IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Vol. VII.—Par. II.

CONVERSANO

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1892

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI—TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI ACCATTONCELLI

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Del pagamento di stipendio dovuto da un parroco al suo cappellano.

Placentina Solutionis—12 Dic. 1891—Il sac. V. dei Frati Minori, secolarizzato a tempo, citò presso la Curia di Piacenza il parroco S. cui aveva servito come cappellano col pattuito stipendio di annue L. 1100, delle quali avea ricevuto sole L. 825. Chiedeva perciò che il parroco venisse astretto a pagargli le rimanenti L. 275.

Il parroco asseriva di aver pagata la detta somma, e di avergliela mandata pel sagrestano, ma di averne perduto il ricevo. Produsse invece de'testimoni.—Il cappellano non negava di aver ricevuta quella somma: negava solo che la detta somma fosse il saldo delle ultime L. 275, ch'egli pretendeva.

La causa, dibattuta presso la Curia di Piacenza, fu decisa in favore del cappellano, e fu condannato il parroco a pagargli le L. 275.—Il parroco mosse appello presso la S. C. colle seguenti eccezioni:

1.° Il cappellano V. è un religioso; è però non può stare in giudizio senza il consenso del suo prelato (Navarr. *Comm. 2 de regul.* Pirhing *lib. III, tit. I, n. 29*).

2.° Il contratto non ebbe luogo fra il parroco e il cappellano, ma fra questo e la fabbriceria: il parroco non fu che solo intermediario. Or « l'intervento in causa è necessario... quando un terzo è chiamato dal reo convenuto nel giudizio principale a prestargli la garanzia o liberazione delle molestie » (Codice Gregoriano §. *85 seqq.*).

3.° I testi prodotti attestarono con giuramento il pagamento fatto; benchè non tutti fossero d'accordo circa talune circostanze minori; ciò che non vizia la sostanza: « Neque obstat quod in circumstantiis temporis, loci et aliis discordes sint (testes); concordes sunt enim respectu eiusdem finis » (Schmalzgrueber *Lib. II, Tit. XX. §. III, n. 106*).

4.° Il parroco voleva produrre altri testi, quando ciò gli fu vietato, dal perchè il processo erasi dichiarato chiuso e pubblico, per volontà solo del giudice, non per consenso delle parti. Lo Schmalzgrueber *l. c.* insegna: « Si non utraque pars in publicationem consenserit... publicatio sic facta non est rite facta, et consequenter nulla ».

5.° Non al parroco incombeva l'obbligo di provare, ma all'attore, essendo notissima la regola: « Actore non probante, reus absolvitur ».

6.° Posto che dalle parti non risulti piena la prova, questa si compie col giuramento, il quale doveasi deferire al convenuto, non già, come si fece, all'attore: « Si semiplena probatio allata est ab utroque, iuramentum deferendum est reo, ut patet ex § *sane cit. loc. e l. admonendi 31 ff. h. t.* » (Schmalzgr. Par. III. *tit. XXIV* § *14, n. 4*).

Ciò non ostante, la S. C., dopo di avere accuratamente discusso l'appello, col dubbio:

An sententia curiae episcopalis placentinae confirmanda sit, vel infirmanda sit in casu;

Il dì 12 dicembre 1891 decise:

Sententiam esse confirmandam, et amplius.

Ecco come fu risposto alle prefate ragioni:

a) L'eccezione onde negavasi alla persona del cappellano il diritto di stare in giudizio è solo dilatoria; e però dovea proporsi non in grado di appello, ma nel principio del giudizio, e prima della contestazione della lite, come si ha dal *cap. 4 de except.*

b) Inoltre il cappellano, benchè religioso, avea l'indulto di secolarizzazione temporanea. Or insegna lo Schmalzgrueber *Par. III, tit. I, lib. II*, che un regolare, quando sta fuori del chiostro con licenza del superiore, si presume che abbia pur quella di fare quanto sia

necessario per vivere pacificamente, e per conservare i proprii diritti.

c) Non vale il dire che il cappellano non contrattò col parroco, ma con la fabbriceria; imperocchè il parroco giudizialmente confessò l'obbligazione assunta da se, e non potea perciò appresso sostenere il contrario: « Confessio in continenti potest revocari, non ex intervallo » (Abbas in *cap. praeterea 7 de test. cogend.)*. Posta la confessione, ogni altro argomento sembra di niun valore: « Confessio est plenissima probatio, ita ut superet et infringat omnes alias probationes factas per testes et instrumenta in favorem confitentis contrarium » (Schmalz. *Par. III*, *Tit. VIII* § *2)*.

d) È vero che d'ordinario l'obbligo della prova non è del reo, ma dell'attore; però « si reus opponat exceptionem affirmativam, h. e. si excipiendo aliquid asserat, ex. gr. si petitus solutionem a creditore dicat se iam solvisse, tunc suscipit in se onus actoris quoad oppositas a se exceptiones » (Schmalz. *l. c. tit. XIX* § *2*).

e) Se fu vietata la produzione di altri testimoni, dopo chiuso e pubblicato il processo, ciò fu secondo il diritto. Nel *cap. fraternitatis* e nel *cap. cum venisset, De test. et attest.*, come pure nella *Novella 94 c. 4*, apertamente si prescrive che dopo la pubblicazione delle deposizioni non si debbano produrre altri testi, pel pericolo, come spiegano i DD., che alcuni testi vengano subornati, se le parti conoscono dalla pubblicazione non essersi deposto dai primi secondo il loro desiderio. — Il processo poi nel caso fu chiuso col tacito consenso delle parti.

Per queste ed altre ragioni giustamente la S.C. respinse, come sopra, l'appello.

II.

Se ai vicarii foranei possa competere precedenza sopra i parroci, e diritto ai funerali.

Patavina Praeeminentiarum et funerum—11 Dic. 1891—Il Vescovo di Padova espose alla S. C. che da lunghi anni, anzi da tempo immemorabile, in quella Diocesi i vicarii foranei hanno esercitato il diritto di precedenza tanto in coro, quanto fuori di coro, nelle funzioni ecclesiastiche, compiute coll'intervento di qualcuno di loro nelle parrocchie della forania. Inoltre, per decreto di due Vescovi predecessori, il primo dei quali con data del 12 luglio 1817, venendo a morte un qualche parroco, il vicario foraneo è chiamato a far l'esequie, a cantare la messa e percepirne l'emolumento.—Questi due diritti furono fin qui esercitati senza contrasto. Ad occasione però del Sinodo ultimamente ivi celebrato, un parroco vi si oppose, provocando l'adempimento di ciò che su tal materia stabiliscono le leggi della Chiesa. Il detto Vescovo, aderendo alle istanze dei vicarii foranei, si rivolse alla S. Sede con chiedere che questi venissero mantenuti in quei diritti, se non per giustizia, almeno per grazia del Sommo Gerarca.

La causa fu trattata il dì 12 dicembre 1891 coi seguenti dubbii:

I. An vicariis foraneis in sacris functionibus praecedentia super aliquos de clero vicariae tribuenda sit in casu.

II. An iisdem vicariis foraneis ius peragendi exequias defunctorum parochorum iuxta episcopalia decreta adscribendum sit in casu. — Et quatenus negative ad utrumque vel ad alterutrum;

III. An et quomodo preces oratorum excipiendae sint in casu.

E la S. C. rescrisse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative iuxta modum de quo in literis Episcopi sub num. 4 (1).

Ad III. Provisum.

Si raccolga:

a) Il vicario foraneo, secondo il Card. De Luca (*Miscell.* disc. 1 n. 22), ha una giurisdizione solo accidentale, precaria o provvisionale, e non gli può perciò competere diritto alcuno di prelatura. Onde il Ferraris insegna (v. *Vicar. For.*): « Vicarius generalis est in dignitate constitutus, secus vero vicarius fo-

(1) Ecco ciò che scrisse il Vescovo al cit. numero: " 4.° I vicarii foranei nel desiderare conservato a se il *jus funerandi* dei parrochi della forania, rinunciano ad ogni emolumento di elemosina e di cera a favore dell'economo spirituale, in quanto si trovi sul luogo, o del parroco seniore di possesso, o meglio della vedova chiesa, come venne fin qui praticato dalla maggior parte dei vicarii foranei „.

raneus, nisi dignitas aliunde illi competat ».

b) E però il vicario foraneo non ha precedenza in coro o fuori del coro, tranne solo nelle congregazioni dei casi morali che si tengono per mandato del Vescovo. Si ascolti il cit. Ferraris *l. c.*, il quale conforta ciò che dice con molte decisioni della S. C. de'Riti: « Vicarius foraneus, ratione sui vicariatus, nullam habet praecedentiam in choro, sessionibus et processionibus et aliis actibus et functionibus ecclesiasticis, super parochos, canonicos et presbyteros ipso antiquiores et digniores, sed debet ipse vicarius stare, sedere et incedere in loco suae receptionis et dignitatis, ac si non esset vicarius foraneus, tam cum cotta, quam sine illa, non obstante quacumque ordinatione Episcopi in contrarium, praeterquam in congregationibus quæ de mandato Episcopi singulis mensibus fiunt, in quibus tamquam Episcopi delegatus debet præcedere omnibus, non tamen in processionibus, missa et aliis quae fiunt ante congregationem ».

c) Anche la contraria consuetudine venne condannata dalla S. C. dei Riti, come *in Syracusana* 8 iun. 1630; e in altro decreto del 16 giu. 1663 la medesima S. C. dichiarò siffatta consuetudine « etiam immemorabilem esse nihili factam ».

d) Nondimeno non mancano autori i quali dicono potersi mantenere in ciò la consuetudine. Tra questi il Monacelli (*Form.* Par. I, for. 4, n. 6) scrive: « Vicarius foraneus ratione officii non praecedit alios presbyteros, nisi adsit consuetudo », allegando ancora l'autorità del Barbosa *Summ. decis. apost.* coll. 720, e di Nicol. *in flosc. v. vicar. capit.* n. 82.

e) La consuetudine in sè ha gran valore, come insegna la S. Rota *in Praenestina* 22 mar. 1819 p. 3 *cor. Martinez.*: « Qui possessione utitur centenaria, fortius immemorabili, certe quocumque meliori ac potentiori titulo iureque suffultus est. Vis pactum? Vis privilegium? Cuncta haec, et si quid aliud exoptas, ex possessione centenaria sunt praesumenda ».

f) In materia poi di precedenza ne ha grandissima, come più volte ha definito la S. C. del Conc., segnatamente *in Papien.* 14 aug. 1880; *in Acheruntina* 23 aug. 1879; *in Casalen.* 15 mai 1817. Così pure Pignatelli T. 6, cons. 67, n. 5; De Luca Adnot. ad Conc. Trid. disc. 38, n. 6 et de Regul. disc. 19 n. 2; Monacelli l. c. P. III, for. 7 n. 18.

g) In riguardo ai funerali, il diritto di farli è strettamente del parroco, o di chi ne fa le veci, sorgendo dal diritto di amministrare i sacramenti ch'è pure del parroco, come dal can. *Dictum est*, 1, quaest. 1.ª

h) I vicarii foranei perciò « non devono ingerirsi per ragione dell' ufficio (e quando non sieno invitati) a fare le funzioni solenni ecclesiastiche nelle chiese parrocchiali o collegiate... spettando di farle alli rettori e canonici delle medesime chiese » (Monacelli *in App. Form.* Par. III Instr. 4 n. 9).

i) Nondimeno ogni legge può avere eccezioni. E non mancano eccezioni nè anco a questa legge così inconcussa, come è avvenuto a Roma stessa, dove vige l'uso, confermato dallo statuto del Clero romano, che il diritto di far l'esequie di un parroco defunto si appartiene al camerario del clero, benchè non spettino a lui gli emolumenti.

l) Perciò la S. C. ha creduto di confermare l'antica consuetudine nella Dioc. di Padova, tuttochè contraria al diritto.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Se debba dirsi invalida la consacrazione degli olii quando si ometta l'alito sui medesimi.

Beatissime Pater,

Vicarius generalis N.... ad pedes Sanctitatis Vestræ humiliter provolutus, de mandato speciali sui Episcopi nunc in visitatione diœcesi occupati, exponit quod feria v in Cœna Domini ad consecrationem Olei Catechumenorum tam Episcopus, quam quindecim presbyteri plena inadvertentia in Olea halare omiserunt. Qui quidem defectus his diebus tantum cognitus est, duobus professoribus majoris seminarii, qui in choro aderant, illum revelantibus.

Jam vero Olea sacra per diœcesim

distributa sunt; manent vero apud Reverendissimum Episcopum quæ ad consecrationes Ecclesiarum, altarium et ad ordinationes presbyterorum necessaria sunt.

Quæritur:

1° An Episcopus acquiescere possit? Et quatenus negative,

2° Quid agendum?

Feria v, die 19 Junii 1889.

In Congregatione generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis ac Reverendissimis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum generalibus Inquisitoribus, propositis infrascriptis dubiis, ac præhabito RR. DD. Consultorum voto, iidem Eminentissimi ac Reverendissimi Domini respondere mandarunt:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Facta autem a R. P. D. Adsessore S. Officii relatione de iisdem resolutionibus Sanctissimo D. N. Leoni Div. Prov. PP. XIII, idem Sanctissimus D. N. Eminentissimorum Patrum resolutiones approbavit.

Jos. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

II.

Circa l'assoluz. dai riservati in ordine agl'impediti in perpetuo di andare a Roma; alla pena della reincidenza; e all'obbligo di presentarsi al superiore.

Beatissime Pater,

S. Congregatio Inquisitionis, sub die 30 julii 1886 ad quæsitum:

« I. Utrum tuto adhuc teneri possit sententia docens ad Episcopum aut ad quemlibet sacerdotem approbatum devolvi absolutionem casuum et censurarum, etiam speciali modo Papæ reservatorum, quando pœnitens versatur in impossibilitate personaliter adeundi S. Sedem?

« II. Quatenus negative, utrum recurrendum sit, saltem per litteras, ad Emum Card. Majorem pœnitentiarium pro omnibus casibus Papæ reservatis, nisi Episcopus habeat speciale indultum, præterquam in articulo mortis, ad obtinendam absolvendi facultatem? »

Responsum dedit a Papa approbatum et confirmatum:

« Ad I: Attenta praxi S. Pœnitentiariæ, præsertim ab edita Const. Apost. sac. mem. Pii PP. IX, quae incipit « Apostolicæ Sedis », negative.

« Ad II: Affirmative; at in casibus urgentioribus, in quibus absolutio differri nequeat absque periculo gravis scandali vel infamiæ, supra quo confessariorum conscientia oneratur, dari posse absolutionem, injunctis de jure injungendis, a censuris etiam speciali modo Summo Pontifici reservatis; sub pœna tamen reincidentiæ in easdem censuras, nisi saltem infra mensem per epistolam et per medium confessarii absolutus recurrat ad S. Sedem ».

Quum vero inter doctores de hisce responsis dubia fuerint exorta, S. Congregationi Inquisitionis sequentia ad resolvendum proponuntur:

I. Utrum responsum ad I.m valeat etiam pro casu quando pœnitens fuerit *perpetuo* impeditus personaliter Romam proficisci?

II. Utrum in responso ad II.m clausula « sub pœna tamen reincidentiae in easdem censuras etc., referatur solummodo ad absolutionem a censuris et casibus *speciali modo* S. P. reservatis, an etiam ad absolutionem a censuris et casibus simpliciter Papæ reservatis? Quaeritur denique:

III. Utrum auctores moderni post Const. *Apostolicæ Sedis* (contra jus commune, Cap. *Eos qui, 22, De sente. excom.* in VI°, v. 11; Cap. *Ea noscitur*, 59, X, v. 39; et contra Rituale Romanum, *de Pœnit.* tit. 111, c. 1, n. 23), recte doceant, ei qui in articulo mortis a quolibet confessario a quibusvis censuris quomodocumque reservatis absolutus fuerit, tunc solummodo imponendam esse obligationem se sistendi Superiori, recuperata valetudine, si agatur de absolutione a censuris *speciali modo* Papæ reservatis; an hujusmodi recursus ad Superiorem etiam necessarius sit in absolutione a censuris simpliciter Summo Pontifici reservatis?

Feria IV, die 17 Junii 1891.

In Congregatione generali S. Rom. et Un. Inquis. propositis suprascriptis dubiis, praehabitoqne Rmorum DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum mandarunt:

Ad I: *Affirmative.*

Ad II: *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam partem.*

Ad III: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam partem; juxta resolutionem fer. IV 28 Junii* 1882.

Sequenti vero feria V facta de his SSmo D. N. Leoni PP. XIII relatione in audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, eadem Sanctitas Sua E.morum Patrum resolutionem approbare dignata est.

J. Mancini, S. R. et U. I. *Notarius.*

III.

Facoltà conceduta agli Ordinarii circa la dispensa dalla legge del digiuno e dell'astinenza, durante l'epidemia dell'Influenza.

Apostolicae potestatis et benignitatis curas ad se vocavit, conditio et genus morbi, qui hoc tempore, non Europam modo sed alias Orbis regiones late pervasit. Hoc enim grassante malo permotus Sanctissimus Dominus Leo XIII. pro summo studio quod gerit, ut non solum in iis quae animi sunt, sed in iis etiam quae sunt corporis bono Fidelium consulat, Suae sollicitudinis esse putavit, ea praesidia quae in sua potestate sunt conferre Fidelibus, quae corporis vitaeque inculumitati adversus morbi vim dominantis prodesse posse visa sunt. Quamobrem ministerio Sacri Consilii Supremae Romanae Universalis Inquisitionis utens, omnibus Archiepiscopis, Episcopis et locorum Ordinariis Catholici Orbis, cunctis in regionibus quibus morbus de quo supra dictum est, incubuit, Apostolica auctoritate facultatem impertit, ut Fideles, queis praesunt a lege solvant, qua abstinentiam et ieiunium servare tenentur, donec iisdem in locis ipsorum iudicio, hanc Apostolicam indulgentiam publicae valetudinis ratio et conditio requirat. Optat autem Sanctitas Sua, ut dum Fideles Apostolica hac benignitate utuntur, studeant impensius piis vacare operibus, quae ad divinam clementiam demerendam valent. Quapropter eos hortatur, ut sublevandis caritate egenis, celebrandis ad preces et sacra officia templis, frequentique sacramentorum usui ad Deum exorandum placandumque studiose dent operam, cum aperte pateat crebra quibus affligimur mala, ad divinam iustitiam esse referenda, quae ob corruptos mores et late exundantem flagitiorum colluviem, iustas poenas ab hominibus expetit.

Romae die 14 Ianuarii Anno 1892.

R. *Card.* Monaco.

IV.

Si concede ai Regolari di avvalersi degl'indulti che i Vescovi ottengono per le loro diocesi circa l'osservanza dei cibi.

Beatissimo Padre,

Attesa l'*Influenza*, che anche in Parma serpeggia, Monsignor Vescovo pubblicò un Indulto concepito nei seguenti termini:

« Finchè dura l'Influenza, ossia l'in-
« fezione morbosa, che va sempre più
« diffondendosi, Noi, autorizzati da Ro-
« ma, dichiariamo sospeso l'obbligo del
« digiuno e dell' astinenza dalle carni
« nei giorni prescritti ».

Non essendo nel lodato Indulto nominati i Regolari, il sottoscritto domanda se anche essi possano farne uso nei giorni di venerdì e sabato, ed anche nella Quaresima. Questa domanda vien fatta anche da più Superiori di altri Conventi.

Fr. Serafino, *Prov. Oss.* di Bologna.

Feria IV, 20 Januarii 1892.

In Congregatione Generali Supremae Romanae et Universalis Inquisitionis, propositis suprascriptis precibus, Emi Dni Cardinales Generales Inquisitores, adprobante SSmo Domino Nostro, respondendum decreverunt: — *Comprehendi.* (1)

J. Mancini,
S. R. et U. Inquisitionis Notarius.

(1) Sappiamo che questa concessione venne fatta anteriormente in generale aiRegolari per qualsivoglia indulto, circa l'uso dei cibi, che i Vescovi possano ottenere per le loro Diocesi.— Il P. Bernardino da Portogruaro infatti Ministro generale de'Francescani, affine di sovvenire alle infermità de' suoi Frati sparsi da per tutto, e di togliere le ansietà di coscienza, si rivolse alla Suprema chiedendo che dichiarasse o concedesse « indulta quae ab Episcopis in respectivis Dioecesibus quoad ieiunium S. Quadragesimae, et alia jeiunia infra annum

Segreteria di Stato

Circolare ai Vescovi in cui si proibisce l'uso dei telegrammi per le domande di grazia.

Ill.mo Rev.mo Signore,

In vista degl'inconvenienti che sonosi verificati e che facilmente possono rinnovarsi nel ricevere domande di grazia per mezzo di telegrammi, il Santo Padre ha prescritto che da ora in poi per regola ordinaria tutte le Ss. Congregazioni ed altri Dicasteri Ecclesiastici Romani non ammettano siffatte domande col mezzo indicato.

Valendo poi le stesse ragioni anche per le Curie Vescovili, Sua Santità vuole che anche i Pastori delle Diocesi si uniformino a tale prescrizione.

Roma 10 Dicembre 1891.

M. *Card.* RAMPOLLA

NOVITÀ
INTRODOTTE NELLE RUBRICHE
RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

—

(Contin.—V. q. Vol. Par. I. pag. 248)

ARTICOLO V.
Giorni delle Commemorazioni.

SOMMARIO—1. Giorni eccettuati per le comm. prima della riforma delle rubriche—2. Giorni eccettuati dopo la riforma—3. Circa la commem. degli officii che non hanno posto fra l'anno—4. Circa la occorrenza e la concorrenza colle feste di 1.ª e 2.ª classe—5. Diritto dei semplificati nell'officio e nella messa—6. Se la loro commemoraz. possa farsi nella messa il dì delle ceneri, la vigilia di Pentecoste ecc.

1. Resta ora a vedere se le commemorazioni delle feste semplificate debbano farsi sempre, e nel caso negativo, quali giorni ne siano eccettuati.

Prima della riforma delle Rubriche, i semplificati aveano luogo, come si disse, solo in quelle feste doppie o semidoppie che non trovavano il posto in tutto il rimanente dell'anno. Queste si commemoravano come semplici nel giorno proprio, e in qualunque giorno poteano commemorarsi, non esclusi quei delle feste di prima classe, e ancora le primarie, e benchè l'officio semplificato fosse di un semidoppio. La sola eccezione che si ammetteva era per la Pasqua di Risurrezione e per la Pentecoste e pei due giorni seguenti alle medesime solennità, oltre il triduo che precede la prima. In questi soli giorni non era consentita siffatta commemorazione. Così la S. C. dei Riti 15 iun. 1776, 18 dec. 1779 e 11 mar. 1837.

2. Oggidì nondimeno, le Rubriche Riformate n' escludono tutti i doppii di prima classe, nei quali si vieta la commemorazione dei Santi semplificati. Eccone il testo *(Tit. IX De Comm. n. 7)*: « De festis duplicibus et semiduplicibus, quoties, iuxta sequentem rubricam de translatione festorum reduci debent ad modum simplicis, fit pariter commemoratio ad instar diei octavae et dominicae in utrisque vesperis et laudibus, *praeterquam in omnibus duplicibus primae classis*, exceptis eorum secundis vesperis si huiusmodi commemoratio facienda sit die sequenti ». Tutte le feste adunque di rito doppio minore o semidoppio, che occorrono in siffatti giorni si tralasciano del tutto. « De eis (così in altro luogo la Rubrica riformata *Tit. X, n. 1*) fit in utrisque vesperis et laudibus commemoratio, et legitur nona lectio historica ad matutinum, si tamen haec eo die fieri possint; *secus huiusmodi festa duplicia minora eo anno penitus omittuntur* ».—Si noti quell'*eo anno*, che, come altrove dicemmo, indica la occorrenza accidentale di feste mobili, non già la perpetua di feste fisse; giacchè in questo secondo caso non si debbono omettere

---

omnibus fidelibus injuncta promulgantur, comprehendere etiam Regulares, non obstante quod Episcopi in praefatis indultis de Regularibus nullam faciant mentionem ».

Eccone la risposta del S. Officio: « Feria IV, die 20 Decembris 1871—« Sacra Congregatio S. Officii respondere censuit, Regulares speciali voto abstinentiae a carnibus non adstrictos, gaudere indulto circa observantiam ciborum tempore Quadragesimae et per annum pro fidelibus promulgato ab Ordinariis locorum nomine Sanctae Sedis Apostolicae » (V. *Acta Ordin. Minor.* An. XI, p. 37).

gli officii impediti, ma devono riporsi ad altro giorno libero.

Dalla Rubrica citata più sopra si raccoglie inoltre che ne' doppii di prima classe è vietata la commemorazione dei Santi semplificati che occorrono in quei giorni, non già quando i semplificati, cadendo ne' dì seguenti, concorrono nei secondi vesperi delle prefate feste di prima classe. In tal caso, giusta la regola della concorrenza, non si omette la loro commemorazione. E ciò si osservava anche innanzi la riforma delle Rubriche per l'ultimo giorno del triduo di Pasqua o di Pentecoste, in cui se vietavasi la commemorazione dei semplificati per la occorrenza, non la si vietava per la concorrenza ai secondi vesperi. Così la S. C. dei Riti 28 mar. 1775 ad 4.

3. Ora qui può richiedersi: Se ciò corre pei Santi che si semplificano perchè non possono trasferirsi, corre pure per quei che si semplificano perchè non hanno posto nel rimanente dell'anno?—Imperocchè può darsi benissimo il caso di quest'ultima semplificazione, sì perchè le antiche regole e gli antichi decreti riguardanti tal materia, non sono stati aboliti, e sì perchè gli officii dei Santi Dottori, e quei di rito doppio maggiore van trasferiti in altro giorno libero, e può facilmente avvenire che non si trovi questo giorno. In tal caso ha vigore l'antica regola di commemorare questi santi semplificati anche nei giorni di prima classe, tranne solo la Pasqua di Risurrezione e quella di Pentecoste; ovvero è vietata la loro commemorazione in tutti i giorni di prima classe?

Sappiamo che qualcuno ha sostenuto che, anche dopo la riforma delle Rubriche, i semplificati perchè superanti nell'anno debbono ancor seguire la regola antica e commemorarsi nei doppii di prima classe. Ma chi così crede non ha bene posto mente alla Rubrica riformata, la quale parla chiarissimo su questo punto, da escludere ogni difficoltà. La detta Rubrica riconosce siffatti semplificati e li agguaglia in tutto agli altri che non possono trasferirsi, e però vieta per essi ancora la commemorazione nei giorni di prima classe. Infatti nel *Tit. X n. 1* dopo aver indicato il modo di render semplici gli officii non trasferibili, dice: «.. si tamen haec eo die fieri possint; secus huiusmodi festa duplicia minora eo anno penitus omittuntur, ut in praecedenti Rubrica dictum est num. 7 et 10, et infra de simplici dicetur n. 8. *Iisdem comprehenduntur regulis alia festa duplicia, quorum translationi in toto anni decursu locus non superest* ». Or nei citati luoghi la Rubrica prescrive che nei giorni di prima classe vanno escluse siffatte commemorazioni: « Praeterquam in omnibus duplicibus primae classis ».

4. Si ha nella Rubrica del Messale (*Tit. VII, n. 1*) che quando nei primi vesperi si è fatta commemorazione di qualche Santo semplice, se ne dee far commemorazione altresì nella Messa, così privata come solenne. Quando poi se ne faccia commemorazione solo alle lodi (come quando si celebra una festa di seconda classe) se ne permette la commemorazione solo nella messa piana, non già nella solenne.—Corre ciò pure pei Santi semplificati?—Qui ci è dato di ravvisare un' altra differenza fra questi e quelli. Dei semplificati si fa sempre commemorazione nei primi e secondi vesperi e nelle lodi (*de eis fit in utrisque vesperis et laudibus commemoratio* Tit. X n. 1) quand'anche siano di rito semidoppio, e nella occorrenza di un doppio di seconda classe. Nelle sole feste di prima classe non si commemorano nè ai vesperi nè alle lodi. Ciò posto, tranne in queste occorrenze di prima classe, in tutti gli altri casi, anche di feste doppie di seconda classe, la commemorazione dei semplificati non si ometterà mai nella messa sì privata come solenne.—Ciò si raccoglie ancor più chiaramente da un altro luogo delle Rubriche riformate (*Tit. IX, n. 7*), in cui si dice che dei Santi doppii o semidoppii ridotti a semplici, « fit pariter commemoratio ad instar diei... Dominicae ». Ma è noto a tutti che della Domenica impedita si fa commemorazione in qualsivoglia messa letta e solenne. Così dunque pure dei semplificati.—E chiarissimamente la Rubrica riformata del Messale prescrive (Tit. VII, n 1.): « De Festo duplici aut semiduplici, cuius facta est commemoratio per mo-

dum simplicis in officio, etiam in missa fit commemoratio, non excepta missa solemni in festis duplicibus secundae classis ».

Le feste ridotte a semplici non acquistano altro diritto nell'officio e nella messa del giorno, tranne quello della commemorazione, come sopra s'è spiegato. E però quand'anco si tratti di un doppio semplificato in un officio che ha preci e suffragii (come nelle ferie privilegiate), queste preci e questi suffragii non si ometteranno, nè l'inno avrà la chiusa che compete alla festa ridotta a semplice, nè alla messa si dirà il *Credo* o il *Præfatio* proprio della medesima festa semplificata, se il rito del giorno non lo comporta. Il colore sarà sempre dell'officio del giorno non mai del semplificato. Così la S. C. dei Riti 28 mar, 1775 *in Urbis* ad 4 et 5; 20 apr. 1822 *in Ord. Erem. S. August.* ad 3. Così pure l'A-Carpo *l. c.* il De Herdt *Par. IV n. 282* etc.

6. Si può chiedere: Alla feria IV delle Ceneri ed alla Vigilia di Pentecoste le nuove Rubriche prescrivono che nell'officio si faccia commemorazione dei Santi semplificati (V. *Rubr. Spec. Brev.* Mon. Ecc. Vol.III, Par.II, p. 142); siffatta commemorazione dee farsi pure nella Messa?—Il Ch. de Herdt, parlando dei semplificati prima della riforma, insegna che ciò non si possa (Par. IV n. 282). Il da Carpo ai medesimi semplificati lo concede per la fer. IV delle Ceneri (*Kal. perp. Adnot. in Quadr. n. 3*); lo nega per la vigilia di Pentecoste. La S. C. dei Riti interrogata: « An in Missis Dominicae Palmarum et Vigiliae Pentecostes, in quibus excluditur commemoratio festi simplicis, licet facta fuerit in officio, facienda sit commemoratio de praedictis duplicibus et semiduplicibus (quae supersunt) in Missis? — il dì 15 giugno 1776 *in Urbis seu Ord. Min. Observ. ad 6.* rispose: « Negative, et servantur Rubricae ». Dovendo seguirsi quest'ultima regola, e dovendosi perciò stare alle Rubriche, queste prescrivono in genere che nella messa le commemorazioni si debbano fare come nell'officio (*Rubr. Mis. Tit. VII, n. 1*): « Commemorationes in missis fiant sicut in officio ». Or non essendovi eccezione alcuna per la fer. IV delle Ceneri, è chiaro che anche in questa possano commemorarsi nelle messe i Santi semplificati. Non così nella Vigilia di Pentecoste e della Domenica delle Palme. In questi giorni, benchè l'officio comporti la commemorazione dei semplificati, la messa eccezionalmente l' esclude. Ecco le chiare parole della Rubrica riformata del Messale *l. c.* « De festo duplici aut semiduplici, cuius facta est commemoratio per modum simplicis in officio, etiam in missa fit commemoratio, non excepta missa solemni in festis duplicibus secundae classis, *excepta Dominica Palmarum ac vigilia Pentecostes* ».

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Differenza che corre, circa l'assoluzione, fra un abituato o recidivo qualunque, e un abituato o recidivo che aspira agli ordini sacri.

12.° Caso Morale.

Placido sacerdote, spesso chiamato a confessare chierici, senza badare se siano ordinandi o pur no, gli assolve tranquillamente, ancorchè abituati o recidivi in peccati *contra sextum*, quante volte dai segni attuali apparisce speranza di emenda. Perocchè, dice, assolvendosi chicchessia senza di siffatta speranza, si urta nella proposiz. 60ª. condannata da Innoc. XI; e, posta tale speranza, si può assolvere anche chi deve

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico, e liturgico: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Di Girolamo Giuseppe di Gaeta—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola — Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Cal.ª — Saletti Dottor Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e liturgico: Biscardi Sac. Antonio di Vibonati.

Al solo caso morale: Valentini Parr. Francesco di Faenza.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sig. Di Girolamo Giuseppe di Gaeta: pel premio del caso canonico, il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola: per quello del caso liturgico, il Sac. Biscardi Antonio di Vibonati.

ricevere un ordine sacro, giusta il Tridentino (Sess. 23ª cap. 13 *de ref.*).

Si chiede:

1.° Quale speranza di emenda è necessaria per poter assolvere un ordinando *in sacris?*

2.° Che dee pensarsi della condotta di Placido e della ragione che ne arreca?

Al primo. Nella speranza sono due elementi: uno del cuore, e consiste nel *desiderio* di un bene futuro; l'altro della mente, e consta di un *giudizio* sulla probabilità ossia ragionevolezza di ottenere quel bene. Questa ragionevolezza però ha gradi moltissimi, intermedii tra quella che forma morale certezza, e quella che è tenuissima probabilità od anche appena semplice possibilità; nel quale ultimo senso ha avuto luogo il proverbio: la speranza è la prima a nascere, l'ultima a morire; il che si verifica tanto più facilmente, quanto maggiore è il desiderio del cuore; attesochè *quod volumus facile credimus*. Il grado poi della probabilità del *giudizio*, non già dell'ardenza o languidezza del *desiderio*, misura nel comune linguaggio il grado di speranza: onde grande o piccola o nessuna speranza, secondo che grande o piccola o nessuna è la probabilità dell'avveramento del bene desiderato. Ora, benchè senza veruna speranza dell'emendazione del penitente, il confessore non possa assolvere chicchessia; il grado nondimeno di questa necessaria speranza è diversissimo rispetto al semplice penitente ed al penitente *Ordinando* in *Sacris*. Per quello può bastare anche un grado lievissimo di probabilità d'una emenda qualunque, cioè anche d'una diminuzione nel numero delle cadute: e questa qualunque speranza, come ben dimostra il Frassinetti (Diss. XIV, 10, 11) vi è sempre, quando vi sono le attuali disposizioni: delle quali è giudice propriamente il confessore. Per l'*Ordinando* in *Sacris* invece occorre non una speranza qualunque di una qualunque emenda, ma una speranza così fondata e prudente d'una emenda stabile e duratura per tutta la vita dell'Ordinando medesimo, da equipararsi ad una morale certezza (larga, quale è possibile in siffatti giudizii).

Della quale differenza la ragione si è che quanto al recidivo od abituato semplice, attualmente disposto, l'assoluzione non solo lo giustifica del passato, ma lo fortifica potentemente per l'avvenire. Onde se ricade, e torna a mondarsi ed afforzarsi nel sacramento della penitenza con volontà di emendarsi, ne riceverà nuovi aiuti; e così sino alla completa e stabile emenda. Che se ricade dopo quel più o meno lungo miglioramento che suol seguire alla buona confessione, e trascurerà di ritornare all' uso del farmaco spirituale, e si ostinerà nella sua mala vita, nessun male sarà venuto a lui o ad altri dall'assoluzione che ricevè. Anzi ne sarà sempre provenuto un doppio bene: egli non dovrà più pagare alla giustizia divina que' peccati che gli furono rimessi; ed avrà pur lasciate o diminuite per alcun tempo le offese di Dio; senza dire che forse quell' assoluzione ricevuta senza gran difficoltà, lo incoraggerà quandochessia a non più tenersi lungi dal Sacramento del perdono.

Al contrario l'assolvere il recidivo od abituato *Ordinando* in *Sacris* e di conseguenza lasciargli ricevere l'ordine sacro, espone a pericolo gravissimo 1.° il decoro della Religione, 2.° la salute di anime moltissime e quella dello stesso Ordinando, 3.° e la stessa validilità dell'assoluzione. Infatti la vita del Sacerdote deve essere, e non per consiglio o mera convenienza, ma per essenziale necessità morale, virtuosa, casta, edificante, così per trattare i divinissimi misteri con la possibile riverenza, come per poter procurare la salute del popolo (il quale attende più a' costumi, che agl'insegnamenti del Sacerdote), e non essere luce oscurata e sale infatuato. Se si volessero raccogliere tutte le autorità della S. Scrittura, de' Concilii, dei Padri, de' Dottori e degli ascetici su cotesta *essenziale necessità*, certo se ne formerebbero parecchi volumi.

Nè si dica che molti di quei detti sono iperbolici, enfatici. Perocchè l'iperbole, l'enfasi non possono contenere sostanzialmente una falsità. Tolto ciò che vi ha di rettórica esagerazione, deve sempre in sostanza restare la verità. A mo' di esempio dalla pro-

posizione di S. Dionigi, che il Sacerdote dev'essere *somigliantissimo a Dio*, e dall'altra di S. Isidoro, che la virtù del Sacerdote dev'essere superiore a quella di qualsiasi buon cristiano *quanto il cielo è superiore alla terra*, tolto il colorito delle vive imagini, può in sostanza restar di meno, che il Sacerdote deve tendere con generosi sforzi alla perfezione, e che dev'essere più virtuoso e pio della generalità di virtuosi e pii fedeli? od *almeno* quanto essi? Laonde, se egli non possiede tale virtù, se invece, che è peggio, è vizioso, massime se del vizio turpe, ne viene (e sarebbe inutile trattenersi a provare la verità di questo conseguente) ne viene il disonore della religione, e la rovina spirituale del popolo, oltre la perdita del sacerdote. E l'esperienza, i cui risultati costanti sono superiori a tutte le argomentazioni teoretiche, ci dice per bocca di quanti han consumata la vita nella direzione degli ecclesiastici: cattivo ordinando, pessimo ordinato; chierico vizioso, prete viziosissimo. La sacra ordinazione dà aiuti possenti per ben compiere i doveri dello stato, ma a chi l'ha ricevuta degnamente, chiamato da Dio, e corrispondente a tal chiamata con il debito apparecchio; non a chi vi si accosta senza vocazione, e senza le necessarie disposizioni prossime; a costoro non può recare che maggiore rovina.

Ora, può il Confessore assolvere un Ordinando abituato ecc.: con una speranza *qualunque*, che tali danni non sieno per avvenire? No, per fermo. Imperocchè il discredito della Religione e la rovina delle anime son mali, che debbono *assolutamente* evitarsi, per quanto si può. Onde non è lecito porre un atto, dal quale può essere, che quei danni non sorgano, e può essere che sorgano; siccome non è per nulla lecito esplodere un' arma contro un semovente, che può essere fiera e può essere uomo. Questo ragionamento ci pare al tutto fuori di ogni contestazione. Ed abbiamo aggiunto che anche la validità dell' assoluzione sarebbe messa a pericolo, mercecchè non è di leggieri presumibile, che un ordinando ignori quali sieno le necessarie disposizioni per ricevere un Ordine sacro, e come chi non è disposto a riceverlo e vuole riceverlo, non è disposto neppure per l'assoluzione.

Mentre, pertanto, ad assolvere un abituato o recidivo semplice può bastarci una speranza anche piccola di un miglioramento eziandio *lieve* e *breve*, purchè non manchino le attuali disposizioni, ad assolvere un Ordinando *in Sacris* fa mestieri di una speranza molto *precedente* e *fondata senza timore dell' opposto*, il che equivale ad una morale certezza larga della sua emenda *piena e duratura, per tutta la vita di lui*. Appunto la necessità d' una speranza, che equivalga a morale certezza, fa che la comune de'Teologi esiga o la precedente pruova del tempo, (1) o quella di una conversione al tutto straordinaria.

Al secondo—È chiaro perciò quanto sia deplorevole la condotta di Placido, e come egli risponderà innanzi al divin Tribunale d'innumerabili sacrilegii, della perdita di a-

---

(1) A determinare la cui durata non può aversi norma che dal complesso di tutte le circostanze concrete. Possono bastare pochi mesi e può essere insufficiente un anno. S. Alfonso dice: *Longi temporis saltem plurium mensium.* Ma quel *saltem*, interpretato su tutta la sentenza del S. Dottore, non può spiegarsi che così: qualora cioè pochi mesi bastino, a giudizio del prudente confessore. *Ad prudentem confessarium spectabit cognoscere an poenitens vel temporis experimento vel alia via sit convenienter* (altrove dice *sufficienter) probatus atque dispositus ad tantam dignitatem assumendam* (VI, 70). Come dunque alla prudenza del confessore è lasciato, in qualche caso di straordinaria conversione, giudicare se occorra la prova del tempo, ovvero farsene a meno *del tutto*, così, quando quella prova occorre, alla prudenza di lui appartiene vedere quanto debba essa prolungarsi per poter credere l'ordinando a bastanza provato e disposto. Se i segni *diretti* di conversione possono arrivare al punto di dispensare interamente dal segno *indiretto* del tempo, perchè non potrebbero arrivare al punto di far bastare una prova di tempo assai breve? E parimenti se quei segni diretti mancassero quasi affatto, non potrebbe il confessore, tutto ben considerato, giudicar necessaria la prova di un tempo assai lungo?

nime moltissime e del disonore della Religione.

A intendere poi la falsità del suo ragionamento, basta leggere per intero la citata proposizione condannata, e leggere nel Tridentino non il solo capo 13° della Sess. 23ª ma con esso anche il 12° e il 14° della medesima Sess. poichè tutti e tre contengono le norme e prescrizioni sulle qualità degli Ordinandi (1).

Che se il S. Concilio ha usato la parola *sperent*, risulta dal contesto di tre Capitoli che essa equivale al nostro italiano *confidino*, cioè *sperino con fiducia*, sperino senza precedente e fondato timore dell' opposto, e non già a dire: abbiano una qualche speranza, non disperino. Insomma *sperent*, *Deo auctore*, non ad escludere la *disperazione*, ma a riconoscere l'assoluta possibilità dell'opposto, nella quale versano anche i più santi, ed a ricordare che essendo la castità, specialmente la perpetua, dono di Dio, da cui deve sperarsi. Altresì rispetto alle disposizioni attuali di qualsiasi penitente i DD. alle volte dicono bastare, che il confessore ne abbia una prudente probabilità (speranza); altre volte dicono occorrere morale certezza; perchè, come spiegano in morale, la grave probabilità *senza la grave probabilità dell'opposto* equivale alla certezza larga, che è la sola possibile in tali materie. Anzi ammettiamo pure che il giudizio sulle disposizioni *attuali* del penitente può (e quindi deve) essere più solido di quello sulla bontà futura e duratura dell' Ordinando; perchè è più facile giudicare del presente, che pronosticare l'avvenire. Ma non per questo possiamo dire non essere necessario un giudizio a bastanza sicuro su tale avvenire (1). O si chiami quindi speranza fondata, o certezza morale larga, suona lo stesso; cioè: quella prudente e grave probabilità, che ordinariamente è confermata dall'esito d'una vita virtuosa e *stabilmente* virtuosa: il che quanto sia diverso da *quella qualunque speranza* di una *qualunque emenda*, non ha chi non vegga. Come non ha chi non vegga di quanta dottrina e prudenza debbano perciò essere forniti i confessori de' chierici, massime de' meno lontani dalle sacre ordinazioni (2).

(1) Ecco la proposizione suddetta " Poenitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ, etsi emendationis spes nulla appareat, nec est deneganda nec differenda absolutio; dummodo ore proferat, se dolere et proponere emendationem. „ Or ecco i tre luoghi del Tridentino, relativi al nostro capo: Sessio XXIII, de Reform. Caput XII. *Aetas ad maiores Ordines requisita: digni dumtaxat assumendi.* Prima stabilisce l'età; poi continua: " *Sciant tamen* (si noti la forza di quello imperativo *ma sappiano, ma badino bene*) *Episcopi, non singulos, in ea aetate constitutos, debere ad hos Ordines assumi, sed dignos dumtaxat, et quorum probata vita senectus sit.* „ Caput XIII. *Subdiaconi et Diaconi Ordinatio qualis, et eorum munus... Subdiaconi et Diaconi ordinentur habentes bonum testimonium, et in minoribus Ordinibus iam probati* (certo principalmente nelle virtù)... *Qui sperent, Deo auctore, se continere posse...* „ Caput XIV. *Quinam ad presbyteratum assumendi... Qui pie et fideliter in ministeriis anteactis se gesserint, et ad presbyteratus Ordinem assumuntur... hi sint, qui.., ita pietate ac castis moribus conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum et vitae monita ab eis possint expectari.* „ Si noti la differenza tra il sentimento che debbono avere gli ordinandi, conforme alla cristiana umiltà, *sperent, Deo auctore*, e quello che debbono avere gli altri (Vescovo, popolo, confessore), *expectari*, mercè la loro vita *provata, conspicua per castimonia e pietà* ecc.

II.

Circa le disposizioni dei Concordati nel Napoletano pel conferimento della prima tonsura.

12.° Caso Canonico.

Sorge lite fra Scevola e Fabrizio intorno le disposizioni de'concordati, che riguarda-

(1) Il P. Marc, compendiando la dottrina di S. Alfonso, dice al nostro proposito: " Requiritur probitas vitae, qua nempe clericus divinae vocationi fidelis existens, *futurae perseverantiae* PIGNUS QUODDAM *praebeat* „. Institutiones, n. 1915.

(2) In questo senso dev'essere intesa la nota da noi posta a pag. 201 della Parte I, sulla speranza, di cui parla il Tridentino, la quale ha dato luogo a false interpretazioni

no il conferimento della prima tonsura nel Napoletano. Scevola opina che, per le mutate condizioni dei tempi, siffatte disposizioni non hanno più vigore. Fabrizio invece sostiene che, non essendo state queste rivocate, debbono tutte osservarsi sotto le pene onde furono communite.

Si chiede:

1.° Quali sono le disposizioni speciali, riguardanti l'iniziazione alla prima tonsura clericale nelle provincie napoletane?

2.° Sono queste oggidì tutte in vigore, colle annesse pene?

3.° Che è da dire di Scevola e di Fabrizio?

Al primo.—Per le provincie napoletane vi ha due documenti che riguardano la prima tonsura dei chierici, confermati amendue dall' art. XXI del Concordato del 1818. Uno è il Decreto di Gregorio XV del 1 luglio 1623; l'altro è il capo IV del Trattato di accomodamento fra la S. Sede e la Corte di Napoli, conchiuso fra il S. P. Benedetto XIV e Re Carlo III il 13 giugno 1741.

Nel Decreto di Gregorio XV si prescrive che chi sia giunto alla età di 20 anni non si ammetta alla clericale tonsura se non costi: 1.° che ciò non fa per frode, affine di sfuggire il giudizio secolare; 2.° che non sia reo o sospetto di alcun delitto; 3.° che non sia gravato di debiti, o possa venir chiamato al rendiconto di qualche amministrazione con pericolo di liti o di molestie; 4.° che dalle passate e dalle presenti disposizioni possa argomentarsi in lui volontà vera di dedicarsi al servizio di Dio. La prima condizione deve risultare da prove; le altre, da diligenti ricerche, a mezzo del procurator fiscale, sulle qualità del postulante e dei genitori di lui. — Tutto ciò sotto la pena *latae sententiae* della sospensione perpetua del chierico dall' ordine ricevuto, e della sospensione di un anno del Vescovo dalla collazione degli ordini. Chi poi ricevesse la prima tonsura con dimissoriali false, perderebbe del tutto i privilegi clericali.

Il Trattato di accomondamento, nel capo IV, in dieci articoli, dà le norme pei promovendi agli ordini. Vuole che alla prima tonsura non si ammetta se non chi 1.° abbia il titolo o di beneficio o di cappellania perpetua o di pensione che almeno renda la metà della tassa stabilita pel patrimonio sacro, o in mancanza di ciò, sia provvisto dell'intero patrimonio—2.° abbia, dopo i dieci anni, compiuto almeno un triennio di noviziato, o in seminario, o in qualche università, con permesso del Vescovo, o in patria servendo la propria chiesa; ad eccezione de' soli *artati* a qualche beneficio ecclesiastico.

3.° Quanto ai tonsurati ed agli ordinati *in minoribus*, vuole che al principio di ogni anno dimostrino al Vescovo, con opportuni attestati dei superiori, di aver adempito le prescrizioni del Tridentino circa l'abito e la tonsura; e le prescrizioni del Vescovo quanto agli studii, al servizio della chiesa e alla frequenza ai Ss. Sacramenti. Il Vescovo dovrà tenere pubblicamente nella sagrestia della Cattedrale una tabella in cui siano inscritti i nomi dei soli chierici che abbiano osservate queste disposizioni, e cancellati i nomi degli altri, perchè più non godano i privilegii clericali: ai primi si darà *gratis* una declaratoria in iscritto.

4.° Quanto ai Vicarii Capitolari, non potranno questi mai concedere dimissoriali a laici, senza il permesso della S. C. del Conc., tranne i soli *artati*, purchè 1.° ci sia il consenso del Capitolo e 2.° non siano stati riprovati dal Vescovo defunto.

Le pene sancite contro i violatori di questa forma di procedura, sono la perpetua sospensione dell' ordinato dall' ordine ricevuto, la sospensione del Vescovo di un anno dalla collazione degli ordini, e se è prelato inferiore, la privazione perpetua dall'esercizio dei pontificali, e non avendone l'uso, la sospensione perpetua dall'esercizio dell'ufficio e degli ordini.

Sono queste le disposizioni speciali pel Napoletano quanto al conferimento della prima tonsura e degli ordini.

Al secondo — Ma sono tutte oggidì in vigore?

Fra gli altri capi onde una legge può

cessare, v'ha la cessazione del fine e la consuetudine contraria.

Quando cessa il fine, pel quale una legge fu stabilita, e cessa adequatamente per la intera comunità, è comune sentenza de' DD. che la legge non dee più obbligare. Così i Salmaticesi *De leg.* cap. IV n. 3; il Laymann *De Leg.* c. 21 c. 3; S. Alfonso L. I, n. 199, etc. « Ratio est, insegna l'Angelico 1, 2, q. 109 a. 4 ad 3, quia cessante causa, cessat effectus. Et quemadmodum lex ab initio non subsistit, si sine ratione lata sit, ita etiam postea desinit, desinente ratione eius; quandoquidem tunc eius observatio inutilis atque supervacanea esse incipit » (Ballerini *Opus. Theol. Mor.* Tr. III n. 374). Nè si ricerca in ciò una dichiarazione del legislatore o una contraria consuetudine. Si ascolti S. Alfonso *l. c.*: « An vero tunc sit expectanda declaratio legislatoris, vel contraria consuetudo? Affirmant aliqui; sed alii omnes negant cum Salm.; sufficit enim, ut mihi in particulari constet, vel saltem probabile sit cessasse in communi finem legis adæquatum ».

Or a qual fine quelle disposizioni speciali furono sancite pel Napoletano? Lo dichiara autorevolmente il Trattato di accomodamento di cui sopra, al principio del Capo IV, con queste parole: « Avendo la Sede Apostolica in varie occasioni e tempi presi diversi espedienti PER MODERAR NEL REGNO DI NAPOLI IL NUMERO DEGLI ECCLESIASTICI, e specialmente Gregorio XV, quando con decreto di una Congregazione particolare di signori Cardinali del 1 luglio 1623 furono a questo effetto stabilite alcune profittevoli ordinazioni, e non essendosene finora veduti quegli effetti che si desideravano: quindi bramando N. S. dare a questo disordine pronto ed efficace riparo, e che nel tempo medesimo si stabilisca una disciplina, in vigor della quale gli ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla Chiesa, e di edificazione ai popoli; si è perciò la Santità Sua compiaciuta commetterne l'esame ad alcuni signori Cardinali, i quali, avendo su di ciò fatte le dovute diligenze, finalmente sono in istato di consigliar Sua Beatitudine a pubblicare un decreto che contenga in sostanza i seguenti punti; con dichiarazione però che con questo non s'intenda in cos'alcuna derogare agli usi e consuetudini di quelle Diocesi, dove si osserva maggior disciplina ». E seguono gli articoli, di cui sopra demmo il sunto.

Il fine adunque sì del decreto di Gregorio XV, come del trattato di accomodamento di Benedetto XIV, era per *moderar nel Regno di Napoli il numero degli ecclesiastici*, essendochè il grande numero dei medesimi era sorgente di abusi e di rilassamento nella disciplina.

È vero che nelle cit. parole del trattato di accomodamento si accenna pure all'altro scopo *che nel tempo medesimo si stabilisca una disciplina, in vigor della quale gli ecclesiastici del Regno si rendano veramente utili alla chiesa e di edificazione ai popoli*, ma questo scopo è parte del primo, per ovviare cioè alla indisciplinatezza e alla inutilità di tanti che accorrevano ad ingrossare strabocchevolmente le file dei ministri del Santuario.

Ma che è da dire oggidì del numero di coloro che chiedono l'abito talare? V'ha pure di presente questo accorrere frequentissmo di giovani?—Chi non sa la deploranda defecienza di sacre vocazioni che si avvera da per tutto? Chi non conosce come i Vescovi sono costretti ad affidare talune parrocchie a vecchi inabili o a giovani inesperti, e talvolta più parrocchie ad un solo parroco con facoltà di binare? Fra le più gravi calamità della Chiesa nei nostri tempi va giustamente annoverata questa spaventevole scarsezza di ecclesiastici!

Vero è che il Suarez entra qui con un'altra distinzione (*De legib.* L. VI, c. 9, n. 9—11), e dice che anche quando sia cessato adequatamente il fine della legge (purchè non sia cessato in senso contrario p. e. quando la legge diventi turpe o impossibile) fa d'uopo esaminarne la materia, se in sè è buona ovvero del tutto indifferente. Se è del tutto indifferente, cessato adequatamente il fine, cessa parimenti la legge. Se poi è buona in sè, e può recare alcun bene, ed è possibile, la legge non cessa quand'anco ne

sia cessato adequatamente il fine, senza la rivocazione del superiore. (V. Ballerini l. c. n. 375). — Secondo questo insegnamento le disposizioni speciali di cui parliamo essendo buone in se, e possibili, non potrebbero dirsi di per sè cessate, colla cessazione del fine.

Benchè questa opinione sembri più probabile per la sua intrinseca ragione e per l'autorità dello esimio Suarez, nondimeno la precedente, adottata da S. Alfonso, è assai più comune.

Pare adunque che sia adequatamente cessato il fine di quelle disposizioni speciali per tutte queste provincie napoletane. E sia cessato ancora per ovviare agli sconci d'indisciplinatezza o d'inutilità dei sacri ministri; giacchè se oggidì qualcuno ha la costanza, e diciamo pure il coraggio d'intraprendere, a ritroso d'infiniti ostacoli, la carriera ecclesiastica, si presume in lui vera vocazione divina, senza pericolo che si renda inutile o indisciplinato.—E ciò quanto alla cessazione del fine.

In rispetto poi alla consuetudine contraria, v'ha una dichiarazione della Commissione esecutrice del Concordato del 6 sett. 1820, la quale modifica il disposto del Trattato di accomodamento, confermato dal Concordato del 1818, e stabilisce che la costituzione del sacro patrimonio non si debba compiere quando si ricevono o la tonsura o gli ordini minori, ma solo quando si ottiene il suddiaconato (1).

Per verità non sappiamo persuaderci come la Commissione esecutrice del Concordato, chiamata solo ad *eseguire*, siasi arbitrata ancora di *modificare* le sanzioni di quel trattato (1). Checchè sia di ciò, l'uso di oltre 70 anni, di costituire il sacro Patrimonio solo al suddiaconato, basta ad introdurre una giusta consuetudine anche *contra legem*.

Quanto alle altre disposizioni sopra indicate, sappiamo che la consuetudine le ha tutte abolite, tranne solo quella che riguarda il triennio di probazione prima della tonsura, che sembra oggidì in osservanza, e per la dispensa dalla quale i Vescovi sogliono ricorrere alla S. C. del Concilio.

Quanto alle pene sancite nelle dette disposizioni, sanno tutti che la Costituz. *Apostolicae Sedis* ha abrogate tutte le censure *latae sententiae* non menzionate nella medesima. Anche per questa ragione le censure *latae sententiae*, comminate da Greg. XV sono abolite. Le censure poi fulminate da Benedetto XIV sono *ferendae sententiae*.

Al terzo—Da ciò che fin qui si è disputato, discende che, secondo la opinione più comune, Scevola ha ragione giudicando cessate queste disposizioni colla cessazione adequata del fine. Secondo poi la opinione del Suarez, ha ragione Fabrizio, perchè contenendo esse disposizioni cose buone, e ancora utili, richiederebbesi la revoca del Superiore perchè si reputino cessate, benchè per consuetudine contraria siano cessate, come s'è detto, quasi tutte.

Per la pratica, versando la quistione sul solo triennio da premettersi alla prima tonsura, giacchè molti Vescovi ancora oggidì ricorrono, per la dispensa, alla S. Sede, sarà bene continuare quest'uso fino a nuove dichiarazioni della S. Sede medesima. Nondimeno non sapremmo condannare chi, attenendosi alla opinione comune, credesse cessato ogni obbligo sulle prefate disposizioni.

---

(1) Ecco il tenore della ministeriale diretta agli Ordinarii de' RR. Dominii al di qua del Faro: „ La Commissione esecutrice del Concordato ha dichiarato che l'articolo XXI dell'ultimo Concordato non richiede la costituzione del sacro patrimonio per gl'iniziandi alla tonsura, e pei promovendi agli ordini minori, ma solamente pei chierici che ascendono agli ordini sacri, e che una diversa disposizione nuocerebbe al bene della società, alla pubblica educazione, ed alla prosperità delle cose ecclesiastiche in questo Regno „.

(1) Nè vale il ricorrere all'art. 21 del Concordato, giacchè questo articolo vuole che i Vescovi promuovano ai sacri Ordini „ servatis tamen cautelis et praescriptionibus in decreto die 1.ª iulii anni 1623 a sa. me. Gregorio XV lato, nec non capite 4 Conventionis anni 1741 cuius titulus est—*Roquisiti dei promovendi*—contentis, quibus cautelis et praescriptionibus per praesentem conventionem non derogatur „.

III.

Se sia lecito al sacerdote celebrante far qualche breve preghiera nel tempo della messa, sì colle labbra e sì col cuore.

12.° Caso Liturgico.

Riccardo sacerdote ha in uso di pronunziare spesso delle fervorose giaculatorie nel celebrare che fa il S. Sacrifizio, e di emettere frequenti atti interni di fede e di carità, massime nel tempo precedente o sussequente la consacrazione e la comunione. Avendo ciò rivelato a Severo suo confessore, questi lo riprende con dire non esser lecito nella S. Messa di aggiunger nulla di estraneo alla Sacra Liturgia. Riccardo, meravigliato, chiede:

Si può fare qualche breve preghiera dal sacerdote che celebra, durante il Sacrifizio, sì colle labbra e sì col cuore?

La sacra liturgia della Messa, opera augustissima di nostra santa Religione, vuolsi osservare con tutta quella maggiore esattezza che sia possibile. Quindi le cerimonie del Messale, per ciò che riguardano la celebrazione del S. Sacrifizio, *intra missam* sono dichiarate da' più accurati TT. precettive e non direttive (S. Alfonso L. VI, n. 399 *Quarta sententia*). Quindi il Tridentino prescrive di non introdursi nella celebrazione della messa riti nuovi, *aut alias caeremonias et preces, praeter eas quae ab Ecclesia probatae fuerint* (Sess. XXII *Decr. de Sacrif. Missae*). Quindi la S. C. dei Riti ha prescritto che la sacra liturgia della messa non si debba interromper mai per causa di sacra predicazione, salvo dopo l' Evangelo e prima della Comunione al popolo (23 mar. 1881 *in Taurinen.* n. 5824); nè si debbano recitare mai pubbliche preci con interruzione della medesima (11. iun. 1605 in Oscen., n. 267).

I TT. sono concordi nel condannare di colpa grave chi voglia aggiungere qualche cosa di più nella messa, con animo d'introdurre un rito nuovo (S. Alf. VI, 411). Chi poi volesse aggiungervi per indiscreta divozione qualche breve preghiera, p. e. qualche colletta del Messale non prescritta, qualche *Pater, Ave, Credo* ecc., per la parvità della materia peccherebbe venialmente, salvo se si aggiungesse il *Gloria* ed il *Credo* alle messe di defunto; il che sarebbe grave disordine (S. Alf. l. c.).

Or che è da dire di qualche breve giaculatoria nel tempo della celebrazione?

È certo 1.° che le cerimonie e i riti della messa è bene che si accompagnino coll'affetto del cuore, il quale affetto può essere di fede, di speranza, di carità, di dolore ecc., ravvivandosi, cioè, questi sentimenti nell'atto della celebrazione.

È certo 2.° che qualche preghiera può fare pei vivi o per sè stesso il sacerdote nel primo *memento*, e pei morti nel secondo. Nè vale il dire che in detti *menenti* si debbono solo nominar le persone; imperocchè, sì nel 1.° come nel 2.° il Messale dice: *Oret aliquantum pro quibus orare intendit*, non limitando il modo di pregare.

Avvertiamo in 3.° luogo con S. Alfonso (*Delle Cerim. della Messa* Cap. VIII n. 13) « che fra le parole della consacrazione tanto dell'ostia quanto del calice e le orazioni antecedenti, cioè: *Qui pridie.... Postquam coenatum est*, non si debbono frapporre altre orazioni, ancorchè mentali e divote ». Ed eccone la ragione arrecata dal S. Dottore: Non è improbabile la sentenza che alla validità della consacrazione siano necessarie le parole precedenti, tanto più che la rubrica, nel caso che dovesse ripetersi la forma per causa di materia dubbia, vuole che si cominci dalle parole *Qui pridie etc.* « E perciò, conchiude il Santo, non si dee interrompere il senso delle parole antecedenti e delle parole di Gesù Cristo con frapporre altre orazioni vocali o mentali ».

In quanto alle altre parti della messa, giudichiamo in genere non doversi approvare l' aggiungere alle parole del messale altre preghiere benchè brevissime. Il sacerdote quando celebra è uomo pubblico, non privato: è il ministro che offre a nome della Chiesa il gran sacrifizio a Dio. Le preghiere poi della messa formano un tutto armonico e mirabile cui nulla vuolsi aggiungere, da cui nulla togliere. Qual giaculatoria può mai stare a fronte con queste nobilissime e sublimi preghiere? Non sarà cosa più

degna e meritoria recitar queste con maggiore attenzione e fervore?

Del resto, chi volesse proferire qualche breve giaculatoria col cuore e ancor colle labbra fra gl'intervalli delle sacre cerimonie, molto più dopo la comunione, benchè, come abbiamo detto, non faccia cosa conveniente, non potrebbe tuttavia condannarsi a colpa, massime se queste giaculatorie siano dirette ad eccitare l' attenzione e il fervore. Si ascoltino le parole del Lehmkul, cui noi volentieri ci sottoscriviamo (Vol. II, n. 242): « Devotionis causa per modum suspirii orationculam jaculatoriam sacerdote celebrante interponi, quando propter actiones a prosequendis liturgicis precibus impediatur—ut in elevatione, post sacrarum specierum sumptionem, vel dum finem cantus expectat—minus quidem convenire videtur, ita ut praestet sola mente affectus divinos ciere; attamen pro peccato etiam veniali tantum id ducere non possumus ».

Riccardo adunque, nel nostro caso, farebbe meglio a smettere l'uso delle giaculatorie nel tempo della celebrazione; non commette però colpa nel recitarle, tranne se ciò fa nel tempo della consacrazione, con pericolo che s'interrompa il senso delle parole liturgiche.

PROPOSTA DI CASI.

13.° Caso Morale.

A Porzia gravemente inferma, a cagione di sua gravidanza, Satiro medico curante promette la guarigione, a patto che le si lasci stritolare il capo del feto nel seno. Porzia, considerando che, se quest'operazione non ha luogo, ella muore certamente, e con lei muore anche il feto, consente. Prima intanto di sottomettersi all'operazione, si confessa con Rodrigo sacerdote il quale, credendola in buona fede, e temendo che ad un suo divieto si opporrebbero il medico ed i congiunti e ne verrebbero gravi mali, si astiene dal farle ammonizione alcuna.

Si chiede:

1.° Che è da dire dell'operazione proposta dal medico Satiro?

2.° Che è da dire della condotta del confessore Rodrigo?

13.° Caso Canonico.

Nel capitolo di O. non di rado avviene che manchi la messa conventuale, o per improvvisa malattia dell'eddomadario, o perchè questi non fu avvisato opportunamente.

Si chiede:

1.° Qual colpa si commette, e qual pena s'incorre quando si tralascia la conventuale?

2.° Come si dovrà supplire alla mancanza?

3.° Che deve dirsi del Capitolo di O?

13.° Caso Liturgico.

Nel capitolo di M. è costume che in tutt' i giorni dell'anno (ad eccezione del solo ultimo triduo della Settimana Maggiore), quando muore qualcuno, l'esequie si fanno solennemente col canto dell' officio *pro defunctis*. Quando poi la messa è vietata dalla liturgia, differiscesi questa sola ad altro giorno.

Si chiede:

Che è da dire di siffatta usanza?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI.

53. *Se i sessagenarii possano tutti considerarsi esenti dal digiuno.*

D. Coloro che han compiuto il 60.° anno di età possono oggi generalmente considerarsi dispensati dal digiuno? Possono mangiare di grasso, quando se ne abbia l'indulto, più volte al giorno così nei digiuni quaresimali, come in quelli dell'anno, e nei giorni di venerdì e sabato?

R. In ordine alla 1.ª parte del quesito, possiamo rispondere affermativamente.

Dei sessagennarii deboli ed infemicci non vi fu dubbio alcuno. Si quistionò solo circa i sessagenarii robusti che assolutamente potrebbero digiunare senza grave incomodo, se questi sieno a ciò obbligati. S. Alfonso (L. III. n. 1036) dice probabile la sentenza affermativa, ma non meno probabile la negativa. E che non sieno tenuti a digiunare, il S. Dottore lo prova con le seguenti ragioni:

« Ratio tum quia sic fert universalis consuetudo ut testantur communius DD. ap. Roncag.; tum quia alias esset res multis scrupulis obnoxia examinare an aliquis sexagenarius sit vel ne sufficienter robustus ad ieiunium sustinendum. Sed ratio potior est, quia huiusmodi senes, tam ob virium imbecillitatem, quam ob defectum caloris, nequeunt simul alimentum sufficiens sumere, egentque cibo frequentiori, et licet nonnulli in tali aetate robusti videantur, eorum tamen robur est de facili illusivum et inconstans, cum negari non possit in

huiusmodi senibus vires deficere et prolabi in interitum, ita ut si in morbum incidant, difficulter perfecte convalescant, unde Galenus sic dixit: *Senibus simili ratione iis qui ex morbo convalescunt, in victu esse curandum.* Hinc commune adagium prodiit: *Senectus ipsa morbus est.* »

Così insegnano parimenti tutt' i seguaci e commentatori di S. Alfonso, come lo Scavini (T. I, n, 279), il Gury (T. I, n, 509), il Berardi *(Praxis* n. 3016) ecc.

Può dunque tenersi per fermo che i sessagenarii, qualunque sieno, sono scusati dal digiuno.—E sono scusati ancora se abbiano solo cominciato e non compiuto il 60.° anno di età, come assicura S. Alfonso l. c.—E possono, se sacerdoti o claustrali, godere nella settimana maggiore l'indulto della Bolla della crociata, siccome dimostrammo altrove. (V. Mon. Eccl. Vol. II, Par. II, p. 181).

E affermativamente dobbiamo rispondere ancora alla 2.ª parte del quesito, se, cioè, possano i sessagenarii mangiar di carne più volte al giorno, quando se ne abbia l'indulto, così in quaresima, come nelle altre vigilie dell'anno. Che possano in quaresima, è stato formalmente dichiarato dalla S. Penitenzieria il 16 genn. 1834: « Fideles qui, ratione aetatis vel laboris ieiunare non tenentur, licite posse in quadragesima, cum indultum concessum est, omnibus diebus indulto comprehensis, vesci carnibus aut lacticiniis per idem indultum permissis, quoties per diem edunt » (Mon. Eccl. Vol I, p. 381). Così pure lo stesso sacro Tribunale il dì 24 febbr. 1819 e il dì 16 marzo 1882 (*Acta S. Sedis* V. XIV p. 568). Che se ciò possono in quaresima, molto più possono pure in tutte altre vigilie dell'anno, siccome interpretano i TT. (V. Berardi Praxis V. I, n. 3038. etc.).

Lo stesso dicasi della facoltà della Bolla della Crociata, siccome dichiarò il Commissario Apost. della detta Bolla, l'Emo Card. Zurlo: « Illi qui ecclesiastici ieiunii lege non tenentur, aut propter aetatem, aut ratione laboris, possunt virtute Bullae qualibet hora diei adhibere lacticinia, ova, laridum. Dominicis autem diebus hoc idem permittitur etiam illis qui adstricti sunt ad legem jeiunii » (V. De Siena *Novissimae Bullae S. Cruciata Exposit.* Cap. III p. 94). — Non v'ha dubbio perciò che i sessagenarii possano avvalersi degli indulti o delle concessioni circa le carni, lo strutto ecc. quante volte loro piaccia nel corso del giorno.

54, *Se sia da lodare o da riprovare l'uso di celebrare la messa di Requiem ogni volta che la Rubrica del Messale permette la celebrazione della messa votiva.*

D. È certo dalla Rubrica del Messale che la messa deve concordare coll'officio. Posto ciò, è da approvare o da riprovare l'uso che in quasi tutt'i giorni di rito semidoppio si celebri con paramenti neri per le anime del Purgatorio?

R. Diciamo innanzi tutto che quando si ha obbligo di celebrare espressamente *pro vivis*, per onorare qualche Santo o per qualche bisogno, non è lecito celebrare *pro defunctis*, come ampiamente dimostrammo altrove (q. P. pag. 88 seq.). Si può celebrare *pro defunctis* nei giorni di rito semidoppio o quando se ne abbia espressa commissione da' fedeli, o quando in genere si abbia commissione di celebrar qualche messa anche *pro vivis* senz'altra specificazione, o finalmente quando si voglia celebrare per proprio conto.

In questi due ultimi casi adunque è da approvare o da riprovare la messa *pro defunctis?* La Rubrica del Messale così parla: (Tit. V, n. 2): « Missae autem privatae pro defunctis quocumque die dici possunt, praeterquam in festis duplicibus et dominicis diebus ». Se cotali messe *dici possunt*, non è mica da riprovarne l'uso.

È vero che la medesima rubrica dice (Tit. IV n. 3): « Et, quoad fieri potest, missa cum officio conveniat ». Qui però il *quoad fieri potest* indica non un precetto, ma un consiglio, posto che non ci sia nessuna giusta ragione di trasandarlo.—Ma non v' ha ragione giustissima di celebrare *pro defunctis*, trattandosi di suffragare le anime benedette del purgatorio? È questa, certamente, un'opera di alta carità e di pietà cristiana, e anche di giustizia, quando se ne abbia l'obbligo.—E benchè il frutto medio della messa si applichi ad altri, le preci ed i riti pei defunti valgono non poco a recar sollievo a quelle anime, come potrebbe recarlo la Indulgenza dell'altare privilegiato, la quale potrebbe applicarsi a qualche defunto, tuttochè la messa si celebri per altri (V. Monit. Eccl. Vol. I, p. 354).

Da ciò dunque vuolsi conchiudere che il celebrare *pro defunctis*, quando la rubrica il consente, è cosa non solo irriprovevole ma santa e salutare; siccome santa e salutare deve dirsi ogni preghiera che s' innalza a Dio in suffragio dei defunti: « Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur » (II. Machab. XII, 46).

55. *Quando il parroco possa compiere i funerali dei suoi filiani negli oratorii delle confraternite e quando non possa.*

D. Nel *Monitore Eccl.* Vol. VI, par. I, 150 g) si cita il decreto della S. C. de' Riti del 7 luglio 1877 *in Casertana*, per provare che il diritto ai funerali negli Oratorii delle Confraternite spetta al Cappellano, non già al

parroco. Nel Vol. IV. Par. II, pag. 7 poi in nota si cita il medesimo decreto in *Casertana* in comprova che il prefato diritto compete al parroco; non già al cappellano. V'ha qui contradizione? Quando spetta e quando non spetta al parroco il diritto di compiere i funerali dei suoi filiani negli oratorii delle confraternite?

R. Innanzi tutto diamo il testo del cit. decreto del 7 luglio 1877 *in Casertana*, come si legge nel Monit. Eccl. Vol. II, Par. II, pag. 54, n. 22 ch'è come segue:

« Nonnullis abhinc annis in Casertana Dioecesi quaestio orta est parochos inter et cappellanos confraternitatum, quae publicum oratorium a parochiali ecclesia seiunctum habent, ad quem spectat facere officium funebre super cadaveribus, quae ad confraternitatum oratoria deferentur, ad parochum nempe, aut ad cappellanum?

« Parochi contendnt huiusmodi officium facere ad ipsos spectare, quando defunctus est proprius subditus, iuxta decr. S. R. C. quae in una *Urbis et Orbis* sub die 10 dec. 1703 ad dub.: An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus in oratoriis publicis confraternitatum? respondit: affirmative, quando tumulandus est subditus parochi, intra cuius fines est oratorium.

« Cappellani vero opponunt decr. ab ipsa S. R. C. in *Mexicana* sub die 3 sept. 1746 emissum, in quo statutum legitur quod si cadaver deferatur ad ecclesiam a parochiali diversam, ad rectorem seu cappellanum huius ecclesiae, non vero ad parochum spectat officium funebre facere super corpus defuncti ».

« Quaeritur: Utrum primo aut secundo decreto standum sit in exposita controversia, ut sic liti parochos inter et cappellanos confraternitatum finis imponatur?

« Resp.: — *Stetur decreto diei 10 decembris 1703* ».

Qui dunque si conferma, a preferenza di ogni altro, il decreto generale del 10 dicembre 1703, il quale, come s'è visto, vuole che il diritto ai funerali negli oratorii delle confraternite spetti al parroco, quando però trattasi di un suddito del parroco, nella cui giurisdizione trovasi l'oratorio. Da ciò discende che quando trattasi di aliena parrocchia, il diritto ai funerali non spetta al parroco, ma sibbene al cappellano della confraternita. In ciò non v'ha contradizione di sorta.

Or nei due cit. luoghi del *Monitore* si allega il detto decreto nei due diversi sensi. Nel primo (Vol. VI, Par. I, p. 150) si dice che « quando si tratti di tumulare nella chiesa di una confraternita un suddito *di aliena parrocchia*, il cappellano può anche celebrarne i funerali, senz'alcun intervento del parroco ».—Nel secondo (Vol. IV, Par. II, p. 7) si allega il med. decr. in comprova dell'altro del 20 nov. 1885 ad IV, in cui si dichiara non potersi tollerar la consuetudine che i funerali si compiano dal cappellano della confraternita senz'alcun riguardo ai diritti parrocchiali (s' intende del parroco del luogo).—Nel primo dunque trattasi dei funerali di sudditi di aliena parrocchia; nel secondo dei funerali di sudditi della parrocchia propria. Qual contradizione?

Da ciò può raccogliersi che il parroco ha pieno diritto di celebrare i funerali dei proprii filiani negli oratorii di confraternite che si trovano fra i confini della sua parrocchia. Non ha poi questo diritto quando si tratti di filiani di altre parrocchie, ovvero di filiani proprii che si tumulano in oratorii posti fuori i confini della sua giurisdizione.

56. *Circa il valore dell'appendice del Rituale.*

D. A pag. 267 del vol. VII. Parte II del *Monitore* si è riportato il Decreto della S. C. del 20 nov. 1891 *in Bobien*, nel quale alla dimanda circa la consuetudine di aggiungere *Domine exaudi orationem* e *Dominus vobiscum* in fine delle litanie lauretane, si risponde: *Servetur Rituale Romanum*. Or come deve intendersi tal risposta? del puro Rituale, ovvero dell' Appendice al medesimo, in cui solamente trovansi le litanie lauretane? Qual differenza vi ha fra il valore del Rituale e quello dell'appendice?

R. La risposta deve riferirsi alla domanda che si è fatta; e poichè nella domanda si accenna all'appendice del Rituale, in cui non si trovano quei versetti, di questa intende parlare senza dubbio la S. C.

Ma quale autorità dovrà attribuirsi all'appendice del Rituale? quella forse del Rituale medesimo?

Si esaminino i documenti di approvazione. Il Rituale porta in fronte la Costit. di Bened. XIV *Quam ardenti studio* del 25 marzo 1752, e in essa referisconsi le precedenti Costituzioni di Paolo V e di altri sommi Pontefici, i quali « ad gravissimum, dignissimumque huiusmodi opus omnibus numeris absolvendum sese pro viribus addixerunt ». Paolo V poi così parla del Rituale: « In quo cum receptos et approbatos Catholicæ Ecclesiae ritus suo ordine digestos conspexerimus, illud sub nomine Ritualis Romani merito edendum publico Ecclesiae Dei bono judicavimus. Quapropter hortamur in Domino venerabiles fratres Patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos, et dilectos filios eorum Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos ubique locorum existentes, et alios

ad quos spectat, ut in posterum tamquam Ecclesiae Romanae filii, eiusdem Ecclesiae omnium matris et magistræ auctoritate constituto Rituali in sacris functionibus utantur, et in re tanti momenti, quae catholica Ecclesia et ab ea probatus usus antiquitatis statuit, inviolate observent » (die 17 iun. 1614).

L'Appendice poi reca infine la seguente approvazione: « Revisione peracta, Sacra Rituum Congregatio indulget, ut supra adnotatae Formulae Benedictionum, et alia a S. Sede adprobata, Appendicis solummodo loco apponi valeant in fine Ritualis Romani ».

Dagli allegati documenti può scorgersi di leggieri la differenza che passa fra il Rituale e l'Appendice: Quello è promulgato con atto solenne del Rom. Pontefice; questo col solo consenso della S. C. dei Riti. Quello contiene *ritus receptos et approbatos Catholicae Ecclesiae;* questo *formulas benedictionum et alia a S. Sede adprobata.* Quello è pubblicato per comando espresso del Rom. Pontefice; questo, per una semplice permissione della S. C. dei Riti. Quello è *gravissimum dignissimumque opus omnibus numeris absolutum;* questo è una raccolta, la quale può accrescersi secondo che si accresce il numero delle formole di benedizioni approvate dalla S. Sede. Quello è un codice che ha valore di legge di per sè; questo è una raccolta di formole che han valore secondochè vale l' approvazione di ciascuna. Di qui è che la S. C. non ha mica consentito che queste ultime sieno inserite nel Rituale, avendo dichiarato espressamente che *appendicis solummodo loco apponi valeant in fine Ritualis Romani.*

Da ciò si raccoglie che l'autorità dell'appendice non può essere la stessa di quella del Rituale; che nondimeno l' appendice, contenendo formole e riti approvati, deve osservarsi da tutti che intendono compiere quelle benedizioni e quei riti. In questo senso, crediamo noi che nel sopra indicato decreto in *Bobien.* la S.C. abbia disposto la esatta osservanza del Rituale nella sua appendice.

57. *Se possa custodirsi nel tabernacolo il piattino e il corporale per la Comunione.*

D. In A. è costume che nel tabernacolo, dove si custodisce il Santissimo, tengasi pur custodito il corporale e il piattino per la SS. Comunione. È lecito quest'uso?

R. Nel Vol. I, pag. 384. scrivemmo: « Nel Tabernacolo niun'altra cosa deve riporsi, fuor che la sola SS. Eucaristia. È vietato rigorosamente ritenere in esso olii santi o sacre reliquie o checchè altro, giusta un decreto, al Vescovo di Girgenti, della S. C. de' VV. e RR. del 3 maggio 1693, riportato dal Crispino (*Della Visita Pastor.* P. II, § II, n. 9), che è del tenore seguente: — « Dal tabernacolo del SS. Sacramen- « to si devono levare i vasi degli olii san- « ti, le reliquie e qualunque altra cosa, do- « vendovi restare solo esso SS. Sacramento « dentro la sua Pisside, collocando detti va- « si e reliquie in altro luogo decente; e « neppure vi deono essere in custodia i sa- « cri calici destinati per il santo Sacrificio « della messa ».

Da ciò si fa chiaro quanto sia riprovevole l'usanza ch'è in A. di tener conservato nel tabernacolo, insieme col Santissimo, il piattino o il corporale per la Comunione. Il ciborio non è un armadio qualunque da conservare oggetti! Il piattino per la comunione può custodirsi o in sacrestia o in una borsa presso l'altare. Il corporale poi deve star nella borsa, e questa dee tenersi regolarmente in sacrestia. La S. C. de' Riti, chiesta: « An sacerdos pergens ad explendam Communionem extra missam debeat *per se, vel per ministrum* deferre bursam in qua corporale recluditur? »—il dì 24 sett. 1842 ad 3 n. 4950 rispose: *Decet ut a sacerdote deferatur.* E il dì 27 febbr. 1847, n. 5068 la medesima S. C. prescrisse: « Bursa cum corporale, supra quod reponenda est sacra pyxis semper adhibenda est toties quoties administratur Communio, iuxta Ritualis rubricam, quae est *praeceptiva;* neque tolerari potest consuetudo utendi palla, qua calix tegitur, semper super altaris mensa manente ».

CRONACA GOVERNATIVA

—

Pareri e sentenze sulle spese di culto dovute dai Comuni.

— Gli assegni del Comune per feste chiesastiche e pel predicatore quaresimalista, che hanno una durata più che secolare sono obbligatorii.

L'essere stati scritti tali assegni nel bilancio, non fra gli oneri patrimoniali, ma fra le spese facoltative, è un fatto unilaterale dell' amministrazione comunale, che non ha alcuna efficacia verso il creditore (Parere del Cons. di Stato 20 Giu. 1889, adottato—Comune di Montecchio—*Manuale degli Amministratori Comunali*, Anno XXIX, pag. 12).

— Nelle antiche provincie sono tuttora in vigore le RR. Patenti 6 Gen. 1824 riflettenti le spese attinenti al Culto.

In base all' art. 4 delle Patenti stesse, non è competente la Giunta Comunale, ma bensì il Consiglio, di autorizzare i lavori di riparazione della chiesa, e casa parrocchiale, e quindi ripartire le spese fra i

i parrocchiani (Parere del Cons. di Stato, 19 Lug. 1889, adottato — Comune di Novara, ivi).

— Quando risulti che una spesa di Culto sia stata stanziata nel bilancio Comunale da oltre un trentennio, la stessa deve ritenersi obbligatoria, nulla rilevando che qualche volta la somma stanziata non sia stata effettivamente pagata.

Quando lo stanziamento varii nell' ammontare, devesi la stessa riconoscere obbligatoria nella misura minima (Parere del Cons. di Stato, 14 Ago. 1890—Comune di Spinazzola—l. c. pag. 300).

— Quando la spesa di restauro della chiesa parrocchiale sia a carico dei parrocchiani, la pubblicazione del ruolo di riparto tiene luogo di notificazione.

Non è quindi ammissibile il ricorso degli interessati dopo decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del ruolo (Parere del Cons. di Stato, 14 Feb. 1890—Comune di Caorso l. c. pag. 348).

— Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono obbligatorie pei Comuni le spese di culto soddisfatte da tempo immemorabile, o per lo meno da oltre un trentennio. Tale obbligo deve ritenersi stabilito quando esso risulti fondato sopra atti pubblici, regolari, incontrastati, sempre riconosciuti ed eseguiti dal Comune (nel caso, una Capitolazione seguita tra il Comune ed il Parroco nel 1765 con cui si regola la somministrazione della cera e dell'olio alla lampada della Chiesa parrocchiale, ed un istrumento di transazione 8 luglio 1782 con la Compagnia del SS.mo Sacramento e Rosario con cui si divise la spesa fra essa e il Comune a sgravio di quest'ultimo).

È infondata la pretesa di esigere dalla Compagnia suddetta il conto della spesa, che dovrebbe darsi dal Parroco, e nel caso non può richiedersi essendo la spesa determinata in somma fissa per ciascuno degli obbligati.

Non è ammissibile la eccezione basata sulla mancanza di tale conto, quando il Parroco accerta che la spesa è superiore alla somma che viene dai due enti (Parere del Cons. di Stato, 19 Gen. 1890—Comune di Salto—l. c. pag. 348).

— Quando una prestazione di culto abbia una durata superiore al trentennio, deve ritenersi aver assunto carattere obbligatorio pel Comune, e sono dovuti ai parroci richiedenti gli arretrati, in quanto provino di aver provveduto alle spese, per le quali il Comune è tenuto a concorrere (Parere del Cons. di Stato, 24 Ott. 1890—Comune di Monteporzio—l. c. pag. 365).

— Stabilita la perizia dei lavori da eseguirsi pel restauro di una chiesa parrocchiale, ed eseguito il riparto della spesa, nulla osta che il Comune possa rivenire sulla perizia stessa, specialmente per ridurre la spesa, mettendo intanto in riscossione il ruolo già compilato, salvo retrodazione della maggior somma che in definitiva risulterà esatta.

L' esecuzione dell' opera non può essere tolta al Comune quando i parrocchiani vi sono interessati come contribuenti (Parere del Cons. di Stato, 1 Ago. 1899—Comune di Caorso—l. c. pag. 365)

— Affinchè una Chiesa possa considerarsi come un edifizio destinato all' uso pubblico, a senso dell' art. 556, alinea c. c., non basta che essa sia anche da antico, aperta al culto dei fedeli per concessione della persona o dell'ente proprietario della chiesa, ma si richiede che cotale destinazione emerga da atto dell' autorità civile, sicchè sorga per il pubblico il diritto di usare della chiesa secondo la decretata destinazione. Art. 432, e 556 C. C. (Corte di Cassaz. di Napoli, 25 Giu. 1890—Comune di Napoli e Ritiro della Purità—l. c. pag. 381).

— Nelle Provincie Venete non vennero introdotte le disposizioni dell'art. 237 legge 20 Mar. 1865 Alleg. A, corrispondenti a quelle dell'art. 271, legge 10 Feb. 1889.

Gli obblighi dei Comuni relativamente alle spese degli edificii, inservienti al culto nelle provincie dell'ex-Regno Lombardo-Veneto, sono regolati da leggi speciali non mai abrogate, e segnatamente dai Decreti 16 Ago. 1807, e 5 Gen. 1808, interpretati dalla circolare normale 12 Apr. 1816 e 22 Mag. 1822, nonchè dal Decreto 23 Apr. 1846.

Deve essere ammessa la spesa pel concorso del Comune all'acquisto d'un concerto di campane, quando risulti che il campanile venne costruito con volontarie oblazioni, che la fabbriceria, ed il parroco, sebbene versanti in misere condizioni, fecero ogni sforzo per contribuirvi, che il concorso del Comune per un terzo è giustificato anche per l'uso che si fa dal Comune stesso di una campana per gli usi civili, e che la spesa (lire 3000) non riuscirà di soverchio aggravio, essendo ripartita in tre bilanci (Parere del Cons. di Stato, 24 Ott. 1890 — Comune di Olano di Piave — l. c. pag. 380).

— Quando risulti che una prestazione di culto risale al secolo scorso, e che fu confermata fino al 1889, essa ha assunto pel Comune carattere obbligatorio.

Nel caso che l'organo della Chiesa parrocchiale sia di proprietà Comunale, se il

Comune provvide all'organista, sia mediante nomina apposita, sia mediante incarico annesso al maestro di musica, non potrebbe sopprimere l'ufficio suddetto, ritenendo la spesa come facoltativa (Parere del Cons. di Stato, 17 Dic. 1890 — Comune di Sannazzaro dei Burgundi—l. c. Anno XXX, pag. 59).

— È giustificato lo stanziamento fatto da un Comune di una spesa di culto che figura nel bilancio da più di 30 anni senza interruzione. (Parere del Cons. di Stato, 30 Genn. 1891—Comune di Villafranca — l. c. pag. 147).

— Quando non sia provato dal titolo che le prestazioni di culto fatte dal Comune per oltre trent' anni costituiscono vere e semplici liberalità, l'autorità amministrativa applica il principio di dritto comune, secondo cui la durata ultratrentennale di una prestazione stabilisce la presunzione di una obbligazione a carico del Comune, dalla quale questa non può sciogliersi con atto unilaterale.

Perciò, trattandosi di spesa che presenta carattere obbligatorio, il Comune è tenuto di soddisfarla, salvo ad esperire dinanzi all'autorità giudiziaria le ragioni, che in linea di diritto civile, esso crede opportuno di far valere.

Quando le prestazioni per un servizio di culto risultino soddisfatte in somma non sempre certa, si presume l'obbligo del Comune limitato alla somma che fra tutto risulta minore.

Il Comune è tenuto al rimborso delle prestazioni arretrate dall'ultimo quinquennio, quando gli sia fornita la prova che gli ufficii pei quali le prestazioni furono stanziate in bilancio, vennero adempiuti. (Parere del Cons. di Stato, 20 Feb. 1891 — Ricorso del Vescovo di Cervia—l. c. pag. 323).

— Non è ammessibile il ricorso di un Comune contro la decisione di una Giunta provinciale, che ha mandato a stanziare d'ufficio nel bilancio comunale alcune somme reclamate dal Parroco per spese di culto; imperocchè non si tratta di un provvedimento definitivo, dovendo ancora il Comune ricorrere al Re contro la decisione della Giunta provinciale a termini dell'Art. 172 legge comunale.

Nè vale a rendere ammessibile il ricorso il fatto che la decisione della Giunta provinciale sia stata emanata dopo un Decreto Reale che dichiarò obbligatorie le dette spese, se il detto Decreto Reale non fu prodotto alla 4.ª Sezione, per cui non è dato conoscere quale legame possa passare fra esso decreto reale, e il provvedimento della provinciale (Decisione della 4.ª Sezione del Consiglio di Stato, 1.° Ott. 1891—Ricorso del Comune di Magione *l. c.* p. 365).

— Se in vista dell'insufficienza di mezzi dell'opera parrocchiale di provvedere al salario del campanaro, al quale prima della vigente legge di P. S. si sopperiva mediante questua, il Consiglio Comunale stabilisce di fissare in somma determinata il detto salario, da esigersi con ruolo speciale a carico dei parrocchiani, la relativa deliberazione è pienamente legale (Parere del Cons. di Stato, 14 Nov. 1890—Comune di Fontevivo—*l. c.* pag. 365).

— Non è titolo valido per fondare una azione diretta ad ottenere una prestazione di culto, l'atto che non riveste caratteri di una obbligazione bilaterale, e quindi anche la deliberazione consigliare che determina di concedere la prestazione suddetta per considerazioni speciali, quale sarebbe il mantenimento della musica per le funzioni religiose nella Cattedrale, benchè tale mantenimento siasi riconosciuto di utilità ed anche di necessità pel pubblico.

La prestazione continuata per un lungo periodo di anni, quando sia volontaria, sempre si mantiene tale, nè può assumere per prescrizione i caratteri di una obbligazione civile. In altri termini per ritenere obbligatoria una prestazione di culto in base al possesso ultra secolare, occorre che questo si riferisca ad una prestazione certa ed invariata, indipendente dall'arbitrio dell'autorità municipale (Corte di appello di Perugia, 12 Dic. 1890—Comune di Terni contro il Capitolo della Cattedrale—*l. c.* pag. 403).

— Le prestazioni di culto stanziate per un periodo ultratrentennale nel bilancio di un Comune, sebbene non derivanti da un obbligo di legge, devono presumersi che siano l'adempimento di una obbligazione che il Comune è tenuto a soddisfare.

E sul rifiuto del Comune di pagarle, deve l'Autorità tutoria provvedere d'ufficio, salvo al Comune di adire la via giudiziaria contro il Parroco per la liberazione da tale obbligo, e per la restituzione dell' indebito pagato (Parere del Consiglio di Stato, a Sez. unite, 6 Giugno 1891—*l. c.* pag. 439).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1892)

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: L'E.mo Card. Ruffo Scilla protettore delle Suore di Carità della Ven. Capitanio di Milano; l' E.mo Card. Sepiacci Protettore delle Figlie di Maria in Pergola; l' E.mo Vannutelli, protettore dell' Ordine

dei Carmelitani dell'antica osservanza; Consultore della S. C. del Concilio il R. P. Alfonso Eschbac, rettore del Seminario francese in Roma: l'E.mo Vannutelli frai componenti la S. C. di Propaganda, e l'E.mo Mazzella frai componenti la S. C. dei Riti.

Cardinali defunti—Ci duole che la ristrettezza dello spazio dei precedenti fascicoli non ci consentì di dar conto di luttuosissime perdite fatte dal Sacro Collegio.

Negli ultimi giorni del decorso dic. morì l'Emo Card. Arcivesc. di Toledo, e Primate della Spagna, Mons. Michele Paya y Rico. Nato in Benaiama, Archidiocesi di Valenza, nel 20 Dic. 1811, dalla s. m. di Pio IX fu eletto Vescovo di Cuenca nel Concistoro del 25 giugno 1858. Fu promosso nel 1874 all'Arcivescovado di Santiago di Compostella, e nel 12 marzo 1877 gli fu conferita la Sacra Porpora, col titolo Presbiterale dei Ss. Quirico e Giolitta, ed ebbe la consolazione di rinvenire le reliquie di S. Giacomo, il grande Apostolo della Spagna. Nel 1886 passò a Toledo per la rinunzia dell'Emo Zeffirino Gonzales, ed ebbe pure il titolo di Patriarca delle Indie Occidentali.

Il 31 dic. u. fu giorno di gran lutto per Venezia. Il santo e dotto Patriarca Card. Domenico Agostini, dopo breve malattia, placidamente si addormentò nel Signore. Era nato in Treviso il 31 maggio 1825. Nominato Vescovo di Chioggia dalla s. m. di Pio IX il 27 ottobre 1871, fu trasferito al Patriarcato di Venezia nel 22 giugno 1877 per la morte del Card. Trevisanato. Nel 27 marzo 1882 il regnante Pontefice lo creò Cardinale dell'Ordine dei Preti, ed ebbe in titolo la Chiesa di S. Eustachio, che dimise nel 7 giugno 1886 per ricevere quello di S. Maria della Pace. Apparteneva alle SS. CC. del Concilio, dell' Indice, dei S. Riti e degli Studii. Fu personaggio di esimia carità, di esemplare modestia: fu eloquente oratore; profondo filosofo. I giornali di ogni colore ne descrissero i sommi pregi.

L'Emo Enrico Eduardo Manning, Arcivescovo di Westminster, altro luminare della Chiesa, cessò di vivere il 14 Genn. u. Nato in Tottedrige, Contea di Hartford, il 15 luglio 1808, ottenne nel 1840 l' Arcidiaconato di Chichester. Si convertì poi al cattolicismo per opera del Card. Wisemann, che l' ordinò sacerdote. Dopo i suoi studii fatti a Roma nel 1854 fu eletto Prevosto del Capitolo di Westminster. Ed alla morte del citato Wisemann da Pio IX nel 15 marzo 1875 fu creato Cardinale col titolo dei Ss. Andrea e Gregorio del Monte Celio. Faceva parte delle SS. CC. dei Vescovi e Regol., dei S. Riti, di Propaganda, e degli Affari Ecclesiastici straordinarii. Lo zelo, l'ingegno, e l'operosità del Card. Manning erano insuperabili. Si deve a lui nella massima parte l'incremento del Cattolicismo in Inghilterra.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nella fausta ricorrenza anniversaria dell'incoronazione del S. Padre, il Collegio dei Cardinali, la nobile corte pontificia e gli ambasciatori esteri accreditati presso la S. Sede, presentarono i loro omaggi ed augurii. In tale occasione S. S. elargì lire 4 mila ai preti bisognosi, lire 10 mila alle famiglie povere e conferì 45 pensioni vitalizie ai preti poveri per la complessiva somma di Lire 7 mila.

— In data del 16 febbr. ult. il S. Padre spedì una Lettera Enciclica al Clero e al popolo della Francia ch'è un capolavoro di sapienza cristiana. Tutta la stampa, estera di ogni colore non cessa di magnificarla. Nel prossimo fascicolo ne daremo conto.

— Nella Chiesa di S. Sabina a Genova fu ricevuta l'abiura dal protestantesimo della signora Thosben,, luterana di Amburgo. A Girgenti un marinaio inglese, ricoverato in quell'ospedale, si convertì al cattolicismo.

— Si è costituita in Roma, in aiuto del Comitato centrale pel Giubileo episcopale del Papa, un'Associazione di Signore, appartenenti alla più eletta aristocrazia Romana. Ha compito speciale di offrire al S. Padre i sacri parati coi quali celebrerà la sua messa *giubilare*; di istituire in Roma un pensionato semigratuito per le giovani forestiere alunne delle scuole normali; di coadiuvare l'iniziativa di un *Pensionato internazionale per gli studenti cattolici.*

— Il P. Bertelli, barnabita, direttore dell'Osservatorio di Firenze, è stato chiamato a Roma per coadiuvare il P. Denza nella Specola Vaticana.

— È morto a Napoli, rimpianto da tutt'i buoni, Mons. Carmine Ciotola novello Vescovo di Lucera, mentre disponevasi di fare il primo ingresso in Diocesi!

— Sono morti pure: Mons. Alessio Biffoli Vescovo di Fossombrone, e Mons. Gandolfi Vesc. tit. di Doliche, già suffraganeo dell'E.mo Card. Vesc. di Sabina.

— Continuano in Cina le persecuzioni contro i cristiani.—I mandarini sono complici dei settarii, i quali devastano incendiano villaggi e trucidano senza distinzione di età e di sesso tutt'i cristiani. Le vittorie che strombazzano i fogli governativi nei ribelli sono esagerate: essi, secondo le ultime notizie, in numero di ventimila si sono rifugiati nelle montagne, ed attendono la buona stagione per assalire città e villaggi ove trovinsi cristiani e continuare le stragi e gl'incendii.

— Sono morti: Mons. Enrico Feiten Vesc. tit. di Amizone, ausiliare del Vesc. di Treveri; Mons. Gius. Massenzio Peronne Vesc. di Beauvais; Mons. Peretti. Vesc. tit. di Tolemaide, ausiliare del Vesc. di Aiaccio; Mons. Agostino Roskovany, Vesc. di Nitria in Ungheria; Mons. Gio. Battista Iacquemet, Vesc. di Amiens.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se possano escludersi dal concorso ai beneficii coloro che non ottemperano alle disposizioni diocesane.

Comen. Interpretationis — 12 Dic. 1891—*Per summaria precum*—Fin dal 1874 nella Dioc. di Como hanno vigore talune leggi *de vita et honestate clericorum*, promulgate dal Vescovo Carsana col consiglio del Capitolo, e sottoposte all'approvazione della S. C. del Concilio.

Fra le altre cose ivi si legge: « Nullius petitionem ad concursum beneficiorum admittemus, qui de peractis intra quadriennium spiritualibus exercitiis attestationem nobis non obtulerit ».

Or l'attuale Vescovo di Como si rivolse alla S. C., chiedendo s'egli potesse escludere dal concorso i sacerdoti che non presentino l'attestato dei compiuti esercizii, anche quando si tratti di beneficii affetti o riservati alla S. Sede, stantechè nessun altro mezzo gli rimarrebbe come astringere a'detti esercizii i sacerdoti poco dediti alla pietà.

La S. C., maturamente discusso il dubbio, il dì 12 dicembre 1891 rescrisse: *Legem dioecesanam in casu extendi etiam ad beneficia, quorum collatio spectat ad S. Sedem.*

Ecco i principii ricordati nella discussione:

a) Il Tridentino (Sess. 24 c. 18 *de ref.*) prescrive che si ammettano all'esame del concorso tutti quelli « qui volent examinari ». Lo stesso fu dichiarato più volte dalla S. C. e fu poscia confermato da'Sommi Pontefici Clem. XI colle lettere del 10 genn. 1721 e Bened. XIV nella Costit. *Cum illud.*

b) Il perchè, insegna il Garcia (De benef. p. IX, c. 2, n. 209), che quando non v'ha impedimento di dritto, non è in potere del Vescovo lo escludere qualcuno dal concorso.

c) Nondimeno il Tridentino medesimo *l. c.* concede molto alla prudenza del Vescovo ed alle leggi del Sinodo provinciale.

d) La S. C. ha più volte dichiarato che il Vescovo può escludere dall'esame coloro ch'egli crede indegni o inidonei, come in *Tarentina Archipresbyteratus* 7 dec. 1720, e *S. Marci et Bisiniani Concursus* 22 iun. 1850.

e) La Costit. di Bened. XIV *Cum illud* senza dubbio soggettò alla legge del concorso i beneficii parrocchiali riservati alla S. Sede, e però non escluse quelle particolari leggi che han vigore in ciascuna diocesi circa il regolamento del concorso, purchè non contrarie al diritto comune.

II.

Se possa ottenersi dalla S. Sede che di un pio legato si dia parte a'fratelli del testatore, da questo non contemplati.

Lauden. Commutationis voluntatis— 12 Dic. 1891 – *Per summaria precum*— Il Sacerd. F. defunto il 21 luglio del decorso anno, lasciò per testamento qualche piccolo oggetto ai suoi fratelli oltre una sovvenzione a due sorelle povere, e del resto della eredità (che ascendeva a circa L. 6000) volle che si celebrassero messe per l'anima sua.

L'esecutore testamentario si rivolse al S. Padre chiedendo che del legato di messe, una parte fosse data ai fratelli del defunto, i quali non versavano in condizioni finanziarie troppo floride.

Il Vescovo, benchè sembrasse favorevole alla istanza, pur si astenne dal dare il voto.

La S. C., disaminato con accuratezza il caso, il dì 12 dicembre 1891 rescrisse: *Negative.*

Eccone le ragioni:

a) È cosa risaputissima che le supreme volontà dei testatori debbono con esattezza eseguirsi, e che ciò è prescritto sì dal giure civile *l. Verbis 120 ff.*

De verb. signif. et Novella 22 c. 2, e sì dal canonico *c. 4 De test.*

b) Nel caso non può valere la *querela inofficiosi*, stantechè il diritto *l.* 27 *Cod. tit. Quibus mod. test. infr.* accorda siffatto beneficio ai fratelli e alle sorelle solo quando fosse istituita erede una persona turpe.

c) Il Supremo Gerarca suol mutare le volontà dei testatori quando sopratutto per la mutazione delle circostanze sorga la presunzione che sarebbesi ancor mutata la volontà di quelli. Il che non ha luogo quando di fresco seguìta la morte, le circostanze non si son mutate.

d) Trattandosi poi di pii legati, assai più difficilmente suolsi concedere siffatta grazia (*Clement.* 5 *Quia contigit De Reliq. dom.*; S. C. C. *in Melevitana Commutationis voluntatis* 21 aug. 1886).

III.

Se possa ottenersi dalla S. Sede che il Vescovo nomini i canonici onorarii, col diritto al voto, senza il consenso del capitolo.

Marsorum Nominationis — 12 Dic. 1891—*Per summaria precum*—Il Vescovo de'Marsi nella relazione della sua Chiesa, al capit. *De Postulatis* scrisse alla S. C.: « Postulo ut in Collegiatis iam suppressis ab infausta suppressionis lege, ego possim aliquos canonicos honorarios nominare absque consensu capituli (quod nunc ad unum, duo vel saltem tres reducitur), et eos in possessionem immittere: et ut ipsi noviter nominati vocem habeant et iura et honores ac si fuerint veri capitulares titulares. Et hoc ut chorus in aliquibus locis reviviscat, si fieri possit, et functiones ecclesiasticae maiori solemnitate peragantur ».

La S. C. però non credè di accogliere la istanza, e il dì 12 dic. 1891 rescrisse: *Provisum per resolutionem* 6 *iulii* 1889 (1), *idest non expedire.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Non può il Vescovo, senza il consenso del capitolo, creare canonici onorarii: « Creatio dictorum canonicorum honorariorum non potest fieri a solo Episcopo, sed in illa est necessarius etiam capituli consensus » insegna lo Scarfantoni *De canon. lib.* 1, *tit.* 14, *n.* 13.

b) Laonde, dice il Bouix *De capitulis cap.* 16 § 4: « Ex admissa et certa auctorum doctrina sequitur, nominationem canonici honorarii vel a solo Episcopo, vel a solo capitulo factam, invalidam remanere et irritam ».—Lo stesso ha definito la S. C. del Conc. come *in Fulginaten.* 26 febr. 1639, *in Oritana* 18 apr. 1885 ecc.

c) È poi contrario affatto alla natura di siffatti canonici l'avere il voto e gli altri diritti canonicali. Il Fagnano li chiama « dignitates ventosae », *in cap.* 25 *Dilecto de Praeb. n.* 10; e il Card. de Luca *De canon. disc.* 6 *n.* 12 *et disc.* 37 *n.* 2 ascrive alla sola canonia la voce e i diritti capitolari.—Avverrebbero dissidii e litigi senza fine se si ledessero così i diritti dei veri canonici.

IV.

Se l'accrescimento delle congrue per le abolite decime giovi solo ai parroci, o anche ai coadiutori.

Mandelen. Solutionis—23 Genn. 1892 —Nella città di Poggio Mirteto la cura viene esercitata dall'Arciprete della Cattedrale, coll'aiuto di quattro vicarii. Di questi vicarii due sono canonici che, in forza di approvata consuetudine, solevano ricevere due settimi delle decime parrocchiali.

Nel 1860 il commissario regio dell'Umbria, con decreto del 29 ottobre, si arbitrò di abolir le decime sacramentali, elevando però con assegni governativi la congrua parrocchiale a L. 800 per le parrocchie non maggiori di 500 anime, ed a L. 1200 per quelle che oltrepassavano il detto numero.

In forza di questa legge l'Arciprete di Poggio Mirteto conseguì la congrua di L. 852, 33, che ritenne per sè solo, senza nulla dare ai suoi vicarii.

Nel 1877 però, vacando una delle due prebende cui era annessa la vicaria, fu questa conceduta al sac. Ercole Mazzetti al quale, prima della collazione, fu fatta firmare dal Vescovo una dichiarazione,

(1) Vedi questa risoluz. nel *Monit. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 125.

con cui si obbligava di nulla ripetere dalla congrua dell'Arciprete per ragione delle decime abolite. Non pertanto il detto canonico nel 1884 si rivolse alla S. C. esponendo che la dichiarazione non fu spontanea, e chiedendo che venisse esaminata la quistione delle decime.

Il Vescovo, interrogato, riferì che, stante la natura del sussidio concesso dal governo, non sembrava doversi nulla a' coadiutori; ma poichè tenuissima era la lor prebenda, sarebbe equo che ne avessero una piccola parte.

La quistione fu agitata coi dubbii:

I. An et in qua summa obtinentes praebendas canonicales S. Silvestri et S. Theodori in Cathedrali Mandelensi, de subsidio Archipresbytero a gubernio concesso participare valeant in casu.—Et quatenus affirmative;

II. An canonicus Mazzetti ab huiusmodi subsidii participatione excludendus sit in casu.

E il dì 23 gennaio 1892 fu risoluta:

Ad I. Affirmative pro rata decimarum.

Ad II. Affirmative ratione pacti, durante Archipresbyteri vita.

Eccone le precipue ragioni:

a) Benchè la legge canonica non tenga in conto alcuno le disposizioni civili in materia ecclesiastica, nondimeno a cominciare dalle decisioni del 16 dic. 1820 *in Nullius Foropompilii* e del 9 febbr. 1822 *in Camerinen.* la S. C. ha soluto considerare le pensioni e le prestazioni che il governo laico dà per le tolte rendite, come in sostituzione delle medesime.

b) Nel caso vi erano ancora delle ragioni speciali. L' arciprete era vecchio ed occupato a reggere il Seminario: i coadiutori portavano perciò tutto il peso della cura. La loro prebenda poi era sì meschina che appena toccava L. 200 annue.

c) Circa il timore riverenziale eccepito dal Mazzetti, non se ne produsse alcuna prova. Or è conosciuto in dritto che il timore non mai si presume, ma dev'essere concludentemente dimostrato perchè l' atto debba considerarsi nullo (*Voet lib. 4 tit. 2 n. 14*).

d) Laonde, stante la *leg. 1 in princ. ff. de pactis*, la fatta convenzione doveva osservarsi.

V.

Se il canonico giubilato sia esente dalle messe capitolari.

Ipporegien. Exemptionis—23 Genn. 1892 — *Per summaria precum*—Nella Cattedrale d' Ivrea vi erano prebende distinte con redditi ed oneri speciali.- Dopo la confisca francese fu tutto convertito in massa, ma pei pesi, consistenti in determinato numero di messe, fu assegnata una speciale limosina, la quale, nel 1885, venne pure trasfusa nella massa comune.

Or avendo il can. Arcipr. Giuseppe Destefanis, dopo un lodevole servizio di quarant'anni, conseguito dalla S. Sede l'indulto di giubilazione, si rivolse alla S. C. chiedendo che lo dichiarasse esente dal peso di celebrare la sua quota delle prefate messe.

Il capitolo vi si oppose, allegando così il diritto, come la consuetudine.

La S. C., tolta ad esame la istanza, il dì 23 gennaio 1892 risolse:

Canonicum iubilatum in casu teneri ad celebrationem missarum.

Si raccolga:

a) Insegna lo Scarfantoni (*Ad Ceccoper. l. 2 Animadv. ad tit. 6 n. 9*) che il giubilato può agguagliarsi al soldato « qui confectis stipendiis arma deponit et relicto officio quod gerebat, ad propria veteranus rura dimittitur, ut et ipse exercitae laboribus vitae quietem consequatur et alios spe futurae quietis subeundis faciat operibus promptiores ».

b) Perciò spesso la S. C. del Conc. ha dichiarato esenti dalla celebrazione delle messe conventuali o capitolari i canonici giubilati. Così *in Lucana Exemptionis* 16 apr. 1852; *in Spoletana Iubilationis* 19 aug. et 24 nov. 1770; *in Balneoregien.* 19 aug. 1713; *in Prænestina* 5 sept. 1835, nella quale ultima al dubbio: « An canonici iubilati terrae Cavarum teneantur tot alias missas lectas ad massam communem non pertinentes applicare iuxta morem Prænestinae cathedralis in casu »—fu risposto: *Negative.*

c) Nondimeno, trattandosi di oneri speciali, la S. C. non suole esimerne i giubilati. Così *in Constantien. Iubilationis* 4 mai. 1737; *in Civitatis Castellanae* 15 iul. 1820; *in Pistorien. Iubilationis*

7 aug. 1773 etc. Anzi la medesima S. C. *in Montisfalisci Iubilationis* 10 sept. 1853, non volle esimere un giubilato da talune messe da celebrarsi per un particolare legato in una chiesetta rurale.

d) Vero è che nel chiarire i diritti e i doveri dei canonici giubilati vale assai la consuetudine, quand'anco vi si oppongano gli statuti della chiesa, come in molte risoluzioni la S. C. del Conc. e specialmente *in Tudertina*, riferita nel *lib.* 1 *Decr.* p. 86.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Decreto generale, con cui si stabilisce che la copula carnale, dopo gli sponsali, non più si abbia come contratto coniugale, nè perciò come legittimo matrimonio, in quei luoghi dove si hanno per validi i coniugii clandestini.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Consensus mutuus, unde matrimonia iusta nascuntur, non verbis dumtaxat sed aliis quoque signis exterioribus patefieri ac declarari potest. Quamobrem Alexander III (1), Innocentius III (2), et Gregorius IX (2), decessores Nostri, merito decreverunt ut carnalis copula, si sponsalia de futuro certa ac valida praecessissent, cum in iudicio tum extra iudicium, pro vero coniugio haberetur, nisi impedimentum canonicum obstitisset. Et in hac iuris praesumptione tantum roboris inesse voluerunt, ut firmum ipsa statueret sanciretque ius nec probationem contrariam ullam admitteret. Deinde vero matrimonia clandestina, id est non praesente Parocho et duobus tribusve testibus inita, quum Concilium Tridentinum (4) irrita infectaque esse iussisset, ius illud priscum, ut erat necesse, valere desiit ubicumque promulgata vel moribus usuque recepta Tridentina lex. Quibus autem illa locis non viget, in iis semper Apostolicae Sedis iudicium fuit, canones, quos indicavimus, ratos atque firmos permansisse. Sed aetatum decursu, ex conscientia et cognitione christianorum sensim effluxere. Plures enim Episcopi ex iis regionibus, in quibus matrimonia clandestina contra fas quidem inita, sed tamen valida iudicantur, haud ita pridem rogati quid populus ea de re sentire videretur, plane retulerunt, canonicam de coniugiis praesumptis disciplinam passim exolevisse desuetudine atque oblivione deletam: propterea vix aut ne vix quidem contingere ut copula inter sponsos affectu maritali nec fornicario habeatur: eamque non matrimonii legitimi usum sed fornicationis peccatum communi hominum opinione existimari: imo vix persuaderi populo posse, sponsalia de futuro per coniunctionem carnalem in matrimonium transire.

His igitur rebus et causis, de consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium in rebus fidei Inquisitorum generalium, supra memoratos canones et alias quascumque iuris canonici ea de re dispositiones, etiam speciali mentione dignas, per hoc Decretum Nostrum abrogamus et abolemus, et pro abolitis et abrogatis, ac si nunquam prodiissent, haberi volumus.

Simul per has litteras Nostras decernimus ac mandamus ut deinceps illis in locis in quibus coniugia clandestina pro validis habentur, a quibusvis iudicibus ecclesiasticis, in quorum foro causas eiusmodi matrimoniales agitari et iudicari contigerit, copula carnalis sponsalibus superveniens non amplius ex iuris praesumptione coniugalis contractus censeatur, nec pro legitimo matrimonio agnoscatur seu declaretur. Huius tamen auctoritate Decreti induci nolumus necessitatem formae Tridentinae servandæ ad matrimonii validitatem ubi illa forma modo non viget.

Datum Romae apud S. Petrum die 15 februarii MDCCCLXXXXII, Pontificatus Nostri anno decimo quarto.

LEO PP. XIII.

II.

Circa l'interpretazione dei privati dottori sulle decisioni della S. Sede.

Ill.me et R.me Domine,

Jamdudum ab Amplitudine Tua quæ-

(1) Cap. *Veniens*, de Sponsal.
(2) Cap. *Tua nos*, eodem tit.
(3) Cap. *Is qui fidem*, eodem tit.
(4) Sess. XXIV Cap. 1 de Reform. matrim.

situm fuit utrum regulæ practicæ circa civile divortium, enunciatæ in quodam opusculo Sac.E.Grandclaude, Vicarii Generalis ad honorem Episcopi S. Deodati, tuta conscientia in praxi servari possint.

Res delata est ad Eminentissimos DD. Cardinales una mecum Inquisitores Generales, qui in Congregatione habita feria IV die 18 currentis mensis, Tibi respondendum mandarunt: « Standum esse responsis S. Sedis, Amplitudini Tuæ optime notis, non vero interpretationibus seu opinionibus privatorum doctorum ab eadem S. Sede non probatis ».

Quod dum significo fausta quæque Tibi precor a Domino.

Romæ, die 21 Novembris 1891.

R. *Card.* Monaco.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Sanazione di una consacrazione di chiesa, fatta senza la consacrazione dell'altare.

Engolismen.—22 Apr. 1891 — R.me D.ne uti Frater—Per supplicem libellum huic Sanctæ Apostolicæ Sedi exposuit Amplitudo Tua quod, postquam rescivit Ecclesiam sub titulo Sancti Jacobi Apostoli in ista civitate Engolismensi fuisse ab uno ex prædecessoribus consecratam quin simul consecraretur ullum in ea Altare, ut ejusmodi defectui suppleret, anno superiore Ipsamet Altare majus consecravit. Verum, ex resolutione Sacræ Rituum Congregationis in Lucionen diei 28 Junii 1890 comperiens invalide Ecclesiam adhuc esse consecratam, a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII benignam defectus ejusmodi sanationem humillime efflagitavit, propterea quod difficile foret absque Fidelium admiratione ad novam consecrationem devenire. Sanctitas porro Sua, referente subscripto ejusdem S. Congregationis Secretario, petitam defectus sanationem benigne indulgere dignata est.

Quæ dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuæ communico, diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuæ

Romæ die 22 Aprilis 1891.

Uti Frater

Caj. Card. Aloisi Masella, S. R. C.

Vinc. Nussi *Secr.* *Praef.*

II.

Circa l' uso dell' anello nella Messa e nelle altre sacre funzioni.

E.me et R.me D.ne Mi Obser.me

Huic Sacrae Rituum Cong.ni exhibita nuper fuerunt dubia, quae in adnexo folio continentur (1). Quum vero Sacerdotibus laureatis haudquaquam licitum sit annulum deferre in Sacro peragendo aliisque sacris functionibus, uti Eminentiae V.ræ probe compertum est, Sacra eadem Congregatio opportunum censuit ejusmodi dubia Eminentiae Vr.æ remittere, ut Ipsa quemvis in re abusum, si vere irrepserit, in ista Archidioecesi Neapolitana, prorsus tollere satagat. Quod dum Eminentiae V.ræ significo, Eidem manus humillime deosculor.

Romae, die 12 Februarii 1892.

Eminentiae Vestrae

Hum.us Obseq.mus Famulus

✠ Caj. *Card.* Aloisi Masella *Praef.*

E.mo et R.mo D.no Gulielmo *Card.* Sanfelice *Arch. Neap.*

Vincentius Nussi *Secr.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Se si possa provocare il divorzio civile per esimersi da gravissimi danni temporali.

E.me ac Rev.me Domine,

Heri et nudiustertius ad me rediit mulier, sequentia exponens:

Anno 188... in matrimonium rite copulata, cum viro in urbe hujusce diœcesis N... habitavit usque ad annum 188..., prolemque habuit, hoc ipso anno

---

(1) Ecco il tenore dei prefati dubbii:

E.me D.ne. Sacerdos N. ad genua Eminentiæ V.rae provolutus, dubia, quae sequuntur, exponit, et responsum, tamquam a Deo, expectat:

2. Laureati in Sacra Theologia, Iure Canonico, et Philosophia, in Academia Romana S. Thomae Aquinatis, possuntne annulum deferre in sacris functionibus, et præsertim in celebratione Sacrosancti Sacrificii Missæ? Vel hic mos fere communis abusus potius est dicendus?

2.° Beneficiati, Canonici, et Parochi fere omnes in sacris functionibus et in celebratione Sacrosancti Missæ Sacrificii annulum deferunt. Possuntne? Vel abusus est hic mos, ideoque delendus?

mortuam. Male a viro tractata, insuper in rebus pecuniariis bonisque familiæ gravia ex parte viri damna passa est. Anno autem 188... clam aufugit vir, uxorem filiolamque deserens, neque ab eo tempore quidquam de eo auditum est: creditur Americanas regiones petiisse ; ubi autem latitet, ipsa uxor, frater viri, imo agentes consulares detegere nequiverunt.

Jamvero misera uxor, ut ruinam vitet, servetque quæ supersunt bona a marito non dilapidata, plures lites sustinere debet; insuper quasdam summas in mutuum petere, domos vel terras locare. Porro ex lege civili gallica, etiamsi jam separationem, ut dicunt, bonorum obtinuerit, non tamen potest prædicta omnia peragere absque consensu mariti, vel saltem absque sententia, in singulis casibus requisita, judicum civilium consensum viri absentis supplentium. Hinc sumptus continui mulierem gravantes, hinc etiam dilationes in causis apud tribunalia pendentibus, quæ ipsi valde nocent. Urgent advocati et procuratores, qui de rebus ejus curant, ut divortium civile petat, dictitantque hoc solum esse medium quo ab hujusmodi inconvenientibus et damnis eximi queat.

Hinc quæsitum sequens:

Dicta mulier expresse profitetur doctrinam Ecclesiæ circa matrimonium et causas matrimoniales ad solos judices ecclesiasticos pertinentes; expresse promittit se obtento divortio civili nunquam usuram ut novas attentet nuptias. An possit tuta conscientia agere apud civiles judices ut civile divortium obtineat, eo fine ut eximat a supramemoratis damnis et de suis bonis ac rebus libere disponat?

Et Deus...

N... die 3 januarii 1891.

Sacra Pœnitentiaria, mature consideratis expositis, ad propositum dubium respondet:

Negative.

Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria die 14 Januarii 1891.

F. Segna, S. P. R.

V. Luchetti *S. P. Substitutus.*

II.

Se si possa provocare il divorzio civile per attendere alla educazione e all'amministraz. dei beni di una orfana nipote.

Beatissime Pater,

Mulier N... N..., N... diœcesis, vi judicii civilis anno 1884 separata a marito quoad torum, vellet suae neptis matre orbatæ et a patre derelictæ curam et bona temporalia gerere, ipsiusque educationi christianæ providere, quin timendum sit ne ab hoc pio munere adimplendo mala dicti patris voluntate prohibeatur. Sed hoc eximium opus agere nequit ni petat divortium a judice civili; quod peteret, salvo ligamine quo devincitur et quod optime novit ab Ecclesia solummodo frangi posse. Parochus, qui et ipsius est confessarius, a Nobis postulat num hæc petitio probari possit, vel saltem tolerari?

Nos autem, attentis gravissimis responsionibus S. Officii et S. Pœnitentiariæ quæ de divortio civili in Gallia nuper prodierunt, casum hunc Nobis propositum propria auctoritate resolvere minime audemus.

Ideo, humiliter et enixe precamur ut Sanctitas Vestra Oratrici benigne concedere dignetur licentiam adeundi judicem laicum, ab eoque divortium civile petendi, eo tantum fine, ut sublatis matrimonii effectibus civilibus, tutelam suæ neptis ipsa suscipere possit eamque a periculis omnis generis quæ impendent, liberare.

N...., 16 Aprilis 1891.

N... N...., v. g.

Sacra Pœnitentiaria, exposito casu mature perpenso, respondet:

Petitam licentiam concedi non posse.

Datum Romæ in S. Pœnitentiaria die 3 Junii 1891.

R. *Card.* Monaco P. M.

III.

Se quando in giorni di digiuno, nella colazione vespertina, è consentito lo strutto, sia consentito anche il burro.

Eminenza Rev.ma,

Il Vescovo di Policastro O.re umilissimo dell' Em. V., per tranquillità della propria coscienza e pel buon reggime del-

la Diocesi, devotamente implora da cotesto sacro Tribunale la soluzione del seguente dubbio:

Nei giorni di digiuno, quando per indulto è consentito lo *strutto* per modo di condimento nella colezione vespertina, sia per ciò stesso consentito ancora il condimento di burro?

Per l'affermativa starebbe il noto principio di Diritto che chi concede il più concede anche il meno; ed il burro certamente è meno dello *strutto* tanto per principii nutritivi che per sapore, e quindi sembrerebbe assurdo che si possa condire un cibo con lo *strutto* che in fondo è carne e non col burro che è latte, e quindi derivato dagli animali.

Ma perchè non mancano di coloro i quali opinano diversamente, il Vescovo O.re supplica per una soluzione autentica da aggiungersi alle tante altre che cotesto sacro Tribunale ha date in materia di digiuno.

Sacra Poenitentiaria Ven.: in X.to Patri Episcopo Policastren. circa propositum dubium respondet: « *Negative* ».

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 10 Martii 1882.

F. Cavagnis S. P. Corr.
R. Celli S. P. Subs.tus.

LETTERA ENCICLICA
DEL SS. S. N. LEONE PP. XIII

AL CLERO E A TUTTI I CATTOLICI DI FRANCIA

Ai Venerabili Fratelli Arcivescovi e Vescovi, al Clero e a tutti i cattolici di Francia.

In mezzo alle sollecitudini della Chiesa universale, parecchie volte nel corso del Nostro Pontificato Noi ci compiacemmo di attestare il Nostro affetto alla Francia e al suo nobile popolo. E volemmo con una Nostra Enciclica, ancora presente alla memoria di tutti, dire solennemente su tale argomento quanto ne pensavamo nel fondo dell'anima. È precisamente tale affetto che Ci rese incessantemente attenti a contemplare e quindi a considerare in Noi stesso l'insieme dei fatti, ora dolorosi, ora consolanti, che da parecchi anni si svolsero in mezzo a voi.

Penetrando a fondo, anche in questi momenti, la portata della vasta congiura ordita da parecchi uomini per annientare in Francia il cristianesimo, e l'animosità colla quale proseguono a mandare ad effetto il loro disegno, calpestando le più elementari nozioni della libertà e della giustizia per il sentimento della maggioranza della nazione, e di rispetto pei diritti inalienabili della Chiesa cattolica, come non Ci sentiremmo colti da vivo dolore? E quando scorgiamo palesarsi, una dopo l'altra, le funeste conseguenze di questi rei attentati, i quali mirano alla rovina della religione, dei costumi, e perfino degli interessi politici saviamente compresi, come esprimere le amarezze che Ci inondano, e le apprensioni che Ci assediano?

D'altra parte, Ci sentiamo grandemente consolati allorchè vediamo questo stesso popolo francese raddoppiare, per la Santa Sede, d'affezione e di zelo a misura che la vede più derelitta, dovremmo dire più combattuta sulla terra. A più riprese, mossi da un profondo sentimento di religione e di vero patriottismo, i rappresentanti di tutte le classi sociali sono accorsi dalla Francia fino a Noi, lieti di sovvenire alle incessanti necessità della Chiesa, desiderosi di chiederci lume e consiglio, per esser certi che, frammezzo alle presenti tribolazioni, essi per nulla si scosteranno dagli insegnamenti del Capo dei credenti. E Noi, reciprocamente, sia per iscritto, sia a viva voce, abbiamo apertamente detto ai figli Nostri ciò che essi avevano il diritto di domandare al loro Padre. E, lungi dal portarli allo scoraggiamento, li abbiamo fortemente esortati a raddoppiare d'amore e di sforzi nella difesa della fede cattolica, nel tempo stesso che della loro patria: due doveri di primo ordine, ai quali nessuno, in questa vita, può sottrarsi.

Opportunità di questa lettera.

Ed anche ora Noi crediamo opportuno, anzi necessario di alzare nuovamente la voce per esortare instantemente, non diremo

soltanto i cattolici, ma tutti i Francesi onesti e sensati, a respingere da sè ogni germe di dissensi politici affine di consecrare unicamente le loro forze alla pacificazione della loro patria. Di questa pacificazione tutti comprendono l'alto pregio, tutti ognora più l'affrettano coi loro voti. E Noi che la desideriamo più di tutti, poichè rappresentiamo sulla terra il *Dio della pace* (1), invitiamo, colle presenti Lettere, tutte le anime rette, i cuori generosi a secondarci per renderla stabile e feconda.

Necessità della religione per le nazioni.

Anzitutto prendiamo qual punto di partenza una verità notoria, ammessa da tutti gli uomini di buon senso ed altamente proclamata dalla storia di tutti i popoli, cioè che la Religione, e la Religione soltanto, può creare il vincolo sociale; che essa sola basta a mantenere su solide basi la pace di una nazione. Quando diverse famiglie, senza rinunciare ai diritti ed ai doveri della società domestica, si uniscono, sotto l'inspirazione della natura, per costituirsi membri di un' altra famiglia più vasta, chiamata la società civile, il loro scopo non è soltanto quello di trovarvi il mezzo di provvedere al loro benessere materiale, ma sopratutto di attingervi il beneficio del loro perfezionamento morale. In caso contrario la società si eleverebbe poco al di sopra di una aggregazione di esseri senza ragione, la cui vita intiera consiste nella soddisfazione degli istinti sensuali. Vi ha di più: senza questo perfezionamento morale difficilmente si dimostrerebbe che la società civile, lungi dal divenire per l' uomo, in quanto uomo, un vantaggio, non gli tornerebbe che a detrimento.

Ora la moralità nell'uomo, pel fatto stesso che deve mettere d'accordo tanti diritti e tanti doveri dissimili, poichè entra come elemento in ogni atto umano, suppone necessariamente Dio e con Dio la religione, questo sacro legame, il cui privilegio è di unire, anteriormente ad ogni altro vincolo, l'uomo a Dio. Infatti l'idea di moralità importa anzitutto un ordine di dipendenza a riguardo del vero che è la luce dello spirito; a riguardo del bene che è la fine della volontà; senza il vero, senza il bene non vi è morale degna di questo nome.

E qual' è dunque la verità principale ed essenziale, quella da cui ogni verità deriva? È Dio. Qual' è dunque ancora la bontà suprema da cui ogni altro bene procede? È Dio. Qual è infine il creatore ed il conservatore della nostra ragione, della nostra volontà, di tutto il nostro essere, come è il fine della nostra vita? Sempre Dio. Poichè dunque la religione è l'espressione interna ed esteriore di questa dipendenza che dobbiamo a Dio a titolo di giustizia, ne emerge una grave conseguenza che si impopone: tutti i cittadini sono tenuti ad allearsi per mantenere nella nazione il sentimento religioso vero, e per difenderlo al bisogno, se mai una scuola atea, in dispetto delle proteste della storia, si sforzasse di cacciar Dio dalla società, sicura con ciò di annientare il senso morale al fondo stesso della coscienza umana. Su questo punto, tra uomini che non hanno perduto la nozione dell'onestà, nessun dissidio è possibile.

Il sentimento religioso in Francia.

Nei cattolici francesi il sentimento religioso deve essere ancor più profondo e più universale, poichè hanno la fortuna di appartenere alla vera religione. Se, infatti, le credenze religiose furono, sempre e dappertutto, date come base alla moralità delle azioni umane ed all'esistenza di ogni società ben ordinata, egli è evidente che la religione cattolica, pel fatto stesso che è la vera Chiesa di Gesù Cristo, possiede più che ogni altra l'efficacia voluta per ben regolare la vita nella società come nell'individuo. Ne occorre egli uno splendido esempio? La Francia stessa lo dà. A misura che progrediva nella fede cristiana, la si vedeva salire gradatamente a quella grandezza morale che raggiunse come potenza politica e militare. Gli è che alla generosità naturale del suo cuore, la carità cristiana era venuta ad aggiungere un'abbondante sorgente di nuove

(1) *Non enim est dissensionis Deus, sed pacis* (I, Cor., XIV).

energie: gli è che la sua attività meravigliosa aveva incontrato, come sprone e al tempo stesso luce direttiva e garanzia di costanza, quella fede cristiana, che, per mano della Francia, tracciò negli annali del genere umano pagine cotanto gloriose. E anche adesso la sua fede non continua forse ad aggiungere alle glorie passate, glorie novelle? La si vede, inesauribile di genio e di mezzi, moltiplicare sul proprio suolo le opere di carità: la si ammira partire per paesi lontani, ove col suo oro, coi sudori de' suoi missionarii, a prezzo perfino del loro sangue, essa propaga d'un colpo istesso la rinomanza della Francia ed i beneficii della religione cattolica. Niun Francese oserebbe, qualunque siano d'altronde le sue convinzioni, rinunciare a tali glorie: sarebbe rinnegare la patria.

Doveri dei cattolici francesi.

Ora la storia d'un popolo rivela in modo incontestabile qual è l'elemento generatore e conservatore della sua grandezza morale. Onde è che venendo questo elemento a mancargli, nè la sovrabbondanza dell'oro, nè la forza delle armi potrebbero salvarlo dalla decadenza morale, forse dalla morte. Chi non comprende ora che in tutti i Francesi professanti la religione cattolica, suprema sollecitudine deve essere di assicurarne la conservazione; e ciò con tanto maggior attaccamento, quanto più frammezzo ad essi il cristianesimo è fatto segno, per parte delle sètte, alle più implacabili ostilità? Su questo terreno essi non possono permettersi nè indolenza nell'azione, nè divisione di partiti; l'una accuserebbe una viltà indegna del cristiano, l'altra sarebbe la causa di una debolezza disastrosa.

Si difende la Chiesa da una calunnia.

E qui, prima di andar più lungi, Ci occorre segnalare una calunnia astutamente sparsa per accreditare contro i cattolici e contro la Santa Sede stessa, imputazioni odiose. Si pretende che l'accordo e il vigore d'azioni inculcati ai cattolici per la difesa della loro fede, hanno per segreto movente, ben meno la salvaguardia degli interessi religiosi che l'ambizione di procurare alla Chiesa una *dominazione politica sullo Stato.*—Veramente è voler risuscitare una calunnia ben antica, poichè la sua invenzione appartiene ai primi nemici del cristianesimo. Non venne forse essa formulata dapprincipio contro la persona adorabile del Redentore? Sì, veniva accusato di agire per mire politiche, quando egli illuminava le anime colla sua predicazione ed alleviava le sofferenze corporali o spirituali degli infelici coi tesori della sua divina bontà. « Noi abbiamo trovato quest'uomo che si adoperava a sconvolgere il nostro popolo, proibendo di pagare il tributo a Cesare ed intitolandosi Cristo-re. Se voi gli rendete la libertà, voi non siete amico di Cesare; perchè chiunque si pretende re, fa opposizione a Cesare... Cesare è per noi il solo Re (1). »

Furono queste minacciose calunnie che strapparono a Pilato la sentenza di morte contro Colui che a più riprese egli aveva dichiarato innocente. E gli autori di queste menzogne, o d'altre di egual forza, nulla ommisero per diffonderle lontano, per mezzo dei loro emissari, come San Giustino Martire lo rimproverava ai Giudei del suo tempo: « *Lungi dal pentirvi, dopo che avete appresa la sua risurrezione dai morti, voi avete inviato da Gerusalemme uomini abilmente scelti per annunciare che una eresia ed una setta empia era stata suscitata da un certo seduttore chiamato Gesù di Galilea* » (2).

Col diffamare sì audacemente il cristianesimo, i suoi nemici sapevano ciò che facevano: il loro disegno era di suscitare con-

---

(1) Hunc invenimus subvertentem gentem nostram, et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse. (Luc., xxiii, 2). Si hunc dimittis, non es amicus Caesaris: omnis enim qui se regem facit contradicit Caesari... Non habemus regem nisi Caesarem. (Joan., xix, 12-15.)

(2) Tantum abest, ut poenitentiam egeritis, postquam Eum a mortuis resurrexisse accepistis, et etiam...., eximiis delectis viris, in omnem terrarum orbem eos miseritis, qui renunciarent haeresim et sectam quamdam impiam et iniquam excitatam esse a Iesu quodam galilaeo seductore. (*Dialog. cum Tryphone.*)

tro la sua propagazione un formidabile avversario, l'Impero romano. La calunnia fece la sua strada; e i pagani, nella loro crudeltà, andavano a gara qualificando i primi cristiani come « *esseri inutili, cittadini pericolosi, faziosi, nemici dell'Impero e degli Imperatori* » (1). Invano gli apologisti del cristianesimo coi loro scritti, invano i cristiani colla loro bella condotta si applicarono a dimostrare tutto ciò che aveano di assurdo e di reo quelle qualifiche: si sdegnava perfino di udirli. Il solo vero nome valeva una dichiarazione di guerra, e i cristiani, pel semplice fatto che erano cristiani, non per altra causa, si vedevano forzatamente posti in questa alternativa: o l'apostasia o il martirio. Le stesse accuse e gli stessi rigori si rinnovellarono più o meno nei secoli successivi, ogni qualvolta si rinvennero Governi sragionevolmente gelosi del loro potere e animati da intenzioni mavole contro la Chiesa. Essi seppero ognora presentare al pubblico il pretesto delle supposte usurpazioni della Chiesa sullo Stato per fornire allo Stato apparenze di diritto nelle sue persecuzioni e nelle sue violenze verso la religione cattolica.

Analogia delle lotte antiche contro la Chiesa colla presente.

Ci stette a cuore richiamare in brevi tratti questo passato perchè i cattolici non si sgomentino del presente. La lotta in sostanza è sempre la stessa: sempre Gesù Cristo posto a bersaglio delle contraddizioni del mondo; sempre gli stessi mezzi posti in opera dai nemici moderni del cristianesimo, mezzi in fondo antichissimi, appena modificati nella forma, ma sempre anche gli stessi mezzi di difesa chiaramente indicati ai cristiani dei tempi presenti dai nostri apologisti, dai nostri dottori, dai nostri martiri. Ciò che essi hanno fatto, spetta a noi di farlo a nostra volta. Mettiamo dunque al di sopra di tutto la gloria di Dio e della sua Chiesa; lavoriamo per lei con una applicazione costante ed effettiva e lasciamo la cura dell'esito a Gesù Cristo, che ci dice: *Nel mondo voi sarete oppressi, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo* (1).

Le attuali divergenze sulla forma di governo in Francia.

Per riuscire a ciò, già l'abbiamo accennato, è necessaria una grande unione, e se si vuole ottenerla è indispensabile sbandire ogni preoccupazione capace di menomarne la forza e l'efficacia. Qui Noi principalmente intendiamo alludere alle divergenze politiche dei Francesi sulla condotta da tenere verso la Repubblica attuale: questione che desideriamo trattare colla chiarezza richiesta dalla gravità del soggetto, partendo dai principii e scendendo alle conseguenze pratiche.

Diversi governi politici si succedettero in Francia nel corso di questo secolo e ciascuno colla sua forma distintiva: imperi, monarchie, repubbliche. Racchiudendosi nelle astrazioni, si riuscirebbe a definire qual è la migliore di queste forme, considerate in se stesse: si può parimenti affermare in tutta verità che ciascuna di essa è buona, purchè sappia procedere diritta al suo fine, cioè il bene comune pel quale è costituita l'autorità sociale: conviene aggiungere finalmente che, da un punto di vista relativo, tale o tal'altra forma di governo può essere preferibile, come quella che meglio si adatta al carattere ed ai costumi di tale o tal'altra nazione. In quest'ordine d'idee speculative i cattolici, come tutti i cittadini, hanno piena libertà di preferire una forma di governo all'altra precisamente in virtù di ciò che nessuna di queste forme si oppone per sè, nè ai dati della sana ragione, nè alle massime della dottrina cristiana. E ve ne è abbastanza per giustificare pienamente la sapienza della Chiesa, allorchè nelle sue relazioni coi poteri politici essa fa astrazione dalle forme che li differenziano per trattare con essi i grandi interessi religiosi dei popoli, sapendo che essa ha il dovere di prenderne la tutela, al di sopra di ogni altro interesse. Le No-

(1) Tertull., *Apolog.*;— Minutius Felix, *in Octavio.*

(1) In mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum (Joan., xvi, 33).

stre precedenti Encicliche hanno già esposto questi principii: era tuttavia necessario di ricordarli per lo sviluppo dell'argomento che ci occupa in oggi.

(*Continua*)

SOLUZIONE DI CASI (1).

Circa l'errore sui nomi nelle dispense pontificie.

12.° Caso Morale.

Canelio ha bisogno della dispensa Pontificia per sposare. Viene la dispensa, ma col nome errato di *Cornelio*.—Il Vicario generale Norberto, credendo siffatto errore sostanziale nella dispensa, si ricusa di eseguirla.

Si chiede:

1.° L'errore sui nomi nelle dispense pontificie le rende nulle?

2.° Che deve dirsi di Norberto?

Al primo—Molto si è discusso circa gli errori dei nomi nelle dispense matrimoniali. È certo che l'errore nel nome o nel cognome non vizia un rescritto, giusta il c. *Si in nomine, De testam.*: « Si in nomine, sta ivi detto, vel pronomine, seu cognatione, seu cognomine, testator erravit, nec tamen, de quo senserit, incertum sit; error huiusmodi nihil officit ».—Lo stesso si desume dal c. *Significante, De rescriptis*. Vizia la dispensa matrimoniale? Alcuni l'hanno affermato; ma altri e chiari DD. lo negano, come il Sanchez *De Matr. L. 8, Disp. 21, n. 37*. Il De Justis *C. 4. n. 54*; il Diana *Tr. De Leg. Resol. 36*.

Se non che vuolsi qui osservare lo stile della Dateria, il quale ha forza di legge. E siffatto stile porta che qualsivoglia errore nel nome o nel cognome, sia pure derivato da incolpevole sbaglio dell'amanuense, rende nulle le dispense matrimoniali. La ragione si è che altrimenti darebbesi luogo a frodi, a liti, ed a contestazioni interminabili, con grave danno comune. In simili casi perciò fa d'uopo supplicar di nuovo ed ottenere il rescritto in forma *Perinde valere*, che sana e corregge l'errore. Si ascolti il Reiffenstuel *(App. de Disp. sup. imped.* § V. n. 201*)*: « Licet error in nomine et pronomine de iure non vitiet rescriptum....tamen teste Corrad. *lib. 7 c. n. 3 et seqq.* allegante testimonium omnium curialium (quibus utique credendum), de hodierno stylo et praxi, contrarium servatur et consequenter ab executoribus observandum est, cum stylus Curiae est locum legis, *arg. c. Ex litteris de Constit. c. quam gravis de Rescript.* Nec locus est correctioni erroris, sed debet de novo fieri supplicatio, uti ex stylo idem docet Corrad. *l. c. nu. 7.* dicens stylum hunc merito esse introductum ad evitandas innumeras fraudes, quibus omnia iura resistunt. *L. si cui ff. de servitut.*»—Lo stesso insegnano lo Schmalzgrugber Vol. IX Tit. XV n. 155; l'E.mo d'Annibale *Summ.* T. III, n. 418; Mons. Giovine *De Disp. Matr. Tom. II, Cons. 27,* § *I, n. 4*, il quale conforta la sua tesi colla Cost. di Pio VII *Expositum Nobis* del 18 giu. 1816, in cui, fra le altre facoltà concesse al Nunzio di Spagna, v'ha pure quella « sanandi et revalidandi in utroque foro dispensationes obtentas per Litteras Apostolicas super quocumque gradu... *aut ob errata dispensatorum nomina* ». (1).

(1) Hanno risposto ai tre casi morale canonico e liturgico: Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Biscardi Sac. Antonio di Vibonati—Margiotta Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria; pel premio del caso canonico il Sac. Giuseppe Cigliano di Napoli; per quello del caso liturgico il Can. Teol. Paolo Intini di Cerignola.

(1) Opportunamente avverte il d'Annibale che le dispense non costituiscono una legge di dritto, ma spesso si dànno *ad cautelam*; perciò non si potrebbe da esse ricavare una prova certa della legge: " At neminem praeterit dispensationes ius non mutare, quippe quae passim et ad cautelam dantur; adeoque nec

Anzi lo stesso Mons. Giovine insegna, sul parere del Corrado, che quand'anco l'errore consistesse in una sillaba o ancora in una sola lettera, la dispensa non potrebbe eseguirsi: « Quin imo, dice il Giovine *l. c. n. 5,* licet Angelus in superius cit. *L. Si in nomine* teneat, cautum esse in iure, quod error consistens in syllaba nihil debeat obesse; tamen Corradus affirmat ex Stylo Curiae dispensationem non mereri exequutionem, etiamsi error tantum in syllaba sive in littera irrepserit ».—E soggiunge: « Unde ad præcavendas gravissimas controversias quæ orirentur, si quis postea causam iudicialem promoveret de nullitate dispensationis, et matrimonii exinde initi, vigore illius, consuetudo invaluit, ut renovandæ vel corrigendae sint penes ipsam Rom. Curiam ».

Non così però vuol dirsi quando l'errore non è sostanziale, ma verosimile, vale a dire quando facilissimamente può dileguarsi considerandosi il tenore di tutto il rescritto o di tutto il breve. E ciò può andare in cinque casi, giusta l'insegnamento del prefato Mons. Giovine *l. c.* n. 6, i quali sono:

1.° Se il supplicante si chiami comunemente col diminutivo, come *Antonino* per Antonio, *Anneta* per Anna, e nella dispensa si legga il nome semplice. È stile della Curia di non usare nomi diminutivi.

2.° Se il supplicante si chiami con due nomi, p. e. Giannantonio, Marianna, Annamaria e nella dispensa se ne trovi un solo, come Giovanni, Maria ecc.

3.° Se nel transunto della supplica, posto nel rescritto (1) vi ha il vero nome e cognome, e poi nel tenore della concessione trovisi errato; in tal caso può starsi al primo nome.

4.° Se nelle lettere apost., in luogo del cognome di uno o di amendue i supplicanti, ci siano i nomi dei genitori. Ciò suole avvenire quando invece delle lettere testimoniali dell'Ordinario, si presenti lo schema della consanguinità o dell'affinità e si dà premura per la spedizione della dispensa.

5.° Se l'errore cade in una lettera che suole scambiarsi con un'altra, come *n* per *u; o* per *a; a* per *e; r* per *v* o per *t*, e viceversa. Similmente quando manchi qualche lettera nel nome o nel cognome, da non potersi equivocare.

Tranne adunque siffatti casi, quante volte occorre qualche errore nel nome o nel cognome nelle dispense matrimoniali, le dispense sono nulle, e v'ha bisogno della sanatoria.

Nondimeno oggidì, per ovviare a questo inconveniente, la S. Penitenzieria suol concedere ai Vescovi la facoltà di sanare siffatte dispense nulle per errore nei nomi o nei cognomi. Quelle Curie che ne sono sfornite, potranno benissimo richiederla.

Al secondo—Dal fin qui detto, può risolversi facilmente il caso proposto. *Canelio* è nome ben diverso da *Cornelio:* l'errore perciò non è verisimile, ma sostanziale. Il Vicario Gen. Norberto ha dunque ragione di ricusarne l'esecuzione. Può intanto, ad occasione di questa sanatoria, chiedere pel suo Vescovo alla S. Penitenzieria la facoltà abituale per siffatti casi.

II.

Circa l'approvazione dei confessori delle donne, anche laiche, riunite in comunità.

12.° Caso Canonico.

Silvio confessore, approvato per le donne, non per le religiose, confessa volentieri le Suore della carità che vanno in chiesa a richiederlo del ministero. Il parroco Ugone intanto lo rimprovera, riputando nulle le sue assoluzioni, per la ragione che le Suore di carità, come tutte le altre religiose, hanno bisogno di confessore specialmente approvato.

Si chiede:

1.° V'è bisogno di speciale approvazione per confessare le donne anche laiche, riu-

---

potestas dispensandi ius mutat „ *l. c. nota 2.* Lo stesso dicono i compilatori degli *Acta S. Sed.* Vol. V. p. 27. in nota.

(1) Abbiamo detto *nel transunto della supplica posto nel rescritto*; il che non vale se il nome vero si trovi solo nella supplica originale. Quand'anco quest'ultima rechi il vero nome, pure se non si trova parimenti almeno una volta nel tenore del breve o del rescritto, devesi ottenere la sanatoria.

nite in comunità, senz'obbligo di clausura?

2.° Nel caso affermativo, v'ha qualche pena per chi fa diversamente?

3.° Che deve dirsi di Silvio e di Ugone?

Al primo—È legge canonica, che per le religiose claustrali non basta la semplice approvazione generale ottenuta dal Vescovo per tutt'i fedeli; ma richiedesi una speciale approvazione. Siffatta approvazione speciale si dà dal Vescovo, anche pei monasteri esenti. Approvato il confessore per un monastero, non s'intende approvato per gli altri, benchè dell'Ordine medesimo; anzi l'approvazione data per una o più religiose, non s'intende data per tutte. Così Gregorio XV nella Costit. *Inscrutabili;* Clemente X nella Costit. *Superna;* Benedetto XIV nelle Costit. *Pastoralis officii* e *Pastoralis curæ.* Così generalmente i DD.

Vale ciò pure per le religiose di voti semplici e per le donne anche laiche, le quali vivono in comunità?

Vale certamente se il Vescovo esclude le dette persone dalla facoltà generale di confessar le donne.—Ma se non l'esclude?

Il Gury *Comp. T. II n.* 568, il Gousset *n.* 480, il Bouvier *De iurisdict.,* il Lehmkul *T. II, n.* 399, sostengono che non vale. Si ascolti il Lehmkul: « Haec *specialis* approbationis necessitas ex SS. Pontificum decretis oriunda restringitur ad moniales stricte dictas intra clausuram viventes, per se, non ad congregationes religiosas sine clausura papali institutas ». E volendo più chiaramente spiegare la differenza che corre fra le monache di clausura e le altre, circa l'approvazione del confessore, il medesimo Autore più sotto (n. 400) dice: « Discrimen igitur inter moniales claustrales et inter moniales latiore sensu sumptas, aliasque mulierum congregationes quoad confessarium hoc est, ut 1.° generalis approbatio ad excipiendas confessiones nullatenus sufficiat pro confessionibus monialium claustralium audiendis, etsi in approbatione nulla restrictio facta sit; sed ut 2.° Episcopus, si approbationem pro aliis monialibus vel mulieribus dare non velit, hanc restrictionem positivo modo facere debeat: alias enim in generali approbatione approbatio pro eiusmodi mulieribus etiam data intelligitur ».— Dunque, secondo questi autori, non v'ha bisogno di speciale approvazione perchè un confessore possa udire le confessioni delle Suore di voti semplici e delle altre donne che vivono in comunità.

Vuolsi però qui considerare che, come dimostrammo altrove (V. q. Vol. Par. I, p. 273), anche siffatte comunità senza clausura devono avere dal Vescovo il confessore ordinario e straordinario, non altrimenti che quelle di clausura. Nessun altro perciò può intrudersi in siffatti ministeri. Nè lo stesso confessore ordinario può continuare dopo il triennio, dovendosene assegnare dal Vescovo un altro diverso. Si ponga mente a questa risoluzione: « An confessarii conservatoriorum et monasteriorum singulis trienniis mutandi sint, etsi foeminae in conservatoriis degentes cum non sint stabilitate loci impeditae, identidem, praesertim sorores charitatis hospitalibus inservientes passim de una domo et loco in alium locum et domum transferantur?—Resp. Affirmative, et S. Congregatio concedit actuali Episcopo facultatem confirmandi confessarium semel, aut bis tantum pro sua prudentia, servatis tamen servandis » (S. C. EE. et RR. ian. 1847 ap. Bizzarri *Collect.* p. 116).

Adunque, in quanto al confessore ordinario e straordinario per la intera comunità, non vale la generale approvazione, dovendo essere deputato specialmente dal Vescovo, e il primo cambiato ogni triennio.

Varrà almeno la detta approvazione generale per quei confessori straordinarii che qualche religiosa desidera a sfogo di coscienza?

Di stretta regola un solo dovrebb'essere il confessore ordinario ed un solo lo straordinario. Così la comunità otterrebbe un regolare indirizzo senza lamentare quei gravi sconci che talvolta cagionano la moltiplicità dei confessori. Nei bisogni, ciascuna potrà richiedere, anche tacendo il proprio nome, ed in qualunque tempo, lo straordinario consueto, il quale ascolterebbe la intera comunità, senz'obbligo che tutte si con-

fessino, avvalendosene quelle solamente che ne hanno bisogno. È questa la norma data da Bened. XIV nella Costit. *Pastoralis curae* (V. q. Vol., Par. I, p. 230.). Laddove questa norma fosse pienamente eseguita, non ci sarebbe bisogno di altri straordinarii.

Avviene nondimeno che per qualche giusta ragione si abbia bisogno di altro confessore. Le leggi della Chiesa lo consentono: ma si esaminino queste leggi. Una è la Costit. predetta *Pastoralis curae* di Bened. XIV, l'altra il decreto della S. C. de' VV. e RR. del 17 dic. 1890. Amendue queste leggi vogliono che il Confessore straordinario si domandi al Vescovo, e che questi non lo ricusi. Il Vescovo adunque deve concederlo; il Vescovo deve mandarlo. Anche qui fa mestieri della speciale approvazione del Vescovo, o *attuale* per qualche caso singolare, ovvero *abituale* destinando parecchi confessori, a cui le religiose possano ricorrere. E si noti che le prefate leggi riguardano tanto le comunità di vere claustrali, quanto le altre anche di donne laiche.

Ma qui può chiedersi: Tale speciale deputazione è solo disciplinare, ovvero anche giurisdizionale? In altri termini, una suora di voti semplici che chiami al confessionale del proprio oratorio un confessore estraneo, senza il permesso del Vescovo, e confessi a questo i peccati, sarà validamente assoluta?

Secondo la dottrina più sopra accennata, l'approvazione speciale e giurisdizionale si richiede solo per le vere monache di voti solenni, non per le altre. Queste ultime perciò, chiamando senza venia del Vescovo un confessore estraneo al proprio oratorio, peccheranno contro la disciplina, ma si confesseranno validamente, purchè il Vescovo nella facoltà generale data ai confessori non ne abbia escluso le donne dimoranti nei conservatori e nelle altre comunità.

Abbiamo detto *al proprio oratorio*; imperocchè una suora, con voti semplici o senza voti, che andasse in chiesa estranea per le confessioni, potrebbe confessarsi con qualsivoglia sacerdote anche generalmente approvato. Così la S. C. dei VV. e RR.: « Sorores de quibus agitur posse peragere extra piam propriam domum sacramentalem confessionem penes quemcumque confessarium ab Ordinario approbatum ». (22 Apr. 1872 *Mon. Eccl.* Vol III, Par. II, p. 140).

Lo stesso dicasi per le monache di clausura che si trovino fuori del chiostro: possono confessarsi con qualunque sacerdote approvato secondo l'insegnamento de' TT. (Gury *l. c.*, Lehmkul. *l. c.* etc.).

Al secondo—Abbiamo visto come per le comunità femminee anche laicali occorra la speciale venia del Vescovo perchè un confessore generalmente approvato vi eserciti il ministero. Ma se qualcuno facesse altrimenti, coglierebbe qualche pena?

Il Ferraris dice (v. *Moniales* art. V, n. 19): « Confessarii monialium durare possunt solum triennio, quo elapso, non possunt amplius audire confessiones in eodem monasterio per aliud tempus absque licentia sacrae Congregationis, *alias declarantur suspensi ab audiendis confessionibus;* Sac. Congr. Episc. in Comen. 4. mart. 1591; in Ragusina 2. oct. 1626 et 27 mart. 1647 et sæpe alibi ». E segue a dire nel n. 20: Quod habet locum etiam in confessario conservatorii puellarum, vel aliarum quarumcumque mulierum. Ead. Sacr. Congr. Episcopor. 18 mart. 1649 et in Lucensi 22 iulii ».— Lo stesso insegna il Lucidi (*De Visit. SS. LL.* Vol. II, p. 170, n. 148).

Vi sarebbe dunque la dichiarazione della *sospensione* per quel confessore che continuasse dopo il triennio e senza venia della S. Sede, a confessare le comunità femminee. Or come deve intendersi questa pena? È una censura, ovvero è inabilità per le confessioni? Se fosse solo una censura non parrebbe *latae sententiae,* giacchè occorrerebbe la dichiarazione; e supposta pure *latæ sententiæ,* or dovrebbe considerarsi abrogata dopo la Costit. *Apostolicae Sedis* che limitando le censure, di questa non fa menzione.

Di gravi conseguenze sarebbe se fosse vera inabilità, cioè se le speciali facoltà per le Religiose dovessero durare per soli tre anni, oltrepassati i quali, le facoltà medesime spirassero del tutto, non valendo più

una ulteriore approvazione del Vescovo. E però si dà luogo al quesito interessantissimo: Dopo il triennio, il confessore che senza venia apostolica continua ad ascoltare le confessioni delle Comunità femminee, se illecitamente opera, assolve pure invalidamente?

A prima fronte sembrerebbe che sì. L'approvazione infatti è per un solo triennio. La sola S. Sede può prorogarla. Non potendo perciò il Vescovo abilitare il confessore da sè, parrebbe che questi assolvesse, nel caso, privo di giurisdizione.

Ma è poi vero che trattasi di giurisdizione, e non di semplice divieto, in quella limitazione triennale?—È certo che in forza delle Costituz. Pontificie citate innanzi, il Vescovo può abilitare il confessore ordinario e straordinario per le Religiose che vivono in comunità. Non è prescritto in esse Costituz. il limite de'tre anni. Questo limite fu posto dalla S. C. de' VV. e RR., e fa d' uopo però vedere se nei varii decreti si fa cenno della detta giurisdizione.

Per quanto abbiamo considerati i rescritti inseriti nella *Collectanea* del Bizzarri e riguardanti siffatta materia, niente abbiamo trovato che parli di giurisdizione. Abbiamo invece veduto come la S. C. ha condannato l'abuso invalso in molti luoghi che un sol *sacerdote stesse a confessare senza venia Apostolica* oltre il triennio, e per lunga serie di anni, le comunità religiose, ma senza mai lamentare la nullità delle confessioni, e senza mai dichiarare la inabilità per le medesime. Da ciò segue che la limitazione triennale non è che un semplice divieto, la violazione del quale non offende la validità delle assoluzioni (1).

Ciò che si è detto vale quando manchi solo la venia Pontificia e ci sia l'approvazione espressa del Vescovo. Quando poi manchi pure quest'ultima, cioè quando il Vescovo abbia conferite le facoltà tassativamente pel triennio, e non abitualmente per le comunità femminee, in tal caso non v' ha dubbio che, spirato il triennio, spirano ancora le facoltà.

Al terzo— Venendo ora al caso, Silvio confessando in chiesa le Suore di carità, validamente le assolve; la proibizione è solo per l'oratorio della casa delle dette Suore: in pubblica chiesa qualsivoglia religiosa, anche di voti solenni, che si trovi fuori del chiostro, può confessarsi a qualunque sacerdote approvato per le donne. Ugone perciò ingiustamente lo rimprovera, ignorando che quegli avvalevasi del proprio diritto.

III.

Qual calendario debbano usare i religiosi secolarizzati.

12.° Caso Liturgico.

Tarsicio e Romualdo sono due religiosi francescani secolarizzati, il primo in perpetuo, il secondo *ad tempus*. Amendue continuano ad usare nel secolo il calendario francescano per l'officio e per la messa, persuasi che, potendolo usare i terziarii secolari, a più ragione possono usarlo essi già religiosi claustrali.

Si chiede:

1.° I religiosi secolarizzati, così in perpetuo, come ad *tempus*, possono usare il calendario dell'Ordine?

2.° Nel caso negativo, possono usarlo i francescani secolarizzati, considerandosi al meno come terziarii?

---

(1) Ecco il tenore del primo decreto citato dal Ferraris e riportato dal Bizzarri (*Collect.* p. 12 edit. 1885): " Comen: — In quanto poi all'abuso introdotto nei monasteri di cotesta città e diocesi, nei quali li confessori delle Monache durano in vita, ed alcuni lo sono di due Monasteri, questi Ill.mi Signori, per rimediare agl'inconvenienti, che ne possono seguire, hanno risoluto conforme all'ordine che io diedi li giorni passati di commissione di Nostro Signore a Mons. Arcivescovo di Milano, che Vossignoria li faccia subito mutare tutti, e deputare degli altri, quali non abbiano a durare più che tre anni, e poi mutarli di nuovo, continuando in questa mutazione triennale nell'avvenire, non permettendo, che alcun confessore lo possa essere di più di un Monastero. Il che Vossignoria dovrà eseguire nelli Monasteri a Lei soggetti, e farà eseguire dai regolari nei soggetti a loro, e avvisarli poi del tutto—4 marzo 1592.„

3.° Che è da dire di Tarsicio e di Romualdo?

Al primo—Innanzi tutto giova ricordare che il calendario romano inserito nel Breviario induce obbligo per tutto l'Orbe cattolico. Le Diocesi, le Chiese e gli Ordini Religiosi particolari debbono aggiungervi quegli officii che sono loro proprii o per diritto comune, come quelli dei Patroni, de'Titolari, della Dedicazione, delle Reliquie insigni; ovvero per speciale concessione della S. Sede. Si ascolti il Gardellini (not. 2. ad n. 4542 Vol. III, p. 95). « Calendarium Romanum nniversale est, et ad totum catholicum orbem extenditur. Quapropter Calendaria particularia Dioecesium, Ecclesiarum et Ordinum Regularium in eo tantum differunt ab illo, quia retentis officiis, quae omnibus praeceptive communia sunt, alia his adduntur, quae peculialiter pertinent ad Dicœceses, Ecclesias seu Religiones, ut sunt illa Titularis, Patroni principalis, Dedicationis et alia quae forte locum habent, vel ratione corporum, et reliquiarum insignium, vel ex concessione Apostolica ».

Il calendario diocesano adunque, o di qualche Ordine religioso, costituisce una legge particolare che obbliga i rispettivi sudditi.

Ora i religiosi secolarizzati qual calendario dovranno usare?

Pei secolarizzati in perpetuo non v'ha dubbio: debbono seguire il calendario diocesano. Essi non fanno più parte dell'Ordine religioso, e però non vanno più soggetti alle leggi di quello. Invece sono sudditi del Vescovo che li riceve, ed al Vescovo debbono quella obbedienza di voto che sostanzialmente ancor dura, benchè in perpetuo sieno separati dall' Ordine (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 32 e A-Carpo *Bibl. Lit.* n. 184).

La difficoltà è pei secolarizzati *ad tempus*. Il da Carpo *l. c.* insegna che un religioso, il quale passi al secolo per qualche causa, è tenuto al calendario dell' Ordine, benchè gli si affidi l' officio di parroco. Sono queste le sue parole « Si aliqua de causa Religiosus professus migret ad saeculum, tenetur officium persolvere juxta kalendarium sui Ordinis etiamsi effectus sit parochus; non tamen si choro cuiuspiam Ecclesiae foret addictus, nec si ex toto et in perpetuum transiret ad saeculum ».

Per tutta prova di quell' obbligo cita il decreto della S. C. de' R. del 23 maggio 1846 *in Tuden. ad 5*.—Ecco testuale tal decreto, come si legge nel Gardellini n. 5050: « Regulares, utpote ejecti e suis coenobiis in tota Hispania, et hanc ob causam tamquam parochi, vel vicarii variis Ecclesiis praefecti, pro officio recitando, missaque celebranda, an possint, vel debeant recitare officium, et missam celebrare juxta kalendarium dioecesis in qua Ecclesiis deserviunt, vel juxta regulare kalendarium Ordinis, ad quem per professionem religiosam pertinent? — Resp. Teneri in casu ad officium Ordinis; sed in diebus festis missam pro populo celebrandam ut in kalendario diœcesis ». Or qui chiaramente si parla non di regolari secolarizzati, ma di regolari discacciati per le vicende politiche dal loro chiostro, che non cessano innanzi alla Chiesa di essere veramente regolari, sotto la dipendenza dei superiori monastici.

Altra cosa è un religioso secolarizzato, sia pure *ad tempus*. Perciò stesso che dicesi *secolarizzato*, non deve considerarsi come regolare, pel tempo che dimora nel secolo. E però non veste da religioso; non è soggetto alla regola dell'Ordine; non dipende dai superiori monastici. Dipende solo dal Vescovo, nella cui diocesi egli si trova.

Or la legge dell'officio divino è personale ed è locale. Allorchè un ordinato *in sacris*, che non sia beneficiato coll'obbligo del coro, si reca altrove e vi stabilisce il domicilio o il quasi domicilio, dimorandovi la maggior parte dell'anno, *è obbligato* di seguire il calendario della diocesi dove dimora (Gavant. Sect. 2 c, 2 n. 16; Cavaler. T. II, c. 43 d. 3 n. 15; A-Carpo P. II, Art. III, n. 182; S. R. C. 14 mai. 1672 *in Melphiten.*). Anche un regolare promosso a Vescovo, benchè non lasci di essere regolare, pur deve smettere il calendario dell'Ordine

e conformarsi a quello della propria diocesi; e così ancora i suoi cappellani, quantunque regolari ancor essi (S. R. C. 21 iun. 1605, n. 265 e 8 mar. 1631. n. 903, De Herdt, T. II, n. 208 not. 3°).Appunto perchè nè il Vescovo nè i cappellani stanno sotto la dipendenza dei superiori monastici.—In pari guisa, e con più di ragione, parrebbe che un religioso secolarizzato benchè *ad tempus*, fino a che sta sotto la dipendenza del Vescovo, deve adottare il costui calendario.

Ciò nondimeno v'ha un più recente Decreto della S. C. de' Riti, il quale stabilisce il contrario. Esso è del dì 27 Sett. 1873 *in Americae, n.* 5561 del tenore seguente:

« R. P. Fr. Iacobus Marshull alumnus Ordinis S. Dominici in Statibus Foederatis Americae commorans, quique indultum ad tempus obtinuit vivendi *extra Claustra*, a S. C. de Propaganda Fide insequentium dubiorum solutionem enixe postulavit, nimirum:

« I. An in missionibus ab Episcopo collatis sacerdoti extra claustra degenti missa celebrari ab ipso possit et debeat iuxta ritum Sancti Ordinis proprii et adhiberi Missale eiusdem Ordinis?

« II. An in partibus, ubi Fratres eiusdem Ordinis non adsunt, Episcopus missionum eidem Sacerdoti in celebratione Missarum praefatum ritum prohibere possit?

« Resp. Ad I. *Affirmative* — Ad II. *Negative* »

In virtù adunque di tal decreto, un religioso temporaneamente secolarizzato non dovrà smettere il calendario dell'Ordine proprio, nè potrà esserne vietato dal Vescovo.

Al secondo—Ma se i regolari secolarizzati non possono seguire il calendario dell'Ordine, possono seguirlo almeno come terziarii?

Per rispondere adeguatamente al quesito occorre vedere 1° se i sacerdoti secolari terziarii possono certamente seguire il calendario dell'Ordine— 2° se i regolari secolarizzati possono considerarsi come terziarii.

E quanto al 1° dubbio, è certo che, se i terziarii sono ascritti a qualche capitolo coll'obbligo del coro, debbono seguire sempre il calendario della propria chiesa, dovunque si ritrovino (S. R. C. 10 iul. 1677 ad 3 *in Cusentina*; 12 nov. 1831 ad 50 *in Marsor.*; A-Carpo P. II, n. 184).—Ma se non hanno l'obbligo del coro? Il Da Carpo insegna *l. c.*; « Sin vero de gremio quidem sint, sed choro neutiquam adstricti, uti possunt kalendario et breviario nostri Ordinis », citando la *Rubr. Franc. 155.*

Il De Herdt però dice (*l. c. not.* 1.°): « Tertiarios saeculares professos tertii ordinis S. Francisci sine speciali extensionis privilegio horas canonicas iuxta breviarium trium Ordinum recitare non posse, non obstantibus rubricis peculiaribus numero 155, collato cum monito quod hisce rubricis peculiaribus praeponitur ». E conforta questo insegnamento con due decreti della S. C. dei Riti, uno del 27 agosto 1707 ad 5 n. 3774; l'altro del 2 sett. 1708 n. 3792. Amendue si trovano nella raccolta gardelliniana ai num. cit. Il primo *in Bracharen.* suona così: « An clerici tertiarii saeculares professi tertii Ordinis S. Francisci de poenitentia recitare possint horas canonicas, iuxta breviarium in Urbe impressum de anno 1703 ad usum Fratrum trium Ordinum S. Francisci da poenitentia professorum claustralium, omisso calendario romano?—Resp. Negative, nisi habeat indultum extensionis privilegiorum ».—L'altro *in Alarien.* non è che conferma del precedente.

Dunque i sacerdoti terziarii francescani non possono usare il calendario monastico senza che ne abbiano espresso privilegio. Ma vi è tal privilegio? Suol citarsi un decreto della S. C. dei Riti del 2 agosto 1694 o secondo altri (Spiridione Talù) del 7 agosto 1694, dal quale si desume quel privilegio. Siffatto decreto non si trova nella raccolta autentica dei Gardellini. Su tal fondamento però si sono ottenute altre posteriori dichiarazioni dalla S. C., come quella in *Galliarum* 19 iun. 1877, n. 5697, in cui si prescrive che quando i terziarii fanno uso del calendario monastico non possono ritornare a quello della Diocesi neanco per le feste locali di gran divozione, tranne solo per quelle che i religiosi medesimi devono celebrare a norma della sacra liturgia. Così pure

l'altro *in Viglevanen.* 11 iun. 1880 ad 11, n. 5089, in cui si dichiara che anche i parroci terziarii possono usare il calendario monastico quanto alla messa ed all'officio, e ciò quantunque debbano ripetere l'officio di qualche Santo trasferito, già fatto secondo il calendario diocesano.

Da ciò può raccogliersi che i terziarii francescani, non astretti a coro almeno per la consuetudine, riconosciuta dalla S. Sede (se non si voglia ammettere l'autenticità del decreto riferito dal Talù), possono adottare il calendario monastico; ma, adottatolo una volta, non è più in lor potestà ripigliare il calendario della Diocesi.

Veniamo ora al 2 dubbio, se i religiosi secolarizzati possano considerarsi almeno come terziarii, circa il calendario da usare.

Da sè, non possono, giacchè non appartengono di dritto a questo ceto. Ma possono ascriversi ad esso?

Vedemmo già (Par. I p. 275) come chi fa parte di un qualche religioso istituto ed ha voti così perpetui come temporanei, non può parimenti essere ascritto al terz'Ordine francescano. Fu ciò espressamente dichiarato, con approvazione del S. Padre (S. C. I. 16 iul. 1887). Or fa d'uopo vedere se i religiosi secolarizzati vanno in questa categoria. — È vero che non fanno parte dell'Ordine e non dipendono dai superiori monastici; ma è vero altresì che hanno i voti perpetui, i quali non cessano dopo la secolarizzazione e vogliono diligentemente osservarsi *quoad substantialia*, anche in mezzo al secolo. La loro condizione perciò, quanto alla vita e alla perfezione cristiana, supera quella dei terziarii, i quali non sono obbligati che alla sola legge comune della Chiesa, non ai consigli evangelici. Pare adunque che i religiosi secolarizzati non possano far parte dei terziarii (almeno finchè una esplicita dichiarazione della S. Sede non ve li autorizzi), e non possano, per questo capo, avvalersi del calendario monastico.

Al terzo—Dal fin qui detto discende che non è da approvare la condotta di Tarsicio il quale, secolarizzato in perpetuo, usa ancora il calendario dell'Ordine. Non può usarlo di per sè, non avendo dipendenza dai superiori monastici; neppure come terziario, non essendo tale, nè potendo addivenirlo. — Quanto poi a Romualdo, secolarizzato *ad tempus*, fa bene ad attenersi al calendario dell'Ordine, non perchè terziario, ma perchè ancora claustrale.

PROPOSTA DI CASI.

14.° Caso Morale.

Sinibaldo spesso non paga il dazio, dovuto al suo Comune e ceduto in appalto e Gabelo, occultando la merce; e quando non può occultarla, corrompe Domizio officiale gabelliere. Se ne confessa intanto con Severino, il quale lo constringe a risarcir Gabelo del danno.

Si chiede:

1.° Qual è l'obbligo di pagare i balzelli al Governo ed al Comune?

2.° Qual è l'obbligo di pagarli a chi li abbia presi in appalto?

3.° Che deve dirsi di Sinibaldo, di Domizio e di Severino?

14.° Caso Canonico.

Il Vescovo di R., con tutta la buona volontà di provvedere una parrocchia vacante fra i sei mesi voluti da diritto, non ci è riuscito, dal perchè la parrocchia era sfornita di sacerdoti idonei, e vi erano solo dei giovani, a cui sperimentare non bastavano i sei mesi. Per tal motivo si è creduto autorizzato di provvederla dopo un anno dalla vacanza.

Si chiede:

1.° Quando non per colpa del Vescovo decorrono i sei mesi dalla vacanza, il beneficio, qualunque sia, è sempre devoluto alla S. Sede?

2° È valida la provvista fatta nel caso, dal Vescovo di R.?

14.° Caso Liturgico.

Franco, rettore di un Santuario, credendosi abilitato a benedire i sacri arredi e i vasi sacri della sua Chiesa, senza la debita facoltà li ha benedetti. Or viene a sapere che ciò non poteva fare; e però chiede:

1.° Siffatta facoltà possono concederla i Vescovi *jure proprio?*

2.° Debbono di nuovo benedirsi i sacri arredi e i vasi sacri da lui benedetti?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

58. *Se sia in potestà del Vescovo, o del Clero, di avvalersi o pur no della concessione di qualche officio nuovo chiesto alla S. Sede.*

D. In B. si è ottenuto dalla S. C. dei Riti un nuovo officio, chiesto per mezzo del Vescovo. Or non si vorrebbe più celebrare. Può il Clero non avvalersi dell' indulto? Può il Vescovo consentire?

R. I nuovi officii o si prescrivono dalla S. Sede alle varie chiese, o si concedono per grazia. Nel primo caso, non è in facoltà nè del clero nè del Vescovo il ricusarli. Nel secondo caso, quando v'è la clausola *Recitari possint et valeant*, o *Recitari posse censuit*, prima dell'accettazione non obbligano; ma dopo l'accettazione fatta dal superiore (dal Vescovo di una Diocesi o dal Generale di un Ordine), non possono più ricusarsi. Così il da Carpo (*Bibl. Lit.* P. II, n. 158). Così pure la S. C. de' Riti 16 sept. 1730 *in Ord. Ierosol.*, n. 3991; 23 maii 1846 *Ord. S. Bened.* n. 5042; 14 iun. *in Ord. Praedic.*, n. 5023. Ecco il tenore di questo ultimo decreto:

« 2. Obtento et acceptato a Superiori Generali novo officio, vel ritus elevatione, an sit in facultate Superiorum inferiorum illa acceptare, vel nec ne?

« 3. An sequens Superior Generalis respuere possit praedictum novum officium, vel ritus elevationem a suo antecessore obtentam, et acceptatam?

Resp. « Ad 2. Negative, sed teneri acceptare—Ad 3. Non posse. »

Da ciò si vede chiaro che il clero di B. non può avvalersi della concessione ottenuta, essendo già stata acccettata, e il Vescovo non può contentarlo.

59. *Che debba farsi quando nel 1.° notturno il principio di qualche libro scritturale sia impedito in tutti i giorni della settimana.*

D. Nel corrente anno il dì 31 luglio cade di domenica, la quale, secondo il calendario, è la 1.ª domenica di Agosto, in cui dovrebbe leggersi al 1.° notturno il principio delle Parabole di Salomone. Or nella città di M. S. Ignazio di Loiola che cade in quel giorno, come patrono non principale, ha le lezioni del comune, e però deve rimandarsi ad altro giorno il principio del detto libro. Intanto in tutti i giorni della settimana il 1.° notturno è impedito sempre da lezioni proprie. Quando dovrà leggersi dunque il principio delle Parabole di Salomone?

R. La Rubrica del Breviario al Tit. XXVI *De Lect.* n. 7 prescrive: « Cum initium alicuius Epistolae Catholicae tempore paschali, aut alicuius Prophetae minoris mense novembri infra hebdomadam illorum temporum impeditur aliquo festo novem lectionum habente proprias lectiones de Scriptura; dictum initium Epistolae et Prophetae, quoad commode fieri poterit, ponatur in sequenti feria, alio simili initio Scripturae ponendo, vel festo non impedita, alio quin in praecedenti similiter non impedita, ita ut aliquo modo ponatur, etiamsi plura initia eodem die poni oporteat ».

Ciò che qui si dice dell'inizio delle Epistole Cattoliche e dei Profeti minori, comenta il de Herdt (*S. Lit. Pr.* T. II, n. 337), deve dirsi altresì dell'inizio di ogni altro libro, giusta la dichiarazione della S. C. dei Riti del 23 maggio 1835 ad 5, n. 4746. Ed ecco le regole assegnate dal da Carpo (*Bibl. Lit.* P. II, n. 47 e 48):

a) Generalmente parlando, gl'inizii dei libri scritturali, sia che occorrono nelle Domeniche, sia che nei giorni feriali, non mai possono riporsi oltre o prima della settimana in cui cadono (1).

b) Se l'inizio è nella domenica, impedita questa, si ripone nel primo giorno non impedito, ma prima di un prossimo inizio seguente.

c) Se innanzi l'altro inizio, non v'ha luogo pel primo, questo si congiungerà a quello e si leggeranno nel primo giorno non impedito.

d) Laddove s'incontrino più inizii, potranno leggersene tre in un giorno solo, e se in questo ne occorra un altro, si trasferisce nel seguente.

e) Se tutti i giorni della settimana sono impediti, gl'inizii dei libri non dovranno omettersi, ma in tal caso si leggeranno anche nei giorni impediti, preferendosi quelli di rito inferiore o di minor dignità.

f) Se poi l'inizio occorre non in Domenica, ma in un giorno fra la settimana impedito, e non si può riporre nel seguente, si riporrà nel precedente, dopo il giorno del precedente inizio.

g) Ove ciò non si possa fare, si riporrà in ulteriore giorno precedente, badandosi che può benissimo riporsi nel giorno di altro inizio, col quale si dovrà congiungere.

h) Se nè i giorni seguenti, nè i precedenti saranno liberi, in tal caso l'inizio o gl'i-

---

(1) Gl'inizii dei libri si leggono sempre, tranne le epistole di s. Paolo che si omettono al sopravvenire della Domenica di Settuagesima, e i libri de' Re, al soppravvenire della 1ª Dom. di Agosto. Si eccettua pure il caso quando qualche Domenica dopo l'Epifania si faccia anticipatamente nella feria che precede il sabato, allora da questa feria si tralasciano gl'inizii e le altre lezioni assegnate alla detta eddomada (De Herdt T. II, n. 336).

nizii riporrannosi (non più di tre per volta) in giorni impediti, coll'avvertenza posta sopra *e*).

Dietro le quali regole, possiamo ben risolvere il dubbio proposto. L'inizio delle Parabole di Salomone, cadendo in Domenica, e non potendosi riporre in nessun giorno della settimana, si dovrà leggere la stessa Domenica, non ostante la festa del Patrono meno principale, purchè nella settimana non occorra qualche giorno impedito di rito inferiore o d'inferior dignità. Così la S. C. de' R. 5 mai. 1736, n. 4044; 27 mar. 1779, n. 4393; 11 mar. 1871, n. 5472.

60. *Circa i requisiti per le sostituzioni corali.*

D. Nel Capitolo di B. vi ha chi più volte nella sua settimana di servizio si assenta dalla città nelle ore di officiatura e si ritira la sera, facendosi sostituire da altri. È lecita siffatta sostituzione?

R. Perchè possa ammettersi la sostituzione nel servizio corale, occorrono varie condizioni che Benedetto XIV raccoglie nella *Inst. Eccl. 107 n. 17,*; e sono: « Primo ne substitutus ipse ad chorum venire teneatur illis diebus, quibus in loco alterius sufficitur; secundo ne id frequenter contingat; tertio ut subrogentur canonici solum vel mansionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam vel extra suburbia versantur. Ultimo ne hanc facultatem alterius substituendi obtineat, nisi canonici, vel mansionarii, non autem ipsorum coadiutores, qui nec re ipsa canonici, neque mansionarii nuncupari possunt ».

La sostituzione del Capitolo di B., esposta nel dubbio, offende due delle prefate condizioni: il sostituto non è presente nella città o almeno nel sobborgo, e inoltre è troppo frequente la sostituzione.

La S. C. del Conc. infatti il dì 24 mar. 1612 *in Alatrin.* (ap. Lucidi *de Visit. SS. LL.* Vol. I p. 256) definì: « Eos tantum qui in civitate, ubi est cathedralis, vel in eius suburbiis sunt praesentes, non autem alios posse substituere ». Non vale adunque la ragione del ritorno alla città nella sera: il sostituto nel tempo dell'officiatura dev'essere *presente* nella città o tutto al più nel territorio della medesima, come pur decise la detta S. C. il dì 26 giu. 1830 *in Asculana.*

Nè può farsi sostituire così spesso. La S. C. lo ha più volte inculcato, come nelle cit. risoluzioni. Giudice però di tale frequenza, quando si possa concedere e quando no, è solo il Vescovo: « Quod vero monuit Congregatio, ut Episcopo cordi sit ne canonici ea substituendi facultate abutantur eo respexit, ne substitutiones huiusmodi sint nimium frequentes, quod Episcopi erit arbitrio » (S. C. C. 14 mar. *in Alatrin.*).

61. *Circa l'anniversario della consacrazione del Vescovo, da trasferirsi in altro giorno.*

D. Nella Diocesi di M. l'anniversario della consacrazione del Vescovo cade ogni anno in giorno in cui si celebra una festa di rito doppio di prima classe. A norma del Cerimoniale dei Vescovi, si è soluto cantare la messa del Santo senz'alcuna commem. dell'Anniversario. Può continuarsi quest'uso, dopo il Decreto dalla S. C. dei Riti del 12 Dic. 1891, il quale prescrive di trasferirsi in altro giorno il detto anniversario?

R. Il Decreto cit. della S. C. dei Riti (V. *Mon. Eccl.* q. Vol. Par. I, p. 267) ch'è generale, prescrive che quando l'anniversario della consacraz. del Vescovo è accidentalmente impedito da qualche festa mobile di rito doppio di 1ª cl., deve omettersi, non già trasferirsi. Quando poi va impedito perpetuamente da qualche festa del detto rito, fissa in quel giorno, allora l'anniversario del Vescovo deve riporsi in altro giorno non impedito.

Il Cerimoniale de' Vescovi poi, se dispone che l'anniversario predetto non si celebri nella occorrenza di qualche festa di maggior rito, intende solo delle feste mobili, e d'impedimento accidentale, non di feste fisse o d'impedimento perpetuo. Eccone le parole (L. II, Cap. 35 n. 1 e 2): « Si dies electionis, seu consecrationis venerit in die aliquo festivo, celebrabitur de festo cum paramentis festo convenientibus et cum commemoratione pro Episcopo. Si vero venerit in die feriato, celebrabitur prout in Missali, cum paramentis albis, et una tantum collecta pro Episcopo ». I dì festivi e i feriati sono per ordinario i mobili.

Perciò nelle Dioc. di M. essendo l'anniversario della Consacraz. del Vescovo perpetuamente impedito da una festa di rito doppio di 1ª cl., deve riporsi in altro giorne libero, a norma del cit. Decreto generale della S. C. dei Riti.

62. *Se perduri il diritto di patronato sui beneficii di Cattedrale dopo le leggi eversive d'Italia.*

D. Il Capitolo cattedrale di R., composto prima di 19 canonicati, ne avea uno di giuspatronato, fondato con tenue somme. Venute le leggi di riduzione, la famiglia patrona non curò la rivendicazione del beneficio; anzi brigò e ne ottenne l'*exequatur* dal Governo, con grave danno del Capitolo. Il Governo, non tenuto conto della esiguità della rendita di quel beneficio patronale, tolse una intera quota dalle dodici prebende conservate per quel Capitolo.

Si chiede: Nella vacanza, il patrono non ha perduto il diritto di presentare?

R. Il diritto di patronato si perde per

varii capi, e sopratutto quando sia distrutta la Chiesa o vengano meno le rendite. Si perde ancora quando si usurpino le rendite o i fondi del beneficio (V. Ferraris v. *Ius patronatus*, Barbosa *Ius Eccl. Univ.* L. III, c. 12, n. 254 e seg.).

Posto ciò, il patronato sopra un beneficio cattedrale si perde quando le rendite o i fondi fossero incamerate dal Governo, e non rivendicate dal patrono, il quale può e deve rivendicarle, ritenendo dalle rendite, colla riduzione dei pesi, le tasse pagate (V. *Mon. Eccl.* Vol. I p. 238—Vol. II, Par. III p. 121). Si perde altresì quando il patrono rivendicasse i beni per proprio conto, e in tal caso coglierebbe altresì la censura.

La S. C. del Conc. con risoluzione del 12 agosto 1882 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 33) decise che il patrono di un beneficio di chiesa collegiata non ha più diritto alla presentazione dopo l'incameramento dei beni e quando egli stesso non fu diligente a rivendicarli. Ma qui parlasi di chiesa collegiata già civilmente soppressa, colla perdita di tutte le prebende.

Nel caso proposto abbiamo che il beneficio patronale non ha sofferto danno, anzi si è raffermato coll'*exequatur*. Non vi è stata usurpazione, non avendone il patrono ricavato alcun utile. Non vi è dunque perdita del patronato. Vi è stato il solo danno del Capitolo, il quale se il patrono sia tenuto o pur no di risarcire, fa d'uopo vedere dalla colpa che egli abbia potuto aver commesso.

BIBLIOGRAFIA

Rosminianarum propositionum quas S. R. U. Inquisitio, approbante S. P. Leone XIII, reprobavit, proscripsit, damnavit, trutina theologica—Romae typis Vaticanis, 1892 — in 8.° di pag. 470.

La condanna delle quaranta proposizioni di Rosmini fatta dalla S. Sede, con decreto del S. Officio del di 14 dicembre 1887, sollevò polemiche non leggere sulla mente del celebre roveretano, come sul valore e sulla interpretazione di quel decreto. Molti opuscoli e periodici si occuparono di tal materia non sempre con quella pacatezza di animo ch'è necessaria in simili trattazioni. Desideravasi perciò un' opera di polso che senza spirito di parte, avesse vagliate, serenamente, quelle proposizioni, giusta i veri principii della scienza, e avesse chiarito il significato e il valore di quella condanna.— Eccola dunque quest'opera tanto importante e tanto desiderata. Essa è opera dotta veramente magistrale, che chiarisce mirabilmente la portata del decreto Pontificio ed esamina le proposizioni rosminiane da tutti i lati e secondo il senso inteso dall'Autore. Le dottrine poi su cui poggiano le dimostrazioni sono i documenti più certi della Chiesa, e per lo più le dottrine limpidissime dell'Angelico, ampia fonte e sicura di cattolica sapienza.—Facciamo voti che questo libro giunga in mano di tutti gli ecclesiastici perchè ne apprendano i dotti insegnamenti, massime di coloro che dànno opera agli studii filosofici.

Rinaldi Carlo Giuseppe—Delle Rubriche precettive e direttive—Studio del P. Carlo Giuseppe Rinaldi d. C. d. G.— Roma, tip. A. Befani. 1892 in 8.° di pag. 48.

Piccolo di mole, quest'opuscolo condensa tale e tanta erudizione che fa meraviglia. È tutto rivolto a dimostrare che non dee considerarsi abolita dai DD. la distinzione fra le Rubriche precettive e direttive, siccome è piaciuto a parecchi moderni di affermare, asserendole tutte precettive. La dimostrazione è amplissima e trionfante, poggiata sull'insegnamento può dirsi di tutti gli Autori che parlano di ciò, i quali diligentemente si citano nei proprii luoghi. È da questi autori medesimi si desume il vero concetto e il valore delle rubriche direttive a differenza delle precettive, perchè quelle non abbiano a disprezzarsi. È un bel servizio questo reso alla scienza liturgica, trattandosi di quistione di non lieve conto, che riguarda spessissimo la pratica, e che perciò interessa molto la coscienza. Ce ne congratuliamo vivamente col chiarissimo Autore, valoroso scrittore della *Civiltà Cattolica*.

CRONACA GOVERNATIVA

Consiglio di Stato.

Se il Comune può vendere un Convento soppresso a Religiosi—Eccede nelle sue facoltà, e non ne fa un uso conveniente l' autorità tutoria che si rifiuti di approvare la deliberazione di un Comune di vendere un fabbricato proveniente da un Convento soppresso per motivo che nel Capitolato non veniva incluso come essa avea suggerito, l'obbligo per l' acquirente di non destinare l'ex convento a ricovero e sede di associazioni religiose, e quindi il suo provvedimento dev' essere rivocato. (Par. Cons. di Stato. 15 Apr. 1891 — *Man. degli Ammin.* Anno XXX, pag. 167).

Esorbita dalle sue facoltà la Giunta amministrativa che, autorizzando un comune ad alienare un ex-convento, stabilisce per condizione che esso non possa essere adibito a ricovero di frati e di monache, poichè la funzione della Giunta suddetta è d'indole semplicemente tutoria nei riguardi del bilancio e di convenienza dell'atto, e non può convertirsi in una attribuzione d'indole politica, in forza della quale possa accordare o negare l'autorizzazione richiesta per soli motivi d'ordine pubblico, perchè in questo caso la sola autorità governativa ha diritto ed obbligo d'intervenire per opporre i divieti, che fossero del caso. (Par. Cons. di Stato, 2 gen. 1892—Comune di Roccamontepiano—Man. cit. An. XXXI, pag. 57).

Non si può sospendere l'esecuzione di cessione già fatta di un convento—Se le deliberazioni consigliari relative a cessione di permuta del fabbricato di un ex-convento ebbero già completa esecuzione colla stipulazione del contratto di alienazione e colla tradizione dello stabile, non può avere alcuna applicazione nel caso attuale la disposizione dell' art. 32 della legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato che dà facoltà di sospendere per gravi ragioni l' esecuzione dell' atto o provvedimento impugnato, nè questa nè altra disposizione della legge medesima autorizza poi la 4.ª Sezione ad ordinare la revocazione dell'esecuzione già avvenuta.

Quindi deve essere rigettato il ricorso contro l' anzidetta cessione (Dec. Sez. 4.ª Cons. di Stato, 25 magg. 1891. Comune di Grignasco—Manuale cit. Anno XXX pag. 229).

Obbligo nel Comune della officiatura nella Chiesa di un Convento soppresso—La prescrizione dell'art. 167 della legge comunale, per la quale occorre alla validità delle deliberazioni dei Consigli comunali, che importano un onere ultra-quinquennale al bilancio, l' approvazione della Autorità tutoria, deve intendersi applicabile soltanto a quegli oneri che l'azione municipale volontariamente si accinge ad assumere, non già a quelli risultanti da contratti regolarmente pattuiti e già divenuti perfetti a norma di legge.

Di codesti oneri non altrimenti potrebbe l' Autorità tutoria disconoscere l' efficacia, se non arrogandosi, rispetto al valore dei patti contrattuali da cui essi dipendono, una facoltà che la legge punto non le rassegna, e che sarebbe contraria ad ogni norma di corretta amministrazione.

Per conseguenza non è soggetta all' approvazione della Giunta provinciale amministrativa la deliberazione, colla quale un Comune, che ha accettata la cessione di un convento coll'obbligo di provvedere all'officiatura della chiesa annessavi, stabilisce lo stanziamento della spesa relativa, quantunque per condiscendenza personale dell'officiante non abbia avuto per alcuni anni a sopportare tale spesa (Parere del Cons. di Stato, 18 Lug. 1890 — Comune di Patti—Man. cit. Anno XXX, pag. 229).

Circa l'insegnamento religioso nelle scuole elementari—L'art. 2 della legge 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria vuole essere interpretato nel senso che i Comuni debbono ritenersi obbligati a far impartire l' insegnamento religioso a chiunque lo desideri; ma che gli alunni non abbiano obbligo di assistervi o di farne oggetto di esame speciale secondo veniva disposto dall'art. 325 della Legge 13 novembre 1859; e che il relativo insegnamento deve limitarsi a quegli alunni per i quali i padri di famiglia ne facessero richiesta (Par. del Cons. di Stato, 13 marzo 1891. — Ric. del par. di Villa d'Adige.—Man. cit. pag. 205).

Il Comune può amministrare i doni di un Santuario di suo patronato?—Il diritto di patronato di un Comune su di un Santuario aperto al culto pubblico, per quanto sia ampio, non può avere per effetto di sottrare il Santuario stesso alla direzione dell' autorità ecclesiastica, alla quale spetta solo la custodia dell'edificio, come di quanto in essa si contiene.

Deve perciò essere annullata la deliberazione comunale colla quale viene nominato un depositario degli oggetti votivi esistenti in detto Santuario (Par. del Cons. di Stato, 30 genn. 1891—Comune di Formicola—Man. cit. pag. 366).

Il Comune non può proibire il suono delle campane—Per giurisprudenza costante del Cons. di Stato il suono delle campane delle chiese non è materia che possa essere regolata con deliberazioni dei Consigli comunali, e deve, invece, lasciarsene il compito all' autorità ecclesiastica, salvo l'osservanza della Legge penale, da curarsi per opera del magistrato competente.

Quindi ha ben operato la Giunta provinciale che si è negata di approvare le deliberazioni consigliari portanti nuove disposizioni in proposito da aggiungersi ai regolamenti di polizia municipale. (Parere del Cons. di Stato, 13 nov. 1891—Comune di Urbino.—Man. cit. anno XXX, pag. 18).

Coaudiutori dei parroci non incompatibili per la Congr. di Carità.—Non possono ritenersi incompatibili a membri della Congregazione di carità per aver cura d'anime

i sacerdoti che sebbene aiutino il parroco, pure non hanno alcuna regolare investitura di un ufficio coadiutoriale, per cui possano compiere tutti gli obblighi dei parroci, in quanto sieno stati a ciò autorizzati e riconosciuti. — Trattandosi di esclusione per incapacità, non si può dare alla legge una interpretazione estensiva (Par. del Cons. di Stato, 18 dicembre 1891—Man. cit. detto anno, pag. 39).

La spesa per la messa festiva in conto del Comune è obbligatoria? — Una spesa di culto, per la continuazione della quale non vi è un interesse particolare, ma generale della popolazione, non può ritenersi obbligatoria pel Comune.

Perciò non sarà obbligatoria pel Comune la spesa di una messa festiva che non è in sollievo della fabbriceria, o del parroco o di altri che abbia azione per ripeterla (Par. del Cons. di Stato, 2 Genn. 1892—Comune di Carrosio— Man. cit. detto anno, pag. 74).

Festa religiosa e festa civile: obbligo del Comune di sussidiarle—Non è per esplicita disposizione di legge che si considerano come obbligatorie le spese di culto corrisposte per lunghissimi anni, ma si considerano tali per presunzione che sta per l'obbligatorietà del titolo originario di esse, quando la prestazione rimonti a più di un trentennio.

In caso di variazione dell'ammontare della spesa, secondo l'invalsa giurisprudenza, deve limitarsi alla somma minore tra tutte quelle corrisposte nei varii anni.

Il concorso del Comune per la festa del S. Patrono deve limitarsi alla somma erogata per la festa religiosa, non potendo il Comune essere tenuto, in rapporto al parroco, ad eseguire la festa civile. Non può presumersi acquiescenza del parroco ai provvedimenti del municipio, se esso ricorre, benchè senza successo, contro le deliberazioni, che ordinarono la depennazione della spesa dal bilancio comunale (Par. del Cons. di Stato, 2 Genn. 1892—Comune di Campiglia Marittima— Man. cit. detto anno, pag. 75).

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1892)

Il S. Padre al Collegio dei Cardinali—Gli E.mi Cardinali nella ricorrenza del natalizio e del XIV anniversario della coronazione di S. S., gli presentarono i loro omaggi e le felicitazioni. L'E.mo Card. Monaco lesse un indirizzo, col quale, paragonando lo zelo e l'attività del regnante Pontefice alle gloriose opere compiute da Innocenzo III, fe'voti, affinchè il Signore voglia benedire le intraprese di S. S. come benedisse quelle dell'altro Pontefice.—Il S. Padre rispose con un importante discorso, facendo rilevare che due grandi idee furono come la forza motrice e lo scopo finale di tutto il glorioso Pontificato d'Innocenzo III: « la redenzione di Terra Santa e l'indipendenza della Chiesa, degne ambedue dell'alta mente e dell'Apostolico petto ch'egli ebbe. Se non che l'una fu proprio di quel tempo: l'altra appartiene essenzialmente a tutt'i tempi, perchè strettamente collegata coi più alti interessi della famiglia umana ».

Nomine Pontificie. — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre s'è degnato nominare il R.mo P. Giuseppe M. Granniello barnabita (ora consacrato Arcivescovo tit. di Cesarea del Ponto) Segretario della S. C. de' Vescovi e Regolari—Mons. Tancredi Fausti, Suo Uditore—Mons. Carlo Nocella, Segretario della S. Congr. Concistoriale — Mons. Alessandro Volpini, segretario de' Brevi ai Principi—Mons. Nicola Marini, Sostituto della Segreteria dei Brevi—Mons. Augusto Barbiellini, Uditore di S. Rota R.—Mons. Girolamo M. Gotti, Internunzio Apost. ed Inviato straordinario al Brasile.

Con altri biglietti, la medesima Santità Sua ha annoverato l'E.mo Sepiacci fra i componenti la S. C. dei Riti e la Ceremoniale—l'E.mo Vannutelli Vincenzo, fra i componenti la S. C. Ceremoniale.

Ha dippiù nominato l'Emo Ricci Paracciani protettore dei Cassinesi della primitiva osservanza—l'E.mo Parocchi, protettore della Cong. di Gesù e Maria, detta degli *Eudisti*.

Cause di beatificazioni. — La mattina del dì 25 marzo ult. in Vaticano, colle solite forme solenni, alla presenza di Sua Santità e di non pochi E.mi Cardinali e Prelati, furono letti i decreti della S. C. de' Riti, coi quali si approvano i varii miracoli operati da Dio ad intercessione dei Venn. Saverio Bianchi, sac. barnabita, Antonio Baldinucci sac. d. C. d. G., e Gerardo Majella laico della Congreg. del SS. Redentore. Dopo siffatta lettura il S. Padre pronunziò un breve e bellissimo discorso di occasione.

Cardinali defunti—La ristrettezza dello spazio dei precedenti fascicoli ci fè rimandare al presente altre luttuosissime note funebri. Il dì 14 genn. u. a Roma l'Emo Card. Giovanni Simeoni, dopo breve malattia polmonare, e dopo aver ricevuti i conforti religiosi, rese l'anima a Dio. Nacque a Paliano nel 12 luglio 1816. Fu uditore della Nunziatura di Spagna, e quindi Prefetto degli Studii nel Seminario Romano, Esaminatore dei Vescovi, Segre-

tario della S. C. di Propaganda, Consultore del S. Officio, degli Affari Ecclesiastici straordinarii e di quelli di rito Orientale, e del Concilio per la revisione dei concilii provinciali. Nel 1874 fu consecrato Arciv. tit. di Calcedonia, e mandato a Madrid come Nunzio. Nel 15 marzo 1875 fu creato Cardinale col titolo di S. Pietro in Vincoli, ed ascritto a molte Sacre Congregazioni. Dopo la morte del Card. Antonelli, Pio IX lo nominò Segretario di Stato, ed il regnante Pontefice, Prefetto generale della S. Congr. di Propaganda, nel quale officio per 13 anni fondò moltissime nuove sedi, introdusse la gerarchia in parecchi luoghi, procurò efficacemente la dilatazione della fede nelle più rimote contrade. La memoria di lui andrà in benedizione per tutto il mondo!

Alle predette perdite gravissime se n'è aggiunta un'altra ancora il 23 febbr. in persona dell'E.mo Card. Gaspare Mermillod. Personaggio insigne per dottrina e per zelo, difese con coraggio imperterrito i diritti della S. Chiesa. Nacque il 22 sett. a Carouge presso Ginevra, fu ivi curato di una delle più insigni parrocchie. Proclamato Vescovo tit. di Hebron dalla s. m. di Pio IX, operò grandi cose per la Religione, onde fu perseguitato ed esiliato nel 1872. Nel 15 marzo 1883 il regnante Pontefice lo nominò Vescovo di Losanna e Ginevra, e nel Concistoro del 23 giugno 1890 lo elevò alla dignità Cardinalizia, rimeritando così gli alti meriti di lui. I suoi scritti dottissimi e la sua eloquenza insuperabile lo resero uno dei più invitti campioni della fede.

Il Giubileo delle Opere di D. Bosco—Il giorno sacro a Maria SS. Immacolata, nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, decorata di nuovi e splendidi ornamenti, si celebrò a Torino l'anno cinquantesimo dalla prima fondazione delle Opere dell'insigne Apostolo D. Bosco. Nel sacro tempio sventolavano le bandiere e gli stemmi dei comuni e degli Stati del vecchio e del nuovo mondo, ove sono case dei Salesiani. Predicarono al numeroso e colto uditorio che in ogni giorno stipava la Chiesa, Mons. Manacorda, Mons. Rosaz, e Mons. Pampirio: fu eseguito mirabilmente quel capolavoro di musica sacra, ch'è la messa di Papa Marcello del Palestrina: celebrò la messa il degno erede delle virtù e dell'operosità di D. Bosco, il suo successore D. Michele Rua: vi fu l'esposizione del SSmo in forma di Quarantore con prediche di Mons. Pulciano, e si conchiusero le solenni feste con una messa funebre Pontificale in suffragio dei benefattori delle Opere, e colla commovente cerimonia della partenze di 18 missionarii per la Palestina.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Nell'anniversario della sua incoronazione, il S. Padre ha ricevuto innumerevoli telegrammi da tutte le parti del mondo e da molti Sovrani dell'Europa.

— I conventi spagnuoli dei Trinitarii Riformati alle Quattro Fontane e de' Francescani scalzi di S. Pasquale in Roma sono stati trasformati dal Governo in Collegii seminarii per le missioni estere.

— L'E.mo Card. Dusmet Arciv. di Catania ha celebrato il XXV anniversario del suo Episcopato, ricevendo da ogni ordine di persone attestati di rispetto e di simpatia. Anche il S. Padre gli ha mandato un affettuoso breve.

— A Roma s'è inaugurato l'anno del giubileo episcopale di Sua Santità con un settenario di predicazione nella chiesa di S. Agostino. Ha predicato il quaresimalista D. Stefano Trione dell'Istituto di D. Bosco.

— In Ravenna si raccolgono offerte da tutto il mondo per erigere un mausoleo a Dante Alighieri. Il S. Padre si è sottoscritto per una somma considerevole, e darà un ritratto del sommo poeta di un valore incalcolabile.

— Un cappuccino, accusato di questua, vietata dalla legge di pubblica sicurezza, è stato assolto dal pretore di Genova, perchè venne provato che la limosina fu spontanea, cioè dietro invito del benefattore.

— L'infaticabile avv. D. Bartolo Longo ha posto mano ad un istituto pei figli dei carcerati presso il Santuario di Pompei. Ha già raccolto dai benefattori di ogni punto d'Italia e dell'estero la somma di L. 20, 700.

— Mons. Rambaldo Magagnini Vesc. di Iesi ha rinunziato a quella sede. Mons. Manara Vescovo di Ancona è stato nominato Amministratore Apost. di Iesi.

— È morto a Roma Mons. Luigi Baccelli, Uditore della S. Rota, esimio canonista.

— È morto Mons. Francesco de'conti Benassi già Vesc.di Guastalla, e poi titolare di Argo.

—

— Si è formata a Parigi una lega di propaganda cattolica e sociale. N'è presidente il conte Alberto de Mun.

— L'Episcopato Belga ha mandato ai diocesani in quaresima una lettera collettiva sulla condizione degli operai, commentando la celebre enciclica *Rerum Novarum*.

— A Detroit Michigan (Stati Uniti) si è fondata una nuova setta col nome di *Archivio volante*. Gli aderenti credono ad una prossima catastrofe della terra, da cui saranno salvi i soli rifugiati in quella città.

— Mons. Chanty nominato Vesc. titolare di Pedlenizza e Vicario Apost. del Kuam-si fu consacrato ad Heng-Kong nello scorso novembre.

— A Parigi e in altri luoghi della Francia si sono perpetrate profanazioni gravissime nelle Chiese. Mentre sacri oratori predicavano, settarii anarchici levarono la voce contro di essi, producendo enormi disordini!

— Nella Cina si annunzia una tregua alla persecuzione contro i cristiani. Il governo ha posto dei presidii militari nelle varie cristianità per garentirli.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se il Vescovo possa costringere con censura i preti disoccupati ad intraprendere l'officio di parroco.

Calven. Oneris suscipiendi curam animarum—5 Mar. 1892—Il Vescovo di Calvi e Teano espose alla S. C. come segue: —« In questa diocesi di Teano sono circa ottanta parrocchie urbane e rurali. Il numero dei sacerdoti è ristretto; molti sono vecchi e di cagionevole salute, e però molte parrocchie non solo non possono provvedersi di parroci titolari, ma neanco di provvisorii economi curati. Nella diocesi di Calvi vi sono dei sacerdoti ancora disponibili; però chiamati e premurati sono stati negativi e non vogliono uscire di casa loro e della propria diocesi ». Ciò posto, chiedeva: « Se possa obbligare questi sacerdoti di Calvi col precetto di ubbidienza *sub gravi* e con censura di restar sospesi *a divinis et in divinis*, a presentarsi o come economi curati, o come titolari parroci per concorso alle vacanti parrocchie di questa diocesi di Teano; e prego pure di essere illuminato ed istruito se possa ancora obbligare come sopra sacerdoti religiosi, i quali per i tempi attuali dimorano in famiglia ».

La S. C. il dì 28 marzo 1890 rescrisse: *Detur responsum ut in Parmen. diei 17 ianuarii 1886 ad tertium dubium. Quoad vero viros religiosos, quatenus extra claustra vivant de suorum superiorum temporanea licentia, rem agat cum iisdem superioribus.*

Il cit. rescritto *in Parmen.* è il seguente: « Utrum sub eodem praecepto obedientiae et iisdem intentatis censuris, possit Episcopus sacerdotes otiosos et sanitate suffultos compellere ad suscipiendam ecclesiarum curam, saltem donec illis fas sit providere pastorem — Resp. *Affirmative, gravi urgente necessitate et ad tempus* ».

Dopo ciò, vacando nella Dioc. di Teano le parrocchie di *Conca* e di *Le Vaglie*, quel Vescovo il dì 23 marzo 1891 deputò ad economi curati delle medesime i sacerdoti Giuseppe D. e Mattia C. della Dioc. di Calvi, con farne loro un precetto sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*.—Tal precetto sembrò a questi eccessivo; e però il primo fe' appello al Metropolitano di Capua, ma rimandato da questo (perchè non trattavasi di sentenza giudiziaria) lo rivolse alla S. Sede, cui già prima il secondo avea fatto ricorso.

La S. C. volle udire il Vescovo, il quale subito riabilitò i ricorrenti, pel debito rispetto alla S. Sede. Dopo ciò *ex audientia SS.mi* fu rescritto il dì 8 giugno 1891: *Oratores D. et C. interim pareant Episcopo, idque notificetur eidem Episcopo.*

Questi due preti si protestarono ossequenti al rescritto; però chiesero al Vescovo ampie spese di viaggio, di sostentamento, di servitù, e il primo acchiuse un attestato medico per provare la sua mal ferma salute. Il Vescovo trasmise le costoro domande alla S. C. chiedendone l' oracolo; e la S. C. rescrisse: *Eidem Episcopo, qui prudenter instet ut ad obedientiam inducat sacerdotes D. et C. et quatenus resistant, eisdem praefigat congruum terminum ad deducenda iura sua coram S. C. etc.*

I prefati sacerdoti intanto più cose scrissero al Vescovo per togliere da sè la taccia di disobbedienti; però non intrapresero l' officio loro commesso. Di che la S. C., col decreto *Ponatur in folio*, e previa l'ammonizione delle parti, trattò questa causa il dì 5 marzo 1892, col dubbio:

An sacerdotes C. et D. cogendi sint ad curam animarum suscipiendam in casu.

E dopo maturo esame risolse: *Exe-*

cutioni mandetur Rescriptum Pontificium diei 8 iunii 1891.

Ecco le precipue ragioni proposte d'officio:

a) Il Vescovo, posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio, *habet intentionem fundatam in iure* circa l'esercizio della sua potestà nella propria Diocesi; e però ha diritto di ordinare e disporre ciò che reputa opportuno pel buon reggime delle anime.

b) In eseguire i comandi del Vescovo gli ecclesiastici debbono essere di esempio agli altri, e però se mostransi riottosi possono esservi astretti con pene (S. C. C. *in Asculana* 11 iul. 1767; Benedictus XIV *De Syn. Dioec.* lib. 13, cap. 1, n. 3).

c) Siffatta obbligazione vien confermata dalla solenne promessa di obbedienza all'Ordinario fatta dai sacerdoti nell'atto della S. Ordinazione, la quale non dee riputarsi nuda e inutile formola, giusta l'insegnamento di Benedetto XIV, come vien notato in fol. *Reatinae Residentiae* 26 ian. 1833 §. *Quod vero.*

d) Fra le altre cose in cui si è obbligati di obbedire al Vescovo, principalissima è quella della cura delle anime; e ciò non solo pel precetto della carità, ma sì ancora per l'officio di sacerdote, il quale, come insegna S. Alfonso (*Th. Mor.* Lib. VI, n. 625), è perchè si procuri il bene e la salvezza delle anime, secondo i bisogni che queste ne hanno.

e) È vero che nel caso i sacerdoti D. e C. appartengono a Diocesi diversa da quella cui son destinati, ma, oltre ad altre considerazioni di ordine superiore, fa d'uopo riflettere che promisero obbedienza al Vescovo di Teano insieme e di Calvi, le quali essendo perpetuamente unite si considerano come una sola diocesi, giusta l'insegnamento del Card. de Luca (*De Praeemin.* disc. 7 n. 6 et 16); giacchè in queste il Vescovo può unire i beneficii dell'una e dell'altra e celebrare un unico sinodo (De Luca *l. c.*).

f) A ciò si aggiunge il prefato Rescritto del dì 8 giugno 1891 emanato per autorità del Sommo Pontefice, la quale non è mica circoscritta dai limiti delle Diocesi.

g) Nel caso, la necessità era urgente: mancavano altri soggetti disponibili: la prova dell'infermità non era attendibile: le dimande di spese erano esagerate, potendo bastare ciò che offriva il subeconomo secondo le disposizioni del Governo. Per tutte queste ragioni, saviamente la S. C. emise il surriferito rescritto.

II.

Circa la facoltà di binare.

Castellaneten. Facultatis binandi—5 Mar. 1892—*Per summaria precum* — Nel borgo di Palagiano, in diocesi di Castellaneta, abitato da oltre 5,000 anime, col parroco sono rimasti due soli preti, dei quali, nei dì festivi, uno celebra nella chiesa parrocchiale, l'altro in una cappella di giuspatronato laicale, dedicata a S. Rocco. Il più vecchio dei detti preti, più che settuagenario, ha salute sì cagionevole che alle volte è costretto di astenersi dalla S. Messa. Di che il parroco lo scorso anno chiese alla S. Sede la facoltà di iterare il S. Sacrifizio nei giorni in cui fosse mancata la terza messa. Commendata la istanza dal Vescovo, fu esaudita « dummodo de vera ageretur necessitate, et eiusdem Episcopi conscientia onerata ».

Se non che più tardi lo stesso parroco avanzò domanda di poter binare nella chiesa parrocchiale ancora che si celebrasse la terza messa nella cappella di S. Rocco. Ma la risposta si fu: *Prout exponitur, non expedire.* Non scoraggiato dalla ripulsa, ripetè la istanza, confortandola colla commendatizia del Vescovo, il quale attestò non essere in quella borgata che due sole chiese, cioè la parrocchiale, troppo angusta per la crescente popolazione, e la piccola cappella di S. Rocco, nella quale il patrono che a sue spese fa compiervi tutte le funzioni dell'anno, vuole per sè nei dì festivi la messa e non permetterebbe al suo cappellano di celebrare nella chiesa parrocchiale.

Stante ciò, la S. C., disaminata con accuratezza la istanza, il dì 5 marzo 1892 benignamente rescrisse:

Pro gratia, arbitrio et conscientiae Episcopi, ad triennium, facto verbo cum SS.mo.

Corollarii:

a) Il diritto prescrive rigorosamente che una sola messa celebri ciascun sacerdote ogni giorno (Cap. *Consuluisti;* cap. *Te referente* de celebrat. missar.). Perciò occorrendo derogarsi a questa legge, « nonnisi ex magna necessitate fieri debet et magna cautela » al dir del Fagnano (Cap. *in Ordinando*).

b) La S. C. non concede per ordinario tal facoltà, se non quando concorrono le cause indicate nella Costit. di Bened. XIV *Declarasti nobis*, o altre a queste simiglianti: « Id vero intercedit, comenta il Lucidi (*De Visit. SS. LL.* Vol. I, pag. 438 rec. edit.), cum unus parochus duabus paroeciis praeest, vel duos populos valde sejunctos regit, vel parochiani eadem hora ad missam audiendam una simul convenire nequeunt, et alioquin alius sacerdos invenire nequit ».

c) Nondimeno può anche ottenersi tal facoltà « causa honestatis et utilitatis » al dir della Glossa (in cap. cit. *Consuluisti*). Il che non deve intendersi del celebrante, ma del popolo, come spiega Bened. XIV in *cit. Const.*—Di qui è che la S. Sede ha largito talvolta la facoltà di binare quando una gran parte di fedeli sarebbe rimasta priva della S. Messa.

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di alcuni libri

Decretum.

8 Aprile 1892—La S. C. condanna e mette all'Indice le opere seguenti:

Conte Luigi Pianciani.—*La Roma dei Papi Illustrata.*—E. Perino Editore. — Roma.

Les erreurs scientifiques de la Bible. Par Emile Ferrière.— Paris. Ancienne Librairie Germer Baillière et C.ie Felix Alcan Editeur Boulevard Saint-Germain, 108.—1891.

Les Apôtres, Essai d'Histoire religieuse d'après la Methòd de sciences naturelles. Par Emile Ferrière.—Paris Librarie Germer Baillière et C.ie, Boulevard Saint-Germain. 108.—1879.

Paganisme des Hèbreux jusqu' à la captivitè de Babylone. Par Emile Ferrière.—Paris. Ancienne Librairie Germer Baillièr et C.ie, Felix Alcan Editeur. Boulevard Saint-Germain. 108.—1884.

L'âme est la fonction du Cerveau. Tome Premier. —Tome second. Par Emile Ferrière.—Paris. Ancienne Librairie Germer Baillière et C.ie, Boulevard Saint Germain, 108.—1883.

Là matièr et l'ènergie. Par Emile Ferrière.—Paris. Ancienne Librairie Germer Baillier et C.ie, Felix Alcan Editeur, Boulevard Saint-Germain, 108.—1887.

Le vie et l'âme. Par Emile Ferrière. Paris. Ancienne Librairie Germer Baillière et C.ie, Felix Alcan Editeur. Boulevard Saint-Germain, 108.—1888.

Emile Ferrière.—*Le Darwinisme.* — Paris, Ancienne Librairie Germer Baillièr et C.ie, Felix Alcan Editeur, Boulevard Saint-Germain, 108.

Catholicisme et spiritisme. Par J. Jesupret fils.—Paris à la librairie des sciences Psychologiques, rue Chabanais 1.— 1891.

Adauctus—I Dominatori della Chiesa. Venezia, Tipografia dell'Ancora; l. Merlo editore 1891. *Decreto S. Off. Feria IV die 9 Martii 1892.—Auctor* (Domenico Penzo) *laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

Sopra una Pastorale Vescovile contro il monumento al Rosmini: Osservazioni storiche.—Milano Tipografia L. F. Gagliati, 1889. *Decreto eodem. — Auctor* (Domenico Penzo) *laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

La Riforma del Clero secondo il Concilio di Trento, del Sac. Virginio Marchese, Canonico Prevosto di Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1884. *Decr. eodem.*

Difesa del libro: La Riforma del Clero secondo il Concilio di Trento, del Sac. Virginio Marchese, Canonico Prevosto di Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1884. *Decr. eodem.*

La Conversione dei Protestanti per mezzo del Concilio di Trento, del Sac. Virginio Marchese , Canonico Prevosto di Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1885. *Decr. eodem.*

Il Diaconato Cattolico e la Quistione Sociale, del Sac. Virginio Marchese, Can. Prevosto di Cardè nella diocesi di Saluzzo. Torino, 1891. *Decr. eodem.*

Ruggero Bonghi: *Vita di Gesù Cristo, illustrata da 86 artistici disegni.—Decreto S. Off. Feria IV die 16 Martii 1892.*

Auctor Operis, *Les Congregations Romaines, guide historique et pratique par Félix Grimaldi*, Sienne. Imprimerie S. Bernardino, 1890, prohibiti ex Decr. S. Off. Fer. IV die 29 Apr. 1891, *laudabiliter se subiecit et Opus reprobavit.*

FACOLTÀ ULTIME DELLA S. SEDE

CIRCA LE COMPOSIZIONI.

Le nuove facoltà concesse ai Vescovi dalla S. Sede intorno gli acquisti illeciti o leciti di beni ecclesiastici, da noi riportate nel Vol. VI, Par. II pag. 30, diedero luogo a molti dubbii, che furono proposti alla S. Penitenzieria e da essa risoluti. Affinchè siffatte risoluzioni giungessero a conoscenza di tutt'i Vescovi, con saviissimo consiglio quel sacro Tribunale ha creduto d'inserirle nel corpo della lettera di concessione e la concessione medesima ha ritoccata ed ampliata.

Siamo lieti di dare qui la formola della concessione riformata in tal guisa, segnando con carattere corsivo ciò che di nuovo si è aggiunto all' antica, e facendo seguire alla medesima talune note dichiarative, le quali potranno far seguito al commento che noi facemmo del primo modulo (*Mon. Eccl. l. c.* p. 80 e segg.).

Sacra Pœnitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate Ordinario N. N. ad annum duraturum facultatem communicat Christifideles

qui bona immobilia aut census aut iura *Ecclesiae erepta* (1) sine eiusdem Ecclesiae venia acquisierunt;

vel acquisita *alienaverunt* (2);

vel acquisierunt per emphyteusim;

vel acquisita per emphyteusim liberaverunt;

qui tanquam patroni vindicarunt beneficia ecclesiastica et capellanias;

qui redemerunt legata pia aut canones aut iura irredimibilia;

vel ex redemptione iurium natura sua redimibilium cum damno Ecclesiae lucrati sunt (3);

qui decimas non solverunt;

et praedictorum omnium heredes et quoscumque successores, quoties ob aliquam ex praedictis causis gubernio aut aliis venditoribus solverunt aut solvere debent non ultra triginta libellarum millia, et si de decimis sermo sit, dummodo debitum hanc summam non superet, et si agatur de emphyteusi aut alio simili contractu, dummodo canon seu praestatio iuxta legem civilem computata respondeat capitali summae quae itidem non excedat triginta libellarum millia, de speciali gratia admittendi ad compositionem quae aequa videatur, servatis praesertim conditionibus et regulis quae sequuntur:

1. Procedatur de intelligentia aliorum Ordinariorum si quorum intersit, et de consensu eorum qui respectivas causas pias *canonice* repraesentant, aliorumque *canonice* (4) interesse habentium.

2. In quantitate aequæ compositionis determinanda considerantur

a) fundorum seu iurium valor realis *eo tempore quo compositio initur* (5).

b) pretium emptionis;

c) praesens oratorum status;

d) id in quo ipsi oratores cum damno Ecclesiae ditiores facti sunt;

e) onera pia, quorum si adsint praecipue ratio habenda est. *Datur autem Ordinario facultas eadem condonandi ex toto vel ex parte, si eis satisfactum non fuerit, nec non eadem reducendi pro futuro iuxta vires sive ad tempus, sive in perpetuum, pro diversa causarum et adiunctorum natura, supplente quantum ad missas et alia suffragia attinet SSmo Domino de thesauro Ecclesiae* (6).

3. *Benignior esse potest compositio si pretium solutum vel canon assumptus, citra culpam emptoris vel emphyteutae, superet praesentem valorem fundorum; item pro eis qui coacti affrancarunt; et pro heredibus eorum qui bona vel iura ecclesiastica ut supra iniuste possederunt, sed alias causas pias fundaverunt aut iuvarunt* (7).

4. *Ad compositionem adhortandi sunt*

etiam illi quibus concessum fuit bona aut iura supradicta ad nutum Ecclesiae retinere subscriptis conditionibus alias adsignatis; qui modus consulendi conscientiae fidelium non amplius conceditur (8).

5. Ordinarius quando agitur de fundis in quibus aliqua sita est ecclesia, vel agitur de rebus sacris mobilibus, oratores oretenus moneat de obligatione qua tenentur faciendi sub directione Ordinarii pro tempore quod poterunt pro sacrarum aedium et templorum conservatione, et res sacras nunquam in usus profanos convertendi seu deputandi, idque debitis modis notificandi suis heredibus et successoribus.

6. Nullum documentum peractae compositionis cuipiam tradatur; quod si illud omnino exigatur, Episcopus per se iis qui se composuerunt, poterit in scriptis id tantum declarare « eos omni obligatione conscientiæ erga Ecclesiam ratione fundorum, canonum etc. etc. exemptos et solutos esse ».

7. Per has litteras eidem Ordinario fit quoque potestas hac ipsa ratione providendi etiam illis qui huiusmodi bona et iura acquirere, vendere, liberare, vindicare, et redimere postulabunt; et si agatur de decimis, subducta computatione quae supra pro canonibus et praestationibus statuta est: quin ex eo praeter oratores eorumque heredes et successores alii releventur; et quod ad patronos attinet, dimisso prorsus iure patronatus, et quin laesa censeantur iura investitorum, si adsint.

8. *Eidem Ordinario conceditur etiam facultas indulgendi iis qui super bonis habent imposita legata pia vel missarum onera, ut ea redimere valeant data summa quae, computatis fructibus ad quinque pro centum, reditus sufficientes quotannis praebeat pro integro eorumdem onerum adimplemento, et sub hac lege, ut si praefata summa solvatur per publicas schedas vulgo* di consolidato *ipsae schedae non computentur iuxta nominalem ipsorum valorem, sed iuxta pretium quod die solutionis effective in commercio habeant* (9).

9. Praeterea eadem sacra Poenitentiaria praelaudato Ordinario facultatem concedit sive per se sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab eo ad hoc *in singulis casibus* (10) subdelegandam oratores in praemissis culpabiles, postquam ut supra se composuerint, a censuris et poenis ecclesiasticis in quas propterea quomodolibet inciderint, Apostolica Auctoritate absolvendi cum congrua poenitentia salutari et reparatione scandali, meliori quo fieri poterit modo, prudenti iudicio absolventis.

10. *In hoc indulto non comprehenditur facultas concedendi impositionem hypothecarum, neque reducendi canonem emphyteusis temporaneae vel nimis onerosae, circa quae recurrendum est in singulis casibus ad S. Sedem* (11).

Item non comprehenditur facultas dispensandi ecclesiasticos viros super irregularitate in quam inciderint ob violatas censuras (12).

11. *Qui ob paupertatem compositionem inire nequeunt, absolvi poterunt ab Ordinario cum obligatione, ut si ad meliorem conditionem devenerint, Ecclesiae satisfaciant ac interim scandalum removeant* (13).

Item qui statim nequeunt statutam compositionem solvere, si obligationem emittant de ea opportuno tempore solvenda; remoto interim scandalo (14).

12. Pecuniae vero summas ex compositione acceptas *etiam tenues* (15) ipse Ordinarius quamprimum et quam tutissime possit, favore causarum piarum ad quas de iure pertinent, *in titulos liberos* (valori al portatore) *quos viri competentes tutos agnoverint* (16) investire et ad nutum S.Sedis conservare satagat, *neque alienet sine eiusdem venia neque commutet nisi urgeat necessitas et tempus non suppetat recurrendi ad S. Sedem* (17).

Quod si supradictae summae pertineant ad causam piam alterius dioecesis, transmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium (18).

Si eaedem pertineant ad religiosos, requiritur ut eis tradi possint venia S. Sedis in singulis casibus (19).

*Quod si summae spectarent ad causam piam iam extinctam vel ad ecclesiam in qua divina officia amplius celebrari non valeant, Ordinarius ipsarum fructus impendat in bonum alterius causae piae, praesertim ecclesiarum, presbyterorum et clericorum pauperum, prout melius in Domino iudicaverit, celebratis tamen missis et ceteris persolu-

tis suffragiis, si quae praefinita fuerint (20).

13. Circa fundos vero seu iura quorum valor excedit triginta libellarum millia, recurrendum erit ad S. Sedem in singulis casibus.

14. *Ordinarius moneat confessarios ut si ad poenitentes in periculo mortis constitutos et in praemissis culpabiles vocentur, prudenter compositionem urgeant: quod si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit vel ob alias rationabiles causas, satis erit si aegrotus eam heredibus imponat, vel serio promittat eam initurum, si convaluerit; remoto scandalo* (21).

15. *Ordinarius confessariis sibi benevisis, tempore quadragesimae, vel sacrarum missionum, vel urgente paschali praecepto, facultatem concedere poterit absolvendi eos qui compositionem statim inire nequeunt, dummodo iidem serio promittant se intra duos menses ab accepta absolutione recursum habituros ad Ordinarium pro obtinenda compositione, remoto interim scandalo* (22).

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die 15 Aprilis 1892.

N. Averardius S. P. Regens
A. Can. Martini *S. P. Secr.ius.*

Note dichiarative.

(1) Notevole quell' *Ecclesiae erepta,* con cui si dirime la quistione se le presenti facoltà valgano pure pei beni che fossero alienati dai legittimi corpi morali, ovvero solo per quelli confiscati dal Governo. A tal quistione dava luogo l'antico modulo, nel quale stava detto: « 1.° qui ecclesiae bona immobilia aut iura sine eiusdem ecclesiae venia alienata acquisierunt ». Or essendosi mutata la parola *alienata* in *erepta,* si è voluto indicare non potersi estendere queste facoltà oltre i beni dal Governo confiscati.

(2) Nel primo modulo invece di *alienaverunt* stava *vendiderunt.* E ciò vuol dire che se prima le facoltà riguardavano coloro solamente che avessero venduto i fondi usurpati, la nuova riguarda coloro altresì che li abbiano in qualsivoglia altra guisa alienati, p. e. per donazione, per permuta, per enfiteusi ecc. Or qui può chiedersi: Quando il fondo è stato alienato per vendita senza lucro, la S. Penit. definì non doversi dar nulla alla Chiesa da chi voglia comporsi; può dirsi lo stesso quando l'alienazione sia stata per donazione? Crediamo che no; ma che fa d'uopo esaminare i motivi della donazione; e laddove questa sia stata fatta non per mera carità, ma per qualche vantaggio o proprio o di altri, l'alienante non è disobbligato dal dare un'equa prestazione alla Chiesa.

(3) È questa una nuova giunta, conforme la stessa S. Penit. dichiarò al Vesc. di C. il dì 18 giu. 1890, colle parole: « Quando agitur de censibus et iuribus ecclesiasticis natura sua redimibilibus, et gravantibus fundos legitime possessos, redemptores solvere tenentur Ecclesiae id tantum, quod in redemptione lucrati sunt ».—Nel nuovo modulo sidice: *vel ex redemptione iurium natura sua redimibilium cum damno Ecclesiae lucrati sunt.* Da ciò si vuol dedurre che quando non ci sia stato lucro, a nulla questi sono tenuti e possono subito assolversi colla venia del Vescovo.—Si noti che il lucro può farsi con danno e senza danno della chiesa: con danno, quando sulla sorte o sul reddito si sia ottenuto uno sconto non dovuto giusta il primitivo contratto; senza danno, quando quel rinfranco tornò diversamente utile ai loro interessi.—Qui può chiedersi: È vietato sotto censura il redimere dalle mani del Governo un censo di natura redimibile?— Senza dubbio che sì, quante volte il censuario non vi sia astretto dalla legge. Imperocchè padrone del censo non è il Governo, ma la Chiesa; or quando non a questa ma a quello si sborsa il danaro per affrancarlo, si ledono i diritti della Chiesa.

(4) Si noti quel *canonice,* donde si deduce che se i rappresentanti delle cause pie sono illegittimi, cioè non riconosciuti, nè dipendenti dalla Chiesa, non v'ha bisogno del loro assenso.

(5) Nel determinare l'offerta fa d'uopo aver presente non solo il valore del fondo quando fu acquistato, ma altresì il valore attuale. S'intende già che se ne devono diffalcare le spese fatte dal compratore per le migliorie. Nondimeno se il fondo abbia attualmente un valore eccedente le dette spese, questo valore vuole aggiudicarsi al fondo stesso, e però alla chiesa, non già al compratore.

(6) È questa una giunta interessantissima che riguarda gli oneri infissi sopra i fondi. Si dà facoltà ai Vescovi di condonare i passati inadempimenti in tutto o in parte, e di ridurre i pesi per l'avvenire *iuxta vires* o temporaneamente, o in perpetuo secondo le circostanze.

Qui può chiedersi: sopra di chi debbono gravare i pesi, sul possessore che si compone, ovvero sul corpo morale che accetta

la composizione?—La S. Penit. non lo dichiara. Ma ogni ragione di convenienza richiede che debbano gravare sul corpo morale sul quale gravavano innanzi; e però laddove ci siano dei pesi, fa d'uopo che l'offerta aumenti secondo la misura di questi. Vero è che in pratica rendesi malagevole assai chiarire i detti pesi (spesso gravanti su tutto l'asse) e proporzionarli al fondo sopra il quale versa la composizione. Il Vescovo di Conversano, come si disse altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IV Par. II, pag. 99.), a cessare dubbiezze, ottenne dalla S. C. del Concilio che pei detti pesi si celebrino messe dai corpi morali secondo il reddito di quanto ricavasi dalle composizioni a ragione di L. 2. (tassa diocesana dei legati) per ciascuna messa.

Questo per l'avvenire. Pel passato, i pesi gravavano sul compratore, il quale perciò deve comporsi sui pesi medesimi, che possono anche venir condonati dal Vescovo in tutto o in parte, come si è detto.

(7) Qui si accennano tre casi nei quali si può essere più indulgenti circa l'offerta:

1.° Quando il prezzo pagato al governo o il canone assunto (nell'enfiteusi) superi l'attuale valore del fondo, senza colpa del compratore o dell'enfiteuta. Si noti quel *senza colpa;* giacchè di ciò non si deve tener conto quando il compratore o l'enfiteuta abbia volontariamente danneggiato il fondo.

2.° Quando il fondo siasi affrancato senza volontà. In questo caso però deve darsi alla Chiesa ciò che si è lucrato.

3.° Quando si tratti di eredi di coloro che ingiustamente possederono i fondi; ma che o fondarono o favorirono altre cause pie. S'intende già di cause pie ecclesiastiche, non di opere pie laicali, che vanno sotto l'imperio delle leggi governative.

(8) Dichiarasi qui, ciò che fu anche prima dichiarato, che chi sottoscrisse l'antica obbligazione imposta dalla S. Penit. si debba esortare dal confessore a comporsi; e che d'ora in poi non più si ammette questo mezzo, rimanendo la sola composizione. Chi però si trovi di aver già sottoscritto come sopra e non si voglia comporre, non può esservi astretto, purchè adempia le obbligazioni assunte. La medesima S. Penit. così dichiarò all'Arciv. di T. il dì 14 maggio 1890: « Ii qui iam subscripserunt notis conditionibus hortandi sunt ut se componant: ii vero qui nondum huiusmodi conditionibus subscripserunt, ad compositionem prudenter urgendi sunt ».

(9) Ecco un'altra preziosa facoltà concessa ai Vescovi, che non emergeva dall'antico modulo. Non solo possono abilitare i fedeli al rinfranco dei beneficii e delle cappellanie abolite dal Governo, ma sì pure al rinfranco dei legati pii familiari, che rimangono a solo peso di coscienza, affine di sgravare i richiedenti e i successori dai detti oneri. Eccone le condizioni: 1.° Devono consegnare al Vescovo una somma che, computati i frutti al 5 %, possa essere sufficiente a soddisfare ai pesi—2.° Se invece della somma predetta vogliansi offrire cartelle di rendita del consolidato al portatore, le dette cartelle debbono rappresentare la somma totale non secondo il lor valore nominale, ma secondo la valuta del giorno dell'acquisto.—E ciò giustamente; giacchè le prefate cartelle non hanno effettivamente un valore stabile: può questo aumentare; può anchè diminuire. Chi poi rinfranca deve dare una somma certa donde possa ricavarsi quanto è possibile perpetuamente il reddito necessario ai pesi.

Ciò che si è detto del rinfranco di pesi già imposti dai maggiori, dicasi pure dei pesi di messe perpetue o di altre pie fondazioni che si vogliano stabilire dai fedeli pel tratto successivo. Il miglior mezzo, scevro di qualsivoglia pericolo, o molestia governativa, è quello di consegnare nelle mani del Vescovo una somma dal cui reddito possa soddisfarsi ai detti pesi. Il Vescovo, colla intesa del Rom. Pontefice, investirà ed assicurerà le somme.

(10) Nell'antico modulo era detto *specialiter*. Il Vesc. di C. avea chiesto alla S. P. « Ai Vescovi si concede di suddelegare ad altri la facoltà di assolvere dalle censure. Questa speciale facoltà può suddelegarsi *habitualiter* come nelle concessioni precedenti, ovvero deve ciò farsi *in singulis casibus*? » E il dì 18 giu. 1890 fu risposto: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ». Coerentemente a questa risposta, nel nuovo modulo si è detto *in singulis casibus*.

(11) Si è aggiunto qui ciò che altrove fu risposto al Vesc. di C., dal che si può chiarire maggiormente il significato della clausola del nuovo modulo.—Il detto Vescovo richiese alla S. P.:

« III. Possono parimenti ammettersi alla composizione, nelle proporzioni stabilite, coloro che abbiano imposte, ovvero vogliano imporre ipoteche su fondi ecclesiastici indebitamente acquistati?

« IV. E, nel caso affermativo, basta, tanto pei primi, quanto pei secondi, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, quando vorranno avvalersi dei diritti ipotecarii, colla espropriazione dei fondi?

« V. Nell'enfiteusi temporanea, trattandosi di coloni, che si obbligano di pagare canoni gravosi, e di migliorare i fondi a proprie spese, col pericolo che, non pagando le pattuite prestazioni, perderebbero il fon-

do e le fatiche, potrà bastare, per essere assoluti, la seria promessa di comporsi colla Chiesa, o quando cominceranno a far positivo guadagno sulle migliorie, ovvero quando sarà dato loro di affrancare il fondo? »

La S. P. il dì 18 giu. 1890 rispose: « Ad « III. et IV. Eos de quibus in III. et IV. « dubio, indigere quidem Ecclesiae venia « ut hypothecas in fundis ecclesiasticis im- « ponere valeant; sed in indulto circa com- « positionem non comprehendi ».

« Ad V. Recurrendum esse in singulis « casibus ».

(12) Che la irregolarità non s'intenda inclusa nelle facoltà presenti, la S. P. lo dichiarò pure al detto Vesc. di C. il 18 giu. 1890: « La facoltà di assolvere *a censuris et poenis ecclesiasticis, in quas exinde quomodolibet inciderint,* si estende pure, come in altre concessioni, alla dispensa dalla irregolarità, pei sacerdoti che abbiano violate quelle censure?—R. *Negative* ».

(13) Altra volta (21 mar. 1890) la S. P. dichiarò all'Arciv. di T. che, trattandosi di persone prive di mezzi, « eos absolvi posse, qui nihil habent quo se componant, dummodo serio promittant se, cum primum poterint, ad compositionem deventuros, remoto interim scandalo ». Bastava, cioè, la seria promessa di comporsi quanto prima potrebbero. Ora si vuole l'*obbligazione.*

(14) La medesima S. P. il 21 mar. 1890 dichiarò al Vesc. di C. che quando la composizione non si possa subito effettuare basta la promessa di farla al più presto, *dummodo seria sit promissio et interim removeatur scandalum.* Anche intorno a ciò, non basta ora la promessa, ma richiedesi che si emetta un' *obbligazione.*

(15) Nell'antico modulo mancava questa clausola. Le somme tenui possono unirsi ad altre e investirsi giusta la disposizione della S. P.

(16) Ecco la disposizione: Le somme raccolte per composizioni compiute, debbono investirsi in valori al portatore, su fondi riputati sicuri da persone competenti.—Per verità, in questi tempi malaugurati nessun fondo può dirsi assolutamente sicuro. Il debito pubblico in varii stati è venuto meno. Tante banche accreditatissime sono precipitate nel fallimento. Ognuno conosce le deplorande condizioni delle finanze italiane. — Fra tutti gl'istituti però nei quali vi ha minor ragione di timore, secondo il giudizio di persone competenti, tiene il primato il credito fondiario de' varii banchi e sopratutto del Banco di Napoli, accreditata e ricca fondazione che non sì facilmente può venir meno.

(17) Ciò fu dichiarato altra volta al Vesc. di C. dalla S. Penit. circa i valori del Credito fondiario (V. *Mon. Eccl.* Vol. V. Par. II, p. 128 e 136). Il Vescovo dunque, investito che avrà le somme delle composizioni in *valori al portatore,* non può nè alienarli, nè commutarli, senza venia Apostolica, tranne il caso che non ci sia tempo di ricorrere alla S. Sede.—Dovrà poi ricorrere per la conferma? Quest'obbligo qui non s'impone.

(18) È qui aggiunto ciò che fu dichiarato dalla medesima S. Penit. al Vesc. di C., il quale avea chiesto: « Le somme ricevute per le composizioni, se appartengono a cause pie di altre Diocesi possono inviarsi ai Vescovi delle medesime, perchè le investano a vantaggio delle dette cause conservandole a disposizione della S. Sede? » Al che la S. Penit. il dì 18 giugno 1890 rispose: « Huiusmodi summas esse transmittendas. ».

(19) Lo stesso Vesc. di C. domandò: « Se appartengano ad Ordini religiosi, possono le dette somme inviarsi ai rispettivi Superiori Provinciali o Generali? » e n'ebbe in risposta dalla S. Penit. (18 giu. 1890): « Examinandos esse singulos casus ».—Ora nel nuovo modulo si stabilisce che, per inviarsi le dette somme ai rispettivi Ordini religiosi, occorre nei singoli casi la venia della S. Sede. Ciò vuol dire che le somme si conserveranno dal Vescovo fino a che i Superiori dei detti Ordini religiosi, o il Vescovo medesimo, non si sieno provvisti di espressa facoltà Apostolica per ritirarle, o per consegnarle.

(20) Ecco una giunta del tutto nuova. Se la causa pia è affatto estinta, o la Chiesa non più aperta al culto, le somme ad esse spettanti s'investiranno dal Vescovo a beneficio di altre cause pie, segnatamente a favore di chiese, di preti e di chierici poveri, come meglio si giudicherà nel Signore, non tralasciata però la celebrazione di messe e di altri suffragii che siano determinati.

Può dirsi estinta una causa pia dal perchè non è più amministrata dai legittimi superiori, ma passata in mani laiche senza dipendenza dal Vescovo? In sè par che non possa dirsi estinta; però il reddito delle somme di composizioni investite dal Vescovo deve andare in favore di essa non per mezzo degli amministratori ma per altre vie.

(21) Questo stesso la S. Penit. dichiarò al Vescovo di C. il dì 21 marzo 1890: « Come dovrà regolarsi il confessore, chiamato da un moribondo, che abbia fatto illecito acquisto di beni ecclesiastici, quando la composizione sui medesimi sia cosa difficilissima e piena di pericoli?—R.: « Urgendum esse prudenter, et quoad fieri potest, compo-

sitionem : et si haec obtineri nequeat vel quia tempus non suppetit, vel ob alias rationabiles causas, satis esse si eam ægrotus haeredibus imponat, aut serio promittat se eam initurum si convaluerit ».

Nel nuovo modulo si aggiunge *remoto scandalo:* il che potrebbesi fare dal moribondo medesimo, ovvero, prudentemente dal confessore col permesso di quello. Si aggiunge pure: *Ordinarius moneat Confessarios,* ingiungendosi agli Ordinarii che rendano avvertiti i confessori (e anche qualsivoglia sacerdote possa esser chiamato da un moribondo), della condotta da serbare in questo caso.

(22) Anche quest' ultima facoltà fu concessa al Vesc. di C. il 1 luglio 1891 (V. *Mon. Eccl.* q. Vol. Par. 1 p. 148). Or si concede a tutt'i Vescovi, cui va mandato il nuovo modulo. Si noti la differenza che corre tra ciò che si concede nel n. 11 e ciò che si concede in questo n. 15. — Nel primo trattasi di coloro che per ragione di povertà non possono fare la composizione, o fattala non possono pagar *subito* la somma, e s'ingiunge non la promessa, ma l' *obbligazione* di farla al più presto. Nel secondo trattasi di penitenti che han bisogno di sbrigarsi presto per l'assoluzione, e manca loro il tempo di comporsi: a questi si può permettere l'assoluzione colla sola seria promessa di ricorrere al Vescovo fra due mesi per la composizione.—Si noti che fra due mesi hanno l'obbligo solo di ricorrere al Vescovo, non di compiere la composizione.

Ciò si permette nel solo tempo di quaresima, o di sacre missioni, o per l' adempimento del precetto pasquale. In siffatte occasioni il Vescovo può concedere abitualmente ai confessori di sua fiducia la facoltà di assolvere dalla censura colla suesposta condizione. In altre occasioni, fuori l' art. di morte, non può; e perciò fa d'uopo sempre nei singoli casi ricorrere al Vescovo, e compiere la composizione, dopo la quale il Vescovo può delegare la facoltà di assolvere.

Ma se in queste altre occasioni la composizione non possa subito aver luogo per qualche giusta causa, e sia urgente il bisogno dell'assoluzione, non potrà il Vescovo concederla dietro la seria promessa di comporsi? Dovrà esigere l'obbligazione come nel caso di povertà? Crediamo che non sia abrogata col nuovo modulo la dichiarazione fatta in genere al Vesc. di C. il dì 21 marzo 1890 dopo il primo modulo: « Quando la composizione non si possa subito effettuare, basta la promessa fatta al più presto, perchè un penitente possa essere assoluto dalle censure?—R.: *Affirmative, dummodo seria sit promissio, et interim removeatur scandalum* ». Può dunque raccogliersi che se la impotenza deriva da povertà, richiedesi l'obbligazione; se è per altro motivo e l'assoluzione non può differirsi fino a dopo compiuta la composizione, basta la seria promessa, colla facoltà del Vescovo.

LETTERA ENCICLICA
DEL SS. S. N. LEONE PP. XIII

AL CLERO E A TUTTI I CATTOLICI DI FRANCIA

(*Contin.—V. p.* 31-35 *di q. P.*)

—

Varie forme di governo.

Che se si discende dalle astrazioni sul terreno dei fatti, occorre prendersi guardia dal rinnegare i principii testè stabiliti: essi restano incrollabili. Soltanto, incarnandosi nei fatti, essi vi rivestono un carattere di contigenza determinato dall'ambiente in cui si produce la loro applicazione. In altre parole, se ciascuna forma politica è buona per sè e può essere applicata al governo dei popoli, nel fatto però non si incontra presso tutti i popoli il potere politico sotto una stessa forma; ciascuno possiede la sua propria. Questa forma nasce dall'assieme delle circostanze storiche o nazionali, ma sempre umane, che fanno sorgere in una nazione le sue leggi tradizionali ed anche fondamentali; e per mezzo di queste si trova determinata tal forma di governo, tal base di trasmissione dei poteri supremi.

Rispetto ai Governi costituiti.

Inutile il ricordare che tutti gli individui sono tenuti ad accettare questi governi e a nulla tentare per rovesciarli o per mutarne la forma. Egli è perciò che la Chiesa, custode della più vera e della più alta nozione sulla sovranità politica, poichè la fa derivare da Dio, ha sempre riprovato quelle dottrine e sempre condannato quegli uomini, che si ribellano all'autorità legittima. E ciò fece nei tempi stessi, in cui i depositari del potere ne abusavano contro di essa, privandosi così del più potente appoggio dato alla loro autorità e del mezzo più efficace per ottenere dal popolo l'obbe-

dienza alle loro leggi. A questo proposito non potrebbero mai essere abbastanza meditate le celebri prescrizioni, che il Principe degli Apostoli, framezzo alle persecuzioni, dava ai primi cristiani: « Onorate « tutti; amate la fratellanza: temete Dio; « rendete onore al Re (1) ». E quelle di San Paolo: « Io adunque vi scongiuro an- « zitutto; abbiate cura che si facciano fra « voi i sacrificii, le orazioni, le istanze, i « ringraziamenti per tutti gli uomini; pei « Re e per tutti coloro che sono elevati in « dignità, affinchè conduciamo una vita « tranquilla in tutta pietà e castità, impe- « rocchè è cosa buona e gradita al cospet- « to di Dio nostro Salvatore (2).

Le varie forme di governo sono soggette a mutazioni, solo la Chiesa ne è esente.

Pure, bisogna qui accuratamente notarlo: qualunque sia la forma dei poteri civili in una nazione, non si può considerarla come talmente definitiva che debba restare immutabile, fosse anche questa l'intenzione di coloro che, in origine, l'hanno determinata.—Solo la Chiesa di Gesù Cristo ha potuto conservare, e conserverà sicuramente fino alla consumazione dei secoli, la sua forma di governo. Fondata da Colui che *era*, che *è* e che *sarà nei secoli* (3), essa ha ricevuto da Lui, fino dalla sua origine, tutto ciò che le occorre per compiere la sua missione divina attraverso il mobile oceano delle vicende umane. E, lungi dall'aver bisogno di trasformare la sua costituzione essenziale, essa non ha neppure il potere di rinunciare alle condizioni di vera libertà e di sovrana indipendenza di cui la Provvidenza l' ha munita nell' interesse generale delle anime.—Ma quanto alle società puramente umane è un fatto scolpito cento volte nella storia che il tempo, questo grande trasformatore di tutto quaggiù, opera nelle loro istituzioni politiche profondi mutamenti. Talvolta si limita a modificare qualche cosa alla forma di governo stabilita; altre volte giunge fino a sostituire alle forme primitive altre forme totalmente differenti, senza eccettuarne il modo di trasmissione del potere sovrano.

Come accadano le mutazioni nei governi.

E come vengono a prodursi questi mutamenti politici, di cui parliamo? Succedono talora a crisi violente, troppo spesso sanguinose, in mezzo a cui i Governi preesistenti spariscono di fatto: ecco l' anarchia che domina; bentosto l' ordine pubblico è sconvolto fin dalle fondamenta. Allora una *necessità sociale* s'impone alla nazione; essa deve, senza indugio, provvedere a se stessa. Come mai non avrebbe essa il diritto, anzi più, il dovere di difendersi contro uno stato di cose che la turba sì profondamente, e di ristabilire la pace pubblica nella tranquillità dell'ordine? Ora questa necessità sociale giustifica la creazione e l' esistenza dei nuovi governi, qualunque forma assumano; poichè, nell' ipotesi di cui discorriamo, questi nuovi governi sono necessariamente richiesti dall' ordine pubblico, ogni ordine pubblico essendo impossibile senza un governo.

Le varie forme del potere civile.

Da ciò segue che, in siffatte circostanze, tutta la novità si riduce alla forma politica dei poteri civili, o al loro modo di trasmissione; essa non tocca per nulla il potere considerato in se stesso. Questo continua ad essere immutabile e degno di rispetto; perocchè, riguardato nella sana natura, è costituito e s'impone per provvedere al bene comune, scopo supremo onde ha origine la società umana. In altri termini, per qualunque ipotesi, il potere civile, considerato

---

(1) Omnes honorate; fraternitatem diligite; Deum timete: Regem honorificate (1, Petr. II, 17).

(2) Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus, pro Regibus, et omnibus qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam vitam agamus, in omni pietate et castitate, hoc enim bonum est et acceptum coram Salvatore nostro Deo (1, Timoth: II, I, seq.).

(3) Jesus Christus heri, et hodie; ipse in saecula. (Hebr., XII, 8).

come tale, è da Dio, *giacchè non vi ha potere se non da Dio* (1).

La Chiesa ammette i governi di fatto.

Per conseguenza, quando i nuovi governi che rappresentano questo immutabile potere sono costituiti, l' accettarli non solamente è permesso, ma richiesto, anzi imposto dalla necessità del bene sociale che li ha fatti e li mantiene. Tanto più che l'insurrezione attizza l'odio fra i cittadini, provoca le guerre civili e può gettare la nazione nel caos dell'anarchia. E questo grande dovere di rispetto e di dipendenza continuerà, finchè le esigenze del bene comune lo richiederanno, poichè questo bene è, dopo Dio, nella società la legge prima ed ultima.

Quindi si spiega da se stessa la sapienza della Chiesa nel mantenimento delle sue relazioni coi numerosi Governi che si succedettero in Francia in meno di un secolo, nè mai senza produrre scosse violenti e profonde. Un tal contegno è la più sicura e e salutare linea di condotta per tutti i Francesi, nelle loro relazioni civili colla Repubblica, che è il governo attuale della loro nazione. Lungi da essi quei dissensi politici che li dividono; tutti i loro sforzi debbono combinarsi per conservare o rialzare la grandezza morale della loro patria.

Condizioni speciali della Repubblica in Francia.

Ma si presenta una difficoltà:—« Questa Repubblica, osservasi, è animata da sentimenti anticristiani, che gli uomini onesti, e molto più i cattolici, non potrebbero coscienziosamente accettarla. »—Ecco soprattutto ciò che ha dato origine ai dissensi e li ha aggravati.—Si sarebbero evitate queste rincrescevoli divergenze, se si fosse saputo tener conto accuratamente della distinzione notevolissima che vi ha tra *poteri costituiti e legislazione.* La legislazione differisce a tal punto dai poteri politici e dalla loro forma, che sotto il regime la cui forma è più eccellente, la legislazione può essere detestabile, mentre, all'opposto, sotto il regime di più imperfetta forma può incontrarsi una eccellente legislazione.

Sarebbe agevol cosa provare colla storia alla mano questa verità; ma a qual pro? Tutti ne sono convinti. E chi mai è in grado di saperlo meglio della Chiesa che si adoperò a mantenere relazioni abituali con tutti i regimi politici? Al certo, più di qualunque altra Potenza, essa saprebbe dire ciò che spesso le hanno arrecato di consolazioni o di dolori le leggi dei diversi governi che hanno successivamente retto i popoli, dall'Impero romano fino a noi.

Il Governo e le legislazioni.

Se la distinzione or ora stabilita ha la sua massima importanza, ha eziandio la sua ragione manifesta; la legislazione è l'opera degli uomini investiti del potere, e che, di fatto governano la nazione. Donde risulta che, in pratica, la qualità delle leggi dipende più dalla qualità degli uomini che dalla forma del potere. Queste leggi saranno dunque buone o cattive, secondo che i legislatori avranno la mente imbevuta di buoni o di cattivi principii, e si lascieranno dirigere o dalla prudenza politica o dalla passione.

Legislazione contraria alla Chiesa in Francia.

Che in Francia, da parecchi anni, diversi atti importanti della legislazione siano stati ispirati da tendenze ostili alla religione, e quindi agli interessi della nazione, è cosa da tutti riconosciuta e purtroppo confermata dalla evidenza dei fatti. Noi stessi, obbedendo ad un dovere sacro, ne rivolgemmo lagnanze vivamente sentite a Colui che trovavasi allora a capo della Repubblica. Queste tendenze tuttavia perdurarono con persistenza, il male si aggravò, e non è a stupire che i membri dell'Episcopato francese, posti dallo Spirito Santo a reggere le loro varie ed illustri Chiese, abbiano stimato, ancor di recente, stretto obbligo loro l' esprimere pubblicamente il loro dolore per la condizione fatta in Francia alla Chiesa cattolica. Povera Francia! Dio solo può misurare l'abisso di mali in cui piomberebbe,

(1) Non est enim potestas nisi a Deo (Rom. XIII, 1.).

se questa legislazione, lungi dal migliorarsi, si ostinasse in un tal traviamento, che finirebbe per istrappare dalla mente e dal cuore dei Francesi la religione che li ha resi così grandi. *(Continua)*

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Sulla illiceità della craniotomia.

13.° Caso Morale.

A Porzia mortalmente inferma, a cagione di sua gravidanza, Satiro medico curante promette la guarigione, a patto che le si lasci stritolare il capo del feto nel seno. Porzia considerando che, se questa operazione non ha luogo, ella muore certamente, e con lei muore anche il feto, consente. Prima intanto di sottomettersi all'operazione, si confessa con Rodrigo sacerdote, il quale, credendola in buona fede, e temendo che ad un suo divieto si opporrebbero il medico e i congiunti e ne verrebbero gravi mali, si astiene dal farle opposizione alcuna.

Si chiede:

1.° Che è da dire dell' operazione proposta dal medico Satiro?

2.° Che è da dire della condotta del confessore Rodrigo?

Al primo—Il medico Satiro nel caso propone l'operazione che appellasi *craniotomia*, ovvero *embriotomia*, la quale consiste nella uccisione dell'infante nel seno della madre, affine di liberar questa da sicura morte, non potendo altrimenti espellersi dall' utero il feto.—È lecita siffatta operazione?

Innanzi tutto vuolsi bene determinare i casi che in ciò possono avvenire. In primo luogo può darsi che, senza usare il ferro craniotomico, colla semplice operazione cesarea, possa provvedersi alla vita del figlio e probabilmente alla vita pur della madre. In secondo luogo può avvenire che ci sia probabile speranza di vita per la madre quando il feto venga stritolato dopo morto.—In questi due casi è certo ed è ammesso da tutti non esser lecita la craniotomia colla uccisione del feto, non essendo quella punto necessaria.

Un terzo caso può darsi (che è proprio il nostro), ed è quando non ci sia per nulla speranza di salvare nè la madre nè il feto, amendue ridotti in fine di vita, e solo colla operazione craniotomica potrebbe salvarsi la prima, accelerandosi però la morte del secondo, non senza avergli prima amministrato il battesimo, il che può farsi in virtù del medesimo strumento. Sulla liceità di questo caso disputossi profondamente da chiari e dotti teologi moderni.

Propugnarono la liceità sopratutti l'Avanzini, il Ballerini, l'E.mo d'Annibale, l'Apicella, il Viscosi, il Pennacchi, il Costantini (1).

La combatterono in modo speciale il Ciarmadori, l'Eschbach, il Ciolli, il Berardi, il Lehmkul, il Del Vecchio (2).

Ecco in breve le ragioni dei primi.

a) È vero che si uccide l infante; ma tale

---

(1) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico:

Di Girolamo Giuseppe di Gaeta—Intino Can. Teol. di Cerignola—Lauretti Sac. Alessandro di Roma — Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Al solo caso morale: Battista Sudd. Antonio di Gaeta—Cervone Sac. Francesco di Napoli—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Cervone Francesco di Napoli; per quello del caso Canonico il Can. Teol. Intini Paolo di Cerignola; pel caso liturgico il Sac. Margiotta Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

(1) Avanzini *Acta S. Sedis* T. VII, p. 285 — Ballerini in Gury T. I *Tr. de Praec. Decal.* § II nota (a)—D'Annibale *Summula* T. II n. 321, 322 Ed. I. — Apicella *La Craniotomia considerata in riguardo alla morale*—Viscosi *L'Embriotomia nei suoi rapporti colla morale cattolica*—Pennacchi *De Abortu et Embryotomia* Art. II—*Costantini Inst. Theol. Mor. Pars altera*, pag. 287. 288 edit. 1882.

(2) Ciarmadori, *Sulla questione morale pro-*

uccisione non è diretta, sibbene indiretta, perchè non voluta in sè ma per la salvazione della madre; come, uccidendosi l'aggressore della propria vita, non si vuole la costui morte, ma la propria salvezza.

b) Di due mali inevitabili fa d'uopo sempre scegliere il minore. Or non potendosi nel caso salvare la madre insieme ed il figlio, sarà lecito al chirurgo, costituito fra la morte dell'una e dell'altro, affrettare a questo la morte, per mettere quella in salvo.

c) I Teologi comunemente affermano esser lecito talvolta uccidere l'innocente; e ciò: 1.° nella guerra giusta quando si bombarda una città recando morte anche agl'innocenti; 2.° allorchè l'innocente faccia scudo all'ingiusto aggressore della vita; 3.° quando trattasi di essere ingiustamente inseguito a morte, e nella fuga sia necessario di schiacciar qualche uomo.— Dunque, anche nel caso nostro.

d) È lecito uccidere l'ingiusto aggressore della propria vita, benchè solo materialmente aggressore, come il pazzo e l'ubbriaco. *A pari*, è lecito uccidere il feto il quale aggredisce, benchè materialmente, la madre, e la conduce alla morte.

e) È lecito, giusta i TT., l'aborto medico, dando cioè alla madre inferma che non può recare il feto a maturità una medicina da cui proviene l'espulsione del feto e però la sua morte innanzi tempo. La craniotomia può bene rassomigliarsi a tale aborto.

f) La craniotomia non reca ingiuria ai diritti del feto. Questo infatti necessariamente deve morire fra breve senz'alcuna speranza di vita. Altro non gli si fa che accelerargli quella morte che dovrà presto incontrare; e ciò solo per salvare la vita alla madre, e ancor l'anima di lui col battesimo.

g) Quando nella stessa materia e nel medesimo soggetto coincidono più diritti che tutti non possono esercitarsi, avviene collisione di questi diritti, e in tal caso prevale il diritto maggiore, onde l'azione degli altri o viene sospesa ovvero cessa del tutto. Ma nel nostro caso coincidono insieme il diritto alla vita della madre e il diritto alla vita del figlio che amendue non possono esercitarsi. Dunque dee prevalere il diritto di chi ha più ragione di vivere. Ma più che il figlio ha ragione di vivere la madre, così richiedendo l'ordine domestico, sociale, religioso. Dunque ecc.

h) Finalmente al feto altro diritto non resta che quello di scegliere il genere di morte, al quale inevitabilmente è stato condannato. Or dovendo egli senza dubbio morire, ha diritto di scegliere quel solo mezzo che reca la morte a colei che generollo senza recare a se nessunissimo giovamento? È chiaro che no. Dunque ecc.

Coloro poi che combattono la liceità della craniotomia così ragionano:

a) È cosa mala intrinsecamente la diretta uccisione dell'innocente, giusta il 5.° precetto del Decalogo *Non occides;* il che non può coonestarsi da qualsivoglia utilità o necessità.

b) Non cessa di essere diretta occisione la craniotomia dal perchè non si vuole con essa la morte del feto, ma la salvezza della madre: direttamente si va ad uccidere il feto animato; e ciò basta, perchè l'azione sia intrinsecamente illecita.

c) Se fosse lecita la craniotomia per salvar la vita alla madre, sarebbe parimente lecito il procurar l'aborto quando si teme che la donna disonestamente gravida verrebbe uccisa o infamata. Ma Innoc. XI condannò la 34.ª proposizione: « Licet procurare abortum ante animationem foetus, ne puella deprehensa gravida occidatur aut infametur ».

d) Com'è del tutto illecito, giusta i TT., il procurar direttamente l'aborto del feto animato, quand'anco ciò si faccia per salvar da morte la madre; così è del tutto illecita la craniotomia.

e) Di due mali inevitabili fa d'uopo scegliere il minore quante volte non sia que-

---

mossa dal ch. Pietro Avanzini — Eschbach, *L'Embriotomia sotto il punto di vista teologico e morale*—Ciolli, *Direttorio pratico del Confessore novello*, 412 seg. ed. III—Berardi Praxis Conf. Vol. I, n. 463 segg. ed. II — Lehmkul, *Theol. Mor.* V. I, n. 847 seg. — Del Vecchio, *Theol. Mor.* Vol. II, n. 321 seq.

sto intrinsecamente malo: in caso opposto non si può scegliere nè l'uno nè l'altro. Così accade nel caso nostro.

f) I TT. quando affermano lecita la uccisione dell'innocente, non parlano mai della *uccisione diretta*, ma della indiretta, cioè quando si adopera un mezzo lecito in sè per un fine lecito e necessario, da cui *per accidens* proviene la morte dell'innocente. Così è lecito in guerra giusta il bombardare la città nemica, prendendosi di mira i ribelli; è lecito uccidere chi fa scudo all'ingiusto aggressore, prendendosi di mira solo quest'ultimo (e anche il primo se con malizia fa scudo, diventando così anch'esso ingiusto aggressore); è lecito, ingiustamente inseguito a morte, schiacciare chi si opponga alla fuga, prendendosi di mira la fuga medesima, necessaria alla salvezza.— Ciò non si ha nella craniotomia, in cui si priva di vita un innocente, con azione diretta unicamente a privarlo di vita.

g) È vero ch'è lecito uccidere l'ingiusto aggressore della propria vita, sia pur materialmente aggressore. Ma il feto nell'utero della madre non è ingiusto aggressore; anzi non è neanco aggressore. Non ingiusto, perchè egli è frutto della stessa madre, la quale volontariamente lo ha generato, e da tutti si conoscono le conseguenze funeste che spesso provengono dalla generazione. Non aggressore, giacchè non è il feto che ha ridotto la madre in fin di vita, sibbene il morbo prodotto da difetti fisiologici della madre. E però come non è lecito gettare in mare un passeggiero per salvarsi dal naufragio; come non è lecito uccidere un appestato per liberarsi dal contagio, così non è lecito dare la morte all'infante per salvare la madre.

h) La craniotomia non può mica rassomigliarsi all'aborto medico consentito dai TT. In questo infatti non vi ha la diretta occasione del feto, ma solo una medicina per espellere il morbo dalla madre, dal che *per accidens* proviene la espulsione e la morte del feto. Nella craniotomia per contrario vi ha la diretta uccisione dell'infante.

i) Non vale il dire che non si reca ingiuria ai diritti del feto, il quale deve morire fra breve, e che così esige la salvezza della madre; imperocchè la uccisione diretta del feto è cosa intrinsecamente mala, e *non sunt facienda mala ut eveniant bona.*

l) Neppur vale l'argomento preso dalla collisione dei diritti. Dato e non concesso che nel nostro caso abbia luogo tal collisione, la vita della madre non dee preferirsi a quella del figlio, avendo questi al pari di quella diritto alla vita. E poi sta sempre il principio che l'uccisione diretta di un innocente è intrinsecamente mala.— Altrimenti nel caso che nè la madre nè il figlio potessero vivere per manco d'alimento, sarebbe lecito alla madre di uccidere il figlio per cibarsi delle costui carni; e nel caso che il feto fosse necessario alla società (p. e. perchè principe ereditario di una corona) e non potesse venire a luce che colla morte della madre, sarebbe lecita la uccisione di questa. Ma chi mai potrà ammettere tali cose?

m) Non è ben detto infine che al feto non rimane se non il diritto di scegliere il genere di morte; e però non può sceglier quello che, mentre a sè non giova, reca morte alla madre. Imperocchè ognuno ha diritto alla vita finchè Dio non gliela tolga, e non ha diritto di scegliere il genere di morte, la quale dee venirgli da Dio, nè quello di accelerare a sè stesso la morte.

Sono queste le precipue ragioni onde da una parte e dall'altra fu dibattuta la quistione. Ognun vede come si tratti di quistione gravissima, in cui viene in discussione la vita o la morte di una persona, e ancora di quistione difficilissima, essendo ben forti le ragioni favorevoli e contrarie, e ben chiari e autorevoli i contraddittori.

Fin dal 1872 si fe' ricorso alla S. Sede affine di riceverne l'oracolo decisivo. Si chiese alla S. Penitenzieria: « An unquam liceat operatio quae vocatur craniotomia, vel similis operatio, quae per se directe tendit ad occisionem infantis in utero positi ».—E quel sacro tribunale il dì 28 novembre 1872 diè la risposta: « Consulat probatos auctores ».

Di qui la disputa maggiormente si fe' calorosa. Opuscoli e trattati furono dati a luce dall'una parte e dall'altra pieni di acu-

me e di dottrina. Si rispose alle prime ragioni e si replicò d'ambo le parti. Si avanzarono altre istanze alla Congregazione del S. Officio perchè definisse la quistione. Questo supremo tribunale studiò con accuratezza e con maturità l'argomento; tenne in considerazione quello che si era scritto dai favorevoli e dai contrarii, e finalmente pronunziò il definitivo giudizio colla seguente dichiarazione all'Emo Arcivescovo di Lione:

« E.me et Rev.me Domine,

« E.mi PP. mecum Inquisitores Generales in Congregatione generali habita Fer. IV die 28 labentis Maii, ad examen revocarunt dubium ab Eminentia tua propositum: *An tuto doceri possit in scholis catholicis, licitam esse operationem chirurgicam quam craniotomiam appellant, quando scilicet ea omissa mater et filius perituri sint, ea e contra admissa, salvanda sit mater, infante pereunte?* — Ac omnibus diu et mature perpensis, habita quoque ratione eorum quae hac in re a peritis viris catholicis conscripta ac ab Eminentia tua huic Congregationi transmissa sunt, respondendum esse duxerunt: Tuto doceri non posse.

« Quam responsionem quum SS. D. N. in audientia eiusdem feriae ac diei plene confirmaverit, Eminentiae tuae communico etc.

« Romae 31 maii 1884.

« R. *Card.* Monaco »

Questa dichiarazione fu confermata dall'altra della medesima Congregaz. del S. Officio del dì 14 agosto 1889: « In scholis catholicis tuto doceri non posse licitam esse operationem chirurgicam, quam *craniotomiam* appellant, sicut declaratum fuit die 28 maii 1881, et quamcumque chirurgicam operationem *directe occisivam* foetus, vel matris gestantis ».

Abbiamo adunque per definitivo che non si può con sicurezza insegnare nelle scuole cattoliche la liceità della craniotomia e di qualunque operazione con cui direttamente si uccide il feto. Qual è il valore di questa definizione?

Non mancano di coloro che vorrebbero veder qui una decisione meramente *disciplinare* e non *dottrinale*; nel senso, cioè, che non si può sicuramente insegnare tal dottrina solo per gli abusi che presenta nella pratica; ma che l'una e l'altra sentenza gode ancora di presente quel grado di probabilità che aveva prima.

Ma il chiariss. Bucceroni giustamente osserva (Comment. Theol. Mor. Comm. VI *De Resp. S. Off. circa Craniot.*) che qui trattasi di *insegnamento*, non già di *pratica*: « Dicitur enim *tuto doceri non posse*, et periculum *in docendo* aliquam opinionem aliud proprie et in sensu obvio non est nisi periculum erroris ». È perciò dichiarazione *dottrinale* che vuolsi accogliere docilmente e con quel rispetto, che si conviene all'autorità suprema donde promana (1).

Ciò si conferma da una decisione analoga a questa circa l'ontologismo. Furono sommesse otto proposizioni intorno a quel sistema al giudizio dalla S. C. del S. Officio, e fu chiesto: « utrum sequentes propositiones tuto tradi possint ». E il dì 18 sett. 1861 fu risposto: *Negative*. Or essendo sorti dei dubbi circa l'interpretazione di tal responso, qua sichè il divieto fosse solo di non insegnare

(1) Non vale il dire che i responsi delle sacre Congregazioni Romane non hanno autorità infallibile. Noi rispondiamo col dottissimo Autore della *Trutina Theologica Rosminianarum Propositionum* intorno il decreto del S. Officio che condanna quelle proposizioni: " Instant tamen: decretum illud non habet auctoritatem infallibilem. — Esto; sed ab Ecclesiae certe auctoritate pronunciatur, nec necesse est, ut Ecclesia, suum magisterium exercens, charismate infallibilitatis, quo est praedita, semper utatur. Hic agendi modus prudenti oeconomiæ congruus, ipsius Ecclesiae usu ac praxi confirmatur: ab ipsa Ecclesia autem ediscimus, quid ea possit, quo modo sua potestate utatur, quod sit fidelium officium pro diversis modis quibus illa authenticam sententiam proferat. Non omnis intellectus assensio, etiam infallibili auctoritate nixa, eiusdem est ordinis eamdemque firmitatem habet; nam etiam ea quae solemni ac infallibili iudicio damnantur cum notis haeresi inferioribus, divinae fidei assensum, qui omnium firmissimus est, minime in-

quelle proposizioni, non già di non crederle vere in cuor proprio, il Card. Patrizi a nome del Sommo Pontefice con letteradel 30 agosto 1876 al Card. Arciv. di Malines che avea chiesti nuovi chiarimenti pei professori dell'Università di Lovanio, fe' sentire non esser d'uopo dei detti chiarimenti, trattandosi di quistione già definita, e soggiunse: « Porro viri catholici, multo vero magis ecclesiastici, id muneris habent ut decretis S. Sedis plene, perfecte absoluteque se subiiciant, e medio sublatis contentionibus quae sinceritatis assensus officerent ».

---

ferunt. Assensus igitur praestitus doctrinali decreto infallibilitate destituto, inferioris ordinis erit; sed si a legitima auctoritate praecipitur vere est debitus „.

E segue : " Nec quemquam movere debet quod passim obtrudunt: nimirum assensum, ui fallibili auctoritate nititur, non esse irreformabilem. Huic enim postremo effugio ut praecludatur aditus, sufficit principia iam statuta ad ultimam consequentiam deducere: Scilicet decretum, utpote fallibilitate obnoxium, non parit assensum absolute irreformabilem; utpote vero a legitima auctoritate procedens, voluntatem ligat: voluntatis autem est intellectum ad assensum flectere. Etenim cum non ab ipsa evidentia obiecti ad assentiendum trahimur, sed extrinseca auctoritate movemur, intellectus determinari indiget imperio voluntatis ; hinc sicut in rebus fidei voluntas imperare potest ac debet ut credamus ob auctoritatem Dei revelantis, ita ob sacram Ecclesiae auctoritatem, inferioris ordinis assensum imperat. Quandonam ergo solvitur morale hoc vinculum, atque assensus reformari potest? Profecto quando cessat vis ipsius decreti: nam quandiu vis eius perdurat, tamdiu manet iobligatio assentiendi nisi per nimiam absurditatem mavis dicere, decreto quod fertur a legitima auctoritate hanc vim inesse, ut subditi ei obediant si et quamdi u ipsis videbitur. Accidit er go his decretis quod commune est legibus omnibus: non desinit obligatio nisi lex cesset „. (*Praefat.* pag. XI--Di quest'opera autorevolissima V. *Monit. Eccles.* q. P. pag. 45).

Da questo dotto e scultorio insegnamento si può raccogliere :

a) I responsi del S. Officio e delle altre Congregazioni Romane, anche se in cose di fede e di costumi, non sono infallibili nè irreformabili

La quistione adunque della craniotomia può dirsi ora anch'essa definita, e tutti come tale sono obbligati di ritenerla, non pure nell'insegnamento da darsi nelle scuole, ma sì ancora nel proprio convincimento.

Ma qual sarà la portata intrinseca di quella decisione?—Non è stata formalmente dichiarata illecita la craniotomia, ma solo che la sua liceità non si può insegnare con sicurezza nelle scuole. Ciò vuol dire che tal dottrina non è *sicura* , che involge perciò pericolo intrinseco di errore , e per conseguenza deve aversi essa stessa come erronea. E in quella guisa che le commemora-

---

b) Giacchè la Chiesa non sempre si vale del carisma della infallibilità, concessole da G. C.

c) La Chiesa stessa ci insegna ciò ch' ella può; come si vale della sua potestà; qual sia l'obbligo dei fedeli pei varii modi ond'ella manifesta le sue autentiche decisioni.

d) Però quei responsi, benchè non infallibili, derivando dall'autorità della Chiesa meritano il pieno assenso dell'intelletto.

e) Il quale assenso tuttochè poggiante sopra una infallibile autorità, può essere di diversi ordini e gradi: altro infatti è quello che si presta ad una definizione dogmatica, altro quello che ad una definizione dottrinale.

f) Dal perchè quest'ultima non è assolutamente irreformabile, non esige assenso anche assolutamente irreformabile.

g) Dal perchè poi promana da legittima autorità, lega la volontà, la quale deve trarre a sè l'intelletto.

h) Imperocchè l'intelletto o è tratto dall'evidenza della cosa, o dall'autorità estrinseca: in questo secondo caso ha bisogno dell'imperio della volontà.

i) Nelle definizioni dogmatiche la volontà dee muovere l'intelletto ad assentire fermissimamente per l'autorità di Dio rivelante ; nelle definizioni dottrinali la volontà dee muovere l'intelletto ad assentire pienamente, per l'autorità della Chiesa insegnante.

l) Benchè le definizioni dottrinali non esigano assenso assolutamente irreformabile, non è però in potestà dei fedeli il riformar questo assenso ; ma solo quando l'autorità medesima della Chiesa abbia riformate quélle sue definizioni.

Qual dottrina più vera, più limpida, più sicura di questa ?

te proposizioni circa l'ontologismo, dichiarate similmente non sicure, sono riputate comunemente nelle scuole come improbabili, così pure improbabile deve dirsi la dottrina circa la liceità della croniotomia e però da non potersi seguire nella pratica. Così Bucceroni *l. c.* Così pure presso lo Scavini (Th. Mor. Ed. XIV n. 654) e presso il Ballerini (Op. Th. Mor. Vol. II, Tr. VI, n. 101).

Ecco quello che, nel nostro caso, deve dirsi della operazione proposta dal medico Satiro.

Al secondo—Ma che dovrà giudicarsi della condotta del confessore Rodrigo? Egli credendo in buona fede la moribonda e temendo che ad un divieto di quella operazione si opporrebbero il medico e i congiunti, e ne verrebbero gravi mali, si astiene dal farle opposizione alcuna. Fa bene?

Siamo qui ad un caso difficile assai. La santa e giusta dottrina della Chiesa intorno a ciò non così facilmente vien compresa dai laici, molto meno da una povera moribonda, la quale aspira con ardore alla guarigione. Non così di leggieri si capisce la illiceità di affrettare di pochi momenti la morte inevitabile del feto per liberare la madre da sicura morte; e ciò non fa meraviglia, avendola combattuta dottissimi ed autorevolissimi personaggi. Se v'ha dunque caso in cui si vuole andare colla massima circospezione circa l'ammonire il penitente, è appunto il nostro.

Insegnano comunemente i TT. che, stando il penitente in buona fede, e prevedendosi non giovevole (o anche dubbiamente giovevole) l'ammonizione, questa debba ommettersi del tutto, ad eccezione di alquanti casi, fra' quali non è incluso il nostro (V. Lig. L. VI. n. 610). Insegnano parimenti che l'ammonizione debba anche ommettersi quando si temano scandali di altri come infamie, risse e simili (1). Insegnano in fine che se il penitente interroga, debbasi rispondere a norma della sua interrogazione, e non più di quello, ch'egli domanda. Nel caso nostro poi v'ha non solo il pericolo del peccato formale ch'è gravissimo, qual è quello dell'omicidio, ma il pericolo ancora della dannazione eterna della madre se, non ubbidendo, viene a morte. Oltre a ciò quanti altri danni e quanti pericoli per parte del medico, per parte della famiglia e per parte ancora del confessore sul quale peserebbe tutta l'odiosità della morte di quella madre?

Stante ciò, volentieri ci sottoscriviamo (come han fatto il Del Vecchio *Th. Mor.* Vol. II, n. 32 ed il Ciolli *Dir Prat. n. 100*) all'insegnamento del Kenrich ap. Del Vecchio l. c. che è come segue:

« Quid faciendum dum sacerdos novit chirurgum in animo habere foetum, forcipibus adhibitis extrahere? vel in utero extinguere, pharmaco dato ut mulieris servetur vita?

« Resp. Equidem quum utrinque periculum sit, puto haud oportere se aliquatenus chirurgi consiliis immiscere; nil enim proderit, et in se mortis matris suscipiet odium. Plerisque quidem chirurgis videtur foetus non possidere ius ad vitam, donec utero egressus sit; cum scilicet veluti partem matris habent, quae cum ipsius morte non est servanda; immo tamquam aggressorem in matris vitam, omnino tollendum censent. Quod si chirurgus quid liceat sibi petat, respondeat nescio quomodo vita foetus tolli absque culpa queat. Si mater petat quid sibi faciendum sit, videtur dicendum oportere chirurgum orare, ut vitae foetus omni qua possit ratione consulat ».

Ecco dunque la pratica prudente del confessore: Se non è interrogato da nessuno, si guardi dall'ammonire: a nulla approderebbe l'ammonimento e sarebbe causa di gravi pericoli, principalissimo dei quali, quello dell' eterna dannazione della donna.—Se viene interrogato dal medico, potrà solo disapprovare l'operazione e ciò come un suo parere personale senza manifestare la proibizione della Chiesa.—Ove infine è interrogato dalla madre, sarà bastevole consigliarla di pregare il medico a far sì che il feto non patisca detrimento nella vita.

(1) Così S. Alfonso (L. VI n. 614), il quale ne reca questa giustissima ragione: „ Quia semper praestat vitare mala formalia aliorum quam materialia poenitentis „.

Si guarderà d'imporle sotto precetto il diniego, ovvero di far menzione del divieto della S. Sede.—In siffatta guisa il confessore avrà facilitato il suo compito e avrà provveduto al bene spirituale dell'inferma ed alla quiete di sè e della famiglia.

Dalle quali cose tutte si chiarisce incensurabile, nel nostro caso, anzi lodevole, la condotta del confessore Rodrigo.

II.

Circa la colpa e la pena del tralasciare la conventuale, e come si possa supplirne la mancanza.

13.° Caso Canonico.

Nel Capitolo di O. non di rado avviene che manchi la messa conventuale, o per improvvisa malattia dell' eddomadario, o perchè questi non fu avvisato opportunamente.

Si chiede:

1°. Qual colpa si commette, e qual pena s'incorre quando si tralascia la conventuale?

2°. Come si dovrà supplire alla mancanza?

3°. Che deve dirsi del Capitolo di O. ?

Al primo—La messa conventuale è parte precipua dell'officiatura quotidiana; è perciò di grave obbligo a coloro che sono astretti al coro.

Antichissima è nella Chiesa l'usanza di offrire il S. Sacrifizio pei benefattori. Nei tempi andati solevansi scrivere i loro nomi nei sacri dittici, affinchè se ne conservasse memoria dai posteri e se ne facesse commemorazione nelle pubbliche preghiere e precipuamente nella S. Messa. E però siffatto elenco presentavasi sempre al sacerdote celebrante benchè niun obbligo ne avessero imposto i benefattori, e benchè avessero dichiarato di offrire a Dio i loro beni per la remissione dei peccati (Bened. XIV Encicl. *Cum semper oblatas* n. 14).

Essendosi smesso l'uso dei sacri dittici, e perduta la memoria degli antichi benefattori, la Chiesa tuttavia, non dimentica dei medesimi, stabilì che nelle Cattedrali e nelle Collegiate si celebrassero le messe conventuali applicandosi per quelli. Di qui le Costit. d'Innocenzo III in cap. *Dolentis*, di Onorio III in Cap. *Cum creatura*. Di qui moltissimi Decreti della S. C. del Concilio (V. Pallottini Coll. concl. S. C. Conc. Tom. IV v. Canonicus § II). Di qui finalmente la celebre Costit. di Bened. XIV *Cum semper oblatas*, in cui si conferma quest'obbligo sotto grave precetto, dichiarandosi abuso e corruttela ogni contraria consuetudine.

Insomma la Messa conventuale ha maggiore interesse delle medesime ore canoniche, le quali non sono se non disposizioni a quella: « Qua de re missa conventualis est in Cathedralibus et Collegiatis primo intenta, et horae cononicae tamquam dispositiones ad eam ordinantur » (S. C. C. *in Verulana Visitat. Ss. Liminum* 17 dec. 1758 ap. Pallottini l. c. n. 5).

Posto ciò, si rende chiarissima la colpa grave che si commette quando si tralascia la messa conventuale.

Ma vi ha pena comminata dai Canoni per siffatta colpa? Un beneficiato che tralascia di recitare, anche privatamente, le ore canoniche perde i frutti del beneficio corrispondenti alla omissione, i quali frutti si debbono applicare ai poveri o alla fabbrica della Chiesa o alla casa del beneficio (Conc. Later. IV Sess. 9; S. Pius V Const. *Ex proximo*—Mon. Eccl. Vol. IV, Part. I, p. 64). Non si fa qui parola della messa conventuale, nè vi ha canone speciale che ne punisca la omissione. Solo, facendo parte la messa della officiatura corale, ha la sanzione che riguarda la officiatura medesima, la perdita, cioè, delle distribuzioni corrispondenti. Le quali distibuzioni perdute(o le multe della puntatura) non possano spartirsi fra i presenti, non avendo nessuno di loro assistito al S. Sacrifizio; ma devono essere applicate alla chiesa ovvero ai poverelli.

Ogni pena però suppone la colpa. Perciò quando la conventuale si ommette senza colpa per un caso imprevisto, non avrà luogo la detta pena. Si ascolti il Pignatelli (Consult. 391, Tom. I): « Adest in ecclesiis cathedralibus et collegiatis obligatio cantandi quotidie missam, ut alibi diximus. Verum cum haec obligatio habeat originem ex institutione humana, humano atque morali modo est ac-

cipienda, et propterea poterit cessare ex rationabili causa, sicut cessant aliae huiusmodi obligationes... Unde si occurreret consecratio Episcopi, adventus principis aut Episcopi, aut quid simile, quando missa conventualis non posset commode anticipari, omitti posset sine peccato. Immo contingere potest quod moraliter fiat impossibilis; fieri enim potest quod aliqui infirmentur, alii detineantu rnegotiis necessariis, atque adeo non adsit numerus sufficiens pro huiusmodi functione ».

Quando adunque la conventuale si omette senza colpa, non ha luogo la perdita delle distribuzioni. Salvo però se ci siano distribuzioni speciali per la conventuale. Imperocchè in tal caso, le distribuzioni sono come un certo stipendio annesso all'opera, la quale quando non si presta, per qualsivoglia motivo, non induce il diritto all'emolomento, come non può ritenere lo stipendio di una messa chi non possa celebrarla.

Al secondo—Ma quando si tralascia la conventuale o colpevolmente, o anche senza colpa, v'ha obbligo di riparare la omissione ? E nel caso affermativo, come dovrà ripararsi ?—Ecco due quesiti di non così facile soluzione.

Per rispondere adeguatamente, crediamo doversi distinguere la messa conventuale, dall'applicazione della medesima.

La messa conventuale, che celebrasi cantata in coro, è parte, abbiamo detto, della officiatura; segue dunque la natura di questa. Ma la officiatura *est onus diei*, peso cioè affisso al giorno così, che trascorso il giorno, cessa pur l'obbligo di quello. Lo stesso dunque deve dirsi della conventuale. Quando perciò siasi tralasciata la Messa in coro ch'è compimento dei divini officii, si sarà commesso peccato, se la omissione fu colpevole, ma non rimane obbligo di supplirla in altro giorno coll'intervento del capitolo.

Deve dirsi così pure dell'applicazione ? Così sembrerebbe quando non ci fossero fondi speciali con speciale obbligo di quella messa; giacchè facendo parte la conventuale dei divini officii del giorno, trascorso il giorno, cessa pure in tutto l'obbligo di quella. E ciò tanto più, in quanto che la intenzione della Chiesa in siffatta celebrazione non è di soddisfare un obbligo di giustizia, ma solo di gratitudine verso i benefattori, come vedemmo innanzi, e come si raccoglie della Costituz. Benedettina *Cum semper oblatas*.

Nondimeno vuolsi tenere il contrario, e vuolsi giudicare che la Chiesa intende mantenere quest'obbligo di gratitudine anche oltre i termini della officiatura, sicchè quando non abbia avuto luogo per qualche ragione la conventuale in coro, la messa nondimeno debbasi applicare privatamente o lo stesso giorno o in altro diverso.

Ciò si dimostra dal perchè quando il Vescovo celebra pontificalmente non si omette di applicare la messa *pro benefactoribus*, giusta un decreto della S. C. de Riti: « Cum Episcopus diebus festivis applicare debeat pro ovibus suis, quaeritur an, Episcopo hisce diebus pontificaliter celebrante, canonici debeant missam conventualem pro benefactoribus cantare, et quando ?— Resp. Hebdomadarius, vel is, cui inest onus missae conventualis, illam celebret lectam ante vel post missam pontificalem (S. R. C. 12 nov. 1831 ad 20, n. 4669).

Si dimostra ancora delle seguenti risoluzioni della S. C. del Concilio, riferite dal Pallottini *l. c.* n. 146 et 147): « An singuli canonici teneantur a die adepti canonicatus satisfacere missas conventuales usque adhuc non applicatas ?—Resp. *Affirmative* (*In Balneoregien.* 19 aug. 1712).—« IV. An (canonici) teneantur satisfacere missas conventuales adhuc non applicatas ? Et quatenus affirmative; V.A quo tempore et intra cuius temporis spatium missas non applicatas celebrare et applicare debeant in casu?—Resp. ad IV. *Affirmative*. Ad. V. *A die adepti cannicatus* (*In Amalphitana* 13 apr. 1715).

Resta dunque saldo l' obbligo di applicare, anche privatamente, quella messa che non si è celebrata in coro; e di applicarne tante, da chi era obbligato, quante sono le messe conventuali tralasciate.

Al terzo — Possiamo ora ben giudicare,

nel nostro caso, del Capitolo di O. — Ivi non di rado manca la messa conventuale o per improvvisa malattia dell'eddomadario, o perchè questi non fu avvisato opportunamente. Essendo involontarie le omissioni, non si commette colpa e non si cade perciò nella pena di perdere le distribuzioni; salvo se ci sieno distribuzioni distinte per la conventuale. Non rimane obbligo intanto di supplire le conventuali non soddisfatte; ma l'eddomadario deve applicare tante messe *pro benefactoribus* quante furono le omissioni delle conventuali medesime. Il capo pel Capitolo in fine dovrà provvedere che non avvengano possibilmente omissioni, per manco di opportuno avviso.

II.

Dei giorni, in cui si può dire il solo Officio e non la Messa praesente cadavere.

13.° Caso Liturgico.

Nel capitolo di M. è costume che in tutt'i giorni dell'anno (ad eccezione del solo ultimo triduo della Settimana Maggiore), quando muore qualcuno, l'esequie si fanno solennemente col canto dell'officio *pro defunctis*. Quando poi la messa è vietata dalla liturgia, differiscesi questa sola ad altro giorno.

Si chiede:

Che è da dire di siffatta usanza?

L'officio dei defunti o si dice solennemente con canto, o sommessamente senza canto. Senza canto può recitarsi sempre anche nei giorni più solenni, in questi però senza il suono delle campane, e nelle ore della sera, dopo i vesperi dell'officio del giorno (S. R. C. 11 aug. 1736 *in Placentina*; 27 ian. 1883 *in Corduben.*).

Con canto e solennemente può dirsi sempre ch'è consentita la messa *pro defunctis* Gavant. *Thes.* V. II, Sect. IX, n. 19; De Herdt *S. Lit. Prax.* T. III, n. 127 etc.

Quando questa non è consentita, l'officio nondimeno dei defunti può cantarsi solennemente sempre, ad eccezione:

a) dei giorni di 1.ª e 2.ª classe (S. R. C. 22 ian. 1689 *in Regien.*)

b) dell'ultimo triduo della settimana maggiore (S. R. C. 22 ian 1689 *in Regien.*)

c) dei giorni fra le ottave privilegiate del Natale di N. S., della Epifania, di Pasqua, di Pentecoste, del *Corpus Domini* (S. R. C. *in Lamacen*, 8 iul. 1741 *in Volaterrana* 17 dec. 1828) (1).

Ecco la rag.one che ne assegna il Gavanto l. c. n. 20: « Quia dispar est ratio inter missam et officium defunctorum: illa namque suppleri potest cum missa de die,... non autem officium cum officio de die ». E però insegna lo stesso Rubricista: « In diebus in quibus prohibetur missa de requie, adhuc tamen (officium) recitari poterit (exciperem festa primae et secundae classis et triduum maioris hebdomadae prostremum) etiam in choro ».

Ciò in generale, e quando il cadavere non è presente. Quando poi trattasi della deposizione, l'esequie possono farsi solennemente col canto dell'officio in tutt'i giorni, tranne i seguenti:

a) nell'ultimo triduo della Settimana Santa (S. R. C. 23 mai. 1835 *in Ord. Capucc.* ap 7)

b) nelle solennità di Natale, dell'Epifania,

(1) Il Da Carpo (*Bibl. Liturg.* P. II, n. 223) dice che ne sono esclusi anche *dies Dominici ac festivi de praecepto*; *tota maior hebdomada ac vigiliae Nativitatis et Pentecostes.* Per verità non sappiamo dove poggia questo insegnamento. Non nelle Rubriche del Breviario o del Messale (trattandosi qui del solo officio dei defunti, non della Messa) che non ne fanno verbo. Neppure nei decreti della S. C. dei Riti, da lui citati. E infatti egli cita quello *in Regien.* del 22 genn. 1689; ma questo eccettua solo il triduo della Settimana Santa — l'altro *in Volaterrana* del 16 dic. 1828 ad 7; ma in questo si eccettuano le sole ottave privilegiate — l'altro finalmente *in Tuden.* dal 23 magg. 846; ma qui si dichiara che può tollerarsi il canto di quest'officio *in diebus duplicibus minoribus et maioribus*, senza far cenno di eccezioni. Ignoriamo perciò dond'egli (per altro sì accurato e diligente) abbia attinta quella dottrina, di cui non fanno parola altri autori anche insigni, come il De Herdt l. c., il Gavanto l. c. n, 20 ecc. Anzi quest'ultimo chiaramente dice: " Festum autem etiam de praecepto ex minus solemnibus non impedit recitationem huius officii „.

di Pasqua, di Pentecoste, dell'Ascensione, del *Corpus Domini*, dell'Assunsione e della Immacolata Concezione della B. V. (Rit. Rom. *De Exeq.* — S. R. C. 29 ian. 1752 *in Ord. Carmel.* ad 12; 17 iul, 1830 *in Fanen.*).

c) nella festa di S. Giuseppe (S. R. C. 7 febr. 1874 *in Veronen.*)

d) nella festa di S. Gio. Battista, de' Ss. App. Pietro e Paolo, di Tutt'i Santi, nell'anniversario della dedicazione della propria Chiesa (S. R. C. 27 febr. 1882 *Decr. gen.*)

e) nella festa del Titolare della propria Chiesa, del Patrono principale del luogo, anche nel giorno in cui per indulto Apost. questa venga trasferita (S. R. C. 23 mai. 1835 *in Namurcen.* ad 14 qu. 6)

f) quando stia esposto il Santissimo per qualche pubblica causa (S. R. C. 19 iun. 1875 *in Florentina*).

Ad eccezione di quest'ultimo caso (in cui va solo vietato il solenne canto dell'officio esequiale) in tutti gli altri sopradetti son proibite l'esequie solenni, tollerandosi il trasporto nelle ore vespertine e senza suono di campane: « An exequiae pro defuncto, dum effertur corpus, expleri valeant in ecclesiae diebus festis solemnioribus primae classis?—Resp.: Negative, et huiusmodi funera transferantur ad sequentem diem, aut minus ad horas pomeridianas post diei festi vesperas, abstinendo tamen ab emortuali æris compani sonitu » (S. R. C. 27 ian. 1883 *in Corduben.* ad 1) (1).

Dal fin qui detto chiaro apparisce che il costume del Capitolo di M. di astenersi dal l'esequie solenni e dal canto dell'officio dei morti nel solo ultimo triduo della Settimana Santa, non può non essere condannevole; imperocchè la solennità dell'esequie va proibita ancora nelle feste summenzionate.

PROPOSTA DI CASI.

14.° Caso Morale.

Galeno medico, chiamato a curar Lucia gravemente inferma, dopo di aver tentato inutilmente altri rimedii, procura di sopirne i sensi per mezzo dell'ipnotismo. E mentre la inferma giace immersa in quel sonno, il medico cerca d'investigare l'origine del male, con interrogarla sul tenore della vita trascorsa. Lucia risponde dormendo, e dalle risposte di lei Galeno conosce la natura del morbo, e procede subito ad una cura salutare.

Si chiede:

1.° È lecito l'uso dell'ipnotismo?

2.° Che deve dirsi della condotta di Galeno?

14.° Caso Canonico.

Nel Capitolo di M. vige un'antica consuetudine, onde non ostante il divieto del diritto, due canonici che il Vescovo mena seco per la S. Visita della Diocesi, partecipano alle distribuzioni durante la loro assenza dal coro.

Si chiede.

1.° Che deve dirsi delle consuetudini contrarie al diritto in materia di distribuzioni?

2.° Che deve dirsi della consuetudine del Capitolo di M.?

14.° Caso Liturgico.

Festo, cappellano di Monache, suol fare la Comunione alle Religiose in questa guisa. Estratta dal tabernacolo la sacra Pisside, dopo

(1) Il chiaro de Herdt l. c. scrive: „ In die obitus seu depositionis omni die (officium defunctorum) cantari potest, licet missa exequialis ob occurrens festum differatur, excepto triduo sacro maioris hebdomadae, in quo preces et officium tantum privatim recitari permittuntur „. Per tutta prova cita il decr. della S. C. de' R. del dì 11 agosto 1736 *in Placentina*. Anche noi scrivemmo così nella risoluzione di un caso analogo a questo (Vol. VI Par II, p. 36). Però avendo meglio esaminata la cosa, ci sembra non potersi sostenere siffatto insegnamento. Il cit. decreto *in Placentina* infatti suona così: " An in feria VI Parasceve, expleta huius diei officiatura, solemnes exequiae supra cadaver cuiusdam monialis expositum in Ecclesia interiori libere celebrari possint a sacerdotibus in ecclesia exteriori, ut moris est, decantantibus mortuale officium cum intortitiis accensis?—Resp.: „ Negative per totum triduum: et officium et preces recitentur privatim „.—Or questo decreto prescrive solo che nel triduo della settimana maggiore non si debba cantare solennemente l'officio de' morti *praesente cadavere*, ma non autorizza a cantarlo in tutti gli altri giorni.—Invece abbiamo il sopra riferito decreto *in Corduben*, il quale assolutamente dichiara illecite le esequie solenni coll'officio nei giorni eccetuati di 1ª classe.

la recitazione del *Confiteor* fatta dal serviente, dice dall'altare il *Misereatur*, l'*Indulgentiam* e l'*Ecce Agnus Dei*. Poscia reca la Pisside aperta alle grate, e quivi, distribuisce la Comunione prima alle monache, e dopo al popolo. Fatto ciò, torna all'altare, ripone la Pisside nel ciborio e dà colla mano la benedizione al popolo ed alle suore,

Si chiede:

1.° Con qual rito si deve amministrare la Comunione alle monache di clausura sì nella messa e sì fuori della messa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Festo?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

—

63. *Circa l'offerta per le composizioni sopra beni ecclesiastici che appartengono ad enti conservati.*

D. Quando si tratta di comporsi per l'acquisto di un fondo che appartiene a qualche ente conservato (p. e. a Capitolo di Cattedrale, a Mensa Vescovile, a Fabbriceria ecc.), il quale riceve già dal Governo in rendita iscritta ciò che corrisponde al reddito degli antichi fondi, v'ha pur l'obbligo di fare un'offerta al detto ente?

R. Certo che sì.—È vero che, trattandosi di enti non soppressi dall'autorità civile, non si è perduto per ora il diritto a percepire in cartelle del consolidato ciò che prima i fondi rendevano; ma fa d'uopo por mente alle considerazioni che seguono:

1.° Altro è il fondo stabile, altro la rendita iscritta. Nessuno vorrà negare la gran differenza che corre fra questa e quella circa la sicurezza della proprietà. Non può lo Stato ridursi alla impotenza di pagare il suo debito? Non può ritirarlo del tutto o scemarlo? E allora?

2.° Ciò che di presente il Governo dà agli enti ecclesiastici conservati non rappresenta l'intero reddito dei beni alienati. Quante tasse non vi sovrappone? Quelle di manomorta, di ricchezza mobile, di concorso tolgono dove il terzo, dove la metà e dove anche dippiù, delle antiche rendite. La Chiesa non ha dunque l'equivalente.

3.° Nei Capitoli cattedrali poi non sono conservati che solo dodici beneficii maggiori e sei minori; e questi soggetti alle accennate falcidie: gli altri tutti, confiscati. Quanto poco rimane perciò degli antichi beni?

4.° La S. Sede non ha esentato dall'offerta coloro che acquistano beni ecclesiastici le cui rendite furono convertite in rendita iscritta; anzi nell'assegnare i criterii per la composizione, non ha neanco accennato alla distinzione fra beni confiscati, e beni *convertiti*.

5.° Ciò però non toglie che, nel determinare equamente l'offerta da pagarsi, non si abbia pur sott'occhi quello che l'ente percepisce attualmente di rendita dal Gran Libro dello Stato.

64. *Se e come i partecipanti di Chiese Ricettizie abbiano l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura.*

D. I partecipanti di Chiese Ricettizie hanno l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura? Qual'è la estensione di quest'obbligo?

R. I partecipanti di chiese ricettizie con cura d'anime nel Napoletano hanno benissimo l'obbligo di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura. Ciò si dimostra in primo luogo dal Breve *Impensa* di Pio VII, il quale apertamente dichiarò quest'obbligo quando disse che i partecipanti *ad illarum (ecclesiarum) servitium*, AC PRÆSERTIM AD CURAM ANIMARUM *iisdem ut plurimum adnexam, addicuntur*.—Si dimostra in secondo luogo dallo statuto fondamentale per le dette chiese, formato dalla Commissione dei Vescovi, e comunicato agli Ordinarii colla ministeriale del 18 sett. 1824. L'art. IV del detto statuto suona così: « Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato per coadiuvare il parroco nella cura delle anime, e sarà cura dell'Ordinario di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine ».

Circa l'estensione poi di quest'obbligo, è bene tener presente il parere della Commissione dei Vescovi espresso nella seguente ministeriale del 10 luglio 1841 al Vicario Capitolare di Ostuni: — « Sul dubbio da lei proposto con rapporto del dì 15 gennaio corrente anno, se debbano i partecipanti della Ricettizia di Luogorotondo coadiuvare il parroco anche nella predicazione, nel caso che costui siasi reso inabile per salute, o per età; la Commissione dei Vescovi ha opinato che i partecipanti debbono coadiuvare il parroco, e ciò in forza dell'articolo IV degli Statuti, il quale, abbenchè strettamente preso, parli dell'amministrazione soltanto dei sagramenti, e dell'assistenza ai moribondi, pure deve interpetrarsi che implicitamente contenga, in caso di straordinaria circostanza, esser tenuti i partecipanti a coadiuvarlo benanche nell'istruzione necessaria ai fedeli, che fa parte essenziale dei doveri del parroco. Molto più poi son tenuti a farlo, trattandosi di una cosa precaria e non permanente, come nel presente caso si osserva ».

Dunque i partecipanti di una chiesa cu-

rata son tenuti per obbligo di giustizia di coadiuvare il parroco nell'amministrazione dei sacramenti, nell'assistenza ai moribondi e nella istruzione necessaria ai fedeli. Spetta al Vescovo designare il metodo con cui questo servizio debba osservarsi.

65. *Come debba intendersi la clausola che restringe le facoltà solite concedersi dai Superiori Regolari nei luoghi dove non si trovano Religiosi del proprio Ordine.*

D. Nelle lettere dei Superiori di Ordini Religiosi, con cui concedono facoltà di benedizioni o di pie opere ad essi riservate, si trovano queste o simili parole: « Præsentibus valituris pro quovis loco ubi non adsunt Fratres Ordinis Nostri ».—Or come deve intendersi quel *locus?* della parrocchia, della città, ovvero della Diocesi?—Come deve intendersi quel *Fratres Ordinis?* di frati dimoranti nei monasteri o anche fuori di esso?

R. Fa d'uopo innanzi tutto considerare la natura e la ragione della clausola. Si appone perchè non rechi pregiudizio all'Ordine la facoltà ad esso riservata, che si concede ad altri. Si vuole che anche dove l'Ordine non può giungere, i fedeli usufruiscano delle sue facoltà; e però queste si delegano a sacerdoti estranei, con condizione che se ne valgano dove non ci siano religiosi dell'Ordine. Fa duopo adunque vedere se i fedeli possano o pur no con facilità avere un Religioso dell'Ordine che faccia la benedizione o istituisca l'opera pia; nel primo caso il delegato non può esercitare la facoltà; può esercitarla nel secondo.

Di qui viene che la parola *locus* non debba significare la Diocesi, nè la parrocchia, ma la città dove il delegato dimora. Non la Diocesi, riuscendo difficile invitare da città diversa, o recarsi a visitare in questa il Religioso dell'Ordine. Non la parrocchia, giacchè anche in parrocchia estranea, purchè della stessa città, può facilmente aversi il Religioso. Deve intendersi adunque la città dove si risiede: ma ciò, non così strettamente, da non ammettere nessuna eccezione. Imperocchè se la città è vasta, e non sia così facile trovare il Religioso, crediamo che anche in tal caso il delegato possa esercitare la facoltà.

Ma che s'intende per *Religioso?* Certamente uno il quale appartenga attualmente all'Ordine, e stia sotto la dipendenza dei legittimi superiori monastici. Perciò non s'intende tale un religioso secolarizzato in perpetuo o anche *ad tempus*, che non dipende attualmente dall'Ordine. Neppur tale s'intende quel religioso che si trovi di passaggio in qualche luogo. Ma che è da dire dei religiosi espulsi dai monasteri, d'ordine dell'autorità civile? Se si trovino radunati in qualche casa privata, ovvero amministrino (anche un solo) qualche loro chiesa, deve dirsi che rappresentano l'Ordine, e però è riservata ad essi soli la facoltà delegata.—Ove poi dimorino privatamente nella proprie famiglie con sola licenza dei superiori, pare che in questo caso non siano totalmente sotto la dipendenza dell'Ordine (dipendendo quanto alla polizia ecclesiastica dal Vescovo) e però non rappresentino pienamente l'Ordine medesimo.

66. *Circa la messa solenne votiva del SS. Sacramento nell'esposizione delle Quarantore.*

D. In C. v'ha l'uso di esporre il Santissimo per le Quarantore dalla Domenica di Settuagesima fino a buona parte della Quaresima in varie chiese, e di celebrare ogni giorno la messa votiva solenne del SS. Sacramento con *Gloria, Credo* ecc.—Accadendo, in tale intervallo, Domeniche e feste di 1.ª e 2.ª classe, può in questi giorni cantarsi la detta messa votiva, stantechè quantunque la Istruzione Clementina ciò non permetta, pure la S. C. de' Riti (13 febbr. 1666) non lo vieta?

R. Diciamo in primo luogo che l'uso indicato è affatto contrario alla sacra liturgia. Durante la esposizione del Santissimo non è permesso di celebrare la messa solenne votiva del SS. Sacramento che solo per ragione delle Quarantore e secondo la concessione di Clemente XI nell'apposita Istruzione; cioè due messe solenni votive del SS. Sacramento *pro expositione*, e *pro repositione*, ed una terza intermedia parimenti votiva solenne *pro pace*. Ciò è precettivo per Roma; facoltativo, fuori di Roma (S. R. C. 12 iul. 1749 *in Patavina*).

Oltre di queste messe solenni votive, non è permesso celebrarne altre nel tempo della esposizione. Si ponga mente al seguente Decreto della S. C. de' Riti: « In Dioecesi Brugensi existit Confraternitas adorationis perpetuae SS. Sacramenti, et dies anni ita distribuuntur ut singulae parochiae et publicum oratorium suum sortiantur, in quo a summo mane ad vesperam Ven. Sacramentum patenter adorationi fidelium est expositum. Quaeritur an sufficiens hic habeatur ratio ad indicendam missam votivam de SS. Sacramento pro re gravi. Resp. Negative, nisi exponendum sit in forma quadraginta horarum » (12 sept. 1840 *in Brugen.* ad 6 n. 4947).

Or la Istruzione Clementina eccettua dalla detta facoltà le Domeniche e le feste di 1.ª e 2.ª classe; le ferie II, III e IV della Settimana maggiore; tutt'i giorni fra le ottave di Pasqua, di Pentecoste e di Epifania; le vigilie di Natale e di Pentecoste—nei quali giorni deve cantarsi la messa corrente, colla commemoraz. del SS. Sacram. *sub unica conclusione* colla 1.ª orazione.

Siffatte eccezioni sono di obbligo e dentro e fuori di Roma, nè sappiamo che la S. C. de' Riti abbia ad esse derogato. L'antico decreto del 13 febbr. 1666 che si cita, non si trova nella Raccolta Gardelliniana; e messo pure che sia autentico, è stato certo abrogato da contrarii decreti posteriori, come da quello allegato *in Brugen.* del 12 sett. 1840.

(Continua)

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1892)

Cause di beatificazione. — Ai 19 u. s. alla presenza del S. Padre si tenne una Congregazione Generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali e consultori esaminarono i seguenti dubbii :—Se possa sicuramente procedersi alla beatificazione dei Venerabili Francesco Saverio Bianchi, barnabita, Antonio Baldinucci gesuita e Fra Gerardo Majella redentorista, pei quali sono stati approvati i miracoli e le virtù in grado eroico: e se costi di due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. P. Leopoldo delle Gaiche sacerdote professo riformato, fondatore del Ritiro di Monte Lucco presso Spoleto.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L' Emo Card. Zigliara Protettore della Pontificia Accademia Teologica.

Mons. Giovanni Guidi Uditore dell'Internunziatura Apostolica del Brasile.

I R.mi Padri: Brunetti della Congregazione dello Spirito Santo, Tabarelli dei Preti delle Stimmate di Verona, e Frediani dei Barnabiti Consultori della S. Congr. dei Vescovi e Regolari, e S. E. D. Francesco dei Principi Massimo fra i membri componenti la Commissione delle Scuole Pontificie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Si preparano solenni festeggiamenti a Genova pel IV Centenario di Cristoforo Colombo colla esposizione di oggetti provenienti dalle missioni cattoliche delle regioni americane. Fanno questi rilevare i luoghi e le popolazioni del nuovo mondo, ove cominciò il suo Apostolato l'illustre navigatore. L'opera, iniziata dal compianto Mons. Magnasco, è ora coadiuvata dalla S. C. di Propaganda, dai Capi delle Congregazioni romane, e commendata altamente dal S. Padre.

— Il 20 u. s. ebbe luogo nel Museo situato sopra le Catacombe di S. Callisto in Roma una festa solennissima in onore del celebre archeologo Giambattista Derossi, collocandosi un busto dell'insigne scienziato in detto Museo. Vi furono rappresentanze nazionali ed estere di tutte le Accademie, Università, ed altri Istituti scientifici con discorsi, composizioni allegoriche, libri, ed album. Il Papa gli ha indirizzato una lettera di congratulazione, e molti ragguardevoli personaggi lo han felicitato. E siccome la soscrizione pel busto è salita al doppio della spesa, il dippiù sarà impiegato per nuovi scavi nelle Catacombe.

— Il S. Padre nella ricorrenza della Pasqua ha elargito ai poveri per mezzo del suo Elemosiniere Lire 12 mila. Per varie opere di beneficenza in sussidio a povere famiglie, agli ex impiegati pontificii, ai maestri e per doti a misere fanciulle ha erogato la cospicua somma di Lire 42 mila.

— A Roma nella cappella dell'Ospizio Apostolico dei convertendi Mons. Sallua, Commissario del S. Uffizio, ricevè l'abiura di due giovani, l'uno italiano, l'altro alsaziano il primo della setta Valdese, il secondo protestante. Fu loro amministrato sotto condizione il Battesimo, e dippiù i sacramenti della Penitenza, della Confermazione e della Eucaristia.

— Giovedì Santo in Orgnano nelle mani del Parroco locale abiurò l'eresia di Lutero la giovane Ungherese Elisabetta Dhesner.

— Un grandioso spettacolo di fede si compì nella Metropolitana a Parigi colla comunione pasquale nella Domenica di Risurrezione. I buoni cattolici francesi nel mirare migliaia di uomini che uscivano di chiesa dopo aver ricevuto il cibo dei forti, presagivano il vicino trionfo della Chiesa ad onta delle settarie persecuzioni.

— Il Vescovo di Nancy tenne una conferenza sulla questione operaia nella sua Cattedrale. Vi convennero circa seimila persone, ma fu interrotto da alcuni socialisti che disturbarono l' uditorio: vi furono feriti e qualche danno alla Chiesa. Allo stesso Prelato fu poi dal Governo sospeso l' assegno per aver pubblicato un Opuscolo sulle condizioni attuali della Francia: rispose alla lettera del guardasigilli con parole energiche e dignitose.

— Anche a Mons. Vescovo di Mende fu sospeso l'assegno governativo per aver fatta una circolare nella quale raccomandava ai suoi diocesani la elezione di coloro che favoriscono la religione: fu chiamato a Parigi, accusato di abuso; nel ritorno la popolazione numerosissima lo accompagnò nel suo Episcopio con mazzi di fiori, e con prolungati evviva gli fece un' affettuosa dimostrazione. — Così pure a varii altri Vescovi che ne seguirono l'esempio.

— A Narbonne, a Limoux, a Roanne i predicatori furono fatti segno ad insulti nei sacri tempii, ed avvenero disordini per opera dei radicali.

— I Vescovi degli Stati Uniti umiliarono a Sua Santità per mezzo del Card. Gibbons i loro ringraziamenti per l'Enciclica sulla questione sociale.

— Il Sacerdote salesiano Unia, piemontese, si è consecrato eroicamente alla cura dei lebbrosi a Bogotà in Colombia, ove questo terribile flagello fa strage.

— Il S. Padre con decreto della S. C. di Propaganda ha eretta una Nuova Prefettura Apostolica in Rogypotana, e nel Canadà una nuova Diocesi di Walleyfield.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa le cause per lo smembramento di una parrocchia.

Baionen. Dismembrationis paroeciae— 9 Apr. 1892—Quella parte della città di Bajona (Francia) che di là dal fiume Adour, guarda settentrione ed oriente, metà si appartiene alla parrocchia di S. Spirito, metà alla parrocchia suburbana di S. Stefano. Questa seconda metà, dove sorgono i pubblici macelli, appellasi *quartier de l'Abbatoir.*

Gli abitanti del detto quartiere, mal soffrendo di dover appartenere alla parrocchia di S. Stefano, lontana e rurale, si rivolsero al Vescovo supplicando di unirli all'altra di S. Spirito ch'è parrocchia urbana e più vicina.—Il Vescovo si rimise al giudizio della S. C.

Interpellati il parroco ed i fabbricieri di S. Stefano, ricisivamente vi si opposero, e nel caso che dovesse aver luogo lo smembramento, chiedevano non meno di annue L. 600 dalla fabbrica di S. Spirito per indennizzo.

La causa fu trattata il dì 9 aprile 1892 col dubbio:

An quomodo locus sit dismembrationi regionis de l'Abbatoir *civitatis Baionensis a paroeciali jurisdictione S. Stephani, eiusque unioni paroeciae S. Spiritus in casu.*

E fu risposto: *Affirmative in omnibus.*

Eccone le precipue ragioni:

a) I sacri canoni sono alienissimi da siffatti smembramenti, essendo queste cose odiose che sanno di alienazione (Abb. *in c. 3. Ad audientiam De Eccl. Aedif.*; Reiffenstuel *lib. 3 Decretal. tit. 48 n. 2*; Amostaza *De cons. piis, lib. 5, cap. 3*).

b) Perciò il Tridentino richiede per tali fatti necessità o evidente utilità della chiesa (Sess. 21 cap. 4 de ref.; Rebuffus *Prax. tit. de revoc. union. n. 6;* Reclusius *de re paroch.* par. 4, tit. 12, n. 13; S. C. C. *in Derthonen.* 5 apr. 1732; *in Terracinen.* 17 mar. 1781; *in Anconitan.* 12 febr. 1803 etc.).

c) Fa d'uopo però notare col Fagnano (in cap. *Ad audientiam de Eccl. aedif. n. 1 seqq.*) che nelle Decretali stava detto *sine magna difficultate*; nel Tridentino invece ciò si è cambiato nelle parole *sine magno incommodo.*

d) Perciò non si vuole oggidì insister troppo sul rigore degli antichi canoni, bastando anche la maggiore comodità del popolo perchè si possa concedere lo smembramento, come si legge *in Laquedonien. Dismembr. Paroec.* 16 dec. 1776 § *Addi.*

e) Imperocchè la Chiesa pia madre vuole sopratutto la salute delle anime, e che il popolo diasi al parroco, non già il parroco al popolo, contemperando le leggi disciplinari secondo i bisogni dei tempi (V. Tomassin *De nov. et vet. discipl. p. 1 lib. 1 cap. 18 n. 17, lib. 3 cap. 56 n. 19 et p. 2, lib. 1 cap. 45 n. 13 et 14*).

f) Nel caso, il Vescovo riferì che la regione *de l'Abbatoir* distava ben 1,800 e fino a 2,200 metri dalla chiesa di S. Stefano, mentre da quella di S. Spirito non correvano che soli 340 a 350 metri—che la detta regione facendo parte della città non si piegava a dipendere da una parrocchia rurale—che le abitudini sì religiose e sì civili richiedevano la dipendenza di tutta quella regione dalla parrocchia di S. Spirito, alla quale si accorreva nei bisogni svariati.

Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

II.

Di una prestazione annua da pagarsi al Vescovo.

Nolana Annuae praestationis — 6 Apr. 1892 — Il Vescovo di Nola nello scorso anno, insieme ad altri dubbii, espose alla S. C.: « Il Capitolo cattedrale *ab immemorabili* fu solito offerire al Vescovo al termine di ogni anno ducati

20, cioè 14 propriamente al Vescovo e 6 alla servitù. Infatti nei libri capitolari, che ora rimangono, si osserva essersi ciò praticato dal 1678 a tutto il 1889, eccettuati gli anni decorsi dal 1803 al 1822, nel qual tempo negli stessi libri trovasi offerta la sola somma di duc. 6 alla servitù, e per quella al Vescovo trovasi scritto: *rilasciata*. Morto poi Mons. Formisano in gennaio 1890, il Capitolo unito deliberò di non dare più in avvenire questa secolare offerta, e di fatto a termine dell'anno stette a quanto avea deciso. Ora il Vescovo di Nola desidera sapere se *tuta conscientia* possa non prender conto di questa nuova pratica del Capitolo, oppure debba obbligarlo al pagamento ».

La S. C. il dì 13 giugno 1891, rispondendo agli altri dubbii, quanto al qui esposto, rescrisse: « Episcopus Capitulo præfigat congruum terminum, intra quem aut præstationem solvat, aut argumenta coram S. C. deducat, quibus ius suum ad eam denegandam innititur » (1).

Il Capitolo non mancò di addurre le sue ragioni, e neanco il Vescovo le proprie (2).

Vagliate le ragioni dall'una parte e dall'altra, al dubbio:

An a Capitulo Cathedralis Nolanae annua praestatio Episcopo solvenda sit in casu;

Il dì 9 aprile 1892 la S. C. risolse: *Negative.*

Si raccolga:

a) Nelle cose facoltative non si dà prescrizione (Vesembacius *in Pand. lib. 41 tit. 3 n. 10;* Bartolus in *l. Cum notissimi Cod. De Praescript. 30 annor.* Abbas *in cap. Quoniam* § *ult. Ut lit. cont.;* S. C. C. *in Neapolit. seu Aversan. Juris confortandi* 8 febr. 1716).

b) Nondimeno, quando ciò non si possa provare convenientemente, l'osservanza non solo immemorabile ma anche centenaria induce la presunzione del giusto titolo (S. Rota *Romana Oblationum* 25 ian. 1725; *in Praenestina* 28 mar. 1819 p. 3 *cor. Martinez;* S. C. C. *in Avenionen Capellaniae* 16 sept. 1780).

c) Nel conferire i beneficii il Vescovo non può ricever doni o regali. Così il Pignatelli *t. 9. Cons. 144* e l'Ursaya *Inst. lib. 2 tit. 2 n. 46*, dove si parla di un decreto della S. C. de' VV. e RR. il quale prescrive « quod Episcopus non debeat nec possit recipere dona seu munera a suo clero ».

d) Nel Concilio provinciale Romano si stabilì *Cap. 4 tit. 8*: « Quod si forte aliquid sub alio vel fixorum munerum vel xeniarum nomine offeratur, decernimus ut ab Episcopis tamquam qui non praemium sed honorem postulant, munera et xenia recusentur huiusmodi ».

e) Nondimeno il Pitonio *Discept. 51 n. 8* dice che son dovute le mance che i Cardinali promossi soglion dare ai cubicularii del Papa. E Bened. XIV *De Syn. Dioec.* L. V. C. VI, n. 5 dimostra lecito l'esigere il cattedratico, purchè non si riceva in tempo di santa visita, ma in altro tempo.

III.

Come il Vescovo possa negare l'istituzione ad un indegno presentato dal patrono, quando non possa giuridicamente costatarne la indegnità.

S. Cristophori de Laguna. Dubii su-

(1) V. *Mon. Eccl.* q. Vol., Par. I, p. 100 seg.

(2) Allegava il Capitolo:—1.° che l'offerta cominciava dal 1679; non potea perciò dirsi *immemorabile*—2°. Inoltre non era di obbligo, ma spontanea, e però facoltativa la quale non induce prescrizione—3° Era fatta pure alla servitù, e non v'ha legge alcuna che ciò prescriva—4.° La quantità dell'offerta non fu sempre la stessa, variando da duc. 34 a 14—5°. Neppure sempre fu data; ed anzi il regio decreto del 21 febbr. 1740 e 26 lugl. 1776 art. 20 nn. 2, 3, vietava ai Vescovi di esigere strenne e qualunque prestazione in tempo di Natale ecc. e dippiù un Sinodo diocesano di Nola dichiarò abolite queste prestazioni—6.° Nei tempi di sede vacante l'offerta non fu data ad alcuno—7.° Le prebende capitolari consistono in sole L. 171 annue pei canonici abati e in sole L. 112 pei partecipanti: prebende meschinissime che non bastano al sostentamento.

Il Vescovo rispondeva:—1.° Non si conosce l'origine di tal prestazione appunto perchè i libri cominciano dal 1678; può dirsi perciò immemorabile—2° Anche una prestazione centenaria induce la presunzione di un giusto titolo—3.° Il titolo giusto può supporsi da ciò che, non ostante il divieto del Re e l'abolizione del Sinodo, pur la prestazione continuò a pagarsi—4.° Non si è data in sede vacante perchè riguardava la sola persona del Vescovo e la servitù.—5.° Se tenui sono le prebende capitolari, anche tenue deve dirsi la mensa vescovile che non offre più di L. 4700 nette, per una Diocesi di 200 mila anime.

per institutione—9 Apr. 1892—Il Vescovo di S. Cristoforo di Laguna (Spagna) rivolse alla S. C. la seguente istanza:

« Ex novissima conventione inter S. Sedem Hispanumque Gubernium anno 1851 inita, sancitum est ut ius praesentandi quosdam ad ecclesias cathedrales canonicos potestati civili competeret: sed aliquando contigit canonicos sic a gubernio praesentatos qualitatibus a iure requisitis carere: evidentissimum igitur est tunc Ordinarium nullatenus posse institutionem et canonicam beneficii collationem talibus viris conferre. Verum enim vero iuridica indignitatis probatio pluries admodum difficilis est, pluries periculis plena; tum quia de occultis delictis agitur, tum quia res versatur circa gravissima crimina, praesertim vero de iis, quae sine maximo ecclesiastici ordinis dedecore et populi scandalo publico in iudicio adduci nequeunt, cum nihilominus electi indignitas planissime Ordinario constet ».

Ciò premesso, richiese la soluzione dei seguenti dubbii:

I. An et quomodo possit Ordinarius in casu ex informata conscientia, ut aiunt, procedere, et sic indignitate electi patefacta, canonicam beneficii collationem denegare.—Et quatenus negative;

II. An fas sit Episcopo oeconomice procedere in casu. — Et quatenus affirmative;

III. An a sententia in oeconomico processu lata detur appellatio ad Metropolitam in casu.

E la S. C. il dì 9 aprile 1892, dopo maturo esame, rispose:

Ad I. Negative.

Ad II. et III. Affirmative, ad formam instructionis S. C. Episcoporum et Regularium anni 1880. (1).

Eccone le precipue ragioni:

a) In forza del Tridentino (*Cap. 1, Sess. 14*), i Vescovi possono infliggere la sospensione *ex informata conscientia;* la quale può darsi *extraiudicialiter*, e senza previo processo.

b) Nella presente disciplina però siffatta pena è solo pei delitti occulti, e riguarda così la promozione ai sacri ordini come la interdizione dell'esercizio degli ordini ricevuti (Bened. XIV *De Syn. Dioec. lib. 12 cap. 8 n. 3*).

c) Similmente si ha dall'uso e dalla pratica della S. C. che i Vescovi non possano infliggere siffatta sospensione in perpetuo, ma solo per un tempo determinato (S. C. C. in *Patavina* 11 sept. 1880 § *Quoad* etc.).

d) Ove intanto si negasse la istituzione ad un presentato dal patrono, dal perchè sospeso *ex informata conscientia*, tal pena assumerebbe il carattere di perpetuità in ordine all'esclusione dal beneficio. Perciò fa d'uopo di un processo sommario ch'è secondo la istruzione data agli Ordinarii dalla S. C. de'VV. e RR.

(1) V. *Monit. Eccl.* Vol. II, p. 5.

Sacra Congregazione della Disciplina Regolare.

Di una dispensa dai voti semplici, e di una professione solenne non valida.

Beatissime Pater,

Fr. Diomedes a Pescoconstantio, Procurator Generalis Minorum Reformatorum, ad pedes S. V. humillime provolutus, expostulat declarationem ad sequens dubium:

Fr. N....., Clericus Provinciae N....., postulavit dispensationem super votis simplicibus emissis die 6 Martii 1887, asserens se, ob infirmam valetudinem, non posse in Ordine permanere. Die 4 Septembris 1888, S. Congregatio super Disc. Reg. *benigne annuit Patri Ministro Generali ad effectum de quo in precibus;* qui die 8 Septembris 1888 his verbis: *dispensamus, et ab omni vinculo et obligatione dictorum votorum liberum vitae saeculari restituimus.....*, Rescriptum executioni demandavit, uti ex allato apographo patet. Interim vero die 4 Septembris Fr. N.... ad Ministrum Provincialem scripserat: *se a daemone deceptum falsam in petitione exposuisse causam*, quapropter *velle se in Ordine mori*, et rogabat *ne dispensatio a votis simplicibus sibi intimaretur.* Minister Provincialis, misericordia motus, ejus preces exaudivit; de sua resipiscentia Ministrum Genera-

lem certiorem reddidit, et die 6 Aprilis 1890, triennio elapso, eum ad vota solemnia admisit. Hinc quaeritur:

Utrum Fr. N . . . ., petitione sua die 4 Septembris non obstante, super votis simplicibus Rescripto 4 Septembris, vel ejus executione die 8 Septembris 1888, *reapse dispensatus extiterit*, ut ejus solemnis professio *invalida* censenda sit?

Sacra Congregatio super Disciplina regulari praeposito dubio mature perpenso reposuit:

Negative quoad utramque partem.

Romae, die 15 Martii 1892.

J. *Card.* Verga, *Praef.*
J. M. Granniello Barn. *Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulg. di 200 giorni ad una Orazione in onore della B. V. Auxilium Christianorum.

Beatissimo Padre,

Il Canonico della Chiesa Cattedrale di Gubbio Sacerdote Canarelli, umiliato al Trono della S. V., umilmente implora perchè voglia degnarsi la stessa S. V. di concedere qualche indulgenza a coloro che divotamente reciteranno la seguente preghiera:

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA

sotto il titolo

AUXILIUM CHRISTIANORUM.

Vergine potentissima, Ausiliatrice amorosa del popolo cristiano, quali grazie non ti dobbiamo noi per l'assistenza da te prestata ai padri nostri, che minacciati dal Turco infedele, con la divota recita del Rosario invocarono il materno tuo aiuto? Vedesti tu dal Cielo il loro pericolo, sentisti le loro voci compassionevoli, ti giunse gradita all'orecchio l'umile preghiera suggerita dal grande Pontefice S. Pio V e pronta corresti a soccorrerli. Deh fa, o cara Madre, che anche i presenti e lunghi gemiti della santa sposa di Cristo giungano graditi al tuo trono; e mossa di nuovo a compassione di Lei, di nuovo lèvati a liberarla da tanti nemici che la circondano.

Anche adesso da ogni angolo della terra s'innalza quella cara preghiera al tuo trono per averti propizia come allora nelle presenti calamità. Pur troppo però i peccati nostri o ne impediscono o ne ritardano per lo meno l'effetto! E per ciò, Madre carissima, ottienci un vero dolore dei medesimi, e una ferma risoluzione di voler piuttosto incontrare la morte, che tornare alla colpa; dispiacendoci troppo che per nostra cagione o si neghi o venga ritardato quel soccorso di cui estremo è il bisogno.

Su via, cara Madre, piegati alle preghiere del mondo cattolico, e abbatti l'orgoglio di quei miserabili, che baldanzosi insultano a Dio e che distrutta vorrebbero quella Chiesa, contro la quale per la parola infallibile di Cristo mai non prevarranno le porte d'abisso. Vedasi una volta di più che dove tu sorga a proteggerla, è certa quella vittoria che, se anche ritarda, non però manca giammai, come ce ne assicura la fede, dalla quale animati, speriamo di essere per te da Dio benignamente esauditi. Così sia.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in audientia habita die 20 Junii 1891 ab infrascripto secretario Sacrae Congregation. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnibus utriusque sexus Christifidelibus, corde saltem contrito ac devote, orationem suprascriptam recitantibus, benigne concessit Indulgentiam biscentum dierum semel in die lucrandam. Quam indulgentiam eadem Sanctitas Sua etiam declaravit applicabilem animabus purgatorii igne detentis. Præsenti valituro in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque in contrarium minime obstantibus.

Datum Romae ex Secret. S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 20 Junii 1891.

S. *Card.* Vannutelli *Praef.*
Alex. Archiep. Nicopolitan. *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Dubbii proposti dal Vescovo di Malaga circa la interpretazione del Decreto Quemadmodum, *riguardante i confessori delle monache ecc.*

Beatissime Pater,

In Decreto a S. Congregatione Epi-

scoporum et Regularium die 17 Decembris praeteriti anni 1890 edito, haec verba leguntur: « Sanctitas sua Praesules Superioresque admonet, ne extraordinarium denegent Confessarium quoties ut propriae conscientiae consulant ad id subditi adigantur, quin iidem Superiores ullo modo petitionis rationem inquirant, aut aegre ferre demonstrent ». Quibus verbis haec subsequuntur: « At ne evanida tam provida dispositio fiat, Ordinarios exhortatur, ut in locis propriae Dioeceseos, in quibus mulierum Communitates existunt, idoneos Sacerdotes facultatibus instructos designent, ad quos pro sacramento Poenitentiae recurrere eae facile queant ». Omnibus perpensis, necnon sanctae Apostolicae Sedis patefacto proposito nullum infligendi vulnus disciplinae de Confessariis ordinario et extraordinario, Episcopo Malacitano sequentia eveniunt dubia, quae ipse sacrae Congregationi solvenda submittit.

I. Quis sub nomine Praesulis vel Superioris, cujus est subditis concedere vel denegare Confessarium extraordinarium intelligitur? An ipse qui ordinarium Confessarium deputavit, vel potius qui domui praeest, sive vir sit, sive femina?

II. Cum ex Decreto Superior, quicumque sit, nequeat Confessarium extraordinarium denegare, immo nec aegre se ferre petitionem demonstrare, teneturne subditi precibus semper indulgere, quamvis plane videat necessitatem esse fictam, et vel scrupulis, vel alio mentis defectu, ut veram ab ipso petenti apprehensam?

III. Praesul, qui ex dictis Confessarium extraordinarium subdito concedit, designare debet in unoquoque casu nominatim personam ipsius Confessarii, vel idem Religiosus eligere poterit, inter diversos ab Ordinario deputatos, qui hoc sibi munus impleat?

In eodem allato Decreto hoc praeceptum invenitur: « Quoties ob fervorem et spiritualem alicujus profectum Confessarius expedire judicaverit, ut frequentius quam diebus statutis in propriis regulis accedat Religiosus ad sacram Synaxin, id et ab ipso Confessario permitti poterit ».

Cum vero in pluribus Constitutionibus, ab Apostolica Sede approbatis, non tantum certae statuantur dies ut Religiosi ad sacram mensam accedant, verum explicite vetetur ne ultra praefatas dies ipsi Religiosi Communionem accipiant, veluti de Monialibus Discalceatis Sanctae Mariae de Monte Carmelo constat, sequens oritur dubium:

Utrum Constitutiones quarumdam Familiarum religiosarum, quibus vetatur ne Moniales sive Religiosi sacram Eucharistiam recipiant ultra certas et statutas dies, abrogatae fuerint in hoc capite Decreto 17 Dec. 1890, ita ut eis non obstantibus liceat Confessario frequentiorem accessum suis Religiosis poenitentibus concedere, vel adhuc post memoratum Decretum in vigore maneant?

Et Deus, etc.

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, propositis dubiis respondendum censuit prout respondet:

Ad primum: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad secundum: Affirmative; sed subditi moneantur non posse extraordinarios Confessarios petere, nisi ad id adigantur ut propriae conscientiae consulant.

Ad tertium: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Quo vero ad postremum dubium, quod frequentiorem ad S. Synaxin accessum quam diebus statutis in propriis regulis respicit, abrogatas censendas esse Constitutiones, quibus vetatur, ne Moniales sive Religiosi sacram Eucharistiam recipiant ultra certos et statutos dies.

Romae, 17 Augusti 1891.

J. Card. Verga, *Praef.*
Fr. Aloysius, Ep. Callinicen., *Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Novella concessione ai Vescovi circa le composizioni sopra i beni ecclesiastici.

Beatissimo Padre,

Il sottoscritto Vescovo di Conversano per sicura norma di sua condotta, supplica la S. V. per la soluzione dei se-

guenti dubbii, riguardanti le facoltà *circa compositiones;*

I. Se nelle prefate facoltà vanno compresi, sotto il nome di legati pii che possono affrancarsi, quelle obbligazioni familiari di Messe perpetue o di altre opere pie che non vanno soggette alle leggi eversive d'Italia; e ciò nel solo scopo di sgravare le famiglie di questi pesi che forse dai successori non verrebbero adempiti.

II. Se le dette facoltà si estendano ancora per chi voglia acquistare, affrancare, vendicare ecc. beni e diritti appartenenti ad enti conservati, come ai Capitoli di Cattedrali, alle Mense Vescovili e Parrocchiali, alle Confraternite e simili, quando il Governo concede siffatte facoltà.

N. B. è tolta la parola *massime* (1).

Sacra Poenitentiaria Ven. in Christo Patri Episcopo Conversan. circa proposita dubia respondet:

Ad I. Comprehendi sub N.° 8 facultatum circa compositiones. (2).

Ad II. Negative; sed ex nunc indulgeri » (3).

Datum Romæ in S. Pœnitentiaria die 11 Maii 1892.

R. Card. Monaco *P. M.*
A. C. Martini S. P. Secr.

LETTERA ENCICLICA
DEL SS. S. N. LEONE PP. XIII

AL CLERO E A TUTTI I CATTOLICI DI FRANCIA

(*Contin. e fine—V. p.* 31-35 *di q. P.*)

Il vero còmpito dei cattolici.

Ed ecco precisamente il terreno sul quale, messo da banda ogni dissenso politico, i buoni debbono unirsi come un sol uomo per combattere, con tutti i mezzi legali ed onesti, tali abusi progressivi della legislazione. Il rispetto che si deve ai poteri costituiti non potrebbe farvi ostacolo; chè esso non vuol significare nè rispetto nè molto meno obbedienza illimitata ad ogni qualsiasi disposizione legislativa decretata da quei poteri stessi. Non devesi dimenticare che la legge è una prescrizione ordinata secondo ragione e promulgata, pel bene della comunità, da coloro che hanno ricevuto a tale scopo il deposito del potere. In conseguenza non si possono mai approvare quei punti di legislazione che siano ostili alla Religione e a Dio; v'è, al contrario, il dovere di riprovarli.

Ed è ciò appunto, che il grande Vescovo d'Ippona, Sant'Agostino, metteva in perfetta luce con questo ragionamento pieno di eloquenza: « Qualche volta le Potenze della terra sono buone e temono Iddio; altre volte esse non lo temono. Giuliano era un imperatore infedele a Dio, un apostata, un perverso, un idolatra. I soldati cristiani servirono questo Imperatore infedele. Ma appena trattavasi della causa di Gesù Cristo, più non conoscevano se non Colui che è nei Cieli. Giuliano loro intimava di onorare gli idoli ed incensarli; essi mettevano Dio al disopra del Principe. Ma s'ei loro diceva: « formate le schiere per marciare contro la tal nazione nemica », ecco che obbedivano all'istante. Essi distinguevano il Signore temporale, e tuttavia, in riguardo all' Eterno Signore, ad un tal Signore temporale si assoggettavano (1). »

Contro l'idolatria dello Stato.

Ben lo sappiamo; l' ateo per un deplo-

(1) Nell' originale della istanza era scritto: " *massime* quando il Governo concede siffatte facoltà „. Essendo tolto il *massime*, s'intende la domanda solo pel caso che il Governo concede le dette facoltà.

(2) La istanza fu fatta prima di ricevere il nuovo modulo delle facoltà *circa compositiones*, da noi dato a pag. 82 di questa Parte.

(3) Dicendosi *sed ex nunc indulgeri* senz'aggiungervi *Episcopo oratori*, par chiaro che s'intenda ciò concesso a tutt'i Vescovi che hanno il prefato modulo.

(1) Aliquando..... potestates bonae sunt et timent Deum; aliquando non timent Deum. Julianus extitit apostata, iniquus, idololatra: milites christiani servierunt Imperatori infideli; ubi veniebatur ad causam Christi, non agnoscebant nisi illum qui in coelis erat. Si quando volebat ut idola colerent, ut thurificarent, præponebant illi Deum; quando autem dicebat: Producite aciem, ite contra illam gentem, statim obtemperabant. Distinguebant Dominum aeternum a domino temporali, et tamen subditi erant propter Dominum aeternum, etiam domino temporali. (Enarrat. in Psal. CXXIX, m. 7. fin.)

revole abuso della sua ragione e più ancora della sua volontà, nega questi principii. Ma in fondo l' ateismo è un errore così mostruoso che non potrà mai, sia detto ad onore dell'umanità, annientarvi in coscienza dei diritti di Dio per sostituirvi l'idolatria dello Stato.

I principii che debbono regolare la nostra condotta verso Dio e verso i governi umani essendo così definiti, nessun uomo imparziale potrà accusare i cattolici francesi, se, non risparmiando nè fatiche nè sacrifizi, lavorano a conservare alla loro patria ciò che è per essa una condizione di salvezza, ciò che riassume tante tradizioni gloriose registrate dalla storia, e che ogni Francese ha il dovere di non dimenticare.

Il Concordato.

Prima di terminare la Nostra Lettera vogliamo toccare due altri punti fra loro connessi, e che rannodandosi più da vicino agli interessi religiosi, hanno potuto suscitare qualche divisione fra i cattolici.

Uno di essi è il *Concordato*, che, per tanti anni, ha facilitato in Francia l'armonia fra il governo della Chiesa e quello dello Stato. Sul mantenimento di questo Patto solenne e bilaterale, sempre fedelmente osservato da parte della Santa Sede, gli avversari della religione cattolica non si accordano essi stessi fra loro.—I più violenti vorrebbero le sua abolizione per lasciare allo Stato ogni libertà di molestare la Chiesa di Gesù Cristo.—Altri, al contrario, con maggiore astuzia, vogliono, o almeno assicurano di volere, la conservazione del Concordato: non già perchè riconoscano allo Stato il dovere di adempiere verso la Chiesa l'impegno pattuito, ma unicamente perchè esso approfitti delle concessioni fatte dalla Chiesa; come se si potessero a talento separare gli impegni assunti dalle concessioni ottenute, mentre queste due cose fanno parte sostanziale di un solo tutto. Per essi il Concordato non resterebbe dunque che come una catena atta a vincolare la libertà della Chiesa, quella santa libertà a cui essa ha un diritto divino ed inalienabile. Di queste due opinioni quale prevarrà? Noi lo ignoriamo. Abbiamo voluto solamente ricordarle, per raccomandare ai cattolici di non provocare scissioni su di un argomento, di cui spetta alla Santa Sede occuparsi.

La separazione della Chiesa dallo Stato.

Non terremo lo stesso linguaggio sull'altro punto, concernente il principio della separazione dello Stato e della Chiesa, il che equivale a separare la legislazione umana dalla legislazione cristiana e divina. Non vogliamo fermarci a dimostrare qui tutto ciò che ha di assurdo la teoria di questa separazione: ognuno lo comprenderà da se stesso. Quando lo Stato ricusa di dare a Dio ciò che è di Dio, ricusa per necessaria conseguenza di dare ai cittadini ciò a cui hanno diritto come uomini; giacchè, vogliasi o no, i veri diritti dell' uomo nascono precisamente da' suoi doveri verso Dio. Onde segue che lo Stato, venendo meno sotto questo riguardo, al fine principale della sua istituzione, giunge in realtà a rinnegare se stesso e smentire ciò che forma la ragione stessa della sua esistenza.

Queste verità superiori sono sì chiaramente proclamate dalla voce stessa della ragione naturale che s'impongono ad ogni uomo non acciecato dalla violenza della passione. I cattolici perciò si guardino con somma cura dal sostenere una tale separazione. Infatti, volere che lo Stato si separi dalla Chiesa, sarebbe per conseguenza logica volere che la Chiesa fosse ridotta alla libertà di vivere secondo il diritto comune a tutti i cittadini.

Questa situazione, egli è vero, si produce in certi paesi. È una maniera d' essere che, se ha i suoi numerosi e gravi inconvenienti, offre anche alcuni vantaggi, sopratutto quando il legislatore, per una felice incoerenza, non tralascia d'ispirarsi ai principii cristiani; e questi vantaggi, benchè non possono giustificare il falso principio della separazione, nè autorizzare a difenderlo, rendono però meritevole di tolleranza uno stato di cose, che praticamente, non è il peggiore di tutti.

Condizioni speciali della Chiesa in Francia.

Ma nella Francia, nazione cattolica per le sue tradizioni e per la fede presente della grande maggioranza de'suoi figli, la Chiesa non dev' essere posta nella condizione precaria che subisce presso altri popoli. I cattolici possono tanto meno approvare la separazione, quanto meglio conoscono le intenzioni dei nemici che la desiderano.

Per questi ultimi, e lo dicono abbastanza chiaramente, questa separazione è l' indipendenza totale della legislazione politica verso la legislazione religiosa; anzi più, è l'indifferenza assoluta del Potere riguardo agl'interessi della società cristiana, cioè della Chiesa, e la negazione stessa della sua esistenza.

Essi fanno tuttavia una riserva, che si formola così:—Appena che la Chiesa, giovandosi dei mezzi che il diritto comune lascia al menomo cittadino francese, avrà saputo, con un raddoppiamento della sua attività nativa, far prosperare la sua opera, allora intervenendo tosto lo Stato, potrà e dovrà mettere i cattolici francesi fuori dello stesso diritto comune. Per dir tutto in una parola,l'ideale di questi uomini sarebbe il ritorno al paganesimo: lo Stato non riconosce la Chiesa se non quando gli piace perseguitarla.

Conclusione.

Abbiamo spiegato, Venerabili Fratelli, in modo abbreviato ma netto, se non tutti, almeno i principali punti sui quali i cattolici francesi e tutti gli uomini di senno debbono praticare l'unione e la concordia affine di guarire, per quanto ancora è possibile, i mali da cui è afflitta la Francia, e per rialzare la sua stessa grandezza morale.

Questi punti sono: la Religione e la Patria, i poteri politici e la legislazione, la condotta da tenersi riguardo a questi poteri ed a questa legislazione, il Concordato, la separazione dello Stato e della Chiesa.

Nutriamo speranza e fiducia che la dilucidazione di questi punti dissiperà i pregiudizi di molti uomini di buona fede, faciliterà la pacificazione degli animi, e per essa l'unione perfetta di tutti i cattolici per sostenere la grande causa del *Cristo che ama i Franchi.*

Quale consolazione al Nostro cuore, incoraggiandovi in questa via e contemplandovi tutti pronti a corrispondere docilmente al Nostro appello!—Voi, venerabili Fratelli, colla vostra autorità e collo zelo sì illuminato per la Chiesa e per la patria, onde andate segnalati, arrecherete un potente soccorso a quest' opera pacificatrice. Amiamo anzi sperare che quelli che sono al potere vorranno apprezzare le Nostre parole che mirano alla felicità e alla prosperità della Francia. Intanto, come pegno del Nostro affetto paterno, impartiamo a voi, venerabili Fratelli, al vostro Clero, e a tutti i cattolici di Francia la benedizione apostolica.

Dato a Roma il 16 febbraio 1892, del Nostro Pontificato l'anno decimoquarto.

LEONE PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Circa l' obbligo di pagare i pubblici balzelli.

14.° Caso Morale.

Sinibaldo spesso non paga il dazio dovuto al suo Comune e ceduto in appalto a Gabelo, occultando la merce; e quando non può occultarla, corrompe Domizio officiale gabelliere. Se ne confessa intanto con Severino, il quale lo costringe a risarcir Gabelo del danno.

Si chiede:

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale canonico e liturgico: Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai casi morale e canonico: Battista Sudd. Antonio di Gaeta.

Ai casi morale e liturgico: Margiotto Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Al solo caso Morale: Cervone Sac. Francesco di Napoli—Bisogno Sac. Carmine di Cava

1.° Qual è l'obbligo di pagare i balzelli al Governo ed al Comune?

2.° Qual è l'obbligo di pagarli a chi li abbia presi in appalto?

3. Che deve dirsi di Sinibaldo, e di Severino?

Al primo—È cosa giusta in genere che si paghino i pubblici balzelli al Governo ed al Comune. Dovendo l' amministrazione pubblica provvedere alla sicurezza, alla pace, al benessere dei cittadini, giustizia vuole che le si forniscano i mezzi come compiere un tal dovere. Alcuni veggono in ciò un implicito patto innominato *facio ut des;* benchè altri più rettamente stimino siffatto diritto e dovere originarsi dalla giustizia legale.

Obbliga in coscienza siffatta legge? e nel caso affermativo chi la elude è tenuto a restituire? Ecco due quistioni acremente dibattute fra i Teologi, e di non così facile soluzione.—Diciamo prima ciò che dalla generalità si ammette come certo, riserbandoci poi ad esaminare le cose controverse.

È certo in primo luogo che la legge dei balzelli non obbliga quando non sia chiaramente giusta. Tre sono le condizioni, secondo S. Alfonso (L. III. n. 615) e la comune de' TT., perchè siffatta legge possa dirsi giusta: 1.° Quando la s'impone per una *causa giusta* ch'è la *vera necessità* non dei governanti, ma dei governati.—2.° Quando v'ha *proporzione* fra il tributo e la necessità per cui s'impone, in modo che il popolo non venga aggravato più di quello che il suo bene richiede.—3.° Quando ci sia *eguaglianza nelle persone*, vale a dire che paghi di più chi più possiede, e viceversa.

È certo in secondo luogo che nel dubbio positivo sulla ingiustizia di questa legge ed anche nel dubbio negativo, quando ci sia qualche presunzione di siffatta ingiustizia, la legge stessa non obbliga. La ragione poi, giusta il De Lugo *De Iust. d. 36. n. 90*, su cui si fonda questa regola è in ciò massimamente che a detta di gravissimi DD. pochi sono quei balzelli in cui concorrano tutte le condizioni che li rendano giusti (V. Ligor. l. c.).

È certo in terzo luogo che i poveri, coloro segnatamente che non possono colla industria e col lavoro procacciare a se ed alla famiglia il sostentamento, non sono obbligati alla legge dei tributi, « quoniam, dice S. Alfonso *l. c.*, hoc postulat naturale jus ut quis prius alat se et suos, deinde tributa solvat ».

È certo in quarto luogo che gli ecclesiastici e i beni sacri sono esenti per diritto divino e canonico da questa legge, facendo parte siffatta esenzione delle sacre immunità.

Ma quando la legge è chiaramente giusta, e non si tratti di persone esenti dalla medesima, induce vero obbligo di coscienza?—Induce vero obbligo, certamente nei seguenti casi:

a) Quando il principe dichiari che intende legare le coscienze a pagare il tributo, sia dopo la richiesta dell'esattore sia anche prima. Il legislatore ha diritto di obbligare in coscienza alle leggi necessarie pel bene comune.

b) Quando sia intervenuto qualche contratto col principe o col comune, che i cittadini usufruiscano del suolo comunale o demaniale pagando un qualche censo o canone.

c) Quando sia pronunziata la sentenza definitiva del giudice che infligga qualche multa per la frode nei balzelli.

In questi casi tutti convengono che ci sia vero obbligo di pagare il tributo sia diretto sia indiretto. Negli altri casi v'ha disputa fra i DD.

Alcuni sono per l' affermativa, come S. Alfonso e molti da lui citati (L. III, n. 616); il Billuart (*De iustit.* Diss. 9. art. 7 p. 2); il Ferraris (v. *Gabella* n. 23); il Gousset (T. I, n. 999); il Bouvier (*De Rest.* q. IV, a. 3); lo Scavini (T. II, n. 604); il Gury (T. I. n. 737).—Ecco le precipue ragioni di costoro:

a) Le Sacre Scritture vogliono l'obbedienza all' autorità civile, anche in materia di

---

de' Tirreno — Cigliano D. Giuseppe di Napoli.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Cervone di Napoli; per quello del caso canonico, il Teol. Intini di Cerignola; per quello del caso liturgico, il Sac. Margiotta di Reggio.

tributi. Così G. C.: « Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo » Matth. XXII, 21). Così pure l'Apostolo: « Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal » (Rom. XIII, 7).

b) Le leggi giuste obbligano sempre in coscienza non appena siano state promulgate, secondo l'insegnamento dell'Apostolo; (Rom. XIII, 1) « Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas nisi a Deo: quae autem sunt, a Deo ordinatae sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit ».

c) La legge dei tributi non solo è giusta ma necessaria, così richiedendo l'ordine, la sicurezza e il benessere dei cittadini, il che non potrebbe ottenersi quando non se ne avessero i mezzi.

d) I tributi sono determinati secondo il bisogno e distribuiti giusta le facoltà di ciascuno. Chi perciò froda i tributi si avvantaggia del danno di chi li paga.

Altri Teologi stanno per la sentenza opposta, come il Navarra (Man. c. 23, n. 55 et 60); il Mazzotta (Tr. I, disp. 2, q. 2 c. 1); il Diana (Coord. tom. 6 tr. 1. n. 77); il Duardo (in Bulla Coenae can. 15 qu. 12). l'A-Varceno (Tr. XIII, art. IV, 51); il Berardi (Prax. T. I, n. 1652); il dotto Autore dell'opusc. *De Obligatione legis tributorum in conscientia* (Romæ ex typ. polygl. de Prop. fide 1888 ed. 2.ª). Questi dicono che la legge dei tributi la quale commina multe contro i trasgressori, obbliga in coscienza solo a pagar le multe dopo la sentenza del giudice. E così ragionano:

a) La legge puramente penale non obbliga se non alla pena dopo la sentenza. Tale deve dirsi questa dei tributi, in cui per ordinario non v'ha precetto che induca diretta obbligazione di pagare i balzelli, ma solo di pagar le multe in caso d'inadempimento. Questa legge infatti non dispone se non che tutti paghino il tributo sotto date multe. Dunque l'obbligo non è pel tributo semplicemente; ma è o pel tributo, o in mancanza di esso per le multe. Ma le multe non s'infliggono se non per sentenza. Dunque.

b) Le leggi umane, massime civili, che infliggono pene temporali, non è certo che si vogliono sancite sotto peccato, cioè sotto la sanzione della pena eterna. Quanto a questa dei tributi, gli stessi legislatori ne conoscono assai bene le continue trasgressioni, eppure non fanno accenno alcuno alle pene eterne; contenti delle multe e dei numerosi officiali per le ispezioni e per le esazioni (1). Oggidì poi che le leggi civili sono informate all'ateismo, sarebbe strano che vi si ricercasse le sanzione dell'altra vita. — Or messo pure che ciò sia dubbio, « lex dubia non obligat ».

c) Quand'anche si voglia riconoscere nelle parole della legge la indicazione dell'obbligo di coscienza, nondimeno la consuetudine generale (che può abrogare la legge) non più ve lo riconosce. Infatti chi è che oggidì crede peccaminoso il non pagare le imposte? Chi è che vi s'induce per l'obbligo di coscienza, e non piuttosto per timore della multa?—Or i legislatori che tutto questo conoscono e non reclamano, dimostrano chiaramente che non intendono imporre quell'obbligo.

d) Alle frodi vi ha compenso bastevole nelle multe, per lo più eccessive, che s'infliggono. E però il principe non può essere scontento delle prime; nè il bene pubblico ne soffre. Le tasse poi sono generalmente imposte in tal quantità che se tutte si pagassero, eccederebbero il bisogno.

Sono queste le ragioni dell'una e dell'altra parte, onde la quistione va dibattuta. Se la prima sentenza fu detta da S. Alfonso più comune e più probabile, la seconda non è priva di quella probabilità che ne autorizza la pratica, e che fa giudicare almeno dubbia la legge, e però non tale da indurre obbligo grave (1).

---

(1) Di Filippo II di Spagna narra il De Lugo (n. 41) che, lamentando i ministri le molte frodi nei pubblici balzelli, rispose: « Sinite eos, furantur enim de suo ».

(1) S. Alfonso ai suoi tempi, pur giudicando *non contemnendas* le ragioni della seconda sentenza, scrive: « An ipsa sit sufficienter probabilis, sapientioribus me remitto „ (d. III, n. 616). Scavini ai tempi nostri, tuttochè seguace della sentenza opposta, dice che la sentenza più

Oggidì poi, che di balzelli siamo inondati, e che essi soli bastano a menare in miseria tante famiglie; oggidì che gravezze schiaccianti s'impongono dai comuni non per bisogni veri, ma per spese di lusso esorbitante, chi vorrà giudicare la legge dei tributi più che meramente penale?

Del resto ecco la pratica norma suggerita dal de Lugo e approvata dai TT. anche della parte più rigida: « Mihi, egli scrive (D. 34 n. 43), semper maxime placuit consilium P. Molinae... ante factum, consulendum esse ne tributa defraudentur; post factum si poenitens sibi certo aut probabiliter persuadeat in tanta tributorum multitudine esse aliquid iniustum... non esse cogendum a confessario ad restitutionem; hac tamen doctrina prudenter utendum esse, tum ne sacramentum pœnitentiæ reddant nimis grave, et ne viam salutis præcludant multis, qui si a confessario obligentur, non restituent et aeternam damnationem incurrent ».

A noi però sembra che il confessore *post factum* non possa mai costringere il penitente a restituire, giacchè ritenuta probabile la sentenza più benigna dai TT. anche più rigidi, l'obbligo di restituire non è certo, e però non si può imporre al penitente. Inoltre, poichè trattasi qui di giustizia non commutativa, ma legale, giusta la opinione di accurati TT., la lesione di essa non induce obbligo di restituzione (Porpora Tr. 33 n. 262; Rohling *Medulla Th. Mor.* p. 225).

Al secondo—Deve dirsi lo stesso quando chi esige i balzelli non è il Governo o il Comune, ma un privato cui siano stati ceduti in fitto?

Non mancano Autori che negano la parità, credendo più stretto il diritto del privato il quale soddisfa del suo al Governo ovvero al Comune. Ma la sentenza più vera e più ammessa da' TT. è che tal privato non ha maggior diritto di esigere i balzelli di quello che l'abbiano il Governo o il Comune, nel cui luogo egli subentra.

Oltrechè le frodi sono ben conpensate delle multe ch'egli può infliggere agl'inadempienti, solo che sia diligente nel vigilare. « Erga eos, dice il Lemhkul (T. I, n. 985) quibus certa vectigalia a gubernio locata sunt, non est alia neque maior abligatio solvendi, quam erga ipsam rempublicam; quando igitur ille status rerum est ut erga rempublicam vel fiscum iustitia non laederetur, neque erga eum, cui jus vestigalium cesserunt, justitia violatur. Nam non est plus iuris translatum, quam quod a republica vel fisco habebatur ».

Al terzo—Sinibaldo, nel nostro caso, pel dazio dovuto al Comune e non pagato a Gabelo con avergli occultata la merce, probablimente non ha peccato, nè gli corre obbligo di restituire. Ciò scende da quello che abbiamo fin qui dimostrato.

Deve dirsi lo stesso del dazio non pagato per aver corrotto il gabelliere?

L'officiale delle gabelle ha obbligo, per giustizia commutativa, di vigilare ed esigere le tasse, ed infliggere le multe ai trasgressori. Per questo fine riceve lo stipendio. Ma nulla può abbonare? Può, anzi deve abbonare, giusta, i TT. (v. S. Alf. l.c.):

a) trattandosi di balzelli chiaramente ingiusti, o eccessivi;

b) trattandosi di persone ecclesiastiche e di beni sacri esenti per diritto divino e canonico da queste leggi.

Può poi, ma non è tenuto abbonare:

a) trattandosi di balzelli dubbiamente ingiusti;

b) trattandosi di poveri, cui non basta ciò che possedono e lucrano pel sostentamento di sè e della famiglia;

c) trattandosi di persone dannificate dal Governo o dal Comune, che vogliano compensarsi con ritenere il dazio;

d) trattandosi di poca cosa, per la parvità di materia (V. S. Alph. l. c. Gury n. 745; Gousset V. I, n. 1000; Frassinetti Comp. Dissert. VII etc.).

In tutti gli altri casi il gabelliere che con-

---

benigna " sua non caret auctoritate et probabilitate „ (Lib. II, n. 604 ad XIV). Gli autori poi da noi citati che stanno per essa, la dicono non solo probabile, ma sicura.

dona le tasse è tenuto a risarcirne il Governo, ovvero il locatore delle medesime. Se poi sia tenuto anche alle multe, si disputa fra i DD.; ma la sentenza più comune si è che non sia tenuto (Lugo, *Disp.* 37 n. 102, Anon. *De Oblig. leg. trib.* §. IV pag. 76).

Chi pertanto corrompe il gabelliere, cooperando alla costui infedeltà, è tenuto a risarcire in primo luogo come mandante, e come colui in grazia del quale la frode s'è commessa (Lehmkul T. I. n. 985, March V. I. n. 968 etc.).

Nel caso nostro adunque Sinibaldo, corrompendo Gabelo, è tenuto a pagare il dazio al Comune, e non potendo al Comune è tenuto di erogarlo ai poveri. In mancanza di lui, deve restituire Gabelo che fu infedele al suo officio. Ciò però se non si tratti di qualcuno dei casi commemorati, nei quali l'esattore deve o può abbonare il dazio.

Il confessore Severino finalmente s'è mal regolato nel condannare Sinibaldo a chiusi occhi alla restituzione. Non poteva condannarlo quando occultò la merce, non essendo certo l'obbligo di restituire. Neppure poteva condannarlo quando corruppe il gabelliere, se trattavasi di casi nei quali questi poteva o dovea condonare il dazio. Solo quando chiaramente ci era obbligo di pagare e Sinibaldo non pagò, corrompendo l'officiale, a Sinibaldo doveva imporsi la restituzione.

II.

Se, e come l'impotenza di trovar soggetti idonei scusi dal provvedere fra sei mesi i beneficii vacanti.

14.° Caso Canonico.

Il Vescovo di R., con tutta la buona volontà di provvedere una parrocchia vacante, fra i sei mesi voluti dal diritto, non ci è riuscito, dal perchè la parrocchia era sfornita di sacerdoti idonei, e vi erano solo dei giovani, a cui sperimentare non bastavano i sei mesi. Per tal motivo, si è creduto autorizzato di provvederla dopo un anno dalla vacanza.

Si chiede:

1.° Quando non per colpa del Vescovo decorrono i sei mesi dalla vacanza, il beneficio, qualunque sia, è sempre devoluto alla S. Sede?

2.° È valida la provvista fatta, nel caso, dal Vescovo di R.?

Al primo—Circa le Chiese cattedrali e i beneficii maggiori e minori che vacano, affinchè non si protragga in lungo la vacanza, il Concilio Later. III *cap. 2 de concess. præbend.* sancì che debbano tutti provvedersi fra lo spazio di sei mesi. Il Concilio Later. IV restrinse a tre mesi il tempo utile per la provvista delle prelature, come pei vescovadi, *cap. 12 de concess. praeb.*—Bonifacio VIII poi lo ridusse a quattro mesi pei beneficii di diritto patronato laicale, *cap. 1. de iur. patr. in VI.* (1).

In quanto ai beneficii parrocchiali, vuolsi osservare il disposto di S. Pio V nella Costit. *In conferendis* del 15 aprile 1567, con cui fu stabilito che per le parrocchie di libera collazione debba farsi colla forma tridentina (col concorso) fra sei mesi. Per quelle di collazione pontificia, fra quattro mesi deve il Vescovo dietro il concorso eleggere i più idonei e denunziarli alla S. Sede per

(1) Trascorso il tempo utile, il beneficio è devoluto al Superiore, il quale se è inferiore al Papa (come il Metropolitano o il Patriarca, o ancora il Vescovo, trattandosi di beneficii patronali) gode lo stesso tempo utile a conferire, colla medesima pena della devoluzione.

Si fa qui la domanda: Se la presentazione o la collazione fu fatta dopo il tempo utile, l'atto deve dirsi nullo assolutamente per sè? Lo Schmalzgrueber (Par. II. Tit. X, n. 5) dopo aver insegnato che, facendosi trascorrere il tempo utile, anche di un giorno, l'atto deve dirsi nullo, n'eccettua, fra gli altri casi, anche questo: « Excipitur 4. si superior, postquam electio, collatio etc. beneficii, elapso iam tempore a iure constituto, facta est, sciens eam sic factam esse, non contradicat; nam expressa tolerantia ius dat in beneficio, præsertim si a Papa fiat, et habet rationem novae collationis, ut notat Pirhing *hic n.* 5. Imo ut idem Pirh. *l. c.* monet, probabile est eo casu electum, vel institutum, si nemo se opponat, tuta conscientia retinere posse beneficium sibi collatum post legitimum tempus,

ottenerne la collazione. Per quelle di giuspatronato o ecclesiastico o laicale o misto, i presentati dai patroni, nel tempo stabilito dal dritto, devono essere istituiti fra due mesi. Decorsi i predetti fatali nei casi surriferiti, la provvista è devoluta alla S. Sede, salvo il diritto ai patroni di ricorrere al Metropolitano quando la istituzione si appartenga ad un Vescovo suffraganeo.

Ora quando non per colpa del Vescovo decorrono i detti fatali, si dà sempre luogo alla devoluzione?

La legge canonica che vuole un perentorio per la collazione dei beneficii, è quella stessa che nel Lib. I, Tit. X delle Decretali è intitolata *De supplenda negligentia praelatorum.* Fa d'uopo adunque di esaminare attentamente questa legge (1).

Quando il prelato è negligente nel suo officio, affinchè l'amministrazione cui presiede non ne patisca danno, con savio consiglio il diritto gl'infligge per pena che trascorso il tempo stabilito, i varii atti sieno devoluti all'autorità superiore (2).

Ogni pena intanto suppone la colpa, e la colpa qui è nella negligenza del Prelato.— Che cosa è questa negligenza?

« Negligentia in genere (dice il Leurenio *For. Eccles.* in L. I, Tit. X. Decr.) est omissio illius quod quis facere potest et debet... Dicitur, *quod quis facere potest;* quae enim ob impotentiam physicam vel moralem, quae est circa ea quae sunt contra bonos mores seu moraliter mala fieri non potuerunt, neglecta dici non possunt, impossibilium enim omissio culpabilis non est, quia libera non est; negligentia autem, de qua hic, culpam sonat. Dicitur secundo, *quod fieri debuit,* neque enim culpabilis est omissio eorum, ad quae nulla fuit obligatio. Dein negligentia in specie Praelatorum, de qua hic, est omissio illius, ad quod faciendum Praelatus de jure vel consuetudine tenebatur. Sumitur ex *can. negligente 2. qu. 3.* ». Così pure insegnano il Reiffenstuell *in h. tit.;* lo Schmalzgrueber *in h. tit.* etc.—Dunque la negligenza è quando si tralascia di fare quello che può e deve farsi. Donde si raccoglie che allora il Prelato è colpevole di negligenza, quando *può* conferire i beneficii nel tempo stabilito, e non se ne cura.

E ciò corre ancora, dice altrove il detto Leurenio (*For. Benef.* T. II. Sec. III, c. II, qu. 741), quand' anche l'impedimento di fatto o di dritto sia per colpa del Prelato, come quando provenga da scomunica, da lite ecc.; purchè però la colpa non sia stata commessa per incorrere l'impedimento; nè questo altronde sia stato procurato; nè si tratti d'impedimento leggiero che facilmente può togliersi: « Impedimentum sive facti sive iuris, etiam causatum ex propria culpa, excusat a negligentia, ut in terminis devolutionis est textus *in cap. quia diversitatem de concess. praeb.* et tradit Rebuff. Et

---

etsi superior ad quem devoluta est potestas, de hoc nihil sciat, quia talis collatio, spectato iure naturali, est valida ante sententiam declaratoriam iudicis »—La collazione adunque non può dirsi per sè invalida, ma solo rescindibile dopo la sentenza, o almeno dopo la dichiarazione del Superiore.

Lo stesso insegnano altri Canonisti classici, e ultimamente il De Angelis (Prael. Iur. Can. L. I, Tit. X n. 4°) ha scritto: » Quod si tamen hic (cui jus eligendi aut providendi concessum est a iure) elegerit aut nominaverit aut contulerit (post elapsum tempus utile), actus non est ipso iure nullus, sed a superiore rescindibilis; hinc provisus potest pergere ad possessionem quamdiu superior non interveniat „.

(1) Non si dica che questa è legge antica e le sanzioni per le collazioni delle parrocchie sono posteriori, giacchè il perentorio per queste ha la ragione medesima che per gli altri beneficii. I Canonisti sono concordi nel giudicare quelle alla medesima stregua. V. Leurenio, Garcia, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, nei luoghi proprii.

(2) Si ascolti il Leurenio (For. Benef. Pars Altera Sect. III Cap. II q 738): « Cur inducta devolutio? Respondeo, ob utilitatem publicam, nimirum ne Ecclesiae diu manerent in suspenso, cum enim hunc in finem collatoribus omnibus praefixum sit tempus, intra quod de beneficiis providere debeant, ipsique in executione huius decreti negligentes forent, Pontifex volens huic malo occurrere, statuit, ut elapso ipso termino, potestas conferendi devolvatur ad superiorem, qui negligentiam superioris suppleret ».

in specie de impedimento proveniente ab excommunicatione, lite aut aliunde.... quod tamen sic limitandum, nisi vel culpa sit ordinata ad ipsum impedimentum ; vel nisi impedimentum sit procuratum ; vel nisi sit impedimentum quod facile tolli potuisset ».

Di qui viene, segue a dire il cit. Autore *l. c.*, che l' impedimento non si presume, ma dee provarsi ; e dee provarsi che non era cosa facile allontanarlo, con qualsivoglia diligenza ; o se lo si potea rimuovere, dee provarsi che ogni diligenza si è adoperata inutilmente. In tal caso, per cautela, sarà bene emettere la protesta di tale impedimento: « Unde qui ad excusandam negligentiam et evitandam poenam devolutionis praetendit impedimentum, debet illud probare, cum alias non praesumatur... Debet item justificare quod impedimentum non fuerit de facili removibile ex quantacumque sua diligentia. Dato enim, esse ex natura rei removibile, tenetur probare se adhibuisse omnem diligentiam, faciendo quod in se fuit pro illo removendo, nec id assequi potuisse... Hinc pro cautela protestabitur talis impeditus, quod tamen non semper ad cautelam et simplex consilium, sed ad necessitatem multoties est referendum » (1).

I Canonisti discorrono di varii esempii di tali impedimenti, per cui si protrae il tempo utile alle provviste ; principalissimi dei quali sono la lite mossa sul beneficio da conferire, e l' ignoranza incolpevole della vacanza, decorrendo il tempo utile solo dal giorno, in cui la vacanza si conosce (V. Garcias *De Benef.* T. II P. X, Cap. II; Leurenius l. c. etc.).

É valido altresì l' impedimento che deriva dall'impotenza di trovar soggetti idonei al beneficio ?

Questo impedimento non fu contemplato dai canonisti, perchè non mai come ora fu deplorata una scarsezza estrema di sacri ministri.—Noi crediamo che siffatto impedimento sia giusto e ragionevole, purchè si adoperi tutta la possibile diligenza per allontanarlo. I beneficii invero non possono conferirsi ad indegni o ad inidonei: ne verrebbe il maggior male della Chiesa e delle anime. Quando adunque per tal motivo il Prelato si astiene dalla provvista, non è per sua colpa, nè per sua negligenza, e però il tempo utile non decorre.

Questa opinione possiamo confortarla colla risoluzione di una causa riferita da Benedetto XIV (*Quaest. Can. et Mor.* Par. I, Quaest. 140) *in Mantuana* 24 febr. 1720.

Trattavasi di un beneficio semplice di giuspatronato laicale che, oberato di pesi, e con rendite esigue, non fu voluto accettare da nessuno: « Reditus etenim annui sunt in scutis octo monetae romanae, et beneficiatus tenetur ad celebrandum, et applicandum Sacrificium quocumque die festo ». Fra lo spazio del quadrimestre concesso dal diritto, i patroni si rivolsero al Vescovo perchè disponesse lui della nomina. Ma il Vescovo nessun chierico potè trovare che di quel beneficio si contentasse. Ciò fu attestato dal Cancelliere, il quale depose circa le diligenze fatte dal Vescovo ; e gli stessi patroni emisero protesta delle medesime diligenze.

Dopo circa due anni, si trovò finalmente un chierico che parve contento del detto beneficio, a titolo del quale, col necessario aumento, bramava essere promosso al suddiaconato. Più volte i patroni lo presentarono al Vicario Capitolare: ma questi, dubitando della validità della presentazione fatta dopo sì lungo tempo, volle richiederne l'oracolo della S. C. del Concilio, alla quale trasmise fedelmente gli atti.

La S. C., dopo accurato esame, al dubbio: *An sit admittenda praesentatio in casu,* non dubitò di rescrivere assolutamente e senza bisogno dell' oracolo del S. Padre : *Affirmative et amplius.*

Ecco le ragioni che si ebbero in vista: « Putant Simbeni patroni suam praesentationem esse admittendam; cum enim tota difficultas consistat in lapsu temporis a jure statuti ad praesentandum, nullum ex dicto temporis lapsu praeiudicium sibi illatum fuisse contendunt, stantibus diligentiis peractis ut clericum invenirent, qui beneficium acceptaret ; devolutio siquidem supponit culpam et negligentiam inexcusabilem patroni *Murga de benef. quaest.* 3 §. 10, *sect.* 1 *num.*

(1) Ciò avviene sopratutto nel contenzioso.

480, et pro regula datur a Doctoribus, et a Tribunalibus, quod unumquodque non improbabile impedimentum praeservat iura patroni a devolutione ad superiorem (Faber *in Cod. tit. de sacros. Eccles. definit.* 35 *vers. quod secus est;* Piring. *ad lib.* 3 *Decret. tit.* 38 *sect.* 4 §. 4. *num.* 106; Ventrigl. *in praxi part.* 2. *annot.* 1. §. 3. *num.* 28 *et seqq.*; Ric. *collect.* 119 *vers. in quo, et ipse*; Perez de Lara *de annivers. lib.* 2. *cap.* 9. *num.* 35) ».

Se adunque il tempo utile del quatrimestre non decorre per un patrono, quando non gli è possibile trovare un soggetto che voglia accettare il beneficio; non decorrerà neanco pel Vescovo il tempo utile del semestre quando non può rinvenire chi pel beneficio sia degno o almeno idoneo. Solo si dovranno fare le necessarie diligenze, e queste, in caso di contestazione, dovranno provarsi. Trattandosi poi di beneficio parrocchiale, crediamo che il miglior mezzo di usare la richiesta diligenza sia il concorso prescritto dal Tridentino, da tenersi durante il semestre. Se nessuno si presenti, o dei presentati nessuno riporti l' approvazione d'idoneità, allora il Vescovo ha una valida prova che dimostra la fatta diligenza (1), e insieme la impossibilità di trovare un soggetto idoneo. In tal caso, può benissimo conferire da se la parrocchia, anche oltre i sei mesi dalla vacanza.

Ma se giuste ragioni lo persuadono a non tenere il detto concorso, passati i sei mesi, può conferire, e come, la parrocchia?

Le parrocchie di libera collazione, giusta il nuovo diritto, vogliono conferirsi unicamente e sempre per concorso, sotto pena di nullità, e di devoluzione alla S. Sede (Conc. Trid. Sess. 24 c. 18 *de ref.*; S. Pius V Const. *In conferendis*; Bened. XIV Const. *Cum illud*—Mon. Eccl. Vol. IV, p. 24, 26, 69, 85). Quando questo non si può tenere durante il semestre per gravi ragioni (che dovranno dichiararsi in caso di contestazione), e la parrocchia perciò non si potrà provvedere per manco di soggetti; ritrovata, anche dopo il semestre, una persona idonea, deve sempre bandirsi il concorso, e dopo di questo, farsi la provvista. Imperocchè, dato pure che il semestre decorra senza colpa e negligenza del Vescovo, questi non può mai conferir la parrocchia senza la forma voluta dal Tridentino; e non potendosi osservare siffatta forma, l'unico mezzo che rimane si è quello di ricorrere alla S. Sede per la collazione *in forma dignum*.

Al secondo—Venendo ora al nostro caso, che è da dire della collazione del beneficio Curato fatta dal Vescovo di R. dopo un anno dalla vacanza, dal perchè la parrocchia era sfornita di soggetti idonei e vi erano solo dei giovani a cui sperimentare non bastavano i sei mesi?

Notiamo in primo luogo che non era sufficiente, per far trascorrere i sei mesi, la mancanza di soggetti idonei nella parrocchia da provvedere: vi era obbligo di rivolgersi altrove, anche fuori i confini della Diocesi.

Notiamo in secondo luogo che fra i sei mesi dovea bandirsi il concorso, giusta l'obbligo imposto dal Tridentino, il quale avrebbe meglio attestata la diligenza del Vescovo, e la impossibilità di trovar soggetti idonei.

Se non per tanto il Vescovo fece la possibile diligenza di trovar questi soggetti anche oltre i confini della parrocchia e della stessa Diocesi; e giuste e gravi ragioni gl'impedirono di tenere il concorso durante i sei mesi dalla vacanza, purchè dopo un anno la collazione fu fatta secondo la forma tridentina, noi crediamo che fu validamente e lecitamente fatta.

Del resto, anche fatta illecitamente, la collazione fu valida, benchè rescindibile; e però l'investito potè bene prendere possesso del beneficio e ritenerlo, fino a che da altri non gli venisse contestato.

---

(1) È vero che alcuni DD. vogliono che il Vescovo sia obbligato di tenere un secondo concorso quando il primo andò deserto. Ma questa opinione, sostenuta da pochi, non ha valido appoggio in nessun vero documento. Veggasi ciò che dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IV Part. I p. 27—Vol. VII Par. I p. 92).

III.

Circa la facoltà di benedire i sacri arredi e i vasi sacri.

14.° Caso Liturgico.

Franco, rettore di un Santuario, credendosi abilitato a benedire i sacri arredi e i vasi sacri della sua chiesa, senza la debita facoltà, li ha benedetti. Or viene a sapere che ciò non poteva fare; e però chiede:

1.° Siffatta facoltà possono concederla i Vescovi *iure proprio?*

2.° Debbono di nuovo benedirsi i sacri arredi e i vasi sacri da lui benedetti?

Al primo — Benedire i sacri arredi e i vasi sacri è proprio del Vescovo, per qualsivoglia luogo; e del Prelato regolare coll'uso dei Pontificali per le chiese proprie (S. R. 27 aug. C. 1707 ad 2, n. 3775).

Il Vescovo non può delegare ad un sacerdote minore la benedizione di quei vasi sacri che han bisogno dell'unzione, come i calici e le patene (Ferraris v. *Calix* n. 4); e ciò quand'anco abbia dalla S. Sede la facoltà di suddelegare i sacerdoti per la benedizione della sacra suppellettile (S. R. C. 2 dec. 1881 *in Imolen.* ad 2, n. 5828).

Circa la benedizione delle sacre suppellettili, in cui non entra l'unzione, disputossi nei tempi andati se il Vescovo possa *iure proprio* concederne a' sacerdoti la facoltà (V. Ligor. De Euch. n. 378; Bened. XIV Inst. XXI; Baruff. *Comm. ad Rit. Rom.* tit. *de Bened. ab Episc. fac.*; Monit. Eccl. Vol. I, p. 579). Ora però non ha dubbio che sì per consuetudine, sì per disposizione della S. C. de' Riti, questa facoltà non gli compete. Ecco alcune dichiarazioni:

« An Episcopus, utendo ordinaria facultate, possit aliis in dignitate constitutis delegare potestatem benedicendi sacra indumenta, et alia, in quibus, iuxta Rituale Rom., sacrum chrisma non adhibetur; seu potius hanc delegationem idem Episcopus etiam ad campanarum benedictionem ampliare valeat?—Resp.: *Non posse* » (16 mai. 1744 *in Terasonen.* ad 5).

« An Episcopi sive ex iure ordinario sive ex consuetudine omnes benedictiones descriptas in Rituali Rom. et reservatas, in quibus non intervenit sacra unctio, sacerdotibus minoribus delegare possint?—Resp. *Negative* » (1 apr. 1875 *in Lemovicen.* ad 1, n. 5596).

Qui si dichiara che il Vescovo non può delegare *tutte* le benedizioni riservate del Rituale; non si dice che non possa delegarne alcune. Quali sono dunque le benedizioni che il Vescovo può delegare e quali quelle che non può?

Il De Herdt (S. Lit. Prax. T. III, n. 292) insegna che il Vescovo certamente *iure suo* può delegare anche un semplice sacerdote a benedir la prima pietra di una chiesa o di un cimitero, come pure a riconciliare una chiesa non consacrata o un cimitero, stantechè questa facoltà di delegare va espressamente menzionata nel Rituale. Non può poi delegare tutte le altre benedizioni riservate degl'indumenti sacerdotali, delle tovaglie, de' corporali, del tabernacolo, come la benedizione solenne della croce o delle immagini (1).

Che deve dirsi delle benedizioni riservate che si contengono nell' Appendice? Sono queste delegabili dal Vescovo *iure proprio?* Crediamo che sì: 1.° Perchè trattasi qui *de odiosis*, in cui si vuol fare stretta interprezione: altra cosa infatti è il Rituale, altra l'Appendice (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 20)— 2.° Perchè le benedizioni del Rituale riservate al Vescovo sono comuni con quelle del Pontificale; non così quelle dell'Appendice.—3.° Perchè le benedizioni del Rituale sono necessarie perchè gli oggetti possano destinarsi ai sacri usi; quelle invece dell'Appendice non sono necessarie. Se adunque si può fare a meno della benedizione dell'ostensorio, delle teche per le sante reliquie

(1) Si noti che la benedizione della croce, e delle imagini è riservata solo quando si fa solennemente, con concorso di popolo, con canto, con ministri ecc.; non già quando si compie privatamente dal solo sacerdote con un ministro. Privatamente può farsi da qualsivoglia sacerdote senz'altra facoltà (S. R. C. 12 iul. 1704 ad 2, n. 3697; S. C. Indulg. 7 ian. 1843 ad 1. n. 544; De Herdt l. c.).

degli ornamenti dell'altare, dell'abito talare e simili, chi dirà che il Vescovo non può delegarle a' semplici sacerdoti ?

Insomma ne piace meglio la distinzione fatta dal ch. Pighi (*Liturg. Sacramentalium* Cap. II n. 20) circa le benedizioni riservate che il Vescovo può o non può delegare : Non può delegare « benedictiones earum rerum quae immediate ad Sacrificium eucharisticum ordinantur ». Può delegare « benedictiones rerum quae ad usum et decorem sacrificii ordinantur mediate, ut puta benedictio ecclesiae vel oratorii (absque sacra unctione), vel rerum quae sunt ad usum fidelium (positae tamen sunt inter reservatas) » (1).

Ciò che poi non può il Vescovo delegare *iure proprio*, può benissimo con indulto della S. Sede. E la S. C. de' Riti suol concedere *ad quinquennium* tale indulto ai Vescovi, il cui tenore demmo già nel Vol. II, Par. III, pag. 132.

Al secondo—Ma se un sacerdote, senza la debita facoltà si arbitrasse di fare la benedizioni riservate, queste certo sarebbero illecite : sarebbero ancora invalide?

Quasi tutti gli autori liturgici insegnano che sì. « Opus est, dice il Baruffaldo (Tit. 44, n. 18), ut sacerdos auctoritatem et potestatem suam bene noscat, ne se extendat ultra munus sibi commissum: quælibet namque benedictio non potest *neque valide* neque licite fieri, nisi ab eo qui ad tale munus designatur ab Ecclesia ». — Così pure il Quarti *sect.* 4 *dub.* 2 *n.* 27; il Catalano *in Rit. Rom. tom.* 2 *tit.* 8 *c.* 1, §§ 1, *n.* 1; il Fornici *p.* 4, *c.* 2; il Da Carpo *Bibl. Lit. Par. V. n.* 105; il Pighi *Liturg. Sacramental. tit. Cap. II, n.* 20 ecc.

Vero è che diversamente si vuol raccogliere dal decreto della S. C. dei Riti del dì 27 agosto 1707 *in Bracharen.* n. 3775. Eccolo nella sua integrità, desunto dal Gardellini :

« Archiepiscopo Bracharen., et Episcopis Coimbrien., et Portuallen. S. R. C. pro declaratione infrascriptorum dubiorum demisse supplicantibus, nempe :

« 1. An Abbates, Priores, Guardiani et alii Relgionum praelati possint benedicere paramenta et vasa sacra ad usum propriarum ecclesiarum ?

« 2. Utrum benedicere possint vasa, in quibus sacra unctio adhibetur pro servitio tam propriarum ecclesiarum, quam etiam saecularium ? Et quatenus negative ;

« 3. An eadem paramenta et vasa sacra sint denuo ber dicenda, et respective consecranda, et quomodo providendum ?

« Eadem S. R. C. respondendum censuit

« Ad 1. *Negative.*

« Ad 2. Quoad primam partem quoad habentes usum Pontificalium, *Affirmative;* quo vero ad non habentes usum Pontificalium, *Negative.*—Et quoad secundam partem *Negative.*

« Ad 3. *Negative*—Et ita declaravit et servari mandavit ».

Nel quale decreto (diretto a ben tre Vescovi del Portogallo) si dichiara senz' ambagi che gli Abbati, i Priori, i Guardiani e gli altri prelati regolari non possono benedire i paramenti ed i vasi sacri nè per uso della propria chiesa (tranne se abbiano il diritto dei Pontificali), nè per uso di chiese altrui — ma che se le prefate suppellettili siano state così illecitamente benedette o consacrate, non debbano di nuovo nè benedirsi nè consacrarsi. Il che suona che illecitamente sì, ma validamente sono state benedette.

Il De Herdt che cita questo decreto (S. Lit. Pr. T. III, n. 292), ne raccoglie, che saranno illecitamente, ma validamente benedetti i paramenti e i vasi sacri da colui che può riceverne la delegazione; illecitamente poi e invalidamente da colui che non

(1) Le benedizioni che, giusta il cit. Autore (Cap. IV n. 35), *ad Sacrificium Missae referuntur immediate* e però non delegabili dal Vescovo *jure ordinario*, sono quelle che riguardano " indumenta sacerdotalia, mappas altarium et corporalia cum pallis... addatur et benedictio tabernaculi seu vasculi pro sacrosancta Eucharistia conservanda.„ Tutte le altre benedizioni, anche quella solenne delle immagini, il Vescovo può delegarle senza indulto apostolico.

può riceverla. Ecco le sue parole: « Quælibet benedictio nec valide nec licite fieri potest nisi ab eo, qui ad tale munus designatur ab Ecclesia: quod certo verum est de benedictione, ad quam benedicens delegari non potest; si autem benedicens delegari queat, benedictio quidem est illicita, idcirco tamen non semper invalida ».

Per verità non sappiamo donde il chiaro Autore desume questa distinzione, della quale non si fa cenno nell'allegato decreto su cui fonda la sua dottrina. D'altra parte qualsivoglia sacerdote, se non dal Vescovo, almeno dal Sommo Pontefice può venir delegato alla benedizione di tutt'i vasi sacri e di tutte le sacre suppellettili.

E ragionando in genere della invalidità che attribuiscono gli Autori liturgici summenzionati alle benedizioni riservate fatte da semplici sacerdoti senza delegazione, non sappiamo persuaderci di questa dottrina che non viene poggiata su di nessun solido fondamento. Il Rituale infatti, parlando di tali facoltà, dice solo: « Noverit sacerdos quarum rerum benedictiones ad ipsum, et quae ad Episcopum suo jure pertineant, ne maioris dignitatis munera temere, aut imperite unquam usurpet propria auctoritate » (*De Benedict.*). Dice adunque che, facendo il sacerdote una qualche benedizione riservata senza facoltà, può commettere una temerità, uno sbaglio (*temere aut imperite*), ma non dice che opera nullamente. A noi sembra, che il sacerdote sia il ministro proprio delle benedizioni poste nel Rituale, la cui facoltà solennemente ricevè dal Vescovo nella sacra ordinazione colle parole: « Consecrare et sanctificare digneris, Domine, manus istas per istam unctionem; ut quaecumque benedixerint benedicantur, et quaecumque consecraverint consecrentur et sanctificentur in nomine Domini nostri Jesu Christi (Pont. Rom. tit. *De Ord. Presb.*). Perciò TUTTO QUELLO che il sacerdote benedice è validamente benedetto; TUTTO QUELLO che il sacerdote consacra è validamente consacrato.

Nè giova il dire che il sacerdote riceve pure nell'ordinazione la facoltà di rimettere i peccati, ma quando non ne ha l'approvazione dall'Ordinario nullamente assolve. Imperocchè altra cosa è la facoltà di confessare, altra quella di benedire. La prima si esercita in forma di giudizio ed ha bisogno della giurisdizione; la seconda è semplice potestà che si esercita senza giudizio.

Neanco vale eccepire le nullità spesso dichiarate nelle benedizioni che si dànno colle indulgenze. Qui non si ha riguardo alla validità intrinseca delle benedizioni; ma solo alla concessione delle indulgenze, la quale dandosi dal Papa o dal Vescovo, può bene circoscriversi da talune condizioni sotto pena di nullità.

Ma dunque *tutte* le benedizioni può validamente compiere un sacerdote, anche quelle in cui si richiede il sacro crisma? Può pur validamente consacrar calici, e chiese, ed altari?—Abbiamo detto ch'egli è il ministro proprio delle benedizioni contenute nel Rituale, non di quelle contenute nel Pontificale. Il Rituale è proprio dei parroci e dei sacerdoti; il Pontificale è proprio dei Vescovi e dei Prelati. Ecco come parla Paolo V nella Costituz. del dì 17 giugno 1614: « Clemens PP. VIII non solum EPISCOPIS ET INFERIORIBUS ECCLESIÆ PRÆLATIS accurate restitutum PONTIFICALE dedit, sed etiam complures alias in Cathedralibus et inferioribus Ecclesiis coeremonias promulgato Caeremoniali ordinavit. His ita constitutis restabat ut uno etiam volumine comprehensi, sacri et sinceri Catholicae Ecclesiæ ritus, qui in administratione sacramentorum, aliisque ecclesiasticis functionibus servari debent AB HIS, QUI CURAM ANIMARUM GERUNT Apostolicae Sedis auctoritate prodirent ». Il Pontificale adunque è diretto *Episcopis et inferioribus Ecclesiae Praelatis;* il Rituale è diretto *iis qui curam animarum gerunt.* I quali due libri sono così proprii delle due designate classi di persone, che l'una non può avvalersi delle attribuzioni dell'altra. È risaputo infatti come il Vescovo non può compiere le funzioni di semplice sacerdote secondo il Rituale, ma deve celebrar sempre le funzioni di Vescovo giusta il Pontificale (1). Così i

(1) Si ponga mente a questo decreto: « In una Erien. die 20 augusti 1870 declaratum fuit non posse Episcopum missam pontificalem cum solis diacono et subdiacono, omissis aliis mi-

parroci ed i sacerdoti non possono mai usare i riti del Pontificale, contenti di fare le proprie funzioni secondo il Rituale. Se perciò questi si arbitrino di compiere benedizioni e consacrazioni poste nel Pontificale, nullamente operano, non perchè non restino benedette le cose ch' essi benedicono, ma perchè le loro benedizioni, non rendono atte quelle cose all' uso destinato dalla Chiesa. E però un calice, un altare consacrati da semplice sacerdote, potranno considerarsi benedetti e consacrati con quella potestà minore e generale che ha il sacerdote di benedire e di consacrare, ma non saranno benedetti e consacrati con quella potestà maggiore e costituitiva, ch'è necessaria perchè possano adoperarsi ai sacri ministeri cui son destinati. In questo senso, diciamo noi, saranno invalidamente benedetti e consacrati.

Or ciò non può dirsi delle benedizioni del Rituale, tuttochè riservate al Vescovo. Sono queste riservate, non perchè il Vescovo possa compiere da sè quelle che non sono comuni col Pontificale; ma perchè possa delegarle a' sacerdoti che se ne rendano degni. Insomma, le funzioni del Rituale sono destinate pei sacerdoti; ma per alcune v' ha bisogno della licenza del Vescovo.

Or quando manchi questa licenza, si commetterà colpa contro la disciplina della Chiesa; ma le benedizioni saranno sempre validamente compiute.

Abbiamo sopra riferito il decreto della S. C. de'Riti *in Bracharen*, il quale dichiara di non doversi ribenedire i sacri paramenti benedetti da sacerdoti, senza la debita delegazione; ma potremmo addurne altri che confermano la nostra tesi. Basti per tutti commemorare il preallegato decreto *in Lemovicen.* del 2 aprile 1875, in cui dopo essersi chiesto se i Vescovi e i Vicarii generali possano senza indulto pontificio delegare ai sacerdoti minori le benedizioni contenute nel Rituale Romano e riservate, si soggiunge: « Si responsa fuerint negativa, praefatus orator humillime postulavit ut Sacra Congregatio sanet omnes benedictiones datas in Diœcesi Lemovicensi usque ad hanc diem sine delegatione valida ».—E la S. C. rispose negativamente al dubbio sulla potestà nei Vescovi di delegare; circa poi la sanatoria richiesta così aggiunse: « Quoad vero postulatum rescripsit: Attenta rei difficultate, R.mus Orator acquiescat». Il Vescovo supplicante riputava invalide le benedizioni di sacri arredi fatte da sacerdoti col solo indulto del Vescovo, che da sè non potea dare. La S. C. con rescrivere *acquiescat*, indirettamente dichiarò valide le benedizioni predette (1).

Sembra perciò doversi conchiudere:

a) Che ogni sacerdote ha dall'ordinazione la potestà generale di benedire e di consacrare;

b) Che ogni volta ch'egli benedice e consacra, la cosa è validamente benedetta e consacrata;

c) Che invalidamente compie le benedizioni e le consacrazioni del Pontificale nel senso che le cose vengano costituite atte agli usi destinati dalla Chiesa;

d) Che invece, lecitamente e validamente

---

nistris, celebrare. Quaeritur an celebrare possit missam solemnem cum diacono et subdiacono ritu sacerdotali? Item an possit peragere more sacerdotali functiones sacerdotales, saltem aliquas v. g. Ecclesiam benedicere aut consecrare, aut omnino abstinere?—Resp. Negative in omnibus ». (S. R. C. 7 ian. 1880 *in Tarraconen.* ad 2, n. 5798).

(1) Un sol decreto della S. C. de' Riti si suole addurre in sostegno della invalidità delle benedizioni riservate del Rituale fatte dai sacerdoti senza delegazione, ed è del 31 agosto 1867 *in Mechlinien.* ad 13, n. 5380. A noi però sembra che nulla da questo si possa raccogliere per tal sostegno. Eccolo infatti: " Quaeritur: an facultas benedicendi ornamenta, sacra linteamina etc. nobis (Praeposito Generali Societatis SS. Sacramenti) a S. Sede benigne concessa, utpote generalis, valeat quoad ornamenta non tantum nostrarum Ecclesiarum, sed etiam alienarum? Et quatenus negative, extensionem dictae facultatis ad ornamenta gratuito omnino distribuenda Ecclesiis pauperioribus desideraremus—Resp.: Negative in omnibus „. Ognun vede come qui non si parla d'invalidità, ma solo del permesso di benedire; il che tutti ammettiamo per la licitudine.

compie le benedizioni del Rituale, tranne quando si tratti di quelle riservate al Vescovo, per cui si richiede la delegazione;

e) Che quando la delegazione manca per queste ultime, si benedice illecitamente, ma non invalidamente;

f) Che perciò i sacri arredi così benedetti, dal perchè validamente benedetti, possono usarsi pei sacri ministeri, senza bisogno di altra benedizione.

Dal fin qui ragionato si ricava pel nostro caso che, secondo noi pensiamo, avendo Franco benedetto senza facoltà i sacri arredi e i vasi sacri della sua chiesa giusta il Rituale (purchè non si tratti di calici o di patene, la cui benedizione è del Pontificale), ha illecitamente operato, ma la benedizione fu valida, e non ve n'è bisogno di altra.

PROPOSTA DI CASI

16.° Caso Morale

Nabore, in tempo di crisi agraria, quando le derrate corrono a vil prezzo, e gli operai sono disoccupati, invita molti di costoro a coltivare i suoi campi, col patto di dare ad essi la metà o il terzo del salario consueto. Se ne accusa intanto con Fabiano e con Sebastiano confessori. Il primo lo condanna a colpa ed a restituzione, perchè non dà agli operai quello che loro spetta. Il secondo lo assolve da ogni colpa e da ogni pena, perchè gli operai liberamente han consentito.

Si chiede:

1.° Qual'è la regola di condotta circa il salario agli operai pei tempi normali ed anormali perchè non si manchi alla giustizia commutativa?

2.° Che deve dirsi di Nabore, di Fabiano e di Sebastiano?

16.° Caso Canonico

Esistono nel Napoletano molte Confraternite erette solo per decreti reali della passata Dinastia de' Borboni. Molti opinano che queste Confraternite siano da considerare come ecclesiastiche, perchè erette in forza di convenzioni o di concordati conchiusi fra le due potestà. Per contrario altri le credono meramente laicali, stando fermi sul principio che i sodalizii ecclesiastici suppongono la erezione canonica almeno per opera del Vescovo.

Si chiede: Che è da dire di siffatta controversia?

16.° Caso Liturgico.

Chirico, quando deve purificar la pisside o la patena, talune volte, senza curarsi dei frammenti, v'infonde del vino o dell'acqua, che poi ripone nel sacrario: tal'altre: dopo averne tolti i frammenti, suole astergere i detti vasi col purificatoio.

Si chiede:

1.° Come devono purificarsi i vasi che han contenute le sacre specie?

2.° Che è da dire della condotta di Chirico?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

67. *Qual Vescovo abbia la facoltà di ammettere alle composizioni sui beni sacri dal Governo incamerati, se quello dei beni e della causa pia; ovvero quello del domicilio.*

D. Tizio dimorante in Dioc. di A. acquistò senza la debita venia alcuni beni del Capitolo Cattedrale di B. Or vuole comporsi colla Chiesa. Qual Vescovo deve ammetterlo alla composizione, quello di A., ovvero quello di B?

R. Ammettere alla composizione è atto di giurisdizione delegata. Fa d'uopo perciò vedere per chi si ha questa delegazione. La S. Penitenzieria delega a ciascun Vescovo siffatta potestà, pei fedeli della rispettiva diocesi, e non per altri. Ciascun fedele perciò dovrà rivolgersi non ad altri che al proprio Vescovo.

Or Vescovo proprio è quello del domicilio o del quasi-domicilio, non già quello, nella cui giurisdizione è sita la causa pia, ovvero il fondo ecclesiastico. Al primo dunque fa d'uopo rivolgersi chi voglia comporsi colla Chiesa. Il Vescovo del domicilio deve accogliere la dimanda, deve esaminarla, deve approvarne l'offerta, e in ciò fare deve compiere quanto nella istruzione si prescrive, cioè: « Procedatur de intelligentia aliorum Ordinariorum, si quorum intersit, et de consensu eorum, qui respectivas causas pias canonice repraesentant, aliorumque canonice interesse habentium » (*V. Mon. Eccl.* q. P. pag. 52). — Si noti qui che il consenso non si richiede dal Vescovo nella cui giurisdizione si trova la causa pia, ma da coloro che canonicamente la rappresentano, o vi hanno interesse. Il loro Vescovo è solo come mezzo di trasmissione.

Avuta l' approvazione da questi, e conchiusa la composizione, il Vescovo del domicilio deve assolvere dalle censure il supplicante, e devé trasmettere le somme all'Ordinario cui si appartengono le cause pie: « Quod si supradictae summae pertineant ad causam piam alterius dioecesis, transmittendae erunt ad eiusdem Ordinarium » (1).

Nel caso proposto adunque, Tizio dev'essere ammesso alla composizione non dal Vescovo di B., ma da quello di A.

68. *Circa l' obbligo dell' officio divino delle monache di voti semplici nei monasteri di voti solenni.*

D. Le suore che per la nequizia dei tempi emettono i voti semplici nei monasteri di voti solenni, hanno l' obbligo medesimo di recitare l'officio divino come l'hanno coloro che professarono solennemente?

R. Circa l'obbligo dell'officio divino nelle dette suore, vuolsi distinguere: Se trattasi d'istituti o di comunità di voti semplici, le religiose non sono tenute *sub gravi* all'officio divino. Così risolse la S.C. de'VV. e RR. il dì 19 aprile 1844 *in Cenomanen.* (*V. Mon. Eccl.* Vol. IV. Par. I, p. 14).

Se poi trattasi di suore che per la nequizia dei tempi emettono i voti semplici nei monasteri di voti solenni, intorno a queste il Vescovo di Conversano chiese alla predetta S. C. se sono obbligate all'officio divino *sub gravi* come quelle di voti solenni; e la S. C. il dì 8 febbraio 1887, rispose: « *Affirmative* iuxta constitutiones respectivi monasterii » (*V. Mon. Eccl.* Vol. VII. Par. I, p. 183).

Se non che la medesima S. C. interrogata dall' Arcivescovo di Fermo: « Se le monache di vita claustrale, le quali hanno emesso solamente i voti semplici sieno tenute in coscienza alla recita del divino officio *extra chorum* »— il dì 2 maggio 1883 rispose: *Negative* (2).

Dalle prefate dichiarazioni può dunque raccogliersi che le dette religiose di voti semplici nei monasteri di voti solenni hanno l' obbligo *sub gravi*, secondo le costituzioni del Monastero, dell'officiatura corale; nessun obbligo hanno poi dell' officio quando sieno impedite di recitarlo in coro.

(1) Il Vescovo che sancisce la composizione deve trasmettere le somme offerte all'ordinario del luogo cui si appartengono le cause pie. Ciò vuolsi dire sempre che si tratti di beneficii e di luoghi pii determinati e localizzati. Ma trattandosi di legati di messe *ubique* e di opere pie senza determinazione di luoghi, benchè i fondi si trovino in aliene diocesi, crediamo che l'offerta possa rimanere nelle mani del Vescovo del domicilio e da questo possa amministrarsi.

(2) Ecco il tenore della cit. dichiarazione:

69. *Circa la presenza del penitente, necessaria all'assoluzione.*

D. Baldovino confessore, mentre un dì recitava la formola dell'assoluzione, si accorse che la penitente si era allontanata dal confessionale e stava genuflessa nella medesima chiesa innanzi all'altare della Vergine. Un'altra volta era uscita di chiesa quando egli avea già terminata la formola predetta.—È valida l'assoluzione nell'uno e nell'altro caso?

R. È vietato mandare ad un assente l'assoluzione. Clemente VIII nel 1602 proscrisse come falsa e temeraria la propos. « Licet per litteras, seu internuntium, confessario absenti sacramentaliter confiteri, et ab eo absente absolutionem obtinere ». Donde ricavasi che essendo tale assoluzione illecita, sarà pure invalida, altrimenti non sarebbesi potuto proibire in caso di necessità (S. Alph. *Hom. Ap.* XVI, 5). Paolo V poi il dì 17 luglio 1605 dichiarò espressamente che l'assoluzione non può mandarsi neanco a colui che presente si confessò al sacerdote (S. Alph. L. VI, 428).

Di qui ricavano i TT. che non vale la confessione fatta per telefono.

Circa la presenza sufficiente all'assoluzione, basta che almeno sia *morale*; quella cioè onde un uomo con voce comune benchè alta possa ascoltarsi. Molti perciò la estendono a venti passi, sopratutto se il penitente non si è allontanato dalla vista del confessore. In caso poi di necessità fa d'uopo dar l'assoluzione quante volte uno che sta in pericolo si percepisce con qualche senso. Perciò può assolversi il penitente che già è partito dal confessionale nè dista molto (e ciò anche lecitamente se non lo si può con facilità richiamare); così pure chi precipita dal tetto, chi cade in un fiume, chi, ammalato di peste, non può essere avvicinato, ecc.— Nondimeno, se il penitente distasse più di

« Molto Ill.re e R.mo Mons. come Fratello. Questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari ha preso ad esame il dubbio proposto dalla S. V. così espresso: « Se le monache di vita claustrale, le quali hanno emesso solamente i voti semplici, in conformità dell'Istruzione emanata in proposito dalla S. Cong.ne de' Vescovi e Regolari, sieno tenute in coscienza alla recita del divino Ufficio extra chorum ».

La medesima S.Cong.ne, il tutto maturamente considerato, ha ordinato si rescrivesse *Negative*.

« Tale risoluzione si porta a notizia di V. S., onde Le sia di norma e governo; e Dio La prosperi.

« Di V. S.

« Roma 2 Maggio 1883

« Come Fr.llo Aff.mo

« I. Card. Ferrieri Pref.°

« I. Masotti Seg.rio ».

« Fermo—All'Arcivescovo ».

venti passi, converrebbe assolvere *sub conditione*. Così il Marc *Inst. Mor. Alph.* T. I, n. 1663. Così pure S. Alfonso e gli altri TT. comunemente.

Venendo ora a Baldovino, nel primo caso l' assoluzione può dirsi valida, massime se il penitente non distava molto dal confessore. Nel secondo caso, anche può dirsi valida se uscì di chiesa dopo almeno terminata le parole essenziali dell' assoluzione. Dovrà poi dirsi invalida se trovossi uscito prima delle predette parole. Nel dubbio, se lo si può chiamare, sarà bene iterare l'assoluzione o sotto condizione, o meglio senza condizione, facendogli rinnovare l'accusa in genere e il dolore.

70. *Circa il valore dell'oraz.* SACROSANCTAE *in fine dell' officio, e circa il modo di recitarla.*

D. Qual'è l'indulgenza annessa all'oraz. SACROSANCTAE in fine dell'officio? Come deve recitarsi? Basta recitarla in fine di tutte le ore?

R. Assai preziosa è l' indulgenza annessa all'oraz. SACROSANCTAE. Ecco come parla il Breviario: « Orationem sequentem devote post officium recitantibus Leo PP. X. defectus et culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas indulsit » — « nempe, comenta Scavini T. II, n. 207, (defectus et culpas) veniales, adeo ut (ait Dens) defectus v. g. commissi in recitatione matutini, si post matutinum dicatur *Sacrosanctae* etc. non coalescant cum defectibus, quos postea eadem die quis committit in recitatione primae, tertiae etc. ».—Sono dunque condonate, in virtù di questa orazione, i difetti e le colpe veniali commesse nella recitazione dell'officio fatta innanzi.

Ma come deve recitarsi? La rubrica stessa dell'officio lo insegna: « Et dicitur omnino flexis genibus ». — Il recitarla dunque in ginocchio è condizione essenziale. Pio IX consentì che la sola ragione d'infermità scusi da quest'obbligo, dichiarando (S. C. Ind. 26 iul. 1855 *Urbis et Orbis*): « Etiam non flexis genibus recitari possit ab iis qui legitime impediti fuerint infirmitatis tantum causa ».—Scavini segue a dire *l. c.*: « Sed dici debet corde contrito; indulgentia enim supponit culpam remissam; item addendo *Pater et Ave*. In choro autem (ait Pellizarius) sufficit ut recitetur ab uno aliis respondentibus; omnibus autem flexis genibus ».

E quando deve recitarsi? Il Breviario lo dice: « Post officium ». Il De Herdt (S. Lit. Pr. T. II, n. 373), sull'autorità del Cavalieri scrive: « Not. quoad orationem *Sacrosanctae* quod semel dicta sive post quamlibet horam seorsum, sive post omnes simul persolutas, et adhuc post matutinum sequentis diei suum aeque effectum sortiatur ». Dunque deve dirsi dopo l' officio intero, o di una parte di esso che siasi recitato di tutto seguito, quand'anco all'officio del giorno proprio sia tenuto dietro il mattutino e le lodi del seguente.

71. *Del passaggio da uno in altro canonicato del medesimo capitolo con massa comune.*

D. Se in un capitolo cattedrale un canonico dell'ordine diaconale o suddiaconale passi all'ordine presbiterale, ha bisogno di un nuovo possesso, qualora partecipi della stessa massa comune senza una speciale prebenda?

R. I canonicati di un capitolo sono sempre e tutti veri beneficii, l' uno dall' altro assolutamente distinto. Or il beneficio si definisce: « Ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae auctoritate ecclesiastica constitutum » (Barbosa *de jure Eccles.* l. 3 c. 4 n. 8.). Consiste perciò non nei frutti che si percepiscono, e neanco nell'officio o ministero ecclesiastico che si compie, ma nel *diritto* perpetuo di percepire quei frutti per ragione dell' officio spirituale. Così il Leurenio (*For. Benef.* Sect. I, C. I, par. I). Perciò in qualunque cosa consistano quei frutti, e da qualunque parte provengano, non immutano la natura del beneficio.

Di qui viene che i beneficii di massa devono considerarsi non altrimenti che quei con prebenda speciale; e vanno tutti, circa la collazione e il possesso, regolati colle medesime norme.

Quando adunque in un capitolo si fa passaggio da un beneficio ad un altro, si dà luogo necessariamente alle seguenti cose: 1.° alla resignazione dell' antico beneficio; 2.° alla vacanza di questo; 3.° alla collazione del beneficio nuovo; 4.° al possesso canonico di quest'ultimo.

Si disputò un tempo se nella permuta dei beneficii avesse luogo la vacanza, e però fosse d'uopo di nuova collazione. Alcuni inclinarono alla sentenza negativa dal perchè, ammettendo il superiore siffatta permuta, tacitamente conferisce i reciproci beneficii. Ma siffatta opinione viene esclusa dai migliori canonisti, come sono il Garcia, il Lessio, il Castropalao, il Leurenio (ap. Leuren. Tom. III, qu. 816 n. 2), i quali giustamente sostengono la necessità della nuova collazione. Ed eccone la ragione addotta dal Leurenio *l. c.*: « Eo quod compermutantibus concedi nequeant beneficia priusquam vacent; illa autem non vacent nisi per admissam eorum resignationem, adeoque haec admissio necessario praecedere debeat collationem, et non possit fungi simul vice collationis ».

Ciò che i DD. dicono della permuta, con più ragione vuolsi dire del passaggio di un

beneficio ad un altro nel medesimo capitolo. E però quantunque una sola massa fornisca la prebenda a tutt'i beneficii, quando da un beneficio si passa ad un altro, fa d'uopo di una nuova collazione e di un nuovo possesso.

72. *Circa le indulgenze sulle corone benedette dal Sommo Pontefice.*

D. Tizio in una udienza che ottenne dal S. Padre recò molte corone del SS. Rosario che furono dal Papa benedette. Si chiede: siffatte corone hanno tutte le indulgenze concesse da' Sommi Pontefici al SS. Rosario?

R. Qualora il Papa intendesse applicare alle corone cui benedice, tutte e singole le indulgenze del Rosario, sicuramente che tutte le avrebbero.—Ma intende applicarle?

Le indulgenze che il Papa annette alle corone, ai rosarii, alle croci, ai crocifissi, alle statuette o alle medaglie da lui benedette, sono giusta l'elenco che noi demmo nel Vol. II, Par. II, pag. 115, che suol pubblicarsi al principio del Pontificato di ogni Rom. Pontefice. In queste non vanno incluse le indulgenze tutte che i Supremi Gerarchi han concesso al SS. Rosario; e però chi voglia lucrarle deve far benedire le corone da sacerdoti facoltati.

Ciò vien confermato da quanto si legge negli *Acta S. Sedis*, *pro Societate SS. Rosarii* Vol. I, n. 93: « Quando Summus Pontifex coronas etiam per seipsum benedicit, non intendit eis applicare nisi indulgentias Apostolicas, nullatenus vero indulgentias rosarianae benedictioni adnexas, et hoc in praxi tenendum est, nisi Sua Sanctitas in contrarium explicite declaraverit ».

CRONACA GOVERNATIVA

(30 Giugno 1892)

Corte di Cassazione di Roma.

Prescrizione per la tassa di svincolo—Solo dalla liquidazione compiuta della tassa di svincolo di una cappellania, e dal pagamento della prima sua rata può incominciare a decorrere contro il demanio il periodo di tempo utile per la prescrizione della stessa tassa. Un parere emesso da una autorità amministrativa non può elevarsi a giudicato, nè interpretarsi come rinunzia ad un diritto della stessa amministrazione. (Sez. civ. 7 1891—Finanze e Mariconda—La Corte Sup. di Roma, Anno XVI, pag. 195).

Diritti del demanio su cappellania provvista di cappellano—Anche trattandosi di una cappellania provvista del suo celebratario di patronato misto e sottoposta a domanda di svincolo; in caso di soppressione il demanio ha diritto a prendere possesso dei beni ed amministrarli, percependone i fitti, e spedendo avvisi di pagamento e ingiunzioni, mentre il diritto dell'investito è limitato al puro assegnamento di prestazione annua corrispondente, e quello dei patroni è subordinato alla conclusione dello svincolo.

La corte di cassazione non è competente a giudicare se il demanio dello stato abbia tenuto da buon padre di famiglia l'amministrazione di beni appresi ad enti ecclesiastici soppressi. (Sez. civ. 25 Giu. 1891—Bassi e Finanze—La Corte Supr. di Roma. l. c. pag. 214).

Circa gli oneri dei beneficii soppressi in un Capitolo Cattedrale—I componenti un Collegio Cattedrale, esentati dalla soppressione, non hanno diritto a richiedere che il fondo pel culto paghi loro l'adempimento degli oneri religiosi che incombevano alle singoli prebende dei canonicati, i quali, come eccedenti il numero stabilito, vennero soppressi.

Nulla hanno di comune l'economato dei beneficii vacanti e il fondo pel Culto.

Il Fondo pel Culto non è obbligato ad impiegare negli usi e negli scopi espressamente disegnati dalla legge sostanze che eccedano i beni messi a sua disposizione.

Gli oneri e le funzioni religiose che si adempivano dagli enti ecclesiastici soppressi non debbono essere dal Fondo pel culto mantenuti per numero e modo di esecuzione tali e quali erano per l'addietro praticate, ma possono essere da esso adempiti per equipollenti (Sez. civ. 6 Giu. 1891—Fondo pel Culto Cattedrale e Sub-Economo di Oppido—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 231).

Ente autonomo soppresso—A dare essere ed autonomia ad un legato a scopo di culto, agli effetti delle leggi di soppressione dell'asse ecclesiastico, basta la perpetuità della disposizione di culto assicurata tanto nell'ordine e nel modo di provvedere alla persona che deve sostenere l'ufficio, quanto nel vincolo giuridico in favore di costui costituito, e contro gli eredi e possessori dei beni gravati pel pagamento dell'annua somma assegnata. (Sez. civ. 30 Giu. 1891—Lanza di Scalea e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 243).

Legato di messe autonomo—Perchè una fondazione possa dirsi colpita dalla legge del 15 Agosto 1867 bisogna che concorrano i tre requisiti dell'oggetto di culto, del carattere di perpetuità e dell'autonomia dell'ente.

Una disposizione testamentaria a beneficio di determinata persona coll'obbligo di far

celebrare delle messe, può costituire un legato pio *cum onere*, se dette messe siano in numero che non debbano consumare se non una parte più o meno grande che sia, delle rendite o dei capitali lasciati.

Quando siano per intero e direttamente destinati ad un' opera di culto i capitali o le rendite lasciate all'erede o al legatario, la persona di questo non può in sostanza considerarsi che quale un mero esecutore testamentario.

Chi, fatti alcuni prelegati, dispose di tutta la rimanenza del suo asse ereditario per la celebrazione di tante messe in determinata chiesa d'un luogo pio, quante se ne potesse coi redditi lasciati, compensandolo semplicemente con un lascito speciale dell'incommodo che gli sarebbe derivato, ha fondato un' opera pia di culto, con carattere di perpetuità, e con entità giuridica autonoma (Sez. civ. 7 Ago. 1891—Congreg. di Carità in S. Angelo Lodigiano e Demanio—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag 272).

(*Continua*)

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1892)

Cause di beatificazioni—Il 24 u. s. nel Palazzo Vaticano si tenne la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale gli Emi Cardinali trattarono sulla validità dei processi Apostolici intorno alla fama di santità della Ven. Elisabetta Canori-Mora, terziaria dei Trinitarii scalzi: del culto non prestato e degli scritti attribuiti alla Ven. Filomena di S. Coloma dell'Ordine dei Minimi; degli scritti del servo di Dio Fr. Ludovico Calco dei Predicatori, e di quelli della serva di Dio M.ª Francesca Chappuis dell'Ordine della Visitazione.

Nomine Pontificie — Con Biglietto della Segretaria di Stato il S. Padre ha nominato:

Gli Emi Cardinali Serafini e Sepiacci fra i Componenti la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinarii;

Mons. Tancredi Fausti arciv. di Seulecia, Consultore della S. R. U. Inquisizione, e dei Sacri Riti;

Mons. Luigi Tripepi, Consultore della S. R. U. Inquisizione; e il R. P. Pio da Largogne; cappuc. qualificatore della detta S. Congregazione.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha indirizzato un Breve alla società della Gioventù Cattolica, che l'anno venturo celebrerà il XXV anniversario della sua fondazione: le fa elogii ed incoraggiamenti.

—Nella Cattedrale di Perugia è stato inaugurato il monumento a Leone XIII, eretto a spese dell' illustre cattolico americano Conte Loubat. La statua in grandezza doppia del vero è opera dello scultore Lucchetti. La cerimonia si è compiuta per volontà del S. Padre in forma privata, con intervento dell'Arciv. Foschi, del Capitolo e di Mons. Geremia Brunelli.

— S. S. acquistò dalla Biblioteca Borghesiana per quella del Vaticano 380 Codici antichi preziosissimi e pregevolissimi.

— Il Cav. Mizzi, membro del Governo di Malta, ha presentata al S. Padre una lettera del Presidente della Repubblica di Liberia, nella quale si annunzia il felice esito delle trattative che han determinata la condizione della Chiesa cattolica in quella Repubblica Africana.

— Domenica 29 u. s. Mons. Renzullo Vesc. di Nola a Valle di Pompei precedeva colle forme di rito alla posa della prima pietra dell'Edifizio pei figli dei carcerati, opera provvidenziale che intraprende l'illustre Avv. D. Bartolo Longo. Vi furono discorsi applauditissimi dello stesso Longo, del P. Mauro Ricci letto dal P. Ferrara e del Consigliere Parlati di Napoli, in mezzo a migliaia di persone che con commozione ed entusiasmo assistevano alla cerimonia religiosa e civile.

— A Genova cominciarono le feste in onore di Cristoforo Colombo pel IV Centenario; oltre 6 mila persone si recarono a deporre una corona sul monumento, più di 10 mila persone erano sulla piazza ornata con trofei e bandiere. Parlarono l' assessore municipale ed il Presidente Oberti. Eravi scelta musica, e l'Inno Colombiano fu cantato stupendamente da 1200 voci.

— Dopo una splendida Conferenza tenuta in Napoli nel benemerito Circolo Cattolico dalla chiarissima Signora de Felice Lancellotti contro l'odioso disegno di legge del divorzio, due copie di quel discorso furono spedite all'Emo Card. Rampolla. L'Emo Segretario di Stato fece pervenire al Marchese di Sangineto una lusinghiera lettera, assicurando che il S. Padre avea gradito con gran compiacimento la copia ed inviava encomii ed estese benedizioni alla illustre Marchesa de Felice, alla quale tutta la stampa italiana ha tributato le più affettuose congratulazioni.

— Il S. Padre ha indirizzato una lettera ai Vescovi di Nuova-Yorck intorno la vertenza suscitatasi negli Stati Uniti per la convenzione fatta da Mons. Ireland, arciv. di S. Paolo riguardo a due scuole. La convenzione può essere approvata dalla S. Sede, che desidera sia posto termine alla vertenza.

— A Bogotà in Columbia si fecero solenni festeggiamenti in onore di Leone XIII nell'anniversario della sua incoronazione. Il Governo e tutte le Società cattoliche presentarono le loro congratulazioni a Mons. Sabatuci, Delegato Apostolico e Vesc. tit. di Tebe.

— A S. Pietro al Ratisone (Udine) fu compiuta solennemente dalla Signora Genny Schzeider, di Sassonia, l'abiura dagli errori della setta luterana.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa la residenza del parroco nei confini della propria cura.

Nullius Montiscassini Residentiae— 9. Apr. 1892—Il Parroco Giovanni G. di Castelnuovo Parano, in Dioc. di Montecassino, soleva pernottare nella casa paterna, distante un chilometro dalla Chiesa parrocchiale, e circa 200 metri dai confini della sua cura. La causa da lui addotta per tale assenza dalla parrocchia si è che la casa parrocchiale era angusta, e mancava di condizioni igieniche, e che, non ostante, egli tutti i giorni andava in parrocchia a compiere i suoi doveri.—L'Abate Ordinario nondimeno, avuti dei reclami di quei filiani, esortò sulle prime, e poi con formale monito ricordò al parroco il suo dovere. Finalmente si rivolse alla S. C. chiedendone l'autorevole oracolo.

Ciò conosciuto il parroco, subito sommise alla S. C. le sue ragioni, chiedendo la facoltà di allontanarsi per la sola notte e quando non vi fossero occupazioni straordinarie, dalla cura, ch' era appena di 500 anime.

La S. C., proposto il dubbio:

An et quomodo precibus archipresbyteri G. annuendum sit in casu;

Il dì 9 aprile 1892 risolse:

Affirmative, usquedum domus parochialis instaurata fuerit, praefixo per Ordinarium brevissimo termino ad eamdem domum parochialem instaurandam.

Si raccolga:

a) Il Tridentino (Sess. 23 cap. 1. de ref.) richiede nei parroci la residenza assidua e personale nella propria Chiesa.

b) Ciò poi vuole intendersi che la materiale abitazione del parroco non solo deve essere fra i confini della cura e in luogo acconcio ed opportuno ai parrocchiani, ma « imo in domo prope ecclesiam pro habitatione parochi destinata, ut pluries S. Congregatio declaravit » (De Luca *Annot. ad S. Conc. Trid. Disc. IV n. 11*—S. C. C. *in Ravennaten. lib.* 2 *Decret.*; *in Tarraconen. Residentiae* 24 mar. 1736; *in Fulginaten.* 19 aug. 1725; *in Tiburtina* 29 iul. 1786 etc.).

c) Nondimeno non mancano Autori i quali addolciscono il rigore di questo insegnamento. Il Ferraris (*v. Parochus* art. II, n. 17), sull'autorità di dotti Canonisti, scrive: « Parochus parochiali domo relicta, poterit in paterna vel cognatorum domo intra fines parochiae habitare, si ex ea poterit residentiae muneri satisfacere.... et alii plures id sustinent etiamsi talis domus sit extra fines parochiae, dummodo non distet ultra miliare italicum ».

d) Talvolta la S. C. dispensò da quest'obbligo per difetto di comoda abitazione o per inclemenza di aria, come si legge *in Anglonen. et Tursien. Residentiae* 22 febr. 1851 (V. Barbosa *De parochis* P. I, C. 8, n. 36).

e) Il più delle volte però la S. C., nel dare siffatte dispense, ha ingiunto l' obbligo di far dimorare un sostituto presso la chiesa parrocchiale (Barbosa l. c.; Gallemart *in Conc. Trid. n.* 10).

f) Nè vale lo scarso numero de' parrocchiani: « S. Congregatio, consulta an parochus teneatur residere, etiamsi essent in illa parochia tres tantum vel quatuor incolae, respondit teneri ». Così il Fagnano in cap. *Extirpandae* § *Qui vero n.* 21 *de presb.* (V. Bened. XIV. *Inst. Eccl.* 17 n. 16).

g) Neppure l'età avvanzata o la salute cagionevole, secondo definì la S. C. il dì 6 aprile 1647: « Non aetatem senilem nec malam valetudinem excusare parochum a residentia personali » (Bened. XIV l. c. n. 14).

II.

Se il parroco può commettere ad altri la messa PRO POPULO*; e se la messa solenne di legato può permutarsi con una messa piana.*

Melevitana Missae pro populo —

9 Apr. 1892—Nella Chiesa parrocchiale del borgo Casal Zabbar in Malta vi ha un sol parroco senza clero. Però ne' dì festivi soglionsi celebrare in detta Chiesa due messe, una di buon mattino, letta, *pro populo;* l'altra a giorno alto, come nelle Collegiate, solenne, e con concorso di preti. Anzi vi hanno alcuni legati per l'applicazione di questa seconda messa nelle solennità.

Ora, bramando il parroco di cantare la seconda messa come rettore della Chiesa, si rivolse alla S. C. coi seguenti dubbii:

I. An parochus loci Casal Zabbar *in festivitatibus, in quibus missa solemnis celebranda est pro peculiaris legati implemento, possit alteri sacerdoti missam* pro populo *committere in casu.*—Et quatenus negative;

II. An iisdem diebus possit celebrare missam solemnem cum applicatione pro populo, *et alium substituere pro intentione legati.*—Et quatenus negative;

III. An et quomodo eius preces excipiendae sint in casu.

E la S. C., dopo di avere interrogato quel Vescovo, il dì 9 aprile 1892 tolse a discutere questi dubbii, e così risolse:

Ad I. et II. Negative.

Ad III. Affirmative, iuxta votum Episcopi (1).

Corollarii:

a) Il parroco è tenuto a celebrare per sè la messa *pro populo*, se pur non ne sia impedito da giusta causa. Il Pitonio *Disc. Eccl.* 145 *n.* 15 infatti insegna: « Omnes dies dominicos et festivos per hebdomadam..... tenetur parochus celebrare per seipsum, nisi ex iusta causa impeditus reperiatur ». Così pure la S. C. del Conc. *in Fesulana* 16 iun. 1770 et 26 ian. 1771; *in Castri Albi* 18 iul. 1789.; *in Tiburtina* 21 nov. 1801; *in Claromonten.* 9 apr. 1881.

b) La giusta causa, di cui qui è parola, dev'essere di vera necessità. Così la S. C. *in Mechlinien.* 25 sept. 1847: « III. An parochi ipsi SS. Missae sacrificium *pro populo* offerre debeant si legitima causa non impediantur, an vero per alium, ex. gr. sacellanum aut presbyterum advenam huic officio satisfacere possint—Resp.: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, excepto casu verae necessitatis, et concurrente causa canonica ».—Similmente la stessa S. C. *in Viterbien.* 3. mar. 1708; *in Comen.* 2. mai 1720; *in Sylvae Ducis* 11 mar. 1843; *in Policastren.* 14 dec. 1872.

c) V'ha differenza fra gli altri obblighi del parroco e questo della messa *pro populo.* I primi si possono compiere facilmente per mezzo d'altri. Non così il secondo, dovendosi in questo non solo guardare l'effetto, ma sì ancora l'officio di mediatore ch'è proprio della persona del parroco (Sanchez *in Select. de Sacr. disp.* 47; Pasqualigo *De Sacrif. Missæ tom.* 2, *qu.* 855).

d) Perciò non basterebbe neppur la ragione di dover celebrare in giorno festivo la messa *pro defuncto, praesente cadavere,* perchè un parroco possa rimandare ad altro giorno quella *pro populo.* Così la S. C. *in Fesulana* 18 iun. 1770 e 26 ian. 1771: « I. An parochi Dominicis aliisque festis diebus, præsente cadavere, possint celebrare missam pro defuncto, et ad alium diem transferre missam pro populo applicandam in casu: Et quatenus negative; II. An saltem applicationi missae pro populo supplere possint per alium sacerdotem in casu—Resp.: Ad I. et II. *Negative* ».

e) Benchè non sia da condannare la permuta che talvolta si faccia delle messe (S. Alphons. Ligor. L. VI n. 321); pur ciò non si dee permettere quando osti la volontà dei testatori. Nè la messa letta può agguagliarsi alla solenne quanto ai suffragii pei defunti; giacchè, come insegna il Fagnano (*Cap. Cum creatura. De Celebr. Miss. n. 9*), « plus suffragii capit anima defuncti ex missa solemni in choro cum interventu plurium sacerdotum, quam ex missa privata ».

III.

Circa l' obbligo della messa conventuale e il modo, con cui debba celebrarsi.

Cantonis Ticini seu Luganen. Missae

(1) Ecco il voto del Vescovo: « Nelle solennità maggiori sono di parere che si conceda all' oratore di poter dire per sè la solenne messa conventuale, specialmente quando a questa va annessa qualche benedizione. Perocchè spettando al parroco come rettore della Chiesa di cantare in tali solennità i vespri e il mattutino, sembra molto conveniente che esso dica anche la messa conventuale ».

Conventualis—9 Apr. 1891—*Per summaria precum*—L' Amministratore Apost. Ticinese, nella relazione della sua Chiesa, fra i *Postulati*, scrive :

« Quaeritur 1. An possit servari consuetudo, quae in cathedrali ecclesia S. Laurentii Lugani invaluit, ut missa conventualis solis diebus festis de praecepto etiam suppressis, canatur; et reliquis diebus legatur dum horae parvae recitantur in coro. Quatenus consuetudo non sufficiat, rogo ut speciale indultum ad hoc concedatur. Canonici enim sunt pauci. Insuper plures ex ipsis alia munera pro bono ecclesiae obire debent, ex. gr. professoris in seminario dioecesano, et officialis in curia episcopali, et gravis detrimenti negotiorum expeditioni esset, si ipsi ob missam uti e iure communi praescribitur canendam, serius ad sua officia se ducerent ».

« Quaeritur 2. An possit servari consuetudo supradicti capituli, qua loco missae, officio diei respondentis, diebus sabbatis canitur missa votiva de B. V.; idemque fiat quoties canenda sit aliqua ex causa missa pro defunctis; præmissa tunc celebratione missæ conventualis officio diei respondentis ab alio canonico, qui eam celebrat quacumque hora absque capituli interventu ».

« Quaeritur 3. An tolerandum sit, quod toto tempore hyemali quo dicti canonici horas recitant in sacristia inferiori, missa conventualis celebretur in ecclesia qualibet hora, quin canonici eam audiant ».

« Quaeritur 4. An possit servari consuetudo, qua, quum ex rubricis missalis secunda aut tertia missa canenda esset, ipsa legatur qualibet hora, non adsistente capitulo. Etiam quoad hoc quatenus consuetudo non sufficiat, rationibus ut supra allatis ad quaesitum *num. 1.* apostolicum indultum postulo ».

La S. C., ben considerato l' esposto, il dì 9 aprile 1892 decise :

Ad I. Pro gratia, perdurantibus circumstantiis, dummodo tempore missae conventualis non recitentur horae canonicae.

Ad II. Negative.

Ad III. Tolerari non posse.

Ad IV. Attentis peculiaribus circumstantiis, iisque perdurantibus, pro gratia iuxta petita.

Si può raccogliere :

a) Quante volte occorrono più messe conventuali lo stesso giorno, tutte si debbono celebrare col canto. Così la S. C. della Conc. in moltissime decisioni, segnatamente *in Urbevetana* 5 aug. 1737: « An quoties ex praescripto rubricae celebrandae et cantandae sunt in ecclesia cathedrali plures missae, liceat aliquam ex illis planam celebrare in casu— Resp. *Negative* ».—Lo stesso, la S. C. de' Riti, come *in Oscen.* 2 mar. 1620 et 27 sept. 1817 : « Utrum tolerari possit consuetudo ignoti initii legendi missam dum in choro dicitur hora prima— Resp.: *Negative, et serventur rubricae* ».

b) La messa conventuale, formando la parte precipua dei divini officii, richiede la personale assistenza del capitolo, e però dicesi *conventuale* (Gonzalez *Par. 7 De cler. non resid.;* Bened. XIV *De Synod. Dioec. cap. 13 c. 9*).

c) Inoltre, per la stessa ragione, la conventuale deve rispondere all' officio recitato, nè si può celebrare altra messa. Così la S. C. de' Riti *in Oscen.* 26 mar. 1592; *in Perusina* 9 aug. 1766; *in Gadicen.* 22 ian. 1768; *in Imolen.* 7 iul. 1759 ect.

d) In quanto però alla 2. ed alla 3. messa devonsi applicare *pro benefactoribus*, se vi sia consuetudine; se poi questa consuetudine non ci è, può farsene a meno (Bened. XIV Const. *Cum semper oblatas* n. 22). La S. C. ha talvolta consentito che le prefate messe per cause speciali si celebrino lette (Lucidi *De Visit. SS. LL.* Vol. II, Cap. 3, art. 2, n. 135).

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Di un collegio educativo di Suore, edificato su di un fondo altrui.

Derthusen. Nullitatis sententiarum—11 Mar. 1892 — Maddalena de Gran y de Gras, nobile e piissima signora di Barcellona nelle Spagne, donò alcuni fondi a quattro sacerdoti, della Dioc. di Tortosa, col patto (non espresso nell'istrumento) che vi si dovesse edificare un convento per le Suore Carmelitane scalze, e il resto dei fondi dovesse ser-

vire pel costoro sostentamento. Così fu fatto. Costruito l'edifizio, furono chiamate altronde alcune Suore, ed ottenute le debite facoltà, si diè principio alla religiosa famiglia.

Dopo alquanti mesi intanto, al Sac. di Ossò, uno dei quattro donatarii predetti, venne in mente di edificare in uno di quei fondi un altro collegio per le monache dette di S. Teresa di Gesù, senza averne chiesto venia alle Carmelitane di già istallate. Queste si risentirono e la vertenza fu risolta dal Vicario Generale, il quale con sentenza del dì 15 marzo 1881 ordinò che il collegio posteriore fra lo spazio di tre anni venisse demolito, e il suolo si restituisse al pristino stato.

Questa sentenza non arrise al sac. di Ossò, il quale promosse formale giudizio di nullità presso la Curia di Tortosa. Ma l'esito gli fu avverso: di nuovo fu condannato a demolire il posteriore edifizio, e le spese furono tutte a suo carico.—Appellò alla Curia Metropolitana. Ma questa gli fu pure contraria; solo ordinò che le spese andassero a carico di tutti e quattro i sacerdoti concessionarii.—Volle anche ricorrere al supremo tribunale della Ruota. Ma questo non fece che confermare la sentenza della Curia Metropolitana.

Finalmente il sac. di Ossò, non perdutosi di animo, si rivolse alla S. Sede, chiedendo almeno una transazione colla parte avversa. E la S. C. il 11 marzo 1892 tolse ad esame i dubbii:

I. An sententiae ab Hispaniae tribunalibus latae sint infirmandae in casu? Et quatenus negative;

II. An et quomodo concedenda sit transactio a Sac. Ossò petita in casu.

Ma dopo maturo esame definì:

Ad I. Negative et executioni demandandam esse sententiam rotalem diei 28 februarii 1891.

Ad II. Negative in omnibus et amplius.

Si può raccogliere:

a) Chiunque costruisce un edifizio in suolo altrui con materia propria, non è padrone dell'edifizio; e se ciò fa conoscendo il suolo appartenere ad altri, perde anche il diritto alla materia: « Ex diverso, si quis in alieno solo sua materia aedificavit, illius sit aedificium, cuius et solum est: et si scit alienum solum esse, sua voluntate amisisse proprietatem materiæ intelligitur » *L. 7. ff.* § 12 *de acquir. rerum domin.*

b) Che anzi chi in mala fede fabbrica in fondo altrui, non può neanche ripetere dal padrone le spese: « Certe si dominus soli petat aedificium, nec solvat pretium materiae et mercedes fabrorum, poterit per exceptionem doli mali repelli: utique si nescit, qui ædificavit, alienum esse solum et tamquam in suo bona fide aedificavit; nam si scit, culpa ei obiici potest, quod temere ædificavit in eo solo, quod intelligeret alienum ». *Loc. cit.*

c) Quando una sentenza è passata in cosa giudicata, si pon termine alle liti: *L. 1 Si pari modo, 4, ff. de liberis exhibendis; l. Separatus, 3, ff. de pignor. et hypoth.; l. ingenuum, 27, ff. de statu homin.*—Così pure il Reiffenstuel *lib. 2 Decret., tit. 27 de sentent. et re judicata* § *4, n. 106:* « Sententia illa quae in rem transit iudicatam, tantae est auctoritatis ut de ente faciat non ens, et de falso verum, et de albo nigrum ». E altrove *l. c. n.* 109: « In rem iudicatam postea retractari non possit et contradicere volens, amplius non audiatur ».

d) Il Sommo Pontefice nè vuole nè può ledere i diritti acquistati dei terzi (Fagnan. *in cap. Consultationib. de cleric. aegrot. n.* 50). Può farlo solo per causa di pubblica utilità (De Luca *De Regular. Disc.* 2, *n. 6. et 7*).

II.

Se il parroco abbia diritto che i Regolari non celebrino la prima messa festiva prima della parrocchiale.

Ragusina Primae missae festivae—Il Capitolo curato della Chiesa Abbaziale (anticamente cattedrale) di *Cuzzola* in Dalmazia espose alla S. Sede che fra i diritti di cattedrale conservati alla loro chiesa vi era pur quello di celebrare nei dì festivi la prima messa parrocchiale e di spiegar l'evangelo al popolo. Da pochi anni addietro intanto è avvenuto che i Domenicani abbiano anch' essi preso a celebrare la prima messa con grave danno dei fedeli, i quali invece di accorrere alla Chiesa parrocchiale ed ascoltare la divina parola, vanno alla chiesa dei detti Reli-

giosi affine di sbrigarsi più presto. Di che il prefato Capitolo facea calde istanze che ai Domenicani fosse vietato di celebrar la prima messa festiva.

La S. C. prese ad esame il dubbio seguente:

An Religiosi S. Dominici urbis Curzola valeant Missam diebus Dominicis et festis celebrare in casu.

E dopo accurata discussione, il dì 11 marzo 1892 risolse: *Affirmative.*

Donde si raccoglie:

a) Fra gli altri privilegii concessi ai Religiosi dalla s. m. di S. Pio V nella Costit. *Etsi mendicantium* § 22 v' ha pure il seguente: « Prohibemus insuper eisdem Ordinariis, ac aliis quibuscumque personis, ne impediant ipsos fratres, quando eis placuerit, tam in diebus dominicis seu festivis aut aliis totius anni temporibus campanas pulsare et etiam tempore quo ipsi celebraverint, missas celebrare ».

b) E inoltre § 8.: « Nec non missas et divina officia ejusmodi etiam in diebus dominicis vel festivis, etiam antequam rector parochialis ecclesiae celebraverit, celebrare et facere quando eis videtur ».

c) Siffatti privilegii sono oggidì in pieno vigore, come si dimostra dalla risoluzione di questa S. C. *in Taurinen.* 28 sept. 1742, e da quella della S. C. del Conc. *in Comen.* 19 dec. 1750, ed *in Aquen.* 19 mai. et 9 iun. 1760.

d) È vero che il Tridentino *Sess.* 23 impose l'obbligo a' pastori di anime di ammonire i fedeli « ut frequenter ad suas parochias saltem diebus dominicis et festis majoribus accedant ». Ma con ciò, insegna Benedetto XIV *De Syn. Dioec.* l. 11 cap. 14 n. 10, il Concilio non intese costringere, ma solo esortare i filiani ad accedere alla messa parrocchiale ne' dì festivi: « Enimvero non praecepto adigendam, sed hortationibus ad id alliciendam plebem ».

e) Nel caso i Religiosi provarono che dal 1876 aveano sempre celebrata la prima messa — che se pel passato ciò non si era fatto, era provenuto dall'essere stato chiuso il loro convento—che i fedeli i quali ascoltavano la loro messa erano per lo più forestieri che ivi accorrevano pei loro negozii e che ne avrebbero fatto a meno, qualora non si fosse celebrata — che nella loro messa neppur mancava la istruzione ai fedeli.

III.

Se gli ospedali de' Fatebenefratelli sieno esenti del tutto dalla giurisdizione vescovile e parrocchiale.

Matriten. Exemptionis et emolumentorum—1 Apr. 1892—I Religiosi di S. Giovanni di Dio detti *Fatebenefratelli* aveano un ospedale con pubblica cappella nella città di *Ciempozuelos* in Dioc. di Madrid.—Essendo cresciuto il numero degl' infermi e dovendosi convertire in abitazione l'antica cappella, prima di por mano all'opera nuova, vollero chiederne la benedizione a quel Vescovo.

Il Vescovo di Madrid mostrossi pronto a consentire, mà colle seguenti condizioni: 1.ª Che la nuova chiesa fosse in tutto soggetta alla giurisdizione del Vescovo diocesano senza pretendersi esenzioni e privilegii — 2.ª Che la prefata chiesa fosse soggetta alla giurisdizione del parroco di quel luogo, al quale si dovessero cedere i diritti e gli emolumenti che provengono dai funerali e dalle altre funzioni religiose.

Il R. P. Provinciale credendo lesi con ciò i diritti e i privilegii concessi all'Ordine dalla S. Sede, fe' ricorso alla S. Congr. chiedendo che venisse loro tutelato quanto da' RR. Pontefici ebbero conseguito.

La S. C. prese ad esame i seguenti dubbii:

I. An et quomodo Religiosi S. Ioannis de Deo in dementium valetudinario urbis Ciempozuelos degentes a iurisdictione Episcopi Matriten. exempti sint in casu?

II. An et quomodo dementium valetudinarium loci Ciempozuelos a Parochi jurisdictione exemptum sit in casu?

III. An eidem parocho competant emolumenta in funeribus infirmorum, qui in dicto valetudinario decedunt in casu?

E il dì 1 aprile 1892, dopo accurato esame, risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Negative et amplius.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Breve di Paolo V *Romanus Pontifex* esime la Congregazione di S. Giovanni di Dio da ogni giurisdizione degli Ordinarii, per forma che i Vescovi benchè sollevati all'onore del Cardinalato, non possano immischiarsi nella costoro disciplina.

b) Siffatti privilegii furono confermati da Urbano VIII col Breve *Cum sicut*, quando però nei loro conventi o nei loro ospedali dimorino 12 religiosi.

c) Dove siffatto numero non si ritrova, è chiamato il Vescovo, di unita al superiore dell' Istituto, a rivedere i soli conti d'amministrazione, senza nulla poter fare contro le persone.

d) Anzi l'ospedale *Civitatis Vetulae*, in forza di un Breve di Urbano VIII *ad futuram rei memoriam*, è del tutto esente dalla giurisdizione dell'Ordinario, benchè non vi dimorino 12 religiosi.

e) L'Ospedale poi di Granata, la sua chiesa e gli altari, pel Breve di S. Pio V *Salvatoris Nostri*, van dichiarati esenti in perpetuo da qualsivoglia giurisdizione parrocchiale, in quanto alla percezione dell'elemosine, delle oblazioni, dei diritti e degli emolumenti anche funerarii, che provengono all'ospedale.

f) Questi privilegii e queste esenzioni concesse all' ospedale ed alla chiesa di Granata, furono estesi da Gregorio XIII colla Bolla *In supereminenti* del dì 28 aprile 1576 a tutti gli ospedali di San Giovanni di Dio.

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Circa l'accordo fra il calendario generale e il particolare in ciascuna Diocesi.

Quebecen. Mariopolitana et Ottavien. — 2. Mai. 1892 — E.mus et R.mus D.nus Alexander Tascherau Archiepiscopus Quebecen. una cum Rmis Antistitibus Marianopolitano et Ottaviensi ab Apostolica Sede humillime postulant: 1.° Ut iuxta Calendarium pro tribus suis ecclesiasticis Provinciis nuper approbatum, ac iuxta recentiores Rubricas, liceat sibi reformare Calendaria particularia Ecclesiarum et publicorum Oratoriorum intra fines suarum Archidiœcesium respective existentium: 2.° Ut festis propriis Ecclesiarum atque Oratoriorum publicorum, non excepto festo Titulari, eaedem dies assignari valeant, quibus inscriptae sunt in respectivo Calendario Dioecesano, servato iure ad integram Octavae celebrationem.

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis postulatis rescribendum censuit, videlicet: Ad I. *Affirmative;* ad II. *Non expedire.* Atque ita rescripsit die 2 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *S.R.C.Pf.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

II.

Del suddiacono nella messa pontificale.

Urgellen.—2 Mai. 1892—De mandato R.mi Episcopi Urgellensis, hodiernus Magister Caeremoniarum in Cathedrali eadem Ecclesia Urgellensi, insequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An Subdiaconus in Missa Pontificali ascendere debeat ad dexteram Diaconi in cornu Epistolae, tum ad recitandum simul cum Pontifice *Agnus Dei*, tum ad aquam infundendam dum Pontifex se purificat post Communionem (prout vult Martinucci), vel ad praebendas Diacono ampullas, uti alii dicunt cum Baldeschi?

Et quatenus Negative;

Dubium II. An saltem ad praedicta, nec non ad *Sanctus* ascendere teneatur, ubi talis viget consuetudo?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re matura perpensa, ita propositis Dubiis censuit rescribendum, nimirum:

Ad I. *Negative in omnibus, et servetur Caeremoniale Episcoporum* (Lib. II, cap. 8, n. 75 et 76), *et Rubrica Missalis Romani* (Ritus celebrandi Missam, tit. X, n. 8).

Ad II. *Negative, et servetur Caeremo-*

niale Episcoporum (Lib. II, cap. 8, n. 67).

Atque ita rescripsit die 2 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella
S. R. C. Praef.
Vinc. Nussi, *Secretarius.*

III.

Se è valida la consacrazione dell'altare quando si tralascia l'unzione della croce nel mezzo della pietra.

Maurianen. — R.mus D.nus Michael Rosset Episcopus Maurianen. sequens Dubium Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna declaratione humiliter subiecit, nimirum: Iuxta Pontificale Romanum, ubi de consecratione altaris tum fixi tum portatilis agitur, quinque cruces in parte superiori lapidis oleo sacro inungendae sunt. Si crux in medio lapidis absit, ac proinde in altaris consecratione omittatur unctio istius crucis, quaeritur utrum invalida sit consecratio? Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito dubio rescribendum censuit, videlicet: *Valida est consecratio; sed unctio in medio tabulae numquam omitti debet, quamvis crux ibidem sculpta non sit.* Atque ita declaravit et rescripsit die 2 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella,
S. R. C. Praef.
Vicn. Nussi, *Secretarius.*

FACOLTÀ RECENTI

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE.

Le straordinarie facoltà che la S. Sede suol concedere ai Vescovi in ordine ai tristi tempi che volgono, hanno subite di mano in mano delle variazioni, secondochè le circostanze dei tempi medesimi han richiesto. Così, quanto allo illecito o lecito acquisto di beni sacri dal Governo incamerati, sulle prime fu ammessa la *dichiarazione,* con che i compratori si obbligavano di ritenere i detti beni *ad nutum Ecclesiae* con talune condizioni. Poi fu aggiunto l'altro mezzo della *composizione* colla Chiesa circa i prefati beni, la quale potea sancirsi solo dalla S. Sede per ciascun caso. Finalmente venne tolta la dichiarazione e fu solo consentita la composizione, per cui trattandosi di beni del valore non eccedente L. 30 mila, venne data ai Vescovi ogni facoltà.—Nella stessa facoltà fu inclusa ancora quella di ammettere composizioni sui fondi di beneficii e cappellanie sì ecclesiastiche e sì laicali, sui legati pii familiari, ed anche sui canoni e sui censi appartenenti ad enti conservati, di che la legge civile permette l'affrancazione.

Di tutto ciò abbiamo parlato ampliamente in altro luogo (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, p. 30, 77, 80, 102—Vol. VII Par. II, 52, 77).

Coerentemente a queste variazioni, anche le altre facoltà sono state alquanto modificate: alcune sono state tolte del tutto come inutili, altre sono state in qualche punto o estese o raccorciate.

Avendo noi pubblicate ne' Volumi precedenti tutte le facoltà solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede, fa mestieri che qui diamo conto di siffatte mutazioni, affinchè chi di quelle voglia avvalersi, ne conosca i veri limiti e possa usarne opportunamente.

Le facoltà dunque abolite come inutili sono le seguenti:

Facultates circa nonnullos contractus de bonis et iuribus ecclesiasticis iam initos.

Facultates circa patronos.

Conditiones acceptandae et subscribendae ab iis, qui de licentia Apostolica, emunt a demanio bona ecclesiastica.

Queste si son rese inutili perchè già contenute nelle nuove facoltà *circa compositiones.*

Diamo qui appresso il tenore delle altre facoltà in vigore oggidì, aggiungendo in fine opportune annotazioni per una più chiara intelligenza delle medesime.

I.

Facultates de Officialibus publicis.

Sacra Pœnitentiaria de speciali et expressa apostolica auctoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Nostro Papa Leone XIII, Ven.li in Christo Patri Episcopo N. N. attentis peculiaribus adiunctis ad annum duraturas infrascriptas concedit facultates, quibus sive per se sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ab alterutro ad hoc in singulis casibus specialiter subdelegandas intra fines suæ dioecesis et pro grege ipsi commisso uti licite et libere valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus (1).

I. *Indulgendi* christifidelibus ut officium admnistratoris locorum piorum (2) retinere et de novo assumere et exercere licite possint, ad effectum et sub conditione curandi utilitatem locorum piorum, et circa alienationem bonorum rem agendi cum Ordinario (3). Porro quisque curabit scandalum removere, caute manifestando se id peragere de licentia apostolica. Ordinarius vero in administratione locorum piorum passive se habeat, nullumque positivae conniventiae argumentum respectu gubernii exhibeat, et eidem dumtaxat si fuerit interrogatus respondeat.

II. *Absolvendi* a censuris et poenis ecclesiasticis officiales publicos quibus demandata est executio legum super usurpatione bonorum aliorumque iurium ad Ecclesiam et loca pia spectantium ac super suppressione ordinum regularium (4), quique idcirco vi proprii muneris cooperantur (5), imposita tamen illis obligatione dimittendi officium vel quamprimum recurrendi ad S. Poenitentiariam (6), et dummodo prius verae resipiscentiae signa exhibuerint et iuramentum, quatenus illud emiserint, retractaverint (7); reparato scandalo meliori modo quo fieri potest prudenti iudicio absolvendis, iniuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari aliisque iniunctis de iure iniungendis (8).

Datum Romæ in sacra Pœnitentiaria die...

Annotazioni

(1) Le facoltà qui concedute sono comunicabili dal Vescovo abitualmente al Vicario Generale; *in singulis casibus* ad altri ecclesiastici. A questi ultimi può anche comunicarle il Vicario Generale. Valgono però nei soli confini della propria diocesi e pei proprii sudditi, non per altri.

(2) S' intende de' luoghi pii che hanno speciale amministrazione, non già di quelli sottomessi alla Congregazione di carità, per cui vi hanno norme speciali, come si vedrà appresso.

(3) Nel modulo antico si diceva: «... curandi utilitatem locorum piorum, et abstinendi omnino ab alienatione bonorum, et cum dependentia ab Ordinario loci, cui rationem reddere teneantur ». Or dunque non si vieta del tutto l'alienazione de' beni, ma s'ingiunge che di ciò si tratti coll' Ordinario. Inoltre è tolto il vincolo di dipendere in ogni cosa dall'Ordinario.

Si può chiedere: L' Ordinario, in forza di queste facoltà, può permettere l'alienazione predetta, senza ricorrere alla S. Sede? Crediamo che non possa; non essendogli conceduta siffatta facoltà. Vuol dire dunque che gli amministratori delle opere pie, quando occorre di alienar qualche fondo, devono rivolgersi al Vescovo, il quale esaminate le ragioni della necessità e dell'utilità, può ottenerne venia dalla S. Sede.

Può chiedersi inoltre: Non avendo obbligo gli amministratori delle opere pie di dipendere ora dall'Ordinario, sarà esclusa del tutto ogn'ingerenza del Vescovo da siffatta amministrazione?—Non è esclusa, nè può essere esclusa. Il diritto del Vescovo di eseguire tutte le pie disposizioni, di visitare tutte le opere pie, di chieder conto della loro amministrazione gli viene dai Canoni (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 16 segg.). Quando perciò il Vescovo volesse esercitare questi diritti, gli amministratori delle opere pie non potrebbero opporsi. Solo non hanno obbligo di sottomettere tutto al Vescovo ed averne l'approvazione, siccome l'aveano prima.

(4) Incorre in censura chi semplicemente assume l'officio di amministratore di un luogo pio senza venia pontificia? La incorre senza dubbio se il luogo pio venne fondato con autorità ecclesiastica, ed ora trovasi sottoposto ad autorità laica (V. *Mon. Eccl.* l. c.).

(5) Nell'antico modulo stava detto: «... qui-

que idcirco vi proprii muneris imputabiliter, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas circa furtum et rapinam cooperantur praefatis legibus seu usurpationibus, vel earum manutentioni aut consummationi ».— Queste parole spiegano meglio il senso di quelle più brevi del nuovo modulo. Esaminammo altrove se e come cooperano alle leggi predette l'avvocato, il giudice, il notaro, il sindaco, e l'economo dei beneficii vacanti.

(6) Si noti che coloro i quali hanno officii che importano cooperazione alle prefate leggi o sono obbligati a dimettersi, ovvero a ricorrere alla S. Penitenzieria. Basta per l'assoluzione che promettano di ricorrere *quamprimum* al detto sacro tribunale.

(7) Come deve intendersi cotal ritrattazione del giuramento? Deve farsi innanzi al Governo? In tal caso chi la facesse sarebbe certo destituito dell'officio e non potrebbe più ritenerlo con qualunque permesso della S. Sede. Non crediamo perciò che si voglia imporre questo. La ritrattazione può farsi anche presso il confessore o il superiore ecclesiastico, rendendosi poi cautamente nota a chi abbia potuto ricevere scandalo dal fatto giuramento. Perchè infatti s'impone la ritrattazione? Non certo per annullare il giuramento, che di per sè è nullo; ma solo per riparare allo scandalo.

(8) Nel modulo antico vi era quest' ultimo articolo: « III. Reliqui vero officiales, quorum officium huiusmodi imputabilem cooperationem iudicio prudentum importare non videatur, quatenus illud absque gravi sui vel propriae familiae detrimento dimittere nequeant, *tolerentur*, sed sub conditione, ut a laudandis, probandis, consulendis, provehendis dictis usurpationibus abstineant: quin imo pro viribus curent eas differre ac temperare favore Ecclesiæ ac personarum ecclesiasticarum, se dirigendo consilii pii ac docti confessarii ».

Essendo tolto tutto ciò dalle nuove facoltà, in tal materia varranno i principii generali e comuni.

II.

Facultates circa Forum et Iudices.

Sacra Poenitentiaria, attentis peculiaribus causis, de speciali et expressa apostolica auctoritate, benigne sic annuente SSmo Dno Nostro Papa Leone XIII Ven. in Xto Patri N. N. attentis peculiaribus adiunctis ad annum duraturas infrascriptas concedit facultates quibus sive per se sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive per aliam idoneam ecclesiasticam personam ab alterutro ad hoc in singulis casibus specialiter subdelegandam intra fines suae dioecesis et pro grege ipsi commisso uti licite et libere valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Componendi absque strepitu et figura iudicii controversias inter personas ecclesiasticas et regulares, praevio tamen examine super rationibus et documentis ac salva semper iustitia.

Indulgendi quibuscumque ut loca pia et ecclesiasticas personas apud iudices laicos in causis civilibus convenire; ac etiam in causis criminalibus quae periculum capitis nullimode afferant accusare valeant, dummodo accusatores aliter propriæ indemnitati nequeant consulere, et quatenus iidem sint personae ecclesiasticae, facta prius protestatione iuxta s. canones (1).

Habilitandi ecclesiasticos quoscumque ac loca pia, ut in iudicium coram iudicibus laicis tam active quam passive comparere ac proprias causas civiles tantum ac profanas agere valeant (2).

Indulgendi pariter iisdem, ut citati apud forum saeculare criminales causas agere et se defendere valeant.

Permittendi ut documenta et acta episcopalis curiae ex tabulario ecclesiastico extrahantur, et saeculari potestati tradantur, cum ipsa saecularis potestas id ex officio requisierit, facta saltem quo meliori ac decentiori modo possit declaratione, ex qua pateat ecclesiasticam potestatem ea in re cedere circumstantiarum gravitati iuxta instructiones a s. Sede tributas (3).

Permittendi iudicibus laicis, aliisque executoribus sibi ob morum integritatem et studio religionis benevisis, ut in causis tam criminalibus mere profanis (4) (exceptis causis Episcoporum, Ordinariorum aliorumque Superiorum Praelatorum) (5) quam civilibus item profanis, ecclesiasticas personas bonaque Ecclesiae vel loca pia respicientibus iudicare, iudiciaque etiam diebus festis (6), ubi ipsa lege coguntur, agere valeant, remoto scandalo et salvis ceteroquin legibus divinis et ecclesiasticis (7).

Permittendi iisdem executoribus, ut contra delinquentes et suspectos, si ad locum immunem confugerint, servatis quantum fieri potest debitis cautelis, valeant procedere, remoto scandalo (8).

Datum Romæ in sacra Pœnitentiaria die...

Annotazioni.

(1) Vedi quanto dicemmo intorno a ciò nel Vol. V Par. I pag. 19. 39, e altrove.

(2) Dicendosi qui che il Vescovo può abilitare gli ecclesiastici e i luoghi pii a comparire presso i giudici laici e trattare le proprie cause solamente civili e profane, sorse il dubbio se in siffatte cause venissero o pur no comprese quelle che riguardano le temporalità dei beneficii e dei luoghi pii, le quali a stretto rigore non possono dirsi *civili e profane.* Avendo il Vescovo di Conversano chiesto intorno a ciò l'oracolo della S. Penitenzieria, questo sacro tribunale così gli rispose in data del 17 febbraio 1886:

« Ill.mo e Rev.mo Signore—Con la sua pregiata lettera del 26 p. p. Gennaio V. S. Ill.ma e Rev.ma dimandava se in forza delle facoltà *circa forum et iudices* che Ella ha da questa S. Penitenzieria, può permettere agli Ecclesiastici di convenire presso il giudice laico persone Ecclesiastiche e luoghi pii non solo nelle cause civili profane, ma anche in quelle che riguardano le temporalità dei beneficii e dei luoghi pii.

« A tal quesito questa S. Penitenzieria ha creduto di rispondere, come di fatto risponde: *Affirmative.* Ma ha stimato nel tempo stesso necessario avvertire la S. V. che a questo punto estremo non si deve giungere se non quando Ella avrà esauriti tutti i mezzi per comporre le singole vertenze, come nelle lettere stesse *circa forum et iudices* viene da principio insinuato nel paragrafo *Componendi* ».

(3) Si noti che nel consegnare l' estratto dei documenti curiali non si richiede una formale protesta; ma solo una qualche dichiarazione da cui s'intenda che si rilascia tale estratto per le gravità delle circostanze e per venia ottenuta dalla S. Sede.

(4) Nell' antico modulo vi era aggiunto: « ... quae non afferant periculum capitis ». Essendo tolta questa clausola, la facoltà ora si estende anche alle dette cause criminali.

(5) Nell'antico modulo era messo in fine: « Excipiuntur Episcoporum et Ordinariorum causae cuiuscumque generis illae sint ». Nel nuovo la eccezione pei Vescovi è posta solo nelle cause criminali, non già nelle civili, per le quali ultime il giudice può essere abilitato anche in forza di queste facoltà.

Ciò che si dice del giudice, dicasi pure del giurati, i quali prima d' intraprendere il loro ufficio dovrebbero munirsi di questa facoltà.

(6) Questa concessione che riguarda i giudizii ne' dì festivi (vietati da'Ss. Canoni) è aggiunzione del nuovo modulo.

(7) Qual è il significato di questa clausola *salvis iuribus divinis et ecclesiasticis?* Che i giudici debbano sentenziare conformemente alle leggi di Dio e della Chiesa. Ma se la legge civile si allontana da quei dettami? Vedi quello che dicemmo nel Vol. II, Par. II, p. 61.—Qui notiamo che queste facoltà riguardano solo l'autorizzazione del giudice laico a trattare le cause civili e criminali delle persone e dei luoghi sacri; riguardano, cioè, la dispensa dalla immunità personale, locale e reale, non già la dispensa dalle altre leggi della chiesa. Per queste occorrono speciali concessioni.

(8) Nell'antico modulo stava: «... remoto scandalo, caute ac prudenter manifestando facultatem ad eos actus impetratam ». Essendosi tolta quest'ultima clausola, non è necessario manifestare la facoltà impetrata purchè altrimenti si possa rimuovere lo scandalo.

III.

Facultates circa Rebelles etc.

Sacra Pœnitentiaria de speciali et expressa apostolica auctoritate, benigne sic annuente SS.mo D.no Nostro Papa Leone XIII, Ven.li in Christo Patri Episcopo N. N. ad annum duraturas infrascriptas concedit facultates quibus sive per se sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive confessarios ipsis benevisos ab alterutro ad hoc etiam habitualiter, non tamen ultra praefinitum tempus specialiter subdelegandos (1) intra fines suæ dioecesis pro *foro conscientiae* uti licite et libere valeat: contrariis quibuscumque non obstantibus:

I. *Absolvendi* a censuris et poenis ecclesiasticis omnes et singulos poenitentes, qui rebellioni ditionis pontificiae cooperati sunt vel adhaeserunt, aut quocumque modo operam suam vel favorem praestiterunt, sive votum pro unione Italiae sub unico rege dederunt, aut immunitatem ecclesiasticam violaverunt (2); dummodo tamen prius ve-

rae resipiscentiae signa exhibuerint, reparato scandalo meliori modo quo poterunt prudenti iudicio absolventis, et imposito onere standi mandatis S. Sedis desuper ferendis (3), cum congrua pro modo culparum poenitentia salutari, aliisque iniunctis de iure iniungendis. Exceptis tamen rebellionum magistris, coryphaeis, instigatoribus ac officialibus publicis, et exceptis illis, qui violaverunt immunitatem ecclesiasticam per manuum iniectionem in Cardinales, Episcopos aut alios ecclesiasticos in dignitate constitutos, pro quibus omnibus recurrendum erit in singulis casibus ad s. Pœnitentiariam (4).

II. *Absolvendi* sub praefatis conditionibus et exceptionibus ecclesiasticos, si qui in praemissis culpabiles extiterint, postquam tamen tempore, modo et loco ab Ordinario determinandis, exercitiis spiritualibus vacaverint; et si supplicibus libellis pro inducendo romano Pontifice ad dimittendum temporale dominium subscripserint, emissa retractatione ut sequitur: *io NN. confesso ed affermo essere errore e temerità contraddire alle dottrine manifestate dalla Chiesa, e non potersi senza grave peccato ricusare ossequio e sincera sottomissione all'autorità della s. Sede, e perciò rispetto e mi uniformo a tutte le dichiarazioni della medesima e specialmente a quelle che riguardano il dominio temporale del sommo Pontefice, alle quali ha fatto eco l'intero episcopato cattolico* (5): et cum eisdem super irregularitate ex violatione dictarum censurarum quomodocumque contracta apostolica auctoritate misericorditer dispensandi; iniuncta singulis congrua poenitentia salutari aliisque iniunctis de iure iniungendis; exceptis tamen personis quae in num. praecedenti excipiuntur.

Datum Romae in sacra Poenitentiaria die ....

Annotazioni.

(1) Questa facoltà il Vescovo può suddelegarla *per modum habitus* non solo al suo Vicario, ma altresì a quei confessori ch'egli stima idonei. A questi ultimi può pur suddelegarla il Vicario generale.

(2) La facoltà si estende: 1° A tutti coloro che cooperarono, aderirono, diedero favore in qualsivoglia guisa alla ribellione della dizione pontificia, vale a dire alla usurpazione del dominio temporale della S. Sede—2° A tutti coloro che diedero il voto per l'unità d'Italia sotto un unico re — 3° A tutti coloro che violarono la immunità ecclesiastica. Non facendosi qui distinzione, la facoltà vale per la violazione di qualsivoglia immunità, sì locale, sì reale, sì personale.

(3) Nell'antico modulo stava: «... illatum scandalum meliori modo quo poterunt, prudenti judicio absolventis reparaverint, et obedientiam S. Sedi ejusque mandatis desuper ferendis juramento promiserint, *nec antea nec aliter* ».—Ognuno vede come queste rigorose condizioni sieno state di molto addolcite nel nuovo modulo, e sopratutto n'è stato tolto quel *nec antea nec aliter*, bastando ora che si ripari nel miglior modo lo scandalo (anche dopo l'assoluzione), e si accetti l'obbligo di sottostare ai comandi della Chiesa.

(4) Si notino coloro che vanno eccettuati da queste facoltà. Sono *i maestri, i corifei, gli istigatori* delle ribellioni, gli *officiali pubblici* (s'intende circa le ribellioni medesime), e i *percussori* dei Cardinali, de' Vescovi e degli altri ecclesiastici costituiti in dignità. Quali sarebbero questi ecclesiastici costituiti in dignità? Crediamo siano quegli stessi di cui si parla nella Costit. *Apostolicae Sedis* all' art. V delle Censure riservate di speciale menzione, vale a dire *S. R. E. Cardinales, Patriarchae, Archiepisopi, Episcopi, Sedisque Apostolicae Legati vel Nuncii*, ed anche i Prelati *Nullius* con giurisdizione ordinaria o quasi ordinaria.

Ma gli officiali pubblici riguardo alle ribellioni delle provincie Pontificie di cui qui si parla, sono tutti coloro che si trovano posti dal Governo ad amministrare siffatte provincie?— No, per certo. Sono quelli cui fu commesso dal Governo l'officio di istigare, di preparare le ribellioni; giacchè di questo qui si tratta.

(5) Si noti che la ritrattazione va imposta solo agli ecclesiastici; e solo per quelli che sottoscrissero il noto e malaugurato indirizzo; nè s' ingiunge che debba farsi pubblica per le stampe.

Basta perciò che si ripari lo scandalo nel miglior modo a giudizio di chi assolve.

IV.

Facultates de rebus mobilibus et conductionibus.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa apostolica auctoritate, benigne sic annuente SSmo. Dno. Nostro Papa Leone

XIII, Ven. in Xto Patri Episcopo N. N. ad annum et durantibus temporum adiunctis valituras infrascriptas concedit facultates, quibus sive per se sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive per alias idoneas ecclesiasticas personas ab alterutro ad hoc, etiam habitualiter (1), non tamen ultra praefinitum tempus, specialiter subdelegandas pro grege ipsi commisso uti licite et libere valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus:

I. *Indulgendi* christifidelibus ut res annonarias, fructus terrae, res mobiles vel inter mobiles adnumerandas, ad ecclesias aut loca pia spectantes, et a gubernio usurpatas acquirere licite valeant, remoto prudenter scandalo, atque erogata aliqua eleemosyna favore praesertim ecclesiarum seu personarum, ad quas res ipsae spectabant, ab ordinario sive a subdelegato taxanda, quatenus emerint pretio, quod iudicio ipsius ordinarii aut subdelegati fuerint minus iusto, ita tamen, ut si agatur de rebus, quae non sint usu consumptibiles, sive quae servando servari possint, earum rerum elenchum ordinario tradere emptores teneantur et parati sint eas quandocumque ecclesiis, seu locis piis, recepto soluto pretio, restituere, et curando pro viribus, ut supellectiles, vasa ac utensilia sacra in usum aliarum ecclesiarum seu oratoriorum transferantur, nec in usus profanos assumantur (3).

II. *Providendi* sub iisdem conditionibus, et praevia eorum absolutione cum congrua poenitentia salutari, iis qui easdem res iam emerint (4).

III. *Indulgendi* pariter christifidelibus, ut bona ecclesiastica a gubernio occupata vel ab iis qui a gubernio illa acquisierunt sine licentia s. Sedis, conducere, seu iam conducta retinere valeant, imposita illis aliqua eleemosyna favore personarum seu ecclesiarum, ad quas eadem bona de iure pertinent, quatenus conduxerint pretio, quod iudicio ordinarii seu subdelegati fuerit minus iusto, et obligatione faciendi quantum poterunt sub directione ordinarii pro conservatione praesertim sacrarum aedium ac templorum, quae eisdem bonis fuerint adnexa, ac praevia absolutione cum poenitentia salutari, quatenus illicite conduxerint, nec non remoto ac reparato scandalo (5).

Quamvis autem optandum maxime sit, ut huiusmodi conductiones ad breve tempus fiant, tamen s. Poenitentiaria declarat, non obstare quod, sic iubente gubernio seu locatore, conductio fiat ultra triennium, cum huiusmodi conductionis contractus sit ipso iure nullus, et indultum apostolicum concedatur conductori tantum pro suae conscientiae tranquillitate, et sit ad nutum s. Sedis omnino revocabile (6).

Datum Romæ in sacra Pœnitentiaria die...

Annotazioni.

(1) Anche questa facoltà il Vescovo o il Vicario generale possono suddelegarle abitualmente a persone ecclesiastiche, da usarne sì nel foro interno e sì nell' esterno.

(2) Si noti che la limosina da farsi agli enti morali cui si appartenevano i fondi, è solo quando i frutti o i mobili si sieno ottenuti a prezzo minore del giusto. Il giudizio di tale inferiorità di prezzo, come pure dell'offerta da farsi all'ente, è del Vescovo o del suddelegato.

(3) Da quanto qui si dice, si raccoglie che queste facoltà si estendono pure a permettere l'acquisto dei vasi sacri e preziosi, appartenenti alle Chiese. Le condizioni però di tale acquisto sono: 1.° che se ne dia nota esatta all'Ordinario—2.° che non si adoperino ad usi profani, ma che, per quanto è possibile, si facciano servire ad altre chiese.—3.° che gli acquirenti sieno disposti a cederle agli enti cui prima si appartenevano quando ne possano ricevere il prezzo sborsato.

(4) Dimostrammo altrove che chi compra in mala fede i frutti dei fondi ecclesiastici usurpati, ovvero le cose mobili appartenenti a chiese od a luoghi pii, non sfugge la censura del Tridentino. Da questa censura si dà qui facoltà di assolvere, e di permettere che le prefate cose si posseggano lecitamente per l'avvenire.

(5) Ecco le condizioni per prendere lecitamente in fitto un fondo ecclesiastico usurpato:—1.° Dare annualmente una limosina all' ente morale cui si apparteneva il fondo, laddove il fitto si è convenuto a prezzo minore del giusto—2.° Far di tutto, sotto la direzione dell'Ordinario, di conservare il fondo e sopratutto gli edifizii sacri e le chiese che ivi si ritrovino—3° Rimuovere con prudenza lo scandalo.

Chi in mala fede abbia preso in fitto un fondo ecclesiastico usurpato è irretito della

censura del Tridentino. Di questa censura può essere assolto in forza delle presenti facoltà, e può essere abilitato coll'esposte condizioni a ritenere il fondo.

(6) Il fitto di fondi sacri, giusta i Ss. Canoni, non può farsi *ultra triennium*, sotto pena di nullità e di scomunica. Quando però il Governo o il locatore vogliano fittare il fondo *ultra triennium*, in virtù delle presenti facoltà può ciò consentirsi al solo conduttore, per tranquillità di sua coscienza, coll'obbligo di dipendere dalla S.Sede, quando questa venia voglia rivocarsi.

V.

Facultates quoad Congregationes charitatis.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, attentis praesentibus rerum angustiis, Ordinario N. N. facultatem concedit ad annum duraturam:

1° Permittendi intra fines suæ diœcesis ut christifideles sibi benevisi, *non tamen ecclesiastici, pro quibus in singulis casibus recurrendum erit* (1), Congregationis Charitatis nuncupatae officia assumere et exercere valeant, cum obligatione curandi utilitatem locorum piorum, quorum bona a Congregatione ipsa administrantur vel in posterum administrabuntur; et curandi ut pia legata, in quantum fieri potest, suae destinationi conserventur; et ut præsertim divino cultui provideatur (2).

In iis autem in quibus lege civili agente, piae fidelium voluntati derogandum erit, eam mentem gerant ut praefatam legem approbare non intendant, idque ad scandalum removendum sua agendi ratione sufficienter ostendant, atque Ordinarii consilio in difficilioribus se dirigant (3).

2° Permittendi iisdem administratoribus Congregationis Charitatis alienationem bonorum etiam immobilium, quando casus omnino urgeat, quin tamen releventur emptores, qui sine Ecclesiae venia ea acquisituri sint (4),

Et 3° Si agatur de iis qui officia supradicta sine Ecclesiæ venia iam susceperint et exercuerint, illos de speciali Apostolica Auctoritate per personas Ecclesiasticas ab ipso Ordinario ad hoc specialiter deputandas a censuris quomodolibet incursis absolvendi, permittendo etiam ut in assumptis officiis perseverent cum conditionibus superius expressis: Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romæ in Sacra Pœnitentiaria die...

Annotazioni.

(1) È questa una rimarchevole eccezione fatta dopo l'ultima infausta legge italiana sulle opere pie. Prima erano abilitati i Vescovi a permettere anche ad ecclesiastici di prender parte alle Congregazioni di carità. Ora per questi devesi ricorrere *in singulis casibus*.

Ecco intanto in quali termini suol concedersi siffatto indulto alle persone ecclesiastiche:

« Sacra Pœnitentiaria de speciali et expressa apostolica Auctoritate, benigne sic annente SS.mo D.no Nostro Leone Papa decimotertio, Ordinario N. N. facultatem concedit indulgendi oratori, ut officium de quo in precibus, assumere et exercere licite valeat cum obligatione curandi utilitatem locorum piorum, quorum bona a Congregatione Charitatis nuncupata administrantur, vel in posterum administrabuntur; et curandi ut pia legata, in quantum fieri potest, suae destinationi conserventur, et ut praesertim divino cultui provideatur. In iis autem in quibus lege civili cogente piae fidelium voluntati derogandum erit, eam mentem gerat ut praefatam legem approbare non intendat, idque ad scandalum removendum sua agendi ratione sufficienter ostendat, atque Ordinarii consilio in difficilioribus se dirigat, paratusque sit officium dimittere quoties ad bonorum ecclesiasticorum usurpationem aut alienationem procedi debeat, ac remoto sempre scandalo. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romæ in Sacra Poenitentiaria die.... »

Si notino le specialità di questo indulto: 1.° È dato senza limitazione di tempo, e però non v'è bisogno di prorogarlo ogni anno.—2.° Si vuole che l'ecclesiastico sia disposto a dimettersi qualora debba procedersi a confisca o ad alienazione dei beni ecclesiastici — 3.° Non v'ha in queste facoltà quella pure di assolvere dalle censure chi abbia intrapreso senza permesso siffatto ufficio. Le altre condizioni seno comuni con quelle dei laici.

(3) È questa una condizione, non imposta per lo addietro ed è conseguenza della nuova legge sulle opere pie. Un buon cattolico non deve approvare che si deroghi alle pie volontà dei fedeli, e però un membro della Congregazione di carità deve mostrare sufficientemente siffatta disapprovazione, per evitare lo scandalo. Nei casi più gravi, deve consigliarsene coll'Ordinario.

(4) Nell'antico modulo stava così: «...facta praelaudato Episcopo potestate dirigendi eos, prout in Domino magis expedire iudicaverit, in peragendis negotiis ad huiusmodi officia pertinentibus, non exclusa alienatione bonorum etiam immobilium, ita tamen ut iudicio memorati Episcopi evidens sit utilitas piarum causarum et absit praeiudicium tertii, nec suppetat tempus recurrendi ad S. Sedem ».—Com'è chiaro, nella nuova concessione, stante il vincolo della nuova legge, la concessione è più semplice e di più facile eseguimento. Il Vescovo può permettere assolutamente l'alienazione dei beni immobili nei casi urgenti; ma tal permesso è solo pei membri della Congregazione di carità, non per gli acquirenti, i quali debbono provvedere alla loro coscienza, con chiedere le necessarie facoltà.

—

IL CLERO ED I Ss. ESERCIZII SPIRITUALI

—

Uno dei mezzi più necessarii ed efficaci a tener desto nei Ministri di Dio lo spirito ecclesiastico, è senza dubbio quello di raccogliersi talvolta in santa solitudine ed applicarsi agli esercizii spirituali. I RR. Pontefici l'hanno inculcato sempre a tutti dell'uno e dell'altro Clero, e l' hanno imposto ancora in talune occasioni. Hanno poi concesso esenzioni e grazie speciali a coloro che vi dànno opera. Trascurare questo gran mezzo della propria santificazione, è un venir meno ad un essenziale dovere dello stato nobilissimo a cui Dio ci ha chiamati.

Eccitati dallo zelo di un egregio ecclesiastico, vogliamo qui dare i precipui documenti pontificii che inculcano al Clero i Ss. Esercizi, affinchè si abbiano sempre meglio in quel conto che meritano.

I.

Clemente XI.

Ex Epistola Encyclica ad universos Italiae Insularumque adiacensium Ordinarios, quae incipit Inter gravissimos *diei 1 Feb. 1710.*

Cum diuturna experientia compertum sit, ad retinendam conservandamque sacerdotalis ordinis dignitatem et sanctimoniam, maxime conducere ut Ecclesiastici viri Spiritualibus Exercitiis aliquando vacent, quibus quidquid de mundano pulvere contractum est commode detergitur, ecclesiasticus spiritus reparatur, mentis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur, recte sancteque vivendi normam vel instituitur vel confirmatur; proinde Sanctitas Sua pro eximio, quo flagrat, omnium salutis zelo, vehementer exoptans, ut pium hoc et saluberrimum Exercitiorum Spiritualium opus ubique locorum magnopere frequentetur, ac vigeat, universos Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos, ceterosque cum Italiæ, tum etiam Insularum adiacentium Ordinarios enixe admonet, ac in Domino hortatur, ut illud in sua quisque Diœcesi, quo maiori poterunt conatu, et studio promovere satagant; præcipue vero iis districte iniungit, ac praecipit, ut quae dudum san. mem. Innocentius XI. P. M. per encyclicam epistolam a Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium Consultationibus praeposita ad universos Italiae, Insularumque adiacentium Episcopos datam 9 Octobris 1682, quo ad huiusmodi Spiritualia Exercitia a *singulis Clericis decem dierum spatio antequam ad Sacros Ordines assumantur, peragenda mandavit, exacte, ac inviolabiliter observari, et exequi curent, et quos iisdem Exercitiis per antedicti temporis spatium minime operam dedisse cognoverint, a Sacra Ordinatione repellant penitus et arceant.*

Praeterea Sanctitas Sua eosdem Ordinarios admonet, et hortatur, ut fructu, qui sane uberrimus ex praedictis spiritualibus Exercitiis percipitur, opportune proposito, ac explicato, universos ex Clero sibi subiecto, sed præcipue animarum Rectores, Confessarios, Canonicos, aliosque Beneficiatos Chori servitio adstrictos diligenter excitent ad eadem Exercitia saltem semel in anno peragenda in domibus Religiosorum Societatis Iesu, seu Presbyterorum Congregationis Missionis, si adsint, sin minus in alia pia, seu Regulari Domo ab ipsis Ordinariis ad id designanda, et approbanda. Ut autem alacrius ad eumdem spiritualem secessum singuli conveniant, Sanctitas Sua omnibus

praefatis animarum Rectoribus, Confessariis, Canonicis, Beneficiatis, aliisque Sacerdotibus, et Clericis, qui per decem dies singulis annis eadem Exercitia peregerint in domibus praefatis, ibique diu noctuque permanserint, ac interea temporis vere poenitentes, et confessi Sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, quoties id egerint, plenariam omnium suorum peccatorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino elargitur.

Parochos insuper per idem tempus semel tantum in anno Exercitiis huiusmodi vacantes a residentia benigne absolvit; quod ipsum servari praecipit quoad Canonicos, Beneficiatos, aliosque personali residentia obstrictos, et Chori servitio mancipatos, quos nihilominus lucrari decernit integros fructus, et quotidianas suorum respective Canonicatuum, et Beneficiorum distributiones quascumque, perinde ac si Choro, divinisque Officiis personaliter interessent, dummodo tamen eadem exercitia peragant, obtenta prius ab Ordinario licentia, a quo nullatenus concedenda erit Adventus et Quadragesimae tempore, ac in solemnioribus Festivitatibus, nec unquam omnibus simul Canonicis, aliisque Chori inservientibus, sed eo adhibito modo, ne Chori servitium nequaquam intermittatur, et quoad Parochos, idoneis prius Oeconomis ab ipsomet Ordinario approbandis, qui animarum curam laudabiliter administrent. Mandat igitur Sanctitas sua, ut hae litterae publicentur in ista Dioecesi, et in Cancellariae registris pro perenni eorum, quæ in illis continentur, observantia adscribantur, et ad hunc ipsum finem quolibet triennio earum publicatio in posterum renovetur.

II.

Benedetto XIV.

Ex Epistola Encyclica et Commonitoriis ad omnes Episcopos, quae incipit Ubi primum *diei 3 Dec. 1740.*

Proderit autem plurimum si studueritis ut et qui ad poenitentium confessiones excipiendas destinati sunt, per aliquot dies spiritualibus exercitiis, *quotannis vacent:* in eo quippe pio recessu renovabuntur spiritu mentis suae et induentur virtute ex alto, ad ea impensius, alacriusque peragenda, quæ suarum partium sunt pro divini Numinis gloria et spirituali proximorum utilitate et salute.

Ex Institut. LI. Die 13 Febr. 1735.

Clemens XI, cum litteras ad omnes Episcopos Italiae, Insularumque adjacentium scriberet die 1.° Febr. 1710, ipsos jussit omnem diligentiam impendere ut Rectores animarum, Confessarii, sacerdotes, beneficium aliquod obtinentes et Clerici piis ejusmodi Exercitiis operam darent, hujusque rei causam hanc potissimum exponit: « Cum « diuturna experientia compertum sit, ad « retinendam, conservandamque sacerdota- « lis Ordinis dignitatem, et sanctimoniam « magnopere conducere ut Ecclesiastici viri « spiritualibus Exercitiis aliquando vacent, « quibus, quidquid sordidum de mundano « pulvere contractum est, commode deter- « gitur, ecclesiasticus spiritus reparatur, « mentis acies ad divinarum rerum contem- « plationem extollitur, recte sancteque vi- « vendi norma vel instituitur, vel confir- « matur ». Quamobrem Viros ecclesiasticos nobis subiectos *magnopere hortamur*, ne hanc utilitatem ipsis propositam praetermittant..... Exactam prius vitæ rationem serio perpendant, eodemque tempore sancti Gregorii sermonem: *De Officio, seu Cura Pastorali*, diligenter percurrant: « Nullum puto, « inquit, ab aliis majus praejudicium, quam « a sacerdotibus, tollerat Deus, quando eos « quos ad aliorum correctionem posuit, dare « de se exempla pravitatis cernit, quando « ipsi peccamus, qui compescere peccata de- « buimus, nulla animarum lucra quaeri- « mus, ad nostra quotidie studia vacamus, « Dei causas relinquimus, ad terrena negotia « vacamus, locum sanctitatis accipimus, et « terrenis actibus implicamur ». Postremo videant utrum ad publica theatra, vel convivia fortasse convenerint, an pro remissione animi tempus iis rebus insumpserint, quae saltem per sacros canones et Pontificum costitutiones minime commendantur: post haec secum deliberent an pias Exercitationes Pontificum auctoritate confirma-

tas probatasque omittere possint, ut si quem anteactae vitae moribus offenderint, ad meliorem sui opinionem traducant, vel ut ignem pietatis excitent in ipsis penitus extinctum, vel prope jam extinguendum ob vitae rationem, quae longe ab ecclesiastici viri dignitate abhorret, et laicis ipsis vix permitti posse videtur.

Ex Institut. CIV num. 14.

Inhaerentes litteris Clementis XI, magnopere hortamur Parochos omnes hujus civitatis, ac diœcesis, *ut semel* per annum his spiritualibus esercitiis vacent, eoque tempore, cum de suorum animarum salute cogitabunt, alium sacerdotem a vobis datum suo loco substituant, qui populi curam suscipiat. Hortamur pariter Canonicos, et aliquo beneficio præditos in hac Metropolitana, aut alia Collegiata Ecclesia Civitatis, ac Diœcesis, ut idem consilium, et institutum sequantur, ita tamen ut in ipsorum Ecclesiis divina haud negligantur officia. Porro summus Pontifex non modo indulgentias etiam parochis liberaliter impertit, sed concedit, ut consuetos fructus ac distributiones percipiant illorum dierum spatio, quos piis Exercitiis in secessu aliquo consecrabunt. Insuper omnibus Ecclesiasticis plurimum commendamus ut conveniant frequentes ad Spiritualia Exercitia, quae tempore Quadragesimae in templo Sanctae Luciae Patrum Societatis Jesu fieri magna cum utilitate consueverunt, de quibus fuse in 51.ª Institutione nostra verba fecimus.

III.

Pio IX.

Ex Encycl. Qui pluribus *ad omnes Episcopos diei 9 nov. 1846.*

Porro cum Vobis compertum sit ad ecclesiastici ordinis dignitatem et sanctimoniam retinendam et conservandam, pium spiritualium exercitiorum institutum vel maxime conducere, pro episcopali vestro zelo tam salutare opus urgere, omnesque in sortem Domini vocatos monere, hortari ne intermittatis, ut saepe in opportunum aliquem locum iisdem peragendis exercitiis secedant quo exterioribus curis sepositis, ac vehementiori studio aeternarum divinarumque rerum meditationi vacantes, et contractas de mundano pulvere sordes detergere, et ecclesiasticum spiritum renovare possint, atque expoliantes veterem hominem cum actibus suis, novum inducant, qui creatus est in justitia et sanctitate.

IV.

Leone XIII.

Dalla lettera circolare dell'Emo Card. Segretario di Stato, spedita ai Vescovi dell'Italia, a nome di Sua Santità, il dì 12 sett. 1889, sopra i pericoli cui va esposto il Clero italiano.

In vista delle accennate circostanze conviene grandemente alla vigilanza dei sacri Pastori prevenire con ogni sollecitudine il danno che ne potrebbe derivare, e prendere in tempo le opportune misure affinchè quella parte di clero commendevole per devozione alla Sede apostolica e per soggezione al proprio Prelato, mercè i vincoli della buona disciplina e di una filiale osservanza, si confermi maggiormente nei suoi propositi e si disponga a resistere intrepidamente alle insidie degli avversarii; e quei pochi fuorviati che, dopo di essersi fatti pietra d'inciampo ai fedeli, non esiterebbero di prestar mano ignominiosamente alle sette e fare spargere nuove lagrime alla Chiesa, o sieno richiamati al dovere, o non sieno più in grado di offendere.

A conseguire pertanto siffatto intento molto e meritamente si confida nel conosciuto zelo della S. V., la quale avendo ben presenti le condizioni dei tempi, dei luoghi e delle persone saprà adottare quei provvedimenti che le sembreranno più acconci. Tra i quali è mente del Santo Padre che sia precipuamente raccomandato, ciò che in molte Diocesi d'Italia si vien già con grande vantaggio praticando, l'annuo raccoglimento del Clero in esercizii spirituali, essendo questo più che ogni altra cosa giovevole a ritemprarne lo spirito, a confermarlo nella osservanza dei sacerdotali doveri e nell'attaccamento alla Chiesa, e non meno efficacemente promunirlo contro le molteplici insidie che gli si tendono».

V.

Dalla lettera di S. S. all'E.mo Cardinale Lucido M.ª Parocchi suo Vicario Generale, del dì 18 Dicembre 1889.

Sopra ogni altra cosa interessa che tutti gli Ecclesiastici sieno animati di quello spirito di santità, di annegazione, di sacrifizio, di zelo ch'è proprio del loro carattere e che li rende veri ministri di Gesù Cristo. A tale effetto nulla può essere più opportuno che chiamarli tutti di tanto in tanto a raccogliersi negli Esercizii Spirituali, che sono di una mirabile efficacia per la riforma della vita, per la perseveranza nel bene e per dare nuovo vigore allo spirito in mezzo ai pericoli ed a tante cause di dissipazione che offre il mondo. Sappiamo che qui in Roma già vige il santo costume del ritiro spirituale per gli ecclesiastici: ma ora vogliamo qualche cosa di più speciale, e nominatamente che tutto il Clero di Roma senza eccezione debba consacrare all'anno prossimo alcuni giorni al ritiro ed alla preghiera. A Lei, Signor Cardinale, affidiamo la cura di tutto predisporre per l'esecuzione di questa Nostra volontà; e siamo certi che tutti gli Ecclesiastici risponderanno volenterosi all'invito, ed entrando nelle Nostre viste, sapranno trarre da questa grazia singolare, che Dio loro prepara, quel maggiore e più durevole profitto che Noi così ardentemente bramiamo (1).

(1) Dentro qual tempo debbano i sacerdoti tutti, secondo le intenzioni di Sua Santità, raccogliersi a fare gli esercizii spirituali, lo sappiamo dal seguente fatto. Anni sono fece il viaggio *ad Limina* un Vescovo d'Italia. Avendo questi presentato al S. Padre il suo Sinodo, o che altro, ove prescriveva gli Esercizii spirituali al suo Clero da farsi ogni due anni; *Cancellate ogni due anni*, dissegli il Papa, *e mettete* OGNI ANNO.

In tutta la loro pienezza queste disposizioni sono osservate in Francia specialmente, e se ne veggono gli effetti in quel Clero sì attivo, fervente e generoso. Per dire della sola vastissima Archidiocesi di Parigi, ecco quanto è detto nel *Calendario* di quest'anno 1892 sotto il n. 11, che noi volgiamo del francese: " *Il ritiro ecclesiastico.*—Conformemente all'ordinanza arcivescovile del 24 giugno 1873, i Signori Curati avranno cura di designare anticipatamente i preti del loro Clero, i quali devono prendervi parte. I preti che non assisteranno a questo Ritiro generale, che comincerà la Domenica 21 agosto al Seminario di San Sulpizio ad ore sei di sera, e terminerà il venerdì 26 agosto, faranno gli *esercizii spirituali* in qualche Comunità: e ciascuna Comunità sarà tenuta d'inviare all'Arcivescovo la lista de'preti che avranno adempito il lor dovere presso di essa „.

Dal che vediamo che nella Diocesi di Parigi tutti i sacerdoti hanno l'obbligo di fare annualmente i Ss. Esercizii spirituali, o in comune, o privatamente. Anche nelle altre Diocesi agli Esercizii spirituali del Clero si dà un'importanza del pari grandissima.

Circa le pene e il modo d'infliggerle ai contumaci, Vedi ciò che fu deciso dalla S. C. del Concilio il 20 sett. 1878 nel *Monitore Eccl.* Vol. II, Parte II, p. 81.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE.

—

CAPO IV.

Professione.

(Cont.—V. q. Vol. Parte I pag. 151—154)

ARTICOLO V.

Esame richiesto per la Professione negl' Istituti femminili.

SOMMARIO—176. Introduzione—177. Decreto del Tridentino circa l'esame—178. Se oggidì sia in pieno vigore—179. Se la sua trasgressione invalidi la professione—180. Costituz. di S. Pio V. circa il medesimo esame — 181. Tempo, luogo e interrogazioni da fare—182 Se ciò vale pei monasteri esenti—183. Se, per gl'istituti di voti semplici.

176. Chiunque vuolsi consacrare a Dio per mezzo dei voti, sieno pur semplici, deve farlo, come si è detto innanzi, di sua spontanea volontà; o a meglio dire dietro la chiamata del Signore, il quale gliene suscita nel cuore un potente desiderio. Affinchè sia chiarita e garentita questa libertà sì necessaria, il diritto richiede che negl'Istituti femminei la postulante venga formalmente interrogata dal Vescovo, o da un suo delegato. Fa d'uopo conoscere le norme stabilite per questo esame.

177. Ecco come prescrive il Tridentino (*Sess. 25 de Reg. c. 17*):

« Sancta Synodus statuit atque decernit « ut, si puella, quae habitum regularem su- « scipere voluerit, major duodecim annis « sit, non ante eum suscipiat, nec postea

« ipsa vel alia professionem emittat, quam « exploraverit Episcopus (vel, eo absente, « vel impedito, eius vicarius, aut aliquis « eorum sumptibus ab eis deputatus) virginis voluntatem diligenter, an coacta, « an seducta sit, an sciat quid agat; et si « voluntas eius pia ac libera cognita fuerit, « habueritque conditiones requisitas iuxta « monasterii illius et ordinis regulam, nec « non monasterium fuerit idoneum, libere « ei profiteri liceat. Cuius professionis tempus ne Episcopus ignoret, teneatur praefecta monasterio eam ante mensem certiorem facere. Quod si praefecta certiorem « Episcopum non fecerit, quandiu Episcopo videbitur, ab officio suspensa sit ».

Donde si raccoglie che il Tridentino:

a) Vuole che si esamini ciascuna postulante due volte, una quando deve prender l'abito; l'altra, quando deve emettere i voti.

b) L'obbligo però del primo esame è solo quando si tratti di giovinetta maggiore di anni 12, non essendovi tenute quelle di minore età.

c) L'esame dev'esser fatto dal Vescovo o dal suo vicario, o da un loro delegato.

d) Il detto esame deve raggirarsi su queste tre interrogazioni: 1° *an coacta*, 2° *an seducta sit*, 3° *an sciat quid agat.*

e) Perchè il Vescovo possa conoscere il tempo della professione, la superiora del convento ha obbligo di tenernelo avvisato un mese prima, sotto pena della sospensione dall'officio, ad arbitrio del Vescovo.

178. Non mancano autori, i quali insegnano che, per consuetudine invalsa da per tutto, basti un solo esame invece di due, quello cioè che precede la professione. Così il Pellizzaro (*De Monial. p. 6 et 7 edit. non prohib.*) e il Tamburino *De Jure Abbatissar. disp. 4, q. 2, n. 4*). Altri però stimano non doversi omettere il primo esame, trattandosi di grave obbligazione imposta dal Tridentino (V. Ferraris v. *Monialis* art. I; Bouix *De Iure Regular.* Par. IV Sect. III, C. I, q. 1). Checchè però sia da ritenere circa la professione dei voti solenni, quanto a quella dei voti semplici (cui non si può applicare con rigore la legge tridentina) crediamo che basti il solo esame innanzi la professione.

Fa d'uopo anche avvertire che, se ai tempi del Tridentino poteva aver luogo la vestizione religiosa dopo dei 12 anni, oggidì non può avverarsi più questo caso, stante il decreto della S. C. de' Vescovi e Regolari del 23 maggio 1659, che proibisce la vestizione prima degli anni 15. Il Ferraris *l. c. n. 72* così parla di questo decreto: « Quod decretum referunt per extensum Nicol., *Lucubration. canonic.* l. III, tit. 31, *De regular.* n 34, vers. *Unde,* et Passerin. *De statu hom.*, tom. III, q. 189, n., 17 et se vidisse originaliter in libris secretariae testatur Monacell., part. I, tit. 11, form. 7. n. 3, ubi n. 5 subdit, quod post publicationem dicti decreti praxis universalis obtinuit recurrendi ad Sedem Apostolicam, quoties aliqua puella ferventis devotionis spiritu ducta cupit religiosum habitum suscipere ante dictam aetatem completam 15 annorum ».

179. Ma la omissione di questo esame rende invalida la professione? È generale insegnamento dei Dottori che, tralasciandosi il detto esame si vien meno alla prescrizione del Concilio, ma la professione non sarà nulla. Così il Reiffenstuel *in tit. 33. L. III Decretal. n. 185;* così il Ferraris *l. c. n. 95;* così pure il rigido Fagnano, il quale allega risoluzioni della S. C.: « Contrarium... saepius declaravit S. Congregatio ». E ne assegna la validissima ragione: « Quandoquidem Concilium ubi voluit imponere poenam nullitatis actus, id disertis verbis expressit » (in cap. *Cum accessissent, de Constitutionibus n. 30*).

180. Fin qui, per ciò che s' attiene al prescritto del Tridentino intorno al detto esame.—Bisogna inoltre tener presente ciò che su tal materia dispose S. Pio V nella Costit. *Etsi mendicantium* del 16 maggio 1567. Non pochi abusi invalsero ad occasione di chiarire la volontà delle postulanti. S'era introdotto il costume di ritoglierle dal chiostro facendole dimorare lungo tempo altrove; e d'interrogarle di molte cose non necessarie, nè contenute nel decreto tridentino, donde provenivano inconvenienti e scandali. A cessare siffatti abusi il detto Pontefice stabilì come appresso:

« Volumus etiam quod puellarum Deo

» dicandarum (an scilicet coactae vel seduc« tae fuerint) examen faciendum, nonnisi « infra quindecim dies postquam, iuxta Con« cilium Tridentinum, Episcopi vel eorum « vicarii requisiti fuerint, fieri possit: qui« bus elapsis, amplius in hoc illis se intro« mittere non liceat: cuius occasione nec « Episcopus nec eius vicarius intra septa « monasteriorum igrediantur: sed stent an« te cratem ferream; et interrogationes a« lias, quam eas quae praefatum Concilium « Tridentinum jubet, eis fieri omnino pro« hibemus; ac similiter volumus quod puel« lae seu novitiae ipsae ad alias interroga« tiones respondere minime teneantur » (§ *2, n. 6.*).

181. Con questa Bolla S. Pio V determinò il tempo, il luogo e le interrogazioni da farsi pel detto esame.

Il tempo nel quale il Vescovo deve compierlo, è durante lo spazio di soli quindici giorni dall' avviso avutone dalla Superiora locale: se lascia correre questo tempo non gli è più lecito immischiarsi di ciò.—Dunque, un mese prima della professione, la superiora è obbligata di avvertirne il Vescovo, perchè possa questi procedere all'esame: l'esame poi deve aver luogo solo nella prima metà di questo mese.

Il luogo dell'esame non è fuori del chiostro, nè dentro i confini del medesimo: non vi ha facoltà nè di estrarre la postulante dal monastero, nè di entrare altri nella clausura. L'esame deve farsi alle grate del monastero, dove il Vescovo o il suo delegato dalla parte esteriore deve interrogare, e la postulante deve rispondere dalla parte interiore.

Le interrogazioni finalmente non debbono essere altre da quelle prescritte dal Tridentino 1° *An coacta;* 2° *an seducta sit;* 3° *an sciat quid agat.* Queste tre dimande, in qualunque modo espresse, vogliono rivolgersi alla postulante, la quale risponderà secondo coscienza. Ad altre estranee interrogazioni, questa non è tenuta di rispondere.—Sarà bene che si le interrogazioni come le risposte si mettano in iscritto, e l'atto si conservi in Curia fra gli altri della professione.

182. Queste norme per l'esame prescritto corrono tanto pei monasteri non esenti dalla giurisdizione vescovile, quanto per gli esenti. Così insegna il Ferraris (v. *Moniales* art. I, n. 66), confortando la sua sentenza con decisioni della S. C. del Conc., segnatamente con quelle del 13 novembre 1627 e del 16 dicembre 1645 *in Derthonensi.* E aggiunge che nessuna giovanetta può essere ammessa all'abito in un monastero esente senza la previa licenza del Vescovo, giusta un decreto della S. C. de' Vescovi e Regolari, per la ragione che la clausura delle monache fu dal Tridentino *sess. 25 c. 5* e da Gregorio XV *Const. Inscrutabili* affidata ai Vescovi perchè la custodiscano.

183. Valgono pure per gl'Istituti di voti semplici?—È certo che, come abbiamo innanzi ampiamente dimostrato, le congregazioni di voti semplici non vogliono agguagliarsi agli ordini religiosi di voti solenni, quanto alla natura della professione e dei voti. Abbiamo visto come quando i sacri canoni parlano di *professione religiosa* intendono sempre quella di voti solenni. A questa dunque strettamente vuolsi applicare la legge tridentina e piana dell'obbligo dell'esame, colle norme ivi prescritte.

Gl' Istituti di voti semplici non hanno obbligo veruno di questo esame?—L' hanno, e secondo le prefate norme, quando espressamente a ciò sieno obbligate dalla S. Sede. Noi sappiamo che la S. C. de' Vescovi e Regolari ha imposto a taluno di siffatti istituti, oggidì fiorenti, questo esame, e crediamo esser questa la massima saviamente adottata dalla S. Sede nell'approvare nuove costituzioni di congregazioni di voti semplici affine di garentir sempre meglio la libertà delle vocazioni.

Ove però non ci sia nessun dovere speciale di questo esame, rimane sempre nel Vescovo il diritto e l'obbligo d'impedire che le giovinette vengano con violenza, o con seduzione, o con inganno astrette ad entrare e professare in istituti benchè di voti semplici. Si ascolti il Bouix *l. c. q.* VII: « Sicubi immineat periculum ne puellae minus libere dictas congregationes (votorum simplicium) ineant, atque resciverit Episcopus, tenebitur quidem id praecavere, vi ge-

neralis curae, ad quam erga omnes suos subditos obligatur; at non ad id tenebitur vi positivae legis Tridentinae synodi. Proinde quando ipsi satis constabit minime timendum dictum inconveniens, bene poterit explorationem omittere. E contra, si agatur de monialibus stricte dictis, quantumvis sciat perfectam relinqui monachandis libertatem, non ipsi liberum est examen praetermittere, ob positivum hac de re praeceptum ».—Ci sottoscriviamo ben volentieri a questo ragionevolissimo insegnamento.

—

NOTA

Circa l'obbligo nei Claustrali della messa conventuale.

Abbiamo ricevuta da un egregio Religioso Francescano una cortesissima lettera del tenore seguente:

« Antichissimo socio qual io sono del dotto Periodico, dalla Sig. V. R.ma diretto, trattandosi di cosa assai pubblica, mi permetto sottometterle un'osservazione su quelle poche parole che trovansi inserite in nota alla p. 183. dell'anno XVI. Vol VII. F. 8. *Ma con pace di questo egregio rubricista* ecc. È verissimo che il mio Confratello di b. m. nel libro da V. S. citato allega soltanto i due Decreti del 1783 e del 1844—ma nell'altra sua opera che diede fuori prima della citata, intitolata *Kalendarium Perpetuum* al Cap. VIII n. 2. avanti dei due indicati Decreti, cita per primo quello del 19 Iunii 1773. *in una Ord. Min. Observantium,* che trovasi nell' antica Collezione del Gardellini (Ediz. 2. del 1825) sotto al n. 4215 Tomo V, pag. 76. E trovandosi in mano Ella questo V tomo del Gardellini, abbia la compiacenza di vedere appresso, sotto il n. 4252, l' altro Decreto del 16 Feb. 1781 *in una Ordinis Carmelitarum:* ed anche un terzo sotto il n. 4329 in data 16 Settem. 1801 *in una Ordinis Eremitarum S. Augustini* ».

« Dietro la lettura dei quali, ben conchiuderà che non ha torto il P. Da Carpo di asserire che i Regolari son tenuti a celebrare la Messa Conventuale corrispondente all'Ufficio recitato in Coro ».

Trattandosi di un obbligo assai grave pei Regolari, vogliamo qui esaminare i tre citati decreti della S. C. dei Riti, come si leggono nel Gardellini.

Il primo del 19 giugno 1773 *in una Ord. Min. Observantium,* segnato col n. 4364 nella ediz. 3.ª riguarda l'indulto della Messa votiva della Immacolata Concez. della B. V. e vi si chiede: « An per supradictum indultum inducta fuerit obligatio missam conventualem canendi, etiam in iis Ecclesiis, ubi dicta obligatio non adest? »—E la S. C. risponde: « Gratiam concessam sub die 11 augusti nullam inducere obligationem cantandi missam conventualem, ubi ea obligatio non sit, nec esse debeat, iuxta Constitutiones Apostolicas ».—Qui dunque non solo non si prescrive l' obbligo della conventuale nelle chiese dei regolari, ma espressamente suppone che in molte non ci è, nè ci dev'essere.

Il secondo decreto del 16 febbr. 1781 *in una Ord. Carmelitar. Excalceator.,* sotto il num. 4401, *ad* 1.^m dice: « An in die S. Marci, ac in tribus feriis Rogationum teneantur Regulares cantare missam conventualem de Rogationibus, seu potius de festo currente cum commemoratione Rogationum, cum Regulares non teneantur ad duas missas eadem die? Resp.: In duplicibus primae et secundae classis canendas esse duas missas; in reliquis, dilata ».—Qui neanco s'impone il detto obbligo; ma si prescrive una doppia messa nei giorni di S. Marco e delle Rogazioni, occorrendo santi di 1.ª o 2.ª cl. quando però vi sia l'obbligo della conventuale, come si fa supporre nella domanda per l'Ordine de' Carmelitani Scalzi.

Il terzo decreto del 16 sett. 1801 *in una Ord. Eremitar. S. Augustini,* sotto il num. 4478, *ad* 4. è così: « In una Ordinis Carmelitarum Excalceatorum Hispaniæ 16 febr. 1781 ad dub. 2. decretum fuit, in die S. Marci et Rogationum, si occurrant festa primae vel secundae classis, canendas esse duas missas: Quaeritur, num etiam nos, qui ad conventualem cantandam non tenemur, huic decreto subiici teneamur, cum communiter in praxi non sit apud Regulares, etsi orator anno elapso apposuerit?—Resp.: « Servandum esse decretum diei 16 februarii 1781 in una Ordinis Carmelitarum Excalceatorum in Hispania ad 2. »—È vero che qui si prescrive una doppia messa in monasteri, dove non vige l'uso della conventuale. Ma si consideri 1.° che questo è un decreto particolare, non generale per tutti gli Ordini religiosi, e *odia sunt restringenda;* 2° che parla dei soli giorni di S. Marco e delle Rogazioni, e solo quando occorrano in detti giorni feste di 1.ª o 2.ª classe; 3.° che non si condanna la esposta prassi dell'Ordine eremitano di non cantarsi negli altri giorni la conventuale.

Dobbiamo adunque conchiudere che nè dagli allegati decreti, nè da altri, puossi dimostrare l' obbligo stretto ne' Claustrali della messa conventuale, e però che quest'obbligo non vi è, salvo se le regole o la consuetudine lo imponessero.

—

BIBLIOGRAFIA

D. LUIGI TOSTI—Della Vita di S. Benedetto, Discorso storico — Edizione illustrata in 8.° grande—Monte Cassino 1892—Prezzo, in carta distinta L. 8—in carta semplice, L. 5.

L'Autore di questa Vita non ha bisogno di chi lo presenti. È quello stesso ingegno fervido e potente, ammirato in Italia e fuori, sin da quando, giovanissimo, pubblicava nel 1842 la *Storia della Badia di Monte Cassino*. Ed ora, vecchio più che ottantenne, aggiunge ai diciannove Volumi sin qui pubblicati, un altro Volume che lui chiama il suo *testamento*, ma che niuno gli vuol credere che debba essere l'ultimo. Quale tesoro di erudizione e di scienza storica, d'arte e di cuore, sia stato rifuso in questo libro, può *a priori* indovinarlo chiunque sappia che l'Autore, dalla età di sette anni, fu dalla Madre, Marchesa di Rignano, votato a S. Benedetto, in Montecassino, e che lì c'è rimaso e ci rimane ancora, Monaco di professione e di animo.

La edizione è quale conveniva che fosse, elegantissima, illustrata da 30 tavole di fototipia, in servigio dell' archeologia e dell'arte.

Avv. VINCENZO PALMULLI—La Ricchezza Mobile ed i Proventi di Curia—Napoli Stab. tip. di L. de Bonis, 1892—Prezzo cent. 50 presso l'Autore in Napoli via S. Gegorio Armeno, 28.

Facciamo speciale menzione di quest'opuscolo del chiariss. Avvocato Palmulli, giacchè tratta di materia opportuna molto ai presenti bisogni del Clero. Spesso avviene che gli agenti del fisco, non contenti di smungere per ogni altro verso il Clero nelle sue stremate risorse, volgano i loro sguardi fino ai proventi di curia ed allo stipendio delle messe per colpirli della tassa di ricchezza mobile. Or il dotto Avv. Palmulli dimostra in questa sua monografia quanto ciò sia strano, quanto ingiusto, quanto contrario alle leggi. E lo mostra non pure col testo delle leggi medesime, ma colla giurisprudenza sì amministativa e sì giudiziaria, da precludere l'adito ad ogni cavillo fiscale.—Si provveggano di questo interessante opuscolo quanti (e non saranno pochi) abbiano bisogno di siffatto consulto, e se ne troveranno soddisfatti.

CRONACA GOVERNATIVA

I patroni che rivendicano sono successori, non domini del beneficio — Il dominio dei beni dotalizii risiede esclusivamente nell'ente ecclesiastico, il quale può acquistarlo e perderlo indipendentemente dal concorso e dal fatto dei patroni.

Quel dominio è passato nei patroni, non per una derivazione naturale del diritto di patronato, ma per una mera concessione delle leggi eversive, le quali al diritto personale del patronato che andava necessariamente ad estinguersi con la morte dell'ente patronale, vollero sostituire il diritto, affatto nuovo per essi patroni, della proprietà dei beni che al momento della soppressione costituivano il patrimonio dell'ente soppresso.

Conseguentemente la sentenza relativa ad un' azione rivendicatoria, proferita nel contraddittorio dell'ente ecclesiastico, e passata in giudicato contro di lui prima della sua soppressione, fa stato ed ha valore di cosa giudicata, anche contro i patroni, i quali rispetto al dominio dei beni dotalizii, altro non sono che successori, e aventi causa dell'ente antedetto (Sez. civ. 16 Giu. 1891—Caucci Molara, Capitolo di S.ª M.ª Maggiore di Roma e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, Anno XVI, pag. 273.).

Norma per distinguere le decime sacramentali dalle dominicali—In questione di decima, se sacramentale o dominicale, è opportuno e corretto il considerare che per diritto ecclesiastico non poteano possedere decime i laici, sicchè le possedute da loro dovessero aver fondamento in un titolo patrimoniale.

Possono esser religiose le decime non corrisposte a beneficii curati (Sez. civ. 2 Giu. 1882—Ferriozzi, Marcucci e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, Giurisd. Ordin. l. c., pag. 329).

Quando e come possa farsi la domanda di svincolo—Deve ritenersi *legittimamente* esercitato il diritto allo svincolo col farne nel termine stabilito dall'art. 4 della legge 15 Agosto 1867 domanda in via amministrativa all'amministrazione del Fondo pel Culto.

Una volta avvanzata in termine la domanda di svincolo, il diritto allo svincolo non è più soggetto alla specialissima decadenza comminata dal cit. art. 4 della legge 15 Agosto 1867, ma soltanto alla prescrizione ordinaria (Sez. civ. 4 luglio 1891—Fondo Culto, Francia e Rovatti—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 250).

CRONACA RELIGIOSA

(31 luglio 1892)

Concistoro segreto—La Santità di N.S. Leone PP. XIII la mattina del dì 11 luglio 1892 nel Palazzo Apost. Vaticano ha tenuto il Concistoro segreto, nel quale, l'Emo e Rmo Signor Cardinal Vannutelli

Serafino, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all' Emo e Rmo Signor Cardinale Aloisi-Masella.

Quindi Sua Santita', premessa un' Allocuzione, si è degnata di proporre le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Toledo, per l'Emo e Rmo Signor Card. Antonino Monescillo y Viso, traslato dalla Sede Arcivescovile di Valenza.

Chiesa Matropolitana di Valenza, per Mons. Ciriaco Maria Sancha y Hervàs, promosso dalla Sede Cattedrale di Madrid e Compluto.

Chiesa Metropolitana di Genova, per Mons. Tommaso dei Marchesi Reggio, promosso dalla Sede Cattedrale di Ventimiglia.

Chiesa Metropolitana di Sens, per Mons. Pietro Maria Stefano Gustavo Ardin, promosso dalla Sede Cattedrale di La Rocchelle e Saintes.

Chiesa Metropotitana di Siena, per Mons. Benedetto Tommasi, promosso dalla Sede Cattedrale di Fiesole.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tolemaide, per Mons. Lorenzo dei Conti Passerini, diocesano di Cortona, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Commendatore di Santo Spirito.

Chiesa Cattedrale di Madrid e Compluto, per Mons. Giuseppe Maria de Cos y Macho, traslato dalla Sede Metropolitana di Santiago di Cuba.

Chiesa Cattedrale di Novara, per. Mons. Edoardo Pulciano, traslato dalla Sede Cattedrale di Casale.

Chiesa Cattedrale di Fossombrone, per Mons. Vincenzo Franceschini, diocesano di Ripatransone, Protonotario Apostolico *ad instar participantium,* dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Seconda Dignità di Arcidiacono nella Cattedrale di Ripatransone.

Chiesa Cattedrale di Casale, per Monsignor Paolo Maria Barone, di Torino, Prelato domestico di Sua Santita', dottore in sacra teologia, Consultore della Sacra Congregazione di Propaganda, e già Amministratore Apostolico delle Sedi Cattedrali unite di Zante e Cefalonia.

Chiesa Cattedrale di Lacedonia, per R. P. Fr. Diomede da Pescocostanzo della Badia *Nullius* di Monte Cassino, dei Minori Riformati di S. Francesco, al secolo Angelo Raffaele Falconio, Lettore di filosofia e di sacra teologia, Missionario Apostolico emerito, Esaminatore Sinodale nell'archidiocesi di Aquila, e Procuratore Generale in Roma dei Minori Riformati.

Chiesa Cattedrale di Sarsina, pel R. D. Enrico Graziani, diocesano di Faenza, dottore in ambe le leggi, e Missionario Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Ventimiglia, pel R. D. Ambrogio Daffra, diocesano di Tortona, ivi Esaminatore pro-Sinodale e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Massa Marittima e Populonia, pel R. D. Giovanni Battista Boracchia, diocesano di Luni-Sarzana, Esaminatore Sinodale, Vicario Foraneo e Parroco Prevosto di Lerici nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Borgo S. Sepolcro, pel R. D. Raffaello dei nobili Sandrelli, diocesano di Arezzo, dottore in ambe le leggi, Parroco-Priore di S. Martino in Vitiano sua patria.

Chiesa Cattedrale di St, Flour, pel R. D. Giovanni Maria Francesco Lamouroux, della stessa diocesi, ed ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Angoulême, pel R. D. Giovanni Battista Frérot, diocesano di Dijon, ed ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Arras, pel R. D. Alfredo Williez, archidiocesano di Tours, ed ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Namur, pel R. D. Stanislao Giovanni Battista Decrolière diocesano di Tournay, ivi Presidente del Seminario maggiore e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Colima, nel Messico, pel R. D. Atenogene Silva di Guadalaxara, dottore in sacra teologia, Professore di S. Scrittura in quel Seminario e Canonico Lettore della stessa Metropolitana.

Chiesa titolare Vescovile di Samo, per Mons. Giulio Tonti, di Roma, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Cameriere Segreto Sopranumerario di Sua Santita'.

Chiesa titolare Vescovile di Arcadiopoli, pel R. D. Emilio dei nobili Todisco-Grande, di Bisceglie, dottore in sacra teologia, Socio dell'Accademia filosofico-medica di S. Tommaso in Roma, in patria Esaminatore pro-Sinodale e Arciprete-Curato della Cattedrale.

Chiesa titolare Vescovile di Sion, per Mons. Giacomo Cardona y Tur, di Iviza, Cameriere Segreto Sopranumerario di Sua Santita', Cappellano e Predicatore di S. M. il Re di Spagna.

Chiesa titolare Vescovile di Mileto, pel R. D. Osvaldo Casali, di Camerino, dottore in in filosofia, sacra teologia ed ambe le leggi, Arcidiacono nella patria Metropolitana, Esaminatore pro-Sinodale e Pro-Vicario Generale, deputato Ausiliare di Mons. Felicissimo Salvini, Arcivescovo di Camerino ed Amministratore di Treja.

Chiesa titolare Vescovile di Amatunte, pel R. D. Giorgio Montes, di Santiago del Chilì, dottore in sacra teologia, ivi Decano della Facoltà Teologica nella Università, e nella Dignità di Cantore in quella Metropolitana.

Dopo ciò Sua Santita' ha annunziato le seguenti Chiese provviste per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Tingi, per Mons. Stefano Melchisedechian, Vescovo rinunziatario di Erzerum.

Chiesa Metropolitana di Westminster, per Mons. Erberto Vaughan, promosso dalla Sede Cattedrale di Salford.

Chiesa Metropolitana di Atene, per Mons. Giuseppe Zaffino, traslato dalla Sede Arcivescovile di Naxos.

Chiesa Metropolitana di S. Andrea ed Edimburgo, per Mons. Enea Mac Donald, promosso dalla Sede Cattedrale di Argyll ed Isles.

Chiesa Metropolitana di Agra, nell'Indostan, per Mons. Emanuele Alfonso Van den Bosk, promosso dalla Sede Cattedrale di Lahore.

Chiesa titolare Arcivescovile di Antinoe, per Mons. Antonio Sabatucci, Delegato Apostolico e Inviato Straordinario in Colombia, promosso dalla Sede titolare Vescovile di Tebe.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea del Ponto, pel R. P. Giuseppe Maria Granniello, di Napoli, Sacerdote professo della Congregazione dei Chierici-Regolari di S. Paolo, Segretario della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Chiesa titolare Arcivescovile di Petra, pel R. P. Fr. Girolamo dell' Immacolata Concezione, al secolo Giovanni Antonio Benedetto Gotti, di Genova, Preposito Generale dei Carmelitani Scalzi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Tebe, per Mons. Ladislao Zaleski, Delegato Apostolico nelle Indie Orientali.

Chiesa Cattedrale di Antioquia in Colombia, per Monsignor Francesco Maria Giovanni Nepomuceno Rueda, traslato dalla sede titolare Vescovile di Sebastopoli.

Chiesa Cattedrale di Medellin, in Colombia, per Monsignor Gioacchino Pardo Vergara, fin dal 4 giugno 1891 Vescovo eletto di Pasto.

Chiesa Cattedrale di Pasto, in Colombia, pel R. D. Emmanuele Giuseppe de Cayzedo y Cuero, di S. Fede di Bogota, già alunno del Collegio Pio Latino Americano in Roma, in Patria Pro-Rettore del Seminario archidiocesano e Segretario di quella Curia arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Angra, nelle Azorre, pel R. D. Francesco Giuseppe Riberio de Vieira y Brito, archidiocesano di Braga, dottore in sacra teologia, Canonico di quella Chiesa Primaziale ed ivi Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Salford, pel R. D. Giovanni Bilsborron, Canonico della Cattedrale di Liverpool.

Chiesa titolare Vescovile di Alinda, pel R. P. Alessandro Le Roy, della Congregazione dello Spirito Santo e S. Cuore di Maria, deputato Vicario Apostolico di Gabon in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Uranopoli, pel R. P. Rogaziano Giuseppe Martin, della Società dei SS. Cuori di Gesù e Maria, detta di Picpus, deputato Vicario Apostolico delle Isole Marchesi, in Oceania.

Chiesa titolare Vescovile di Panapoli, pel R. P. Gulstano Francesco Rapert, delle Società dei SS. Cuori di Gesù e di Maria, detta di Picpus, deputato Vicario Apostolico delle Isole Sandwich, in Oceania.

Chiesa titolare Vescovile di Germanicopoli, pel R. D. Giovanni Comny, Vicario generale e Parroco nella diocesi di Killala, in Irlanda, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo Mons. Ugo Conway.

Chiesa titolare Vescovile di Ippona Zàrito, per Mons. Giovanni Giuseppe Tournier, arcidiacono di Cartagine.

Chiesa titolare Vescovile di Tuburbo, per Mons. Stefano Giulio Gazaniol, arcidiacono di Tunisi.

Chiesa titolare Vescovile di Ruspe, per Mons. Spiridione Solomèni, arcidiacono di Sfax.

Chiesa titolare Vescovile di Elusa, per Mons. Giovanni Battista Fallize, nominato al Vicariato Apostolico della Norvegia, nuovamente eretto da SUA SANTITA'.

Chiesa titolare Vescovile di Anastasiopoli, per Mons. Giovanni Van Euch, nominato al Vicariato Apostolico della Danimarca, nuovamente eretto da SUA SANTITA'.

Chiesa titolare Vescovile di Adraa, pel R. P. Antonio Fantosati, dei Minori Riformati, deputato Vicario Apostolico dell'Hunan meridionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Amastri, per Mons. Michele Francesco Howley, nominato al Vicariato Apostolico di S. Giorgio di Terranova, nel Canadà, nuovamente eretto da SUA SANTITA'.

Chiesa titolare Vescovile di Modra, pel R. D. Giovanni Michaud, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Lodovico de Goesbriand, Vescovo di Burlington.

Finalmente si è fatta a SUA BEATITUDINE la postulazione del sacro pallio per le Chiese Metropolitane di Toledo, Valenza, Genova, Sens, Siena, Westminster, Atene, S. Andrea ed Edimburgo, ed Agra.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre ha nominato:

Il R.mo Can. Mons. Filippo Giustini Consultore della S. C. di Propaganda, e il Rmo P. M. Alessio Benassi dei Servi di Maria Consultore della S. C. del Concilio.

Cardinali defunti—Dopo lunga malattia venerdì 8 sp. cessava di vivere l'Emo. Card. Francesco Battaglini Arciv. di Bologna. Nato il 13 Marzo 1823 a S. Agostino di Piano, fu prelato di nobilissimo ingegno e di pietà grandissima. Si applicò sopratutto alla filosofia, secondo la mente di S. Tommaso, che insegnò nel Seminario

bolognese, e di cui pubblicò un riputatissimo corso d'istituzioni. Leone XIII nel 1879 lo preconizzò Vescovo di Rimini, e nel 3 luglio 1882 passò Arciv. di Bologna. Il 27 luglio 1885 fu creato Cardinale del titolo di S. Bernardo alle Terme, e ascritto alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, della Lauretana e degli Studii. Tutti i giornali d'ogni colore ne hanno deplorata la perdita, rammentandone le preclare e non ordinarie virtù.

—Negli ultimi giorni dell'u. s. è morto in Roma l'Emo.Card. Augusto dei March.Theodoli, diacono di S.ª Maria della Scala. Nato in Roma il 18 settembre 1819, fu nominato nel 1842 Canonico di S.ª M.ª Maggiore, e nel 1847 canonico vaticano. Fu poi promosso Ponente di Consulta: quindi Economo della fabbrica di S. Pietro. Era valentissimo amministratore, e fece eseguire grandi lavori nella Basilica Vaticana. Nel 1874 trovandosi a villeggiare nella Certosa di Trisulti fu catturato dai briganti, e dovè sborsare una cospicua somma. Leone XIII lo nominò suo maggiordomo, e nel 1876 Cardinale diacono.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ad occasione delle stragi dei cattolici avvenute nell'Uganda ha reclamato l'appoggio della Francia, e del Governo inglese, il quale promise formalmente il richiamo del Capitano Lugard, che ebbe tanta responsabilità nelle stragi e nella manomissione dei diritti dei missionarii.

— Il Card. Rampolla ha scritto una lettera al Direttore della *Civiltà Cattolica*, nella quale deplora la polemica e gli assalti violenti di cui fu fatto segno il dotto e benemerito periodico da alcuni giornali esteri anche cattolici, e conforta gli scrittori a proseguire nel loro nobile compito.

— Il prefato E.mo Segretario di Stato ha indirizzata una lettera al Conte de Mun, il quale gli avea fatto omaggio del discorso pronunziato avanti ai membri delle Associazioni della Gioventù cattolica delle regioni del Nord, si congratula anche in nome del S. Padre per la sua devozione pratica verso la S. Sede, e dei sentimenti di sottomissione assoluta agl'insegnamenti del Papa, cui chiamò in quella stupenda perorazione il solo capace di dirigere l'avvenire delle nuove società.

— L'opera di patronato per gli emigrati italiani in America, ispirata e diretta dal Vescovo di Piacenza, ha aperto a Nuova York un Ufficio per procurar lavoro a tutti gl'immigrati. Il presidente di questa sezione è il generale Ferrero.

—Dai seminaristi vaticani si tenne un saggio di musica e poesia alla presenza del S. Padre, il quale notò che lo studio della musica sacra è un mezzo efficace di educazione pei giovani perchè li distoglie da divagamenti pericolosi, e li avvezza ad un giusto sentire in cose d'arte. Elogiò molto i venerandi maestri delle Basiliche, Capocci e Meluzzi, regalò dei confetti di sua mano ai piccoli alunni, impartendo l'apostolica benedizione a tutti i presenti, che provarono la più dolce consolazione.

— Sono morti: Mons. Appendino can. teol. maestro del compianto D. Bosco, e Mons. Francesco Micheli sotto-datario.—È morto l'illustre Mons. Antonio de Pol, Vesc. di Vicenza, la cui morte fu annunziata falsamente assai più prima.

— A Velchrad in Moravia sotto gli auspicii del Principe Card. de Furstenberg si è fondato un noviziato di Gesuiti, ed è la seconda casa fondata in Moravia per opera del Cardinale, il quale fece comprare il dominio di Velchrad per due milioni, aggiungendovi 70 mila fiorini per dotazione.

—I cattolici della Svevia si sono riuniti in generale congresso a Kavensbourg. Hanno richiesto anzitutto il ritorno degli ordini religiosi, l'istruzione cattolica nelle scuole, ed il ristabilimento della sovranità temporale del Papa. Erano 10 mila persone.

— Solennissimo riuscì il pellegrinaggio dei cattolici tedeschi a Fulda sulla tomba di S. Bonifacio. Nobili discorsi vennero pronunziati, fra gli altri, dal Vescovo di Magonza, e dal barone Von Loe, nome insigne fra i difensori del Papato, e si parlò entusiasticamente sulla necessità dell'indipendenza della S. Sede. Altre riunioni si tennero a Kavensbourg, e ad Alzey in Germania, associandosi ai voti ed alle proteste di Fulda sulla condizione del Papa.

—Il Vescovo di Aix, cui fu sospeso l'assegnamento governativo per l'appendice fatta al suo Catechismo riguardo l'elezione dei cattolici, ha fatta una stupenda dichiarazione al guardasigilli Richard, nella quale giustifica il suo scritto e dimostra con evidenza non esservi usurpazione di poteri o turbamento di coscienza. Finora otto sono gli Arcivescovi e Vescovi ai quali il governo francese ha sospeso senza alcuna ragione l'assegno.

—Il Card. Ledochowski, prefetto della Propaganda ha consegnato lire 10 mila al P. Amrheim a benefizio della Missione antischiavista di Zanguebar, affidata ai Benedettini di Baviera.

— Fu inaugurato a Rouen un monumento alla memoria di Giovanna D'Arco. Vi assistettero gli Arciv. di Reims e di Bordeaux, ed altri 15 vescovi, il Prefetto, tutte le autorità ed una folla immensa. Il Card. Langenieux pronunziò un' allocaz one, ed il P. Monsabrè il panegirico. Ebbe luogo poi la processione con intervento di numerossimo clero e fu telegrafato un indirizzo al S. Padre.

—Il Governo prussiano ha accordato ai Cappuccini il permesso di erigere altre due case a Koenigshofen presso Strasburgo, e a Berseld. La prima sarà destinata alla formazione dei missionarii tedeschi.

— È morto il R.mo P. Smeulder, Procuratore generale dell'Ordine benedettino cisterciense.

—Sono morti: Mons. Gio. Giuseppe Marchal, Arciv. di Bourges, e Mons. Giacomo Teodoro Lamarche, Vescovo di Quimper nella Brettagna francese.

— È morto pure il P. Giorgio Ulber, una delle glorie dell'Ordine benedettino, che con gran pompa venne seppellito nella Chiesa Abbaziale di Einsieldeln. Le sue opere filosofiche sono molto apprezzate.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa il parroco proprio pel matrimonio.

Ayacuquen. Matrimonii — 21 Magg. 1892 — Maria Grimanesa Samanes in Dioc. di Guamanga o Ayachucho (nel Perù) appena avea raggiunta la età dei 17 anni, quando, a cagione della guerra che turbava quei luoghi, nel 1882, con due zie recossi ad un costoro fondo in Huambo, dove, ad insaputa del padre, contrasse matrimonio con Dionigi Garcia Leon.

Il matrimonio fu celebrato il 17 agosto 1882 in una cappella del borgo Pacobamba, appartenente alla parrocchia di Huacarama, dove la sposa dimorava precariamente da due mesi e mezzo, innanzi a quel parroco, il quale non era il parroco proprio nè della sposa nè dello sposo.

Avvenne intanto che, appena usciti dal luogo sacro gli sposi, dopo il matrimonio, con tutto il seguito festivo, s'incontrarono col padre della sposa, il quale armata mano strappò la figlia dalla comitiva e la menò in un suo podere di là lontano, e poscia in un collegio diretto dalle monache del Buon Pastore.

Fu subito aperto nella Curia di Ayachucho il processo per la nullità di matrimonio come clandestino, ma senza il difensore del vincolo. Il processo non fu però mandato a compimento, stante la volontà della Grimanesa di consacrarsi a Dio nella Congregazione delle monache del Buon Pastore. E dopo compiuto il noviziato chiese di poter professare i voti.

Affine di conseguire il suo intento, fe' ricorso alla S. Sede supplicando che, sanati gli atti processuali, venisse dichiarato nullo il matrimonio *ex capite clandestinitatis;* ovvero le si concedesse la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Alla sua istanza fu segnato il dì 5 luglio 1890 il decreto: *Ponatur in folio, reservato plenariae Congregationi iudicio super petita sanatione actorum.*

E il dì 21 maggio 1892 furono discussi i seguenti dubbii:

I. An constet de matrimonii nullitate in casu.

II. An sit consulendum SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato.

Ai quali, dopo matura discussione, fu risposto:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Praevia sanatione actorum, affirmative.

Si raccolga:

a) Il Tridentino *Sess.* 24 *c.* 1 *de ref. matr.* dichiara irrito e nullo il matrimonio quando non sia celebrato innanzi al proprio parroco, o innanzi ad un altro sacerdote da quello delegato.

b) Proprio parroco è quello del domicilio. Non convengono però i DD. circa le condizioni per acquistarlo ad effetto di contrarre matrimonio.

c) Benedetto XIV nella celebre lettera all'Arcivescovo di Goa del dì 19 marzo 1758 richiede lo spazio di un mese per siffatto domicilio: « Antequam matrimonium contrahatur spatium saltem unius mensis ille qui contrahit habitaverit in loco ubi matrimonium celebratur ». Lo stesso insegnano Perrone *De Matrim. christ.* lib. 2 sect. 1, cap. 6, art. 5; Gury *Comp. Th. Mor. T. II n. 846 etc.*

d) L'animo poi di abitare per la maggior parte dell'anno nel luogo del matrimonio neppure è certo che si richiegga. La S. C. del S. Officio nel 1885, ad istanza de'Vescovi del Concilio di Baltimora, concesse: « Nupturientes qui per spatium unius saltem mensis commorati sint, eo ipso, nulla facta inquisitione de animo manendi per maiorem anni partem, censendos esse acquisivisse quasi domicilium, quod sufficiat ad matrimonium contrahendum ».

e) Perciò nel caso, avendo la sposa dimorato due mesi e mezzo, benchè precariamente, nella parrocchia dove celebrò il matrimonio, questo non può dirsi assolutamente nullo. Ma poichè certamente non fu consumato, e vi erano ragioni validissime per la dispensa, giustamente la S. C. decise come sopra.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Se i parroci regolari son tenuti all'officio dei Titolari e dei Patroni dove esercitano la cura—Circa i Minori scalzi nelle Isole Filippine.

Ordinis Minorum S. Francisci Excalceator.— 13 Mai. 1892 — R.mus Pater Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci Excalceatorum pro Hispania, Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. An Parochi Regulares in Philippinis Insulis Divinum Officium recitare teneantur iuxta Calendarium sui Ordinis?

Et quatenus Affirmative;

Dubium II. An Regulares recitare debeant Officium Sanctorum Titularium Ecclesiarum quibus praesunt uti Parochi, etiamsi ea Officia ab Religiosis illius Provinciae non persolvantur?

Dubium III. An eiusmodi Officia Titularium recitari debeant a Parochis Regularibus sub ritu Duplicis primae classis cum octava; vel sufficiat ut ipsi Missam solemnem de Titulari Paroeciae celebrent?

Dubium IV. Quum a Sede Apostolica inde ab anno 1670 Insularum Philippinarum Patrona declarata fuerit Sancta Rosa Virgo Limana, quaeritur: an a Religiosis memorati Ordinis ibidem commorantibus Officium S. Rosae recitari debeat sub ritu Duplicis primae classis, etsi in Calendario eiusdem Ordinis notetur festum ipsius Sanctae sub ritu duplici tantum minori?

Dubium V. Ab immemorabili tempore ab Alumnis Provinciae a S. Gregorio Magno nuncupatae Ordinis Minorum S. Francisci Excalceatorum festum S. Petri de Alcantara recolitur sub Ritu Duplicis primae classis cum Octava, etsi in Calendario Ordinis adsignetur ritus Duplex secundae classis absque octava. Quaeritur: an Religiosi dictae Provinciae continuare possint in dictam consuetudinem; vel debeant sese conformare Ordinis Calendario?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. et II. Affirmative, iuxta alias Decreta.

Ad III. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam, saltem donec non constet de legitimitate privilegii. Atque ita rescripsit et declaravit die 13 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella
S. R. C. *Praef.*
Vinc. Nussi, *Secretarius.*

II.

Circa la messa votiva del S. Cuore di Gesù al primo venerdì di ogni mese.

Rhemen.—20 Mai. 1892—Ex Apostolico Indulto diei 28 Iunii 1889 in Archidioeceseos Rhemen. Ecclesiis, ubi feria sexta, quae prima occurrit in unoquoque mense, fiunt de mane pia exercitia in honorem Sacratissimi Cordis Iesu, Missa votiva de eodem Sacro Corde solet celebrari. Quum vero Sacra Rituum Congregatio die 20 Maii 1890 rescripserit eiusmodi Missam celebrandam esse ritu, quo Missae votivae solemniter cum *Gloria* et *Credo* atque unica Oratione celebrantur; hinc Rmus Vicarius Generalis Emi et Rmi Dni Cardinalis Benedicti Mariae Langénieux Archiepiscopi Rhemen. eidem Sacrae Congregationi sequens Dubium pro opportuna declaratione humillime subiecit, nimirum:

An haec verba *Missa votiva Sacratissimi Cordis Iesu, ritu Missae votivae solemnis celebranda* intelligi queant etiam de Missa lecta, seu sine cantu?

Et Sacra eadem Congregatio, ad rela-

tionem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, proposito Dubio rescribendum censuit: *Affirmative.* Atque ita rescripsit et declaravit die 20 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella, *Præf.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

Congregaz. Suprema del S. Ufficio.

Circa i funerali di coloro che si soggettano alla cremazione.

Essendo stato già chiesto alla Congr. Suprema del S. Officio se si possano compiere i funerali e i riti della Chiesa verso coloro, i cui cadaveri son destinati alla cremazione, la S. C. rispose come segue:

« *Feria IV, die 15 Dicembris 1886.*
« E.mi ac R.mi DD. Cardinales Inquisitores Generales decreverunt: — « Quoties agatur de iis, quorum corpora « non propria ipsorum, sed aliena voluntate crematioui subiiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse tum domi tum in Ecclesia, non autem usque ad crematiouis locum, remoto scandalo. Scandalum removeri « etiam poterit si notum fiat, crematiouem non propria defuncti voluntate « electam fuisse. At ubi agatur de iis, « qui propria voluntate certo et notorie « usque ad mortem perseverarunt attento decreto feriae IV, 19 Maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis « Romani Tit. *Quibus non licet dare « sepulturam ecclesiasticam.*—In casibus autem particularibus, in quibus « dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui accurate « perpensis omnibus adiunctis id decernet, quod magis expedire in Domino « iudicaverit ».

CIRCA IL CULTO DELLA SACRA FAMIGLIA
Atti recenti della S. Sede.

I.

Circolare ai Vescovi della S. C. de' Riti.

R.me Domine uti Frater,

Quo ubique terrarum cultus ac devotio erga Sacram Familiam magis magisque foveatur, atque a propria indole ac natura nunquam deflectat, Ss.mus Dominus Noster Leo Papa XIII. universalem Consociationem appositis statutis per Sacram Rituum Congregationem nuper exaratis constituendam voluit, quam indulgentiarum quoque thesauro locupletare dignatus est. Haec omnia in Apostolicis Litteris in forma Brevis continentur, quae de mandato Santitatis Suæ per praesentem epistolam ad *Amplitudinem Tuam* transmittuntur, quibus additur decretum ipsius Sacrae Congregationis ab eadem Sanctitate Sua adprobatum, quo nonnulla hac super re declarantur.

Erit itaque *Amplitudinis Tuae* tam salutarem institutionem apud commissos Tibi Fideles omni studio excitare ac promovere; ita ut in unaquaque Parochiali tuae Dioeceseos Ecclesia sub respectivi Parochi regimine, ad tramitem supradicti Apostolici Brevis, christianarum familiarum consociatio habeatur.

Hoc autem animadvertat *Amplitudo Tua*, quod si aliae in tua Dioecesi erectae reperiantur Societates eiusdem nominis et instituti, illae amplius exsistere nequeunt, sed cum hac universali ita coniungi debent, ut unum evadant corpus cum ipsa. Praeterea quaecumque preces seu orationes, etsi indulgentiis ditatae, ibidem usurpantur, nova indigent huius Sacrae Rituum Congregationis adprobatione; secus in posterum licite adhiberi nequeunt.

Si vero in ista Dioecesi extent Religiosae Familiae sub hoc ipso titulo, *Amplitudo Tua* earum Superiores de praesentibus Apostolicae Sedis dispositionibus ac statutis certiores reddere satagat.

Quae dum pro mei muneris ratione *Amplitudini Tuae* communico, Eidem diuturnam ex animo felicitatem adprecor.

Amplitudinis Tuae
Romae die 2 Iulii 1892.

Uti Frater
✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *S.R.C.Pf.*
Vinc. Nussi, *S. R. C. Secretarius.*

II.

Breve di S. S. Leone PP. XIII con cui si approvano gli Statuti dell' Opera.

LEO PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Neminem fugit rei privatae et publi-

cae faustitatem a domestica potissimum institutione pendere. Quo enim altiores domi egerit radices virtus, quo solertius parentum voce et exemplo fuerint puerorum animi ad religionis praecepta informati, eo uberiores in rem communem fructus redundabunt. Quapropter summopere interest ut domestica societas non solum sancte sit constituta, sed sanctis etiam regatur legibus; in eaque religionis spiritus et christianae vitae ratio diligenter constanterque foveatur. Hinc profecto est quod misericors Deus cum humanae reparationis opus, quod diu saecula expectabant, perficere decrevisset, ita eiusdem operis rationem ordinemque disposuit, ut prima ipsa eiusdem initia augustam mundo exhiberent speciem Familiae divinitus constitutæ, in qua omnes homines absolutissimum domesticae societatis, omnisque virtutis ac sanctitatis intuerentur exemplar. Talis quidem Familia extitit Nazarethana illa, in qua, antequam gentibus universis pleno lumine emicuisset, Sol iustitiae erat absconditus: nimirum Christus Deus Servator Noster cum Virgine Matre et Ioseph viro sanctissimo, qui erga Iesum paterno fungebatur munere. Minime dubium est quin ex iis laudibus, quae in societate et consuetudine domestica ex mutuis caritatis officiis, ex sanctitate morum, ex pietatis exercitatione proficiscuntur, maxima quaeque enituerit in sacra illa Familia, quae siquidem earum futura erat ceteris documento. Ac propterea benigno providentiae consilio sic illa constitit; ut singuli christiani qualicumque conditione vel loco, si ad eam animum advertant, facile possint cuiuscumque virtutis exercendae habere caussam et invitamentum. Habent revera patresfamilias in Ioseph vigilantiæ providentiaeque paternae praeclarissimam normam: habent matres in sanctissima Virgine Deipara amoris, verecundiae, submissionis animi perfectaeque fidei insigne specimen: filii vero familias in Iesu, qui *erat subditus illis*, habent divinum obedientiae exemplar quod admirentur, colant, imitentur. Qui nobiles nati sunt, discent a Familia regii sanguinis quomodo et in edita fortuna se temperent, et in afflicta retineant dignitatem: qui dites, noscent ab ea quantum sint virtutibus posthabendae divitiae. Operarii autem et ii omnes, qui, nostris praesertim temporibus, familiarum rerum angustiis ac tenuiore conditione tam acriter irritantur; si ad sanctissimos illius domesticae societatis consortes respectent, non deerit eis caussa cur loco, qui sibi obtigit, delectentur potius quam doleant. Communes enim cum sacra Familia sunt illis labores; communes curae de vita quotidiana: debuit et Ioseph de mercede sua vitae rationibus consulere; imo ipsae divinae manus se fabrilibus exercuerunt. Nec mirum sane est si sapientissimi homines divitiis affluentes, eas abiicere voluerint, sociamque cum Iesu, Maria et Ioseph sibi eligere paupertatem. Quibus e rebus iure meritoque apud catholicos Sacrae Familiae cultus mature invectus, maius in dies singulos incrementum capit. Id quidem probant tum christianorum sodalitates sub invocatione Sacrae Familiae institutae, tum singulares honores ei redditi, tum potissimum a decessoribus Nostris ad excitandum erga eam pietatis studium impertita privilegia et gratiæ. Huiusmodi cultus magno in honore habitus est iam inde a saeculo decimo septimo, lateque per Italiam, Galliam et Belgium propagatus, totam fere Europam pervasit: deinde praetergressus vastos Oceani tractus, in America per Canadensem regionem, cura praesertim atque opera Venerabilis Servi Dei Francisci de Montmorency-Laval primi Quebecensis Episcopi, et Venerabilis Servæ Dei Margaritae Bourgeois, sese extendit, faustisque effloruit auspiciis. Postremis hisce temporibus dilectus filius Franciscus Philippus Francoz Societatis Iesu piam Consociationem a Sacra Familia Lugduni fundavit, quae fructus laetos atque uberes, Deo iuvante, de se pollicetur. Consociationi tam auspicato conditae illud est salutare propositum: nimirum familias christianas arctiori pietatis nexu Sacrae Familiae devincire, vel potius omnino devovere, eo etiam consilio, uti scilicet Iesus, Maria et Ioseph familias sibi deditas tamquam rem propriam tueantur et foveant. Qui sociorum in numerum sunt adsciti, debent ex instituto cum iis qui domi commorantur, in unum convenire, coram imagine Sacrae Familiae decreta pietatis officia praestare: providere, ea opitulante, ut

inter se colligatis fide mentibus, caritate voluntatibus in amore Dei atque hominum, vitam ad propositum exigant exemplar. Piam hanc consociationem Bononiae ad instar Lugdunensis institutam decessor Noster felicis recordationis Pius IX. similibus litteris approbavit, deinceps Epistola die V. Ianuarii MDCCCLXX. ad pium auctorem data, singularis laudis proeconio est prosequutus. Ad Nos quod attinet, cum summopere curemus, et diligamus quaecumque ad animarum salutem iuvandam maxime valent, noluimus desiderari laudem et commendationem Nostram; datisque ad dilectum Filium Nostrum Augustinum S. R. E. Cardinalem Bausa, ex dispensatione Apostolica Archiepiscopum Florentinum, litteris eam Consociationem utilem ac salutarem, nostrisque temporibus valde accommodatam esse significavimus. Quas vero Nostra sacrorum Rituum Congregatio, suffragante dilecto Filio Nostro Caietano S. R. E. Presbytero Cardinali Aloisi-Masella eidem Congregationi Praefecto, consecrationis christianarum familiarum formulam, et precationem coram imagine Sacrae Familiae recitandam Nobis proposuerat, probavimus, et utramque ad locorum Ordinarios transmittendam curavimus. Deinde veriti ne germanus memoratae devotionis spiritus tractu temporis oblanguesceret, eidem Nostrae Sacrorum Rituum Congregationi mandavimus, ut Statuta concinnaret, quibus in universo catholico orbe piae consociationes Sacrae Familiae instituendae adeo inter se coniunctae forent, ut unus omnibus præficeretur praeses, qui eas auctoritate summa regeret et moderaretur. Statuta post accuratum examen ab eadem Sacra Congregatione exarata, sunt eadem quæ subscribuntur.

Statuto della Pia Associazione Universale delle Famiglie consacrate alla Sacra Famiglia di Nazaret.

1.° Scopo della pia Associazione si è che le famiglie cristiane si consacrino alla Sacra Famiglia di Nazaret e la propongano alla propria venerazione ed esempio, onorandola davanti la sua immagine con preghiera quotidiana, e modellando la vita sulle sublimi virtù, delle quali essa diede l'esempio ad ogni classe sociale, e particolarmente all' operaia.

2.° La Pia Associazione ha il suo centro in Roma presso l'E.mo Cardinale Vicario *pro tempore* di Sua Santità, che ne è il Protettore. Egli coadiuvato da Monsignor Segretario della Sacra Congregazione dei Riti e da due altri Prelati a sua scelta, ed oltre a questi da un Ecclesiastico coll'officio di *Segretario*, dirige l' Associazione medesima in tutte le parti del mondo, procurando che essa conservi lo spirito e il carattere della propria istituzione, e sempre più si propaghi.

3.° In ogni Diocesi o Vicariato Apostolico, l'Ordinario per meglio promuovere la Pia Associazione tra i suoi fedeli, si varrà dell'opera di un ecclesiaa sua scelta, col titolo di *Direttore Diocesano.*

4.° I Direttori Diocesani terranno corrispondenza coi Parrochi, a' quali soli è affidata l'ascrizione delle famiglie della rispettiva loro Parrocchia. Nel maggio poi di ciascun anno i Parrochi comunicheranno ai Direttori Diocesani, e questi, sotto la dipendenza dell' Ordinario, alla Sede centrale di Roma il numero delle nuove famiglie ascritte alla Pia Associazione.

5.° La consacrazione delle famiglie si farà secondo la formola approvata e prescritta dal Sommo Pontefice Leone XIII. Essa può farsi in particolare da ciascuna famiglia, ovvero da più famiglie riunite nella Chiesa Parrocchiale presso il proprio Parroco, o suo delegato.

6.° L'immagine della Sacra Famiglia di Nazaret dovrà trovarsi in ciascuna delle famiglie ascritte, ed i membri di esse almeno una volta al giorno, e possibilmente la sera, pregheranno in comune innanzi la medesima. Si raccomanda a tal uopo in modo particolare la formola di preghiera approvata dal Regnante Sommo Pontefice, ed altresì l'uso frequente delle tre note giaculatorie:

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia.

Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con Voi l'anima mia. (1).

(1) *Indulgenza* toties quoties *di 300 giorni per le tre unite, e di 100 giorni per ciascuna. Pio Papa VII. 28 Aprile 1807.*

7.° L'immagine della Sacra Famiglia può essere o quella menzionata nella Lettera della ss. me. di Pio IX. del 5 Gennaio 1870, o qualunque altra in cui sia rappresentato il Nostro Signor Gesù Cristo nella sua vita nascosta che menò con la B.ma Vergine Sua Madre e col castissimo Sposo di Lei, San Giuseppe. Rimane però sempre nell'Ordinario, a norma del Tridentino, il diritto di escludere quelle immagini che non fossero secondo il concetto proprio di questa Associazione.

8.° Le famiglie ascritte all' Associazione godono delle Indulgenze e dei vantaggi spirituali concessi dai Sommi Pontefici, come viene indicato nella pagella di aggregazione.

9.° Il Cardinale Protettore col suo Consiglio formerà e pubblicherà un Regolamento, nel quale si troveranno particolari disposizioni intorno a ciò che può tornare più utile alla Pia Associazione, e specialmente s'indicheranno le sue Feste proprie, il giorno della Festa Titolare, la rinnovazione annua dell'atto di consacrazione da farsi collettivamente, le adunanze da tenersi ecc.

Quae quidem Statuta, cum de iis supradictus Cardinalis Praefectus ad Nos retulisset, comprobavimus et Apostolica Auctoritate Nostra rata habuimus et confirmavimus, derogatis abrogatisque quae super hanc rem scita actaque sunt, nominatim Apostolicis Litteris die III Octobris anno MDCCCLXV. datis, et omnibus actis, quae ad primariam Lugdunensem Consociationem spectant. Volumus autem, iubemus ut Consociationes omnes Sacrae Familiae cuiuscumque tituli, quae nunc existunt, in hanc unicam et universam coalescant. Excipimus tamen religiosas Congregationes huius tituli, quae constitutionibus utantur ab hac S. Sede adprobatis, et Confraternitates proprie dictas, dummodo canonice sint erectae, et ad regulas et normas dirigantur a Romanis Pontificibus praescriptas, nominatim a Clemente VIII. in Constitutione *Quaecumque*, die VII. Decembris anno MDCIV. Hae vero Confraternitates ac religiosae Congregationes, quae fortasse adscribendis familiis operam hactenus dederunt, in posterum ab huiusmodi cura, quae solummodo Parochis commissa est, prorsus abstineant. Haud tamen necesse est ut familiae iam alicui Consociationi adscriptae, pro indulgentiis aliisque muneribus spiritualibus obtinendis iterum adscribantur, dummodo servent ea quae in novis hisce Statutis praescripta sunt. Consociationis universae Praesidem eligimus, renuntiamus Nostrum in hac alma Urbe Vicarium in spiritualibus generalem pro tempore, atque in perpetuum Patronum damus cum omnibus iuribus et facultatibus, quae nimirum potestatem gerenti iudicentur necessariae.

Illi autem Concilium adesse volumus Urbanorum Antistitum, in quibus Secretarius pro tempore Nostrae Sacrorum Rituum Congregationis. Quod superest, Nobis spes bona est omnes, quibus est animarum credita salus, maxime Episcopos, studii huius Nostri in hac pia Consociatione provehenda socios ac participes sese facturos. Qui enim cognoscunt et Nobiscum deplorant christianorum morum demutationem et corruptelam, restinctum in familiis religionis et pietatis amorem, et accensas supra modum rerum terrestrium cupiditates, ipsi siquidem vel maxime optabunt tot tantisque malis opportuna afferri remedia.

Et siquidem nihil magis salutare aut efficax familiis christianis cogitari potest exemplo Sacræ Familiæ, quæ perfectionem absolutionemque complectitur omnium virtutum domesticarum. Quapropter curent ut familiae quamplurimae, praesertim operariorum, in quas insidiarum vis maior intenditur, piae huic Consociationi dent nomen. Cavendum tamen est ne a proposito suo Consociatio deflectat, neve spiritus immutetur; sed quæ et quomodo decretae sunt pietatis exercitationes et precationes integrae serventur. Sic implorati inter domesticos parietes adsint propitii Iesus, Maria et Ioseph, caritatem alant, mores regant, ad virtutem provocent imitatione sui, et quae undique instant mortales aerumnae, eas leniendo faciant tolerabiliores. Decernentes haec omnia et singula uti supra edicta sunt, firma rataque in perpetuum permanere, non obstantibus constitutionibus, litteris Apostolicis, privilegiis, indultis, Nostris et Cancellariae Apostolicae Regulis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub

annulo Piscatoris, die XIV. Iunii MDCCCXCII. Pontificatus Nostri Anno XV.

S. Card. Vannutelli.

III.

Breve di S. S. Leone PP. XIII, con cui si concedono indulgenze e privilegii all' Opera.

LEO PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quum nuper Nobis obtigisset, ut nova Statuta Consociationis Sacrae Familiae Apostolicis litteris probaremus et sanciremus, satis muneri atque Officio Nostro facturos esse duximus, si eamdem Consociationem amplissimis verbis collaudaremus, eamque christianis Familiis summopere commendaremus. Laudavimus autem, et commendavimus ea voluntate eoque proposito, ut nimirum populus christianus, cuius aeterna salus est Nobis commissa, ad christianarum virtutum laudem exemplo sacrae Familiae et invitatione Nostra tempestive revocarentur. Christiana quippe virtus tam est efficax, tantumque pollet, ut in ea magnam partem posita sit vel sanatio malorum, quae premunt, vel depulsio periculorum, quae metuuntur. Ad virtutem vero mirifice excitantur homines exemplo: quod quidem eo magis imitatione dignum iudicatur, quo integrior et sanctior est persona, unde petitur. Quare haud mirum est si Nos, qui nihil magis cupimus atque optamus, quam posse, excitata ubique virtute christiana, praesentibus malis mederi, et proxima pericula deprecari, Consociationem Sacrae Familiae singulari benevolentia et studio prosequimur, utpote quae sanctitatem divinae illius Familiae sibi proponit exemplar. Omnes enim ii, qui in huiusmodi Consociationem adsciti sunt, praeclarissimas Iesu, Mariae, et Ioseph virtutes contemplantes, necesse est ut similitudinem earum aliquam adripiant, fierique studeant imitatione meliores. Quare vigeat floreatque haec pia Consociatio quum sodalium numero, tum recte factorum laude; augeatur et ad plures in dies singulos propagetur: ea enim florente, facile fides, pietas, et omnis christiana laus in Familiis revirescent. Quum vero soleant homines permoveri maxime praemio; Nos, quod in facultate Nostra est, praemium spiritualium bonorum, non quidem fragile et caducum, illis, quasi invitamentum, proponimus. Ceterum maiora expectent ab iis, quibus se devoverunt, nimirum a Iesu, Maria, et Ioseph, qui sint servis suis praesentes propitii in omni vitae cursu, et postmodum efficiant, ut sua sanctissima ac suavissima nomina illorum morientium labris insideant. Quare quod bonum sanctumque sit, Deique gloriae, et animarum saluti benevertat, Nos auctoritate Nostra Apostolica, his litteris, poenarum remissionibus seu indulgentiis, privilegiisque, quae infra in apposito indice recensentur, omnes et singulos sodales Consociationis sacrae Familiae tam praesentes quam futuros uti posse volumus et iubemus.

Index indulgentiarum et privilegiorum piae consociationi Sacrae Familiae tribuendorum.

Indulgentiae Plenariae.

Sodalibus Consociationis Sacrae Familiae ex utroque sexu singulis, qui admissorum confessione ritu christiano expiati sacram Eucharistiam sumpserint, et Parochialem aedem, vel oratorium publicum, devote visitaverint, ibique aliquandiu ad mentem Nostram orando perstiterint, indulgentiam plenariam consequendi ius esto diebus, qui infra scripti sunt.

I. Die quo Consociationem adierint, emissa Consecrationis formula a Nobis per Nostram Rituum Congregationem probatam, et in fine huius indicis relata.

II. Quo die in anno generalis conventus habebitur, iuxta cuiusque loci, in quo extat Consociatio, consuetudinem, ad sodalium pactum renovandum.

III. Diebus festivitatum

1.° Nativitatis	}	D. N. I. C.
2.° Circumcisionis		
3.° Epiphaniae		
4.° Resurrectionis		
5.° Ascensionis		
6.° Immac. Concept.	}	B. M. V.
7.° Nativitatis		
8.° Annuntiationis		
9.° Purificationis		
10.° Assumptionis		

item diebus festis

11.° S. Ioseph Sponsi B. M. V. die undevigesima mensis Martii.
12.° Patrocinii eiusdem, Dominica tertia post Pascha.
13.° Desponsationis B. M. V. die vigesima tertia mensis Ianuarii.

IV. Die festo titulari universae Consociationis.

V. Die per menses singulos sodalium arbitrio eligendo, dummodo mense ipso in Familiis praescriptas preces coram Sacrae Familiae imagine una simul recitaverint.

VI. Morituris si, non compotes sacra Confessione atque Eucharistia, animi dolore culpas expiaverint, et sanctum nomen Iesu aut voce, aut si loqui posse desierint, voluntate imploraverint.

Partiales.

1.

Sodales Consociationis Sacrae Familiæ ex utroque sexu singuli, qui corde saltem contriti Parochialem Ecclesiam, in qua est sedes Consociationis constituta, vel aliquod templum sacrariumve celebraverint, Deoque pro rei christianae incolumitate supplicaverint, lucrari possint et valeant partiales indulgentias septem annorum totidemque quadragenarum:

1.° Die Visitationis
2.° Die Praesentationis } B. M. V.
3.° Die Patrocinii
4.° Quolibet die iidem sodales una simul in propriis Familiis adscriptis congregati, ante imaginem Sacrae Familiae statas preces corde contrito recitaverint.
5.° Diebus, quibus sodales interfuerint conventibus, quos haberi contigerit.

2.

Iidem sodales indulgentias lucrentur trecentorum dierum quoties corde contrito sequentem Orationem ante imaginem Sacrae Familiae quocumque idiomate recitaverint.

ORATIO

Quotidie recitanda ante imaginem Sacrae Familiae.

« O amantissime Iesu, qui ineffabilibus tuis virtutibus et vitae domesticæ exemplis Familiam a te electam in terris consecrasti, clementer aspice nostram hanc domum, quae ad tuos pedes provoluta propitium te sibi deprecatur. Memento tuam esse hanc domum; quoniam tibi se peculiari cultu sacravit ac devovit. Ipsam benignus tuere, a periculis eripe, ipsi in necessitatibus occurre, et virtutem largire, qua in imitatione Familiae tuae sanctae iugiter perseveret; ut mortalis suae vitae tempore in Tui obsequio et amore fideliter inhaerens, valeat tandem aeternas tibi laudes persolvere in caelis.

« O Maria, Mater dulcissima, tuum praesidium imploramus, certi divinum tuum Unigenitum precibus tuis obsecuturum.

« Tuque etiam, gloriosissime Patriarcha sancte Ioseph, potenti tuo patrocinio nobis succurre, et Mariae manibus vota nostra Iesu Christo porrigenda submitte ».

Si vero sodales, qui vel infirmitate, vel alia caussa impediti hanc Orationem recitari nequiverint, eandem indulgentiam lucrari poterunt, si devote quinquies recitaverint Orationem dominicam, et salutationem Angelicam cum *Gloria Patri.*

3.

Ducentorum dierum indulgentiam sodales Consociationis consequantur semel in die, si iaculatorias preces quocumque idiomate effuderint ut infra:

« Gesù, Maria, Giuseppe illuminateci, soccorreteci, salvateci. Così sia ».

4.

Centum dierum indulgentiam lucrificiant sodales, qui operam dederint, ut Christianae Familiae huic piae et universali Consociationi sese adscribant.

5.

Indulgentiam sexaginta dierum lucrentur sodales, quoties hi: 1.° in Ecclesia Parochiali, in qua sedem habet Consociatio sacrosancto Missae sacrificio, aliisque divinis officiis devote adstiterint: 2.° vel quinquies recitaverint Orationem dominicam et salutationem Angelicam

pro sodalibus defunctis : 3.° vel familiarum dissidia composuerint, vel componenda curaverint: 4.° vel Familias a iustitiæ tramite devias, in viam salutis reducere studuerint : 5.° vel pueros sive puellas christianis praeceptis imbuere sategerint : 6.° vel aliud quodcumque pium opus peregerint, quod in bonum Consociationis cedat.

Sodalibus, si maluerint, omnibus et singulis indulgentiis supra dictis sive plenariis, sive partialibus labes poenasque defunctorum expiare liceat.

PRIVILEGIA

Pro Sodalibus universis.

Missae quae pro sodalibus defunctis quocumque in altari celebrabuntur, iisdem suffragentur ac si in altari privilegiato celebrarentur.

Pro Parochis.

I.° Privilegium altaris personalis tribus in qualibet hebdomada diebus ; dummodo simili privilegio alia de caussa non perfruantur.

II.° Facultas benedicendi extra Urbem Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parvas statuas ac numismata, eisque applicandi omnes et singulas indulgentias, quas Summi Pontifices adtribuere iisdem solent, ut describitur in apposito elencho ; sed tantummodo exercenda pro sodalitio in Consociationem adscitis, die quo 1.° christiani piam ingrediuntur Consociationem : et 2.° sollemniter renoveter pactum Consociationis.

FORMULA

Recitanda quocumque idiomate a christianis Familiis quae se Sacrae Familiae consecrant.

« O Iesu Redemptor noster amabilis-
« sime, qui e caelo missus ut mundum
« doctrina et exemplo illustrares, ma-
« iorem mortalis tuae vitae partem in
« humilis domo Nazarena traducere vo-
« luisti, Mariae et Iosepho subditus, il-
« lamque Familiam consecrasti, quae
« cunctis christianis familiis futura erat
« exemplo; nostram hanc domum, quae
« Tibi se totam nunc devovet, benignus
« suscipe. Tu illam protege et custodi,
« et sanctum tui timorem in ea confir-
« ma, una cum pace et concordia chri-
« stianae caritatis: ut divino exemplari
« Familiae tuae similis fiat, omnesque
« ad unum quibus ea constat, beatitatis
« sempiternae sint compotes.

« O amantissima Iesu Christi Mater
« et mater nostra Maria, tua pietate et
« clementia fac ut consecrationem hanc
« nostram Iesus acceptam habeat, et
« sua nobis beneficia et benedictiones
« largiatur.

« O Ioseph, sanctissime Iesu et Mariæ
« custos, in universis animae et corporis
« necessitatibus nobis tuis precibus suc-
« curre; ut tecum una et beata Virgine
« Maria aeternas divino Redemptori
« Iesu Christo laudes et gratias repen-
« dere possimus ».

Atque haec omnia et singula, uti supra decreta sunt, ita firma, stabilia, rata in perpetuum esse volumus: non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XX. Iunii MDCCCXCII. Pontificatus Nostri Anno XV.

S. CARD. VANNUTELLI.

IV.

Decreto della S. C. de' Riti, con cui si sciolgono taluni dubbii intorno all'Opera.

DECRETUM.

DUBIA

Postquam litteræ a Sacra Rituum Congregatione, die 10 Decembris 1890, de cultu singularum Dioecesium Ordinariis transmissæ fuerunt, eidem Sacræ Congregationi sequentia Dubia proposita sunt, nimirum :

I. An Seminaria, Collegia, Congregationes et Religiosæ Familiæ possint per formulam novissime a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII. approbatam semet Sacrae Familiae consecrare, itemque Parœciæ, Dioeceses ac Regiones ?

II. Preces ab eodem Sanctissimo Domino Nostro itidem approbatæ atque indulgentiis ditatae a singulis Familiis coram imagine Sacrae Familiae recitandae, possuntne in Ecclesiis publicis usurpari ?

III. Licet ne familiis, quae iam speciali ratione Sancto Ioseph se consecrarunt, semet Sacrae Familiae dedicare?

IV. Quum permultae orationes, litaniae, formulae consecrationis Sacræ Familiæ et alia huiusmodi in pluribus locis circumferantur, quomodo providendum?

Et Sacra eadem Congregatio in Ordinario Coetu ad Vaticanum subsignata die coadunata, referente me infrascripto Cardinali Praefecto, omnibus rite perpensis, sic rescribere rata est:

Ad I. Quoad Seminaria, Collegia et singulas Domos Congregationum ac Familiarum Religiosarum, *Affirmative;* quoad Parœcias, provisum per consecrationem familiarum in singulis Parœciis; quoad cetera *Non expedire*:

Ad II. *Affirmative*, sed coram Imagine Sacrae Familiae:

Ad III. *Affirmative*:

Ad IV. Quoad litanias, comprehendi sub universali vetito Litaniarum, quae explicite approbatae non fuerint a Sede Apostolica; quoad orationes, formulas consecrationis aliasque preces sub quovis titulo ad Sacram Familiam honorandam adhibitas, mittendas esse ab Ordinariis locorum, nec non a Superioribus Religiosarum Congregationum, ut debito examini subiiciantur; secus in posterum licite usurpari nequeant. Die 13 Februarii 1892.

De his autem facta Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII. per me infrascriptum Cardinalem Præfectum relatione, Sanctitas Sua resolutiones Sacræ eiusdem Congregationis ratas habuit, et confirmavit. Die 18, iisdem mense et anno.

Caietanus *Card.* Aloisi-Masella
S. R. C. *Præfectus.*

L. ✠ S.

Vincentius Nussi, S. R. C. *Secret.*

SOLUZIONE DI CASI (1).

I.

Se sia lecito l' uso dell'ipnotismo.

15.° Caso Morale.

Galeno medico, chiamato a curar Lucia gravemente inferma, dopo di aver tentato inutilmente altri rimedii, procura di sopirne i sensi per mezzo dell'ipnotismo. E mentre la inferma giace immersa in quel sonno, il medico cerca d'investigare l'origine del male con interrogarla sul tenore della vita trascorsa. Lucia risponde dormendo: e dalle risposte di lei Galeno conosce la natura del morbo, e procede subito ad una cura salutare.

Si chiede:

1.° È lecito l'uso dell'ipnotismo?

2.° Che deve dirsi della condotta di Galeno?

Al primo — L' *ipnotismo* non è che una forma del *magnetismo* il quale fu escogitato nel 1774 dal medico tedesco Federico Antonio Mesmer. Questi pel primo insegnò che un fluido sottilissimo, somigliante a flusso magnetico, circonda il mondo universo, e contribuisce alla vita degli animali, detto perciò *magnetismo animale*. Insegnò inoltre che cotal fluido può eccitarsi e trasfondersi da corpo in corpo, benchè lontanissimo, e può guarire quasi tutte le infermità.

Sulle prime adunque il magnetismo servì solo alla medicina. Però appresso cominciarono a manifestarsi per mezzo di esso segni strani e meravigliosi che non hanno che fare coll'arte medica. Finalmente degenerò in aperta superstizione.

Condannato nel 1840 a Parigi, e allontanato da quasi tutti gli ospedali d' Europa,

---

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico:—Biscardi Sac. Antonio di Vibonati—Intino Can. Teol. Paolo di Cerignola—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico:—P. Andrea da Torrita Lett. Capp.—Battista Sudd. Antonio di Gaeta.

Ai soli casi morale e liturgico:—Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Al solo caso morale:—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.—Mariano Teol. Gio. Batt. di Savigliano.

Al solo caso liturgico:—Santucci Sac. Cesare Ceremoniere Vescovile di Rimini.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Teol. Intino di Cerignola — del caso canonico, il Can. Saletti di Randazzo— del caso liturgico, il Sac. Santucci di Rimini.

il magnetismo fu risuscitato in Inghilterra da Giacomo Braid sotto il nome d'*ipnotismo*, e nel 1875 sotto questa nuova forma fe' ritorno in Francia, fino a che, nel 1878 per opera del medico Charcot si diffuse non solo per tutta la Francia, ma per l'Europa intera.

L'*ipnotismo*, dal greco *ὑπνόω dormio*, indica il sopore che per virtù di quel fluido s'immette nel paziente, del quale scuote i nervi, a guisa di un morbo artificiale e passeggiero. Tal sopore viene eccitato nel paziente da un altro o con gesti, o con palpamenti o con insufflazioni, e anche con uno sguardo o con una parola: anzi oggidì ciò si compie col solo impero della volontà. Caduto ch'è il paziente in questo sonno, nessuno vale a ridestarlo, neppure la forza del fuoco o di un ferro rovente, tranne solo il magnetizzatore, presso a poco, co' mezzi medesimi onde lo fece addormentare. Durante il sonno, si avverano tutt' i portenti del magnetismo, giacchè il paziente passa allo stato 1.° di *sonnambulismo*, 2.° di *chiaroveggenza*, 3.° di *estasi*.

1.° Di *sonnambulismo*. Il paziente infatti, appena addormentato, o da se, o per comando del magnetizzatore, sembra quasi svegliarsi e comincia a conversare col magnetizzatore o con chi a questo piaccia, anche assente e lontano. Le manifestazioni del sonnambulismo sono meravigliose e pressochè infinite. Imperocchè spesso avviene la *trasposizione de' sensi*, onde il paziente ascolta col ventre, vede coll'occipite, gioca a dadi ad occhi chiusi, legge lettere serrate in astuccio, vede a traverso di corpi opachi. Spesso si *comunicano le affezioni del corpo*, e il sonnambulo sembra essere ora in questo ora in quell'uomo, e sentire e vivere la costoro vita, soffrendo le infermità, i dolori, i tormenti che soffrono questi. Soprattutto avviene ch'egli si trovi in perfetta balia del magnetizzatore, il quale, col solo impero di sua volontà, lo prostra a terra, lo solleva in aria, lo tira a se non ostante qualsivoglia impedimento, lo rende caldo o freddo, lo fa ridere o piangere, gl'interdice la vista, la parola, il moto ecc.

2.° Di *chiaroveggenza*. Spesso il paziente s' innalza al di sopra di se e divien quasi divino; e però benchè rozzo e ignorante prende a discorrere dottamente di qualsivoglia scienza, rivela qualsivoglia cosa occulta, narra qualsivoglia fatto storico benchè rimotissimo. E tutto ciò sempre sotto la piena dipendenza del magnetizzatore, il quale ha perfetto imperio sulle facoltà mentali di lui, potendo a suo piacimento arrestargli l'uso della memoria, dell'intelletto, della volontà, e ridurlo alla condizione dei bruti.

3.° Di *estasi*. Non rade volte avviene che il paziente, nel mentre che conversa cogli astanti, sembra essere fuori di se rapito, e parlare prima con se, poi cogli angeli o colle anime dei defunti, e vedere cose invisibili, e dire parole celesti ed arcane, e penetrare fin nelle sedi beate, donde prega e scongiura il magnetizzatore che nol voglia ritornare ai sensi ed alla vita.

Sono questi i precipui fenomeni dell' ipnotismo, descritti sull'autorità di moltissimi Autori, dal chiaro d'Annibale *Summula Th. Mor.* P. II n. 38 seqq. Ed. III; dal dotto P. Gio. Gius. Franco d. C. d. G. *L'ipnotismo tornato in moda*, Prato 1888 Ed. III; dal Caroli *Del Magnetismo animale*, Bologna 1858; dal Perrone *De Virtute Religionis* § 407 e da altri non pochi.

Che deve intanto giudicarsi di questi fatti? Sono naturali, e però leciti; ovvero preternaturali e superstiziosi, e però illeciti?— Non pochi si sforzano di spiegarli per cause meramente naturali; ma inutilmente.

Molti, detti *fluidisti*, li attribuiscono ad un certo fluido animale, *biotico* che dicono trovarsi in noi, onde ciascuno può muovere le sue membra e può muovere altresì le membra altrui.— Ma dato ciò, e non concesso, come tal fluido può muovere le membra di un uomo lontano? Come può operare sulla costui volontà? Ed essendo materiale come può produrre effetti intellettuali?

Altri li ascrivono al fascino. È vero che questo fluido fu ammesso dagli antichi e da S. Tommaso fu detto non impossibile (P. 1 q. 117 a. 3 ad 2), e così pure da S. Alfonso e da altri TT.—Ma v'ha gran differenza tra il fascino naturale ed il fluido ipnotico. Quello si riduce ad una infezione dell'aere

circostante col solo effetto d'impressionare e come avvelenare soggetti deboli a piccola distanza; questo ha potere di produrre effetti meravigliosi e moltissimi, fino a vedere senza l'uso degli occhi, e disserire di cose ignote e lontane, e parlare con persone assenti ecc.

Alcuni li vogliono prodotti dalla fantasia del paziente.—Ma come, se questi dorme? E poi la fantasia, dice S. Tommaso (1 p. q. 78 a. 4), « est quasi thesaurus quidam formarum per sensum acceptarum »: or come va che l'ipnotizzato vede e dice cose che non mai vide, nè mai potè apprendere?

È impossibile adunque attribuire tutto ciò a cause fisiche. Queste non producono che effetti determinati e costanti, e non si estendono oltre la sfera della loro attività. Nell'ipnotismo abbiamo effetti diversissimi, contrarii, meravigliosi. Abbiamo fatti che superano di gran lunga la potenza dell'uomo. È assurdo perciò volerli ascrivere a cause naturali.

Dovranno adunque attribuirsi a cause preternaturali. Tre per noi credenti sarebbero queste cause: le anime dei defunti, gli angeli, i demonii.

V'ha chi li aggiudica alle anime dei defunti. Ma queste, separate dal corpo, possono assai meno di quello che potevano al corpo congiunte (D. Th. p. 1 q. 89 aa. 1, 4, 8); dovunque esse si ritrovano non possono da se conoscere ciò che avviene in questo mondo (D. Augustinus Lib. *De cura pro mortuis*); ad eccezione delle beate che ciò veggono in Dio (D. Th. l. c. a. 8).

Vi ha chi li crede effetto degli angeli buoni e delle anime dei beati. Ma ciò è impossibile. Gli angeli o le anime dei beati non operano sugli uomini se non per volontà di Dio: può darsi mai che Dio li mandi sempre ai cenni ed al capriccio di qualsivoglia persona anche scellerata? E poi le assurde ed empie dottrine del tutto opposte alla fede, le impudicizie e le dissolutezze, effetti frequenti del magnetismo, possono attribuirsi agli angeli buoni?

Non resta dunque che di tutti questi strani e sorprendenti fenomeni causa unica non siano che gli spiriti infernali, siccome insegnano comunemente i TT., e siccome ritengono molti anche laici che credono a siffatti spiriti, non esclusi gli stessi magnetologi e magnetisti (V. d'Annibale l, c. p. 34; Perrone *de Virt. Relig.* p. 188 seq.; Monticelli *Sulla causa dei fenomeni mesmerici*, Bergamo 1856 (1).

È risaputo infatti come, così permettendo Iddio, per esercizio e prova di nostra virtù, *adversarius diabolus tamquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret.* Fin dall'origine siffatto nemico si è immischiato in tutte le cose nostre, ha operate meraviglie, ha pretesi onori, ha ricevuto culto. Prima col gentilesimo, poi colla magia procurò sempre d'ingannare gli uomini e di menarli a perdizione. Ora è la volta dell' ipnotismo e dello spiritismo, ultima forma di superstizione, adatta alla civiltà moderna, onde cercasi corrompere la dottrina cattolica e i sani costumi.

Stante tutto ciò, che deve risolversi per per la pratica? Sarà lecito avvalersi dell'ipnotismo come mezzo di terapia?

Innanzi tutto fa d'uopo vedere che cosa abbia in ciò dichiarato la S. Sede.—Vi hanno varii responsi del S. Officio e della S. Penitenzieria che sono come segue:

1.° Il S. Officio il dì 23 giu. 1840 rescrisse: « Remoto omni errore, sortilegio, explicita aut implicita invocatione daemonis, merus actus adhibendi *media* physica, aliunde licita, non est moraliter vetitus, dummodo

(1) Che gli spiriti delle tenebre possano produrre tutti quegli effetti sorprendenti è dottrina cattolica, insegnata dai Ss. Padri. Parlandosi di uno di essi in Giobbe 41, 24 sta detto: " Non est potestas super terram quae comparetur ei „. Nell'Evangelo di S. Matteo 24, 24. loro si attribuiscono " signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi „. — In un solo istante possono essere presenti in luoghi lontanissimi: " In momento ubique sunt „ *Tertull. Apolog. 22, 5.*—Possono conoscere cose occulte, ed anche i pensieri altrui se non in se, certamente per congetture *S. Aug. Epist. n. 3.*—Possono predire i futuri non solo necessarii, ma ancora contingenti saputi anche per rivelazione divina *S. Aug. De Civ. Dei VIII 14* (V. D'Annibale *l.c*).

non tendat ad finem illicitum aut quomodocumque pravum. Applicatio autem principiorum et mediorum, pure physicorum, ad res aut effectus vere supernaturales, ut physice explicentur, non est nisi deceptio omnino illicita et haereticalis ». La stessa risposta fu data di nuovo il dì 28 luglio 1847.

2.° Alla S. Penitenzieria fu esposto il caso di una persona magnetizzata che nel sonno magnetico svela le cose occulte di qualsivoglia morbo e i rimedii oppurtuni; conosce le persone inferme anche distanti e non mai viste per mezzo di una ciocca dei loro capelli messale in mano; legge benchè analfabeta qualunque libro senza vederlo e cogli occhi velati, posto o sul capo o sul ventre, e finalmente ai cenni del magnetizzatore ridestasi senza nulla ricordare di quanto vide e di quanto disse nel parosismo magnetico. Esposto tutto ciò chiedevasi: « An posita praefatorum veritate, confessarius parochusve tuto possit poenitentibus aut parochianis suis permittere:

« I. Ut magnetismum animalem illis characteribus allisque similibus praeditum exerceant, tamquam artem medicinae auxiliatricem atque suppletoriam;

« II. Ut sese illum in statum somnabulismi magnetici demittendos consentiant;

« III. Ut vel de se vel de aliis personas consulant illo modo magnetizatas.

« IV. Ut unum de tribus praedictis suscipiant, habita prius cautela formaliter renuntiandi cuilibet diabolico pacto explicito, omni etiam satanicae interventioni, quoniam hac non obstante cautione a nonnullis ex magnetismo huiusmodi vel iidem vel aliquot effectus obtenti iam fuerunt ».

Eccone la risposta: « Sacra Poenitentiaria mature perpensis expositis, respondendum censet, prout respondet: *Usum magnetismi, prout in casu exponitur, non licere.* Die 4 Iulii 1841 ».

3.° Una circolare ai Vescovi dal S. Officio del dì 4 agosto 1856 li tenne avvertiti, « novum quoddam superstitionis genus invehi ex phaenomenis magneticis, quibus hanc scientiis physicis enucleandis, ut par esset, sed decipiendis ac seducendis hominibus student neoterici plures; rati posse occulta, remota ac futura detegi magnetismi arte vel praestigio, praesertim ope mulierculorum, quae unice a magnetizatoris nutu pendent ». — E però soggiunge: « Hinc somnambulismi et clarae intuitionis, uti vocant, praestigiis mulierculae illae, gesticulationibus non semper verecundis abreptae, se invisibilia quaeque conspicere effutiunt, ac de ipsa Religione sermones instituere, animas mortuorum evocare, responsa accipere, ignota ac longinqua detegere aliaque id genus superstitiosa exercere ausu temerario praesumunt, magnum quaestum sibi ac dominis suis divinando certo consecuturae. In hisce omnibus, quacumque demum abutantur arte vel illusione, cum ordinentur media physica ad effectus non naturales, reperitur deceptio omnino illicita et haereticalis et scandalum contra honestatem morum ».

Da siffatte dichiarazioni dobbiamo raccogliere che il magnetismo animale, o l'ipnotismo, in astratto, laddove si limitasse ad usare mezzi leciti e proporzionati ad ottenere effetti fisici ed onesti senza interporvi atto alcuno superstizioso, non sarebbe da condannare—ma che in concreto, come si esercita oggidì, congiunto col sonnabulismo magnetico, molto più collo stato di chiaroveggenza, in cui si ottengono effetti preternaturali sproporzionati ai mezzi, è del tutto illecito, e da fuggirsi.

Ciascun vede come la S. Sede non ha creduto di definire se il fluido magnetico sia per se superstizioso ed illecito; e però da condannarsi in genere ogni esercizio di magnetismo, ed eccone la ragione, giusta l'insegnamento del chiariss. Perrone (*De virt. Relig.* p. 270. 271): « Prudentissime Apostolica Sedes *in hypothesi mere possibili* de existentia et usu fluidi magnetici naturalis, per quod naturales effectus producantur, abstinuit a proscribendo generatim ac indiscriminatim mesmerismi usu. Siquidem cum novae semper detegantur ope physices et chemicae proprietates salutares et utiles, ne scientiae noceret progressui, noluit mesmerismum in se damnare. Verum *in concreto* et *in realitate* non ita se res habet. Satis enim est percurrere multiplicia ejus phaenomena, et modum ea obtinendi in omnibus

suis adiunctis, ut quisque intelligat agi de re superstitiosa, et quandoque, imo plerumque, immorali. Quo sensu numquam profecto sive Poenitentiaria, sive Congregatio S. Officii probarunt, sed potius improbarunt magnetismum ».

Se dunque la S. Sede non ha proscritto in se l'uso del magnetismo o dell'ipnotismo, potrà essere talvolta lecito ? e fino a qual punto?

Diciamo prima ciò ch' è comunemente ammesso da'TT., e poi quello ch'è controverso.

Sono tutti concordi nel riconoscere illecito il magnetismo o l' ipnotismo nei seguenti casi:

1.° Quando si porti fino alla *chiaroveggenza* ed a molti casi del *sonnambulismo*, perchè certamente superstizioso e vietato.

2.° Quando intervenga qualche circostanza illecita, come il prossimo pericolo contro la pudicizia, contro la fama altrui ecc.

3.° Quando si eserciti non per grave motivo p. e. per ricuperare la sanità perduta, ma per leggerezza o per giuoco, stanti i gravi pericoli che seco porta.

Se poi sia lecito negli altri casi, v' ha disputa fra i TT.

Il d' Annibale *l. c.* lo crede lecito non solo fino al sonno magnetico (tranne se eccitato col solo impero della volontà) ma ancora fino a quei fenomeni che altrimenti si hanno naturalmente nelle infermità, nel sonnambulismo naturale, nella ebrietà, nella pazzia e per mezzo di speciali medicine, ecc. come sono la paralisi, l' attrazione, la comunicazione delle affezioni del corpo, la trasposizione dei sensi, ed anche la vista senza l' organo degli occhi (ciò che dicesi avvenuto nel sonnambulismo naturale) o a traverso di corpi opachi, o quella di oggetti posti alquanto lontani. Egli dice che deve credersi naturale tutto ciò che non consta eccedere le forze di natura; e non ripugna che in noi si trovi un qualche fluido magnetico, o biotico, o altramente appellato (1).

(1) Vedi le osservazioni fatte su tale insegnamento dalla *Civiltà Catt.* Ser. XIV, Vol. XI, p. 189 seq.

Il Lehmkul, (T. I, n. 994, nota 1), lo ammette purchè si nel modo come nell'effetto nulla d'illecito vi si contenga. Nel *modo* l'ipnotismo non è illecito quando si fa col consenso del paziente e non si trascendano i fenomeni naturali; e fenomeni naturali, dice il ch. A., sono quando si rassomigliano a quelli del sonnambulismo naturale, « sc. statum animi... quo nervorum et certae cerebri partis functio intermittatur, conscientia reflexa desinat, homo isto sopore pressus ad nutum alterius omnia peragat, naturales suas inclinationes nesciens manifestet, atque pro graviore, quo apprimatur sopore, magis etiam insolita agat vel patiatur ». E ne dà la ragione: « Nam plane insolita accidere posse in homine nervorum et cerebri alteratione atque omnino naturali modo certissimum est: imo hallucinationes stupendas aliquando naturali omnino modo fieri constat ». Perchè poi anche l' effetto sia lecito, occorre una causa relativamente grave, posto lo stato violento a cui si espone un uomo privo dell' uso di ragione, e questa causa potrà essere una infermità non altrimenti guaribile—e dippiù è necessaria una guarentigia che il magnetizzatore non abusi del dominio che acquista sul paziente.

Con pace però di questi esimii Autori, noi osserviamo col chiariss. P. Ballerini (*in Gury n. 277 seq.*):

« Che il sonno naturale dista *toto coelo* dal sonno magnetico; e ciò sia che si riguardi il modo di eccitarlo, sia che i fenomeni che ne conseguono, sia che gli effetti che ne derivano.

b) Che il detto sonno è tale che di per sè porta al sonnambulismo magnetico ed alla chiaroveggenza: effetti certamenti superstiziosi.

c) Che la causa di detto sonno è dunque la causa medesima che produce questi ultimi effetti, e non può essere diversa.

d) Che se v' ha diversità di fenomeni, quelli cioè meramente preternaturali e superstiziosi, e quelli che si assomigliano ai naturali, ciò non dipende da diversità di sonno o da mutazione che avvenga nel magnetizzato: ma dalla sola volontà del magnetizzante.

e) Che perciò non vale il dire i fenomeni del sonno magnetico essere simili ai fenomeni naturali; giacchè certamente non vengono prodotti da causa naturale.

f) Nè vale ricordare l' antico adagio che deve credersi naturale tutto quanto non consta eccedere le forze di natura; giacchè consta che quanto ha luogo nel magnetismo procede da causa non naturale.

Da tutto questo adunque a fil di logica discende che l' uso del magnetismo e dello ipnotismo è di per sè tutto quanto infetto di superstizione; e però non può esercitarsi in nessun caso, nè vi si può in modo alcuno cooperare. Nè bastano le proteste e le cautele, che hanno luogo solo quando sia dubbio l' intervento di una causa non naturale, non quando questo intervento è certo.

Di siffatta opinione sono la più gran parte dei Teologi moderni. Così il Gury *T. I n. 279*; il Ballerini *ad Gury l. c.*; lo Scavini *L. II, n. 116, V.*; il De Varceno *T. I, Tr. IX Art. I, § V*; il Müller, *L. II, Tr. II, § 74, n. 10*; il Marc *T. I, n. 566, Qu. 5.°* il Ciolli *Dir. Prat. n. 112 ed. 4.ª* il Morino, *n. 382.*—Così pure il P. Gio. Giuseppe Franco *L' Ipnotismo tornato di moda*; la *Civiltà Cattolica* Ser. XIII Vol. 3-4 ecc., il Perrone *l. c.* il Caroli *l. c.* ed altri molti.

Stanti adunque tanto valide ragioni, ed autorità sì numerose, il confessore non potrà consentire l' esercizio dell' ipnotismo, e neppure di assistere a codesti esperimenti nei quali v'ha chiaro intervento diabolico.

Ma se il penitente fosse ostinato a non ubbidire, o si temesse che, ammonito, a nulla si approderebbe, non potrebbe il confessore avvalersi pure dell' altra sentenza più benigna, e tollerare?—Crediamo di sì, non solo perchè quest' altra sentenza è sostenuta da autorevolissimi teologi, benchè pochi, ma sì ancora perchè va ritenuta anche dagli altri come probabile (V. Gury l. c., Scavini l. c. Morino *n. 388*, De Varceno *l. c.*; Gousset T. I, n. 428). Deve però osservare esattamente le norme tracciate dai predetti autori, più innanzi esposte.

Al secondo—Nel nostro caso, Galeno malamente s' è diportato con usare dell' ipnotismo nella guarigione di Lucia, non essendo questo, come s'è visto, che condannevole superstizione. Dopo il fatto però, fa d' uopo giudicare dello stato di sua coscienza nello avvalersi di questo mezzo, potendo anche essersi trovato in buona fede, e però senza aver commessa alcuna colpa.

II.

Delle consuetudini contrarie al diritto in fatto di distribuzioni.

15.° Caso Canonico.

Nel Capitolo di M. vige un'antica consuetudine, onde, non ostante il divieto del diritto, due canonici che il Vescovo mena seco per la S.ª Visita della Diocesi, partecipano alle distribuzioni durante la loro assenza dal coro.

Si chiede:

1.° Che deve dirsi delle consuetudini contrarie al diritto in materia di distribuzioni?

2.° Che deve dirsi della consuetudine del Capitolo di M.?

Al primo — Grande è la forza che attribuiscono i Ss. Canoni alla consuetudine. « Ea quae longa consuetudine comprobata sunt, non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur », si ha nel *Can. Consuetudo dist. 2.*—La qual consuetudine, purchè legittima, può generalmente valere ad abrogare anche la stessa legge (Reiffenstuel in lib. I Decret. tit. 4 § 4, n. 102 seqq.).

Nondimeno quando il dritto si oppone ad una consuetudine, riprovandola come ingiusta e irragionevole, la consuetudine non può sostenersi, e non solo se precede, ma ancora se consegue alla sua condanna, deve come abusiva eliminarsi. Si ascolti il Reiffenstuel *in Lib. III Decr. Tit. IV, n. 173*: « Ubi jus resistit consuetudini, eamque penitus improbat, nempe ut irrationabilem et iniquam, censetur sublata consuetudo non tantum praeterita, verum et futura, imo et immemorabilis *c. Cum venerabilis* et *cap. ult. de Consuet.* ».

Or ecco come Bonifacio VIII *cap. un. de Cler. non resid. in 6* parla delle consuetudini contrarie al diritto in materia di distribuzioni: « Consuetudinem quae in quibusdam partibus inolevit (recipiendi videlicet distributiones quotidianas in absentia) PENITUS IMPROBANTES, statuimus ut distributiones ipsae quotidianae in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis et clericis ecclesiarum ipsarum qui eisdem officiis ipsis Ecclesiis adfuerint, tribuantur ». Egli adunque ha riprovato del tutto le consuetudini che attribuiscono le distribuzioni ai non presenti al coro quando il diritto non lo consente. Questo decreto fu rinnovato e confermato dal Tridentino *Sess. 24 cap. 12 de ref.* il quale conchiude: « Non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ».

Da ciò si deduce che vanno abolite non solo le consuetudini anteriori a siffatti decreti, ma sì ancora le posteriori; onde qualunque consuetudine s' introducesse, in qualsivoglia tempo, contraria al diritto in tal materia, sarebbe sempre condannata e di niun valore: « Adeo data conclusio procedit, scrive il Reiffenstuel *l. c. n. 173*, ut consuetudo percipiendi distributiones quotidianas in absentia non valeat sive introducta fuerit ante relatam Constitutionem Bonifacianam, sive post ». E ne adduce la ragione: « Quia Constitutio Bonifacii VIII non solum simpliciter derogat consuetudini recipiendi distributiones in absentia, sed etiam ipsi resistit, eamque reprobat ut iniquam et irrationabilem, prout liquet ex illis verbis: *Consuetudinem quae in quibusdam partibus inolevit etc. penitus improbantes* ».

È questo l'insegnamento quasi unanime degli altri Canonisti. Così il Fagnano c. *Licet* n. 77 et 79 *de Praebend.*—il Garcia de Benef. p. 3, cap. 2, n. 430—il Ferraris v. *Distributiones* art. 2 n. 1—il Barbosa *De Canon. et Dignit.* Cap. 22 n. 22—il De Luca *De Canon. et Capit.* Disc. 3, n. 3; *in Adnot.* ad Conc. Trid. Disc. 1, n. 16—il Pitonio *Discept. eccl.* 23 n. 16 et 17; Disc. 112 n. 29—il De Herdt *Paxis Capitular.* Cap. 30 § 8.

E tale è pure la pratica della S. C. del Concilio sì antica e sì moderna, come può vedersi nelle cause *Anagnina Distributionum* 29 febr. 1714—*Rossanen. Iuris participandi* 13 feb. 1745. *Ilerden. Absentiae et Distrib.* 3 mar 792 1—*Derthonen. Constitutionum Capitularium* 12 sept. 1829—*Ipporegien. Servitii chori* 30 ian. 1830—*Turritana Distributionum* 14 dec. 1839—*Valven. Distributionum* 23 apr. 1853—*Signina* 29 iul. 1854—*Tranen. Distributionum* 20 dec. 1862, etc. ap. Pallottini Collectio Conclus. S. C. C. Tom. VIII V. *Distributiones Quotidianae* (1).

Da ciò si scorge quanto non sieno da seguire quei pochi autori che hanno insegnato il contrario.

Venendo ora più al particolare, troviamo che la S. C. del Conc. ha condannate come abusive, e da doversi eliminare le seguenti consuetudini:

a) di dar le distribuzioni agli assenti nel tempo delle vacanze conciliari—*Derthonen. Constitutionum Capitularium* 14 sept. 1829;

b) di permettere le sostituzioni quando il sostituito si allontana dalla città o dal territorio—*Fulginaten.* 31 mai 1721 (Pallot. v. Canonici § VII n. 116), *Montis Politiani Servitii Chori* 19 iul. 1806 (Pallott. l. c. n. 129); *Asculana Servitii Chori* 26 iun. 1830. (Pallott. l. c. n. 133);

c) di dar le distribuzioni al canonico che suona l'organo quando riceve lo stipendio—

---

(1) Il cit. Pallottini aggiunge *l. c.* n. *278*: « Hoc etiam procedit licet consuetudo contraria sit immemorabilis, ut inquit Fagnanus in Cap. *Licet* de Praebendis n. 77 et 79, asserens Sacram Congregationem saepe respondisse, quod citato Decreto Concilii Tridentini etiam immemorialis consuetudo sublata fuerit quam Tridentinum reprobat ut *iniquam et irrationabilem:* immo etiamsi speciali cuiuspiam Ecclesiae statuto confirmata sit: huiusmodi enim statuta expresse revocata sunt per Concilium Tridentinum *in Rossanen. Iuris participandi* die 13 febr. 1745 § *Ambigi.*—Item *in Turritana Distributionum* die 14 dec. 1839 § *Hoc.* — Lex enim Tridentini tanti est roboris ut nedum ulla invehi possit eidem contraria consuetudo etiam immemorabilis, sed nec iurata Capituli Constitutio, ut docet Fagnanus in cap. *Licet* de Praeb. n. 92, licet auctoritate Episcopi roborata ».

Terracinen. 12 maii 1770 (Pallott. *l. c.* n. 159 (1);

d) di darle al canonico che si assenta dal coro per ascoltare le confessioni dei fedeli *nisi pro muneris necessitate, vel ex lege fundationis, aut de mandato Ordinarii—Spoletana Servitii chori* 28 febr. 1795 (Pallott. l. c. n. 250); *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S.* Vol. I p. 65 seq.);

e) di concedere altro tempo di assenza oltre i tre mesi conciliari—*Bituntina Servitii chori* 15 sept. 1770; *Salernitana Servitii chori* 23 iun. 1821 (Pallott. l. c. n. 291);

f) di pretermettersi qualsivoglia parte della officiatura corale, senza un espresso privilegio Apostolico—Bened. XIV Inst. Eccl. 60 n. 7; S. C. C. *Grossetana Servitii chori* 22 nov. 1856 (Pallott. l. c. n. 351);

g) di dar le distribuzioni a chi si assenta dal coro per celebrare il S. Sacrifizio, *nisi de praefecti licentia in populi commodum—Interamnen.* 23 febr. 1771; *Comen.* 23 nov. *eod. anno:* S. Miniatis 8 febr. 1817; *Anagnina* 20 nov. 1819; *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. Sedis* Vol. I pag. 65 seq.);

h) di darle a chi si assenta dal coro per assistere alla Messa privata del Vescovo (2). *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S. l. c.*);

i) di darle ai canonici che si assentano dal coro per assistere al Vescovo nel trattare gli affari della Diocesi — *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S.* l. c.);

l) di darle ai canonici che si assentano dal coro pel ministero della predicazione—*Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S.* l. c.);

m) di darle ai canonici che si assentano dal coro per l'esame dei confessori e degli ordinandi (3) — *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S. l. c.*);

n) di darle ai canonici che si assentano dal coro per far da rettore, da amministratore, da professore e da esaminatore del Seminario — *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S. l. c.*);

o) di darle ai canonici che si assentano dal coro per esercitare l'officio di pro-vicario generale, di cancelliere, di attuario ec.— *Tranen.* 20 dec. 1862 (*Acta S. S. l. c.*);

p) di spartire le fallenze fra tutti i capitolari e non già fra i soli presenti al coro—*Aesina* 22 dec. 1860; *Romana* 22 febr. 1862; *Ianuen.* 8 aug. 1863 (*Acta S. S.* Tom. II, p. 218).

In questi casi troviamo consuetudini condannate esplicitamente della S. C. Nessuno però creda che a questi soli debba restringersi la condanna delle consuetudini che attribuiscono ai non presenti al coro le distribuzioni; giacchè la condanna medesima è generale e deve estendersi a tutt' i casi.

Ma non ve n' è qualcuno eccettuato? I Canonisti n'eccettuano quelli nei quali non sia chiara la disposizione del diritto. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 177: « Fallit tamen data conclusio in illis casibus, in quibus de iure dubium est an distributiones absentibus debeantur nec ne. Tunc enim consuetudo easdem concedens, censetur esse valida potestque iuris ambiguitatem interpretari et declarare ». E ne adduce la ragione: « Quia in tali casu nihil novum aut iuri communi aperte contrarium inducitur, sed solummodo de iure dubius, longaevo usu declaratur ».

---

(1) Si noti che allora il canonico occupato in officio del Capitolo perde le distribnzioni quando ha un *congruo* assegno e non gli venga nessun danno da tale perdita (Pallottini Vol. VIII v. *Distrib. quot.* n. 745).

(2) Ai solenni pontificali del Vescovo e quando questi assiste pontificalmente alla messa con piviale e con cappa, e quando tiene ordinazione o in cattedrale o altrove, i canonici necessarii all'assistenza non perdono le distribuzioni—*Tranen.* 20 dec. 1862; *Lycien.* 17 aug. 1641; Bened. XIV Inst. Eccl. 107, §°9, n. 60.

(3) Quando però non solo la consuetudine ma ancora gli Statuti capitolari concedono agli esaminatori pro-sinodali nell' assenza dal coro le distribuzioni per l' adempimento del loro officio, tal consuetudine può mantenersi—*Anagnina Servitii chori et Distribut.* 20 nov. 1819 (Pallottini Tom. V. v. *Canonici* § VII n. 264—V. Barbosa de Canon. et Dignit. C. 24 n.°6). Crediamo che ciò possa pur valere quando non ci sieno statuti scritti, ma solo consuetudini, che fanno le veci di statuti.

Abbiamo non pochi casi, nei quali per la detta ragione i Canonisti e la stessa S. Congregazione del Concilio non hanno proscritte le consuetudini che attribuiscono agli assenti le distribuzioni. Eccone un saggio come abbiamo potuto desumerlo dai DD. e dalla Collezione de' decreti della S. C. del Conc. del Pallottini:

a) Quando in tempo di pestilenza qualcuno si assenta dal coro « si alias fuerit solitus intervenire »—*Mediolanen.* 9 nov. 1630 (Pallot. T. VIII v. *Distributiones* n. 561—V. Reiffenstuel *l. c.* n. 174);

b) Quando coloro che sono destinati dal Vescovo a coadiuvare il parroco si assentano per l' esercizio della cura—*Cremonen. mens. Decem. 1617 lib. 11 Decretor. p. 206; Miranden. et Ianuen.* 30 mai. 1620 *lib. 12 Decretor.* p. 43 et 45 (Pallott. T. VIII v. *Distributiones* n. 345 357); *Anagnina Servitii chori et distributionum* 20 nov. 1819 (Pallott. T. V. v. *Canonici* § VII n. 260);

c) Quando una consuetudine centenaria, unita agli statuti capitolari concede le distribuzioni a due canonici che il Vescovo mena seco per la S. Visita —*Anagnina Servitii Chori* 20 nov. 1819 (Pallott. T. V. v. *Canonici* § VII n. 277. 278);

c) Quando la consuetudine porti che i canonici non cantino nè compiano gli altri officii se non per mezzo de' cappellani — *Grossetana Servitii chori* 22 nov. 1856 (Pallott. l. c. n. 355; Barbosa *ad Conc. Trid.* Sess. 24 c. 12 *de ref.* n. 18 et *De Canon.* c. 34 n. 12);

d) Quando per consuetudine i canonici non prestano assistenza alle ore minute nei giorni feriali, ma solo nei dì festivi (1)—*Grossetana Servitii chori* 22 nov. 1856 (Pallott. l. c. n. 347);

e) Quando v' ha consuetudine di non aggiungere alle ore canoniche l'officio della B. V. e dei defunti, ovvero i salmi graduali e penitenziali nei giorni prescritti dalla rubrica — *Montis Alti* 28 sept. 1754 (Pallott. *l. c.* n. 396, 397);

f) Quando la consuetudine porta che il servizio del coro si compia per turno, massime dove ci è numero sufficiente di capitolari e tenuità di rendite—*Conversana Servitii chori* 20 dec. 1834 (Pallott. l. c. n. 401);

g) Quando si tratti di canonico il quale, stato assente per affari del capitolo, al ritorno voglia riposarsi qualche giorno in casa senza intervenire al coro—Reiffenstuel *l. c.* n. 178.

h) Finalmente quando gli statuti capitolari, confermati dalla S. Sede, attribuiscano ai non presenti in qualunque caso le distribuzioni; giacchè queste allora rivestono la natura di privilegii Apostolici.—*Anagnina Servitii chori et Distribut.* 20 nov. 1819 (Pallott. T. VIII v. *Distrib. quot.* n. 693; Reiffenst. *l. c.* § 7 n. 214; Fagnanus in cap. *Licet.* n. 132 *de Praebend.*).

Al secondo—Venendo ora al caso proposto, la consuetudine del Capitolo di M. di dar le distribuzioni ai due canonici che il Vescovo mena seco nella S. Visita, sarebbe abusiva e da eliminarsi, perchè condannata dal diritto. Però laddove sia stata osservata da più secoli ed è secondo il prescritto degli statuti capitolari, potrebbe sostenersi, come fu dichiarata valida quella del Capitolo di Anagni nella causa cit., in cui le costituz. capitolari fatte nel 1618 e confermate coll'osservanza di due secoli, attribuivano le distribuzioni ai canonici che accompagnano il Vescovo nella S. Visita, e però al dubbio: « An praesentes putandi sint iidem canonici qui Episcopum vel eius Vicarium comitantur in sacra visitatione sive urbana sive dioecesana, vel quibus haec committitur, et quas distributiones lucrari debeant in casu » la S. C. il dì 20 nov. 1819

(1) Ciò vale « potissimum si agatur de cathedrali valde conspicua, in qua canonicatus conferri solent personis nobilibus et qualificatis, qui in quampluribus pietatis operibus occupati esse solent, adeo ut illorum exemptio in maius Ecclesiae servitium redundaret, et ceteroquin in eadem ecclesia conspicuus numerus adesset beneficiatorum, per quos abunde impletur onus recitandi integrum officium » (Pallott. l. c.).—In tal caso però, come insegnano i DD., la consuetudine dev'essere in linea presuntiva (del privilegio Apost.) non in linea prescrittiva (Scarfant. *Lucubr. canon.* lib. 2 tit. 8; De Luca *de Canon.* Disc. 11, n. 4).

rispose: « Affirmative ad formam Constitutionum capitularium ».

III.

Circa la Comunione da amministrarsi alle Monache.

15.° Caso Liturgico.

Festo, cappellano di Monache, suol fare la Comunione alle Religiose in questa guisa. Estratta dal tabernacolo la sacra Pisside, dopo la recitazione del *Confiteor* fatta dal serviente, dice dall'altare il *Misereatur*, l'*Indulgentiam*, e l'*Ecce Agnus Dei*. Poscia reca la Pisside aperta alle grate, e quivi distribuisce la Comunione prima alle Monache, e dopo al popolo. Fatto ciò, torna all'altare, ripone la Pisside nel ciborio, e dà colla mano la benedizione al popolo ed alle suore.

Si chiede:

1.° Con qual rito si deve amministrare la Comunione alle Monache di clausura sì nella messa e sì fuori della messa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Festo?

Al primo—Circa la comunione da amministrarsi alle monache di clausura, fa d'uopo tener presente ciò che di speciale ha sancito la S. Congr. de' Riti. Ecco alcuni decreti:

« An possit tolerari conversio super humerum sinistrum communicando moniales habentes fenestellas in parte evangelii?—Resp.: Debere descendere et reverti per gradus anteriores et non lateralis altaris » (12 sept. 1736 *in Toletana* ad 8, n. 4055).

« Quum in civitate Urbinatensi vigeat consuetudo ut confessarii Asceteriorum Monialium, postquam easdem communicaverint per cancellos cum sacra Pyxide, in qua asservatur SS. Sacramentum, eisdem benedicant; iidem confessarii S. R. C. enixe supplicarunt, ut infrascripto dubio quid servandum sit decernere dignaretur; nempe: An consuetudo dandi benedictionem cum Sacra Pyxide Sanctimonialibus ritu superius expresso sit sustinenda vel reiicienda?—Resp.: Negative in omnibus » (16 ian. 1793 in Urbinaten. n. 4449).

« Utrum sacerdos permittere possit ut moniales in quadam anni solemnitate, priusquam sacram Communionem intra missam recipiant, alta voce professionem votorum suorum renovent.—Resp.: Affirmative, dummodo accedat Ordinarii approbatio, vel adsit consuetudo » (12 sept. 1857 ad 19 *in Molinen.* n. 5251).

Venendo ora a parlare del metodo da seguire per tale amministrazione, vuolsi vedere se il luogo della comunione per le monache (volgarmente detto *comunichino*) è nell'ambito del presbitero, oppure fuori del medesimo.

Se è nel circuito del presbitero, possono ben compiersi tutte le cerimonie solite per l'amministrazione della Comunione ai laici, sì nella messa e sì fuori della messa, tranne solo che in molti luoghi il *Confiteor*, quando abbiano a comunicarsi le sole monache, suol dirsi da queste. Si porterà dunque il Santissimo al comunichino per le monache come presso la balaustra pei laici, e si riporterà all'altare come al solito, dando infine, dopo la recitazione delle preci prescritte, la benedizione colla mano.

Ma se il comunichino è sito fuori del presbitero, in tal caso sorgono varii dubbii:

1.° Può recarsi, e come, la S. Comunione nel tempo della messa?

2.° Dove dovrà recitarsi il *Confiteor*, sull'altare, o presso il comunichino?

3.° Se vi saranno anche laici da comunicare, dove e come dovrà amministrarsi a questi la comunione?

4.° Come bisogna fare la comunione alle monache fuori della messa?

In ordine al 1° dubbio, par chiaro che nel S. Sacrifizio possa e debba amministrarsi anche alle monache la Comunione. Giacchè se alla SS. Eucaristia che si consacra nella messa possono partecipare tutti gli astanti, non v'ha ragione che debba escluderne le religiose. Si badi però che la S. C. dei Riti permise al sacerdote il quale celebra nell'oratorio di qualche ospedale, di recare nella messa la comunione agl'infermi, nei loro letti, purchè questi possano vedere l'altare: « Animadvertendum quod si celebrans pro Viatici administratione intra missam altare e conspectu suo amittat, hanc

administrationem non licere ». (19 dec. 1829 *in Florentina* ad 1, n. 4651). E permise pure di recarla dove se non si può vedere l'altare, si può almeno udire la voce del sacerdote celebrante : « An modo supradicto deferri possit sacra Communio non solum in toto valetudinario, sive a parte antea, sive a parte postea altaris, sed etiam in aliquibus cubiculis, ex quibus etsi altare non videtur, tamen vox sacerdotis celebrantis auditur?— Resp.: Nihil obstat » (7 febr. 1874 *in Ord. S. Jo. de Deo* ad 1, n. 5574). La ragione si è che la Comunione nella Messa può amministrarsi solo a coloro che assistono o che possono assistere alla Messa medesima, non già a chi si trovi in luogo donde alla Messa non si può prender parte. Perciò se il comunichino si trova nel circuito della chiesa, può ben recarvisi nella Messa la S. Comunione. Ove poi fosse sito altrove dove non si può vedere nè udire il sacerdote celebrante, non crediamo che vi si possa recare la SS. Eucaristia nel mezzo della Messa.

Ma come vi si dovrà recare? Non è necessario il velo omerale, essendo la comunione continuazione del sacrifizio. È necessario però l' ombrello e un paio di persone che rechino le candele, con che si deve onorare il Santissimo sempre che si reca fuori del presbitero. Così la S. C. dei Riti decise per la comunione che si porta negli ospedali dall' oratorio in tempo della Messa : « An recitato ad altare *Confiteor, Misereatur*, *Ecce Agnus, Domine non sum dignus*, possit permitti quod sacerdos cum Pyxide, sine velo humerali, deferat ad infirmos sacram Communionem, saltem a duobus candelas deferentibus comitatus, et adhibita etiam umbella si fieri potest, praesertim si ab altari distent infirmi?—Resp.: Nihil obstat; dummodo tamen in delatione SS. Sacramenti umbella omnino adhibeatur » (7 febr. 1874 *in Ordinis S. Ioannis de Deo* ad 1, n. 5574).

E la Pisside deve recarsi aperta, ovvero chiusa? Nel mezzo della Messa deve recarsi aperta, facendo la Comunione parte della messa medesima.

Può recitare il sacerdote qualche cantico o qualche salmo durante il cammino? Può recitarlo il popolo che accompagna? Il sacerdote nulla può recitare, trovandosi in continuazione della S.Messa, alla quale nessuna orazione si può aggiungere. Ciò fu definito dalla S. C. de' Riti per la Comunione negli ospedali: «An tempore sacrosancti Missæ Sacrificii in administratione Viatici, praesertim in Xenodochiis, liceat ab altare recedere usque ad aegrotorum lectum, recitando interim psalmum *Miserere*, ut fieri solet extra Missam? Resp. Negative quoad psalmum *Miserere* recitandum » (19 dec. 1829 in Florentina ad 1. n. 4951 V. ibid. notam Gardell.)—Il popolo nondimeno può benissimo recitare salmi e cantici; ed anche ciò fu definito dalla S. C.: « An permitti possit ut loco Sacerdotis SS. Eucharistiam deferentis ad infirmos alter, et etiam laicus orationem recitent? — Resp. Nihil obstat quominus adstantes recitent aliquas preces, dum distribuitur sacra Eucharistia ».

Intorno al 2.° dubbio, in cui si chiede in qual luogo debba recitarsi il *Confiteor*, e le altre preci, se nell'altare prima di muoversi il sacerdote, ovvero quando si sia giunti al comunichino, par chiaro che, considerandosi questa comunione come parte della Messa, il *Confiteor* e le altre preci debbano recitarsi all'altare. Ciò si può anche raccogliere dal decreto della S. C. de' Riti del 7 febbr. 1874 riferito più sopra.—Nondimeno laddove ci sia uso che il *Confiteor* e le altre preci si recitino al comunichino, non crediamo irragionevole e viziosa questa consuetudinine, non interrompendo la medesima, a stretto rigore, la S. Messa.

Circa il 3.° dubbio, se ci sieno altri laici da comunicare, dove dovranno ricevere il Santissimo?—Quando il *Confiteor* e le altre preci si son dette all' altare, possono all'altare medesimo comunicarsi i laici, dopo le religiose. Ma se le dette preci si son recitate al comunichino, possono queste bastare anche ai laici?

Crediamo che non bastino : giacchè le dette preci al comunichino sono recitate per le sole religiose, non già pei laici; pei quali fa d'uopo recitare novamente il *Confiteor* e le preci nel ritorno all' altare.

Finalmente, in ordine al 4.° dubbio, se la Comunione si amministra alle religiose fuori

della Messa, il rito sarà come quello ordinario pei secolari, tranne solo che la Pisside si porta chiusa al comunichino coverta dal velo omerale e sotto l'ombrello, con almeno due ceri accesi che la precedano, recitandosi dal sacerdote salmi e cantici lungo il cammino. Il *Confiteor* e le preci si dicono al comunichino, e quivi, terminata la comunione, si recitano le ultime preci e s' impartisce, non colla Pisside, ma colla mano, la benedizione.

Se vi sono laici da comunicare, questi riceveranno le sacre specie all'altare, dove dovranno ripetersi le preci prima e dopo la Comunione secondo il solito.

Ciò nondimeno, non crediamo che sia condannevole l' usanza di amministrar la Comunione sì alle Suore e sì al popolo, con recitarsi solo all' altare il *Confiteor* e le altre preci, e con darsi dal solo altare, dopo riposta nel ciborio la sacra Posside, la benedizione a tutti colla mano.

Al secondo—Da quello detto fin qui, è chiaro come la condotta di Festo, il quale si attiene a questo secondo metodo, è irriprovevole.

PROPOSTA DI CASI

17.° Caso Morale.

È risaputo che per le leggi eversive d'Italia i beni stabili delle corporazioni religiose furono in parte devoluti ai Municipii; e questi d' altra parte hanno comprato beni appartenenti ad altri enti ecclesiastici soppressi dal Governo.

Or si chiede:

1.° Gli officiali tutti del municipio hanno incorsa la censura per tali acquisti?

2.° La incorrono gli altri officiali che, posteriormente agli acquisti, han surrogato i primi?

3.° Possono a questi, in sicura coscienza, dare il loro voto gli elettori cattolici?

17.° Caso Canonico.

V'ha un Istituto Religioso di Suore, di fondazione vescovile, diretto a preparare i fanciulli alla prima Comunione che si celebra solennemente nella loro Chiesa.—I parroci del luogo reclamano, credendo con ciò leso il loro diritto di ammettere i proprii filiani nella propria chiesa parrocchiale alla prima Comunione.

Si chiede:

1.° È vero ed è legittimo il diritto dei parroci di ammettere alla prima Comunione i proprii filiani e nella propria chiesa parrocchiale?

2.° Che è da dire del reclamò de' parroci di T.?

17.° Caso Liturgico.

Sorge contesa fra Terenzio e Rodrigo circa la seconda purificazione nella Messa. Terenzio, stando all'insegnamento di alcuni Dottori, dice che si può fare a meno del vino per qualche causa ancor leggiera, bastando solamente l'acqua. Rodrigo, poggiato sopra Decreti della S. C. dei Riti, sostiene che ciò non è lecito mai, senza uno speciale indulto Pontificio.

Si chiede: Che è da dire di questa controversia?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

73. *Circa il valore dei beni sacri, alienabili per facoltà vescovile.*

D. I Vescovi, in forza del capo *Terrulas* (caus. 12 qu. 2), possono permettere l' alienazione dei beni immobili e dei mobili preziosi di poco valore. Non dovrà questo valore proporzionarsi alle condizioni dei tempi nostri?

R. Il capo *Terrulas* cit. non definì tassativamente il valore delle piccole terre da potersi alienare con facoltà vescovile. La S. C. del Concilio, il dì 14 dicembre 1613 dichiarò: « Caput *Terrulas* (12 q. 2) non fuisse sublatum per extrav. *Ambitiosae:* cæterum ad quam usque quantitatem liceat Episcopo alienare, petendum esse a iure communi » (ap. Fagnan. in cap. *Nulli, de Reb. Eccl. non alien.* n. 25). Or tutti i DD. unanimamente insegnano che possono i Vescovi alienare gl' immobili *modici valoris*, senza venia pontificia.

Ma come deve intendersi questo *modicus valor?* Il Ferraris (v. *Alienatio* art. 3, n. 3) insegna: « Res *modici* valoris sunt quae non aestimantur ultra viginti solidos, secundum glossam... et ut censuit S. Congr. EE. et RR. *in una Faventina* 22 maii 1611; in qua viginti solidos ad scuta 25 aurea ascendere declaravit.. Et in Barensi in re-

sponsione Archiepiscopo visitanti sacra limina die 12 April. 1698 dixit: *Non posse Episcopum concedere facultatem ultra 25 scuta aurea.* 25 Scuta aurea costituunt scuta 40 monetae romanae ». L' editore cassinese aggiunge che 25 scudi di oro equivalgono in moneta romana a scudi 41 con frazione; rispondenti a circa Lire italiane 267 (v. Bouix De Iur. Regul. Vol. II Par. V Sect. IV Subs. I, cap. III § 1).

Ma questa non è mica un regola certa, da escludere ogni altra opinione. « Sane, insegna il Fagnano *l. c.*, cum non sit iure definitum quae terrulae dicantur exigui valoris, id totum iudicis arbitrio erit relinquendum... S. Congregatio Concilii alias dixit, quae res dicantur exiguae non esse tutum definire ».

Il Card. De Luca poi scrive *(De alienationib.* Disc. 1, n. 117): « Quando autem res dicatur modici valoris, variae sunt opiniones relatae apud allegatos; quarum nulla pro meo iudicio recipienda videtur; sed est arbitrarium pro ecclesiarum et locorum ipsorumque bonorum qualitate decidendum; cum attenta qualitate unius loci vel ecclesiae respective, praedium valoris scutorum 50 reputetur magnum et considerabile; attenta vero qualitate alterius loci vel ecclesiae, dicatur minimum et contemptibile, quamvis esset valoris scutorum 100».

Ciò posto, nel determinare oggidì un tal valore, non si dovrà pure aver presente il caro delle merci e il deprezzamento del numerario? Ciò che nel 1600 valeva lire 250, varrà pure così nei tempi nostri?

Il dotto Bouix *l. c.*, riferite tutte le predette autorità, non ha tema di insegnare che oggidì, considerate le condizioni presenti della Francia, per esiguo valore debba giudicarsi il doppio di quella cifra. Ecco le sue parole: « Mihi videntur decisiones a Ferrario allatae, non quidem pro absoluta, bene tamen pro directiva regula sumi posse. Ponderando nempe, eo tempore quo decisiones istae emanarunt, pecuniam ipsam relative ad res usuales comparandas multo plus valuisse quam valet hodie, menti eiusmodi declarationum videretur consonum, si nostris temporibus dicta summa duplicaretur. Iuxta quam prudentialem normam existimarem hodie in Gallia pro exiguo haberi posse valorem, qui 500 francos non excedit ».

Ciò che si è detto della Francia, per egual ragione deve dirsi dell' Italia, anzi di ogni altra regione dell' Europa. Onde giustamente molti dei più accreditati Teologi moderni, sottoscrivendosi alla opinione del Bouix, riconoscono come norma generale la somma di L. 500 per quel piccolo valore di beni stabili ch' è messo in facoltà dei Vescovi di alienare. Così il Lehmkul, il quale dà per certa questa opinione (T. II, n, 974 n. 3): « Modici valoris pro hodierna pecuniae conditione videtur certo esse quod 500 francos non excedit ». Così pure il Marc. (T II, n. 8355 not. 2); il Vincent (*Th. Dogm. et Mor.* T. VI *Tr. de cons. et irr.* n. 75 not. 1) e il Bucceroni (*Comm. Const. Apost. Sed.* n. 83) scrive che la S. C. de' VV. e RR. « pro praediis exigui valoris summam determinavit 25 scutatorum aureorum de Camera, nempe circiter 225 libellarum italicarum, quae ob immutatum pecuniae valorem augeri in praesenti potest proportionata ratione ».

74 *Se alle Confraternite, segnatamente a quelle del SS. Rosario, possano ascriversi i fedeli defunti.*

D. In varii Sodalizii vige il costume di ascrivere a confratelli i fedeli defunti, affinchè questi godano i suffragii proprii di coloro che vi si ascrissero in vita. Non mancano Autori, i quali dicono che le Confraternite del SS. Rosario hanno in ciò uno speciale privilegio. Che è da dire di tale usanza e di tale insegnamento?

R. L' ascrivere i fedeli defunti alle Confraternite dei vivi è cosa espressamente vietata dalla Chiesa. Fu chiesto alla S. C. delle Indulg. : « An fideles qui ex hac vita migrarunt alicui sodalitati adscribi valeant, ad effectum ut ipsi suffragiis potiantur, quibus post obitum gaudent ceteri fideles, qui adhuc viventes alicui sodalitati nomen dederunt? » E fu risposto: « Negative iuxta Decreta a Suprema Universali Inquisitione edita sub die 13 Decembris 1876 » (14 Augusti 1889 *in S. Severi*).—Di qui viene che l' usanza opposta è condannata, riprovevole, e di niun valore.

Quanto poi s' attiene alle Confraternite del SS. Rosario, neghiamo che ci sia uno speciale privilegio di potervi ascrivere i fedeli defunti.

Se fosse vero un tal privilegio, troverebbesi inserito negli *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii* usciti a luce nel 1890 a Lione di Francia in quattro volumi, nei quali va diligentissimamente raccolto tutto quello che riguarda siffatte Confraternite. Or in quest' opera non si fa parola alcuna di tal privilegio. Anzi nel Vol. I cap. IV n. 69, citandosi il decr. della S. C. delle Indulg. del 29 nov. 1880, sta detto: « In societate SS. Rosarii potest et debet admitti omne personarum genus, dummodo tamen sint SCIENTES et VOLENTES ». Donde s' inferisce che non vi si possono ascrivere gl' infanti ancor privi dell' uso di ragione, e neanco i peccatori che di per se non

chieggono l'ascrizione, benchè altri si obblighi di recitare per essi il rosario. Nel n. 73 poi dello stesso Capo si dice che possono ascriversi i moribondi se chieggano farvi parte, benchè non sia lor dato di recitare neanco una volta il rosario, assomigliandosi a coloro che ascritti vivi e sani, alla confraternita, dopo l'ascrizione siano colpiti da morte. E si aggiunge: « Nec differatur nominis inscriptio in albo sodalitatis, ut moribundus indulgentiis, principaliter in articulo mortis, aliisque suffragiis et meritis confratrum citius participare valeat.

Dunque alle Confraternite del Rosario non si possono ascrivere i morti che non sono nè *scientes* nè *volentes*; ma solo i moribondi i quali espressamente ciò richieggano.

CRONACA GOVERNATIVA

Aumento di Congrua ai Parroci.

Ecco il testo della legge con cui si aumenta la congrua dei parroci:

« Con effetto dal 1°. Luglio 1891 il Fondo per il culto corrisponderà al Tesoro dello Stato l'annuale contributo di 2,500,000 lire in acconto dei diritti spettanti allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse.

« Art. 2. Allo stesso titolo il Fondo per il culto verserà L. 500,000 annuali risultanti dalle economie introdotte negli stati di previsione per l'esercizio corrente 1891-92 con la proposta di assestamento.

« Art. 3. A datare dal 1.° luglio 1892 il supplemento di congrua che si concede ai Parroci del Regno verrà elevato alla cifra di L. 800, dedotti i pesi patrimoniali. Non appena vi saranno i mezzi disponibili, la congrua dei parroci sarà portata a L. 900, e quindi al massimo definitivo di L. 1,000 al netto.

« Art. 4. Con la legge di assestamento del bilancio del 1892-93 del Fondo per il culto, in esecuzione dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, numero 4727, sarà stanziato il fondo sufficiente per liberare i comuni del Regno di quanto pagano in surrogazione delle abolite decime e nei limiti della stessa legge stabiliti » (1).

Spese di Culto alle Chiese Ricettizie.

Le chiese ricettizie con massa comune (e a pari ragione tutte le chiese parrocchiali con capitoli di massa) le quali sono mantenute a spese del Capitolo, hanno diritto ad uno stralcio di rendite, eguale all'ammontare delle dette spese, documentate secondo la media di un decennio. Il quale stralcio dovrà desumersi dalle quote dei capitolari non solo viventi, ma ancora defunti, secondo il numero organico di ciascun capitolo. Qualora non si sia ottenuto siffatto stralcio, può sempre aversi, dietro istanza del parroco e degli attuali provvisti; e noi esortiamo tutti i capitoli a richiederlo, affine di ripetere dal Fondo del culto le quote dei partecipanti morti e di assicurare alla Chiesa per sempre le necessarie spese di culto.

Ecco un atto recente del 14 luglio 1892 con che il Capitolo Collegiato (con Ricettizia) di Turi in Dioc. di Conversano ha ottenuto l'assegno annuo per le dette spese:

« Il Direttore Generale del Fondo del Culto, Vista la liquidazione degli assegni a favore dei partecipanti della Ricettizia di Turi contenuta nel Decreto in data 3 Settembre 1883;

« Vista la domanda in data 19 Gennaio 1888 colla quale i partecipanti di detta Ricettizia chiedono un assegno per le spese di Culto per quella Chiesa ex-Ricettizia;

« Ritenuto che tali spese hanno sempre fatto carico sulla massa comune, e che nessuna prelevazione essendone stata fatta nella suddetta liquidazione, nulla osta a che ora ne sia fatto lo stralcio nella somma di L. 573,72 a far tempo dal 6 Aprile 1892 colla contemporanea riduzione proporzionale degli assegni dei partecipanti e col pagamento delle quote arretrate per le porzioni vacanti a datare dal quinquennio anteriore alla fatta domanda, cioè dal 1.° Gennaio 1883 al 5 Aprile 1892, da ripartirsi fra i partecipanti in proporzione della quota a ciascuno di essi somministrata per sostenere le spese di Culto durante detto periodo;

« Ritenuto che ripartite le L. 572 fra i ventisei partecipanti che componevano la Ricettizia, ricade a carico di ciascuno la quota di L. 22,07;

« Che tenuto conto però che nel concedersi ai partecipanti l'abbuono della tassa 30 0/0 a senso dell'art.° 25 della legge 19 Giugno 1873, le L. 22,07 quale eccedenza di L. 500 sono state assoggettate alla detta tassa, conseguentemente dovendosi depurare da tale tassa, la quota da portarsi in diminuzione degli assegni da L. 22,07 riducesi a L. 15,45;

« Ritenuto che al 1.° Gennaio 1883 si trovavano già vacanti otto partecipazioni, e che in seguito si resero vacanti quelle di cui erano provvisti altri sette sacerdoti;

« Ritenuto che gli arretrati delle quote delle spese di Culto, facenti carico a tali partecipazioni vacanti, dal 1.° Gennaio 1883

(1) Nel Vol. IV Par. I, pag. 142 e Par. II pag. 260 demmo le istruzioni circa la domanda e i documenti da presentarsi al Ricevitore, affine di ottenere il decretato aumento di congrua.

al 5 Aprile 1892 in ragione di annue lire 22,07 ammontano a L. 2480,18.

« *decreta :*

« È concesso l'annuo assegno di L. 573,72 per spese di Culto della Chiesa ex-Ricettizia di Turi da pagarsi al titolare della Chiesa mediante iscrizione di apposito conto corrente sul Capitolo 24 del bilancio passivo con effetto dal 6 Aprile 1892.

« Saranno pagate L. 2480, 18 per rimborso spese di culto a carico delle partecipazioni vacanti dal 1. Gennaio 1883 a saldo 5 aprile 1892, da ripartirsi fra i partecipanti nella proporzione della quota con cui ciascuno di essi ha, durante lo stesso periodo, contribuito a sostenere le spese di culto ».

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1892)

Causa di beatificazione e canonizzazione — Martedì 12 u. s. nel Palazzo Apost. Vat. si tenne la Congregazione preparatoria sulle virtù in grado eroico del Ven. Vincenzo Romano, parroco di Torre del Greco nell'Archidiocesi di Napoli.

Nomine pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L'E.mo Card. Sepiacci Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

L'E.mo Card. Vannutelli fra i Porporati componenti la S. C. del Concilio.

Mons. Agapito Panici, già sotto-bibliotecario della Vaticana, a Sotto-Datario.

Cardinale defunto-Una gravissima perdita ha fatto il Sacro Collegio colla morte dell'E.mo Giuseppe D'Annibale, pio e dotto Cardinale, versatissimo nelle scienze morali e canoniche. Nacque in Borbona, diocesi di Rieti, il 22 Settembre 1815. Fu Canonico di quella Cattedrale, professore di teologia nel Seminario e vicario generale. La sua fama per la stupenda opera da lui pubblicata col titolo di *Summula Theologiae moralis*, si diffuse in Italia, e per tutto altrove. Chiamato in Roma dal S. Padre, fu preconizzato Vesc. tit. di Caristo nel 1881, e nominato Assessore del S. Uffizio. Nel Concistoro degli 11 feb. 1889 fu proclamato Cardinale dell'Ordine dei Preti col titolo dei santi Bonifacio ed Alessio, e gli furono assegnate le Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dei Sacri Riti, del Concilio, e della Lauretana. Finalmente fu nominato Prefetto della S. C. delle Indulgenze, e ss. Reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha pubblicata una magnifica Enciclica ad occasione delle feste centenarie di Cristoforo Colombo. La daremo testuale nel prossimo fascicolo.

— Si è inaugurata in Roma solennemente la cripta del tempio di S. Gioacchino, monumento che si erige dai fedeli pel giubileo episcopale del S. Padre. L'E.mo Card. Vicario ha indirizzata una lettera all'Abate Brugidou che attende alla erezione di quel tempio, in cui gli manifesta le compiacenze del Sommo Pontefice.

— Il S. Padre ha indirizzato un bellissimo breve al Sac. D. Pietro Gasparri, uno dei più rinomati canonisti dei nostri tempi, chiarissimo per una dotta opera sul matrimonio.

— Due signorine israelite, premessa la loro abiura, ricevettero il santo battesimo nella Chiesa di S. Gaetano in Firenze dal parroco.

— L'Abate Morcaldi di Cava, Presidente della Congregazione Cassinese in Italia, ha indirizzato una circolare a tutt'i Superiori monastici benedettini sparsi nel mondo, per invitarli a prender parte al Giubileo di S. S. Leone XIII, qualificandolo come uno dei Pontefici ch' è stato insigne benefattore dell'Ordine.

— Grandi feste hanno avuto luogo a Palos nella Spagna per commemorare la data 4 Agosto in cui 400 anni or sono Colombo mosse da quel piccolo porto per l'America. Tutte le Potenze hanno inviate colà navi da guerra, le quali con flotta spagnuola scortavano la caravella Santa Maria (fac-simile) all'uscire dal porto. Anche a Genova si sono celebrate feste splendidissime pel centenario colombiano. Si è fatta una grandiosa esposizione delle missioni cattoliche; ed ha avuto luogo una storica passeggiata in costumi dell'epoca di circa 900 persone con ricchi e svariati abbigliamenti, simboleggiante la partenza di Colombo da Palos, con folla immensa che acclamava e gettava fiori.

— L'E.mo Card. Arciv. di Reims e sedici altri Vescovi francesi, i quali convennero a Rouen per le feste del giubileo di quell'Arciv. Mons. Thomas, hanno umiliata una supplica al S. Padre per ottenere l'introduzione della causa di Giovanna D' Arco. Sua Santità l' accolse con grande bontà, e si mostrò dispostissimo ad occuparsi di questa causa, appena riceverà gli atti.

— Un'adunanza di tremila Cattolici si tenne nel 17 u. s. a Reisse in Germania (Slesia Prussiana) la quale fece voti per la libertà della chiesa.

— Il 26 u. s. fu inaugurato nell'isola di Malta un monumento al Sommo Pontefice S. Pio V. Pronunziò un bellissimo discorso l'Arcivescovo: intervennero alla cerimonia i rappresentanti del Capitolo Cattedrale e di tutte le Collegiate, le autorità civili e militari, la borghesia e numeroso popolo.

— Sono morti Mons. Cristoforo Ernesto Bonjean, Arcivescovo di Colombos nell' Isola di Ceylan, e Mons. Francesco Maria Imparato degnissimo Arcivescovo di Acerenza e Matera.— Mons. Federico Federici Vescovo di Foligno è stato assassinato nel treno ferroviario a colpi di martello da un giovane scellerato per derubarlo. L'omicida è stato assicurato alla giustizia.

— È morto santamente il P. Luigi Previti, Gesuita, illustre scrittore della *Civiltà Cattolica*.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Intorno i diritti che competono al parroco, canonico di un Capitolo cattedrale con cura abituale.

Galtellinoren. Iurium Parochialium. 9 Apr. e 23 Lugl. 1892 — Il dì 27 giugno 1891 furono proposti alla S. C. i seguenti dubbii, riguardanti i diritti che competono al parroco canonico del capitolo cattedrale di Galtelli-Nuoro in Sardegna (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII Par. I pag. 122):

« I. An ius administrandi Baptismum et custodiendi libros baptizatorum maneat penes capitulum, vel penes canonicum curatum in casu.

« II. An capitulum, praeter functiones capitulares, ius habeat committendi alternative uni vel alteri ex canonicis cum assistentia beneficiatorum, vulgo *Domieri*, celebrationem aliarum functionum, scilicet missarum festivarum vel defunctorum, novendialium vel triduanarum precum, processionum etc. ac stolae fructus inde percipendi in casu.

« III. An canonicus curatus iure districto frui possit in defunctorum exequiis capitulo assistente, et an a capitulo vel a canonico curato perficiendae sint rituales absolutiones in casu.

« IV. An beneficiarii, vulgo *Domieri*, ita dependeant a canonico curato, ut ab hac dependentia exturbari nequeant a capituli archipresbytero in casu.

« V. An iidem beneficiarii teneantur coadiuvare canonicum curatum in Evangelii praedicatione et in cathechesibus instructionibus in casu ».

E la S. C. decise:

« Ad I. Dilata, et coadiuventur probationes de usu Capituli constante et nullo reclamante administrandi baptismum et retinendi librum baptizatorum.

« Ad II. Affirmative, dummodo non agatur de functionibus et iuribus mere parochialibus.

« Ad III. Si agatur de exequiis parochianorum, praecedentiam spectare ad canonicum curatum ratione stolae, et rituales absolutiones spectare ad eumdem ratione muneris; si vero agatur de aliorum exequiis, omnia spectare ad Capitulum, scilicet praecedentiam et rituales absolutiones.

« Ad IV. Affimative, quatenus agatur de cura animarum.

« Ad V. Affirmative, dummodo parochus sit impeditus ».

La quistione pertanto fu portata ad un nuovo esame, non solo in ordine al 1.° dubbio che rimase in sospeso, ma sì ancora in quanto al 3.° ed al 5.° ad istanza del Capitolo.

Furono proposti perciò a dirimere il dì 9 aprile 1892 i seguenti dubbii:

I. *An ius administrandi Baptismum et custodiendi libros baptizatorum maneat penes Capitulum, vel penes canonicum curatum in casu.*

II. *An sit standum vel recedendum a decisis in tertio dubio in casu.*

III. *An sit standum vel recedendum a decisis in quinto dubio in casu.*

Ma la S. C. rescrisse: *Dilata et ad proximam cum iisdem.*

Solo il dì 23 luglio 1892, riproposta la controversia, fu risoluta come segue:

Ad I. *Cumulative spectare ad utrumque.*

Ad II. *In decisis.*

Ad III. *In decisis et amplius.*

Si raccolga:

a) Quando vi ha consuetudine che al Capitolo sia riservato il diritto di battezzare e di ritenere le chiavi del battistero e dell' olio santo, tal consuetudine deve mantenersi. — Così la S. C. del Conc. *Marsorum* 30 ian. 1830: « An reservatum sit Capitulo ius baptizandi pueros ac retinendi claves baptisterii et olei sancti in casu — Resp.: Affirmative

ad formam consuetudinis ». — Così pure *in Oritana* 22 sept. 1877.

b) Sopratutto quando tal riserva fu fatta dal principio, quando il Capitolo con cura abituale cominciò deputare qualcuno per la cura attuale. Si ascolti l'Avanzini (*Acta S. S.* Vol. II p. 248): « Contra jus haud agere videri capitulum, cui insit animarum cura, si ab initio aliquod ex iuribus parochialibus sibi reservaverit, dum unum deputavit ad exercendam curam actualem.— Proinde in functionibus atque iuribus, quae sibi reservat, Capitulum habendum esse ceu proprium parochum ; ita ut singuli praebendati rite valeant curam animarum exercere quoad illas functiones et iura parochialia sibi reservata ».

c) Dove poi tal riserva e consuetudine non possano eccepirsi, il diritto del parroco circa il battesimo è imperscrittibile, come quello ch' è concesso al ceto, non all'individuo *ex cap. 1 quaest. 1 caus. 13*. Così la S. C. del Conc. *in Andrien. Iurium et privilegiorum* 2 iun. 1883 ; *in Baren. Iurium parochialium* 23 aug. 1876 ; *in Bovien. Iurium.* iun. 1820; *in Nullius Sublacen. Iurium parochialium* 29 ian. 1821 etc.

d) Nel caso fu chiaramente dimostrata la riserva e la consuetudine che attribuiva al Capitolo il diritto di amministrare il Battesimo e di custodire i libri battesimali, insieme al Canonico curato.

II.

Circa i limiti della giurisdizione parrocchiale, e le consuetudini esequiali contro il diritto.

Melevitana Finium et jurium parochialium — 23 Luglio 1892 — All' estremità del gran porto di Malta sorge la città *Cospicua*, di rincontro alla quale si estende, cinta di mura e di baluardi, la città limitrofa *Vittoriosa*. La prima, in ordine alla cura delle anime, fu smembrata nell' anno 1584, e nel mezzo dell' una e dell' altra v'ha la piazza di S.ª Margherita la cui giurisdizione si contendeva dal parroco della *Cospicua* e da quello della *Vittoriosa*.

A tal controversia se ne aggiungeva un' altra. Nei confini della città *Vittoriosa* s' innalza su di un promontorio la chiesa di S.ª Liberata de'Frati Cappuccini, nella quale i cittadini della *Cospicua*, come ancora gli altri di Malta, spesso di propria devozione eleggono la sepoltura. In tal caso, il parroco del defunto non poteva associare il cadavero che sino ai confini della *Vittoriosa*, dove il parroco di questa lo riceveva e lo accompagnava alla Chiesa dei PP. Cappuccini. Così portava la consuetudine, che dicono introdotta da una condizione imposta dal Vescovo di Malta nel consentire la erezione di quel convento l'anno 1736 con cui riservò il diritto al parroco della *Vittoriosa* di entrare nella cappella monastica colla stolà e la croce elevata, per dare al cadavero l'ultimo vale. Contro la prefata consuetudine insorsero il capitolo e il parroco della *Cospicua*, chiedendone l' abolizione.

La duplice controversia fu sottoposta al giudizio della S. C. coi seguenti dubbii:

I. An et intra cuius paroeciae fines comprehendatur platea S. Margaritae in casu.

II. An sustineatur consuetudo favore parochi S. Laurentii de Victoriosa in casu.

E il dì 23 luglio 1892 fu risolta come appresso:

Ad I. Ex deductis, affirmative favore paroeciae de Victoriosa.

Ad II. Negative, ita tamen ut parochus Conspicuensis ingredi nequeat ecclesiam PP. Copulatorum.

Eccone le precipue ragioni:

a) Una pianta che risale al tempo del dismembramento delle due parrocchie, reca una strada divisoria delle due giurisdizioni, allora esistente, e poscia per opere militari, in parte chiusa. Or secondo questi confini, la piazza di S.ª Margherita spettava alla città Vittoriosa.

b) Nei libri dello stato delle anime della parrocchia Vittoriosa si accenna agli abitanti di una certa *Mina* che comunicava colla piazza di S.ª Margherita.

c) I battesimi, la benedizione delle nozze, l'esequie dei defunti di coloro che abitavano vicino alla detta piazza, si designano nei libri parrocchiali come abitanti in luogo in continuazione al cimitero parrocchiale della Vittoriosa, esistente nella piazza di S.ª Margherita.

d) Parroco proprio, in quanto ai funerali, è colui nel distretto del quale chi viene a morte ha il domicilio o il quasi

domicilio (*Cap. 3. de sepulturis in 6°;* Clement. *Dudum eod. tit.;* Ritual. Rom. *De exequiis*). Il detto parroco ha il diritto di levarne il cadavero, di fare le preci esequiali, e di tumularlo (Vecchiotti *Inst. Can. lib. 3. cap. 5*).

e) Che se il filiano si è scelta la sepoltura fuori della parrocchia, il parroco proprio ha il diritto di associarne il cadavero sino alla chiesa tumulante, passando per aliene giurisdizioni senza che i costoro parroci possano impedirlo o richiedere emolumento di sorta, purchè l'esequie si compiano *recto tramite et sine solemni pompa* (Vecchiotti *l. c.* § 60 et 62).

f) Il Ferraris ancor più chiaramente insegna (v. *Parochus* art. 3 n. 36): « Occasione funerationis cadaverum alterius diœcesis aut parochiae in ecclesiis regularium, potest proprius parochus defuncti ad effectum deferendi processionaliter cadaver ad dictas ecclesias libere transire per quascumque diœceses et parochias stola et cruce elevata, etiam irrequisitis earumdem parochis. Sic S. Congr. Episcopor. et Regular. *in Placentina* 24 novembris 1713 *in resp. ad prim.* et pluries alibi ».

g) Lo stesso più volte dichiarò la S. C. del Conc.—Richiesta dai Frati Riformati del convento del luogo detto Binasco in Dioc. di Pavia: « I. An curatus unius dioecesis, quaecumque sit, in transitu cadaveris, quod processionaliter ad Eccl. Regularium ab alia dioecesi defertur, transeundo per propriam iurisdictionem et parochiam, possit aliquam partem cerae et pecuniarum ab haeredibus defuncti praetendere.—II. An proprius parochus defuncti, transeundo per parochiam unius parochi alterius diœcesis, ad effectum deferendi processionaliter cadaver ad Ecclesiam Regularium possit *libere et licite* per eamdem cum stola et cruce elevata transire etiam irrequisito parocho? »—Il dì 28 novembre 1671 rispose: « Ad I. *negative;* ad II. *affirmative* ». — La qual risoluzione in ampla forma fu confermata da Innocenzo XI nella Costit. *Exponi Nobis* del dì 11 dicembre 1676.

h) Perchè una consuetudine contraria alla legge possa dirsi legittima, occorre che sia ragionevole e debitamente prescritta. In qual senso debba dirsi ragionevole, lo insegna il Ferraris *v. Consuetudo* n. 16: « Ea autem consuetudo, egli dice, generatim loquendo censetur rationabilis, quae nec iuri naturali aut divino adversatur, neque iure canonico reprobatur, neque peccandi licentiam aut occasionem praebet; neque alia ratione communi utilitati perniciosa est; quae vero in aliquo deficit, censetur irrationabilis et consequenter nunquam potest induci per actus legi contrarios ».

i) La consuetudine poi contraria ai diritti parrocchiali non può mai prescriversi, nè mai legittimarsi. Così leggesi nella causa *Andrien. Iurium et privilegiorum* del dì 2 giugno 1883: « Neque clero suffragare videtur centenaria consuetudo quae beneplacitum et privilegium praesumere facit. Quandoquidem iura parochorum non solum centenaria consuetudine non perimuntur, verum etiam adversari eisdem non potest centum annorum observantia, ut saepius rescripsit H. S. C. et praecipue *in Baren. Iurium* 2 iunii 1820; *in Nullius Sublacen. Iurium parochialium* 29 ianuarii 1821, in qua expresse edicitur parochorum iura sarta tectaque existimanda esse, non obstante quadragenaria et centenaria consuetudine ».

l) Gli ordini religiosi hanno il privilegio della esenzione dalla giurisdizione ordinaria del Vescovo. Il Vescovo perciò non può apporre, senza la venia apostolica, nel consentire alla erezione dei lor conventi, condizioni lesive a quel privilegio. Di qui viene che la riserva, fatta a vantaggio del parroco, di entrare colla stola e la croce elevata nelle chiese dei Regolari per benedire i cadaveri, non può sostenersi.

III.

Circa i motivi di rimuovere un parroco dalla cura.

Lucana Remotionis Parœciæ—23 Luglio 1892—Il parroco C., in Dioc. di Lucca, sì per durezza d'indole, sì per talune quistioni avute col popolo ad occasione dello edificarsi di una nuova chiesa parrocchiale, venne in odio ai suoi filiani. E l'odio andò tant'oltre che una notte alcuni della sua cura posero fuoco

alla casa parrocchiale, minacciando altri più gravi attentati.

Il parroco, stante ciò, volle recarsi altrove in sicuro, col consenso del suo Vescovo, il quale pose un economo a quella cura. Dipoi lo stesso parroco si rivolse alla S. C. chiedendo la dispensa dalla legge del risedere, che gli venne accordata per un anno, colla clausola « ut orator interim curaret animos parochianorum sibi conciliare, ne secus deberet vel parœciam dimittere vel eadem privari ».

L'anno intanto passò senza che le dette condizioni migliorassero. Nondimeno la S. C. prorogò solo ad altri sei mesi l'indulto, colla clausola « absque spe ulterioris prorogationis ». L'Arcivescovo poi vedendo ogni dì più svanire la speranza di una riconciliazione, e credendo sincero il proposito del parroco di rinunziare alla cura, senza pretenderne altra, chiese ed ottenne per lui dalla S. C. la dispensa dal titolo della S. Ordinazione, *ad effectum dimittendi paroeciam, donec aliter provideretur.*

L'effetto però fu contrario al voto dell'Arcivescovo. Il parroco C. nè ritornò alla sua cura, nè volle dare le dimissioni. L'Economo intanto, posto in sua vece, lamentavasi della scarsezza dello stipendio, protestando che se questo non gli venisse congruamente elevato, non celebrerebbe la messa *pro populo.* L'Arcivescovo insistette presso il parroco per la rinunzia e gli offrì di scegliere l'economato spirituale di due altre parrocchie, ovvero una cappellania. Il parroco tenne duro, non volendo rinunziare se non quando sarebbe provveduto di beneficii migliori.

La S. C. cui si deferì la controversia, rescrisse all'Arcivescovo di prefiggere al parroco il termine di un sol mese a rassegnare il beneficio, colla riserva di una modica pensione, secondo le forze del beneficio medesimo.

L'Arcivescovo, in esecuzione di tal rescritto, determinò l'annua pensione di L. 150, non potendone sopportar maggiore quel beneficio che rendeva appena annue L. 319,15.

Il parroco, prima di spirare il perentorio, fe' ricorso alla S. C.

La causa fu trattata il dì 23 luglio 1892 col dubbio:

An et quomodo sit locus remotioni sacerdotis C. a paroecia loci Mutigliano in casu.

E dopo matura discussione, fu risposto:

Affirmative, proviso pro eius honesta sustentatione per beneficium sine cura animarum, vel per pensionem prudenti arbitrio Archiepiscopi assignandam.

Si raccolga:

a) Un parroco può essere rimosso dalla sua cura per un delitto commesso. In tal caso è necessario che preceda la trina monizione e l'intervallo di sei mesi. Si ascolti il Giraldi (*in Addit. ad Barbosam de Off. et potest. parochi* p. 1 cap. 8 n. 75): « Quod autem contra hos ita procedi possit, declaravit etiam S. C. Concilii *in Gerunden.* 26 apr. 1621, dummodo tria edicta publica praecesserint, et lapsi fuerint sex menses ad praescriptum Const. Innocentii III *cap. ex tuae, hoc tit.* Cumque quaesitum fuisset, an Episcopus praemissis dictis tribus monitionibus pro revocandis parochis ad residentiam, posset procedere ad privationem parochiae, et sic, an verba illa Tridentini *etiam usque ad privationem* intelligerentur inclusive vel exclusive, eadem Congr. 8 iun. 1624 sensit intelligenda esse inclusive, dummodo praecesserint tria edicta publica, et lapsi sint sex menses, iuxta cap. *ex tuae, de Cler. non resid.* »

b) Può pure essere allontanato il parroco *ob odium plebis.* Giacchè al bene privato deve prevalere il bene pubblico e la salvezza delle anime. Nella causa presso la S. C. del Conc. *in Mediolanen. Remotionis a Paroecia* del dì 23 marzo 1889 fu dedotto: « Ex odio licet malae plebis titulum haberi sufficientem ad remotionem parochi nemo est qui ignorat. Cfr. Zamboni *tom. 4 Conclus. S. C. C. v. Parochus* § *14 quoad remotionem et priv.*, Bizzarri *Collect.* ad *Alben. super remotione parochi populo invisi.* Ratio est quia bonum publicum debet praeferri privato; *Can. Scias* 89 *c.* 7 q. 1—ibi—nam plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praeferenda est ».

c) Nel caso, il parroco fu rimosso *ob odium plebis,* la qual causa non richiede la triplice ammonizione, e il formale processo.

IV.

Intorno i Diritti parrocchiali.

Beatissime Pater,

Ludovicus Maria Oliverius Epivent, Episcopus Ecclesiæ Aturensis et Aquensis in Gallia, ad Sanctitatis Vestræ pedes provolutus, res sequentes, ad bonum suæ diœcesis exponit:

Parochus quidam Diœcesis Aturensis in urbe quæ habet 5574 habitantes, non numeratis militibus et extraneis, jamdudum conqueritur de credita jurium suorum læsione in tribus Communitatibus sitis in civitate sua. Insuper inquietat Capellanos ab Episcopo Communitatibus præpositos, ipsasque mulieres religiosas quæ duabus communitatibus inserviunt.

Porro hæ sunt tres communitates:

1.° Collegium adolescentium humanitatis studiis incumbentium. Capellanus quidem ab Episcopo nominatur et approbatur, sed a Gubernio seu ab Universitate accipitur. Solus, juxta legem civilem, jus habet providendi bono spirituali magistrorum et alumnorum.

2.° Conservatorium in quo plurimas puellas erudiunt mulieres religiosæ viventes sub regula quam tranquilliter sequuntur in variis aliis diœcesibus, probantibus Episcopis et non reclamantibus aliis parochis.

3.° Hospitale militare et civile ubi recipiuntur infirmi variarum parœciarum, cujus Capellanum eligit, cum concursu Episcopi, potestas civilis, nec agnoscit alium ministrum cultus, ne parochum quidem, præter ipsum Capellanum.

Functiones ecclesiasticæ quas exercent presbyteri in dictis communitatibus similiter fiunt in aliis Galliæ diœcesibus. Hinc parochus queritur de Episcopo quasi sua abutatur potestate, dum tamen plus æquo parochialem jurisdictionem voce ac scripto provehere conatur. Asserit capellas publicas in diœcesi Aturensi gaudere privilegiis ecclesiæ parochialis, omnia parochialia et quæ regularibus competunt, usurpari a Capellanis. Hæc omnia ex industria commenta sunt.

Ut autem aliquid clarum, distinctum, definiatur a S. Congregatione, Episcopus qui mentem suam aperit in epistola particulari, utile censuit proponere quædam dubia, quæ clare patefaciant opiniones et scopum parochi et ingenue explanent quæ ab Episcopo permissa sunt et a Capellanis adimpletain capellis communitatum. Omnia quæ in his dubiis referuntur probare paratus est Episcopus istrumentis authenticis, quæ penes illum sunt. Pudet quidem Episcopum, inter alia vere seria et gravia, exponere quædam tam absona, quædam toties jam resoluta; sed hoc illi tribuendum est, qui omnia ista sicut inconcussas veritates Episcopo indesinenter objicit. His prælibatis, ab Episcopo humiliter proponuntur sequentia dubia.

I. An presbyter titularis cujusdam beneficii, non amplius pendeat ab Episcopo, utpote titularis, ex eo quod professio fidei Pii IV, quam legit die institutionis, promissionem obedientiæ Summo Pontifici tantum includat, nulla facta mentione obedientiæ Episcopo.

II. Nemo negat quod jurisdictio parochi sit ordinaria. At quando Brevia S. Pœnitentiariæ simpliciter ferant, ut recurrat Orator ad proprium Ordinarium, an intelligenda sunt hæc de parocho recipiente responsum, vel Episcopo diœcesis.

III. An potestates ab Episcopo concessæ Vicariis et Capellanis quoad Sacramentorum administrationem sint nullæ, aut saltem dubiæ, nisi veniant a parocho, aut eas ratas habeat.

IV. An possit Episcopus cogere parochum ad assumendum sibi unum aut plures vicarios, prout id necessarium judicaverit.

V. An nominatio vicariorum, a fortiori capellanorum, prout res nunc se habent in Gallia, et eorum stipendia componuntur, exclusive pertineat ad parochum.

VI. An invalidum sit matrimonium contractum coram presbytero ab Episcopo specialiter deputato, ob congruentem causam, verbi gratia, quia ille presbyter est amicus aut propinquus alterutrius sponsorum, morose renuente parocho.

VII. An liceat Episcopo conferre Sacramentum Confirmationis in capella publica, nulla ratione habita petentis quo jure id faciat.

VIII. An parocho liceat inquietare capellanos, imo et mulieres in communitate religiosa viventes, ex eo quod illi

impleant et hæ recipiant ministerium ab Episcopo demandatum sine approbatione et contra voluntatem parochi.

IX. An audienda sit ab Episcopo conquestio parochi de promiscuitate in petitione et administratione sacramentorum, quia confessiones audiuntur et sacra Communio datur in capellis publicis, servata tamen communione paschali, quæ fit a parochianis in ecclesia parochiali.

X. An in dictis capellis celebrare liceat unam aut alteram missam, sive lectam, sive cantatam, de consensu Episcopi, diebus dominicis et festivis. Porro Episcopus licentiam concedit,ut servetur regula cujusque communitatis, et ne tardius jejuni remaneant infirmi, senes, adolescentes, mulieres religiosæ ad sacram synaxim accedentes.

XI. An pro his missis — N.° X — convocationem facere liceat, pulsatione campanæ, invito parocho et approbante Episcopo.

XII. An cogendi sunt ab Episcopo parochiani, ut peccata confiteantur parocho, vel ejus vicariis, nullamque audiant missam, nullam faciant communionem, nisi in ecclesia parochiali.

XIII. An dies Natalis Domini, expositio XL. Horarum, hebdomada sancta sint tam stricte de juribus parochialibus, ut nihil valeat Episcopus statuere circa ea in favorem communitatum.

XIV. An jus habeat parochus curare de brevitate aut de solemnitate officiorum quæ fiunt ex ordinatione Episcopi in capellis publicis.

XV. An diminutio, si qua fiat, laboris, etiam oblationum, de qua queritur parochus, ratione frequentationis capellarum publicarum, necessitatem imponat Episcopo eas interdicendi parochianis.

XVI. An Episcopus cogere possit parochum, quando id facile posse fieri videt, ut recipiat in presbyterio et nutriat, æquo pretio soluto, vicarios suos, ne obligentur hi pensionem suam sumere in domibus et familiis ubi sunt puellæ, domesticæ juniores, mulieres, et alia varia pericula.

XVII. An liceat Episcopo restituere in capella publica Missam suppressam a parocho, quam fideles ab Episcopo repetunt, utpote valde utilem pro adimpletione præcepti, quando urget, audiendi missam.

XVIII. An unitas et adunatio moralis parochiæ in eo consistat ut omnes fideles adeant nullam præter parochialem ecclesiam, pro recipiendis sacramentis et adimplendis actibus pietatis qui non sunt de juribus mere parochialibus.

XIX. Baptismata sine dubio pertinent ad parochum, et revera omnes parochianorum infantes baptizantur a parocho in ecclesia parochiali. Quo concesso et non obstante, an expediat abrogare usum jamdiu usurpatum, quo infantes expositi baptizantur in xenodochiis. Is autem mos ab omnibus Episcopis approbatur.

XX. An in communitatibus mulierum religiosarum possit Episcopus permittere capellano ministrare Viaticum et Extremam Unctionem personis internis quæ eum habent in vita confessarium et cupiunt eum habere solatorem in articulo mortis. Is mos ubique in Gallia viget.

XXI. An diversi parochi jus habeant reclamare suos quisque parochianos qui decedunt in hospitali ubi est capellanus licentiam habens ab Episcopo tumulandi ibi defunctos. — Ea licentia generaliter ab Episcopis conceditur ob bonum regimen hospitalium, ut patet, nullo, nisi uno parocho reclamante, et approbantibus administratoribus hospitalium, qui aliud fieri probabiliter non sinerent.

XXII. An funeralia exsequiarum quæ fiunt a capellano pertineant ad parochum loci ubi situm est hospitale, sive defuncti sint sui parochiani, sive aliorum.

XXIII. An jus habeat parochus exigendi taxam exsequiarum quibus functus est capellanus hospitalis quasi peractæ fuerint ab ipso in ecclesia parochiali.

XXIV. An oblationes et eleemosynæ quæ de more antiquo fiunt in capellis communitatum debeantur parocho. Et quatenus negative:

XXV. An parochus habeat jus sese ingerendi in administratione harum pecuniæ collectarum. — Sincere exposita est ordinatio diœcesis Aturensis ad normam aliarum Galliæ diœceseon...—Nunc:

XXVI. An talis ordinatio sit ratio sufficiens ut parochus incessanter prædicet, doceat se esse extra omne jus, suam parochiam opprimi, nullam executionem esse datam decretis S. Tridentinæ Synodi.

XXVII. An querimonias parochi circa ficta incommoda audire debet Episcopus,

quum prævidet alia vera et gravia incommoda, si faveret reclamationibus insanis, videlicet, oppressio capellanorum et mansuetarum monialium, cura neglecta et insufficiens animarum in communitatibus degentium, turbatio fidelium iniquo jugo onustorum, derelictio religionis, sacramentorum, missæ, divinorum officiorum a christianis indifferentibus quos videmus tam numerosos in his miseris temporibus, etc., etc.

XXVIII. An possint parochi tuta conscientia se pacifice subjicere ordinationi praesenti, donec aliud Sancta Sedes statuere judicaverit.

XXIX. An vituperandus, imo puniendus sit ab Episcopo parochus qui ad potestatem civilem recurrit, ut vi claudantur populo fores capellarum pubblicarum et decreto Ministri reformentur decisiones Episcopi, ut sola parochi voluntas praevaleat.

XXX. An confessarius possit absolvere parochum nolentem se subjicere huic ordinationi generali, omni modo conantem incitare alios ad inobedientiam, denique resistentem monitis, precibus, lacrymis Episcopi filium errantem et induratum lugentis.

XXXI. An exhaustis omnibus modis suavioribus, incumbat Episcopo necessitas gravans conscientiam, adigendi parochum ad obediendum suspensione, excommunicatione, privatione beneficii.

Die 14 Augusti 1863, Sacra Congregatio Emorum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, inhaerens resolutionibus alias in similibus editis, perpensisque peculiaribus rerum adiunctis, propositis quaestionibus taliter respondendum censet:

Ad I: *Quemlibet presbyterum, etiamsi titularem seu possessorem beneficii cum cura animarum, pendere a proprio Episcopo tamquam sibi subditum, idque virtute hierarchiæ ecclesiasticæ divina ordinatione institutae, juxta caput IV et can. VI et VII, sess. 23 Concilii Tridentini, et formalis promissionis obedientiae ac reverentiae in actu sacrae ordinationis editae.*

Ad II: *Intelligi de Episcopo diœcesis, vel ejus Vicario generali, nunquam vero de parocho.*

Ad III: *Negative in omnibus.*

Ad IV: *Affirmative, ad tramites tamen cap. IV, sess.21, de ref. Conc.Trid.*

Ad V: *De jure spectare ad parochum cum approbatione Episcopi: attentis vero peculiaribus circumstantiis, servandum esse usum in caeteris Galliarum diœcesibus obtinentem, usque dum aliter fuerit a S. Sede declaratum.*

Ad VI: *Esse validum: cœterum curandum ne ob leves quaslibet causas hujusmodi deputationes fiant;salvis semper favore parochi emolumentis, si quae occasione matrimonii dari soleant.*

Ad VII: *Affirmative.*

Ad VIII: *Negative.*

Ad IX: *Negative.*

Ad X: *Affirmative.*

Ad XI: *Affirmative.*

Ad XII: *Negative.*

Ad XIII: *Negative in omnibus.*

Ad XIV: *Negative.*

Ad XV: *Negative.*

Ad XVI: *De jure hortari tantum posse.*

Ad XVII: *Affirmative.*

Ad XVIII: *Prout jacet, negative.*

Ad XIX: *Negative, dummodo adsint in Xenodochiis Capellani ad id specialiter deputati.*

Ad XX: *De jure non posse, nisi prius legitime declarata exemptione a iurisdictione parochi. Attentis vero peculiaribus circumstantiis, servandum esse usum in aliis Galliarum diœcesibus obtinentem, usque dum a S. Sede aliter fuerit statutum.*

Ad XXI: *Negative, quatenus hospitalis exemptus fuerit legitime declaratus a jurisdictione parochiali.*

Ad XXII: *Spectare ad proprium cujusque defuncti parochum, nis constet de exemptione, ut supra, hospitalis.*

Ad XXIII: *Affirmative, nisi constet, ut supra, de exemptione hospitalis.*

Ad XXIV: *Negative.*

Ad XXV: *Negative.*

Ad XXVI: usque ad XXXI: *Providebitur in casibus particularibus.*

Factaque de praemissis per infrascriptum Sub-Secretarium praefatae S. Congregationis relatione SSmo Dno Nostro die 17 ejusdem mensis et anni, ipsa Sanctitas Sua suprarelatas resolutiones S. Congregationis benigne approbare et confirmare dignata est.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa l'Officio di S. Giovanni Damasceno Dottore per quei luoghi dove prima era assegnato in altro giorno.

Congr. SS. Redemptoris—20 mai. 1892. Rmus P. Nicolaus Mauron Congregationis Sanctissimi Redemptoris Superior Generalis et Rector Maior, Sacrae R. Congregationi sequens Dubium pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum:

Sacra eadem Congregatio per Decretum datum sub die 30 Augusti anno 1883, Orationem et Lectiones historicas recitandas in festo S. Ioannis Damasceni Confessoris in usum Alumnorum Congregationis SSmi Redemptoris approbavit, atque in Proprio Religiosae Congregationis assignata fuit ab Apostolica Sede dies 13 Maii.

Quum vero per Decretum generale eiusdem Sacrae Congregationis diei 19 Augusti 1890 idem festum ad Ecclesiam universalem extensum fuerit, addito S. Joanni Damasceno titulo Doctoris, variisque immutationibus cum in Officio tum in Missa inductis, et assignata festo die 27 Martii; quaeritur: « An Alumni dictae Congregationis sequi teneantur posterius Decretum generale tum quoad Missam et Officium S. Joannis Damasceni, tum etiam quoad diem pro Ecclesia universali memorato festo assignatam?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet:

Ad primam partem Affirmative; ad secundam partem Negative in casu. Atque ita rescripsit, et declaravit die 20 Maii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella
S. R. C. Præf.
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

II.

Consuetudine di riceversi dal priore regolare, alla porta della chiesa, il Vescovo in processione, e di entrarvi i parroci colla stola.

Vicentina—20 Mai. 1892—Rev. hodiernus Prior Ecclesiae et Coenobii Beatae Mariae Virginis ad montem Bericum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis apud urbem Vicentiae, de consensu Rmi Dni Episcopi Vicentini, sequentia Dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum: Quum ex publico civitatis Vicentiae et antiquissimo voto duae Processiones fiant ad praefatam Ecclesiam, quibus Rmus Episcopus una cum Capitulo Ecclesiae Cathedralis, et Parochis stola decoratis, ceteroque Clero et Confraternitatibus interesse solet, mos est ut ad Ecclesiae ianuam Religiosa Familia Processionem excipiat, ac Prior superpelliceo stolaque indutus accedentibus porrigat aquam benedictam. Episcopo tamen ad limen templi pervento, Prior, stola deposita, ac praevio manus osculo, aspergillum tradit, ut Antistes populo benedicat.

Quaeritur 1. An liceat Superiori Regulari Ecclesiae in Monte Berico excipere ad ostium Processiones, indutus superpelliceo et stola?

2. An liceat Parochis, qui dictis Processionibus intersunt, Ecclesiam Beatae Mariae Virginis ad Montem Bericum ingredi cum stola?

3. Et quatenus Negative ad 1. et 2. supplicibus et communibus votis expetitur, ut exposita consuetudo servari possit.

Sacra porro eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis censuit rescribendum, videlicet: *Expositam consuetudinem servari posse.* Atque ita rescripsit die 20 Maji 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella
S. R. C. Praef.
Vinc. Nussi, *Secretarius*

III.

Circa le benedizioni delle campane, che non servono ad uso sacro.

Sedunen.—4. Mart. 1892—Hodiernus Cancellarius Curiae Episcopalis Sedunen. de mandato Rmi Episcopi, Sacrae Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: « Rituale Romanum exhibens benedictionem simplicem campanae, addit haec verba: *Quae tamen*

ad usum Ecclesiae non inserviat ». Hinc quaeritur :

Dubium I. Utrum quoties benedicuntur campanæ, quæ ad usum Ecclesiarum vel Sacellorum inserviunt, adhibendae sint ab Episcopo caeremoniae et unctiones in Pontificali Romano præscriptæ ?

Et quatenus Affirmative ;

Dubium II. Quibusnam campanis benedictio simplex proprie adhibeatur ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, ita rescribendum censuit, videlicet :

Ad I. *Affirmative :*

Ad II. *Omnibus campanis quae ad usum sacrum non inserviunt, et pro his adhibeatur adnexa formula nuperrime adprobata.* Atque ita rescripsit et declaravit die 4 Martii 1892.

BENEDICTIO

Simplex novae campanae quae tamen ad usum Ecclesiae non inserviat.

℣. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

℟. Qui fecit caelum et terram.

Ps. 50 Miserere mei Deus, secundum magnam...

Ps. 58 Deus in nomine tuo...

Ps. 56 Miserere mei Deus, miserere mei...

Ps. 66 Deus misereatur nostri...

Ps. 69 Deus in adiutorium meum intende...

Ps. 85 Inclina Domine aurem tuam...

Ps. 129 De profundis clamavi...

℣. Kyrie eleison.

℟. Christe eleison.

℣. Kyrie eleison.

Pater noster (secreto) ℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Sit nomen Domini benedictum.

℟. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

℣. Dominus vobiscum.

℟. Et cum spiritu tuo.

OREMUS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui rerum omnium cursum in mundo ineffabili sapientia disposuisti: præsta quæsumus, ut hoc vasculum ad actionum seriem indicandam destinatum, tuae bene✠dictionis rore perfundas, quo cuncta iuxta ordinem fiant, et quaevis inde maligni spiritus perturbatio arceatur. Per Dominum...

Nunc Officians ponit incensum in thuribulum et benedicit, et primum aspergit circumeundo campanam, choro dicente :

Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo.

Tum producto Officians super Campanam signum crucis, discedit cum Ministris.

IV.

Decreto generale circa la traslazione della festa di S. Giuseppe per la occorrenza della Domenica di Passione e della Settimana Santa.

Urbis et Orbis — 15 Aug. 1892 — Ex quo Summus Pontifex Pius IX, beatum Ioseph, purissimum Deiparae Immaculatae Virginis sponsum atque Christi Domini Salvatoris nostri putativum patrem, universae catholicae Ecclesiae Patronum constituit, antiqua Cristifidelium pietas erga ipsum inclytum Patriarcham mirifice aucta est. Haec porro pietas, nova veluti addita flamma, ferventius exarsit postquam Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, per suas Encyclicas Litteras, sub die xv augusti anno mdccclxxxix, datas, gloriosi eiusdem Patriarchae dignitatis præstantiam et validissimum apud Deum patrocinium celebravit, atque erga caelestem Patronum devotionem cohortationibus favoribusque inter fideles fovere subinde non destitit. Hinc factum est ut ad Apostolicam Sedem undique transmissæ sint postulationes, quo amplioris in sacra liturgia cultus honores beato Ioseph tribuerentur.

Iamvero Sanctitas Sua, etsi de his supplicibus votis sibi delatis summo afficeretur gaudio, utpote quae populorum in dies succrescentem devotionem referrent ; nihilominus eumdem Sanctum Patriarcham potiori liturgico cultu, qui ordinem immutaret iamdiu in Ecclesia sapientissime praestitutum, ditare minime censuit.

Verumtamen quum saepe saepius il-

lius Festum XIV kalendas aprilis affixum, ob occursum Dominicae Passionis, vel Hebdomadae Maioris ea die, recoli nequeat, ac proinde eius celebratio iuxta rubricas aliquando nimium protrahenda sit, ne id in detrimentum vertat singularis illius obsequii, quod suo caelesti Patrono universus Catholicus Orbis una simul exhibet; Sanctitas Sua, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, statuit ut iis annis, quibus praefatum Festum occurrerit in Dominica Passionis, transferatur in Feriam secundam immediate sequentem, et quoties inciderit in Maiorem Hebdomadam, reponatur in Feria quarta post Dominicam in Albis, tamquam in sede propria: servato rubricarum praescripto quoad translationem festorum iisdem diebus occurrentium.

Hoc autem decretum promulgari, atque in rubricis Breviarii ac Missalis Romani adiici praecepit. Die XV Augusti MDCCCXCII.

C. Card. ALOISI-MASELLA
S. R. C. Praefectus.
Pro R. P. D. Vincentio Nussi
S. R. C. Secretario
Ioannes Ponzi, *Substitutus.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Indulgenza ad una invocazione alla S. Croce.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis totius Ordinis Minorum, ad pedes Sanctitatis Vestrae Ordinis Seraphici Protectoris benevolentissimi, provolutus, ad fovendam Christifidelium devotionem erga Dominicae Crucis recordationem, humiliter implorat Indulgentiam 300 dierum, semel in die lucrandam, et animabus in Purgatorio detentis applicabilem ab omnibus Christifidelibus devote et corde contrito recitantibus sequentem invocationem ex Breviario Romano desumptam, a S. Antonio Patavino, uti fertur, crebro usurpatam, et a s. m. Papa Sixto V praedecessore Vestro, ad basem Obelisci S. Petri inscriptam:

« *Ecce Crucem* Domini, *fugite partes* « *adversae, vicit Leo de tribu Juda, ra-* « *dix David. Alleluia.* »

SSmus D. N. in Audientia habita die 21 Maji 1892 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne concessit Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui praedictam invocationem corde saltem contrito ac devote recitaverint; quam Indulgentiam eadem Sanctitas Sua etiam animabus igne Purgatorii detentis applicabilem declarare dignata est. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 21 Maji 1892.

A. Card. Serafini.
† A. Archiep. Necopolitan., *Secret.*

II.

Si concede alle Monache Francescane inferme di ricevere l' assoluzione generale in un giorno fra l' ottava della festa, cui va annesso tal privilegio.

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci, ad pedes S. V. provolutus, facultatem humiliter implorat pro omnibus Monialibus sui Ordinis in Clausura degentibus, quum infirmitate impediuntur ad Chorum vel Confessionale accedere diebus festis, quibus impertiri solet absolutio generalis ex privilegiis Ordinis, eamdem absolutionem recipiendi in die infra Octavam, videlicet, quando proprius Confessarius clausuram ingreditur ad audiendam aegrotantium Sororum confessionem.

SSmus Dnus N. Leo PP. XIII in audientia habita die 21 Maji 1892 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia juxta preces, ceteris servatis de jure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 21 Maji 1892.

A. Card. Serafini.
† A. Archiep. Necopolitan., *Secret.*

Congregaz. Suprema del S. Officio.

Interpretazione dell' Enciclica Rerum novarum *circa il salario degli operai.* (1).

In Encyclica *Rerum Novarum* dicitur: « Esto igitur, ut opifex atque herus liberi in idem placitum, ac nominatim in salarii modum consentiant, subest tamen semper aliquid ex justitia naturali, idque libera paciscentium voluntate majus et antiquius, scilicet alendo opifici, frugi quidem et bene morato, haud imparem esse mercedem oportere ».

Dubium I. — Num verbis : « justitia naturalis » intelligitur justitia commutativa, an vero aequitas naturalis ?

Ad dub. I.—Per se loquendo intelligitur iustitia commutativa.

Explanatio.—Equidem opus operarii plurimum differt a mercimonio, sicut merces differt a pretio. Opus enim operarii est opus procedens a libertate humana, induens propterea rationem meriti et juris ad mercedem, seu praemium; et ideo longe nobilius mercimonio et pretio, quae sola permutatione absolvuntur. Nihilominus, gratia perspicuitatis opus operarii consideratur ut quaedam merx et praemium, seu merces ut quoddam pretium.

Nec immerito: nam licet opus operarii nobilius quid sit merce, totam tamen retinet rationem mercis ex qua parte haec dicit ordinem ad pretium. Rectissima ergo est ratiocinatio S. Thomæ I-II, Q. CXIV, art. I: « Id enim merces dicitur quod alicui recompensatur pro retributione operis vel laboris, quasi quoddam pretium ejus. Unde sicut reddere justum pretium pro re accepta ab aliquo est actus justitiae, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est actus justitiae ». Actus justitiae, inquam, commutativae. Sicut enim emptio et venditio, ita opus et merces pro communi utilitate contrahentium sunt, dum scilicet unus indiget re vel opera alterius et e converso. Quod autem est pro communi utilitate, non debet esse magis in gravamen unius quam alterius, et ideo debet secundum aequalitatem rei, quae est proprietas justitiæ commutativæ, inter dominum et operarium contractus justitiae institui. (Cf. II-II, Q. LVII. art. 1.)

Quod si quaeratur criterium, quo statui debeat illa aequalitas rei inter opus manuale operarii et mercedem dandam a domino, respondemus: criterium illud in Encyclica dicitur petendum esse ex operarii fine immediato, qui imponit ei naturale officium seu necessitatem laborandi, ex victu nempe et vestitu ad convenienter vitam sustentandam, et ad quem primo et principaliter labor manualis ordinatur (*Ib.* Q. CLXXXVII, art. III.). Quoties igitur opus tale sit, quod operarius per ipsum satisfaciat praedicto suo officio naturali consequendi finem immediatum laboris sui, ac merces ad consequendum hunc finem, victum nempe ac vestitum, convenientem, impar sit, per se loquendo et considerata rerum natura, habetur objectiva inaequalitas inter opus et mercedem, et ideo læsio justitiæ commutativae.

Duo tamen hac in re sunt generatim consideranda. Alterum est quod sicut pretium rerum venalium non est punctualiter determinatum a lege naturæ, sed magis in quadam communi aestimatione consistit, ita et de mercede generatim est dicendum. Unde firma manente exigentia ex ratione finis, victus nempe ac vestitus, convenientis, mercedi operarii ex communi aestimatione fit, aut saltem fieri potest, salva justitia, modica additio vel minutio, sicut in mercium pretio modica additio vel diminutio ex publica aestimatione, non videtur tollere æqualitatem justitiæ (II-II Q. LXXVII, art. 1.ad 1.). Alterum est quod in assignanda aequalitate justitia inter mercedem et opus manuale, non solum attenditur a communi aestimatione tum qualitas tum quantitas operis, sed etiam tempus durationis ejus, item pretia rerum quæ emi ab operario debent, ad convenientem victum et vestitum; quae pretia non sunt ubique eadem.

Quod si denique sine laesa justitia erga operarium, juxta dicta, multum juvatur herus ex opere ejus, potest hic quidem, propria sponte ac laudabiliter, aliquid

(1) Questo interessante documento fu pubblicato dalla *Science Catholique* di Parigi, la quale l'ebbe dal P. Eschbach superiore del Seminario Francese a Roma. È stato quindi riprodotto dall' *Univers*, dal *Canoniste Contemporain* e da altri molti periodici.

operario supererogare, sed hoc pertinet ad ejus honestatem quin teneatur ex justitia. Valent scilicet in re nostra principia quae dantur pro justa emptione et venditione (*Ibid.* in corp. art.).

Dubium II. — An peccabit herus qui solvit quidem mercedem opificis sustentationi iusufficientem, sed imparem ipsius familiæ alendæ, sive hæc constet uxore et numerosa prole, sive haec non ita numerosa sit? Si affirmative, contra quamnam virtutem?

Ad dub. II. — Non peccabit contra justitiam, poterit tamen quandoque peccare vel contra charitatem, vel contra naturalem honestatem.

Explanatio.—Ex hoc ipso quod, iuxta declarata in responsione ad primum dubium, aequalitas mercedis et operis observatur, plene satisfit exigentiis justitiae commutativae. Opus autem est opus personale operarii et non familiae ipsius, nec ad familiam ipsam refertur primo et per se, sed secundario et per accidens, quatenus mercedem acceptam operarius cum suis distribuit. Sicut ergo familia opus, in casu, non auget, ita ex justitia non requirit ut merces debita operi ipsi augeatur.

Poterit tamen peccare contra charitatem, etc., at non generatim et per se, sed per accidens, et in aliquibus casibus. Unde in responsione dictum est: « quandoque ».

Contra charitatem, non solum modis illis omnibus quibus homo circa charitatem erga proximum peccare potest, sed peculiari etiam modo. Etenim opus operarii cedit in emolumentum heri. Quoties ergo hic ad exercenda charitatis officia in singulis casibus ex praecepto charitatis adigitur, ordinem etiam charitatis observare tenetur. Qui quidem ordo proximiores facit hero operarios diuturnum opus exercentes in ejus utilitatem, quam pauperes alios nihil pro ipso agentes. Quocirca herus potens charitatis officia exercere operarios suos praeferre debet, eis ex charitate elargiendo, quod iustitia minime exigit, ut merces sic aucta ex charitate sustentandae familiae etiam operarii minus insufficiens evadat. Haec autem generice et quasi theorice sunt habenda; in praxi enim non temere judicandum est an herus peccet vel non peccet contra charitatem.

Contra honestatem, cuius proprium est retribuere sponte scilicet et non ex justitia. Nolumus intelligere hic honestatem gratitudinem iuducentem ex beneficio accepto, opus enim operarii non est beneficium, quia mercede secundum aequalitatem rei compensatur; sed quod herus ex opere operarii magnum beneficium et emolumentum percipit, quando reapse percipit, et ideo ex quadam naturali honestate recompensare per supererogationem quadammodo tenetur sicut in resp. ad. I § « Quod si denique » nullo tamen jure in operario ad illam supererogationem existente, ut patet.

Dubium III.—An et qua ratione peccant heri, qui nulla vi aut fraude utentes, minus dant salarium, quam opera praestita meretur, ac honestae sustentationi sufficit, ideo quod plures operarii sese offerunt, qui parvo illo stipendio contenti sunt seu in illud libere consentiunt?

Ad dub. III. — Per se loquendo peccant contra justitiam commutativam.

Explanatio — Dictum est quod opus operarii, quamvis merx proprie non sit, merci tamen, perspicuitatis gratia, comparari potest, quia in ordine ad mercedis aequalitatem habet totum id quod habet merx ad pretium, et aliquid etiam amplius. Unde recta instituitur argumentatio a minori ad majus. Atqui in emptione non licet, per se loquendo, emere rem minus quam ex communi aestimatione, spectata temporum ac locorum ratione, valet. Ergo a fortiori neque licitum est, sed est contra justitiam, minus dare salarium quam praestita opera meretur, id est honestae sustentationi sufficit. De hoc dubio videatur Encyclica, p. 33 et 38.

Dixi « per se loquendo »; per accidens possunt dari casus particulares, in quibus heri conducere licite valent operarios inadaequata merce contentos. Puta si herus aut nullum aut omnino suae vitae convenienter sustenandae insufficiens beneficium retraheret, si mercedem adaequatam largiretur, imo etiam damnum exinde caperet. Hoc enim in casu ac in similibus, etsi quaestio sit prima facie de justitia, revera tamen est quaestio magis de charitate, qua herus et sibi et aliis providet (Cf. Expl. ad 1 dub. § Duo tamen).

Sacra Congregazione dell'Indice.

Condanna di libri.

Decretum — 14 Luglio 1892—La S. C. condanna e mette all' Indice, con approvazione di S. S., le opere seguenti:

Anelli Abb. Luigi. — *I Riformatori nel Secolo XVI*—volumi 2. Milano 1891.

Mantegazza Paolo. — *Igiene dell' amore*, Terza impressione dell' edizione del 1889, Milano 1891. — *Fisiologia dell' odio.* — Milano 1889.

— Epicuro *Saggio di una fisiologia del bello.* — Milano 1891.

— Epicuro II. — *Dizionario delle cose belle.* — Milano 1892.

— *L' arte di prender moglie.* — Milano 1892.

Graf Arturo. — *Il Diavolo.* — Milano, Fratelli Treves Editori.

Uzard Prof. Leopoldo. — *Storia del Diavolo*, illustrata splendidamente da 50 disegni.—E. Perino Editore, Roma 1892.

Libro di devozioni per le diverse ore della giornata e le principali feste dell' anno, aggiuntovi il matutino, i vespri, i notturni, ed i salmi penitenziali. — Piccola Biblioteca di libri devoti, edita dalla rivista *Cuore e Critica.* — Savona.

Il mese di Maggio (Strenna per nozze) — (*A. Ghisleri compilatore*). — Bergamo. Fr. Cattaneo succ. Gaffuri e Gatti.

Ansault M. l' Abbè. — *Le culte de la Croix avant Jésus-Christ.* I. *La Croix avant Jésus-Christ* (extrait du *Correspondant*). — Paris 1889.

— *Le culte de la Croix avant Jésus-Christ, Réponse á l' Université de Louvain* (extrait de la *Science catholique.*) — Emile Colin, Imprimerie de Lagny, 1890.

— *Mémoire sur le culte de la Croix avant Jésus-Christ* — Paris 1891. — (*Auctor laudabiliter se subjecit et opuscula reprobavit*).

Renan Ernest.—*Souvenirs d' enfance et de jeunesse* — Paris 1883.

—*Feuilles détachées faisant suite aux Souvenirs d' enfance et de jeunesse* — Paris 1892.

De Régla Paul. — *Jésus de Nazareth au point de vue Historique, Scientifique et Social* — Paris 1891.

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

EPISTOLA

Ad Archiepiscopos et Episcopos ex Hispania, Italia et utraque America.

DE CHRISTOPHORO COLUMBO

—

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres

Salutem et Apostolicam benedictionem.

Quarto abeunte saeculo, postea quam homo Ligur ad ignotas trans Oceanum Atlanticum oras, Deo auspice, primus appulit, gestiunt homines et memoriam rei grata recordatione celebrare et auctorem extollere. Nec sane facile reperiatur, quae permoveat animos studiaque inflammet, caussa ulla dignior. Res enim per se omnium est, quas ulla aetas unquam ab hominibus effectas vidit, maxima et pulcherrima: is vero qui fecit, pectoris ingeniique magnitudine post natos homines cum paucis comparandus. Eius operâ, ex inexplorato Oceani sinu alter emersit orbis: centena mortalium millia ex oblivione et tenebris in communem humani generis societatem restituta, ex fero cultu ad mansuetudinem atque humanitatem traducta; quodque est longe maximum, eorum communicatione bonorum, quae Iesus Christus peperit, ad vitam sempiternam ab interitu revocata. — Europa quidem, subitae rei novitate et miraculo tunc attonita, quid Columbo debeat, sensim postea cognovit, cum nimirum deductis in Americam coloniis, commeatu assiduo, mutatione officiorum, dandis accipiendisque mari rebus, ad naturae cognitionem, ad communes copias, ad opes incredibilis est accessio facta, unâque simul Europaei nominis mire crevit auctoritas. — In hac igitur tam multiplici significatione honoris, atque in hoc velut

concentu gratulantium, omnino silere non decet Ecclesiam, quippe quae more atque instituto suo, quidquid usquam honestum ac laudabile videatur, probat libens ac provehere nititur. Honores illa quidem singulares et maximos reservat praestantissimis in genere morum virtutibus, qua saluti aeternae animorum cohaerent: non idcirco tamen spernit aut parvi aestimat ceterum genus, immo vero magna voluntate favere honoremque semper habere consuevit egregie civili hominum coniunctione meritis atque immortalitatem apud posteros consecutis. *Mirabilis* enim *Deus est* maxime *in sanctis suis:* sed divinae virtutis eius in iis quoque apparent impressa vestigia, in quibus eluceat vis quaedam animi ac mentis excellens, quia non aliunde in homines lumen ingenii atque excelsitas animi, nisi a parente et procreatore Deo proficiscuntur.

Sed praeterea alia est caussa, eademque prorsus singularis, quamombrem recolendum nobis memori gratulatione putemus immortale factum. Nimirum Columbus noster est: quandoquidem si paulisper spectetur qua potissimum caussâ consilium cepit *tenebrosum mare* conquirere, et qua ratione consilium conatus est exequi, dubitari non potest, plurimum in re suscipienda perficiendaque potuisse fidem catholicam, ita ut non parum hoc etiam nomine universum hominum genus debeat Ecclesiae.

Fortes quidem atque experientes viri, cum ante Christophorum Columbum tum postea, numerantur non pauci, qui ignotas terras, ignotiora maria pertinaci studio exquisierint. Quorum memoriam fama hominum, beneficiorum memor, iure praedicat, praedicabit, propterea quod scientiarum atque humanitatis propagavere fines, communemque prosperitatem auxere: idque non levi negotio, sed per summam animi contentionem, nec raro per summa pericula.— Est tamen, quod hos inter atque eum, de quo loquimur, magnopere differat. Videlicet haec praecipue nota Columbum distinguit, quod emetiendo remetiendoque immensa Oceani spatia, maius quiddam atque altius quam ceteri, petebat. Non quod nihil ille moveretur honestissima cupiditate sciendi, beneque de hominum societate merendi; nec quod gloriam contemneret, cuius acriores in magnis pectoribus solent esse morsus, aut spem utilitatum suarum funditus aspernaretur: verum prae his humanis rationibus universis longe in illo ratio valuit religionis avitae, quippe quae sine ulla dubitatione et eam mentem voluntatemque homini dedit, et in summis saepe difficultatibus constantiam cum solatio praebuit. Hanc enim praecipue sententiam atque hoc propositum eius insedisse animo constat; aditum Evangelio per novas terras novaque maria patefacere.

Id quidem parum verisimile videri eis potest, qui in hanc rerum naturam, quae percipitur sensibus, cogitatione omni curâque contractâ, recusant intueri maiora.— Sed contra in maximis ingeniis hoc fere existit, ut malint altius assurgere: sunt enim ad concipiendos divinae fidei instinctus afflatusque optime omnium comparata. Certe studium naturae cum religionis studio Columbus coniunxerat, atque haustis ex intima fide catholica praeceptis mentem conformarat. Hac de caussa cum ex astronomica disciplina et veterum monumentis comperisset, trans noti orbis terminos magna terrarum spatia etiam in occidentem patere, nulli hominum ad eam diem explorata, obversabatur animo multitudo ingens, miserandis circumfusa tenebris, vesanis ritibus ac Deorum inanium superstitionibus implicita. Miserum agresti cultu ferisque moribus vivere: miserius carere notitia rerum maximarum, atque in unius veri Dei ignoratione versari. Haec igitur apud animum suum agitans, primum omnium expetivit, christianum nomen, christianae beneficia caritatis in occidentem extendere: quod totâ rei gestae historiâ abunde comprobatur. Sane cum a Ferdinando et Isabella Hispaniae regibus primum petiit, rem suscipere ne gravarentur, plane exponit caussam, *fore ut ipsorum gloria ad immortalitatem cresceret, si nomen ac doctrinam Iesu Christi inferre in regiones tam longe dissitas instituissent.* Nec multo serius compos votorum factus, *contendere se a Deo* testatur, *ut reges divina eius ope gratiaque velle pergant*

novas oras nova litora Evangelio imbuere. Ab Alexandro VI Pontifice maximo viros apostolicos maturat per litteras petere, in quibus ea est sententia; *sacrosanctum Iesu Christi nomen et Evangelium quam latissime disseminare ne aliquando posse, Deo adiutore, confido.* Atque efferebatur, putamus, gaudio, cum Raphaeli Sanchesio primum ab India redux Olisipone scriberet, *agendas Deo immortales gratias, quod sibi successus tam prosperos benigne dedisset: gaudere ac triumphare Iesum Christum in terris aeque ac in caelis oportere, proximâ iam gentium innumerabilium, quae antea ad interitum ruerent, salute.* Quod si Ferdinando et Isabellae auctor est ut novum orbem adiri commerciaque cum indigenis institui nisi a christianis catholicis ne sinant, eam affert caussam, quod *incepto conatuque suo nihil petivit aliud, quam religionis christianae incrementum et decus.* Idque Isabellae, quae summi viri mentem introspexerat ut nemo melius, optime cognitum: immo idem plane propositum pientissimae et ingenio virili magnoque animo feminae constat fuisse. Illa enim de Columbo affirmarat, futurum ut in vastum Oceanum se animose daret, *rem effecturus, divinae gloriae caussâ, magnopere insignem.* Et ad ipsum Columbum secundo reducem, *optime collocatos*, scribit, *quos ipsamet in expeditiones Indicas fecisset, quosque esset factura, sumptus: inde enim amplificationem catholicae rei consecuturam.*

Alioqui praeter caussam humanâ maiorem, unde erat ille constantiam animique robur hausturus ad ea perferenda, quae coactus est usque ad extremum perferre et perpeti? contrarias intelligimus eruditorum sententias, virorum principum repulsas, furentis Oceani tempestates, assiduas vigilias, quibus usum luminum plus semel amisit. Accessere proelia cum barbaris, amicorum et sociorum infidelitates, conscleratae conspirationes, invidorum perfidiae, obtrectatorum calumniae, impositae innocenti compedes. Omnino necesse homini erat laboribus tantae molis ac tanto concursu succumbere, nisi se ipse conscientiâ sustentasset pulcherrimi facti, quod nomini christiano gloriosum atque infinitae multitudini salutare perspiciebat fore.—Quod quidem factum ipsa temporis adiuncta mirifice illustrant. Siquidem Americam Columbus aperuit quo tempore prope erat ut magna in Ecclesiam procella incumberet. Quantum igitur ex rerum eventis divinae providentiae vias existimare homini licet, vere singulari Dei consilio natus videtur ille Liguriae ornamentum ad ea, quae catholico nomini ab Europa impenderent, detrimenta sarcienda.

Vocare Indorum genus ad instituta christiana, erat profecto Ecclesiae munus atque opus. Quod illa munus statim a principio inchoatum, insistere perpetuo caritatis tenore perrexit, itemque pergit, ad ultimam Patagoniam novissimo tempore progressa.—Columbus tamen certus praecurrere ac munire vias Evangelio, penitusque hac in cogitatione defixus, omnem operam suam ad id retulit, nihil fere aggressus nisi religione duce, pietate comite. Res commemoramus vulgo compertas, sed ad mentem animumque viri declarandum insignes. Scilicet coactus a Lusitanis, a Genuensibus, infectâ re, abire, cum in Hispaniam se contulisset, intra parietes religiosae domus ad maturitatem alit meditatae conquisitionis grande consilium, conscio ac suasore religioso viro, Francisci Assisiensis alumno. In Oceanum, circumacto septennio, denique egressurus, quae ad expiandum animum pertinent, curat in procintu: caeli Reginam precatur ut coeptis adsit cursumque dirigat: nec prius vela solvi, quam implorato numine Trinitatis augustae, imperat. Mox in altum provectus, saeviente mari, vociferante remige, tranquillam mentis constantiam tuetur, fretus Deo. Propositum hominis ipsa loquuntur imposita insulis novis nova nomina: quas quidem ubi singulas attigit, Deum omnipotentem supplex adorat, neque possessionem earum init, nisi *in nomine Iesu Christi.* Quibuscumque appulsus oris, non habet quicquam antiquius, quam ut Crucis sacrosanctae simulacrum defigat in litore: divinumque Redemptoris nomen, quod toties aperto salo cecinerat ad sonitum murmurantium fluctuum, in novas insulas primus infert: eamque ob caussam ad Hispaniolam aedificandi initium a molitione templi facit,

popularesque celebritates a sanctissimis caeremoniis exorditur.

En igitur quo spectavit, quid egit Columbus in regionibus tanto maris terraeque tractu indagandis, inaccessis ad eam diem atque incultis, quarum tamen humanitas et nomen et opes celeri cursu in tantam amplitudinem, quantam videmus, postea crevere. Qua tota in re magnitudo facti, et vis varietasque beneficiorum, quae inde consecuta sunt, grata quidem recordatione atque omni honoris significatione celebrari hominem iubent: sed primum omnium agnoscere ac venerari singulari ratione oportet aeternae mentis numen atque consilium, cui sciens paruit atque inservivit novi inventor orbis.

Quo igitur digne et convenienter veritati solemnia Columbiana agantur, ad celebritatum civilium decus religionis adhibenda sanctitas est. Proptereaque sicut olim ad primum facti nuntium grates Deo immortali, providentissimo, publice actae sunt, praeeunte Pontifice maximo: ita nunc in renovanda auspicatissimi eventus memoria idem arbitramur faciendum.—Edicimus itaque ut die XII Octobris, aut proximo die Dominico, si Ordinarius loci ita expedire censuerit, in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis ex Hispania, Italia, atque ex utraque America, post Officium diei, solemni ritu Missa celebretur de *Sanctissima Trinitate*.—Quod, praeter nationes quae supra memoratae sunt, apud ceteras quoque confidimus fore ut idem, Episcopis auctoribus, peragatur: quod enim omnibus profuit, id convenit pie grateque ab omnibus celebrari.

Interim divinorum munerum auspicem et paternae Nostrae benevolentiae testem, vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XVI Iulii An. MDCCCXCII, Pontificatus Nostri Decimoquinto.

LEO PP. XIII.

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

(Cont.— V. q. Vol. Par. I, pag. 223-228).

ARTICOLO III.

Della carità e prudenza da usarsi al nostro uopo (1).

I. Necessità somma di queste due virtù—II. E di far frequente ricorso alla preghiera — III. Importanza delle confessioni generali— IV. Modi pratici di ottenerle—V. Norme per renderle facili e brevi.

I. Dicemmo che gl'incoraggiamenti e le interrogazioni fan raggiungere lo scopo di riparare e prevenire le sacrileghe reticenze, ove sieno adoperati con *carità* e *prudenza*. E quanto alla carità forse avremmo detto più vero: se si avrà la carità di usare cotesti mezzi; perocchè un confessore che non avesse carità, non gli userebbe per nulla. Ma che cosa sarebbe un confessore senza carità? Egli di certo starebbe in confessionale come in luogo di tormento, e però sempre ansioso di fuggirne più presto che sia possibile! Ed un confessore di tal fatta, lo dicono tutti i dottori, farebbe meglio a non confessare punto. Ma, Dio immortale! come concepirlo un ministro della cattolica religione, un rappresentante del pietosissimo Gesù, un Confessore, privo di carità, se questa anche pei semplici fedeli è la sostanza della religione, la essenza del Vangelo, la stregua a cui si scerneranno nel divino giudizio gli eletti dai reprobi? O come dir caritativo un confessore che, sapendo di poter con piccole industrie salvare innumerabili anime dall'abisso dei sacrilegii, ve le lasci perire per risparmiarsi quel pò di incomodo? Non dà l'infiammato Apostolo, tra le doti della carità, il primo luogo alla pazienza?—« La pazienza, scrive egregiamente monsignor Guerra, è fra le doti principalissime di un confessore; nè egli potrà riportare frutto dal suo ministero, se non colla pazienza e con molta pazienza. Senza spirito di sacrifizio non si fa conquista di anime » (*Il confessore secondo il cuore di Gesù*, c. IX). E al nostro proposito nel capo XII: « Dopo aver detto della frequenza grandissima e delle cagioni di tante confessioni sacrileghe, conviene indicare i modi

(1) Nell'amministrazione della Penitenza queste due virtù tanto l'una aiuta e richiede l'altra e sì uniformi ne sono i dettami, che per poco sembrano una sola. Onde, ad evitare ripetizione, ci è apparso bene di trattare di entrambe unitamente.

di rendèr minore un sì gran male e di opporvi rimedii: in che è riposto uno dei doveri principalissimi del confessore ».

Parimenti, chi non vede la somma necessità della prudenza?

Se è questa virtù che deve scorgere tutte le umane operazioni al felice conseguimento del loro fine, quanto non sarà più necessaria a ben conseguire lo scopo di che trattiamo, il quale è uno dei più importanti e più difficili dell'*arte delle arti*? Notammo quanto facilmente e con quanto danno si possa, nel procurarlo, errare per eccesso o per difetto. Solo la prudenza sa additare siccome le circostanze e i modi più opportuni, così quel giusto mezzo che efficacemente salva senza nuocere in nulla. Non gioverebbe la dottrina, non la stessa carità, dove mancasse la prudenza. « Tolle hanc, et virtus vitium erit » (S. Bern.).

Per altro un' accesa carità suol rendere (quant' è possibile rispetto alle doti naturali) addottrinato e prudente il confessore, spingendolo senza posa allo studio, all' orazione ed al consiglio: così come l' assenza della carità renderebbe in lui pressochè inutile qualsiasi altra dote. Bene scrisse l'autore del *Direttore Spirituale dei Seminarii*: « Dove è amore, v'è ingegno, v'è destrezza, v'è arte quanta ne abbisogna a fare per altrui salute miracoli » (pag: 949).

II. Pur supposta abituale nei nostri petti la divina fiamma della carità, pur supposta in noi sufficiente prudenza, alimentate entrambe dalla quotidiana meditazione, innanzi di recarci a sedere nel sacro tribunale non omettiamo mai di domandare al Cuore dell'Eterno Sacerdote per noi e pei nostri penitenti grazie poderose, perchè l' infernale dragone non riesca a volgere in ruina quel grande mezzo di salute. Diciamogli ancor noi dal fondo del nostro cuore: *Da mihi animas, cetera tolle.* Ed una fervida parola alla Depositaria delle divine grazie neppur lasciamola mai. Nè solo dapprincipio, ma e nel corso e dipoi leviamo spesso la mente e il cuore a Dio, per avvalorare con brevi ma fervide invocazioni la nostra fralezza ed insufficienza: memori del bel detto del nostro santo Dottore, che la sincera conversione dei peccatori dev' essere frutto più delle nostre preghiere che delle nostre parole ed industrie (Selva).

III. Per salvare poi il maggior numero possibile di anime, per aggiustare davvero le coscienze imbrogliate e porle efficacemente sulla via della eterna salvezza, non meno la carità che la prudenza dimandano anzitutto che il confessore si mostri facile ad ascoltare le confessioni generali non pur di coloro che ha scorso averne chiara necessità, ma eziandio di qualunque altro glie ne mostra desiderio. Non è che abbiamo in ciò ad eccedere, sia permettendola alle anime scrupolose, sia ascoltandola troppo facilmente da chi già l' abbia fatta (nisi forte in iuvenili aetate, v. gr. ante 20 annos peracta fuerit »(*Gury. II, 518*), ed assicuri di essere rimasto perfettamente tranquillo, massime se l'abbia fatta da poco tempo e dopo abbia sempre condotto vita timorata, le quali cose il confessore metterà prudentemente in sodo con le sue domande allorchè altri gli si presenta richiedendolo di ascoltare la sua confessione generale. Diciamo bensì che da questi casi in fuori non dobbiamo mostrarci restii al desiderio di chi vuol fare la confessione di tutta la sua vita o di considerevole periodo decorso dalla confessione generale. « Vi sono di quelli, dice il P. Mach, che si contentano di domandare se hanno taciuto peccati per vergogna al confessore, e rispondendo di no, si rifiutano di ammettere la generale confessione. Ah! signori permettano che il penitente si spieghi: non importa che lo faccia senza ordine e senza metodo: lo lascino parlare: qui uscirà fuori un'orribile bestemmia, là un adulterio, un furto, un altro peccato ancor più nefando. Ebbene avevi ciò detto al confessore? No, padre, non ho avuto mai coraggio. Quante anime strapperà con questo mezzo dagli artigli del lupo infernale! » (*Tesoro del Sac. v. 2. pag.* 282). La esperienza degli operai zelanti accerta che delle persone di vita ordinaria, le quali non hanno fatto mai la confessione generale o la fecero solo nella piccola età, e dicono volerla ora fare per mera divozione, assai poche si trovano non averne assoluto bisogno (1).

Ma ancor supponendo che in quella vece

(1) E perciò, come già facemmo notare, non è prudenza domandare sul principio se nelle passate confessioni tacquero peccati: probabilissimamente lo negherebbero, e questa negativa renderebbe assai più difficile il confessarlo dipoi. All'incontro dopo ottenuta l' accusa dei peccati più vergognosi è a dire: Ora questi peccati, figlio mio, il demonio non ve li aveva fatti confessare mai; forse anche perchè non ne eravate stato domandato: non è così? Se il penitente risponde di averli confessati, convien soggiungere: Ma il demonio almeno vi fece diminuire il numero, o tacere alcune circostanze che voi credevate necessarie a dirsi, e quindi restaste convinto che la confessione fu cattiva: non è vero? Dalle risposte talora si accerta la reticenza sacrilega, tal' altra (specie coi più rozzi) si rimane dubbioso se vi fu, almeno gravemente maliziosa, o no, ed allora si prenderà come sta innanzi a Dio.

Il Giordanini, il Berardi ed altri sapientemente esortano il confessore a fare che il penitente il quale chiede di far la confessione generale (quando si crede di ammetterla) dica prima i peccati commessi dopo l' ultima confessione. Noi abbiamo sperimentato che ciò

la maggiore, la massima parte non ne abbiano codesta vera necessità, saranno forse pochi o lievi i vantaggi che, ascoltandola, verremo a recar loro? Gli enumera lucidamente il Berardi: « Ex his confessionibus generalibus aut quasi generalibus, aut annualibus, plures utilitates profluunt; sive enim in se, sive in suis effectibus considerentur, meliores aliis esse solent. Examen est accuratissimum; quidquid turbationem aliquam afferre potest Confessario exponitur; poenitens magnam sui ipsius et miseriæ propriae cognitionem concipit; vehementissime dolet; firmissime proponit; magnum meritum, propter erubescentiam cui se subiicit, sibi comparat: humilitatem exercet: misericordiam Divinam considerat: Deum suum adeo bonum amat: de venia obtenta specialissimam confidentiam habet: veras maioresque animae suae necessitates cognoscit: dictaminibus quae tranquillitatem non afferunt renuntiat: a Confessario magis congruis consiliis et remediis adiuvatur, et gratia sacramentali valde uberiori roboratur. Confessione facta, consolationem magnam experitur; perfecta fruitur conscientiae pace, et magna alacritate in Dei servitio procedit. Magna et stabilis vitae mutatio post huiusmodi confessiones conspici solet. Non raro poenitentes, quasi novam et candidissimam vestem induissent et quasi novum Baptisma suscepissent, maximam habent cautelam ne animam propriam iterum commaculent. Magna conscientiae puritate vitam ducunt. Denique in morte tranquillitate et consolatione magna fruuntur » (*Praxis edit. 1. pag. 1084-85*).

Onde è che sì per gli inestimabili vantaggi che ne prevengono cziandio in chi ne avrebbe vera necessità, sì, e più, pel numero immenso di sacrilegii che mediante le confessioni generali si scovrono e si riparano, i confessori veramente caritativi e prudenti non si tengono paghi di ascoltarle da quei pochi che spontaneamente chiedono di farla, ma procurano d' indurre a ciò tutti coloro che non l' hanno ancor fatta: guardandosi però dal mostrare soverchia premura, ove non sia evidente il bisogno (1): ed in ogni caso facendo bene intendere al penitente che è libero di farla a qualunque confessore. S. Giovan Battista De Rossi nelle sue *Memorie* dice che « i poveri hanno ordinariamente precisa necessità della confessione generale ». Ai giorni nostri ben sappiamo quanto più che i poveri sieno trascurati dell' anima loro tanti e tanti ricchi!

Il medesimo a un di presso risulta dalle attestazioni d' innumerevoli altri uomini apostolici, delle quali riferimmo non poche nel capo 1.°, notevolissima fra tutte quella dell' incomparabile missionario P. Mach. Or di tutte codeste povere anime bisognose delle confessioni generali quante sono che muovonsi da sè a domandarla? Debb' esser per ordinario tutta opera dello zelo sacerdotale. Perciò dopo le citate parole il De Rossi soggiunge: « Ma se a questa (confessione generale) non sono stimolati amorevolmente ed aiutati dai confessori, non s' inducono facilmente a farla, e se ne muoiono senza disposizione col perdersi eternamente ». E nella sua vita scritta dal Toietti, intimo compagno del santo, leggesi al capitolo XII: « Per lo più le confessioni che sentiva il canonico De Rossi, erano confessioni generali ». È noto pure quanto S. Vincenzo de Paoli avesse usato ed inculcato a tutti i confessori di consigliare efficacemente a qualsiasi fedele (fatte le cennate eccezioni) la confessione generale, e come precipuamente a questo fine avesse istituita la sua Congregazione di Missionarii. Altrettanto richiedeva S. Carlo Borromeo da tutti i confessori. « E perchè per lo più si può usare molta negligenza in fare le confessioni, come si vede, massime nel tempo che la persona non vive in timore di Dio, ed ha pochissima o niuna cura dell' anima sua, dimodochè più presto si confessa per una certa usanza, che per cognizione che egli abbia dei suoi peccati e desiderio di emendarsi; ed in ogni caso per la grande utilità che è di confessarsi generalmente, massime nel principio che l' uomo si ri-

reca molti vantaggi senza punto allungare, anzi abbreviando il tempo: dacchè spesso, come bene osserva il Pallavicini, I, 9 « la confessione generale è poco più lunga che la particolare; mentre sono (molti penitenti) di vita uniforme e simigliante in tutti i tempi; onde con la sola varietà del maggiore o minor numero, senza altra specie, resta ogni cosa appieno manifestata ». Invece, anzichè incominciare con le interrogazioni sui peccati d'impurità, come celebri autori consigliano, abbiamo sperimentato assai meglio finir con quelle interrogazioni: acciocchè il penitente prima di accusar tali peccati che portano il maggior rossore, abbia tutto l'agio di assicurarsi che il confessore sente qualsiasi peccato senza punto turbarsi, anzi con piacere.

(1) Ed anche quando ne sia chiaro il bisogno per la nullità delle confessioni passate, ma il penitente da una parte stia in buona fede, dall' altra difficilmente s' indurrebbe a farla, la prudenza richiede (e la scienza consente) che il confessore, almeno per allora, faccia accusare genericamente tutti i peccati della vita di lui, e lo assolva se attualmente disposto. Così il Gousset, lo Scavini, il Ciolli ecc. Molto meno poi deesi *esigere* la confessione generale, quando la nullità delle confessioni passate non è evidentemente certa. La disposizione attuale con l' accusa, in genere, dei peccati dell' intera vita ripara tutti i possibili difetti delle passate confessioni. Chi altrimenti operasse, porrebbe in continue angustie sè stesso e i penitenti.

solve di volersi daddovero emendare e convertirsi a Dio; esortino i confessori, secondo la qualità delle persone a luogo e a tempo, i penitenti a fare una confessione generale... » (*Avvertimenti n. 28.*).

Nei medesimi sensi discorre S. Alfonso, benchè metta le parole in bocca all' istruttore (*Istruzione al popolo p. 2. c. V, n. 11*): « Esorto ad ognuno di fare la confessione generale, se non l' ha fatta ancora; e non solo parlo per quelle persone che hanno fatto confessioni sacrileghe, lasciando di dire i peccati, oppure invalide senza dolore; ma parlo per ognuno che vuol convertirsi fermamente a Dio ».

Finalmente, per tacere del Da Bergamo, del Giordanini, del Pallavicini e di moltissimi altri, il prefato P. Mach scrive nel luogo citato, p. 28: « Non si aspetti il confessore che il penitente venga a dirgli: Padre, taccio peccati per vergogna, vorrei fare la confessione generale. Questo succederà pochissime volte, *quasi sempre* dovrà egli cavarli con ingegnose industrie ». E tra queste pone in cima a tutte la confessione generale: « In punto di morte, in tempo di missione, giubileo, novenario, cioè ogni qualvolta Dio si degnerà di muovere i cuori come se fosse missione, e quando una persona tratta di abbracciare uno stato (noi aggiungeremmo: e quante volte si è prossimi ad alcun fatto importante o difficile o pericoloso, come ad un viaggio, ad un parto, ad un esame ecc.), il zelante confessore induca il penitente a fare una confessione generale ».

IV. Il modo poi caritativo e prudente di ottenere la confessione generale da chi non l' hai mai fatta, e non ci richiede di farla, non è mica difficile.

Sommettiamo alla saggezza dei nostri venerandi confratelli (1) quello che noi abbiamo sperimentato migliore.

Dalle persone che la prima volta si confessano a noi, ascoltiamo, senza far motto di confessione generale, i peccati commessi dopo l' ultima confessione, aiutandole dapprima con incoraggiarle a fare una bella confessione, poi, dopo l' accusa di alcune colpe, dichiarandoci compiaciuti della loro sincerità, ed infine usando secondo l' opportunità e la convenienza le domande industriose che esponemmo nell' articolo precedente. Ottenuta l' intiera accusa dalla ultima confessione, è a distinguere. O ci pare che il penitente si sarebbe confessato bene, anche senza i nostri aiuti; o abbiamo osservato che senza di questi avrebbe volontariamente taciuto alcune colpe o diminuitone il numero. Nel primo caso è chiaro che l' invito alla confessione generale non può essere che molto largo, particolarmente se dalle risposte di lui viemeglio apparisce la validità delle passate confessioni. Potremmo dir così: — C. Mi pare che a me non vi eravate confessato mai. — No, padre. — C. Allora, perchè desidero di vedervi sempre meglio stabilito sulla via dell' eterna salvezza, voglio farvi una domanda, che son uso di fare a tutte le anime che a me si confessano la prima volta. Siete voi perfettamente tranquillo sulle confessioni della vita passata? specialmente su quelle della piccola età? Oh, quanto è facile confessarsi male nella fanciullezza! Da una parte i compagni più grandi e più maliziosi scandalizzano i più innocenti e li inducono a fare cose non buone; dall' altra parte i ragazzi sono tanto dominati dal rossore, e non sanno neppure le espressioni convenienti per accusare i peccati d' impurità; onde quasi tutti hanno la disgrazia di tacerli nel confessarli. — Se il penitente risponde con franchezza e calma, di avere a tutto ciò rimediato con la confessione generale, e dopo non aver mai più taciuto nulla, il confessore non dee ricercar di vantaggio: al più potrà largamente consigliargli che faccia qualche volta la confessione da quella che fece generale. Se invece il penitente resta alquanto imbarazzato, titubante, si può continuare così: C. Ditemi, avete voi fatto mai la vostra confessione generale? — P. Mi pare di no, o l' avrò fatta quand' ero piccolo — C. Non potete credere, figlio mio, i beni grandi che porta all' anima la confessione generale. I santi la chiamano un secondo battesimo. Oh, come si assicura la salute eterna! come resta tranquillo il cuore! — P. Padre, è difficile ricordarmi tutti i peccati della mia vita. — C. Di questo non avete da impensierirvi per nulla. Il confessore stesso vi aiuterà con le sue domande; e il Signore si contenta che si faccia quello che si può. Anzi dovete sapere che quando si fa la confessione generale per sola divozione, si può anche tacere qualunque peccato, benchè sia di maggior merito dirli tutti; quando poi le confessioni passate sono state certamente invalide o sacrileghe, allora la confessione con la quale si debbono riparare, dev' essere intiera per quanto è possibile. Voi intanto, se volete fare la confessione generale, potete farla con qualunque confessore.—P. Padre, voglio farla a V.R.— C. Ebbene non ci ho difficoltà. Preparatevi alla meglio, e venite domani o posdomani, chè al resto penserò io: ne rimarrete contentissimo (2).

(1) **Dai quali istantemente chiediamo tutte le osservazioni che credono poter conferire al miglioramente di questa disquisizione, ora che essa tocca il suo termine e da molti è desiderata in opuscolo a parte.**

(2) **Se il penitente non può tornare, o si teme**

Nel secondo caso poi, cioè se abbiamo scorto che il penitente senza il nostro aiuto avrebbe lasciato a posta dei peccati, allora per l'ordinario è moralmente certo che nemmeno nelle confessioni passate è stato sincero; epperò dobbiamo essere più industriosi e stringenti; p. es. — C. Questa confessione mi è molto piaciuta. Ditemi, figlio mio, una confessione così bella il demonio non sempre ve l' ha lasciata fare; forse anche perchè alle volte qualche confessore, per la folla dei penitenti, non ha avuto tempo di aiutarvi e domandarvi abbastanza; e quindi voi, benchè avreste avuto gran desiderio di accusare tutti i peccati, non vedendovi molto aiutato, il demonio non vi ha fatto aver coraggio di spiegare tutto: non è così? — P. Così è, padre mio. — C. Benissimo; ora mi avete data una grande consolazione. Avete voi fatto mai la confessione generale? — No, padre.—Ebbene la faremo adesso. Oh, quanti beni porterà all' anima vostra! come resterà purificata la vostra coscienza, come tranquillo e contento il vostro cuore! — P. Padre, e come posso ricordare tutti i peccati della vita mia? — C. A questo penserò io, che già ho capito lo stato dell' anima vostra; voi non dovete far altro che rispondere alle mie dimande. Promettete alla Madonna che mi risponderete con tutta sincerità?—P. Sì, lo prometto. — C. Bravo; ci sbrigheremo in pochi minuti. Veramente voi questa confessione generale potete farla con qualunque confessore. Volete per qualche giorno raccomandarvi al Cuore di Gesù, acciocchè vi faccia conoscere a qual confessore vi sia più utile di farla? — P. No, padre, voglio farla a V. R.; nessun confessore mi aveva tanto aiutato. — C. Di questo dovete ringraziarne il Signore, che mi ha ispirato di aiutarvi in quel modo: se no (me ne sono ben accorto), il demonio neppure oggi vi avrebbe fatto confessar bene: non è vero? P. Così è. — C. Quanto mi piace la vostra sincerità! Dunque recitiamo una *Ave Maria* alla V. SS., acciocchè vi aiuti a continuare con la stessa sincerità a rispondere a tutte le mie domande ecc.

Se poi dicesse aver fatto proprio bene una altra confessione generale, riparando in essa le precedenti sacrileghe reticenze, e dopo essere in queste ricaduto, si potrà far cominciare l' accusa da quella confessione generale (1).

Da ultimo per coloro che altre volte si sono a noi confessati e non han fatto mai la confessione generale, se non abbiamo in pronto una delle occasioni accennate dal Mach, possiamo prenderne motivo dalle frequenti ricadute, o dallo scarso profitto spirituale, motivi che per la umana fragilità si trovano in presso che tutti; p. e., finita l'accusa: — C. Figlio mio, a dir la verità, i mezzi che vi ho tante volte suggeriti, e che voi avete praticati, avrebbero dovuto portare un cambiamento (o un avanzamento) più notevole nell' anima vostra. Io non so se voi avete fatto mai la confessione generale. S. Alfonso e gli altri Dottori dicono che per intraprendere una vita veramente migliore, il mezzo sovrano è la confessione generale, e lo conferma la continua esperienza. Non vorreste anche voi, quando vi piace e con qualunque confessore, avvalervi di questo mezzo così efficace?

Dalle risposte il confessore argomenterà ciò che la carità e la prudenza detteranno di fare, secondo le norme sopra mentovate.

V. Ciò che allontana molti fedeli dal fare la confessione generale e molti confessori dall' ascoltarla, è sopratutto la idea che ne hanno di cosa difficile e lunga, laddove quando si sa ridurla a ciò che è strettamente necessario, ella è cosa abbastanza facile e breve: secondo il Frassinetti, il Ciolli ed altri, la durata media è di circa mezz' ora. Ricordiamo le principali norme raccomandate dai Teologi per facilitarla ed abbreviarla. 1.° Salvo con persone colte e che volessero accusarsi da sè, fare che il penitente si accusi col rispondere alle domande del confessore, interrogandolo in ultimo se ricorda altro, e conchiudendo col dire che se gli verranno a mente altri peccati dopo la confessione, li accuserà nella prossima, ancorchè ad altro confessore, senza parlare più di quello che ha già confessato. 2.° Seguire sempre lo stess'ordine nell'interrogare, ed a preferenza quello dei precetti del Decalogo e della Chiesa, aggiungendo qualche domanda sui doveri del proprio stato; interrogando però solo *sui peccati mortali e soliti commettersi da quella classe di penitenti*, ed infine, come si è detto, chiedendo se si ricorda altro. 3.° Appresso lo stato l'età (2),

---

che non torni benchè prometta, massime poi nel tempo di missioni o di ss. Esercizii, sarà bene, quando sia necessaria la confessione generale, che si faccia subito, bastando per l'esame le interrogazioni del confessore. Gl'idioti soprattutto, anche a pensarci lunghi giorni, non saprebbero conchiudere un migliore esame.

(1) Delle volte è prudenza neppur nominare la confessione generale, ma chiamarla una *passatina sulla vita trascorsa*; od anche farla con rapide interrogazioni, senza darle nessun nome; perchè ci sono anime che a sentir quei nomi ne resterebbero quasi turbate. Ma in ultimo conviene chiamarla col nome suo, affinchè il peccatore sappia che l' ha fatta, e il confessore possa fargliene prendere maggiore incitamento a vita buona; p. es. — Figlio mio, era proprio necessaria questa confessione generale. Ringraziatene la Madonna SS.; e per corrispondere a tante misericordie che il Signore vi usa, da ora innanzi dovete....

(2) Alle donne, osserva il Berardi, non è bene

i cambiamenti notevoli avvenuti nel corso della vita, interrogare su ciascun peccato per tutti i successivi periodi, non già terminare lo interrogatorio per ciascuno di essi, facendo quasi altrettante confessioni. 4.° Andare molto alla grossa per ciò che si attiene alla integrità materiale; e tanto più alla grossa, quanto più il penitente è carico di peccati, poichè tanto meno è possibile formare giudizio esatto delle specie e del numero. 5.° Allorchè (siccome dicemmo essere utilissimo con le coscienze nuove) la confessione generale si ascolta dopo aver ascoltate le colpe commesse dall' ultima confessione, p. e. nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, contentarsi d' interrogare, su ciascuna specie, se per lo passato la frequenza fu sempre la stessa, e se no, per quali periodi maggiore, per quali minore, essendo ciò sicuramente bastevole. 6.° Troncare, *ma con molta carità e dolcezza,* i racconti di cose inutili o di circostanze non necessarie, che il penitente cominciasse a fare, dicendogli affabilmente non occorrere punto. 7.° Non solo riserbare per la fine l' ammonizione, ma anche allora particolareggiarla solo rispetto alle colpe più gravi e di maggior conseguenza. « Per tal modo, ben dice il Mach, se il penitente non rimanesse fatto santo, almeno andrà affezionandosi ai Sacramenti, e sarà sulla via dell' eterna salvezza. Ciò che non abbiamo detto allora, lo diremo e più opportunamente nella confessione futura, che dobbiamo procurare sia molto prossima ».—Con queste norme e con un po' di pratica, è incredibile quanto ci diverrà facile anzi giocondo l' ascoltare le confessioni generali; e se noi ci affezioneremo ad ascoltarle, e le faciliteremo ai penitenti, è del pari incredibile il numero delle anime che salveremo.

(*continua*)

BIBLIOGRAFIA

PIGHI GIO. BATTISTA—Liturgia sacramentorum ex praescripto Ritualis Romani servanda, auctore Sac. Io. Baptista Pighi D. S. Th.—Veronae edidit Felix Cinquetti 1889—in 16 gr. di p. 192—Prezzo: L. 2. 25.

—Liturgia Sacramentalium ex praescripto Ritualis Romani servanda, auctore Sac. Jo. Baptista Pighi D. S. Th. — Veronae edidit Felix Cinquetti 1891—in 16.° gr. di pag. 202—Prezzo: L. 2,00.

— Dell' Autorità del Rituale Romano Ediz. 2.ª con appendice del Sac. Gio. Battista Pighi—Verona Felice Cinquetti editore—in 16.° gr. di pag.76—Prezzo cent. 75.

Fra i più distinti rubricisti odierni merita un posto di onore il chiaro Gio. Battista Pighi professore di sacra Liturgia, di Teologia Morale e di Storia ecclesiastica nel Seminario di Verona. Le tre opere annunziate lo rivelano peritissimo nelle cose liturgiche e scrittore punto superficiale e pedissequo di altri autori. Ei toglie ad esporre ciò che va contenuto nel Rituale Romano, e lo fa fa con tanta sicurezza di dottrina, con tanta aggiustatezza di metodo, con tanta limpidezza di dettato, che invoglia a leggere anche i più schivi. Chiarisce in primo luogo la *liturgia dei Sacramenti:* del *Battesimo,* cioè, dell'*Eucaristia,* della *Penitenza,* dell'*Estrema Unzione* e del *Matrimonio,* che sono i sacramenti proprii del sacerdote, di cui tratta il Rituale. Svolge maestrevolmente tutte le quistioni che si agitano intorno ad essi: sceglie e s'appropria le opinioni più solidamente sostenute; adduce opportunamente tutte le dichiarazioni anche ultime della S. Sede. Nel secondo volume tratta di proposito dei Sacramentali, e valendosi degl'insegnamenti dell' Angelico, del Suarez e del Bellarmino, ne definisce con rara lucidità la natura e gli effetti. Parla poi a lungo delle *Benedizioni,* delle *Processioni,* degli *Esorcismi,* de' *Funerali:* e sempre colla medesima chiarezza li considera da tutt' i lati, offrendo norme pratiche e sicure ad ogni sacerdote. Alle *Benedizioni* poi giudiziosamente innesta la teorica delle indulgenze, dando regole opportunissime secondo le varie benedizioni cui sono annesse, ed avvalendosi delle molte dichiarazioni anche ultime della S. Sede.

La *Liturgia Sacramentorum* e la *Liturgia Sacramentalium* formano un prezioso manuale che non dovrebbe mancare a nessun parroco ed a nessun sacerdote, e formano ancora un acconcio trattato d' istituzioni liturgiche pei Seminarii, per quanto s'attiene al Rituale.

Il terzo opuscolo annunziato riguarda l' autorità del Rituale medesimo, e ancora la distinzione delle Rubriche in direttive e precettive, e i criterii onde queste possano discernersi. Difende con copia di dottrina e di erudizione quanto l' Autore ebbe in-

---

domandare direttamente l'età. E tanto generale fra esse la debolezza di *scordare* alquanti anni! E facendo lo stesso nel rispondere al confessore, potrebbero credere che la confessione sia sacrilega per quella menzogna. Meglio perciò domandare la durata dei principali periodi della vita, e sommarli nella propria mente: p. e: Di che età vi maritaste? da quanti anni siete coniugata? — O, se nubile, di quanti anni faceste la prima comunione? quanti anni ne sono passati? ecc.

segnato intorno a ciò, contro gli appunti fattigli dal dotto e autorevole periodico romano *Ephemerides Liturgicae*. La quistione così profondamente dibattuta, potrà sciogliersi e chiarirsi mirabilmente, e la verità sorgere limpida e cospicua.

Tutti e tre i Volumi trovansi vendibili presso l' Autore in Verona pel prezzo di L. 4,25.

CRONACA GOVERNATIVA

Consiglio di Stato.

Del possesso circa le spese di culto — Lo stato di possesso ultra-trentennale dal quale può derivare l'obbligo del Comune di stanziare in bilancio le spese corrisposte pel culto, non può prescindere da quei caratteri che a tenore dell' art. 686 del cod. civ. costituiscono la legittimità del possesso, e coi quali soltanto si estrinseca il vero *ius possessionis*.

Non si possiede in virtù di atti di tolleranza o di discrezione non implicanti da una parte la ragione di soddisfare ad un obbligo, dall'altra un diritto di esigere una cosa o prestazione certa e determinata. Quindi se un Comune pure stanziando costantemente alcune spese di culto nei bilanci, ripetutamente ha dichiarato che ai detti stanziamenti solo addiviene in quanto ragioni di opportunità e convenienza li suggeriscono e provvede agli stanzianti stessi in diversa misura secondo le peculiari condizioni dell'ente sussidiato, non si può più ammettere che quella spesa tragga origine da vincolo giuridico. Perciò deve revocarsi il R. Decreto che dichiarava obbligatoria la spesa anzidetta (Decis. Sez. 4ª Cons. di Stato 30 Mag. 1892. Ricorso del Com. di Novara—Manuale degli Amministratori, Anno XXXI, pag. 271).

Circa lo stanziamento delle spese di culto—Dichiarata con Decreto Reale l' obbligatorietà d' una spesa di culto, non ne segue che la Giunta amministrativa possa stanziarla d' ufficio nel bilancio comunale, senza l'osservanza delle forme previste dall'art. 170, legge comunale, dovendo essere sempre inteso il Consiglio Comunale, tanto più trattandosi di comprendere nello stanziamento arretrati non contemplati nel suddetto sovrano Decreto (Par. Cons. di Stato Sez. int. 6 Mag. 1892, adottato—Com. di Orbetello; l. c., pag. 256).

Spese di culto fatte dal municipio — Per giurispudenza ormai costante, la prestazione ultratrentennale non mai interrotta per spese di culto fa presumere l'esistenza di un titolo e quindi la loro obbligatorietà.

Se la spesa però si faceva in passato sempre dal Municipio e non dalla Chiesa (copertura della piazza in occasione della processione del *Corpus Domini*), la Chiesa non ha azione per pretenderla, non costituendo essa una prestazione a favore della Chiesa (Par. del Cons. di Stato, 26 apr. 1892 adottato—Com. di Pontremoli—l. c., pag. 206).

Obbligo del Municipio circa la conservazione e la costruzione delle chiese parrocchiali — Se per la disposizione dell' art. 271 della legge Comunale il Comune è tenuto a curare la conservazione degli edifizii addetti al culto, tale obbligo comprende anche quello della ricostruzione quante volte gli edifizii stessi fossero rovinati o pericolanti o inservibili per qualsiasi causa.

Non si può sostenere che il Comune sia obbligato al mantenimento di una sola parrocchia, essendo fuori di dubbio che siffatta limitazione non si trova nella legge comunale vigente, nè in antiche disposizioni.

La spesa è tanto più ammissibile se si tratta della ricostruzione di una chiesa esistente in un sobborgo distante dalla città, nel quale effettivamente esiste una sola parrocchia, la cui fabbriceria è sfornita di rendite (Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 13 Nov.1891 adottato.—Com. di Casal Monferrato—l. c. pag. 206) (1).

Quali sieno le istituzioni elemosiniere concentrate— Nel capoverso dell' art. 54 della legge 17 Lugl. 1890, le parole *altre istituzioni* sono usate in contrapposto alle precedenti parole *istituzioni elemosiniere*. Per modo che i fondi di qualsiasi istituzione, anche non elemosiniera, destinati ad elemosina, devono essere amministrati dalla Congregazione di carità, e ne sono eccettuati quando servono ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

Quindi le istituzioni per indole loro essenzialmente elemosiniere sono soggette al concentramento, anche per quella parte della loro rendita che viene per avventura erogata in sussidii ad altre istituzioni o forme di beneficenza non sottoposte a concentramento, p. e. un asilo infantile.

L'art. 106 del Regolam. 5 feb. 91 deve interpretarsi in relazione dell'art. 54 della legge ed al suo significato — quindi (come corollario) le forme di beneficenza contemplate nel detto articolo di regolamento debbono intendersi eccettuate dal concentramento solo quando dipendono da istituzioni per indole loro non essenzialmente elemosiniere, e sempre che servono ad integrare o completare l'istituzione che le amministra

(1) Richiamiamo l'attenzione de' parroci su questo interessante parere del Consiglio di Stato.

(Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 29 Aprile 92, adottato—Opera pia Cattaneo—Martini in Occiniano—l. c. pag. 217).

Quali opere pie siano obbligate al mantenimento degl' inabili al lavoro—Non si può negare il carattere di ente morale ad una associazione che per antica consuetudine ha acquistata una personalità giuridica propria, quando essa pagava la tassa di manomorta, e dai registri ipotecarii appariscono al suo nome molte trascrizioni ed iscrizioni.

Per giudicare se l' istituzione medesima sia tenuta al contributo stabilito dall' art. 81 della legge di P. S. per gl'inabili al lavoro, non basta osservare che essa ha unicamente per scopo il culto, e che scopo precipuo delle Confraternite è appunto il culto ; ma occorre inoltre indagare se quell' Ente abbia un organismo per lo meno affine a quello delle Confraternite.

Non si riscontrano questi caratteri in una istituzione composta da un insieme di sacerdoti eletti e stipendiati per adempiere un determinato servizio di culto, ed amministrata da una Congregazione di benefattori, i quali sono stretti da vincoli che abbiano analogia con quelli che corrono fra coloro che appartengono ad una Confraternita qualsiasi.—Quindi l'istituzione anzidetta non è tenuta al mantenimento degl'inabili al lavoro esistenti nel Comune (Par. del Cons. di Stato, Sez.riun. 19 Ago. 1891 adottato-Resid. laicale di Alzano Maggiore—l. c., pag. 219).

Interruzioni delle spese di culto—Le continue interruzioni avvenute in una prestazione di culto dopo il 1862, di cui una durata per 19 anni, tolgono alla stessa il carattere di obbligatorietà, e giustificano la sua cancellazione dal bilancio comunale (Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 19 Feb. 1892 adottato—Com. di Longobardi l. c. pag. 131).

Congrua dovuta al Parroco dai Comuni—Per l'art. 2 del Decreto luogotenenziale 17 feb. 1861 n. 240 fu rimesso in vigore nelle Provincie napoletane l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico, pel quale il pagamento della Congrua ai parroci costituisce una spesa obbligatoria pel Comune come ha ritenuto la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria (Par. del Cons. di Stato, Sez. int. 8 Genn. 1892, adottato—Comune di Spezzano Albanese--l.c. pag.108).

Assegni dovuti ai Seminarii — I Brevi Pontificii non sono atti di gestione temporanea,ma atti di vero imperio.

È canone di giurisprudenza antica e moderna che la costante e diuturna osservanza d'un obbligo ha una duplice virtù : quella di servire come ottima interprete di fatti, e quella di supplire eziandio ai titoli ed obbligazioni.

Una volta accettato un onere non può essere risolto che per concorde volere delle parti.

La legge Casati non solo non ha soppressi i Seminarii e i loro assegni, ma agli art. 244, 245, 380 ha prescritto invece che debbano rimanere in vita gli istituti di educazione esistenti e le dotazioni loro accordate. Ed anche le leggi sull' asse ecclesiastico 7 luglio 1866 e 15 Agosto 1867 mantennero i Seminarii, assoggettandone solo a conversione i beni.

La temporanea chiusura d'un Seminario, ordinata dall'autorità governativa per circostanze eccezionali, non può equipararsi alla cessazione dello stesso. Riapertosi quindi in seguito lo stabilimento, rivive l'attuazione dell'assegno mai revocato,ed il Comune deve essere obbligato a soddisfarlo (Corte Ap. Bologna, 5 Giugno 1891. Ricorso del Rettore del Seminario nel Comune di Comacchio—Man. sudd.—l. c., pag. 119).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Sett. 1892)

Congresso cattolico a Magonza — Nel Congresso dei cattolici tedeschi a Magonza intervennero tutt' i Vescovi tedeschi e distinti personaggi in gran numero. Si trattò dello stato delle Missioni in Africa, degli ordini Religiosi, delle scuole, delle quistioni sociali e politiche, della pacificazione dei cattolici coi protestanti e sopra tutto della indipendenza della S. Sede. Venne approvata la proposta sul concorso dei tedeschi al giubileo del Pontefice con pellegrinaggi, offerte, e fondazioni di speciali istituti per eternare la memoria di Leone XIII.-Anche il Congresso delle Istituzioni Operaie, tenutosi a Roche-sur-Yon in Francia, ha fatto nuove proteste in favore della libertà del Papa.

Motu proprio del S. Padre— In data del 25 Luglio il Sommo Pontefice ha fatto un *motu proprio* per gli alunni del Seminario Vaticano, col quale, oltre provvedimenti già adottati pel retto andamento dell' Istituto, e per la costruzione di una villa per le vacanze autunnali, annunzia di voler fondare lo Studio Teologico con le relative cattedre, e l'opportuno assegnamento.

Cause di canonizzazioni e beatificazioni — Il S. Padre in data 22 Giugno ha confermato il decreto della S. C. dei Riti, che approvava la sentenza del giudice delegato della Diocesi di Tarragona sul culto non mai prestato alla Ven. Suor Filomena di Santa Coloma dei Minimi, la cui causa di beatificazione fu segnata con decreto Pontificio in data 10 Giugno dello scorso anno.

Martedì 30 u. s. la S. C. dei Riti ha discusso: sulla riassunzione delle cause di canonizzazione del B. Pompilio Pirotti, e della beatificazione del Ven. Carlo di Blois Duca di

Bretagna; sulla introduzione della causa della Ven. M.ª Lorenza Longo; sulla conferma del culto immemorabile del B. Agnello da Pisa, e sulla concessione della messa ed officio della B. Giustina Francucci-Bezzoli.

Giovedì 8 sp. in Vaticano ebbe luogo la solenne lettura dei decreti di Beatificazione dei Venerabili Bianchi barnabita, Baldinucci gesuita, e Maiella redentorista, e di un decreto di approvazione di due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Leopoldo della Gaiche. Erano presenti gli E.mi Cardinali Monaco, ponente della causa di Baldinucci; Parocchi di quella di Bianchi, ed Aloisi-Masella della causa di Maiella, e di della Gaiche. Il Segretario della S.C. dei Riti ha letto i decreti alla presenza di Sua Santità: quindi il P. Mattioli barnabita, il P. Armellini gesuita, il P. Benedetti redentorista nonchè un religioso riformato han ringraziato il S. Padre a nome delle rispettive Congregazioni. Il Papa ha risposto con un notevole discorso che avea già parlato a lungo nel 25 di Marzo dei beati, ma gli godeva l' animo di aver approvato i miracoli del Ven. Della Gaiche, di cui avea ammirato il Ritiro quand' era Vescovo di Perugia. Alla sacra cerimonia assistevano ancora molti membri degli Ordini Religiosi di cui avean fatto parte i nuovi beati.

Cardinale defunto — Il 19 u. s. in Kremesier, Archidiocesi di Olmutz, morì l' E.mo Card. Federico Egone, landgravio di Fürstemberg. Nato in Vienna il dì 8 Ottobre 1812, si segnalò come Canonico di quella Metropolitana per la sua esimia carità: quindi fu consigliere di Concistoro dell' Arciv. di Olmutz, cui succedette; e resse quell' Archidiocesi per lo spazio di 39 anni con gran zelo e con avervi fondate egregie opere di pietà e di religione. Il Regnante Pontefice lo creò Cardinale, e fu il primo da lui ascritto al Sacro Collegio, assegnandogli il proprio titolo di S. Crisogono, che portava pria d' essere assunto al Pontificato. Era ascritto alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, della Propaganda, della Ceremoniale, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Con data del dì 8 sett. 1892 il S. Padre ha diretto all' Episcopato dell'Orbe catt. un'altra stupenda Encicl. sul SS.Rosario, commemorando anche il suo prossimo Giubileo Episcopale. La daremo intera nel fascicolo seguente.

— Il S. Padre ha ricevuto il Segretario generale della Gioventù cattolica italiana, che ha presentato a Lui il Volume del 3° Congresso di Lione, e molto compiaciuto benedisse le due Società italiana e francese.

— Il Papa nella fausta ricorrenza del suo onomastico ha fatto distribuire per mezzo del suo Elemosiniere Lire quindicimila in sussidio a povere famiglie, a sacerdoti bisognosi, ed a pii istituti.

— La stessa Santità Sua ha indirizzato un bellissimo Breve al P. Berthier dell' Ordine dei Predicatori, Rettore della Università di Friburgo nella Svizzera, nella quale si congratula coll' illustre religioso per l' accurato ordinamento della facoltà Teologica che ha resi preziosi risultati alla gioventù studiosa ed al Clero.

— Ha poi donato al Museo Borgiano oggetti etnografici importantissimi, che figuravano nell'Esposizione Vaticana del 1888, provenienti dalle missioni straniere di tutto il mondo.

— Nell' Archidiocesi di Torino a diversi Santuarii della Vergine si sono fatti devoti pellegrinaggi col fine d' impetrare la conservazione del grande Pontefice pel bene della Chiesa e della umanità.

— Nella Chiesa dei convertendi in Roma ebbe luogo l' abiura del Sig. Kühl protestante della Pomerania. Mons. Sallua gli amministrò i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione.—In Pontoglio, fra la commozione di numeroso popolo, una signorina luterana di Sassonia abiurò la setta, e ricevè il battesimo e la prima comunione. — Anche nell' Ospedale dell' Incurabili a Napoli fu conferito il battesimo ad un giovane musulmano di Aden gravemente infermo.

— A Fossano nei primi giorni dello sp. si celebrarono feste solennissime pel trecentenario dalla erezione di quella Diocesi con intervento di molti Arcivescovi e Vescovi, e delle Autorità civili: vi furono prediche forbite, luminarie, e scelta musica.

— Mons. Augusto Antonino Vicentini insigne Arcivescovo di Aquila il giorno 11 sp. passò di questa vita. Fu poeta e oratore valorosissimo. Promosse i buoni studii, istituì accademie, fondò l' ottimo periodico *La Palestra Aternina*.

— È morto ancora il venerando P. Francesco Cirino, preposito generale dei Teatini.

—

In questi giorni si è tenuto il terzo Congresso cattolico a Linz, preseduto da quel Vescovo. In esso si son prese importanti decisioni circa le scuole, la stampa, la quistione operaia, e per la istituzione delle Associazioni cattoliche politiche, tanto raccomandate dal Papa nella sua lettera del 3 Marzo ai Vescovi austriaci.

— Il 19 u. s. il pellegrinaggio nazionale francese arrivò a Lurdes. Erano quindici treni gremiti di pellegrini con circa mille ammalati: intervenne pure il famigerato Zola, furono constatate dai medici moltissime guarigioni.

— Circa duemila cattolici si riunirono a Lubiana il 31 u. s. a cui si unirono il Vescovo della città e quello di Lavant. Si trattò della formazione di un centro cattolico nel Parlamento austriaco e sulla necessità del potere temporale al Pontefice.

— Dietro proposta della S.C. di Propaganda è stata approvata dal S. Padre l'erezione di una chiesa sotto il titolo di S.Marco a Massaua nella colonia italiana. Sarà affidata ai PP. Cappuccini.

— Le Congregazioni cattoliche in Prussia fino a tutto lo scorso anno giunsero al numero di 1094 con 1252 membri.

— Harrison, presidente degli Stati Uniti, ha fatto un proclama agli americani del Nord, affinchè con tutta solennità sia festeggiato nel 12 ottobre il centenario di Colombo.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Un terzo solo della prebenda può deputarsi alle distribuzioni, anche quando di quotidiane distribuzioni sia costituita l'intera prebenda.

Limana Servitii chori quoad distributiones.—27 Agosto 1892. — Il Capitolo cattedrale di Lima nel Perù nel 1543 fu costituito, d'ordine di Paolo III, in modo che tutte le rendite de' canonici fossero applicate in distribuzioni quotidiane. Si concesse prima un solo mese di vacanze; poi queste si estesero a' tre mesi conciliari. Gl' infermi benchè assenti erano ammessi alle distribuzioni; ma le perdevano e di grosse multe erano gravati se, non intervenendo in coro, uscissero di casa.

Non ostanti queste severe costituzioni, non pochi abusi vennero introdotti nel servizio del coro. La legge fu riputata dura e difficile e diè luogo a continue collusioni. In somma da più di venti anni non si pagavano più le fallenze.

Ad ovviare a questi sconci, il Capitolo, radunatosi in comizii il giorno 11 e 12 dicembre del decorso anno, con 10 voti su 19, diè commissione al suo Decano di supplicar la S. Sede affinchè le distribuzioni quotidiane venissero ridotte alla terza parte delle rendite, e una benigna assoluzione e condonazione fosse data sui passati inadempimenti.

L'Ordinario, interrogato, diè contrario suffragio, proponendo l'esatto adempimento delle secolari costituzioni, cui non recò derogazione alcuna il Tridentino, e allegando l' indole fiacca e volubile dei cittadini di quei luoghi, dove niuno si piega senza grave sanzione all'adempimento della legge.

Nondimeno la S. C., discussa maturamente la quistione, al dubbio:

An et quomodo precibus Capituli ecclesiae metropolitanae Limensis annuendum sit in casu.

Il dì 27 agosto 1892 rescrisse:

Affirmative in omnibus, iuxta preces Capituli, praevia absolutione quoad præteritum.

Si raccolga:

a) Benchè il Tridentino *Sess.* 21 *cap.* 3 *de ref.* espressamente avesse sancito doversi conservare le consuetudini « earum ecclesiarum in quibus non residentes seu non servientes nihil, vel minus tertia parte percipiunt »; pure, nel generale, dispose esser sufficiente che la sola terza parte dei frutti siano convertiti in distribuzioni.

b) La pratica costante della S. C. del Conc. fu sempre questa, che dove le prebende consistessero tutte o quasi tutte in distribuzioni quotidiane, due terze parti dovessero assumere la natura di prebenda, ed una sola quella di distribuzioni (Fagnanus in *Cap. de Cetero de cler. non resid.*; Schmalzgueber *Ius Can. eod. tit. n.* 49; S. C. C. *in Illerden.* 3 mar. 1792 *in Firmana* 6. mai. 1843. *in Tranen.* 20 dec. 1862 etc.).

c) In una causa simile del Capitolo della SS. Concezione del Chili, affinchè il vecchio rigore della legge non recasse il disprezzo della medesima, la S. C. del Conc. il dì 24 agosto 1867 concesse che alla terza parte delle rendite capitolari (consistenti tutte prima in distribuzioni) le distribuzioni quotidiane fossero ridotte.

d) È vero che, nel caso, non ci fu il suffragio di tutt'i capitolari. Ma il consenso di ciascuno si richiede solo quando si tratti direttamente e separatamente di affare concernente ciascun canonico, e che torni singolarmente e primariamente in costui pregiudizio (Barbosa *de Canon. et Dignit. cap.* 38, *n.* 13); non quando ciò riguardi l'intero capitolo, e secondariamente ciascun capitolare.

e) Negli altri casi tutti basta il suffragio della maggiore e più sana parte del Capitolo presente. La maggior parte

si ha quando maggiore è il numero dei voti; la più sana è quella che costa di coloro che si distinguono per dignità, per età, per prudenza e per pietà (Reiffenstuel *lib.* 4 *Decret. tit.* 11 *de his quae fiunt etc. n.* 20).

II.

Circa le cause, onde può concedersi la facoltà di binare.

Senogallien. Circa facultatem binandi — 27 Agosto 1892 — *Per summaria precum.*—Il parroco di S. Michele Arcangelo in Monteporzio (Dioc. di Sinigaglia) espose alla S. C.:

1.° Che la sua chiesa parrocchiale, angusta, non potea contenere tutto il popolo di quella cura e delle altre circostanti che ivi convenivano, giacchè le costoro chiese distavano 6 o 7 chilometri, laddove quella di S. Michele tornava loro assai vicina.

2.° Che in detta parrocchia potea dirsi di avervi una sola messa, non potendo farsi assegnamento su di un'altra che si celebrava in una chiesuola piccolissima di diritto patronato e per solo vantaggio dei patroni.

3.° Che pel passato la parrocchia ebbe sempre una seconda messa, necessaria per evitare il contatto della campagna col paese e perchè il resto della popolazione potesse osservare la legge della chiesa.

Ciò posto, chiedeva la facoltà di binare nei dì festivi, e stante la sua mal ferma salute, di suddelegare tal facoltà al sacerdote celebrante nella chiesuola di giuspatronato.

Il Vescovo appoggiò del suo suffragio la domanda, soggiungendo che in forza della Costit. *Declarasti Nobis* di Benedetto XIV avrebbe lui stesso conceduta quella facoltà, se non ci fosse stata la seconda messa nella detta chiesuola. Ma poichè questa era principalmente per vantaggio del patrono, il popolo se *assolutamente* poteva soddisfare al precetto, non poteva però adempirlo *senza grave incomodo*. Di qui la necessità della venia di binare.

La S. C., disaminata accuratamente la istanza, il dì 27 agosto 1892 benignamente rescrisse:

Pro gratia, durantibus circumstantiis, arbitrio et conscientiae Episcopi.

Corollarii:

a) La legge che vieta la iterazione della messa, espressamente stabilisce l'eccezione per la causa di necessità (Cap. *Consuluisti tit.* 41 *lib.* 3 *Decret.*).

b) Qual debba essere siffatta necessità, lo insegna il Lucidi *de Visit. SS. LL.* Vol. I p. 438: « Id vero intercedit, cum unus parochus duabus paroeciis praeest, vel duos populos valde sejunctos regit, vel parochiani eadem hora ad missam audiendam una simul convenire nequeunt et alioquin alius sacerdos inveniri nequit ».

III.

Di talune consuetudini circa il servizio del coro.

Astoricen. Servitii chori.—27 Agosto 1892.—*Per summaria precum*—Dovendo il capitolo cattedrale di Astorga nella Spagna formare i suoi novelli statuti, si rivolse alla S. C. chiedendo se poteva conservare alcune consuetudini immemorabili, vigenti ancora in altre Diocesi della Spagna, che forse metteano capo in concessioni pontificie di cui non si aveva memoria. Le quali consuetudini sono:

1.ª Che i canonici godeano le vacanze per quattro mesi, senza pregiudizio del servizio della chiesa. Questa consuetudine fu ammessa dal Sinodo Provinciale di Valladolid del 1887.

2.ª Che il mattutino colle lodi si compiva solo dall'eddomadario con due canonici o beneficiati, ad eccezione di 25 giorni più solenni in cui sono tutti obbligati al coro.

3.ª Che la prebenda di ciascuno era tutta in distribuzioni, non per tutto un giorno, ma per l'intero anno, cosicchè nelle feste più solenni lucravasi più dai presenti e più si perdeva degli assenti, e trascorsi i quattro mesi di vacanza, i non residenti perdevano tutte le rendite della prebenda, con accrescersi a' residenti.

Il Vescovo, nel trasmettere la istanza, osservava:

1.° Non costare di alcun privilegio che autorizzasse la vacanza di mesi quattro; e la legittimità della consuetudine essere

molto dubbia; opinava però doversi meglio stare alla risoluzione della S. C. presso Bened. XIV *in Calaugurit.* 1581: « qua censuit non licere præbendatis vigore cuiuscumque consuetudinis *etiam immemorabilis* ab eorum Ecclesiis ultra tres menses abesse » (V. Lucidi — *de Residentia etc.* T. I pag. 250, n. 9).

2.° Assai più difficilmente sembrava che la S. C. potesse concedere che i non impediti canonicamente fossero dispensati dal coro. Siffatta consuetudine abusiva non potersi sostenere.

3.° Essere interamente la prebenda in distribuzioni quotidiane tornava eccessivamente duro a chi le perdeva e d'altra parte troppo vantaggioso a chi le lucrava. Proponeva perciò che si stesse alla forma tridentina, adottata dalla Metropolitana di Valladolid e da quasi tutte le Cattedrali della Spagna, di assegnare, cioè, la sola terza parte alle distribuzioni quotidiane per tutte le ore canoniche, da lucrarsi dai soli presenti al coro.

La S. C., dopo maturo esame, il dì 27 agosto 1892 rescrisse:

In voto Episcopi.

Si raccolga:

a) Il Tridentino *Sess. 24 cap. 12 de ref.* stabilì: « Praeterea obtinentibus in eisdem cathedralibus aut collegiatis dignitates, canonicatus, praebendas aut portiones *non liceat vigore cuiuslibet statuti aut consuetudinis, ultra tres menses ab eisdem ecclesiis quolibet anno abesse:* salvis nihilominus eorum ecclesiarum constitutionibus, quae longius servitii tempus requirunt... Distributiones vero, *qui statis horis interfuerint, recipiant*: reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa, his careant, iuxta Bonifacii VIII Decretum, quod incipit: *Consuetudinem*, quod S. Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ».

b) Perciò non può sostenersi la consuetudine di allontanarsi i capitolari dalla residenza oltre i tre mesi, come fu più volte dichiarato dalla S. Congr. del Concilio.

c) Neanco può tollerarsi la consuetudine onde i canonici che non prestano servizio in tutte le sette ore, percepiscano per tutte queste le distribuzioni. La S. C. del Conc. ha dichiarato che per *statis horis* del Trident. debbano intendersi tutte le ore, condannando ogni contraria consuetudine (V. Garcia *de Benef.* p. 3, c. 2, n. 488; Card. De Luca *Adnot. ad Conc. Trid.* Disc. 15 n. 17).

d) Le costituzioni poi del Tridentino respingono qualsivoglia contraria consuetudine, per la generale legge irritante sancita da Pio IV nella Costit. *In Principis Apostolorum.*

e) Quanto al ridurre alla sola terza parte le distribuzioni formate dalla intera prebenda, in molti casi la S. C. medesima lo concesse.

IV.

Se, ricevendosi nella binazione lo stipendio della prima messa, la seconda possa applicarsi a soddisfazione di un obbligo altrui.

Lingonen. Circa applicationem secundae missae—27 Agosto 1892—*Per summaria precum*— Francesco Sav. Cultot parroco di Bourmont in Dioc. di Langres espose alla S. C. ch'essendo egli impedito per infermità di celebrare il S. Sacrifizio, avea commesso al Vicario l'applicazione della messa *pro populo*; giacchè questi avea la facoltà di binare: onde prendendo lo stipendio della prima messa, applicava la seconda gratuitamente *pro popolo* invece del parroco.

Essendo intanto sorto dubbio sulla liceità di tal pratica, chiedeva il parroco alla S. C. se il Vicario potesse prendere lo stipendio della prima messa; e nel caso negativo, che venisse a ciò facoltato per indulto pontificio.

La S. C., discussa la domanda, il dì 27 agosto 1892 rescrisse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, durante parochi impotentia, et sub conditione ut vicarius nullum percipere valeat emolumentum missae pro populo, pro gratia facto verbo cum SS.mo ».

Si raccolga:

a) È rigorosamente vietato ricevere stipendio per la seconda messa dello stesso giorno. Così la S. C. del Conc. *in Ventimilien.* 19 dec. 1835; *in Cameracen.* 25 sept. 1858

b) Non è però proibito di applicare ad altri la detta seconda messa. Anzi ogni messa, il sacerdote, anche senza

promessa o stipendio, deve applicarla a qualche onesto fine. Così il Gury Tom. II, n. 354 princ. III: « Quamvis sacerdos nemini missam promiserit, aliquam applicationem fructus specialis facere debet.... quia in sua ordinatione accepit ex Christi institutione potestatem sacrificium conficiendi, et consequenter eius fructum applicandi; remaneret autem inutilis illa potestas si sacerdos ea non uteretur ».

c) Neanco è vietato di applicare gratuitamente la S. Messa, per forma che non possa andare in soddisfazione di qualche altr'obbligo o proprio o altrui. Così la S. C. *in cit. Cameracen.* ad III: « An vicarii et alii sacerdotes curam animarum non habentes si quando ex facultate bis in die celebrant in paroecia, hospitalibus etc. gratis debeant applicare—Resp. Negative, firma semper prohibitione recipiendi eleemosynam pro secunda missa ».

d) La S. C. del Conc. dichiarò poterci applicare la seconda messa in soddisfazione di obblighi di sodalizii e di confraternite che uno abbia come ascritto alle medesime. Così *in Treviren. circa applicationem secundae missae* 6 aug. 1881; *in Tullen.* 14 sept. 1878; *in Vivarien.* 5 mar. 1887, dove al dubbio: « An sacerdos qui ex statutis sodalitatis cui nomen dedit tenetur missam celebrare pro sodali defuncto, possit ad satisfaciendum huic oneri, secundam missam in die binationis applicare in casu » — fu risposto: « Affirmative ».

e) Si noti però che ne'detti casi trattavasi di obblighi solo di carità. Ove poi si tratti di obblighi di giustizia, com'è il caso della messa *pro populo*, dovuta dal parroco per ragione di beneficio, la seconda messa (quando per la prima si riceva lo stipendio) non può applicarsi in soddisfazione del detto obbligo, benchè di conto altrui. « Id autem, dice l'estensore di questa causa, si parumper admitteretur, facile quis exinde inferre posset quod praefatus sacerdos non sibi sed aliis lucrare valeat eleemosinam secundae missae: quod plane absonum videtur, et fraudem redolens contra legem prohibentem memoratae eleemosinæ perceptionem ».

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Intorno a varii dubii sull' officio e sulla messa e sopra speciali consuetudini.

Calagurritana et Calceaten. Resolutionis dubiorum — 13 Febr. 1892 — Sac. Liturg. summopere sollicitus R.mus D.nus Antonius Maria Cascaiares y Azara Episcopus Calagurritanus et Calceatensis, in votis habens, ut Ordo divini officii recitandi Sacrique paragendi pro sibi commissae Dioceseos Clero adamussim concordet Rubricis, Sacraeque Rituum Congregationis Decretis, insequentia Dubia enucleanda Sacrae eidem Congregationi humiliter exhibuit, nimirum:

Dubium I. Differunt inter se Breviaria in assignando Officio S. Ildephonsi Pont. et Conf. quaeritur itaque an illud sit *Sint lumbi vestri*, prout assignatur in Appendice Breviarii typici Ratisbonae editi anno 1886, et in Codice SS. Hispanorum, vel *In medio*, prout in proprio Archidioecesis Toletanae, et in communi pro tota Hispania?

Dubium II. In Officio SS. Quinque Vulnerum D. N. I. C. quoad R. breve ad Primam « *Qui vulneratus es pro nobis* » standum ne pro Breviariis, et Diurnali Ratisbonensi, vel pro ceteris alibi excusis?

Dubium III. Num corrigendum sit Breviarium ad normam Martyrologii Romani in fine 6 Lectionis Officii SS. Hemetherii et Celedonii Mm.?

Dubium IV. Quaenam lectio est sequenda pro finali stropha Hymnorum SS. Cordis Iesu, seu Officio respondente Missae *Egredimini*, et in Officio respondente Missae *Miserebitur?*

Dubium V. Cuinam Rubricae standum quoad Lectiones I. Noct. in Officio SS. Iustae, et Rufinae Vv. et Mm.?

Dubium VI. Et quaenam Rubrica sequenda quoad Lectiones I. Noct. in Officio S. Leocadiae V. et M.?

Dubium VII. Ex tribus lectionibus quæ adducuntur pro Officio S. Eulaliæ Emeritensis V. et M. quænam est authentica?

Dubium VIII. Quoad lectiones I. Noct. in Officio S. Dominici Silensis et S. Nicolai Factoris occurrentium in casu quidnam recte est tenendum?

Dubium IX. Quaenam lectio retinenda pro tota Hispania circa orationes proprias in Missa S. Prudentii ?

Dubium X. Et quid retinendum, vel cui standum etiam pro tota Hispania circa Orationes proprias in Missa S. Paschalis Baylon, et S. Nicolai Factoris ?

Dubium XI. Abstrahendo a particularibus concessionibus, quaenam Missae dicendae sunt universaliter in Festis S. Antonini ac Ss. Gabini et Sociorum, et undenam sumenda sunt Secreta, et Postcommunio ?

Dubium XII. Pro Missa Ss. Germani et Servandi Fr. Mm. standum ne Missali Matritensi in tota Hispania,vel Codicibus Ratisbonen. Taurinen. et Barcinonen. ? Et quatenus Missali Matritensi, undenam sumenda Secreta, et Postcommunio ?

Dubium XIII. In Missa S. Raphaelis Archangeli quaenam lectio est sequenda pro tota Hispania ?

Dubium XIV. In Festo Ss. Innumerabilium Mm. Cæsaraugustanorum retinenda ne est quoad Orationes in Missa lectio Codicis Ratisbonensis, vel Matriten.?

Dubium XV. Quodnam Graduale est authenticum pro Missa Ss. Aciscli et Victoriae Fr. Mm. ?

Dubium XVI. Pro tota Hispania, excepta Archidioecesi Toletana, quaenam Missa perlegenda in Festo S. Leocadiæ V. et M. ?

Dubium XVII. Exceptis peculiaribus concessionibus quoad 3. Noct., et Missam de Ss. Fructuoso, et Sociis num standum pro tota Hispania Codicibus Ratisbonensi, Taurinensi et Matritensi, qui assignant Homiliam in Evangelium « *Cum audieritis* » et Missam *Intret* cum 1. Oratione propria : et hoc in casu undenam sumenda Secreta, et Postcommunio?

Dubium XVIII. Habendaene sunt Missae Sanctorum sub hoc numero descriptorum, et Officia propria eisdem Missis respondentia, ut communes pro tota Hispania, vel ut peculiares singularum Dioecesum pro quibus primitus fuerunt concessae ?

Dubium XIX. An Sanctus perpetuo collocatus extra propriam diem in Calendario approbato a S. R. C. ob occurrentem Octavam, restitui debeat ad pristinum diem postquam elevatus fuerit ad ritum 2. classis, faciendo in perpetuum de die Octava sicut de Simplici ?

Et quatenus negative, an idem dicendum ob occurrentiam alterius Sancti, sola hac differentia signanda, hoc in casu, nempe, ut Sanctus non simplificetur, sed perpetuo transferatur ad primam diem liberam ?

Et quatenus Sanctus neutro in casu restitui valeat ad proprium diem, an saltem præeminentiam habeat super Sanctos ante ipsum, et post propriam diem perpetuo collocatos stricto ordine translationis ?

Dubium XX. Quomodo Vesperae ordinandae sunt in concurrentia Festi secundarii B. M. V. cum Festo primario eiusdem ritus, nimirum S. Gabrielis Archangeli ?

Dubium XXI. Quoad mutationem 3. versus hymni *Iste confessor*, quae non adnotatur pro Sanctorum Officiis descriptis in Breviario typico, an sit deficientia eiusdem, ita ut sit supplendum in ordinando annuali Kalendario ?

Dubium XXII. Circa modum annunciandi in Kalendariis Missam pro Sacerdote, qui unam tantum vel duas vult celebrare in Festo Nativitatis Domini, quomodo intelligenda est clausula apposita in Decreto S. R. C. de die 19 Iunii 1875, videlicet *iuxta Rubricas peculiares eiusdem diei ?*

Dubium XXIII. Considerari ne potest in Civitate Calagurritana Festum Ss. Hemeterii et Celedonii diei 3 Martii affixum, velut unum ex solemnioribus de praecepto, ita ut in illo prohibeantur exequiae, et Missa solemnis Defunctorum adhuc corpore praesente, non obstante Decreto 8 Aprilis 1808 in Compostellana, et an in eodem Festo censeantur prohibitae Missae in Oratorio privato in prædicta Calagurritana Civitate ?

Dubium XXIV. Quoad Missas,quæ prohibentur in Oratoriis privatis num præter dies enumeratas a P. a Carpo in suo Opere Liturgico enumeranda sint inter prohibita quaecumque Festa modo solemniora, et praeceptiva ?

Dubium XXV. Cum dicitur in Missa 2. Oratio *A cunctis*, elegi ne potest pro 3. Oratio pro Congregatione et Familia, idest *Defende ?*

Dubium XXVI. Quaenam regula servanda est circa capitis inclinationes in Missa faciendas, quoties occurrat nomen de Sancto, cuius dicitur Missa vel fit commemoratio : an nempe in principio

Epistolae et Evangelii, in festo ex. gr. S. Pauli vel Matthaei, an etiam in vigiliis Sanctorum? Et versum quem locum vel obiectum inclinandum est caput, etiam cum nomen B. M. V. aut Summi Pontificis occurrit?

Dubium XXVII. Quibusnam diebus permittitur Missa de Requiem insepulto cadavere, sed absente ob civile vetitum, et ob morbum contagiosum?

Dubium XXVIII. Cun ex Indulto Benedicti XIV, Sacerdotes in Hispania et Lusitania celebrare possint tres Missas in die commemorationis omnium Fidelium Defunctorum, modo pro prima tantum stipendium accipiant (sub poena suspensionis): quamnam ex tribus Missis designatis in Indulto, nimirum 1.ª Missa ut in die, 2.ª ut in Anniversario, 3.ª ut in Quotidianis, dicere debeat in Hispania et Lusitania Sacerdos qui unam celebrare voluerit, in die Commemorationis Defunctorum, sive applicet pro uno, sive non. Et quatenus duas celebrare voluerit, quasnam ex tribus eligere tenetur?

Dubium XXIX. Quoad Lectiones 1. Noct. in Officio Boni Latronis standum ne Decreto in Minoricen. de die 27 Augusti 1836, vel assignationi Breviarii etiam typici Ratisbonensis?

Dubium XXX. Tolerari ne possunt decriptae duodeviginti consuetudines, plus minusve a tempore immemorabili invectae in Cathedrali Calagurritana, quas ipse Episcopus Decretis S. R. C. ac dispositionibus Caeremonialis, ac Ritualis Romani innixus in antecessum reprobat?

Breviter eiusmodi consuetudines indicantur.

1. In solemnioribus Quadragesimae diebus Missa 2. de Feria non cantatur, sed legitur, et quidem in Altari Maiori, et dum in Choro cantaturSexta, et Nona. Insuper praedicta Missa, licet lecta, dicitur cum Sacris Ministris.

2. In Missis cantatis de Requiem, licet de die obitus, non canitur nec una stropha Sequentiae *Dies irae.*

3. Ad exponendum SS. Sacramentum in Festo, et diebus infra Octavam Corporis Christi suspenditur in medio Altaris pallium rubrum ad instar magni conopœi in cuius centro collocatur thronus pro Ostensorio.

4. In Processione SS. Sacramenti Sacra Eucharistia defertur plurium Sacerdotum humeris.

5. In Feria 4. Cinerum, non Canonicus celebraturus, sed 1. Dignitas imponit cineres Episcopo.

6. In Missis Solemnibus (non Defunctorum) celebratis ab Episcopo, non adhibetur septimum candelabrum.

7. In Processionibus intra Ecclesiam, quibus intervenit Episcopus cum Mitra, Canonici incedunt capite cooperto.

8. Episcopo Divina pontificaliter peragente, Capellanus, sive dum ipse Episcopus legit, sive dum cantat, librum sustinet.

9. Tempore Passionis velantur tantum Cruces Altarium, minime vero imagines.

10. Finito Evangelio Missae Solemnis, cui assistit Episcopus cum Cappa, thurificatur Episcopus non Celebrans.

11. Feria Sexta in Parasceve, rediens Processio ab Altari Sepulchri, SS. Eucharistiam accipit de manu Episcopi Diaconus assistans, et non Diaconus Evangelii.

12. Dum Sabbato Sancto proceditur ad benedictionem novi ignis et incensi, defert Crucem Subdiaconus alius a cantaturo Epistolam, et quidem cum ceroferariis.

13. Presbyteri Reliquias deferentes procedunt capite cooperto.

14. Personarum thurificatio fit duplici thuribulo.

15. Ad absolutionem cantandam ad tumulum corpore absente, Crucem non defert Subdiaconus Missae, sed Sacrista tonsura tantum insignitus, qui collocatur medius inter tumulum, et Altare.

16. Cum aliquis ex Capitulo aegrotat, Missam cantat pro infirmo, post Primam, capitularis alius, et Missa quae cantatur, est ipsamet de Festo canenda post Tertiam.

17. In Missa cantata duo apponuntur Missalia, unum in cornu Epistolae, et aliud in cornu Evangelii.

18. Ex concessione privilegii, quae ut dicitur certo non constat, in Dominica infra Octavam Ss. Hemeterii et Celedonii canitur Missa de iisdem Sanctis ad modum Votivae solemnis.

Ad Dubium 1. Servandam esse lectionem, quae prostat in proprio Archidioecesis Toletanae, utpote magis consonam, et correlativam ad Missam, quae com-

muniter assignatur videlicet, *In medio,* praesertim pro universo Hispaniae Regno, in quo S. Ildephonsus merito habetur, et veneratur ut Ecclesiae Doctor, etsi uti talis non sit adhuc a S. Sede declaratus.

Ad 2. Standum pro Breviariis, et Diurnali Ratisbonensi.

Ad 3. Corrigendum Breviarium ad normam Martyrologii, nempe *quinto Nonas*, ut respondeat ad diem tertiam Martii.

Ad 4. Iuxta Decretum in Taurinen. diei 12 Septembris 1857, nimirum *Iesu tibi sit gloria* in Officio, cui respondet Missa *Egredimini*, in alio autem Officio, cui respondet Missa *Miserebitur*, conclusiones Hymnorum minime sunt variandæ.

Ad 5. Standum Rubricae, quae legitur in codicibus SS. Hispanorum.

Ad 6. Tenendam Rubricam codicis Ratisbonensis, utpote generaliter servatam.

Ad 7. In posterum habendam ut authenticam Rubricam, quae annuntiatur in codice Ratisbonensi.

Ad 8. Utroque in casu legantur lectiones habita ratione ad aetatem.

Ad 9. Exceptis Dioecesibus Calagurritana et Calceaten. retinendam lectionem codicis Ratisbonensis.

Ad 10. Standum pro primis.

Ad 11. Abstrahendo in casu a particularibus concessionibus factis uni, vel alteri Dioecesi, quibus standum est, servandos codices Ratisbonenses in assignandis Missis pro utroque ex laudatis Sanctis.

Ad 12. Ut in praecedenti.

Ad 13. 14. 15. Authenticam lectionem codicis Ratisbonensis retinendam.

Ad 16. Excepta Archidioecesi Toletana quoad Missam S. Leocadiae, in tota Hispania retinendam lectionem, quae traditur in codicibus Ratisbonensi, Taurinensi, et Barcinonensi.

Ad 17. Servatis peculiaribus concessionibus pro tota Hispania, adhibenda Missa *Intret*, et Secreta ac Postcommunio sumenda ab ea.

Ad 18. Cum non constet de Decreto extensionis Missarum descriptarum et Officiorum eisdem respondentium ad universam Hispaniam, sequitur ipsas Missas esse habendas uti peculiares singularum Dioecesum, quibus primitus concessae fuere.

Ad 19. Negative in omnibus.

Ad 20. Dilata.

Ad 21. Supplendum in redactione Kalendarii.

Ad 22. Servandum Decretum diei 19 Iunii 1875, idest Sacerdos qui unam tantum Missam celebrat, legat Missam respondentem circiter horae diei, nimirum *primam* Missam si in media nocte, *secundam* si in aurora, *tertiam* si post auroram celebret.

Ad 23. Iuxta Decretum 12 Decembris 1867 Negative ad primam et secundam partem.

Ad 24. Standum indultis particularibus.

Ad 25. Negative.

Ad 26. Inclinationem capitis faciendam in festis Sanctorum tantum, quoties nomen eorum, de quibus celebratur Missa vel fit commemoratio, exprimitur, minime vero in initiis Epistolae et Evangelii; et ad nomina B. M. V. aliorum Sanctorum et Summi Pontificis inclinationem dirigendam versus librum seu nomen in libro expressum, nisi in loco principali altaris habeatur statua vel imago B. M. V. aut Sancti, ad quam, quia expressius repraesentant, caput inclinatur.

Ad 27. Cadaver absens ob civile vetitum vel morbum contagiosum, non solum insepultum, sed et humatum, dummodo non ultra biduum ab obitu, censeri potest ac si foret physice praesens, ita ut Missa exequialis in casu cantari licite valeat quoties praesente cadavere permittitur.

Ad 28. Quoad primam Missam, ut in die Commemorationis: quoad secundam, ad libitum.

Ad 29. Servandum quod praescribitur in typico Breviario.

Ad 30. Descriptas consuetudines non esse prorsus tolerandas, imo tamquam abusus et corruptelas reputandas, et ab Episcopo gravissimis rationibus adductis suffulto, pro sua prudentia sensim sine sensu penitus tollendas, exceptis tamen insequentibus iuxta respondentes resolutiones, nempe:

Ad 3. Posse servari.

Ad 16. Reprobanda; sed addi poterit in Missa conventuali de consensu Epi-

scopi collecta pro infirmo: salvis Rubricis.

Ad 18. Conceditur privilegium vigore facultatum a SS. D. N. Leone XIII specialiter tributarum S. Cong.

Ad 19. Attentis loci adiunctis, tolerandam.

DUBIA ADDITIONALIA.

Dubium I. Non obstantibus Decretis diei 2 Maii 1867 et 12 Decembris eiusdem anni, quaeritur:

1. An S. Dominicus annuntiandus sit in posterum Patronus totius Dioecesis, vel tantum Civitatis Calceatensis?

2. An hoc Festum sit praeceptivum pro Civitate Calceatensi?

3. An colendum sit sub ritu duplici 1. cl. cum sua Octava in universa Dioecesi extra Calceatensem Civitatem?

4. An in Missa dicendum sit *Credo* extra Civitatem Calceatensem?

5. Cum hic sit consuetudo recitandi commemorationem Patroni Dioecesis inter suffragia, an comprehendenda sit commemoratio S. Dominici inter communes commemorationes Sanctorum?

Dubium II. An in Missa SS. Angelorum Custodum diei 2 Octobris facienda sit commemoratio S. Angeli Regni Hispani Custodis, cuius Festum celebratur die praecedenti cum Octava?

Dubium III. An in administranda infirmis S. Communione non per modum Viatici, servandae sint tam extra quam intra cubiculum infirmi omnes caeremoniae a Rituali praeceptae pro administratione Viatici, exceptis tantum verbis « Accipe Frater, vel Soror? »

Dubium IV. In Offertorio Missarum Dominicae 2. Adventus, et Feriae 6. post Dominicam 3. pariter Adventus quaenam lectio est recta, *Deus tu convertens*, vel *Deus tu conversus?*

Dubium V. In Oratione propria SS. Prudentii Ep. Conf. et S. Pantaleonis M. praeponendum ne est nomen adiectivum *Beato*, *Beatum?*

Dubium VI. Quaenam lectio est sequenda post Introitum Missae S. Isidori Agricolæ?

Dubium VII. An in Graduale Missae S. Ferdinandi Regis, tempore Paschali addendum sit ℣. *Iustus germinabit?*

Dubium VIII. An novum Festum S. Silvestri Abbatis assignatum in die 26 Novembris sit praeferendum Festo Desponsationis B. M. V. reposito in praefato die?

Dubium IX. Utrum usus, qui fere evasit communis, non leviter imbuendi amylo Corporalia, retineri possit?

AD DUBIA ADDITIONALIA.

Ad I. Quoad 1. quaestionem, S. Dominicus annuntiandus tantum uti Patronus secundarius civitatis Calceatensis: ad 2. Negative: ad 3. Negative etiam in civitate Calceatensi: ad 4. ut in praecedenti: ad 5. Negative.

Ad 2. Negative.

Ad 3. Affirmative, iuxta Ritualis Romani praescripta, exceptis excipiendis.

Ad 4. In casu recte legendum *Deus tu conversus.*

Ad 5.6. Servandam typicam editionem.

Ad 7. Affirmative.

Ad 8. Negative, eo quod pro tota Hispania Festum Desponsationis Deiparae ab Apostolica Sede affixum fuit diei 26 Novembris tamquam in die propria.

Ad 9. Usus utpote communis in casu potest retineri.

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 13 Febr. 1892.

Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vincentius Nussi *Secretarius.*

II.

Circa la consacrazione degli altari portatili.

Bellunen. et Feltrien. Resolutionis dubiorum — 10 Mai. 1890 — R.mus D.nus Salvator Bolognesi Episcopus Bellunen. et Feltren. Sacrae Rituum Congregationi haec quae sequuntur humiliter exposuit:

Pontificale Romanum de Altaris portatilis consecratione agens, nusquam de caementi benedictione ad firmandum parvi sepulcri operculum verba facit; et solummodo praecipit ut Episcopus, sacris in eodem sepulcro Reliquiis repositis, illud claudat. Hinc Episcopus Orator hac in re obsequens iis, quae tradit cl. Martinucci in Manuali sacrarum caeremoniarum, quamplura Altaria portatilia pro utraque sua Dioecesi consecrans, neque caementum benedixit, nec sepulcra ipsemet lapideo clausit operculo; id muneris adsistentibus Sacer-

dotibus relinquens qui fortasse aqua non benedicta in caemento conficiendo saepe usi sunt : de episcopali vero sigillo super sepulcra imprimendo ne quidem cogitavit: et in Pastoralibus visitationibus si quando lapidem sepulcri reperiit minus firmiter caemento connexum, illud novo addito caemento, a Parocho, vel alio Sacerdote firmari iussit. Perlectis deinde recentioribus Sacræ Rituum Congregationis Decretis, praesertim in *Policastren.* diei 23 Iunii 1879, in *Lucana* diei 3 Septembris 1879, in *Vivarien.* diei 28 Februarii 1880, *S. Ioannis in America* diei 15 Decembris 1882 et in *Ravennaten.* diei 18 Maii 1883, dubium exortum est, utrum recte quae exposuit gesta fuerint. Hinc idem R.mus Episcopus insequentia dubia pro opportuna declaratione eidem Sacrae Congregationi enodanda proposuit, nimirum :

Dub. I. *An in posterum coementum pro firmando in Altari portatili sepulcri lapide benedicendum sit ritu pro Altaris fixi consecratione praescripto?*

Dub. II. *An ipse Episcopus idem sepulcrum coemento linire et lapide claudere debeat?*

Dub. III. *An Episcopale sigillum super parvum sepulcrum Altaris addendum sit?*

Haec porro dubia, super quibus alter ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris suum votum typis cusum protulit, quum a me infrascripto Cardinali Sacræ eidem Congregationi Præfecto, proposita fuerint in ordinariis Comitiis ad Vaticanum subsignata die habitis; E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis, sic rescribere rati sunt :

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Si agatur de unico Altari portatili consecrando, affirmative; si vero agatur de pluribus aris portatilibus consecrandis, satis est ut Episcopus liniat coemento labium sepulcri unius Arae ; et dum ipse prosequitur in Sacrarum Reliquiarum repositione, adsistentes Sacerdotes lituram et cuiusque sepulcri clausuram peragant.*

Ad III. *Iuxta Decretum in Vivarien. diei 28 Februarii* 1880, *sigillum Episcopale apponi posse, sed non debere.* Atque ita rescripserunt et declararunt die 10 Maii 1890.

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Circa la validità del matrimonio, quando sia dubbio il battesimo di uno dei coniugi.

Illustrissime et Rev.me Domine,

Litteris datis die 18 Aprilis currentis anni Vicarius capitularis, ad animarum quieti et saluti prospiciendum, declarari rogabat a S. Sede, quod per dispensationem super impedimento mixtae religionis, si dubium de baptismo hæreticae partis persistat, ut istis in regionibus non raro contingit, etiam dispensatio super impedimento disparitatis cultus, ad cautelam concessa, intelligenda sit. Res ad hanc supremam Congr. S. Officii delata est, quae approbante SS. D. N. Tibi pro norma communicanda sequentia decreta mandavit, scilicet :

1. Proposito dubio : An Calvinistae et Lutherani, quorum baptisma dubium et suspectum est, infideles habendi sint ita ut inter eos et catholicos disparitatis cultus impedimentum dirimens adesse censeatur?

Feria IV, die 17 Nov. 1830 responsum fuit: Quoad haereticos, quorum sectae ritualia praescribunt collationem baptismi *absque necessario usu materiae et formae essentialis* examinari debet casus particularis ; quoad alios, *qui iuxta eorum ritualia baptizant valide*, validum censendum esse baptisma. *Quod si dubium persistat*, etiam in 1.° casu censendum esse validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii ; *si autem certo cognoscatur* nullum baptisma ex consuetudine actuali illius sectae, nullum est matrimonium.

2. Proposito dubio : utrum, si dubium de valore baptismi remaneat, et non visum sit opportunum solvere dubium de his, qui sic dubie baptizati sunt, in rebus quae ad matrimonium spectant habendi sint ac si vere et valide baptizati fuerint?

Feria IV, 9 Sept. 1868, responsum fuit : censendum est validum baptisma in ordine ad validitatem matrimonii.

Romae, die 18 Sept. 1890.

R. *Card.* Monaco,

II.

Istruzione ai Vicarii apostolici nell'impero della Cina, e delle regioni circostanti, circa l'uso dell' oppio.

Ex iis quae pluries S. Congregationi de Propaganda Fide a Vicariis apostolicis Sinensium regionum nuntiata sunt, innotuit nonnullas quaestiones inter evangelicos operarios, qui ibidem christiano nomini dilatando insudant, incidisse in interpretandis S. Sedis decretis de opii cultura, commercio atque usu. Ad huiusmodi opinionum discrepantiae finem imponendum, re diu matureque perpensa, placuit E.mis PP. una mecum Generalibus Inquisitoribus, approbante SS.mo D. N. Leone PP. XIII, ut super iis praesens instructio conderetur, quae norma esset memoratis apostolicis Vicariis.

1. Ex responsis huc usque datis, si probe intelligantur, liquido patet: nunquam S. Sedem improbasse eam opii culturam, commercium et usum quae medicinae inservirent.

2. Patet etiam Sacrarum Congregationum decretis tum quae de usu permittendo aut tolerando, tum quae de abusu reprobando lata sunt, non absolutam sed relativam vim inesse. Respiciunt scilicet ea quae proponebantur; non sunt proinde inter se indiscriminatim commiscenda, sed ad casus singulos cum suis peculiaribus circumstantiis referri debent. Quod si fiet, facile comperietur ea sibi perpetuo constare. Neque ullam difficultatem facessere poterit quod in actis S. Sedis aliquando opii usus, aliquando abusus nominatur; nam usus qui improbatur, ceu verus abusus habendus est.

3. Quum itaque S. Congregatio christiano nomini propagando iam mentem suam circa abusum, de quo agitur, aperuisset, anno 1830 « ad removenda dubia et animi perplexitates quae oriri possunt in casibus particularibus », instructionem exarandam censuit, qua in re tanti momenti habendam esse voluit *magnam rationem tum civilis legis opii commercium vetantis*, tum *gravissimorum malorum, quae ex opii abusu* in illis regionibus *dimanare consueverunt.*

Quam instructionem anno 1848 Vicariis Apostolicis Yunnanensi ac Malacensi transmittendam decrevit, addens, *attento damno generali*, omnem curam adhibendam esse *ad opii usum extirpandum.* Ubi vocabulum *usus*, ut quisque facile intelligit, proprie abusum significare dicendum est. Non enim de eo usu agebatur, ad quem opium a natura comparatum est, sed de eo, qui inter Sinenses obtinet, quique in eo est situs, ut opium dentibus mandant, vel alcolicis potionibus immixtum ebibant vel fumo hauriant.

4. Idcirco Suprema haec Congregatio anno 1852 declaravit quidem generatim illicitum commercium et usum opii, sed prout exponebatur, iussitque Vicarios Apostolicos ut omnem curam adhiberent ad usum et commercium illud radicitus evellendum. Neque ab hoc decreto recedere censuit anno 1858, quamquam a Vicariis Apostolicis Xensiensi et Hunnanensi relatum fuisset, civilem legem, opium vetantem, non amplius existere.

5. Neque ab hac prohibitione recessisse putanda est, licet nonullis secus visum fuerit, anno 1878. Nam ob peculiares et omnino extraordinarias circumstantias, quae exponebantur, atque ob suspensionem ad decennium civilis legis, opii culturam interdicentis in iis locis quae bello vastata fuerant, quorumque incolae ad extremam egestatem fuerunt adducti, Suprema Congregatio id dumtaxat statuit, ut sacramenta non denegarentur iis Christifidelibus,qui in provincia Keuy-Tcheou illo decem annorum spatio a civili lege permisso unice ad paupertatem levandam opium excoluissent. Et quum quaesitum fuisset, *an qui ex inveterata habitudine opio valedicere* nequeunt, *nisi cum mortis periculo vel gravi detrimento, admitti possint* (ad sacramenta), *et an opium sumi possit per modum medicinae, quia habitudinis periculum imminet*, responsum fuit: *Affirmative, diligentia et cautelis tamen positis, ut opii abusus malique effectus, ex huiusmodi abusu promanantes, evitentur.* Huiusmodi responsione, quæ exceptionem respicit, unusquisque videt minime infirmari generalia decreta, quibus opii abusus improbatur: idque perspicue declaratum est feria IV. 4 Iulii 1883.

6. Ex his omnibus sequitur: 1° opii

culturam non esse quidem per se illicitam, in Sinicis autem regionibus ob abusus quibus obnoxiam esse ex diuturna experientia certo constat, fieri illicitam, ac proinde Christifidelibus generatim esse interdicendam ; 2° nec secus de commercio iudicandum , quod quamvis per se malum non sit, malum tamen evadit ob graves abusus ex eo ut plurimum et fere universim manantes et ob leges illud vetantes ; ideoque prohibendum non solum iis, qui illud directe exercent, sed etiam iis, qui eidem favent, qui scilicet pecuniam scienter opii mercatoribus foenerantur, vel agros in opii culturam locant; 3° opii usum, qui in Sinis obtinere dicitur,tamquam detestabilem abusum ab Ecclesia habitum et illicitum declaratum; 4° eiusdem usum permitti posse iis, qui eidem sese assuefecerint, quique ab illo abstinere omnino non possint sine mortis periculo vel gravi detrimento ; pariter opium sumi posse per modum medicinae, ea tamen lege ut modus et quantitas serventur quae medicinalem rationem minime excedat, et debita diligentia, et cautelis adhibitis, ut eiusdem abusus malique effectus exinde profluentes praecaveantur.

Haud dubitat haec Suprema Congregatio, quin ad fideles Sinici imperii, ac regnorum finitimorum ab opii cultu, mercatura et usu deterrendos quotquot ibi pro Christo legatione funguntur omnem daturi sint operam, qua assiduis monitis et hortationibus, qua opportunis in vulgus editis libellis, qua societatibus, ut aiunt, temperantiae institutis, aliisque modis, quos iuxta varia locorum et personarum adiuncta magis efficaces aptosque in Domino exstimaverint.Cum transgressoribus autem recidivis et habituatis sciant sequendas esse regulas a probatis auctoribus datas.

Datum Romae die 29 Decembris anno 1891.

R. CARD. MONACO.

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

Epistola Encyclica

Ad Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Locorum Ordinarios pacem et communionem cum Apostolica Sede habentes.

DE ROSARIO MARIALI

LEO PP. XIII.

Salutem et Apostolicam benedictionem.

Magnae Dei Matris amorem et cultum quoties ex occasione liceat excitare in christiano populo et augere, toties Nos mirifica voluptate et laetitia perfundimur, tamquam de ea re quae non solum per se ipsa praestantissima est multisque modis frugifera , sed etiam cum intimo animi Nostri sensu suavissime concinit. Sancta nimirum erga Mariam pietas, semel ut paene cum lacte suximus, crescente aetate, succrevit alacris valuitque in animo firmius : eo namque illustrius menti apparebat quanto illa esset et amore et honore digna, quam Deus ipse amavit et dilexit primus, atque ita dilexit, ut unam ex universitate rerum sublimius evectam amplissimisque ornatam muneribus sibi adiunxerit matrem. Eius autem bonitatis in Nos beneficentiaeque complura et splendida testimonia, quae summa cum gratia nec sine lacrimis recordamur, eamdem in Nobis pietatem et foverunt amplius et vehementius incendunt. Per multa enim et varia et formidolosa quae inciderunt tempora, semper ad eam confugimus, semper ad eam intentis oculis cupidisque suspeximus ; omnique spe et metu, laetitiis et acerbitatibus, in sinu eius depositis, haec fuit assidua cura, orandi ab ea, Nobis vellet benigna in modum matris per omne tempus adesse et illud impetrare eximium, posse Nos ei vicissim deditissimam filii voluntatem probare. —Ubi deinde arcano providentis Dei consilio est factum , ut ad hanc Beati Petri Cathedram, ad ipsam videlicet Christi personam in eius Ecclesia

gerendam, assumeremur, tum vero ingenti muneris gravitate commoti, nec ullâ sustentati fiducia virtutis Nostrae, subsidia divinae opis, in materna Virginis beatissimae fide, impensiore studio flagitare contendimus. Spes autem Nostra, gestit animus profiteri, quum in omni vita, tum maxime in supremo Apostolatu fungendo, eventu rerum numquam non habuit fructum vel levamentum. Ex quo spes eadem Nobis multo nunc surgit erectior ad plura maioraque, auspice illa et conciliatrice, expetenda, quae pariter saluti christiani gregis atque Ecclesiae gloriae felicibus incrementis proficiant.—Est igitur recte opportuneque, Venerabiles Fratres, quod incitamenta quaedam universis filiis Nostris, renovata per vos hortatione, adhibeamus, ut octobrem proximum, Dominae nostrae et Reginae augustae a *Rosario* sacrum, vividiore pietatis sollertia, quam necessitates ingravescentes exposcunt, studeant celebrare.

Quam multis et quibus corruptelarum modis nequitia saeculi eo fallaciter connitatur ut christianam fidem et, quae ipsam nutrit movetque in fructus, observantiam divinae legis, debilitet ac prorsus evellat ex animis, iam patet nimium : iamque passim dominicus ager, teterrima velut afflatus lue, ignoratione fidei, erroribus, vitiis propemodum silvescit. Quod vero ad cogitandum acerbius est, improbitati tam arroganti et noxiae tantum abest ut frena iniecta aut iustae sint poenae impositae ab iis qui possunt maximeque debent, ut immo saepius ex ipsorum vel socordia vel patrocinio augeri spiritus videantur. Inde est cum causa dolendum de publicis doctrinarum et artium palaestris sic dedità opera constitutis, in quibus nomen conticescat aut vituperetur Dei ; dolendum de impudentiore in dies licentia quidlibet in vulgus edendi, quidlibet declamandi Christo Deo et Ecclesiæ probrosum; neque ea minus dolenda consecuta in multis remissio et desidia catholicae professionis, quae si non aperta est a fide defectio, eo certē evasura procliviter est, cum fide nihil iam vitae habitu congruente. Quam qui perpendat maximarum rerum confusionem et labem, non ei profecto fuerit mirum, si late gentes divinæ animadversionis pondere ingemiscant afflictae, metuque graviorum calamitatum anxiae trepidae teneantur.

Iamvero ad violatum Dei numen placandum, ad eamque afferendam quae misere laborantibus opus est sanationem, nihil sane valuerit melius quam pie perseveranterque precandi officium, modo sit cum studio et actione christianae vitae coniunctum : quod utraque in parte ducimus per *mariale Rosarium* potissime assequendum.—Ab ipsa rei satis cognita origine, quam praeclara monumenta illustrant et commemoravimus Ipsi non semel, praepotens vis eius laudatur. Quo enim tempore Albigensium secta, integritatis fidei morumque specie quidem fautrix, re vera perturbatrix pessima et corruptrix, magno multis gentibus erat exitio, in eam consceleratasque factiones pugnavit Ecclesia,non copiis neque armis, sed interposita praecipue sacratissimi Rosarii virtute,cuius ritum ipsa Dominico patri Deipara tradidit propagandum ; atque ita de omnibus magnifice victrix, suorum saluti, tum per eam, tum per similes deinceps procellas, exitu semper glorioso consuluit. Quamobrem in hoc rerum et hominum cursu quem conquerimur, luctuosum religioni, perniciosissimum rei publicae, pari omnes pietate sanctam Dei Genitricem communiter implorare exorare oportet, ut eamdem eius Rosarii virtutem secundum vota laetemur experti.—Enimvero quum precando confugimus ad Mariam, ad Matrem Misericordiae confugimus, ita in nos affe-

ctam, ut qualicumque necessitate, ad immortalis præsertim vitae adeptionem, premamur, illico nobis et ultro, ne vocata quidem, praesto sit semper, atque de thesauro largiatur illius gratiae qua inde ab initio donata est plenâ copia a Deo, digna ut eius mater existeret. Hac scilicet gratiae copia, quæ in multis Virginis laudibus est praeclarissima, longe ipsa cunctis hominum et angelorum ordinibus autecellit, Christo una omnium proxima : *Magnum enim est in quolibet sancto, quando habet tantum de gratia quod sufficit ad salutem multorum : sed quando haberet tantum, quod sufficeret ad salutem omnium hominum de mundo, hoc esset maximum ; et hoc est in Christo et in Beata Virgine* (1). Ei nos igitur, quum gratia plenam angelico præconio salutamus, eamdemque iteratam laudem in coronas rite connectimus, dici vix potest quam gratum optatumque fecerimus : toties enim a nobis memoria quasi excitatur tum dignitatis eius excelsæ,tum initæ a Deo per ipsam humani generis redemptionis; unde etiam commemorata pendet divina et perpetua necessitudo,qua ipsa cum Christi gaudiis et doloribus, opprobriis et triumphis tenetur in regendis hominibus iuvandisque ad æterna.Quod si Christo benignissime placuit tantam nostri praeseferre similitudinem,seque hominis filium atque adeo fratrem nostrum dicere et præbere, quo testatior sua in nos misericordia patesceret,*Debuit per omnia fratribus similari, ut misericors fieret* (2); Mariæ non aliter, ex eo quod Christi Domini eiusdemque fratris nostris electa est mater,hoc supra matres omnes singulare inditum est, ut misericordiam nobis proderet effunderet suam.Id præterea si debemus Christo quod nobiscum ius sibi prorium quodammodo communicarit, Deum vocandi et habendi patrem,eidem similiter debemus communicatum amantissime ius, Mariam vocandi et habendi matrem. Quando autem natura ipsa nomen matris fecit dulcissimum,in eaque exemplar quasi statuit amoris teneri et providentis, lingua quidem haud satis eloqui potest, at probe sentiunt piorum animi, quanta in Maria insideat benevolentis actuosæque caritatis flamma, in ea nimirum, quae nobis, non humanitus, sed a Christo est mater. Atque multo illa magis nostra omnia habet cognita et perspecta ; quibus ad vitam indigeamus praesidiis, quae impendeant publice privatim pericula, quibus in angustiis in malis versemur, quam in primis sit acris cum acerrimis hostibus de salute animae dimicatio : in his autem aliisve asperitatibus vitae, multo ipsa potest largius, et vehementius exoptat, solatium, robur, auxilia omne genus carissimis filiis afferre. Itaque ad Mariam non timide non remisse adeamus, per illa obsecrantes materna vincula, quibus cum Jesu itemque nobiscum coniunctissima est: praesentem eius opem quo precationis modo significavit ipsa et peracceptum habet, religiosissime invocemus : tum erit merito in tutela optimae matris securis laetisque animis conquiescendum.

Ad hanc Rosarii commendationem ex precatione ipsa profectam, accedit ut in eodem insit facilis quidam usus ad summa fidei christianae capita suadenda animis et inculcanda : quae quidem alia est nobilissima commendatio. — Est enim maxime ex fide quod homo recte certeque gradus facit ad Deum, eiusque unius maiestatem immensam, imperium in omnia, summam potentiam, sapientiam, providentiam discit mente et animo revereri : *Credere enim oportet accedentem ad Deum quia est, et in-*

(1) S. Th. *op.* VIII *super salut. angelic.*
(2) 2 *Hebr.* II, 17.

quirentibus se remunerator sit (1). Quoniam porro aeternus Dei Filius humanitatem suscepit, praeluxitque nobis et adest velut via, veritas, vita, idcirco fides nostra praeterea complectatur necesse est Trinitatis divinarum personarum augustae et Unigenae Patris hominis facti alta mysteria : *Haec est vita aeterna, ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Iesum Christum* (2). Permagno quidem beneficio donavit nos Deus, quum fide hac sancta donavit: cuius munere non solum supra humana erigimur, tamquam speculatores effecti et consortes divinae naturae, sed habemus hoc amplius causam praestantis meriti ad praemia caelestia; proptereaque spes nostra alitur et confirmatur, fore aliquando ut Deum, non iam per adumbratas rerum imagines, sed aperto in lumine contingat intueri ipsum ipsoque frui ultimo bono perpetuum. At vero christianus homo tam variis distinetur vitae curis tamque evagatur facile ad levia, ut, nisi crebra admomitio succurrat, quæ maxima et pernecessaria sunt oblivione lenta dediscat, ob eamque causam eius oblanguescat atque etiam intercidat fides. Quae nimis magna ignorantiae pericula ut a filiis suis Ecclesia prohibeat, nulla sane vigilantiae diligentiaeque praetermittit consilia, neque ultimum est fidei adiumentum quod ex mariali Rosario petere consuevit. Quippe in eo, cum pulcherrima fructuosaque prece certo ordine continuata, recolenda succedunt et contemplanda praecipua religionis nostrae mysteria: illa primum quibus *Verbum caro factum est*, et Maria, virgo integra et mater, materna illi officia sancto cum gaudio praestitit; tum Christi dolentis aegritudines, cruciatus, supplicium, quorum pretio salus generis nostri peracta; tum eiusdem plena gloriae mysteria, et de morte triumphus, et ascensus in caelum, et demissus inde divinus Spiritus, atque Mariae sideribus receptae splendida claritudo, denique cum gloria Matris et Filii consociata caelitum omnium gloria sempiterna.— Haec rerum plane admirabilium contexta series in fidelium mentes frequenter assidueque revocatur, et fere in conspectu explicata proponitur : id quod Rosarium sancte colentibus aspergit animos nova semper quadam pietatis dulcedine, perinde afficiens et movens quasi vocem ipsam exciperent indulgentissimae Matris, eadem aperientis mysteria multaque salutariter alloquentis.—Quare non id nimis affirmatum videbitur, quibus et locis et familiis et gentibus honorem pristinum marialis Rosarii consuetudo retineat, nullam ibi iacturam fidei ab ignorantia pestiferisque erroribus metuendam.

Sed alia non minus praestat, quam Ecclesia filiis suis magnopere a Rosario quærit, utilitas; ea est, ut ad fidei sanctæ normam et praescripta vitam moresque suos diligentius componant. Si enim, ut omnes tenent divinum effatum : *Fides sine operibus mortua est* (3), eo quia fides vitam ducit a caritate, caritas autem in ubertatem exit sanctarum actionum; nihil profecto emolumenti ad aeterna christianus homo percepturus erit ex fide sua, nisi rationem vitae secundum eam direxerit : *Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? numquid poterit fides salvare eum?* (4) Istud immo hominum genus reprehensionem Christi iudicis multo graviorem incurret, quam qui Christianae fidei disciplinaeque sint

(1) *Hebr.* xi, 6.
(2) Ioann. xvii, 3.
(3) Iac. ii, 20.
(4) *Ib.* 14.

misere ignari : qui non, ut illi perperam, aliter credunt aliter vivunt, verum quia carent Evangelii lumine, habent ideo quamdam excusationem aut minore sunt certe in noxa. — Quo igitur fides quam profitemur consentaneâ fructuum laetitia melius florescat, simul ex mysteriis ipsis quae mens considerando persequitur, ad virtutum proposita mire animus inflammatur. Opus nempe salutiferum Christi Domini, quale nobis eminet ac nitet in omnes partes exemplum ! Magnus omnipotens Deus, urgente in nos nimia caritate, ad infimi hominis conditionem sese extenuat ; nobiscum velut unus de multis versatur, amice colloquitur, singulos et turbam ad omnem erudit docetque iustitiam, excellens sermone magister, auctoritate Deus. Omnibus omnino se dat beneficum ; e morbis corporum relevat languentes, morbisque animorum gravioribus paterna medetur miseratione : quos vel aerumna exercet vel sollicitudinum moles fatigat, eos in primis blandissime compellat et vocat: *Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos* (1). Tum ipse interquiescientibus nobis in complexu suo, de illo spirat mystico igne quem ad homines detulit, deque sui mansuetudine animi ac submissione benigne insinuat, quarum usu virtutum nos optat verae solidaeque pacis, cuius est auctor, participes : *Discite a me quia mitis sum et humilis corde ; et invenietis requiem animabus vestris* (2). Sed ipse tamen, pro ea sapientiae caelestis luce et insigni beneficiorum copia quibus homines demereri debuerat, hominum subit odia iniuriasque atrocissimas, atque sanguinem et spiritum cruci suffixus profundit, nihil spectans enixius quam ut illis pariat sua morte vitam. — Talia peramantis Redemptoris nostri monumenta carissima nequaquam fieri potest ut quispiam attenta secum cogitatione reputet et commentetur, neque grata adversus eum voluntate exardescat. At verius probatae vis fidei tantum efficiet ut, illuminata hominis mente et animo vehementer impulso, totum prope rapiat ad ipsius Christi vestigia per omne discrimen sectanda, ad eam usque Paulo dignam obtestationem : *Quis ergo nos separabit a caritate Christi ? tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an persecutio, an gladius ?* (3)... *Vivo autem iam non ego ; vivit vero in me Christus* (4).

Ne vero ad exempla quae Christus, homo idemque Deus, de se exhibet sane quam maxima, nativae nos imbecillitatis conscientia absterriti deficiamus, una cum mysteriis eius mysteria Matris sanctissimae habemus oculis mentis ad contemplandum oblata. E regia Davidis stirpe est ea quidem progenita, cui tamen nihil iam est reliquum de maiorum vel opibus vel amplitudine ; quae vitam in obscuro agit, humili in oppido, humiliore in tecto, recessu ipso et rei familiaris tenuitate eo contenta magis quod liberiore potest animo se tollere ad Deum eidemque summo desideratissimo bono penitus adhaerere. Atqui est cum ipsa Dominus, quam complet et beat gratiâ sua ; ipsaque, allato caelesti nuntio, designatur, ex qua, virtute agente Spiritus Sancti, expectatus ille Servator gentium nostra in humanitate sit proditurus. Celsissimum dignitatis gradum quanto plus ea miratur et muneri tribuit potenti misericordique Deo, tanto se, nullius sibi conscia virtutis, deprimit humilius, seque Dei ancillam, eius dum fit mater, prompto animo edicit et devovet. Quod autem pollicita

(1) Matth. xi, 28.
(2) *Ib.* 29

(3) *Rom.* viii, 35.
(4) *Gal.* ii, 20.

sancte est, id alacris sancte praestat, iam tum perpetua cum Iesu filio, ad gaudia ad lacrimas, communione vitæ instituta. Sic tale fastigium gloriae, ut nemo alius nec homo nec angelus, obtinebit, quia cum ipsa nemo erit virtutum promeritis conferendus ; sic eam superi et mundani regni manet corona , quod invicta futura sit regina martyrum; sic in caelesti Dei civitate per aeternitatem omnem coronata assidebit ad Filium, quod constanter per omnem vitam, constantissime in Calvaria , redundantem tristitia calicem sit cum illo exhaustura. — Ecce autem in Maria virtutis omnis exemplar vere bonus et providens Deus constituit nobis aptissimum : eamque oculis et cogitatione intuentes, non animos, quasi divini numinis fulgore perstricti, despondemus, sed ex ipsa allecti communis propinquitate naturae , fidentius ad imitationem enitimur. Cui studio si nos, ea maxime adiuvante , totos dediderimus , licebit profecto virtutis tantæ sanctitatisque lineamenta saltem exprimere, et quam admirabiliter tenuit ad omnia Dei consilia aequabilitatem vitae, referentes, ipsam licebit subsequi ad caelum. — Iam nos peregrinationem eo susceptam, quamvis aspera multisque sit difficultatibus impedita, animose fortiterque insistamus ; neve molestiam inter et laborem cessemus tendere ad Mariam suppliciter manus in eas Ecclesiae voces: *Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle... illos tuos misericordes oculos ad nos converte ; Vitam præsta puram, iter para tutum, ut videntes Iesum, semper collætemur* (1). At illa, quæ, tametsi nullam in se passa, debilitatem naturæ nostræ vitiositatemque pernoscit, quaeque matrum omnium est optima et studiosissima, quam nobis opportune prolixeque subveniet, quanta et caritate reficiet et virtute firmabit ! Per iter euntibus, divino Christi sanguine et Mariae lacrimis consecratum, certus erit nobis nec difficilis exitus ad societatem quoque beatissimae eorum gloriae fruendam.

Ergo Rosarium Mariæ Virginis, in quo apte utiliterque habentur coniuncta et eximia precationis formula et idoneum fidei conservandae instrumentum et insigne specimen perfectæ virtutis, dignum plane est quod veri nominis christianis sit frequenter in manibus piaque recitatione et meditatione colatur. — Haec autem commendata singulariter volumus ei *Consociationi*, quam nuper etiam laudavimus legitimeque probavimus, *a Sacra Familia* appellatam. Si quidem illud Christi Domini mysterium, quod vitam intra parietes Nazarethanae domus tacitam abditamque die transegerit, eidem Consociationi dat causam, ita ut ad exemplar Familiae sanctissimae divinitus constitutae sese christianae familiae curent sedulo conformare, iam eius perspicua est cum Rosario singularis quaedam coniunctio ; qua praesertim attinet ad mysteria gaudiorum, in eo ipso conclusa quum Iesus, post declaratam in templo sapientiam suam, cum Maria et Iosepho *venit Nazareth et erat subditus illis*, cetera quasi instruens mysteria, quae hominum doctrinam et redemptionem propius efficerent. Quare videant Consociati omnes quam sit suum, cultores Rosarii atque etiam propagatores sese diligentes praebere.

Quantum est ex Nobis, rata firmaque habemus sacrae indulgentiae munera, superioribus annis concessa, eorum gratia qui octobrem mensem rite ad ea ipsa praescripta egerint : vestrae autem, Venerabiles Fratres, auctoritati et sollertiae valde tribuimus, ut par atque antea in catholicis gentibus caleat religio et contentio sancta ad Virginem, Christianorum Adiutricem, Rosarii prece colen-

(1) *Ex sacr. liturg.*

dam.—At vero, unde exorsa est cohortatio Nostra, inde placet ad exitum pergat, iterum apertiusque testando quem fovemus erga magnam Dei Genitricem animum et memorem beneficiorum et spei plenum laetissimae. Suffragia christiani populi ad eius aras pientissime supplicantis aeque rogamus Ecclesiae causa, tam adversis turbulentisque iactatae temporibus, aeque rogamus causa Nostra, qui devexa aetate, defessi laboribus, difficillimis rerum constricti angustiis, nullis hominum fulti subsidiis, ipsius gubernacula Ecclesiae tractamus. Nempe in Maria, potente et benigna matre, spes Nostra exploratior quotidie augescit, iucundius arridet. Cuius deprecationi si plurima eaque praeclara beneficia a Deo accepta referimus,id quoque effusiore gratia referimus quod iamiam detur quinquagesimum diem anniversarium attingere ex quo sumus episcopali ordine consecrati. Magnum sane hoc est respicientibus tam diuturnum pastoralis muneris spatium, quantum praecipue, quotidiana sollicitudine agitatum, adhuc impendimus christiano gregi universo regendo. Quo Nobis in spatio, ut est hominum vita, ut sunt Christi et Matris mysteria, nec defuerunt gaudiorum causae, et plures acerbaeque admixtae sunt causae dolorum, gloriandi in Christo praemiis quoque delatis: eaque Nos omnia, demissa Deo aequaliter mente gratoque animo, convertere ad Ecclesiae bonum et ornamentum studuimus. Nunc iam, nec enim dissimiliter reliqua vita decurret, si vel nova affulgeant gaudia vel impendeant dolores, siqua gloriae accessura sint decora, eâdem Nos mente eodemque animo constantes, et gloriam unice appetentes a Deo caelestem, davidica illa iuvabunt: *Sit nomen Domini benedictum: Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam* (1). Equidem a filiis Nostris, quorum in Nos videmus studia tam pie et benevole incensa, potius quam gratulationes et laudes, summas Deo optimo grates precesque et vota magnopere expectamus; maxime lætati si hoc Nobis impetrent, ut quantum virium et vitae supersit, quantum resideat auctoritatis et gratiæ, tantum Ecclesiæ omnino accidat salutare, in primis ad infensos et devios, quos iamdudum vox Nostra invitat, reducendos reconciliandos. Omnibus autem dilectissimis filiis, ex proxima, Deo donante, faustitate et laetitia Nostra, iustitiæ, pacis, prosperitatis, sanctimoniae, bonorum omnium affluant munera: hoc paterna caritate a Deo adprecamur, hoc eloquiis eius commonemus: *Obaudite me..... et quasi rosa plantata super rivos aquarum fructificate: quasi Libanus odorem suavitatis habete. Florete flores quasi lilium, et date odorem et frondete in gratiam, et collaudate canticum et benedicite Dominum in operibus suis, Date nomini eius magnificentiam, et confitemini illi in voce labiorum vestrorum et in canticis et citharis.... in omni corde et ore collaudate et benedicite nomen Domini* (2).

Quibus consiliis et optatis si forte illuserint nefarii homines, qui *quaecumque ignorant, blasphemant*, parcat illis clementer Deus; ut ipse autem propitius, exorante sacratissimi Rosarii Regina, obsecundet, habete auspicium, Venerabiles Fratres, idemque pignus benevolentiae Nostrae, Apostolicam benedictionem, quam singulis vobis et clero populoque vestro peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die VIII septembris anno MDCCCXCII. Pontificatus Nostri quintodecimo.

LEO PP. XIII.

(1) Ps. CXIII, 2, 1.

(2) Eccli. XXXIX, 2 17-20, 4

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

CAPO TERZO

Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe.

(Cont. — V. q. Parte, pag. 160-165).

ARTICOLO IV.

Ancora della carità e prudenza da usarsi al nostro uopo.

I. La nostra carità apparisca chiara ed abituale ai nostri penitenti. — II. Conservi i caratteri di pazienza e di dolcezza eziandio ottenuta l' accusa intiera. — III. Non è conforme a prudenza esigere promessa di non più peccare; dee bastarci il proposito. — IV. Benignità nell' assegnare le penitenze e nel concedere l' assoluzione. — V. L' orazione mentale, mercè lo zelo che accende, è fonte prima ed inesauribile di sempre nuovi ed efficaci modi di riparare e prevenire le sacrileghe reticenze.

I. Non ci contentiamo di aver, come a dire, nascosta in noi la santa carità: facciamo che la veggano bene i nostri penitenti (1). Incoraggiamo, interroghiamo, al bisogno sorprendiamo; ma deh! che il penitente vegga chiaro, tutto ciò da noi farsi non per carpirgli materia da umiliarlo e quasi vincere un avversario, ma sol per avere la gioia di guarire un figliuolo amatissimo. Epperò negli occhi nostri, nelle nostre parole, in tutto il nostro esteriore egli senta un soave riverbero dell' interna ed accesa nostra dilezione. Sia la nostra carità non pur paziente, sì ancora grandemente benigna « Moviamo una guerra a morte (diremo col Dubois) a tutti i difetti contrarii alla dolcezza.... Vedremo spianarsi le difficoltà innanzi ai nostri passi eziandio allora che noi imponiamo regole santamente severe, semprechè sapremo prescriverle con dolcezza; perciocchè, persuadiamoci, ordinariamente non sono i principii quelli che indispettiscono le persone cui essi sono applicati, ma sì il modo vivo, imperioso ed indebito con cui ne facciamo l' applicazione. I principii sono fondati sopra leggi ragionevoli e savie, e quando noi ci studiamo di farne sentire la saviezza dolcemente e con bontà, non possiamo a meno di essere maravigliati noi stessi al vedere i sacrifizii che si ottengono, e le difficoltà che si vincono » (*Pratica dello zelo ecclesiastico, c. 3.°*). L' unico limite che dobbiamo imporre, e necessariamente, alla nostra dolcezza, è quello contenuto nelle seguenti parole del medesimo autore: « Quando si parlasse ad una persona di sesso differente, quand' ella fosse ancor giovane, quando si sentisse un certo ardore di faticare alla salute di lei, ardore più forte assai che non per molti altri, diffidiamo, per carità, di quest' impeto di zelo, spandiamo fredde ceneri su questo fuoco, che non lascerà d' essere egualmente puro, benchè un pò coperto, asteniamoci da quelle dimostrazioni espressive d' affetto, d' interessamento, che non servono a gran cosa, che potrebbero anzi essere pericolose, che sarebbe meglio assai usare con quell' indigente coperto di cenci, con quel modesto artigiano, con quel rustico contadino, e meglio ancora con quel povero prodigo... che investiste con tanta asprezza » (*Op. cit. Avvisi ai confessori*).

Ma non dobbiamo aspettare di trovarci nel sacro tribunale per esercitare questa carità paziente e dolce; noi dobbiamo praticarla sempre, non perderla mai: 1.° perchè, se in noi non sarà abituale, la perderemo assai più facilmente nell' esercizio di quel ministero che di sua natura sì costante carità richiede (2): 2.° perchè, a conseguir veramente il nostro scopo, è mestieri che i penitenti abbiano di ognuno di noi la idea di persona mite, sofferente, imperturbabile. Se no, essi nel presentarsi a noi per confessare peccati gravi, ricadute deplorevoli, saranno immancabilmente agitati dal timore di averne un rabuffo, od almeno qualche altro segno d' impazienza, di disturbo: il qual timore quanto facilmente chiuderà loro la bocca, non accade dimostrare. Leggemmo d' una persona virtuosissima, che esigendo una doverosa ubbidienza da un' altra persona a lei soggetta e ritrosa all' obbedire, le disse: Fatela, o m' inquieterò davvero — E l' altra: — Come farà V. S. ad inquietarvi davvero, se non sa inquietarsi nemmeno da burla? — Felici quei confessori della cui inalterabile dolcezza hassi una somigliante idea!

Se la carità nostra splenderà costantemente e notoriamente delle due doti che prime fra tutte le attribuisce lo Spirito Santo, *Charitas patiens est, benigna est;* qual fiducia allora nei nostri penitenti, qual coraggio di aprirci le loro piaghe ancor più schife! Quale efficacia in ogni nostra parola, in ogni nostra industria! Come lieti partiranno essi dai nostri piedi, e come vi torneranno volentieri! Come rapida si span-

(1) Si noti che diciamo *carità* e non *stima*. Di questa, per molta che un penitente ne meriti, sarà sempre e per più ragioni pericolosissimo farne manifestazione sia a lui, sia ad altri che possa riferirgliela. *Lauda virum post mortem suam*. Oh, a quante anime ha chiuso esizialmente la bocca il minimo buon concetto che ne aveva mostrato il confessore!

(2) Di cento confessioni appena tre o quattro esigono scienza un pò maggiore della comune ed ordinaria; ma presso che tutte esigono gran carità in accogliere, soffrire ed aiutare davvero i penitenti. *Pallavicini* I, 182.

derà la notizia della carità onde accogliamo ed aiutiamo le anime per quantunque bisognose! — Bentosto ci mancherà il tempo di soddisfare alla calca di penitenti che ci attornierà. E nondimeno, dove la carità ci farebbe ardentemente desiderare di ascoltarli tutti, noi terremo fermo ad ascoltarne sol quanti potremo ascoltarne bene, gridandoci alto la prudenza, farsi maggior guadagno di anime confessandone minor numero, ma a dovere, che confessandone più, senza prestar loro il necessario aiuto.

II. La dolcezza e la pazienza che avremo usate nell'incoraggiare, nell'interrogare, nel sopportare tutti i difetti dei nostri penitenti, e nell'ascoltarne le confessioni generali, non dobbiamo diminuirle, dobbiamo accrescerle anzi, quando veniamo ad eccitarli al pentimento ed al proposito. La fortezza ed energia dei motivi, ed altresì la vivezza delle immagini onde talora è uopo di esporli, sono perfettamente conciliabili con la più grande benignità di volto e di accento; che anzi allora producono un effetto mirabilmente più grande, perchè s' intende che partono da amore e non mica da sdegno. *Fortiter et suaviter; fortiter in re, suaviter in modo:* ecco il gran segreto con cui i santi tante conversioni operavano. Che se la soavità muteremo in asprezza in virulenza, per la ragione che già abbiamo ottenuta la integrità dell' accusa, noi di certo tale integrità impediremo possentemente per le confessioni future; massime se il penitente, ricaduto nelle stesse colpe, dovrà confessarsi a noi medesimi! È un inganno facile ad accadere il pensare che per disporre il penitente sia da mostrarsi, almeno in fine della confessione, quasi inorridito dei suoi peccati. Udimmo a dire da un dotto confessore, essere necessario, particolarmente quanto alle disonestà, spaventarne i penitenti, perchè non vi ricadano. E sappiamo che quando ascoltava turpitudini, specie da recidivi, si contorceva, voltava la faccia altrove ed ed esclamava: O Gesù! O Vergine SS.! ecc. E veramente spaventava, ma sopratutto dall' accusarsi con sincerità! — Invece quando noi, senza nessuno di tali atti, ma con accento di tenera compassione (ancorchè con molto vive immagini) esponiamo i soliti motivi pei quali il peccato si ha a detestare e fuggire; i penitenti, in quella che concepiscono di esso un verace orrore, non perdono il coraggio di accusarli novamente, se vi ricadranno, come è tanto facile all' umana fiacchezza. Che anzi a noi sembra prudenza il troppo esagerarli quei motivi la prima volta che un penitente ci si è presentato, tuttochè carico di molte e gravi colpe. Forse ne resterebbe inorridito di soverchio; e forse si allontanerebbe dalla confessione, e si abbandonerebbe alla disperazione, non vedendo un pronto e notevole miglioramento nella sua condotta. Mostriamoci per contrario soddisfatti delle sue attuali disposizioni; diciamogli aver noi fiducia che con l'aiuto del Signore muterà vita; soggiungiamogli che se con tutto ciò per la fragilità umana e la forza dei mali abiti e delle tentazioni tornerà a cadere, non lasci di correre subito a confessarsene, chè noi, vedendo la sua buona volontà di presto risorgere, lo assolveremo immantinente; e che in ogni modo torni fra tanti giorni (quanti meno ne assegneremo, tanto più facilmente tornerà). E frattanto esigiamo che almeno la mattina e la sera pensi un poco all' inferno, all'eternità, alla passione di Gesù Cristo, rinnovando il dolore ed il proposito; o meglio, se sa leggere, faccia un po' di attenta e posata lettura in qualche libro spirituale (1). Ah! non l'acquazzone furioso e passeggiero, sì la pioggia dolce e prolungata feconda la terra.

III. I nostri venerati confratelli sanno a prova come molti penitenti si angustiano, e fanno angustiare il confessore, quando debbono rispondere alle domande che egli loro volge, innanzi di assolvere, per accertarsi del necessario proposito; attesochè confondono la volontà attuale di non più peccare con la *certezza* di eseguire costantemente tal proposito.—Padre, sogliono rispondere, non ho più coraggio di promettere di non ricadere; l'ho promesso tante volte, e poi...; a che serve burlare G. C.? E con tali ansietà, oltrechè pongono in pericolo la validità dell'assoluzione se sono persuasi di riceverla senza le disposizioni dovute, accrescono ancora moltissimo la difficoltà di accusare poi le future ricadute. Ci sembra che si ovvierebbe a tali sconci, se il confessore in luogo di domandare: Lo farai più? oppure: Prometti di non peccare più?—interrogasse: Sei davvero risoluto di non più peccare, con l' aiuto di Dio? e perciò ti vuoi sempre raccomandare a Lui e alla Madonna, specialmente allorchè ti vedi in pericolo di offenderlo? vuoi anche fuggire quelle occasioni pericolose,

---

(1) Noi non intendiamo perchè tanti confessori non impongano quasi mai altre penitenze fuorchè orazioni vocali. Ci parrebbe al contrario che sia da imporre quasi sempre l' orazione mentale, a ciascuno secondo che può: cosa tanto raccomandata ai confessori da S. Carlo Borromeo, da S. Alfonso, e generalmente da tutti i maestri. E la meditazione può farla ognuno, quando il confessore ha la carità d'insegnargliene, eziandio con qualche breve e pratico esempio, almeno i tre elementi sostanziali: pensare, risolvere e pregare. Ma del modo di disporre i penitenti e dei mezzi da assegnar loro per prevenirne le ricadute, forse diremo in un' appendice a questa disquisizione.

ed usare gli altri mezzi che ti ho suggeriti, particolarmente di non discorrere con la tentazione nemmeno per un istante, ma subito occupare la mente a pensare alla passione di G. C.? e se tutto ciò non ostante il demonio ti farà poi ricadere, hai ferma volontà di confessartene con ogni sincerità, e quanto più presto potrai?--Per tal modo, mentre non esigiamo oltre quello che teologicamente è necessario e sufficiente, il penitente intenderà (ed occorrendo, glielo spiegheremo noi), che Iddio esige solo la risoluzione presente, non la sicurezza, impossibile, del futuro; la validità del Sacramento e la tranquillità di chi lo riceve saranno più assicurate; e sarà rimosso quel grande ostacolo che molti incontrano a ritornare a confessarsi (od a confessarsi sinceramente) nel pensare di aver mancato alla parola di non più peccare, data a Dio ed al suo ministro. La quale apertura per le seguenti confessioni importa lasciarla in ispecie ne' rozzi e nei giovanetti; mercechè in essi è più grande la verecondia ed è minore la conoscenza del gran male d' una confessione sacrilega: onde con facilità estrema tacciono le ricadute; epperciò, quando costoro ritornano, ed è probabile che sieno ricaduti, la carità e la prudenza suggeriscono di incoraggiarli assai, massimamente se già sperimentati verecondi. Si potrebbe dire: Figlio mio, questa volta dovete farvi una bella confessione. Si sa che le malattie spirituali, come quelle del corpo, non si guariscono in una volta, ma a poco a poco. Ed il demonio più vede che un' anima vuole salvarsi, più si sforza di farla ricadere in peccato; e poi si sforza di non farle accusare le ricadute. Coraggio adunque; a suo dispetto ditemi tutto quello che vi ha fatto commettere dopo l' ultima confessione. Siete caduto meno di prima, quasi lo stesso? ecc.

IV. Ancora dalla carità e dalla prudenza vien suggerito d' inclinar piuttosto a benignità che a rigore, quanto alle penitenze da imporre e quanto al dare o differire l' assoluzione. Eccellente regola è d' imporre le penitenze facili e sol consigliare le più difficili: 1.° perchè è meglio che il penitente vada a scontare nel Purgatorio il resto della pena temporale, anzichè vada all' inferno per non aver adempito la sacramentale penitenza; 2.° perchè, se pure egli adempirà la penitenza difficile impostagli, probabilmente ne rimarrà poi rattenuto dalla frequenza al sacro tribunale; rimedio sovrano alle sue spirituali infermità; 3.° ed eziandio perchè non mancano di quelli che ammettono l'accusa di alcuni peccati più gravi per timore di averne dal confessore troppa penitenza.

Ancor più il timore di non ricevere l'assoluzione è per moltissimi causa di allontanarsi da' Sacramenti o di tacer peccati. Or, posto che noi facciamo con zelo quant'è in noi per disporre gl' indisposti, è ben raro il caso di averla a differire, massime oggigiorno. Veggasi su ciò l' eccellente operetta del Salvatori, a preferenza l' ediz. curata dal Ballerini, ed anche il caso morale che risolvemmo a pag. del volume IV, p.252, oppure a pag. 159 e 178 delle *Consultazioni morali* ecc.

Generalmente i confessori più benigni coi penitenti sono più rigidi con se stessi; e per contrario i più rigorosi coi penitenti sono i più indulgenti verso di sè medesimi, se in quelli o questi debba riconoscersi lo spirito dei Santi e di Gesù Cristo, non è difficile intendere. Alcuni confessori però, anche pii, credono di procurare più efficacemente, mercè le penitenze assai gravi e la dilazione dell' assolvere, la emenda dei peccatori; ma la esperienza dovrebbe pure persuaderli in contrario. Non neghiamo che quei due mezzi farebbero acquistare maggior orrore al peccato, e sarebbero di grande utilità, se spessissimo non producessero l' effetto al sommo ruinoso di non far più tornare il penitente! — Il metodo raccomandato da S. Alfonso e da altri Dottori, mentre fa ottenere al possibile i vantaggi di quei due mezzi, ne sminuisce immensamente il pericolo: fare cioè intendere al penitente quanto grave penitenza sarebbe da imporgli (accennando puranco, se si crede, gli antichi canoni penitenziali), e frattanto contentarsi di esigere ciò che facilmente si eseguirà, esortando per solo consiglio a qualche altra cosa meno facile; e parimenti mostrare quanto converrebbe differire l' assoluzione, ma poi in realtà darla tosto, assegnandone p. e. la ragione (che farà anche tanto bene) di non aver cuore di far rimanere il penitente più a lungo sull' orlo dell' inferno, col pericolo di precipitarvi eternamente, se gli avvenisse di spezzarsi il debolissimo filo dell' umana vita, ecc. — In somma il confessore non dee dimenticar mai che, d' ordinario, quanto accresce la energia dei mezzi che adopera per curare il suo infermo, tanto accresce il pericolo che l' infermo si sottragga alla cura, o muti la medicina in veleno. Come adunque i prudenti medici dei corpi preferiscono le cure più lunghe ma più sicure, alle più brevi ma più pericolose; così i buoni medici delle anime, con la dolcezza dei modi, la facilità delle penitenze, la condiscendenza nell' assolvere, procurano che i loro malati, lungi dal fuggire il farmaco salutare dei S.S. Sacramenti, o volgerlo a maggiore rovina, vi si affezionino assai, e lo prendano con animo sincero; e per tal guisa siffatti pietosi e prudenti medici spirituali hanno la consolazione di veder miglioramenti notevoli, spesso seguiti da completa guarigione.

V. Oltre delle esposte avvertenze, che ci son parse più importanti, la carità e la prudenza ne suggeriscono nei singoli casi, e nelle svariatissime condizioni di penitenti, tante altre, che sarebbe poco men che impossibile enumerarle tutte. Queste due virtù contengono una fonte inesauribile di sempre nuove risorse per provvedere nei modi più opportuni ed efficaci così a riparare come a prevenire le sacrileghe reticenze, e adoperare quant'altro ricercasi alla vera e stabile conversione dei poveri peccatori.

Ma quali confessori saranno davvero e costantemente caritativi e prudenti? Quelli soltanto che sono uomini di orazione: ecco la risposta della sacra Scrittura, della Chiesa, dei Dottori tutti. Verissime parole son queste dell'egregio P. Franco nel suo eccellente libro *Il Clero ed il Cuore SS. di Gesù*, al c. XII: « Quel che sopra tutte le altre cose è necessario al sacerdote che ha da prosciogliere i peccatori, è l'unzione con cui deve amministrare il Sacramento. Or questa come si ottiene? Questa non è una cosa fattizia, che consti di parole melliti, non è un sentimento umanitario di chi si intenerisce sulle umane miserie; è un frutto prezioso che non si può ottenere che dallo Spirito Santo.... Nasce in una parola dall'amore di Dio, dalla compassione soprannaturale verso i peccatori, dallo zelo dell'eterna loro salvezza. Ond'è che quando vi è questo nel cuore, la lingua trova le parole adatte per rappresentare ad ognuno il suo stato, ed i sentimenti per eccitare alla debita contrizione chi si accosta forse freddo ed incerto, ed a stimolare a gradi sempre ulteriori di santità chi già si mantiene libero dalla colpa mortale. Come al contrario, se il confessore non è servo del Signore, darà non lo nego validamente l'assoluzione, ma quanto poco persuaderà il bene, quanto muoverà poco il penitente ad abbracciarlo, e come lo lascerà annighittire nella sua freddezza!... Come dunque dovrà procacciarsi questa unzione santa il ministro di Dio? Questa certamente non l'otterrà se non coll'orazione, colla santità della vita, col lume del Signore. Ma non voglio tacere che ad ottenerla più prontamente ha una virtù tutta sua propria la divozione al Divin Cuore. La promessa che Gesù fece ai suoi ministri di conferir loro l'unzione per muovere i peccatori, non si limita alla predicazione, perchè è promessa universale, e mai non si rivolge ai poveri peccatori così direttamente la parola, come si fa nel tribunale di penitenza ». Con questa, che è l'avvertezza delle avvertenze, S. Alfonso comincia la sua *Pratica*, e noi con essa, riportata colle medesime sue parole, chiuderemo questa disquisizione, per ciò che riguarda i confessori. Dopo aver egli lumeggiata la profonda verità della sentenza di S. Pio V, *Dentur idonei confessarii, ecce omnium christianorum plena reformatio*, e dopo aver accennato i principali doveri del confessore, soggiunge: « Ora a far tutto ciò, vi bisogna una bontà non ordinaria, alla quale non mai giungerà chi non è persona di orazione, usando la meditazione quotidiana; altrimenti non avrà la luce e le grazie necessarie per esercitare questo ufficio ».

E poichè è facile che un sacerdote laborioso pensi che le opere di zelo possano supplire alla meditazione, quando siano accompagnate dalla purità d'intenzione ecc., il S. Dottore previene questo inganno nella istruzione 5ª della *Selva*, rispondendo: « Ti lodo, sacerdote mio, che stai applicato alla salute delle anime; ma non posso lodarti che, per aiutare gli altri, abbi da scordarti di te stesso.... I santi Apostoli sono stati certamente i maggiori operai del mondo; ma vedendosi un tempo impediti a fare orazione per causa delle opere in aiuto dei prossimi, che troppo li occupavano, allora costituirono i diaconi, che li aiutassero in quelle opere esterne, e così avessero tempo di attendere all'orazione ed alle prediche. *Fratres*, dissero, *viros... constituamus super hoc opus, nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus* (Actor. 6, 3 et 4). Ma notisi: prima all'orazione e poi alla predicazione; perchè senza l'orazione poco servono le prediche. Questo appunto è quel che scrisse S. Teresa al Vescovo di Osma, il quale molto attendeva al bene delle sue pecorelle, ma poco all'orazione..... »

O Dio Carità, che rendete i vostri ministri fuoco abbruciante, deh fate che, mercè la costante meditazione, nessuno dei vostri sacerdoti sia altro che fuoco! Allora essi non potranno non salvare gli uomini, non potranno non accenderli del vostro santo timore e del vostro santo amore. Amen.

(Continua)

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma. Giurisdizione speciale.

Ruoli esecutivi non abrogati — I decreti relativi alla rinnovazione dei ruoli esecutivi nelle provincie meridionali non rimasero abrogati colla pubblicazione del codice civile (Sez. civ. 1° Set. 1891 —Fondo culto e Mazzei—*La Corte supr. di Roma*, Anno XVI, pag. 355.)

Prescrizione e perenzione in patronato —Non è supponibile che ad enti ecclesiastici si costituisse

in dote perpetua l'usufrutto, anzichè la proprietà di beni determinati. Estinti gli enti da oltre 80 anni e indemaniati i loro beni, con ragione lo Stato oppone la prescrizione a domande di rivendicazione per pretesi diritti di proprietà o di patronato.

È solo nel patronato gentilizio e misto, in cui ciascun discendente viene *iure proprio* in forza di vocazione e non in rappresentanza del suo autore immediato, che il fatto degli uni non nuoce agli altri, e quindi la cosa giudicata nata in confronto di quelli non è opponibile a questi (Sez. civ. 21 Lug. 1891 — Soderini e Fondo Culto — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., pag. 363.)

Della prescrizione del diritto allo svincolo — Deve ritenersi legittimamente esercitato il diritto allo svincolo col farne nel termine stabilito dall'art. 4 della Legge 15 Agosto 1867 domanda in via amministrativa all' Amministrazione del fondo pel Culto.

Una volta avanzata in termine la domanda di svincolo, il diritto allo svincolo non è più soggetto alla specialissima decadenza comminata dal citato art. 4 della legge 15 Agosto 1867, ma soltanto alla prescrizione ordinaria (Sez. civ. 4 Lug. 1891—Fondo culto Francia e Rovatti — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., pag. 350).

Natura del patronato ecclesiastico — È patronato ecclesiastico quello che si affida a persona ecclesiastica *non ratione personae, vel patrimonii*, ma *ratione ecclesiae vel dignitatis aut beneficii*.

Non può definirsi laico, e deve definirsi ecclesiastico il patronato di cappellania, per cui l' Amministrazione dei canoni dotalizii e la nomina dei cappellani spettano, non alla persona fisica del parroco *pro tempore* della chiesa in cui esistono le cappellanie stesse, ma alla sua qualità e dignità.

Argomentasi da estrinseche circostanze la esistenza o meno d'un patronato, con apprezzamento del giudice di merito incensurabile in cassazione; col discendersi a definirne l'indole e la natura, si svolge e si propone una *quaestio nominis*, ch'è una vera questione di dritto.

La disapplicazione di una regola di diritto ad un fatto, per cui se ne snatura l'indole, dà utilmente luogo a censura per cassazione (Sez. civ. 6 Feb. 1892 —Fondo pel Culto e Parr. S.ª Croce in Torre del Greco — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XVII, pag. 1)

Prescrizione della tassa 30°/₀ — Alla tassa del 30 per 100, imposta dall' art. 18 della legge dei 15 Agosto 1867 sul patrimonio degli enti morali ecclesiastici soppressi, non è applicabile la prescrizione quinquennale, nemmeno in seguito all' art. 5.° della legge degli 11 Agosto 1870 — (Sez. civ. 24 Feb. 92—Finanze e Congr. di carità di Longano — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. pag. 3)

Prescrizione circa i ruoli — Rinnovatosi nelle provincie meridionali un ruolo di prestazioni dovute ad enti ecclesiastici, per il tranquillo decorso di 20 giorni dalla sua pubblicazione, non compete più al debitore coatto il diritto di opporre la prescrizione trentennaria contro il ruolo originario (Sez. civ. 24 Feb.92—Fondo Culto e Ruocco — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., pag. 47).

Enfiteusi ecclesiastiche, platee e ruoli antichi — Le antiche enfiteusi ecclesiastiche, a norma delle novelle 7, e 12 di Giustiniano, avevano bisogno assoluto della scrittura perchè se ne provasse la esistenza, non essendo ammessa la prova testimoniale, nè le presunzioni *hominis*.

Le platee dei corpi morali nell' ex Regno delle Due Sicilie si facevano innanzi a pubblici funzionarii con solennità e con produzioni di titoli in guisa da garentirne le corrispondenti attestazioni.

Le quistioni ed i giudicati riflettenti un ruolo pubblicato e in vigore hanno una efficacia giuridica che cessa col cessare del ruolo medesimo (Sez. civ. 4 Apr. 92—Finanze Coristi Economato e parr. di S. Amico in Agnone — *La Corte Supr. di Roma*, l. c., p. 30).

Vescovo e canonicati di patronato laicale in Cattedrali — La legge eversiva dell' asse ecclesiastico del 1867, abolendo i capitoli delle Collegiate, rispettò la giuridica esistenza dei capitoli cattedrali.

Il Vescovo è la suprema autorità ecclesiastica della diocesi, riconosciuta dalle leggi dello Stato dove si svolge la sua attività nelle cose attinenti alle persone ed agli uffici ecclesiastici.

Anche i canonicati di patronato laicale debbono concorrere a formare il numero dei dodici conservati, voluti dall' art. 6 della legge del 15 Agosto 1867; e perciò fino a tale concorrenza non cadono in soppressione, nè per essi possono i patroni esercitare la facoltà di rivendicarne i beni dotalizii (Sez. civ. 21 Giu. 92—Bosingo Finanze Intend. di Cagliari — *La Corte Supr. di Roma*, l.c., p. 72).

Giurisdizione Ordinaria.

Effetto dell'antico matrimonio religioso — Secondo le leggi civili del 1879 la celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa, anche senza esser preceduta dagli atti necessarii in faccia all'ufficiale dello Stato civile, costituiva nella sua essenza un vero matrimonio, il quale rendeva impossibile una nuova solenne promessa innanzi all' ufficiale dello Stato Civile, e tanto più un nuovo matrimonio.

L' annullamento del matrimonio da parte dell' autorità ecclesiastica per non essere stato consumato, faceva venir meno l' ostacolo derivante dall' affinità non solo pel diritto ecclesiastico, ma anche per le leggi civili del 1819. — In conseguenza, annullati per Bolla del Pontefice gli effetti di un primo matrimonio non consumato, tuttora perduranti dopo la morte di uno dei coniugi, ed abilitatosi il coniuge superstite a contrarre nuovo matrimonio in faccia alla chiesa col figlio avuto dal coniuge predefunto da un matrimonio precedente a quello annullato, i figli nati dal nuovo matrimonio, non potevano di fronte alle leggi civili del 1819 ritenersi come nati da incesto (Sez. civ. 16 Giu. 1891. — Palazzone e Palazzone — *La Corte Supr. di Roma,* Anno XVI, pag. 316).

Diritto di patronato e prestazioni annue — Dal dovere del patrono di difendere i diritti della Chiesa non deriva senz' altro la conseguenza del suo diritto ad esigere le prestazioni dovute al cappellano o alla Chiesa a cui vantaggio dovevano impiegarsi (Sez. civ. 4 Feb. 1892 — Comune di Tossicia e Pacini—*La Corte Supr. di Roma*, Anno XVII, fasc. 1.° pag. 4).

Prescrizione trentennale acquisitiva ed estintiva secondo i canoni — Non possono confondersi la prescrizione trentennale acquisitiva, e quella pur trentennale estintiva.

Il diritto pontificio, costituito dal diritto Romano, modificato e corretto dal diritto canonico, rimase in vigore nelle provincie delle Marche fino al 1.° febbraio 1861.

L' unica modificazione introdotta dal diritto canonico in ordine alla legge 3.ª Cod. Giustin., ammettendo la prescrizione trentennale estintiva, è quello che riguarda l' estremo della buona fede.

Secondo il diritto canonico, anche per la prescrizione trentennale estintiva è necessario l' estremo della buona fede continuata per tutto il tempo occorrente al compimento della stessa prescrizione.

La sola mala fede vera e reale, dipendente dalla conoscenza del diritto altrui già attuato, osta all' ingresso e al progresso del periodo prescrittivo della prescrizione estintiva trentennale; e non la malafede presunta qual può essere quella dell' erede legittimo a fronte del conosciuto erede testamentario, e quella di un coerede a fronte del suo coerede. Non è necessario che le due prescrizioni, estintiva ed acquisitiva, corrano e si compiano contemporaneamente; nè perchè si verifichi la prescrizione estintiva, deve necessariamente consumarsi la prescrizione acquisitiva a favore del possessore dei beni in disputa (Sez. civ. 13 feb. 1892 — De Medici e De Medici, *La Corte Supr. di Roma,* l. c., pag. 22).

Giurisdizione penale.

Circa l' adulterio — La desistenza ha effetto pei soli fatti consumati o compiuti.

Perchè non sia ammessa la querela del coniuge per adulterio, è necessario che per colpa di lui sia stata pronunziata sentenza di separazione personale: non basta la separazione consensuale omologata dal Tribunale (art. 356 cap. 2. cod. pen.).

Si ha la casa coniugale nel caso di adulterio, non ostante la separazione personale tra coniugi.

L' art. 683 cod. proc. pen. non richiede che sia ricorrente quella stessa parte che ha provocato il primo annullamento.

L' imputato di adulterio, o in genere di reato d' azione privata, invano deduce che egli credeva erroneamente che dopo la desistenza non fosse più possibile la querela per nuove violazioni della legge, (Sez. 2.ª penale 31 Ago. 1891 — Smilari — *La Corte Supr. di Roma,* Anno XVI, Mat. pen. pag. 800).

Quali sieno le processioni proibite — Le contravvenzioni possono essere accertate anche senza verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria.

L' art. 7 della legge di pubblica sicurezza vieta le processioni, e non solamente quelle aventi carattere ecclesiastico, e quelle che servono a commemorare grandi avvenimenti nazionali.

È punito chi promuove una processione senza darne avviso all' autorità di pubblica sicurezza, sebbene altre ne avesse promosse senza questo avviso, e non avesse creduto di offendere la legge (Sez. 2.ª pen. 1.° feb. 1892 — Scialpi — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XVII, Mat. pen. pag. 123).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1892)

Nè eletti nè elettori— Trascriviamo dall'« Osservatore Romano » del 27 u.s.n°. 221 la seguente nota: « Persone degne di piena fede assicurano che in Italia, regione per regione, si fanno sforzi per organizzare un movimento, già altra volta tentato inutilmente, a scopo di ottenere che i cattolici italiani, parlando pure del Papa, non si occupassero più dei diritti imprescrittibili della Chiesa e specialmente della sovrana indipendenza del Romano Pontefice. È facile intendere nelle

presenti circostanze parlamentari, a che tende in ultima analisi siffatta manovra ».

Affinchè pertanto i cattolici degni di questo nome non si lascino indurre in errore, si rammentino che resta in piena forza il divieto pontificio, pel quale i cattolici non possono prender parte alcuna alle elezioni politiche.

Il X Congresso Cattolico italiano a Genova—Dal 4 spiran. agli 8 si tennero sedute importantissime a Genova nella Chiesa di N. S. della Consolazione. V'intervennero Mons.Reggio Arciv. di Genova e presidente onorario del Congresso, l'Arciv. di Colossi, ed i Vescovi di Montepulciano, Acqui, Tortona, Como Vercelli, Padova, Bobbio, Volterra, Ventimiglia, Fossano, e Susa. Molti altri Vescovi mandarono i loro rappresentanti e circa 200 la loro adesione. I congressisti superavano il migliaio, fra i quali erano alte notabilità e distinti personaggi.—L'Arciv. di Genova fece il discorso inaugurale, dichiarando che si vuole una patria cattolica, e cattolici cittadini: Il presidente generale dei Congressi, il Comm. Avv. Paganuzzi, dimostrò con stupendo discorso i vantaggi che dai Congressi ridondano alla società, perchè salvaguardano i diritti delle famiglie che vogliono manomettere coll'iniqua legge del divorzio: il Presidente effettivo del Congresso, Marchese di Sangineto, parlò della Chiesa sempre combattuta e sempre vincitrice; il prof. Rezzara lesse il Breve Pontificio che approvava ed incoraggiava il Congresso; il figlio del Barone d'Ondes Reggio lesse i principii redatti da suo padre; i due illustri Mons. Scotton trattarono dell'unione dei cattolici e della utilità dei Congressi; Mons. Tedeschi parlò del Papa e della Madonna di Lourdes; e tra gli applausi dell'adunanza gl'illustri oratori Mons. Balan, Mons. Gorini-Omodei, Mons. Bandi, Padre Zocchi, il pubblicista D. Albertario, il comm. Alliata, il prof. Torregrossa, il Sac. Benuzzi di Verona, ed il Barone De Matteis di Napoli svolsero opportunissimi argomenti su Cristoforo Colombo, sulla libertà d'insegnamento, sull'azione cattolica dei congressi sulla causa del Papato, sulla stampa cattolica e sul divorzio. Furono prese importantissime risoluzioni. In ultimo Mons. Arciv. di Vercelli rivolse all'adunanza, che fu sciolta colle preci di ringraziamento, la sua parola dotta e paterna.

Cardinale defunto—Il 17 u. s. a Brigton nell'Inghilterra spirò nel bacio del Signore l'Emo Edoardo Howard. Nato in Hainton, diocesi di Nottingham, il 15 Feb. 1829, da nobilissima e ricca famiglia ebbe vocazione per la carriera ecclesiastica, e venuto in Roma, diè saggio di vaste conoscenze in svariate lingue e nelle canoniche discipline. Esercitò molti officii interessanti; compì felicemente difficili legazioni. Pio IX lo preconizzò Vescovo di Neo-Cesarea, e nel Concistoro del 12 Marzo 1877 lo creò Cardinale col titolo dei SS. Giovanni e Paolo. Passò quindi ad essere Arciprete della Basilica Vaticana, Prefetto della Rev. Fabbrica di S. Pietro, e poi nel Marzo 1884 Vescovo di Frascati. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dell'Immunità, di Propaganda pel Rito Orientale, dell'Indice, dei Sacri Riti, della Cerimoniale, e degli affari ecclesiastici straordinarii.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha indirizzato un bellissimo Breve al Vescovo di Magonza, congratulandosi pel felice risultato del Congresso, e per la devozione che han mostrato quei cattolici alla S. Sede in tale occorrenza.

— Il Sommo Pontefice per affrettare il ritorno della Chiesa di Oriente all'unità con Roma, ha autorizzato i sacerdoti di culto latino ad adottare il rito cattolico di Oriente; e già un certo numero di Lazzaristi e di Suore di S. Vincenzo hanno adottato il rito greco cattolico.

— Il Papa il 3 sp. ha ricevuto in udienza di formalità il nuovo inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Germania presso la S. Sede Barone De Bullow.

— Ben 60 mila persone accorsero in pellegrinaggio al Santuario di Maria SS. di Berico.

— Il Superiore generale dei Francescani ha diramata una circolare ai Ministri provinciali Guardiani e Commissarii dell'Ordine per invitare i Religiosi ad un doppio pellegrinaggio a Terra Santa ed a Roma pel Febbraio 1893.

— Il 30 u. s. sono partiti da Milano sei missionarii destinati pel Bengala, per la Cina, e per la Birmania.

— È stato eretto a Venezia un sacrilego monumento a Paolo Sarpi. Il procuratore generale dei Serviti ed il Vicario Capitolare han fatta una nobile protesta.

— Il Prof. Ausonio Franchi è già entrato in una casa religiosa.

— La Duches. di Montpensier ha offerte L.20 mila per l'obolo di S. Pietro. Il Papa le ha donato il suo ritratto ed una croce di oro.

— Il Capitolo generale dei Teatini ha nominato Preposito dell'Ordine P. Francesco di Paola Ragonesi. Il nuovo Preposito generale della Compagnia di Gesù è il P. Ludovico Martin spagnuolo, grande filosofo e teologo.

— È morto il decano dei Vescovi della Puglie Mons. Giuseppe de Bianchi-Dottula, Arcivescovo di Trani, Barletta, Nazaret, ed amministratore di Bisceglie, compianto da tutt' i buoni.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente resp. Donato Massa

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

Se i Religiosi mendicanti possano questuare senza il permesso del Vescovo.

Gerunden. Circa facultatem eleemosynas colligendi—11 Mar. 1892—In settembre 1890, il Vescovo di Gerona (Spagna) espose alla S. C. che il Commissario Provinciale dei Minori Osservanti di S. Francesco, residente nel monastero della città di Vich, sede di altra Diocesi, spediva i sudditi proprii a questuare altresì nella Diocesi di Gerona, sostenendo di poter mandare a far questua in tutte le Diocesi che sono nei limiti della sua Provincia monastica, senza bisogno di consenso degli Ordinarii. Trovandosi intanto nella Diocesi di Gerona dodici monasteri ed un collegio di beneficenza, oltre ad altre pie opere che aveano bisogno della carità dei fedeli, la questua di quei religiosi estranei tornava di pregiudizio agl'istituti diocesani. E però chiedeva che la S. C. impedisse ai detti Religiosi di questuare nella Diocesi di Gerona, dove al presente non hanno alcun monastero.

La S. C. tolse a dirimere il seguente dubbio:

An Minoribus Observantibus S. Francisci conventus Vicensis in Hispania ius competat, absque Episcopi consensu, in diœcesi Gerundensi quæstuandi in casu?

E il dì 11 marzo 1892 risolse: *Negative.*

Si raccolga:

a) I Religiosi mendicanti non han bisogno del permesso del Vescovo per questuare nel luogo dove trovasi il loro monastero; imperocchè quando questo fu eretto col consenso del Vescovo, implicitamente fu data licenza di chiedere l'elemosina. Così la S. C. de' VV. e RR. il dì 6 ottobre 1597 *ad Episc. Casalensem*: « Non tenentur Regulares, qui ex institutione aut facultate Sedis Apostolicae eleemosynas quaeritare aut mendicare possunt, petere ab Ordinariis licentiam eleemosynas per Diœcesim quærendi, cum in erectione monasteriorum haec licentia eis tacite ab Ordinariis impertita censeatur ».

b) Quando però escono dal luogo del monastero e vogliono mendicare in altri luoghi della stessa Diocesi, devono mostrare al Vescovo la licenza dei proprii superiori, giusta la Costit. di Clemente XI *Exponi nobis* del dì 8 luglio 1717, la quale prescrive: « Quod fratres Ordinum mendicantium ab Ordinariis locorum seu ab aliis regularibus prohiberi minime possint, quin per seipsos in locis ubi habent conventus eleemosynas quaerant, sed tantum si extra loca, ubi conventus reperiuntur, quæritare voluerint, suorum superiorum licentiam ostendere tenentur ».

c) Se poi volessero recarsi a mendicare in luoghi di altre Diocesi, avrebbero in tal caso bisogno del permesso dell' Ordinario. In siffatta guisa risolse la S. C. del Concilio: « Sacra etc. censuit Fratres Ordinum Mendicantium nequaquam posse ab Episcopis prohiberi quominus per seipsos in Dioecesibus ubi habent conventus eleemosynas quaerant, sed tantum si extra loca ubi monasteria existunt, quaeritare voluerint, teneri suorum superiorum licentiam Ordinario ostendere; at si extra Dioecesim, teneri etiam illius consensum obtinere ».

d) Nel caso, fu deciso non potere i Minori Osservanti del convento di Vich recarsi a questuare nella Diocesi di Gironda senza il permesso dell'Ordinario, giacchè in detta Diocesi, come s'è detto, non hanno più conventi.

Sacra Congregazione del Concilio.

Intorno alla professione di fede da emettersi da' Beneficiati.

Beatissime Pater,

Episcopus Argentinensis humiliter exponit, in hac Dioecesi ad hunc usque

diem parochos de inamovibili beneficio provisos, professionem fidei non coram Episcopo, vel, eo impedito, coram Vicario generali emisisse, sed coram presbytero ab Episcopo delegato; parochos vero amovibiles, seu succursalistas, huiusmodi professionem fidei nullimode emisisse.

Cum autem ex variis resolutionibus S. C. C. non tantum provisi de praebenda canonicali aut titulo, ut aiunt, inamovibili, verum etiam parochi quoque amovibiles teneantur emittere fidei professionem, a Concilio Trid. praescriptam, coram ipso Episcopo vel eius Vicario generali, cumque ob Dioecesis amplitudinem humiliter postulat tum sanationes quoad praeteritum, tum Apostolicum Indultum, vi cuius ad huiusmodi professionem fidei recipiendam tum Decanos habitualiter, tum etiam in casibus particularibus, si suadeat utilitas, alios sacerdotes sibi benevisos deputare possit et valeat.

Die 9 Martii 1892. S. C. E.morum S. R. E. Cardinalium Conc. Tridentini interpetrum, vigore facultatum sibi a SS. Dno Nostro tributarum, praevia sanatione quoad praeteritum, ac condonatione fructuum perceptorum, benigne indulsit Episcopo Oratori, ut per decennium tantum in posterum delegare queat Vicarios foraneos seu decanos vel alios in aliqua dignitate constitutos ad excipiendum fidei professionem parochorum, qui absque gravi incommodo Episcopum, vel eo impedito, eius Vicarium generalem adire nequeunt.

A. Card. Episc. Sab., *Praef.*
L. Salvati *Secretarius.*

Sacra Congregazione de' Riti.

I.

Intorno a varii quesiti sulla celebrazione del S. Sacrifizio, specie sull' officio e la messa pro defunctis, *sul canto del* Te Deum, *su talune messe votive*, ecc.

Lincien. — 3 Iun. 1892 — Rmus D.nus Franciscus Maria Doppelbauer Episcopus Lincien. Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium 1. Cum varia sit interpretatio circa ea, quae per Decretum S. R. Congregationis diei 10 Februarii 1860, favore Augustissimi Imperatoris nostri Francisci Iosephi I statuuntur, ut gemino praefati decreti sensui uniformiter satisfiat, quaeritur:

1.° An Sacerdotes exteri (v. g. Galli, Hispani etc.) in itinere celebrantes in Ecclesiis intra ditionem Austriacam, debeant in Canone addere verba: « *Et Imperatore Nostro N.* »?

2.° An iidem Sacerdotes orationem pro eodem Augustissimo Imperatore, quando est ab Ordinario imperata, debeant sumere prout iacet, vel omittere pronomen « *Noster* »?

3.° An in eodem Decreto, ubi praecipitur Collecta pro eodem Augustissimo Imperatore in Missis, ea verba: « diebus tamen quibus per Rubricas licebit » sic intelligi debeant, ut aliqui volunt, ut haec Collecta nequeat omitti in Missis Parochialibus lectis festorum secundae classis; vel potius ita sint accipienda, ut in his Missis eadem Collecta omitti debeat, seu, ut de Collectis imperatis in Missis lectis festorum secundae classis communiter valet, sit ad libitum?

4.° Quoad Missas vero solemnes dubitatur, an eadem Collecta, permittentibus Rubricis, sumi debeat: *a*) Dominicis et aliis diebus, si Missa (quamvis Ministri facile haberi possint) canitur sine Ministris, ad distinctionem Missae solemnis diebus maioris festivitatis? *b*) An in Missis solemnibus seu cantatis de festo tantum, an etiam de illis Dominicis et Feriis ac diebus infra Octavas privilegiatas, quae orationes imperatas admittunt? *c*) An in Missis votivis, quae, permittente ritu, simpliciter vel solemniter canuntur; v. g. initio et fine anni scholastici, vel in Missis Neopresbyteri etc., et pariter orationes imperatas admittunt? *d*) An etiam in Missis conventualibus, quae in Cathedralibus Ecclesiis et Collegiatis quotidie canuntur (vel quando canuntur) sine ministris? *e*) An in Missa solemni seu cantata de Officio occurrente in Nuptiarum benedictione diebus Dominicis (sive fiat de ea, sive in ea fiat de festo duplici non classico), diebus infra Octavam Epiphaniae, Feria IV, V, VI, et Sabbato infra Octavam Ssmi Corporis Christi? *f*) An demum eadem Collecta sumi debeat in Missa solemni seu cantata, si ea die, in eadem Ecclesia, Missa

canatur praeter Missam parochialem lectam, quando in hac Collecta iuxta citatum Decretum addi debet?

Dubium II. An Decretum in Ravennaten. diei 18 Maii 1883 ad VII, et VIII sic sit intelligendum, ut commemoratio Anniversaria Electionis et Coronationis Summi Pontificis, ac Electionis et Consecrationis Episcopi, in Missis lectis prohibeatur etiam illis diebus festa duplicia excludentibus, qui tamen Orationes imperatas admittunt, ut sunt Dominicae Adventus et Quadragesimae, Feria IV. Cinerum, et dies infra Octavas privilegiatas sub ritu semiduplici?

Dubium III. Quaenam oratio dicenda est in Officio Defunctorum die depositionis, tertio, septimo, trigesimo et anniversario Sacerdotis: an semper dicenda Oratio « *Deus qui inter Apostolicos Sacerdotes* »?

Dubium IV. In Missa de requie pro defuncto in loco dissito cum primo nuntius mortis accipitur, aliqui putant sumendam esse Orationem de die tertia, omisso verbo « *tertium* » (quae tamen minime convenire videtur, quando accepto nuntio per telegraphum, Missa canitur ante ipsius defuncti depositionem), vel dicendo « cuius obitus diem commemoramus ». Alii vero putant in casu esse semper dicendam Orationem de die obitus, omisso forte verbo « hodie » si depositio iam facta fuerit. Quaenam ex his opinionibus est in praxi sequenda?

Dubium V. In Exequiis pro depositione defuncti, quando unicum recitatur Nocturnum, debet ne dici illud, quod feriae currenti respondet?

Dubium VI. Quotiescumque unicum Nocturnum Defunctorum dicatur horis vespertinis, quod feriae respondere debet iuxta Rubricam Breviarii Romani, de qua feria erit sumendum?

Dubium VII. An pro hymno « *Te Deum* » (qui v. g. ob primam Missam Neo-presbyteri, vel ob aliam causam solemniter canitur immediate post Missam, quae iuxta Rubricas celebrari debet colore violaceo, ut in festo SS. Innocentium et Dominicis Adventus etc.) retineri possint paramenta coloris violacei, vel in casu cum aliis coloris albi permutanda sint?

Dubium VIII. An quando immediate post Missam solemnem exponitur SS. Sacramentum pro cantu hymni « *Te Deum* » vel pro aliis precibus (aut etiam simpliciter pro Adoratione eiusdem ad plures horas duratura), liceat Celebranti benedictionem quoque cum eodem SSmo Sacramento in fine daturo, retinere casulam cum manipulo, vel debeat potius adsumere Pluviale?

Dubium IX. An pro Missis votivis S. Ioseph Sponsi B. M. V. quando non recitatur eius Officium votivum in Feria IV, debeat sumi formulare ex Missa diei 19 Martii, vel formulare ex Missa, quae correspondet officio votivo eiusdem Sancti feriis quartis per annum?

Dubium X. An in Missa votiva Sacri Cordis Iesu (« Miserebitur ») extra tempus paschale omitti debeant « Alleluja », tum ad Introitum, tum ad Offertorium et Communionem?

Dubium XI. An eadem Missa votiva de Sacro Corde licita sit privilegio utentibus, iis diebus, in quibus recitant Officium votivum de SSmo Sacramento, Feria V, vel de Passione Dni, Feria VI. Item, an iisdem licita sit Missa votiva de Passione Dni, quando recitant Officium votivum de SSmo Sacramento et viceversa; vel Missa votiva de S. Cruce quando recitant alterutrum horum Officiorum votivorum? Et quatenus affirmative, quaenam erit in praedictis casibus secunda oratio: an de Officio votivo, vel de tempore (quando non occurrunt aliae commemorationes)?

Dubium XII. Quaenam oratio debet dici tertio loco in Missa votiva SS.mae Trinitatis infra aliquam Octavam B. M. V.; an de Spiritu Sancto?

Dubium XIII. An stola Concionatoris (quae in his regionibus semper est in usu) pro sermonibus festivis de S. Ioseph et Annuntiatione B. M. V., quando haec festa occurrunt in hebdomada maiori, debeat esse coloris albi, vel violacei? Et an die 2 Novembris (vel Dominica sequenti) ad sermonem pro defunctis liceat adhibere stolam coloris nigri?

Dubium XIV. An pro distribuenda SSma Communione Monialibus, quae habent Chorum retro post Altare, debeat aut possit Sacerdos post recitatum a Ministro vel ab ipsis Monialibus « *Confiteor* » deponere Ciborium ad fenestellam Chori, et ibi, ad Moniales conversus dicere « *Misereatur* » etc. et « *Ecce*

Agnus Dei » etc., vel potius debeat hæc omnia dicere ad Altare versus populum de more; et dein per medium Altaris descendere (quamvis fenestella sit in parte Epistolae) ad Moniales sancto Christi Corpore reficiendas ? Et an idem valeat etiam si Chorus non sit retro post Altare, sed in aliqua parte laterali Presbyterii ?

Dubium XV. Duplex viget praxis pro ablutione digitorum in prima et secunda Missa die sancto Natalis D.ni. Alii nempe in duabus his Missis digitos abluunt in vase mundo, vacuo, Ministro vinum et aquam de more infundente, interim dicendo « *Corpus tuum Domine etc.* » quam ablutionem sumunt in tertia Missa una cum ultima ablutione. Alii vero digitos abluunt in vasculo cum aqua iam prius parato, ut fit post distributionem SS.mae Communionis ; quam aquam vel sumunt cum ultima ablutione in tertia Missa, vel in piscinam sacrarii effundendam relinquunt. Quaeritur : quaenam ex his praxibus sit , utpote Rubricis conformior, sequenda ?

Dubium XVI. Quinam Versiculus sumendus est in Officio votivo SS. Angelorum Feria II tempore paschali ad II. Nocturnum : an « *Adorate Deum* » ex Nona ?

Dubium XVII. An quando festum Septem Dolorum B. M. V. in hebdomada Passionis caret primis Vesperis, hymnus Vesperarum debeat coniungi cum hymno Matutini, prout innuit Rubrica Breviarii, etiam si habeat integras secundas Vesperas; vel in hoc casu, debeant hymni (ut docet A Carpo) transponi, ita ut ad Matutinum dicatur hymnus Vesperarum, ad Laudes hymnus Matutini, et ad secundas Vesperas hymnus ex Laudibus ?

Dubium XVIII. An pro quolibet Sancto Confessore Pontifice et Ecclesiae Doctore, pro quo in Missa Orationes sumuntur ex Communi Doctorum « *In Medio* » in Postcommunione loco dicendi « *Confessor tuus et Doctor* » dici debeat « *Pontifex tuus et Doctor* » prout in editione typica Missalis die 21 Aprilis pro Festo S. Anselmi Ep. C. Doct. invenitur?

Dubium XIX. Viget usus in hac Dioecesi (sicut et in aliquibus aliis) addendi tempore paschali in exercitiis devotionis, quae extra Officium canonicum, maxime coram SS.mo Sacramento habentur, « *Alleluia* » ad Versiculos ; v. g. ad ℣. « *Ora pro nobis* » post Litanias Lauretanas, ad ℣. « *Benedicamus Patrem et Filium* » post « *Te Deum* » etc., quinimmo et addendi in diebus Paschatis vel infra Octavam Paschae duplex « *Alleluia* » ad « *Benedicamus Domino* » quod in his regionibus solet cantari finitis orationibus, quibus praecessit solemnis cantus hymni Ambrosiani. An usus iste tolerari possit ?

Dubium XX. Episcopus Ordinarius, qui in aliena Dioecesi celebrat, tenetur ne in « *Memento* » Canonis nominare Episcopum huius alienae Dioeceseos, an semetipsum ?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet :

Ad I. *Posse, sed non teneri, quoad primam partem : quoad secundam, Affirmative ad primum, Negative ad secundum ; quoad tertiam : Negative ad primum , Affirmative ad secundum ; quoad quartam: Affirmative in omnibus.*

Ad II. *Negative.*

Ad III. *Serventur Rubricae Ritualis Romani, nempe Tit. VI. cap. 3, n. 5, pro die Depositionis et Tit. VI, cap. 5, n. 2, pro diebus tertia, septima, trigesima et anniversaria :*

Ad IV. *Recitanda oratio prout est in Missali.*

Ad V. *Dicatur primum Nocturnum.*

Ad VI. *Nocturnum debet respondere Feriae, qua canitur Missa.*

Ad VII. *Affirmative quoad primam partem ; Negative ad secundam.*

Ad VIII et IX. *Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam.*

Ad X. *Negative.*

Ad XI. *Affirmative, et secunda oratio sumatur de tempore.*

Ad XII. *Affirmative.*

Ad XIII. *Stola concionatoris sit coloris Officio diei respondentis, etiam die secunda Novembris.*

Ad XIV. *Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam ; ad tertiam, Provisum in prima.*

Ad XV. *Secundus modus purificationis magis expeditus, et conformis est praxi universali.*

Ad XVI. *Loco primae Antiphonae usurpetur altera « Immittet Angelus ».*

Ad XVII. *Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam.*

Ad XVIII. *Dicenda Oratio prout extat in Missali.*

Ad XIX. *Negative.*

Ad XX. *Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam.*

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit die 3 Iunii 1892.

✠ CAI. Card. ALOISI-MASELLA *Praef.*
VINCENTIUS NUSSI *Secretarius.*

II.

Se la benedizione del fonte possa omettersi in qualche parrocchia.

Spalaten.—17 Iun. 1892—R.ms D.nus Philippus Franciscus Nakic Episcopus Spalaten. Sacrae Rituum Congregationi humillime quae sequuntur exposuit: « In Dioecesi Spalatensi antiqua viget consuetudo in Sabbato Sancto et in Vigilia Pentecostes fontem baptismalem benedicendi tantum in Cathedrali, Concathedrali, Collegiata et nonnullis praecipuis parochialibus Ecclesiis; pro usu vero fontium baptismalium reliquarum Ecclesiarum parochialium defertur aqua benedicta ex memoratis Ecclesiis. Eiusmodi consuetudo, minime consentanea ritualibus praescriptionibus, repetenda probabiliter est ex eo quod olim istae Ecclesiae parochiales fuerint succursales illarum, in quibus aqua baptismalis benedicitur: et ex eo quod in nonnullis parochiis ob defectum ministrorum, quia fideles in memoratis diebus ad Ecclesiam non accedunt, solemnis benedictio difficulter perageretur ». Idem R.mus Episcopus, hisce expositis, a Sacra Rituum Congregatione declarari petiit:

I. An ista consuetudo ulterius toleranda sit?

II. An benedictio fontis, in casu quo fideles non accedant in Ecclesiam diebus statutis, privatim absolvenda sit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita hisce dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Negative;* exceptis, si adsint, specialibus ac determinatis iuribus circa Ecclesias matrices.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit ac declaravit die 17 Iunii 1892.

✠ CAI. *Card.* ALOISI-MASELLA *Praef.*
VINCENTIUS NUSSI *Secretarius.*

III.

Circa il CREDO *nella messa della Invenzione di S. Stefano e circa la messa votiva del SS. Cuore di Gesù.*

Meten.—20 Mai. 1893—De mandato R.mi D.ni Episcopi Meten. hodiernus Redactor Calendarii Dioecesani Sacrae Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. Invaluit usus Symbolum recitandi in Festo, ritus duplicis maioris, Inventionis S. Stephani, sive in Ecclesia Cathedrali, quae sub eiusdem Sancti invocatione dedicata est, sive in tota Diœcesi, in qua uti Patronus die 26 Decembris rite colitur.

Potestne hic usus servari?

Et quatenus *Negative*, petitur ut, attenta consuetudine, in tota Dioecesi Symbolum recitari queat die 3 Augusti.

Dubium II. Utrum Missa votiva Sacratissimi Cordis Iesu, per Decretum diei 28 Iunii 1889 concessa pro ea feria VI, quae prima in mense occurrit, habenda sit ut votiva pro re gravi, etiam si dicatur sine cantu (attenta praesertim dignitate festorum, in quibus haec Missa conceditur); an potius habenda sit ut votiva privata sine *Gloria* et sine *Credo*, cum omnibus Collectis a Rubrica praescriptis?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Pro gratia, facto verbo cum Sanctissimo:*

Ad II. *Detur recens Decretum in una Montis Politiani*, 20 Maii 1890, (1),

(1) Ecco il tenore del cit. Decreto: « Missa votiva SS. Cordis Iesu... celebrari debet sine *Gloria*, sine *Credo* et cum tribus Orationibus, an ritu quo celebrantur Missae votivae solemniter cum *Gloria* et *Credo* et unica Oratione? Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam »

Atque ita rescripsit die 20 Maii 1892. Facta postmodum Sanctissimo Domino nostro Leoni Papae XIII per infrascriptum Secretarium relatio de primo Dubio, Sanctitas Sua resolutionem Sacrae ipsius Congregationis benigne approbare dignata est. Die 22 Iunii, anno eodem.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vincentius Nussi *Secretarius.*

IV.

Circa la materia e il colore delle pianete, circa gli altari, le reliquie, l'olio degl' infermi, l' uso della stola.

Lauden.—23 Iul. 1892—R.mus D.nus Ioannes Baptista Rota Episcopus Lauden. animadvertens in Pastorali Visitatione, quod in pluribus Dioeceseos sibi commissae Ecclesiis sacra paramenta et supellectilia adhibentur haud liturgicis legibus conformia, quae quidem ob res angustas haud facile est passim renovari; Sacrae Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. Utrum adhiberi possint sacra paramenta ex lana confecta, prohibendo tamen ne in posterum emantur?

Dubium II. Albae veteres ex gossypio acu pictae permitti possunt donec consummentur?

Dubium III. In oratoriis ruralibus atque Ecclesiis, quae parvum habent censum, planetae sericae flavi coloris, ut antea, adhiberi ne queunt?

Dubium IV. In hac Dioecesi extant multa altaria portatilia, vulgo « pietre sacre » quorum operculum ex metallo confectum est. Quaeritur utrum eiusmodi altaria consecrationem amiserint?

Dubium V. Thecae vetustae cum Reliquiis, quae authentico documento carent, olim ad suppressa Monasteria spectantes, possuntne exponi in altari, uti fit ab immemorabili tempore?

Dubium VI. Altaria Ecclesiarum olim ad monasticos ordines pertinentium, quæ habentur passim consecrata, etsi careant sepulcro Reliquiarum (procul dubio sub tabulis marmoreis reconditarum, uti recognitum fuit in duabus Ecclesiis, quarum altaria rursus consecrata sunt), debentne rursus consecrari?

Dubium VII. Causa sufficiens haberi potest ad permittendum Parochis Oleum Infirmorum apud se domi retinere, quia haec ab Ecclesia parochiali seiuncta est; ita ut huius fores noctu per accitos famulos aperiendae essent?

Dubium VIII. Fasne est Parochis stolam induere super rochettum aut superpelliceum, sed mantelletta contectum, quoties sacramenta administrant?

Dubium IX. Canonici Ecclesiae Cathedralis induti cappa magna et stola, possuntne sacram synaxim distribuere, vel patenam deferre, seu porrigere quoties Episcopus solemniter Sanctissimam Eucharistiam Fidelibus distribuit?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Negative*, iuxta Decretum in una *Senen. diei* 18 *Decembris* 1877 *ad V* (1).

Ad II. *Pro gratia donec consumantur*:

Ad III. *Negative*, iuxta Decretum in una *Mutinen. diei* 22 *Septembris* 1837 *ad VIII* (2):

Ad IV. et V. *Negative.*

Ad VI. Datur potestas, vigore facultatum Sacrae Rituum Congregationi a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributarum, consecrandi per breviorem formulam ea tantum altaria, quæ certo constet numquam consecrata fuisse.

---

(1) Il cit. Decr. *in Senen.* suona così: " An patena debeat esse eiusdem materiae ac cuppa calicis; et planetae ex lana confectae permittantur? — Resp. Quoad primam partem, detur Decretum in una S. Hyppoliti diei 31 Augusti 1867 ad Dub. IV; quoad secundam partem, usus Ecclesiarum laneas casulas non admittit. "

(2) Ecco il tenore del cit. Decr. *in Mutinen.*:
" VIII. Quum in Sacris peragendis statuatur ab Ecclesia colorem paramentorum esse vel album vel rubrum etc. pro divertitate festivitatum, quaeritur:

" 1. An paramenta coloris flavi adhiberi possint pro quocumque colore, nigro excepto?

" 2. Num paramenta confecta ex serico, et aliis coloribus, floribusque intexta, ita ut vix dignoscatur color primarius, et praedominans, nsurpari valeant mixtim saltem pro albo, rubro et viridi?

" 3. Num planetae, stolae et manipula possint confici ex tela linea vel gossypio vulgo *Percallo*, coloribus praescriptis tincta aut depicta?

" Resp. ad VIII: Quoad 1. Negative—Quoad 2. Pariter Negative—Quoad 3. Serventur Rubricae et usus omnium Ecclesiarum quae huiusmodi casulas non admittunt ".

Ad VII *Standum Decreto* in una *Toletana diei* 31 *Augusti* 1872 *ad V.*

Ad VIII et IX. *Negative.* Atque ita rescripsit, declaravit et indulsit. Die 23 Iunii 1892 (1).

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vincentius Nussi *Secretarius.*

V.

Se possa mantenersi la consuetudine di recitare il lunedì a vespero il mattutino de' defunti in tutt'i giorni dell'anno anche più solenni.

Nicosien.—22 Iul. 1892—In Ecclesia olim Collegiata nunc Concathedrali Nicosiensi singulis feriis secundis per annum ab immemorabili tempore viget consuetudo a vespere Matutinum Defunctorum recitandi. Nunc vero dubium inter Capitulares exoritur, an teneantur id exequi quoties in Feriam secundam incidat festum solemnius ex. gr. Nativitatis, Epiphaniae Domini, vel duplex quodpiam primae vel secundae classis. Hinc Rmus Dnus Bernardus Cozzuoli hodiernus Episcopus Nicosien. sequens Dubium Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: « An stante immemorabili consuetudine recitandi singulis feriis secundis totius anni Officium Defunctorum, debeat recitari ratione Rubricae, etiam quando in aliqua ex dictis feriis incidat festum de praecepto, vel primae aut secundae classis, vel Octava ex privilegiatis »?

Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito Dubio censuit rescribendum, videlicet: « Consuetudinem recitandi vespere Officium Defunctorum qualibet feria secunda per annum, occurrente licet festo de praecepto, vel duplici primae aut secundae classis, vel infra Octavam privilegiatam servari posse, dummodo submissa voce fiat, expleto Officio diei ». Atque ita rescripsit die 22 Iulii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Ioan. Ponzi *Substit.*

VI.

Se nella chiesa possano collocarsi statue di persone private.

Mexicana—15 Iul. 1892—Hodiernus Caeremoniarum Magister Ecclesiae Collegiatae sub titulo B. M. V. de Guadalupe in civitate atque Archidioecesi Mexicana de mandato sui Rmi Ordinarii, Sacrorum Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: In memorati templi, quae nunc absolvuntur, instaurationibus habetur renovatum altare maius, ubi B. M. V. de Guadalupe imago depicta collocanda erit, medium inter binas marmoreas statuas, scilicet Rmi Dni Zumarraga primi Antistitis Mexicani et cuiusdam Indi Ioannis Didaci, cui Deipara Virgo fertur apparuisse. Quaeritur an praedictas virorum statuas etiamsi adorantium instar, ibi apponere liceat?

Et Sacra eadem Congregatio, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Simulacra, de quibus in casu, collocari poterunt in Ecclesia, dummodo non exponantur super altare.* Atque ita rescripsit die 15 Iulii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Ioann. Ponzi *Substit.*

VII.

Se nelle Messe conventuali e Pontificali le varie parti con canto possano dirsi da persone estranee al Coro.

Dianen.—22 Jul. 1892—R.mus D.nus Vincentius Addessi Episcopus Dianen. sequens Dubium a Sacra Rituum Congregatione declarari humiliter expetivit, nimirum: « A pluribus annis in Cathedrali Ecclesia Dianen. invecta est consuetudo, qua Canoniei et Mansionarii Choro addicti in Missis Conventualibus,

(1) Ecco ciò che prescrive il cit. decr. *in Toletana*: " Possunt Parochi retinere sanctum Oleum infirmorum in domo sua, eo quod extra Ecclesiam parochialem habitent, non obstantibus S. R. C. decretis? — Resp. Negative, et servetur Decretum diei 16 decembris 1826 in Gandavensi ad III „.

Il detto decreto *in Gandavensi* è come segue: " Sacerdotes curam animarum exercentes pro sua commoditate apud se in domibus suis retinent Sanctum Oleum Infirmorum. An attenta consuetudine, hanc praxim licite retinere valeant? Resp. Negative, et servetur Rit. Rom., excepto tamen casu magnae distantiae ab Ecclesia; quo in casu omnino servetur etiam domi Rubrica quoad honestam et decentem, tutamque custodiam. „

imo et in Pontificalibus, neque canunt, neque submissa voce recitant *Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus et Agnus;* sed haec omnia peragi sinunt ab uno laico, qui organum pulsat. Quaeritur an hæc consuetudo sustineri possit, vel potius eliminanda velut abusus? »

Et Sacra eadem Congregatio huic Dubio censuit rescribendum: *Standum esse in omnibus Caeremoniali Episcoporum.* Atque ita declaravit et rescripsit die 22 Iulii 1892.

✠ Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Ioannes Ponzi *Substit.*

VIII.

Circa il simulacro ed il titolo della Vergine Immacolata di Lourdes.

Fanen.—27 Aug. 1892—R.mus D.nus Camillus Ruggeri Episcopus Fanen, exponens, quod Fani in templo noviter aedificato, cum Coenobio Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum, tabula princeps Altaris maximi refert desuper Immaculatam B. M. V. Conceptionem, et subter effigies Sanctorum Paterniani et Fortunati Episcoporum Confessorum, Francisci Assisiensis ac Sanctarum Christinae Virg. et Mart., et Iustinae Mart.; in altero vero e quatuor minoribus altaribus extat Simulacrum pro tabula repraesentans Virginem Deiparam Immaculatam vulgo de *Lourdes*, ac retro et circum adiuncta habentur ipsius Apparitionis; insequentia Dubia S. R. Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, ut ad praefatae Ecclesiae consecrationem, titulumque eidem tribuendum devenire possit, nimirum:

Dubium I. Tabula princeps Altaris maioris in enuntiata Ecclesia et Simulacrum Deiparae de *Lourdes* in minori Altari debentne haberi distincta tamquam diversum subiectum, ab utraque repraesentatum?

Et quatenus Negative; Dubium II. Altare maius potestne titulum sumere ab uno ex memoratis Sanctis, quos tabula princeps repraesentat?

Et quatenus Negative; Dubium III. Ut Immaculatae B. V. M. Conceptioni dedicari possit Altare maius, potestne in Altari minori desuper collocari effigies alicuius Sancti, et infra tamquam tabula secundaria (sotto quadro) prostet enuntiatum Simulacrum Deiparae de *Lourdes?*

Et quatenus Negative: Dubium IV. Potestne in tabula principe Altaris maioris addi cor depictum in pectore B. M. V. ita ut dici queat repraesentari Immaculatum Cor Virginis, non huius Conceptio?

Et quatenus Affirmative: Dubium V. Potestne nova Ecclesia consecrari sub titulo B. M. V. de *Lourdes*, etsi non in maiori sed in minori Altari Simulacrum collocatum sit?

Et quatenus Affirmative: Dubium VI. Mensa huius minoris Altaris integra consecranda est, utpote Altare fixum necne?

Sacra porro eadem Congregatio, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Affirmative: dummodo Beata Maria Virgo de Lourdes nuncupata repraesentetur cum omnibus apparitionis adiunctis.*

Ad reliqua Dubia: *Provisum in primo.*

Atque ita rescripsit die 27 Augusti 1892.

Pro Emo Praef.
A. Card. Serafini
Vincentius Nussi *Secretarius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Dichiarasi che i sodalizii sotto il titolo della B. V. Assunta in cielo, per suffragare le anime del Purgatorio, non possono lucrare le indulgenze e i privilegii dell' Arcisodalizio di Roma, se non sono a questo aggregate.

Beatissime Pater,

Hermes Martinelli Congregationis SS. Redemptoris Procurator Generalis ad pedes S. V. provolutus demisse exponit olim in Ecclesia S. M. vulgo in Monterone nuncupata, in hac alma Urbe existente, erectam fuisse Archisodalitatem sub titulo B. M. Virg. in Coelum Assumptae, ad iuvandas animas purgatorii igne detentas, eiusdemque Sodalitatis ceu moderatorem constitutum fuisse Procuratorem generalem pro tempore existentem Congregationis SSmi Redemptoris.

Non raro autem accidit ut eiusdem

nominis et tituli Sodalitates erigantur a Rmis locorum Ordinariis, vi facultatis illis collatae, ex speciali indulto, erigendi sodalitates cum Indulgentiis, quibus in Urbe fruuntur respectivae Archisodalitates; absque ulla exhibita petitione aggregationis Archisodalitatis supremo Moderatori.

Id vero, uti experientia comprobata, in eiusdem Sodalitatis bonum minime vergit. In his siquidem Sodalitatibus, quae nullo inter se vinculo coniunguntur cum Sodalitate primaria quae ab Apostolica Sede uti centrum aliarum fuit constituta, paulatim ea deficit unitas directionis piorumque usuum conformitas, quae maxime confert ad incrementum pietatis erga animas Christifidelium igne Purgatorii detentas, nec non maioris boni ipsorum sodalium.

Quare praedictus Orator humiliter et enixe exorat S. V. ut benigne decernat Sodalitates sub titulo B. M. V. in coelum Assumptae ad iuvandas animas purgatorii igne excruciatas, etsi ab Ordinariis locorum canonice sint erectae, nihilominus Indulgentias et privilegia Archisodalitati a Romanis Pontificibus concessa, non posse consequi in posterum, nisi a Congregationis SS.mi Redemptoris Procuratore generali, prius obtentis Ordinarii loci consensu eiusque litteris testimonialibus, praedictae Archisodalitati fuerint aggregatae.

Et Deus etc.

SSmus D. N. Leo Pp. XIII in Audientia habita die 18 Junii 1892 ab infrascripto Secretario S. C. Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 18 Junii 1892.

A. Card. Serafini.

Alex. Archiep. Nicopolit. *Secretarius.*

II.

Circa l'erezione della Via Crucis.

Ord. Minor. S. Francisci Assis. — 26 Sept. 1892—P. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci, ad pedes S. V. humillime provolutus, sequentia dubia circa Stationes Viae Crucis solvenda exponit:

I. An Superiores Conventuum, Hospitiorum etc. Ordinis Minorum, ut Guardiani, Praesides, Praefecti Missionum.... delegare possint ad erigendas Stationes Viae Crucis Religiosos Sacerdotes ejusdem quidem Ordinis vel Provinciæ, non tamen sibi subditos?

II. Cum ex decisione S. C. Indulg. « Benedictione tabularum et crucium facta a Sacerdote legitime delegato, alter quicumque tabulas collocare potest privatim sine caeremoniis et etiam alio tempore » (Decr. auth. n. 311), quaeritur: An sit necessarium ut Sacerdos legitime deputatus, facta in loco ubi Stationes erigendae sunt benedictione tabularum et crucium, ibi permaneat quoadusque eaedem Stationes non fuerint affixae, ita ut nequeat ante hujusmodi affixionem in domum suam reverti?

III. An indultum Viae Crucis cesset, si persona quae pro suo privato Oratorio illud obtinuit, alio transferat habitationis sedem, vel Oratorium in eadem domo mutet, ita ut ad id privilegium habendum requiratur novum concessionis rescriptum? Et quatenus negative:

IV. An ad lucrandas Indulgentias necessario requiratur nova Viæ Crucis erectio praesertim si Oratorii et Viae Crucis mutatio fiat prope vetus Oratorium: e. g. si constituatur in cella priori Oratorio contigua, sed omnino separata, vel in alia ejusdem domus contignatione; quam tamen eadem persona pro sua habitatione habet? Et quatenus affirmative:

V. An Sacerdos legitime deputatus ad erectionem in priori Oratorio jam factam, etiam secundam et tertiam erectionem (pro casu quod sit necessaria) peragere possit in praedictis mutationibus seu translationibus absque nova deputatione seu facultate?

VI. In constituendis Stationibus Viae Crucis in Oratorio domestico, sive hoc sit cum privilegio celebrandi ibi Missam sive non, requiritur in scriptis, et id ad validitatem, consensus *a)* Ordinarii, *b)* Parochi?

VII. Si consensus tum Ordinarii tum Parochi in scriptis vel saltem oretenus affirmetur necessarius in superiori dubio VI, requiriturne novus eorumdem (et etiam domini in scriptis) consensus in casu mutationis Oratorii et Stationum

Viae Crucis de domo in domum vel de cella in cellam ejusdem domus?

VIII. In Indulto quo erigitur Via Crucis in Oratorio domestico exprimi solet Indulgentias acquiri posse ab Oratore ejusque consanguineis, affinibus et familiaribus cohabitantibus; quæritur, utrum defuncto Oratore Indultario, ceteri supra comprehensi adhuc lucrare possint Indulgentias?

IX. Pro erectione Viae Crucis in locis exemptis a jurisdictione Ordinarii, ut in Ecclesiis, Oratoriis, locis internis Conventuum, non tamen Ordinis Minorum, sed aliorum Ordinum exemptorum, requiriturne consensus ipsius Ordinarii et etiam Parochi?

X. An valida dicenda sit Viae Crucis erectio, si Parochus vel Superior Ecclesiae, Monasterii, Hospitalis, loci ubi erectio facta est, consensum quidem ante erectionem praestiterit, non tamen in scriptis nisi post erectionem?

XI. Contingit aliquando ut non satis certo constet quinam sit Superior qui consensum praestare debet pro Viæ Crucis erectione in aliqua Ecclesia, Monasterio, Conservatorio, Hospitali etc.: non semper enimi et ubique habetur Capellanus ab Ordinario nominatus, sed modo unus, modo alter Sacerdos a Parocho vel a Superiore alicujus Conventus mittitur ad aliquem ex praedictis locis, ut ibi praecipue pro inhabitantibus, puta, pro Sororibus, pro infirmis etc., Missam celebret, aliaque ecclesiastica munia peragat. Unde quaeritur:

Utrum in hujusmodi casibus sufficiat ut solus Parochus consensum praestet pro erectione Viae Crucis, vel requiritur etiam consensus in scriptis Superioris seu Superiorissae localis Fratrum sive Sororum?

S. Congregatio Indulgentiarum et SS. Reliquiarum propositis dubiis respondit:

Ad I. *Negative*: id est non posse delegare nisi sibi subditos.

Ad II. *Negative*.

Ad III. *Negative*: dummodo locus in quo peracta est erectio Viae Crucis neque in precibus, neque in Rescripto determinetur.

Ad IV. *Affirmative*: seu necessariam esse novam erectionem, uti constat ex pluribus responsionibus hujus S. Congregationis, praesertim ex resp. d. die 30 Jan. 1839 in una Lingonen.

Ad V. *Negative*: id est vi prioris tantum delegationis non potest novam erectionem peragere.

Ad VI. *Affirmative* quoad consensum Ordinarii: *Negative* quoad consensum Parochi.

Ad VII. *Affirmative*.

Ad VIII. *Negative*.

Ad IX. *Negative*.

Ad X. *Negative*.

Ad XI. Si agatur de erigenda Via Crucis in Ecclesia vel publico Oratorio, præter consensum Superioris vel Superiorissae Ecclesiae, Monasterii, Conservatorii, Hospitalis, requiritur etiam consensus Parochi: minime si agatur de Via Crucis erigenda in Sacello privato seu decenti loco infra septa Monasterii, quod a jurisdictione Parochi sit omnino exemptum.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis, die 26 Septembris 1892.

Fr. A. *Card.* Sepiacci, *Praef.*
† A. *Archiep.* Nicopolitan., *Secret.*

Congregaz. Suprema del S. Officio.

I.

Intorno la prova della morte del primo coniuge.

Beatissime Pater,

Humiliter expetitur interpretatio authentica Instructionis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide anno 1883 *De Iudiciis ecclesiasticis Art. IV, De impedimento ligaminis*, § 43, quoad verba: « Quod si de matrimonio *contrahendo* agatur, hoc permitti nunquam poterit, donec de morte prioris coniugis *certo* constiterit. »

Status quæstionis. — Coram tribunali ecclesiastico Curiae N. duæ causæ agebantur ad hunc effectum, ut vir, qui ante 30-38 annos evanuit, nec de eo habetur notitia ulla, pro mortuo declaretur, et ut parti derelictae fas sit secundas nuptias inire. Iudex primæ instantiæ, processu in forma confecto, nec unum quidem testem *certum* de morte coniugis adduxit; nihilominus obitum ex conie-

cturis, indiciis, edictalibus, diuturna absentia tot annorum, certo probatum iuridice praesumpsit, et parti accusanti libertatem dedit ad matrimonium secundum coram Ecclesia contrahendum, quod iam civiliter initum erat et proles suscepta.

Iudex in appellatorio simpliciter sententiam reiecit, deducens hic esse casum de matrimonio *contrahendo*, ideoque nunquam permittitur convolatio ad secundas nuptias, nisi certo, i. e. per documenta, testes de morte prioris coniugis constiterit, præsumptiones vero, indicia, et aliae circumstantiae, quae respiciunt mortem prioris coniugis, perpendendae sunt tantum in casu matrimonii *contracti* quando de valore secundarum nuptiarum agitur (Cfr. Instructio *de Iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales* edita a S. Congreg. de Propaganda Fide, an. 1883, § 43, *ad finem*) (1).

Proinde oritur fundamentale dubium, quomodo componi possit sensus litteralis verborum Instructionis de Prop. Fide cum novissima Instructione S. R. U. Inquisitionis *De status libertate ante nuptias probanda* de die 29 Augusti 1890, ubi dicitur (2): In matrimonio contrahendo, « si testes responderint, nupturientes habuisse uxorem vel maritum, sed esse mortuos,..... non detur licentia, nisi prius recepto testimonio authentico a rectore hospitalis, in quo praedicti decesserunt, vel a rectore ecclesiæ aut cœmeterii, in quo humata fuerunt eorum cadavera. Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, non excluduntur aliæ probationes, quae de iure communi possunt admitti, dummodo sint legitimae et sufficientes.... Iudex servatis servandis...., poterit iudicare an sit concedenda licentia nec ne ».

Insuper admittit Instructio S. Congreg. Inquisitionis data Archiepiscopo N. de die VI Februarii anno 1863, declarationem mortis coniugis, quando nullus testis haberi queat et per consequens in casu matrimonii *contrahendi* Iudex ex coniecturis in facto occurrente adducto non solum potest, sed etiam debet moderare arbitrium suum.

« Verum, ait Istructio prædicta, quandoque contingit, ut nullus testis haberi queat. Tunc coniecturæ, præsumptiones, indicia colligenda. Haec potissimum ex ipsis coniugibus desumenda. Inquirendum an mutua voluntate copulati, mutuoque affectu se prosecuti fuerint, bonis moribus imbuti religiose vixerint, filios, bona stabilia habeant, qui discessit, an infirmae vel optimae valetudinis, an bella, seditiones, pestilentiae extiterint ».

Praefectus Cardinalis S. C. Inquisitionis in litteris ad Archiepiscopum N. die VI Februarii 1861, scribit:

« Argumenta etiam desumi possunt ex actis a Tribunali civili confectis et deinde super illis, instituto examine, ubi nihil contrarium reperiatur, ab Ecclesiastica potestate, ferri *debet* sententia, qua declaratur satis constare de obitu personæ de cuius existentia inquiritur ».

Hic innuitur quasi officium nobile Iudicis sententiam ferendi ad praecavenda maiora incommoda, quia nimirum ampla tunc querimoniis via aperiatur si Iudex coniugi postulanti sententiam declarantem obitum prioris coniugis a limine reiecerit; Tribunal ecclesiasticum accusaretur quasi obex ad civilia iura et moralia protuenda, quasi sollicitans civilia contubernia, reddens conditionem bonorum catholicorum peiorem quam malorum. Malus enim, spreta ecclesiastica potestate, forsan per fas et nefas promptus erit ad matrimonium morte prioris coniugis rite ab Ecclesia nondum declarata, contrahendum. Bonus postulat remedium iuris, sententiam declaratoriam ab Ecclesia, ut quietus in conscientia tandem post 30 aut plus annos ad alias nuptias possit convolare.

Debetne in tali causu omnino respui? an alio modo verba Instructionis an. 1883 sint interpretanda?

Hinc quaeritur:

I. An si agatur de matrimonio *contrahendo*, nunquam ferri debet sententia, qua declaratur satis constare de obitu personae, de cuius existentia inquiritur, ex famae adminiculis, praesumptionibus, citationibus per ephemerides dioecesanas, etc.?

II. An verba: « donec de morte prioris coniugis *certo* constet », ita intelligenda sint, ut certitudinem adstruat tantum documentum, certus nuntius, testis, exclusis praesumptionibus et aliis

(1) V. *Monit. Eccl.* Vol. IV Par. II, p. 32.
(2) V. *Monit. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 243.

de iure adminiculis, iuxta arbitrium iudicis sufficientibus ?

III. Si ad primum affirmative, quaeritur insuper, utrum necessario duæ sententiae consentaneae mortem coniugis declarantes a duobus tribunalibus sint extrahendae, an sufficiat una sententia, quasi supplens documentum de statu libero partis ?

Feria IV die 6. Maii 1891.

In Congregatione generali S. Rom. et Un. Inquis. proposita suprascripta instantia, praehabitoqne Reverendissimorum DD. Consultorum voto, Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales in rebus fidei et morum generales Inquisitores respondendum mandarunt.

Ad I. et II : *De morte prioris coniugis certo constare posse etiam ex praesumtionibus, indiciis et adminiculis aliisque probationibus, quae de iure communi admittuntur, dummodo legitimae sint ac sufficientes, iuxta ea quae habentur n. 6. Instructionis Supremae huius Congregationis s. Officii : Ad probandum obitum coniugis.*

Ad III : *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, nisi forte aliquis ex interesse habentibus appellationem interposuerit.*

Sequenti vero feria VI die 8 dicti, SSmus D. N. Leo XIII, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita relatam sibi Eminentissimorum Patrum Cardinalium resolutionem benigne approbare dignatus est.

I. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

II.

Se il vino per la Messa, quando è acido, può medicarsi col tartrato di potassa.

Fu esposto da un Vescovo della Francia alla S. Penitenzieria che, avendo il vino di quel luogo un sapore acido, dovuto ad un eccesso di acido tartarico, lo si suol raddolcire col tartrato di potassa, sale che si estrae dalla feccia del vino, e il quale forma, coll' acido tartarico in eccesso, un bitartrato di potassa che precipita al fondo della botte.—Chiedevasi intanto se questo vino così medicato fosse lecito per la Messa.

La S. Penitenzieria trasmise il quesito alla S. C. Supr. del S. Officio, la quale così rispose :

« Illustrissime et Reverendissime Domine,

« In Congregatione fer. IV, 27 elapsi mensis Aprilis, expensis literis a Te missis Domini M... quærentis, utrum uti queat quodam chimico processu ad vini pro Missa naturalem acredinem corrigendam, Eminentissimi Domini Cardinales una mecum generales Inquisitores respondendum mandarunt :

« Non expedire. — Deus Te sospitem « servet.—Dom. Tuæ,

« Romæ, die 9 maii 1892.

« Addictissimus in Domino

« R. Car. Monaco. » (1)

SOLUZIONE DI CASI (2).

I.

Della regola di condotta circa il salario agli operai nei tempi normali ed anormali.

16.° Caso Morale.

Nabore, in tempo di crisi agraria, quando le derrate corrono a vil prezzo, e gli operai sono disoccupati, invita molti di costoro a coltivare i suoi campi, col patto di dare ad essi la metà o il terzo del salario consueto. Se ne accusa intanto con Fabiano e con Sebastiano confessori. Il primo lo condanna a colpa ed a restituzione, perchè non dà agli operai quello che loro spetta. Il secondo lo assolve da ogni colpa e da ogni pena, per-

(1) Togliamo questo documento dalla *Semaine Religieuse de la Savoie* 27 Oct. 1892 p. 607.

(2) Han risposto ai tre casi morale canonico e liturgico :

Bossi Can. Nivardo di Nervi—Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola—Mariani P. Gaspare da Bettona di Amelia—Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico : Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria.

Ai soli casi morale e liturgico : Battista Sudd. Antonio di Gaeta—P. Andrea da Torrita Lett. Capp. di Pisa.

Al solo caso morale : Bisogno Carmine Ec. Cur. di Cava dei Tirreni—Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Al solo caso liturgico : Santucci Cesare Cerem. Vescovile di Rimini.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Dott. Luigi Saletti di Randazzo : pel premio del caso canonico, il P. Gaspare da Bettona di Amelia per quello del caso liturgico, il Sudd. Antonio Battista di Gaeta.

chè gli operai liberamente han consentito.

Si chiede:

1.° Qual'è la regola di condotta circa il salario agli operai pei tempi normali ed anormali, perchè non si manchi alla giustizia commutativa?

2.° Che deve dirsi di Nabore, di Fabiano e di Sebastiano?

Al primo—Norme sicurissime di condotta circa il salario agli operai vengono date dalla stupenda Enciclica *Rerum novarum* di Leone XIII (*Mon. Eccl.* q. Vol. Par. I p. 110), e dalle dichiarazioni della Santa Sede che le tennero dietro (*Mon. Eccl.* q. Par. p. 155). Noi le desumeremo sopratutto da questi autorevoli documenti.

a) In primo luogo adunque fa d'uopo ben definire la natura del salario. Il salario o mercede non si vuol confondere col mercimonio o col prezzo. Il primo si dà all'uomo libero per l'opera ch'egli presta in altrui vantaggio. Il secondo si dà solo per la merce che si riceve. Il primo è quasi un premio pel lavoro che si presta. Il secondo è quasi una permuta coll'oggetto che si compra. Il salario adunque, benchè si paragoni per qualche lato al prezzo, pure non gli è pari del tutto, nè va regolato colle medesime norme.

b) Il lato in cui convengono il salario ed il prezzo è in ciò che, dandosi entrambi per un vantaggio che si ottiene, giustizia vuole che entrambi sieno in proporzione di eguaglianza colla cosa che si riceve, non dovendo uno avvantaggiarsi sulla cosa o sull'opera altrui, senza il giusto compenso. Si ascolti l'Angelico (1. 2. qu. 114 a. 1): « Id enim merces dicitur quod alieni recompensatur pro retributione operis vel laboris, quasi quoddam pretium eius. Unde sicut reddere iustum pretium pro re accepta ab aliquo est actus iustitiae, ita etiam recompensare mercedem operis vel laboris est actus iustitiae ».

c) Differiscono però in questo che il prezzo si dà solo per la cosa e riguarda unicamente la cosa; il salario si dà per l'opera e riguarda ancora la persona dell'operaio. In quanto al primo perciò, basta che esso sia eguale al valore della merce, perchè la giustizia si ottenga. Non così pel secondo.

d) Il salario infatti si dà per l'opera dell'uomo libero, il quale, non ostante qualunque convenzione, ha diritto al proprio sostentamento, e questo, quando altronde non si possa ottenere, dee conseguirsi dal lavoro che si presta: « Reapse manere in vita commune singulis officium est, cui scelus est deesse. Hinc jus reperiendarum rerum quibus vita sustentatur necessario nascitur: quarum rerum facultatem infimo cuique nonnisi quesita labore merces suppeditat » (Encycl. *Rerum novar.* l. c.).

e) Il lavoro dell'operaio perciò presenta di naturale diritto due caratteri: la *personalità* e la *necessità*. Sotto il primo aspetto il lavoro è proprio della persona e va tutto a vantaggio di essa. Sotto l'altro aspetto il lavoro è ordinato a procacciargli il necessario alla vita. Di qui viene che, riguardo alla *personalità*, l'operaio può benissimo cedere in tutto o in parte il premio del suo lavoro, dipendendo ciò tutto dalla sua volontà. Ove poi alla *personalità* vada unita pure la *necessità* (quando, cioè, non abbia come altrimenti provvedere al sostentamento), non è libero di cedere quello che alla vita è necessario (Encycl. cit. l. c.), nè il padrone può negarglielo senza ledere la giustizia commutativa (*Decl. S. S. ad dub. I*).

f) Siffatta *necessità* si riferisce non pure al vitto, ma ancora al vestito: si desume dal fine immediato dell'obbligo di lavorare che impone la natura. Sicchè quando il salario non soddisfa a tale necessità, ledesi da parte del padrone la giustizia commutativa: « Quoties igitur opus tale sit, quod operarius per ipsum satisfaciat praedicto suo officio naturali consequendi finem immediatum laboris sui, ac merces ad consequendum hunc finem, victum nempe ac vestitum convenientem impar sit, per se loquendo et considerata rerum natura, habetur obiectiva inaequalitas inter opus et mercedem, et ideo laesio iustitiae commutativae » (*Decl. S. S. ad dub. I*).

g) Ma tal *necessità* si estende pure alla famiglia dell'operaio, o che questa sia ristretta, o che sia numerosa? In altri termini, quando il salario basti solo al sosten-

tamento dell' operaio, e non già pure a quello della moglie e dei figli, ledesi la giustizia commutativa? — Non si lede la stretta giustizia, purchè il salario è sufficiente alla vita dell' operaio; ed eccone la ragione: « Opus autem est opus personale operarii et non familiae ipsius, nec ad familiam ipsam refertur primo et per se, sed secundario et per accidens, quatenus mercedem acceptam operarius cum suis distribuit. Sicut enim familia opus in casu non auget, ita ex iustitia non requirit ut merces debita operi ipsi augeatur ».

h) Nondimeno, se non si lede in tal caso la giustizia commutativa, può ledersi benissimo la carità. E ciò non solo in tutti quei modi generali onde si pecca contro siffatta virtù, ma in un modo ancora speciale e tutto proprio di questo caso. La carità infatti obbliga non solo a sovvenire i bisognosi, ma a sovvenirli ordinatamente, secondo che sono più prossimi all' uomo. Ora più prossimi diventano al padrone gli operai che lavorano lungamente per lui, anzichè altri. Avendo egli perciò modo di esercitare gli officii di carità, dee preferire agli altri poveri la famiglia dell' operaio addetto al suo servizio (*Decl. S. S. ad II*).

i) Oltre a ciò, quando il padrone ricava molto vantaggio dal lavoro dell' operaio, non per giustizia, ma per naturale onestà può largheggiare con lui più del convenuto, a vantaggio sopratutto della costui famiglia. È onestà naturale questa, alla quale non ha diritto stretto l' operaio, ma che natura detta ed impone a chi ha lucrato considerevolmente sul lavoro di colui che è povero e non ha modo come alimentare i suoi (*Decl. S. S. ad I et II*).

l) Ma che è da dire quando molti poveri operai si offrono al lavoro, contenti di lucrar meno di quello che o l' opera o il sostentamento richiede? Ledesi la giustizia commutativa con pagarli così scarsamente, secondo il libero loro consenso? — Generalmente sì. Si è detto innanzi che l' opera dell' operaio, benchè non sia propriamente una merce, pure a questa si paragona, « quia in ordine ad mercedis aequalitatem habet totum id quod habet merx ad pretium et aliquid etiam amplius ». Or se nella compra non è lecito, generalmente parlando, acquistare una merce a prezzo minore di quello che vale; molto meno è lecito dare un salario minore di quel che merita l'opera in sè, ovvero di quel che basti al sostentamento dell' operaio (*Decl. S. S. ad III*).

m) Abbiamo detto *generalmente parlando*. Giacchè si dànno dei casi particolari, nei quali può ben condursi un operaio con minore stipendio; come ad esempio quando il padrone, dando l'intero stipendio non bene provvederebbe al proprio sostentamento e ne avrebbe danno. In tal caso più che di giustizia, sarebbe quistione di carità onde il padrone provvede a sè ed agli altri (*Decl. S. S. ad III*)

n) Del resto come il prezzo delle merci secondo le varie circostanze di tempi, di luoghi e di persone suol diminuire ovvero aumentare; così pure il salario degli operai, sia che si consideri l' opera in se, sia che il loro sostentamento. Ma tengasi salda la regola: Fa d' uopo in primo luogo considerare l' opera, la quale se val più del sostentamento, più deve pagarsi; se meno, non si può scemare il necessario alla vita dell' operaio. E ciò per stretta giustizia commutativa (*Encycl. cit. Decl. S. S. ad I*).

Il fin qui detto vale per risolvere la prima parte del quesito: qual sia la regola di condotta circa il salario agli operai pei tempi normali. Potremo anco desumerne la regola pei tempi anormali.

Si dànno benissimo (e ne abbiamo visti e ne vadiamo tutto giorno) tempi di estrema miseria, sopratutto per quelle che chiamano crisi o agrarie o vinicole, onde gli operai sono disoccupati, e i padroni non hanno come ben provvedere alla coltura dei propri fondi. In siffatti tempi anormali moltissimi operai chiedono lavoro, contenti della metà e ancora del terzo del prezzo ordinario. I padroni, allettati da queste offerte vantaggiose, li conducono e li pagano secondo il convenuto. Peccano contro la giustizia commutativa?

Essendochè il salario dell' operaio vien paragonato al prezzo della merce, vediamo ciò che per questa in pari caso insegnano

i DD. — S. Alfonso dice (L. III, n. 802) che quando la cosa è poco utile al compratore e questi la piglia in grazia solo del venditore, il prezzo decresce per una metà secondo alcuni; secondo altri più probabilmente per un terzo. Ma se trattasi di chi per ragione di povertà offre a minor prezzo la sua merce e la compra non si fa per solo vantaggio del venditore, in tal caso vi ha disputa fra i TT. Alcuni, come il Busembau, il Vasquez, il Diana ecc. dicono potersi comprare a minor prezzo, dal perchè la cosa ultronea di per sè rendesi vile secondo il comune apprezzamento. Altri, come i Salmaticesi, il Navarro, il Dicastillo ecc. credono ciò illecito, sembrando opporsi direttamente alla carità e alla giustizia il comprare a minor prezzo da un povero costretto da necessità. S. Alfonso così qualifica queste sentenze: « Haec secunda sententia est quidem aequior et omnino suadenda; sed spectata ratione, prima sententia non videtur improbabilis » (1).

Può dirsi lo stesso del salario degli operai? È certo che quando il salario più tenue si dà per solo vantaggio dell' operaio, senza che al padrone torni utile il suo lavoro, non si lede la giustizia. Sarebbe anzi una certa limosina che si darebbe all' operaio disoccupato.

Crediamo che neppur si lede quando il padrone non avea in animo di condurre gli operai e di coltivare il fondo; ma, allettato dalla costoro offerta, li conduce a minor prezzo. In questo caso dee supporsi che il padrone in tanto non volea coltivare il fondo, in quanto non avea mezzi come condurre gli operai pel giusto prezzo. E però s' egli vi si induce, lo fa solo per la ridotta mercede chiestagli da quelli; giacchè se li pagasse di giusto prezzo, gliene verrebbe discapito.

In tal caso però, stante l' utile che gli ridonda dal lavoro, se non per giustizia, per carità, dovrebbe il padrone riconoscere più largamente i poveri operai, secondo insegna S. Alfonso: « Quando vero alter vendit coactus a necessitate, et tu non emis mere in gratiam sui, facile potes peccare contra charitatem emendo tam vili pretio quam emeres, mere in gratiam venditoris » (l. c.).

Laddove poi il padrone abbia modo e volontà di coltivare il fondo, e però abbia bisogno degli operai, benchè questi gli si offrano, spinti dalla miseria, per minor salario, non può sminuire il prezzo giusto, quello almeno che sia necessario al loro sostentamento. Ed è qui la differenza fra il prezzo della merce e il salario degli operai. Il principio *res ultronea vilescit* può valere probabilmente (secondo la esposta teorica di S. Alfonso) pel primo; non pel secondo. Imperocchè nella merce si riguarda il solo valore dell'oggetto, ma nell'operaio vuolsi attendere non solo al valore dell' opera, ma sì ancora al diritto ed al dovere imprescindibile del sostentamento; e però se può condonare parte del primo, non può condonare nulla del secondo.—Il padrone adunque che in tal caso abbia dato all' operaio meno di quanto gli basti a mantener la vita, è tenuto (stante la dottrina insegnata dal Rom. Pontefice) a risarcirlo.

Al secondo—Venendo ora al nostro caso, fa d'uopo vedere se Nabore avea bisogno e mezzi e volontà di coltivare i suoi campi. Nel caso affermativo non potea frodare gli operai dissoccupati del giusto prezzo, o almeno del necessario al loro sostentamento. Nel caso negativo potea scemare moderatamente il salario, non chiudendo però il cuore alla carità dovuta in modo speciale a' proprii operai che trovansi in miseria. Di qui viene che possono aver fallato amendue i confessori Fabiano e Sebastiano. Il primo con condannare il penitente senz' altro a colpa ed a restituzione, solo per non aver dato agli operai quello che loro spettava; il secondo con assolverlo da ogni colpa e da ogni pena dal perchè ci fu il libero consenso degli operai.

(1) S. Alfonso l. c. fa qui una eccezione: « Dummodo, excipio, res emenda non sit de iis quae communiter emuntur et offeruntur ut frumentum, oleum, vinum: secus de aliis quae non ita facile venduntur ».

II.

Circa la natura delle Confraternite nel Napoletano.

16.° Caso Canonico.

Esistono nel Napoletano molte Confraternite erette solo per decreti reali della passata Dinastia de' Borboni. Molti opinano che queste Confraternite siano da considerare come ecclesiastiche, perchè erette in forza di convenzioni o di concordati conchiusi fra le due potestà. Per contrario, altri le credono meramente laicali, stando fermi sul principio che i sodalizii ecclesiastici suppongono la erezione canonica almeno per opera del Vescovo.

Si chiede: Che è da dire di siffatta controversia?

Una confraternita può essere ecclesiastica o laicale. Perchè addivenga ecclesiastica deve essere istituita canonicamente, giusta il Tridentino, e secondo le norme prescritte da Clemente VIII nella Bolla *Quaecumque a Sede Apostolica* del 7 dicembre 1604. La erezione canonica dunque è necessaria, e questa deve farsi *Apostolica vel Ordinaria auctoritate* (Bull. Clem. VIII n. 3). E non solo la erezione, sì ancora gli statuti non possono aver valore se non siano stati esaminati ed approvati dal Vescovo: « Statuta autem... impartiri non possint nisi ea prius ab Episcopo Dioecesano examinata et pro ratione loci approbata fuerint, quae nihilominus eiusdem Episcopi decretis, ac moderationi, et correctioni in omnibus semper subiecta remaneant » (Bull. Clem. VIII n. 5). — Ove manchi siffatta canonica erezione, e ancora l' approvazione degli statuti, la confraternita sarà laicale.

L' autorità civile non ha diritto alcuno sulle confraternite ecclesiastiche: « Confraternitates auctoritate Apostolica vel Ordinaria erectae subsunt iurisdictioni Episcopi, ac etiam ipsi Confratres, ubi agitur de interesse spiritualitatis et confraternitatis » insegna il Ferraris (v. *Confraternitas* art. IV n. 1), citando il decr. del 10 sett. 1626 della S. C. della Immunità. Le cause perciò riguardanti gl' interessi delle confraternite spettano al giudice ecclesiastico, non al giudice laico. E se questi si arroghi il diritto di chiamare innanzi al suo tribunale le confraternite o i confratelli, dee riputarsi quale un usurpatore: « Iudices saeculares, qui confraternitates, seu confratres per praecepta compellunt ad se subiiciendum suis judiciis pro rebus ipsarum confraternitatum et pro actibus, quo faciunt in locis sacris, et alios, ut processionum et similium, tamquam usurpatores jurisdictionis Ecclesiasticae declarandi sunt» (Ferraris l. c. n. 9).

Ciò posto, che deve dirsi delle Confraternite del Napoletano? Talune di esse hanno la canonica erezione, e però sono di natura ecclesiastica. Moltissime non ripetono la loro origine che da un decreto del Re, il quale ne ha rivedute ed approvate le regole. È chiaro che queste debbono considerarsi meramente laicali, giacchè sono prive di quell' approvazione canonica ch' è necessaria alla *ecclesiasticità* dell' ente.

Nè vale il dire che in forza de' Concordati la S. Sede riconosce come ecclesiastici siffatti sodalizii. Ciò è del tutto falso. Non v'ha Concordato che conceda al Re il diritto di erigere confraternite; nè la S. Sede ha mai riconosciuto un tal diritto (1). Nell' ultimo Concordato del 1818, in cui furono conceduti al Re molti favori, non si fa parola di Confraternite, e nell' Art. XXX espressamente si dispone che « quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa ».

Stante adunque tutto ciò, non v'ha ragione che dimostri la natura ecclesiastica nelle confraternite del Napoletano erette per sola autorità regia.

Se dunque siffatte confraternite vogliono dirsi meramente laicali, qual sarà l' ingerenza che su di esse deve spiegare il Vescovo? Per ben definirla fa d' uopo conoscere la vera lor natura canonica e civile.

Canonicamente queste Confraternite non

(1) Veggasi nel nostro *Monitore* Vol. I pag. 153 e seg. la causa *Existentiae Confraternitatis* del 16 agosto 1873, dalla quale si rileva quanto la Chiesa sia ferma nel non riconoscere sulle confraternite pretesi diritti sovrani.

sono che riunioni di laici col fine di esercitarsi nelle opere di pietà e di beneficenza. Potrebbero dirsi non confraternite, ma congregazioni, giusta il senso spiegato dall' Ursaya (Tom. VIII Par. I Discept. XIII, n. 9), in quanto che non formano un corpo morale canonicamente riconosciuto, ma solo una privata adunanza di pie persone.

Or benchè il Vescovo non possa soggettarla a tutte le leggi canoniche le quali riguardano le vere Confraternite, pur non gli si può negare quella generale ingerenza che l' Ordinario deve avere sì nelle opere di pietà, come in quelle di beneficenza. Il Vescovo infatti ha l' obbligo di vigilare perchè la pietà sia bene esercitata senza errori e senza abusi; e però può permettere e vietare siffatte unioni e può ispezionarle ed inquirere intorno ad esse. — Inoltre il Vescovo è in forza de' Canoni (V. *Mon. Eccl.* Vol. VI Par. I, p. 16 seq.), l' esecutore di tutte le pie disposizioni, e però deve adoperarsi perchè vengano esattamente adempiute, col diritto di visitare ogni pia opera e di chieder conto della loro amministrazione. Questo diritto non gli si può negare da qualsivoglia confraternita o congregazione anche meramente laicale. Vero è che, trattandosi di queste confraternite, non vi hanno sanzioni canoniche che tutelino i prefati diritti; giacchè, come altrove dimostrammo (*Mon. Eccl.* l. c.), le censure della Costit. *Apost. Sedis*, del Tridentino e dell' Estrav. *Ambitiosae* riguardano precipuamente le opere pie di natura ecclesiastica (1).

Oltre a ciò, vi ha la Chiesa o l' oratorio della Confraternita, ch' è in tutto soggetta al Vescovo; vi ha il padre spirituale che dal Vescovo deve approvarsi; vi hanno le sacre funzioni che sottostanno alla esclusiva giurisdizione dell' ordinario.

Ma qual sarà la natura di queste Confraternite in rispetto alle leggi civili?

La maggior parte delle Confraternite del Napoletano furono fondate ed approvate da Re Ferdinando IV. Or ecco come un dispaccio del dì 11 febbraio 1781 definisce le attribuzioni vescovili su di esse (De Rossi *Istruzioni per l' Ammin. di benefic. e Luoghi pii*, Vol. I app. p. 59):

« Che il Vescovo e la giurisdizione ecclesiastica nelle congregazioni, confraternite ed in altri pii luoghi laicali non abbiano altro diritto che di visitarli *quoad spiritualia tantum*.

« Che perciò le suddette adunanze sieno in tutto il resto soggette al Magistrato laico, a cui solo spetta conoscere delle cause d' elezione o cancellazione, dei procuratori ed uffiziali delle medesime, e d' ogni altro che riguarda le adunanze.

« Che il magistrato laico è quello che deve esaminare le regole e capitoli di tali uomini, senzachè possa intromettervisi la Corte vescovile ».

La giurisdizione vescovile adunque va limitata alle sole cose spirituali. Vero è che nel 1820 le Confraternite del Napoletano, come tutte le altre istituzioni di beneficenza, furono affidate ai Consigli degli Ospizii, fra i membri dei quali era incluso l' Ordinario del capoluogo della Provincia (2); con altri decreti furono dati ai Vescovi ed agli ecclesiastici speciali e più larghe ingerenze in siffatte istituzioni. Il dì 29 dicembre 1824 poi fu trasmesso agli Ordinarii il *Regolamento formato dalla Consulta del Regno per estendersi generalmente a tutte le Congregazioni del Reame*, in cui nel capo col titolo *Stabilimenti*

---

(1) Scrivemmo altrove (Vol. IV Par. I, pag. 41) e qui ricordiamo, che le Confraternite laicali se non hanno fondazione canonica e la quistione non versa su cose spettanti strettamente al Vescovo, come sono quelle che riguardano il culto o l' adempimento dei pii legati, non sarebbe vietato, nè s' incorrerebbe pena con ricorrere all' autorità laica. Laddove poi si tratti di cose che riguardano la giurisdizione episcopale nel senso sopra spiegato, chi ricorresse alla potestà laica incorrerebbe la scomunica della Cost. *Apostolicae Sedis* riservata in modo speciale al Papa; subito, se si ricorre alla autorità giudiziaria; dopo l' effetto, se all' amministrativa.

(2) " Art. 5. I consigli vengono composti dagl' Intendenti, dagli Ordinarii delle Diocesi de' capoluoghi delle Provincie, da tre Consiglieri e da un Segretario „.

generali vi ha come segue (De Rossi l. c. p. 493):

« Art. 41. Oltre delle autorità civili, l'Ordinario sarà il superiore, e l' invigilatore di tutte le confraternite della Diocesi. Egli le visiterà quando lo crederà opportuno, senza esigere da chicchessia alcun dritto, e darà nelle occorrenze quelle opportune disposizioni, che le leggi ecclesiastiche e civili non disapprovano.

« Art. 42. I Parrochi vigileranno parimenti sulle confraternite esistenti nel loro territorio; e qualora crederanno di esservi abusi e disordini, son tenuti a rapportarne all' Ordinario che darà le provvidenze opportune ».

Insediatosi il nuovo Governo italiano in queste provincie meridionali, colla legge 3 agosto 1862 n. 753 furono disciolti i Consigli degli Ospizii e le Confraternite; con tutti gli altri istituti di beneficenza, furono sottoposti alla tutela delle Deputazioni provinciali. Fu altresì esclusa ogn' ingerenza dell'Autorità ecclesiastica dall' amministrazione e dal governo delle opere pie laicali (1). La legge poi 15 ag. 1867 n. 3848, al n. 6 dell' art. 1, reca che per le confraternite si aspetta una nuova legge, « non differito intanto il richiamo delle medesime alla sorveglianza dell' autorità civile ». Il Consiglio di Stato (20 Mar. 1889 *Mon. Eccl.* Vol. VI Par. I n. 94) comenta così tal disposizione: « Per quanto vogliasi questa vigilanza ristretta nei più angusti limiti, essa si stende sempre a quegli atti che risultino contrarii alle leggi dello stato e agli statuti dell' ente ». Quale poi sia il magistrato competente per le controversie delle confraternite, lo definì la Corte di cassazione di Roma con questa massima: « Appartiene all' autorità giudiziaria il vedere se i diritti di un membro di confraternita siano stati o no da lui perduti, se di essi sia stato giustamente, o no privato, se la deliberazione, con la quale il medesimo fu rimosso sia stata emessa ritualmente, se si debba pronunziare la nullità o la illegalità di detta deliberazione, e la reiscrizione del confratello suddetto » (Sez. unite 30 giugno 1888—*Mon. Eccl.* l. c. p. 118).

Dal fin qui detto chiaro apparisce con quanta prudenza e avvedutezza convenga che l' Autorità diocesana tratti con queste confraternite di natura ibrida. La sua giurisdizione certamente riconosciuta oggidì è solo nelle cose spirituali. In tutt' altro farà bene a comporre *de bono et aequo* i dissidii (frequentissimi in queste adunanze), che si sommettono al suo giudizio, e quando non riesce, potrà dar facoltà di adire i tribunali laici, avvalendosi anche dove occorra delle speciali concessioni solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 41—Vol. VII. Par. II, pag. 105).

III.

Del modo di purificare i vasi sacri.

16.° Caso Liturgico

Chirico, quando deve purificar la pisside o la patena, talune volte, senza curarsi dei frammenti, v' infonde del vino o dell' acqua, che poi ripone nel sacrario: tal' altre, dopo averne tolti i frammenti, suole astergere i detti vasi col purificatoio.

(1) L' art. 85 della cit. Legge 3 agosto 1862 mantenne in vigore per le provincie napolitane il decreto 17 febbr. 1861 limitativo dell' ingerenza del clero nell' amministrazione delle opere pie laicali. — Ecco intanto ciò che questo decreto del 17 febbr. 1861 sancisce intorno a ciò: « Art. I. Sono abrogati gli art. 4, e 7 del decreto del 1 febbr. 1816, il decreto del 14 febbr. 1816, gli art. 2, 4, 7 e 8 del decreto del 29 febbr. 1826, il decreto 7 dicembre 1832 colle relative istruzioni del 9 genn. 1833, ed ogni altra analoga disposizione, in quanto escludono la liberazione dell'autorità civile, ovvero prescrivono il necessario concorso o l' esclusiva ingerenza de' Vescovi, o di ecclesiastici di loro scelta nelle Commissioni di beneficenza, nell' amministrazione e nel governo delle opere pie laicali, degli orfanotrofii, conservatori e ritiri, delle cappelle laicali, delle confraternite e pie associazioni, e di ogni altra corporazione stabilimento od istituzione laicale, nella formazione dei loro stati discussi annuali o bilanci, nella disposizione dei loro fondi, nella fissazione delle loro spese, e nel rendimento dei relativi conti».

Si chiede:

1.° Come devono purificarsi i vasi che han contenute le sacre specie?

2.° Che è da dire della condotta di Chirico?

Al primo — I vasi, destinati a contenere le sacre Specie, sogliono essere soprattutto il calice, la patena e la pisside.

Circa la purificazione del calice nelle messe ordinarie non v' ha difficoltà. La Rubrica del Messale dice: « Ablutionem sumit et extergit os et calicem purificatorio » (1). Basta adunque, dopo sunta l' abluzione, astergerlo col purificatoio. Ma si noti col Bouvry (p. 3 sect. 3 tit. 10, Rub. 5 ad 9) e col De Herdt (S. Lit. Prax. T. I n. 270) che non è bastevole una sola astersione, bisognando mettere due volte nel calice il purificatoio e fregarne leggermente il fondo e le pareti, la prima volta con una estremità, la seconda coll' altra, e badando di purificare almeno la prima volta pure il labbro esteriore. La inosservanza di questa regola fa sì che spesso i calici che si conservano in sagrestia non bene purificati con una sola astersione, si trovino bagnati nel fondo con grande indecenza e con pregiudizio della doratura.

Ciò corre per le messe ordinarie. Dove poi fosse d' uopo celebrare più messe, come il dì di Natale e quando si ha la facoltà di binare, perchè non si franga il digiuno per l' altra messa, nella prima il calice vuolsi purificare giusta l' istruzione della S. C. de' Riti del dì 11 marzo 1850, da noi data nel *Monit. Eccl.* Vol. III. Par. II, p. 9 in nota.

Venendo ora alla purificazione della patena, questa ha luogo due volte nella Messa: una volta quando dopo il *Pater noster* si estrae da sotto al corporale per sovrapporvi la sacra Ostia; un' altra quando, dopo la sunzione dell' ostia, si fanno cadere nel calice, i frammenti raccolti sul corporale. La prima consiste in una semplice e leggera astersione del purificatoio colla mano destra sul concavo della patena, la quale interamente si forbisce e purifica (De Herdt, l. c. n. 259). La seconda si fa col dito pollice o coll' indice che si tenevano uniti, con cui si mandano nel fondo del calice in primo luogo i frammenti grossetti che si vedono, e poi gli altri minori, astergendo la intera superficie della patena.—In ciò però si osservi, giusta il De Herdt (l. c. n. 267):—1.° che in siffatta operazione l'indice o il pollice non devono usarsi di lato, ma colle estremità interne onde furono uniti dopo di aver toccate le sacre Specie—2.° che nel raccogliere i frammenti dee procedersi con riverenza, con diligenza e senza strepito, e così pure nel purificar la patena sopra il calice.—3.° che non è bene scrupoleggiare in tali cose, bastando quella morale accuratezza che suole usarsi da pii e timorati sacerdoti, senza radere il corporale con pericolo di scomporlo, e senza fregar lungo tempo la patena producendo noia ed ammirazione agli astanti—4.° che finalmente laddove si vegga nella patena qualche corpo estraneo ai sacri frammenti, come cera o filamenti del corporale, ciò non deve farsi cadere nel calice, ma rimanendo dubbio, riporsi nel corporale, perchè poi venga sunto dopo le sacre specie insieme coll' abluzione.

Resta a vedere il modo di purificare la pisside. Varii ne assegnano i Rubricisti:

a) Potrebbe purificarsi in primo luogo raccogliendosi diligentemente colla estremità del pollice o dell' indice i frammenti tutti e ponendosi nel calice prima della sunzione

(1) Facciamo nostra la seguente nota del Fumagalli (Il Sacerd. celebr. diretto ecc. 4.ª ediz. 1887 p. 64): " Abbiamo da una lettera di S. Pio V, scritta all' Arcivescovo di Tarragona in data del 7 Genn. 1577 e citata da Benedetto XIV (*De Sacrif. Missae* lib. 2 c. 21) che la quantità del vino, che s' infonde per la purificazione debba essere almeno eguale al già consacrato. Ed inoltre, che detta purificazione si deve prendere da quella parte del calice per cui si prese il Sangue. Nondimeno se per avventura alcuna volta la purificazione non giungesse in quantità al Sangue preso, basterà leggermente agitare il Calice, sicchè il vino scorra su quelle parti che prima furono toccate dal detto preziosissimo Sangue. Se la particella dell' ostia che sta dentro il calice, rimanesse attaccata allo stesso calice, o si ridurrà col dito indice al labbro del calice, o si piglierà colla purificazione; la qual cosa è più decente e più conforme alla pratica dei più esatti (idem, lib. 3 c. 17) „.

del Sangue. Se verrà tolto ogni frammento, ciò potrà bastare alla purificazione della pisside senza infondervi del vino, come basta alla purificazione della patena (De Herdt l. c. n. 282).

b) Potrebbe purificarsi in secondo luogo nella esposta maniera, con aggiungervi la infusione di un po' di vino con cui si lavi col dito internamente e che poi potrà versarsi nel calice dopo la sunzione del Sangue, e sumersi colla purificazione (Quarti P. 2 tit. 10 sect. 2. dub. 8).

c) Si può ancora purificare nello stesso modo, mettendo così i frammenti, come l'abluzione del vino nel calice, non prima, ma dopo la sunzione del sangue (De Herdt l. c.).

Ma che dire di coloro che purificano la pisside col solo purificatoio? Si ascolti il De Herdt l. c.: « Acriter reprehendendos illos qui purificant quidem pyxidem, sed nec indice nec vino, sed solo utuntur purificatorio: quoniam si in pyxide aliquod fragmentum remanserit, melius est ut ibi persistat, quam ut purificatorio dispergatur cum certo perditionis et profanationis periculo ».

Lo stesso dicasi della purificazione della lunetta nell' ostensorio e del piattino che suolsi tenere sotto il mento di quei che si comunicano. Devonsi diligentemente raccoglierne i frammenti e metterli nel calice o nella pisside colle sacre specie, ed è bene che poi si purifichino coll' acqua ovvero col vino.—Riprovevolissimo anche qui è l' abuso di non pochi sacerdoti i quali, senza bene osservarne i frammenti, astergono col purificatoio la lunetta e il piattino, e anche la patena quando siesi adoperata per la comunione.

Al secondo—Dopo tutto ciò, si rende chiara la soluzione del caso. Chirico fa male con infondere nella pisside o sulla patena del vino ovvero dell' acqua, che poi ripone nel sacrario, senza curarsi dei frammenti. Questi vogliono con diligenza raccogliersi, e se vi si versa il vino deve sumersi, o mettersi nel calice. Fa pur male ad astergere col purificatoio i detti vasi. Giacchè quantunque ne abbia tolti i frammenti, tuttavia può rimanerne qualcuno inosservato, ed è grave irriverenza farlo andar disperso e profanato.

PROPOSTA DI CASI

18.° Caso Morale

Crisanto confessore, chiamato a confessare giovinette in una casa di educazione, domanda loro: Quante volte il vostro confessore vi permette la S. Comunione? Ed esse: Tre volte la settimana. — Ed io ve ne concedo cinque, soggiunge il confessore.

Si chiede:

1.° Crisanto ha operato saviamente?

2.° Quali avvertenze convien fare, e quali criterii seguire per la frequente comunione nei convitti delle giovanette?

18.° Caso Canonico.

Ugone Vescovo, senza l'intesa della Commissione Tridentina, ha licenziato Giapeto da professore del Seminario e gli ha surrogato Tancredi. Questi, avendo ciò conosciuto, e agitato di coscienza, chiede:

1.° È sempre nullo *ipso facto* qualunque atto d'amministrazione circa il Seminario, senza l'intesa della Commissione Tridentina?

2.° Deve egli restituire lo stipendio a Giapeto?

18.° Caso Liturgico.

Disputano fra loro Cleto e Marcellino circa il tempo del profferire nella Messa le parole: *Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo laudans invocabo Dominum et ab inimicis meis, salvus ero.*—Cleto sostiene doversi dire quando il Sacerdote raccoglie i frammenti e ne asterge la patena. Marcellino afferma che si debbano pronunziare dopo compiuta la detta astersione.

Si chiede: Che è da dire di questa disputa?

NOTA intorno le dichiarazioni sul Salario degli Operai.

Prima di mandare in macchina, siamo stati assicurati da fonte autentica che le Dichiarazioni sul salario degli Operai da noi date a pagina 155 di q. Parte, sono state per errore attribuite alla Congregazione Suprema del S. Officio. Invece furono mandate al Re.mo Mons. Arcivescovo di Malines dall'E.mo Cardinale Rampolla Segretario di Stato il giorno 26 Settembre 1891, non già come una risoluzione del S. Officio, nè della S. Penitenzieria, ma sibbene come scritte da un E.°Teologo, al quale il S. Padre avea trasmesso i relativi quesiti.

BIBLIOGRAFIA

THEOLOGIA DOGMATICA ET MORALIS—ad mentem S. Thomae Aquinatis S. et Alphonsi de Ligorio, nec non iuxta recentiora Sedis Apostolicae documenta, accurate explanata, auctoribus Professoribus Theologiæ Seminarii Claromontensis e Societate S. Sulpicii, promovente et approbante Ill.mo ac R.mo D. Ioanne Petro Boyer Episcopo Claromontensi—Editio quinta—Parisiis, apud Roger et F. Chernoviz,

editores, 1889 — Volumi sei in 16.° di circa pag, 700 ognuno.

Vogliamo far conoscere ai nostri lettori questo corso teologico che i professori sulpizianisti del Seminario di Clermot han compilato sotto gli auspicii di quel Vescovo. E davvero è bello e prezioso assai. La dottrina è profonda e sicura, derivata da quei due luminari delle sacre discipline che sono S. Tommaso e S. Alfonso. Giudiziosa la scelta delle quistioni dove, tolte le poco utili e interessanti, non vi ha che tutto quanto bisogna alle menti giovanili e ad una soda a compiuta istituzione ecclesiastica. Vi è poi un metodo così logico, così chiaro, e una lingua così pura e così facile, che poca fatica si richiede nell' insegnante, poca nel discente, trovandosi pronta, e come ammannita già, e ridotta in succo e sangue, la dottrina teologica.

Un' altra utilissima specialità di questo corso è ancora in ciò che le materie del sesto precetto sono trattate in disparte in un supplemento che può studiarsi quando si è prossimi ad ascoltare le sacramentali confessioni.

Non è meraviglia perciò che un' opera di tanto pregio e così opportuna abbia avuto l' onore di un Breve del Sommo Pontefice, ed altri encomii dall' Episcopato francese, e sia stata adottata come testo non solo nei Seminarii della Francia, ma in molti altresì del Portogallo, dell' Italia, della Polonia e dell' America, e inoltre nel breve giro di pochi anni abbia avuto ben cinque edizioni.

Chi voglia provvedersene, potrà scrivere agli editori A. Roger e F. Chernoviz, rue des Grands-Augustins, 7, à Paris—Prezzo L. 18.

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI

75. *Se sia lecito investir danaro sulle così dette banche-usure private.*

D. Vi ha in M. delle private persone le quali accettano in deposito qualunque somma di danaro, dandone cent. 5 d'interesse per ogni lira in ciascuna settimana, e restituendo il capitale ad ogni richiesta. Moltissimi, allettati dal guadagno di circa il 250 per cento, collocano ivi tutt'i loro risparmi e anche del danaro tolto da altri a mutuo. Si chiede: È lecito investire il proprio danaro sulle dette *banche-usure* private?

R. Non è lecito il detto investimento per due ragioni: 1° perchè il lucro è disorbitante ed usurario.—2° si coopera ad una gravissima frode.

È chiaro che il 250 per cento non può essere un giusto frutto del danaro, molto meno di un mutuo. Qualunque titolo non basterebbe a coonestare quell'interesse. Neanco il *periculum amittendae sortis*. Imperocchè questo pericolo, quando sia vero e grave, può rendere lecito un interesse maggiore del consueto, ma sempre minore della sorte principale. Altrimenti il pericolo cesserebbe del tutto dal punto che siasi raggiunta coll'interesse la detta sorte. Così prendendosi il 250 per cento, basterà meno di mezz'anno per rifarsi del capitale e di un conveniente interesse. Il dippiù sarebbe usurario.

In secondo luogo si coopera ad una gravissima frode. I gestori delle banche-usure finiscono, come per consueto, col fallimento gettando sul lastrico innumerevoli famiglie. E questo lo scopo a che mirano, ammassando l'altrui danaro, colla promessa di strabocchevoli interessi, cui nessun commercio potrebbe loro fruttare. Or chi non vede che colle somme loro offerte si coopera a tanta ingiustizia? — Quand' anco perciò vogliasi dire volontariamente ceduto e quasi donato quell'esorbitante interesse, non si può sfuggire la colpa di cooperare alla frode altrui.

Ma se non è lecito quel lucro, dovrebbe restituirsi ed a chi?

Che debba restituirsi non è dubbio, diffalcato il capitale e un giusto interesse, anche avuto riguardo al pericolo cui quello fu esposto (1). Ma non si dovrà restituire al banchiere, il quale è colui che altri intende frodare. Invece si dovrà attendere il fallimento, e questo avverato, la restituzione dovrà farsi a coloro che non avranno come rivalersi delle loro somme.

76. *Se un professore del Seminario può essere deputato per la commissione amministrativa e disciplinare del Semin. medesimo.*

D. Tizio canonico è professore da più anni nel patrio Seminario, ed ora è stato eletto a deputato della doppia commissione Tridentina del Seminario medesimo. È valida e lecita cotesta elezione?

R. Non sarebbe nè valida nè lecita se il diritto l'avesse vietata. E potrebbe vietarla, per la ragione che Tizio sarebbe chiamato talvolta ad essere giudice insieme e parte.

Nondimeno tal divieto, per quanto noi sappiamo, non esiste. E però se un professore di Seminario venisse eletto a deputato del Seminario medesimo, la elezione sarebbe e valida e lecita, e nessuno gli potrebbe impedire l'esercizio di tal carica.—Solo dovrà egli astenersi dallo intervenire a quelle sessioni, in cui si prende ad esame o il suo stipendio, o la sua condotta.

---

(1) Salvo, se, stando il penitente in buona fede, non si reputi giovevole l'ammonizione,

77. *Se i cappellani delle confraternite possano recare la stola anche quando non ci sia consuetudine.*

D. In T. non essendovi consuetudine che i rettori, i cappellani e i padri spirituali delle confraternite rechino la stola nelle processioni, ora la vogliono introdurre, poggiati sul decreto della S. C. de' Riti del dì 11 marzo 1837, il quale definisce « licere capellanis confraternitatum stolam in processionibus deferre ». — Che deve dirsi di costoro?

R. Dimostrammo altrove (Vol. VII, Par. I, pag. 233) la stola non potersi adibire che nella sola collazione de' sacramenti e dei sacramentali, giusta il Decreto generale della S. C. de' R. del 7 settembre 1816, il quale dichiarava abusiva ogni contraria consuetudine.

Dicemmo inoltre che, ciò non ostante, la stessa S. C. si mostrò appresso più condiscendente verso le consuetudini locali. E però furono più volte approvate consuetudini che autorizzavano ai parroci ovvero ai cappellani di confraternite l'uso della stola. Così il 9 maggio 1857 *in Portus Aloisii* ad 4 n. 5243—il 5 dic. 1868 *in Syren.* ad 3 n. 5419—il 27 mar. 1854 *in Veliternen.*, n. 4607; il 3 dic. 1881 *in Syracusana.* In questi casi tutti trattavasi di consuetudini antiche invalse in quei luoghi, non mai di nuove introduzioni, ovvero di regole generali.

Nè diversamente suona l'allegato decreto degli 11 marzo 1837. Eccolo testuale come si legge nel Gardellini al n. 4808.

« *Tiburtin.* — Hodiernus Archipresbyter Collegiatae Ecclesiae Sancti Petri, et Parochus S. Ioannis Baptistae Oppidi Poli Dioecesis Tiburtin. aegre ferentes, Cappellanos Sodalitatum ibidem erectarum in processionibus stolam deferre, S. R. C. humillimas porrexere preces, ut declaretur, an invecta consuetudo isthæc sit licita, ac proinde toleranda? Sacra eadem Congregatio, post acceptam informationem Rev.mi Episcopi Tiburtini, in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum subsignata die coadunata, re mature perpensa, ad relationem mei infrascripti Secretarii, rescribendum censuit: *Iuxta alias decreta, licere Cappellanis Confraternitatum stolam in processionibus deferre.*

« Atque ita rescripsit, ac in proposito casu omnino servandum esse edixit, atque mandavit, die 11 martii 1837 ».

Anche qui adunque trattasi di consuetudine già introdotta; non di norma generale, E però questo decreto non vale ad autorizzare l'uso della stola ai cappellani di confraternite, dove quest'uso non è invalso per consuetudine.—Mal si comportano adunque i cappellani di T. con intraprendere l'uso della stola che loro non compete.

78. *Circa il genuflettere quando il Vescovo pontificalmente benedice.*

D. Nelle benedizioni pontificali chi deve genuflettere? e da qual punto? e fino a quando?

R. Non devono genuflettere i canonici di cattedrale a qualsivoglia benedizione del Vescovo (S. R. C. 13 febr. 1677 *in Maioricen.* ad 1); o che siano parati, o che non siano (21 iul. 1855 *in Briocen.* ad 7); così nella chiesa cattedrale, come fuori (3 Aug. 1652 et 6 Dec. 1653 *in Maioricen.*); benchè si trovino in abito ordinario (2 mart. 1652 *in Majoricen.*), e benchè il Vescovo impartisca la benedizione papale (14 iun. 1845 *in Cadicen.* ad 2).— Sono tenuti però d'inclinare profondamente il capo e gli omeri (Caerem. lib. 1 c. 18 n. 3) quando il Vescovo benedice.

Sono invece obbligati a genuflettere tutti gli altri (7 dec. 1630 *in Tornacen.* ad 2); o che siano chierici parati, o che non parati (14 iun. 1845 *in Cadicen.* ad 2.); o che siano laici, o magistrati (23 mart. 1641 *in Imolen.*), o anche canonici di chiese collegiate benchè adorni di sacri indumenti (24 iul. 1683 *in Pisana*, ad 11). Se n'eccettua il solo celebrante il quale alla benedizione del Vescovo non genuflette, ma inclina solamente il capo (13 mart. 1700 *in Arichipae ad 1*).

Ma da qual punto devono questi genuflettere? dalle parole *Precibus et meritis?* ovvero al *Benedicat?* o anche al *Pater et Filius* etc.?

La benedizione comincia dalle preci, onde s'imploran dall'alto le disposizioni e gli effetti salutari che si desiderano. Fa d'uopo adunque fin da queste parole piegar le ginocchia, giusta l'insegnamento del Martinucci, il quale (Manual. Sacr. Rit. Lib. VI Cap. 26 n. 12) dice che nelle benedizioni papali, dopo letto il Breve in latino ed in italiano, « assurgente Episcopo, Canonici assurgent et Praesules si qui aderunt: ceteri omnes adstantes in genua procumbent ».

E fino a quando devono stare in ginocchio? Lo stesso Martinucci lo insegna (l. c. n. 17): « Benedictione largita, (Episcopus) dimittet baculum, sedebit mitram gestans capite, et omnes illi qui genuflexerunt consurgent ».

E che tutti debbano stare in piedi quando si pubblicano le indulgenze lo dicono il Memoriale Rit. tit. VII C. 2 § n. 18; De Conny liv. 3 ch. 3; De Herdt *Prax. Pontif. seu Caerem. Episc.* T. I, lib. 1, c. 25 n. 205. Ecco le parole di quest'ultimo: « Infra publicationem in fine Missae, si ipsemet Episcopus celebret solemniter, tunc stare debet, quia est apud altare; si vero missae per alium celebratae assistat, sedere debet; omnes autem alii stare debent ».

79 *Se nelle Confraternite laicali si può cantare l'officio dei morti durante la celebrazione della Messa.*

B. In V. è costume che i confratelli delle congreghe laicali cantano l'officio dei morti durante la celebrazione della messa. È lecita siffatta usanza?

R. La liturgia della Chiesa vieta severamente la celebrazione della messa nell'altare maggiore durante la recitazione delle ore canoniche. Così la S. C. de' Riti 2 mar. 1620 n. 688 et 14 mai. 1856 n. 5224 ad 11.

Ma va incluso sotto questo divieto anche l'officio dei morti? È v'ha pur divieto quando non ci sia obbligo di coro? — Ecco un recente decreto:

« I. Missam privatam in altari maiori illo tempore quo in choro horae canonicae dicuntur decreta S. R. C. celebrari prohibent: quaeritur an sub denominatione horarum canonicarum etiam officium defunctorum in casu intelligatur?

« II. Et quatenus affirmative, an haec prohibitio extendatur ad illas ecclesias, in quibus proprie dictus chorus non invenitur, sed diversi sacerdotes, occasione funerum congregati, officium defunctorum in communi recitent?

« S. R. C. respondit: *Affirmative* « (die 20 decembris 1878 in Gnesnen. et Posnanien. n. 5758).

Secondo questo decreto adunque non è lecita la celebrazione della messa all'altare presso il quale si recita o si canta in comune l'officio dei morti, neanco quando non vi sia stretto obbligo di coro.

Deve ciò applicarsi al caso di una confraternita?

A prima fronte sembra che sì, avendo anche qui una specie di coro, e ufficio e messa come nel decreto allegato. Se non che fa d'uopo considerare che nel decreto parlasi di preti che compiono un funerale, la qual funzione è di natura liturgica, e va regolata secondo le strette norme della sacra liturgia.

Non così l'officio dei morti che recitano la domenica i confratelli di una congregazione. Questi non fanno che una privata opera di pietà, la quale non va soggetta a tutte le leggi della liturgia. La sola messa è in tal caso l'opera liturgica. Ma s'è vietato il canto di cose estranee durante la celebrazione delle messe cantate o solenni, non è vietato durante la celebrazione delle messe lette. Quando adunque una congrega voglia, durante la messa letta, cantare l'officio dei morti, o quello B. V. M., o altri cantici e lodi spirituali, non v'ha legge che lo proibisca.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1892)

Congresso Cattolico di Siviglia—Il 18 u. s. s'inaugurò nella Capitale dell'Andalusia un grandioso Congresso. Si tenne nella Collegiata di San Salvatore ove intervennero 30 Vescovi, 500 ecclesiastici, e duemila laici: i socii furono circa 5 mila. L'Arcivescovo pronunziò il discorso inaugurale, reclamando energicamente l'indipendenza temporale del Papa. Vi furono interessanti discorsi recitati dall'Arcivescovo di Santiago, da altri Prelati, dotti oratori, e curati. Si discusse sulla religione e la politica, sulla necessità di associare il popolo alle classi elevate in difesa della religione, sulla quistione sociale, sull'insegnamento cristiano e su di altri temi importantissimi.

Dopo la chiusura del Congresso, tutt'i Vescovi furono invitati a pranzo dalla Regina Reggente, la quale tributò loro omaggi e congratulazioni.

Feste Colombiane—A Genova si fecero solennissime feste civili e religiose coll'intervento di 17 Prelati: fu inaugurata la statua del gran navigatore nel liceo Colombo, e fu deposta una corona sul monumento, mandata dalla Società geografica di Parigi.—A Roma nell'Arcibasilica Lateranense fu celebrata una messa di ringraziamento: v'intervennero la nobile Anticamera del Pontefice che lo rappresentava, molti Cardinali e il Corpo diplomatico. Nel Convento dei Francescani in Via Merulana si tenne una Accademia: erano presenti tre Cardinali e moltissimi Religiosi d'ogni Ordine. Nella Chiesa Nazionale di Monserrato ed in quella di N. S. del Sacro Cuore altre solenni funzioni con intervento di Prelati, ragguardevoli personaggi e numeroso popolo. — In Huelva fu inaugurato un monumento nella Rabida con assistenza della famiglia reale.—A Boston fu tenuto un Comizio grandioso cosmopolita.—A New-York splendide feste religiose e civili, cui prese parte il Presidente degli Stati Uniti.—A Parigi, per cura dell'E.mo Richard, fu celebrata una gran festa in Cattedrale, e nel palazzo del Conte Roselly si tenne un'accademia in prosa ed in versi con discorsi e pezzi musicali eseguiti da valenti artisti.—La Repubblica di Colombia ha fatto noto alla S. Sede che per decreto solenne il 12 Ottobre sarà giorno festivo civilmente e religiosamente, ed in tale circostanza la Capitale Bogotà è stata consecrata al Sacro Cuore.

Nomine Pontefice — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Mons. Agostino Ciasca Pro-prefetto di Propaganda; Mons. Luigi Tripepi pre-

fetto degli Archivii della S. Sede. Ha poi nominato Protettore dell' Ordine dei Minimi l' E.mo Card. Apolloni, e protettore della Congregazione degli emigrati, fondata a Piacenza, l' E.mo Card. Bausa.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il 18 u. s. Mons. Verjus, Missionario del S. Cuore, e Coadiutore del Vicario Apostolico della Guinea, accompagnato dal Superiore dei Missionarii, P. Ionet, fu ricevuto dal S. Padre, al quale offerì una carta geografica di quella regione convertita, un triregno formato di corone di capi di tribù, il primo dizionario ed il primo catechismo in quella lingua selvaggia colla bandiera del S. Cuore.

— Nel Santuario di Caravaggio accorsero pellegrinando ben 30 mila persone con i Vescovi di Carpi e di Cremona.

— Il S. Padre per mezzo dell' E.mo Segretario di Stato ha interessato il Presidente della Republica del Chilì che nella fausta ricorrenza delle feste di Colombo mitigasse la pena ai detenuti. Quel governo ha promesso appagare il desiderio caritatevole di Sua Santità.

—Il capitolo generale dei Trappisti ha votato l'unione di tutti i suoi membri in un solo Ordine, ed ha eletto primo Generale D. Sebastiano Abate di Septfonds.—Fu pure eletto il nuovo Superiore Generale dei Certosini nella persona del R.mo P. Michele Baglin, priore della Certosa di Valbonne.

— Il granduca Sergio fratello dell' Imperatore delle Russie colla sua consorte è stato a visitare il Papa, ed ha desiderato venerare le insigni reliquie della Passione. Il figlio dello Czar è stato a visitare le ossa del Taumaturgo S. Nicola a Bari.

— Il 10 sp. il Sommo Pontefice, facendogli corona 9 Cardinali, molti Vescovi, la sua Corte e la rappresentanza della Commissione per le feste giubilari, ricevè 500 Dame del S. Cuore e le alunne dei Collegii italiani ed esteri colle offertedi Lire 50 mila, un ricchissimo Ostensorio ed altri doni. Fu la prima solenne udienza colla quale si aprirono in Vaticano i ricevimenti pel Giubileo di Leone XIII.

— Sono morti Mons. Vincenzo Gregorio Berchialla Arciv. di Cagliari; Mons. Giovanni Battista Paolucci Vescovo di Viterbo, Mons. Domenico Pio Rossi Vescovo di Concordia.

— Sono morti ancora il Rmo P. Antonio Angelini d. C. d. G. consultore di più Sacre congregazioni, chiaro letterato, valentissimo nella epigrafia; il Rmo P. Matteo Liberatore d. C. d. G. insigne filosofo, autore di molte opere, fondatore e scrittore della *Civiltà Cattolica*.

— Varii congressi hanno avuto luogo nell' estero. Uno nel Palatinato ed a Baden sotto la presidenza del Barone De Boul-Berenberg, in cui presero parte 4 mila persone. Si trattò degli Ordini religiosi, dell'incredulità moderna e dei doveri dei cattolici. — Un altro a Lintz nell' Austria, in cui si trattò delle cattedre di filosofia aristotelica-tomistica e della fondazione di una libera Università cattolica. — A New York il 29 u. s. si tenne un altro Congresso cattolico il cui scopo principale è la restaurazione del potere temporale del Papa, vi assistevano settemila delegati. A Bruxelles il 26 u. s. si è inaugurato un congresso democratico cattolico in cui si è deliberato circa l' educazione e la libertà d' insegnamento religioso per la gioventù. — E finalmente nella celebre Badia di Einsieldeln, sotto la presidenza del maggiore Rodolfo von Reding, con l' intervento dei Vescovi di Basilea e di St. Cloud e dell' Arciv. Mohilew di Russia. Si adottarono risoluzioni molto pratiche intorno le scuole e sull' azione universale di tutta la Chiesa.

— La Commissione giudiziaria della Camera dei Lord e il Consiglio privato della Regina Vittoria hanno giudicato potersi tollerare le immagini e le cerimonie del culto cattolico nelle chiese protestanti.

— Il Rev. Davide Beniamino missionario anglicano, mandato in Persia a convertire gli scismatici, è entrato nella Chiesa Cattolica.

— Nella terza Domenica di Settembre in tutti gli stati della confederazione svizzera venne celebrata la festa del digiuno nazionale, e di preghiere per tutte le confessioni.

— Lord Donington pari d' Inghilterra, padre di Miss Flora che fu moglie del Duca di Norfolk, si è convertito al cattolicismo.

— Il presidente degli Stati Uniti di America invitò il Sommo Pontefice di farsi rappresentare nell' Esposizione di Chicago. Vi mandò il Papa Mons. Satolli col Rettore del Collegio Americano di Roma.

— Sono morti: Mons. Francesco Giovanni Lovenau Arcivescovo di Pontichery in Francia, e Mons. Alessio Ricens dei Salesiani di Annecy, Vescovo di Nagpur nell' India. Mons. Paolo Kzewuski Vesc. tit. di Prusa in Bitinia; il R.mo P. Anselmo Bruniaux Priore Gen. dei Certosini, e Maria Soubirons, sorella di Bernardetta, testimone dell'apparizione di Lourdes.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

1.

Se il Vescovo possa costringere con censure i preti disoccupati ad assumere la cura delle anime, ed i curati negligenti a compiere il loro officio.

Parmen. Episcopus circa clerum— 17 Genn. 1886—A pag. 49 di q. Parte demmo conto della causa *in Calven.* nella quale alla quistione se il Vescovo possa costringere con censura i preti disoccupati ad intraprendere l' officio di parroco, fu risposto: « Detur responsum ut in Parmen. diei 17 ianuarii 1886 ad tertium dubium ». — Giova intanto conoscere integralmente questo interessante documento, il quale è come segue:

Beatissime Pater,

Episcopus Parmensis refert existere, speciatim in urbe, plura collegia, quibus adgregantur plurimi sacerdotes qui absque onere canonicæ residentiæ, minima et facillima munia obeunt, adsistendi scilicet uni Missæ ad instar conventualis. In hujusmodi collegiis numerantur prope *centum* sacerdotes. Hinc fit ut qui Parochi, Œconomi spiritualis, Capellani onera susceperunt vel stabilia vel temporalia, ambiunt has sedes ad quas facile nominantur vel a Patronis, vel a Fabricis, vel a consortio quod amplectitur centum Presbyteros ideo nuncupatos centumviros, qui in hac re omnino sunt et se gerunt independenter ab auctoritate episcopali. Sæpe sæpius accidit ut secundo electi sucerdotes prioribus muneribus renuntient, et antequam Ordinarius renuntiationem acceptet, ad nova onera se transferunt, et aliquando ad plena otia. Ex hac miserrima et indecora defectione nonnullæ Ecclesiæ parochiales carent Pastoribus, et hodie in Diœcesi illarum numerantur viduæ non minus ac *viginti.*

Quapropter prædictus Episcopus quærit:

1°. Utrum liceat sacerdotibus, qui beneficiis veri nominis non pollent et speciatim Vicariis curatis, Œconomis et Capellanis, derelinquere officia ab Episcopo illis commissa, non obtenta prius ejus licentia?

2°. An ex præcepto obedientiæ, adhibitis etiam, si opus fuerit, censuris, Episcopus jus habeat eos cogendi ut persistant in suo officio, saltem usquedum ipsis providere valeat per idoneum successorem?

3.° Utrum sub eodem præcepto obedientiæ, et iisdem intentatis censuris, possit Episcopus sacerdotes otiosos, vel ferme otiosos et sanitate suffultos, compellere ad suscipiendam Ecclesiarum curam, saltem donec illis fas sit providere Pastorem?

4.° Num, præter pœnas a jure statutas, ad corrigendos Parochos qui otiosi et socordes negligunt propria officia et admonitiones et minas minimi faciunt, hac miserrima ætate, conveniens sit inferre censuras, et speciatim suspensionem a missa diebus ferialibus, vel etiam extra Parœciam?

Ad compescendam licentiam, quae in Clero quoque furtim sed in dies maior serpit, atque ad providendum cultui religionis et saluti animarum in hac *plusquam in proximis Dioecesibus Pastoribus deficientium*, Episcopus Parmensis enixis precibus orat, ut et *pharmaca* et auxilia saltem temporalia, ad aliquot annos, illi provide designentur.

Parmæ, ex Episcopio, die 11 januarii 1886.

J. Andreas, *Episcopus.*

Die 17 Januarii 1886.

Ad 1: *Prout exponitur, negative.*

Ad II: *Affirmative, quoties ex officii dimissione grave detrimentum curæ animarum sit obventurum. Est tamen Episcopi sollicite providere et idoneo succes-*

sore, præsertim cum rationabili de causa dimissio expostulatur.

Ad III: *Affirmative, gravi urgente necessitate, et ad tempus.*

Ad IV: *Episcopus utatur jure suo, prout et quatenus de jure, perpensis tamen temporum et personarum adjunctis.*

Ita reperitur in positione cui titulus: PARMEN. *Episcopus circa Clerum*, existen. in Secretaria S.Congregationis Concilii in fasciculo positionum die 17 januarii anni 1886.

In quorum fidem, etc.

Datum Romæ, ex Secretaria præfata, die 5 februar. 1886

A. GESSI, *Sub-secretarius.*

II.

Se basti la licenza abituale del parroco perchè un sacerdote possa assistere alla celebrazione dei matrimonii.

Beatissime Pater.

Archiepiscopus N. humiliter exponit, quod in sua diœcesi parochi delegationem generalem ad assistendum matrimoniis concedere solent presbyteris, ut aiunt, *habituatis*, qui aliquod tantum servitium in ecclesia exhibent, quin habeant commissionem generalem ad exercenda munia parochialia.—Cum autem hujusmodi praxis ab aliquibus impugnetur, Archiepiscopus Orator Sanctitatem Vestram enixe rogat, ut, quatenus matrimonia, vi hujus praxeos a praedictis presbyteris inita, sint dubia vel irrita, ea in radice sanare Sanctitas Vestra dignetur.

Die 22 Decembris 1891, SSmus Dnus Noster, audita relatione Secretarii S. Congregationis Concilii, benigne annuit pro gratia sanationis et convalidationis juxta petita, quatenus opus sit, firmo tamen in posterum ne matrimonia a presbyteris vulgo *habituatis* benedicantur, nisi de speciali et expressa licentia parochorum et juxta præscriptum cap. 1, Sess. 24, Conc. Trid.de reform. matrim.

A. Card. EPISC. SABINEN. *Præf.*

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Decreto generale riguardante la promozione agli Ordini e l'espulsione degli alunni d'Istituto di voti semplici o solenni.

Decretum—4 Novembr. 1892.

Auctis admodum ex singulari Dei beneficio votorum simplicium Institutis, uti multa inde bona oriuntur, ita aliqua parit incommoda facilis alumnorum huiusmodi societatum egressus, et consequens, ex iure constituto, regressus in dioecesim originis. Haec autem graviora efficit temporalium bonorum inopia qua nunc Ecclesia premitur, unde Episcopi saepe providere nequeunt ut illi vitam honeste traducant. Haec, aliaque id genus, etiam de alumnis Ordinum votorum solemnium, perpendentes nonnulli Sacri locorum Antistites, pro Ecclesiastici ordinis decore et fidelium aedificatione, ab Apostolica Sede enixis precibus postularunt, remedium aliquod adhiberi. Cum ergo totum negotium SSmus D. N. Leo PP. XIII detulisset Sacrae huic Congregationi Episcoporum et Regularium Negotiis et Consultationibus praepositae, Emi Patres in Conventu Plenario habito in Vaticanis aedibus die 29 mens. Augusti anni 1892, praevio maturo examine ac discussione, perpensaque universa rei ratione, opportunas edere censuerunt dispositiones per generale decretum ubique locorum perpetuis futuris temporibus servandas. Quas cum SS. D. N. in Audientia d. 23 Sept. huius anni 1892 infrascripto Secretario benigne impertita probare et confirmare dignatus fuerit, ea quae sequuntur per praesens decretum Apostolica Auctoritate statuuntur et decernuntur.

I. Firmis remanentibus Constitutione S. Pii V diei 14 Oct. anni 1568, incipient. *Romanus Pontifex*, et declaratione sa. me. Pii PP. IX edita die 12 mens. Iunii anni 1858, quibus Superioribus Ordinum Regularium prohibetur, ne litteras dimissoriales concedant Novitiis aut professis votorum simplicium triennalium, ad hoc ut titulo Paupertatis ad SS. Ordines promoveri valeant, eaedem dispositiones extenduntur etiam ad Instituta votorum simplicium, ita ut horum Institutorum Superiores non possint in posterum litteras dimissoriales concedere pro SS. Ordinibus, vel quomodocumque ad sacros Ordines alumnos promovere titulo Mensae communis, vel Missionis, nisi illis tantum alumnis, qui vota

quidem simplicia, sed perpetua iam emiserint, et proprio Instituto stabiliter aggregati fuerint; vel qui saltem per triennium permanserint in votis simplicibus temporaneis quoad ea Instituta quae ultra triennium perpetuam differunt professionem. Revocatis ad hunc effectum omnibus indultis ac privilegiis iam obtentis a S. Sede, necnon dispositionibus contrariis in respectivis Constitutionibus contentis, etsi tales Constitutiones fuerint a S. Sede Apostolica approbatae.

II. Hinc notum sit oportet de generali regula haud in posterum dispensatum iri, ut ad Maiores Ordines alumnus Congregationis votorum solemnium promoveatur quin prius solemnem professionem emiserit, vel per integrum triennium in votis simplicibus perseveraverit, si alumnus Instituto votorum simplicium sit addictus. — Quod si interdum causa legitima occurrat, cur quispiam Sacros Ordines suscipiat triennio nondum expleto, peti poterit ab Apostolica Sede dispensatio, ut Clericus vota solemnia nuncupare possit quamvis non expleverit triennium, quoad Instituta vero votorum simplicium, ut vota simplicia perpetua emittere possit, quamvis non expleto tempore a respectivi Instituti Constitutionibus praescripto pro professione votorum simplicium perpetuorum.

III. Dispositiones contentae in decreto S. C. Concilii iussu sa. me. Urbani VIII edito die 21 Septembris 1624 incipien. *Sacra Congregatio,* ac in decreto eiusdem S. C. iussu sa. me. Innocentii XII edito die 24 mens. Iulii anni 1694, incipien. *Instantibus,* ac in aliis decretis generalibus, quibus methodus ordinatur a Superioribus Ordinum Regularium servanda in expellendis propriis alumnis, nedum in suo robore manent, sed servandae imponuntur etiam Superioribus Institutorum votorum simplicium, quoties agatur de aliquo alumno vota simplicia quidem sed perpetua professo, vel votis simplicibus temporaneis adstricto ac in sacris insuper Ordinibus constituto dimittendo; ita ut horum neminem et ipsi dimittere valeant, ut nunc dictum est, nisi ob culpam gravem, externam, et publicam, et nisi culpabilis sit etiam incorregibilis. Ut autem quis incorregibilis revera habeatur, Superiores praemittere debent, distinctis temporibus, trinam admonitionem et correctionem; qua nihil proficiente Superiores debent processum contra delinquentem instruere, processus resultantia accusato contestari, eidem tempus congruum concedere, quo suas defensiones sive per se, sive per alium eiusdem Instituti religiosum, exhibere valeat; quod si accusatus ipse proprias defensiones non praesentaverit, Superior, seu Tribunal, defensorem, ut supra, alumnum respectivi Instituti ex officio constituere debebit. Post hæc Superior cum suo Consilio sententiam expulsionis aut dimissionis pronuntiare poterit, quae tamen nullum effectum habebit si condemnatus a sententia prolata rite ad S. C. EE. et RR. appellaverit, donec per eamdem S. C. definitivum iudicium prolatum non fuerit. — Quoties autem gravibus ex causis procedendi methodus supradicta servari nequeat, tunc recursus haberi debeat ad hanc S. C. ad effectum obtinendi dispensationem a solemnitatibus praescriptis, et facultatem procedendi summario modo iuxta praxim vigentem apud hanc S. C.

IV. Alumni votorum solemnium, vel simplicium perpetuorum, vel temporalium, in Sacris Ordinibus constituti, qui expulsi vel dimissi fuerint perpetuo suspensi maneant, donec a S. Sede alio modo eis consulatur; ac praeterea Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint.

V. Qui in Sacris Ordinibus constituti et votis simplicibus obstricti sive perpetuis, sive temporalibus, sponte dimissionem ab Apostolica Sede petierint et obtinuerint, vel aliter ex Apostolico privilegio a votis simplicibus vel perpetuis vel temporaneis dispensati fuerint, ex claustro non exeant, donec Episcopum benevolum receptorem invenerint, et de ecclesiastico patrimonio sibi providerint, secus suspensi maneant ab exercitio susceptorum Ordinum. Quod porrigitur quoque ad alumnos votorum simplicium temporalium qui quovis professionis vinculo iam forent soluti, ob elapsum tempus quo vota ab ipsis fuerunt nuncupata.

VI. Professi tum votorum solemnium, tum simplicium ab Ordinariis locorum ad Sacros Ordines non admittantur, nisi, praeter alia a iure statuta, testimoniales litteras exhibeant, quod saltem

per annum sacrae theologiae operam dederint si agatur de subdiaconatu, ad minus per biennium, si de diaconatu, et quoad presbyteratum, saltem per triennium, praemisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo.

Hæc de expresso Sanctitatis Suæ mandato praefata Sacra Congregatio constituit atque decernit, contrariis quibuscumque etiam speciali et individua mentione dignis, minime obstantibus.

Datum Romae, ex Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium, die 4 novembris 1892.

I. *Card.* VERGA *Praef.*
† Ios. M. *Arch.* CAESARIEN. *Secretarius.*

II.

Circa i confessori straordinarii delle Monache dopo il Decreto QUEMADMODUM.

I. An qui concessus est monialibus favor recurrendi ad confessarium extraordinarium *quoties ut propriae conscientiae consulant ad id adigantur*, ita limitibus et conditionibus careat, ut ipsæ eo uti queant constanter, quin unquam confessarium ordinarium adeant, et ne ab Episcopo quidem redargui et impediri aliquo modo valeant, si rationibus haud probandis aut futilibus ductae fuerint?

II. Confessarii adjuncti, si quando cognoscunt non esse probabilem causam ad ipsos recurrendi, an teneantur in conscientia ad declinandam confessionum sororum auditionem?

III. Si quaedam sorores (imo, quod pejus est, major pars illarum) constanter ad aliquem e confessariis adjunctis recurrant, debetne Episcopus silere, an potius intervenire, aliquo modo procurando ut salva sit sancita Bulla *Pastoralis* maxima: « Generaliter statutum esse dignoscitur, ut pro singulis monialium monasteriis unus dumtaxat confessarius deputetur »?

IV. Et quatenus intervenire debeat, quam inire viam legitime queat?

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium præposita, propositis dubiis censuit rescribendum prout rescripsit:

Ad I: *Negative.*

Ad II: *Affirmative.*

Ad III: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Ad IV: *Moneat Ordinarius moniales et sorores de quibus agitur, dispositionem articuli IV Decreti* Quemadmodum *exceptionem tantum legi communi constituere pro casibus dumtaxat verae et absolutae necessitatis, quoties ad id adigantur, firmo remanente quod a S. Concilio Tridentino et a Constitutione s. m. Benedict. XIV incipien.* Pastoralis curae *praescriptum habetur.*

Romae, 1 Februarii 1892.

I. *Card.* VERGA *Praef.*
J. M. GRANNIELLO, *Barn., Secret.*

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

I.

Circa il culto di S. Giuseppe sotto il titolo di AMICO DEL S. CUORE (1).

Specialis examinis objectum cultus S. Joseph sub titulo: Amicus S. Cordis (ami du S. Coeur) factus est: et Eminentissimi ac Reverendissimi Cardinales in rebus fidei et morum generales Inquisitores, omnibus mature perpensis circumstantiis maxime in casu occurrentibus, decreverunt cum approbatione Sanctissimi D. N. Leonis PP. XIII, *circa rem propositam interloquendum non esse.*

Insuper praelaudati Emi Patres S. Rituum Congregationem monendam mandarunt, ne in posterum decreta, rescripta, etc. emanet, in quibus quomodocumque novus titulus, de quo supra, approbetur, aut etiam in quibus de eo simpliciter mentio fiat.

II.

Circa il culto del VOLTO SANTO.

Dub. I. Utrum approbari vel saltem permitti conveniat specialem cultum Vultui adorabili Divini Redemptoris, et ab illo consueto usque adhuc sancti Vultus imagini tributo, diversus, a sacer-

(1) Questo e il seguente documento sono stati pubblicati senza data dall' *Ephemerides Liturgicae.*

dotibus a sancto Vultu (sainte Face) dictis, Turonibus institutis, maximopere propagatum per annales relative archisodalitatis ?

Dub. II. Utrum ad propagandum stabiliendumve cultum, de quo in altero quaesito, Ecclesiam aut publicum Oratorium dedicari, sodalitates ac etiam aliquam religiosam congregationem vel Institutum sub titulo sancti Vultus fundari conveniat ?

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales in rebus fidei et morum generales Inquisitores, re matura perpensa, respondendum mandarunt:

Ad dubium I: *non expedire.*

Ad dubium II: *negative; et ad mentem.*

Mens est: sancta Sedes titulum adoptans *sancti Vultus*, tum in Brevi diei 16 Decembris 1884, speciales indulgentias sodalitati sub tali titulo Turonibus erectae concedente, tum in Brevi diei 30 Martii 1885, sodalitatem ad archisodalitatis gradum elevante, favere minime intellexit, multoque minus sive directe, sive indirecte approbationem dare speciali distinctoque cultui, adorabili Vultui Redemptoris tribuendo, eo modo quo a Presbyteris a *Vultu sancto* dictis speciatim proponitur atque propagatur.

Sancta Sedes unice venerationi favere intellexit, jam ab antiquis temporibus erga imaginem Vultus divini Redemptoris, aut ejusdem imaginis exemplaria habitæ; ut in fidelium mentibus, ex veneratione contemplationeque praedictae imaginis, passionum Christi magis in dies memoria succrescat, eorumque in cordibus dolor culparum, ardensque desiderium injuriis divinæ majestati illatis reparandi, augeantur.

Sequenti vero feria V, facta de his Sanctissimo D. N. Leoni PP. XIII relatione, in audientia R. P. D. Assessori S. Officii impertita, eadem Sanctitas Sua Eminentissimorum Patrum resolutionem approbare dignata est.

III.

Intorno i casi riservati alla S. Sede.

Beatissime Pater,

X....., ad S. V. pedes provolutus, perhumiliter exponit prout sequitur:

Litteris *Apostolicae Sedis* declaratum fuit non adesse reservationem, si agatur de mortis articulo, sed additum fuit: *in quo tamen firma sit quoad absolutos, obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint*, nulla facta mentione de poena reincidentiae, si isti obligationi non satisfiat, nec ulla data explicatione circa sensum vocum *standi mandatis Ecclesiae.* Ex decreto quoque S. Officii (30 junii 1886) *in casibus urgentioribus dari potest absolutio a censuris etiam speciali modo reservatis S. Pontifici*, sub quibusdam tamen conditionibus; sed in praeludato decreto non dictum fuit an ista absolutio sit directa vel indirecta. Inde plures exortae sunt difficultates. Hinc orator quaerit:

I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, a Bulla *Apostolicae Sedis* imposita sit sub pœna reincidentiæ vel non ?

II. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, in sensu Bullae *Apostolicae Sedis*, idem sonat ac obligatio se sistendi coram S. Pontifice, vel an ab illa debeat distingui ?

III. An absolutio data in casibus urgentioribus, a censuris etiam speciali modo S. Pontifici reservatis, in sensu decreti S. Officii (30 junii 1886) sit directa, vel tantum indirecta ?

Feria IV, 19 Augusti 1891.

In congregatione generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis, audita relatione suprascripti supplicis libelli, præhabitoque Rmorum Consultorum voto, Emi Dni Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores respondendum mandarunt:

Ad I: *Affirmative ad primam, negative ad secundam partem.*

Ad II: *Obligationem* standi mandatis Ecclesiae *importare onus, sive per se, sive per confessarium, recurrendi ad S. Pontificem, ejusque mandatis obediendi, vel novam absolutionem petendi ab habente facultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali modo reservatis.*

Ad III: *Affirmative ad primam, negative ad secundam partem.*

Sequenti vero feria V, SSmus D. N. Leo divina Provid. PP. XIII, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, relatam Sibi Emorum Patrum resolutionem benigne adprobare dignatus est.

I. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

IV.

Ancora intorno i casi riservati alla S. Sede.

Beatissime Pater,

Episcopus N....., ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, quae sequuntur exponit:

Non nemo tenet:

1° Obligationem standi mandatis Ecclesiae, de qua in Constit. *Apostolicae Sedis*, si convaluerint aegrotantes, non esse sub poena reincidentiae, quia in praeludata Const. de reincidentia nihil dicitur.

2° Decretum S. Officii 23-30 Iunii 1886 non vim obligatoriam habere, quia non fuit promulgatum in forma specifica quæ pro legibus requiritur.

3° Absolutionem in casibus urgentioribus, in dicto Decreto datam, esse tantum indirectam. Alia vero doctrina in nostro Seminario traditur. —Hinc quaeritur:

I. An obligatio standi mandatis Ecclesiae, si convaluerint poenitentes absoluti a censuris Summo Pontifici reservatis, idem sonet ac obligatio se sistendi coram Summo Pontifice?

II. Et quatenus negative, in quo consistat obligatio standi mandatis Ecclesiæ?

III. An obligatio standi mandatis Ecclesiae sit sub poena reincidentiae?

IV. An ista obligatio standi mandatis Ecclesiae etiam pro censuris Summo Pontifici simpliciter reservatis urgeat?

V. An Decretum S. Officii (23-30 Junii 1886 obliget ita, ut praxis ante hoc decretum servata non sit deinceps toleranda?

VI. An absolutio in casibus urgentioribus, virtute decreti praelaudati data, directa sit vel indirecta?

Feria IV die 30 Martii 1892.

In Congregatione generali S. R. et Univ. Inquisitionis, Eminentissimi ac Reverendissimi DD. Cardinales in rebus fidei Generales Inquisitores, praehabito voto RR. DD. Consultorum S. Officii, propositis supra descriptis dubiis respondendum mandarunt:

Ad I: *Obligationem standi mandatis Ecclesiae importare onus sive per se, sive per confessarium ad S. Pontificem recurrendi eiusque mandatis obediendi, vel novam absolutionem petendi ab habente facultatem absolvendi a censuris S. Pontifici speciali modo reservatis.*

Ad II: *Provisum in praecedenti.*

Ad III: *Affirmative.*

Ad IV: *Negative.*

Ad V: *Decretum diei 23 Junii 1886 omnino obligare, praximque contrariam tolerandam non esse.*

Ad VI: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Sabbato vero insequenti, die 2 Aprilis, facta de his Sanctissimo Domino Leoni Papae XIII relatione, Sanctitas Sua resolutiones Eminentissimorum et Reverendissimorum PP. adprobavit et confirmavit.

V.

Intorno i matrimonii misti, celebrati innanzi al ministro acattolico.

Dubium S. Sedi propositum: Quid faciendum sit de iis catholicis, qui secundum veterem Dioecesium nostrarum (i. e. in Borussia existentium) usum, licet coram ministro acatholico matrimonium contraxerint, a confessariis sine speciali facultate absolvendi ad ss. Sacramenta admissi sunt?

S. Congregatio die 18 Maii 1892 respondit: Qui matrimonium coram ministro haeretico ineunt, censuram contrahere: Ordinarios autem vi facultatum quinquennalium nedum posse eos absolvere, sed etiam alios subdelegare ad eosdem absolvendos. Qui vero hucusque nulla praevia a censuris absolutione ab hujusmodi culpa absoluti sunt, juxta exposita non esse inquietandos.

VI.

Se l'omissione delle cerimonie della benedizione finale della Confermazione ne offenda la validità.

Il dì 2 Maggio 1892 il Vescovo di N. amministrò il sacramento della Confermazione nella Chiesa di N. ai fanciulli di questa e di altre cinque parrocchie, quivi convenuti. Egli avea già fatta l'imposizione delle mani a tutt'i fanciulli e l'unzione a più di duecento di essi, quando si sparse la voce tra la folla che gli anarchici erano andati a far saltar la chiesa colla dinamite. Un panico indescrivibile s'impossessò di tutti, onde pi-

giandosi, e calpestandosi più o meno gravemente, tutti i fanciulli fuggirono, non rimanendo in chiesa che il Vescovo solamente col clero. I fanciulli erano dispersi; i parenti non valsero più a raccoglierli e ricondurli in chiesa. Le preghiere finali non furono perciò potute proferire.

Il Vescovo si era proposto di ritornare in quel luogo e di riparare alla omissione. Prima però di decidere volle sommettere alla S. Sede il seguente dubbio:

Può egli in sicura coscienza, giusta l'insegnamento della più parte degli autori, considerar le cerimonie e le benedizioni finali della Confermazione come accidentali, senza bisogno di radunar di nuovo i detti fanciulli?

E nel caso affermativo, dovrebbe ricominciare per essi tutte le cerimonie della Confermazione, almeno condizionatamente; ovvero dovrebbe dar loro, insieme agli altri, le sole benedizioni non ricevute?

Feria IV, die 22 Iunii 1892.

In Congregatione generali S. R. et U. I. habita coram Emis et Rmis DD. Cardinalibus in rebus fidei generalibus Inquisitoribus, proposita suprascripta instantia ac præhabito voto DD. Consultorum, iidem Emi et Rmi DD. decreverunt:

Reformato primo dubio prout sequitur, scilicet: *An pueri de quibus agitur sint valide confirmati?* Resp: *Affirmative.*

Ad secundum: *Provisum in primo.*

J. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

VII.

Circa il decreto tridentino della clandestinità del matrimonio in un luogo di protestanti.

Beatissime Pater,

Ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus Ordinarius Argentinensis expostulat solutionem ad sequentia dubia:

1.° An protestantes civitatis Colmar, qui, saltem ab anno 1632, suum habent templum, quique legem Tridentinam nunquam observarunt, censendi sint ab hac lege exempti?

2.° Cum alia, hac in Dioecesi, adsint loca, in quibus decursu temporis protestantes distinctam efformarunt civitatem: quodnam requiratur temporis intervallum, ut lex Tridentina censenda sit, hujusmodi in locis, quoad protestantes per non observantiam in desuetudinem abiisse?

Feria IV die 6 Iulii 1892.

In Congregatione generali S. Romanae Universalis Inquisitionis Emi ac Rmi DD. Cardinales in rebus fidei et morum generales Inquisitores propositis suprascriptis dubiis ac praehabito voto DD. Consultorum, responderi mandarunt:

Ad 1. Reformato dubio prout sequitur, nempe:

An Protestantes civitatis Colmar censendi sint a capite *Tametsi* sacri Concilii Tridentini exempti?

Respond. Iuxta ea quae hac de re Apostolicae Sedi exposita sunt, *affirmative.*

Ad 2. In decisis feria IV, die 5 Iulii 1848, nempe, recurrendum in casibus particularibus, et ad mentem. Mens autem est nullum temporis spatium sufficere, ut lex tridentina vim obligandi amisisse censeatur aliquo in loco per simplicem inobservantiam haereticorum.

Feria IV die 7 Iulii 1892.

Facta autem a R. P. D. Adsessore ad S. Off. de iisdem resolutionibus relatione SSmo Domino Nostro Leoni Dei Prov. PP. XIII, idem SSmus D. Noster Emorum PP. resolutiones approbavit.

I. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

I.

Concedesi l' indulgenza plenaria a tutti i Frati ed a tutte le Monache Francescane che celebrano il loro giubileo della religione.

Beatissime Pater,

Fr. Raphaël ab Aureliaco, Procurator Generalis Ordinis Minorum S. Francisci, ad pedes S. V. provolutus humillime implorat, nomine etiam Rmi Ministri Generalis, extensionem Rescripti Benedicti XIV diei 18 Aprilis 1752 ad omnes Fratres et Moniales totius Ordinis, die

qua religionis Jubilaeum seu annum quinquagesimum a vestitione celebraverint.

Quam gratiam...

SSmus D.N.Leo PP. XIII in audientia habita die 21 Maji 1892 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae omnibus et singulis Fratribus et Sanctimonialibus totius Ordinis Minorum S. Francisci Assisiensis plenariam Indulgentiam benigne concessit eo die lucrandam quo memorati Fratres et Sanctimoniales annum quinquagesimum ab assumptione habitus religiosi celebrantes, vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti, vota religiosa nuncupaverint, et suam respectivam ecclesiam visitantes inibi aliquo temporis spatio ad mentem Sanctitatis Suae pie oraverint. Praesenti *ad septennium* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 21 Iunii 1892.

A. Card. Episc. Sabinen.
† A. Archiep. Nicopolitan., *Secret.*

II.

*Se i Sacerdoti che binano possano lucrare due volte l' indulg. plenaria annessa alla orazione:*Eccomi o buono e dolcissimo Gesù ecc.

Parisiensis—20 Jun. 1892—Sacerdos Aug. Boudinhon, Instituti Catholici Parisiensis Professor, ab hac S. Indulgentiarum Congregatione suppliciter quærit hujus dubii solutionem :

An sacerdotes, qui binas Missas eodem die celebrare debent, bis quoque plenariam Indulgentiam lucrari valeant, quæ adnexa est orationi. « En ego, o bone et dulcissime Iesu, etc. », eam post utramque Missam recitando ?

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, die 20 junii 1892 relato dubio respondit :

Communicetur Decretum Urbis et Orbis d. d. 7 Martii 1678. (1).

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congregationis die et anno uti supra.

A. Card. Serafini.
† A. Archiep. Nicopolitan. *Secr.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

I.

Un caso circa il divorzio civile (2).

Beatissimo Padre,

M. di C... sposò nove anni or sono una giovinetta, dalla quale n' ebbe tre fanciulli.

Sgraziatamente la donna tenne ben presto una condotta scandalosa. Lasciato il marito, procreò un figlio adulterino e tentò nascondere la colpa. Durante la gravidanza entrò anche per poco nella casa del marito, affin di rendere a questo impossibile un'azione di ripudio della paternità.

Affine di ripudiare siffatta paternità, di impedire l' introduzione di nuovi bastardi nella sua famiglia, di salvaguardare i suoi interessi, e quelli de' tre figliuoli, il marito, visto lo stato della legislazione civile, non ha verun altro mezzo che domandare il divorzio civile.

Intanto, cattolico fervente com' egli è, non intende per nulla che questa rottura del ligame puramente civile sia considerata come lesione del ligame religioso che l'unì a quella disgraziata donna.Molto meno pensa di dare ad intendere ch'egli possa divenir libero, e di contrarre una novella unione ; ma solo di usare dei mezzi che gli consente la legislazione in vigore per assicurare una intera separazione di vita, di corpo e di beni dalla sua donna, e mettere in salvo gl' interessi suoi, della famiglia e segnatamente dei tre figliuoli.

In queste condizioni chiede se gli è lecito introdurre un' azione di divorzio civile contro quella donna.

(1) Il cit. decreto ha come segue: " Indulgentias Stationum Urbis, quae a Romanis Pontificibus singulari quodam beneficio vel communicatae sunt, vel communicabuntur interdum aliquibus locis, Ordinibus aut personis, diebus tantum Stationum in Missali Romano descriptis suffragari posse declarat: semel autem dumtaxat in die plenariam indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam, VEL ALIUD PIUM OPUS PERAGENTIBUS lucrifieri ".

(2) Traduciamo dal francese, come si legge nell' ottimo periodico di Parigi *Le Canoniste Contemporain*, Novembre 1892, pag. 691.

Sacra Poenitentiaria ad praemissa respondet: *Non licere.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 7 ianuarii 1892.

R. *Card.* Monaco, *P. M.*

II.

Un altro caso circa il divorzio civile.

Beatissime Pater,

Eduardus ob adulterium mulieris notorium et scandalosum, ex quo etiam proles spuria exorta est, a judice ecclesiastico obtinuit sententiam pro separatione thori.

Ut vero talis sententia judicis ecclesiastici effectus civiles sortiri queat, præsertim quoad repudiationem paternitatis circa filios adulterinos, horumque exclusionem a parte et bonis prolis legitimæ, lex civilis non aliud suppeditat medium efficax quam divortium civile.

Unde Eduardus familiae suae decori et bono providere volens, ad actionem pro consequendo divortio civili recurrere cogitat. Nullo modo tamen vinculum sacramentale infrangere aut novarum nuptiarum libertatem pro se aut pro indigna muliere praetendere putat, paratus caeteroquin talem intentionem authentice coram Parocho vel Episcopo confirmare et declarare.

Cum saepius a S. Sede declaratum sit matrimonium civile nil aliud significare quam meram nudamuque caeremoniam seu formam quae nullum conscientiae vinculum aut obligationem condere queat, Eduardus itidem etiam in divortio civili nihil aliud ac talem nudam caeremoniam considerat, quae civiliter destruit effectus quos prius condiderat mera contractus civilis caeremonia; unde, simili jure, divortium civile conscientiae obligationibus nec addere quidquam nec detrahere ipsi videtur; proinde ordinem mere civilem et externum spectans, quamlibet vinculi sacramentalis laesionem seu violationem expresse respuit et excludit, cum divortii civilis effectus exquirit.

Quum talis sit animi sui dispositio ac considerata praesertim sententia judicis ecclesiastici super separatione thori, Eduardus, ut conscientiae suae quieti provideat, enixe petit an ita sibi liceat adire tribunal laicum pro consequendo divortio civili, sub clausulis et restrictionibus supra indicatis.

Sacra Pœnitentiaria ad praemissa respondet: *Orator consulat probatos auctores.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 30 Iunii 1892.

R. Card. Monaco, *P. M.*

Sacra Congregaz. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii.

Concedesi al Primate d'Ungheria, benchè monaco di S. Benedetto, l'uso della porpora.

Beatissime Pater,

Sacra Sedes Apostolica, quæ præstantiora honoris insignia attribuere solet iis, quibus majora imponit onera, jamdudum benigne concessit Principibus Primatibus Regni Hungariæ, Poloniæ ac Germaniæ, ut etiamsi cardinalitia dignitate insigniti non sint, purpuram nihilominus deferre possint.

Quia vero Princeps Primas Regni Hungariae nuper electus Claudius Franciscus Vaszary, regulam S. Patris Benedicti est professus, adeoque ad mentem Constitutionis Bened. XIII « Custodes » d. 7 Martii 1725 — nisi specialiter eidem a S. Sede Apostolica provideatur — haec praerogativa propter « non usum » in desuetudinem abiisse aliquando videatur, ad pedes Sanctitatis Tuae prostratus humillime supplicat pro gratia— quae jam bon. nom. Primati Germaniæ Archiepiscopo Salisburgensi Francisco de Paula Eder, ejusdem ordinis, a Sancta Sede facta fuerat — ut videlicet non obstante monachatu purpuram deferre possit.

Et Deus.

Ex Audientia SSmi, Die 14 Januarii 1892.

SSmus Dominus N. Leo divina providentia Papa XIII, referente me infrascripto Secretario S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinaris præpositae, benigne annuit pro gratia. Contrariis quibuscunque minime obfuturis.

Datum Romae e Secretaria ejusdem S. C., die, mense et anno praedictis.

Franciscus Segna, *Secretarius.*

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

LEONIS

DIVINA PROVIDENTIA PAPAE XIII

EPISTOLA

AD EPISCOPOS ITALIAE

Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Italiae.

LEO PAPA XIII

Venerabiles fratres salutem et apostolicam benedictionem.

Inimica vis, instictu impulsuque mali dæmonis cum christiano nomine sueta confligere, certos homines sibi semper adiunxit, in id consociatos ut traditas divinitus doctrinas dedita opera pervertere, ipsamque christianam rempublicam distrahere funestis dissidiis conarentur. Atque istae velut compositae ad oppugnationem cohortes, nemo nescit quantam Ecclesiae cladem omni tempore attulerint. — Iamvero sectarum, quotquot antea fuere institutis catholicis infensae, in ea revixere spiritus, quae *secta Massonica* nominatur, quaeque virium et opum valida, acerrimam bello facem praeferens, quidquid usquam sacri est, aggreditur. Eam quidem, quod probe nostis, saeculi unius dimidiatique spatio, romanorum Pontificum decessorum Nostrorum non semel sed saepius sententia proscripsit: eamdem Nosmetipsi, ut oportebat, damnavimus, monitis vehementer populis christianis, ut eius insidias summa providentia caverent, conatusque nefarios fortiter, ut asseclas Iesu Christi decet, refutarent. Quin etiam, ne obreperet ignavia et sopor, consulto studuimus sectae perniciosissimae aperire mysteria, et quibus artibus in excidium catholicae rei niteretur, velut intento digito demonstravimus. — Nihilominus, si fateri volumus id quod res est, plurimos italorum parum cautos parumque providos inconsiderata quaedam securitas facit: ideo magnitudinem periculi aut omnino non vident, aut non ex veritate metiuntur. Atqui fides avita, parta hominibus per Iesum Christum salus, et quod consequens est, ipsa christianæ humanitatis benefacta in discrimine vertuntur. Siquidem nihil timens, nemini cedens, maiora quotidie audet secta Massonum: totas civitates velut contagio invasit, omnibusque reipublicae institutis se implicare altius in dies nititur, coniurata, quod passim solet, catholicam religionem, principium et fontem bonorum maximorum, italico generi eripere.—Hinc adhibitae ad oppugnandam fidem divinam infinitae artes; hinc spreta, oppressa legibus, legitima Ecclesiae libertas. Receptum et doctrina et re, non vim non rationem in Ecclesia perfectæ societatis inesse: antistare rempublicam, sacraeque potestati principatum civilem antecedere. Ex qua doctrina perniciosa et falsa, Sedis Apostolicae iudicio saepe damnata, cum mala multa consequuntur, tum hoc maxime, ut inferant se gubernatores rei civilis, quo minime fas est, nec vereantur ad se traducere quod Ecclesiae detraxerint.— Videtis in beneficiis ecclesiasticis illud quale sit, quod ius percipiendi fructus sibi arrogant dare, demere, ad arbitrium. Nec alterum minus insidiosum, quod Clerum inferioris ordinis permulcere pollicitando cogitant. Quae res quorsum pertineat, facile est dispicere, maxime quia ipsi huius consilii auctores non satis curant occultare quid velint. Volunt nimirum administros sacrorum in partes suas blande compellere, permistosque semel rebus novis ab obsequio legitimae potestatis divellere. Quamquam haud satis hac in re videntur Clericorum nostratium cognosse virtutem: qui sane tot iam annos, tam multis modis exerciti, exempla abstinentiae et fidei edidere non obscura, ut omnino confidendum sit, in eadem religione officii, qualiacumque tempora inciderint, Deo adiutore, constanter permansuros.

At vero ex his, qua per breviter attigimus facile apparet quid possit secta Massonum itemque quid expetat ut extremum. Quod autem auget malum, quodque cogitare sine magna animi sollicitudine non possumus, nimis multi etiam ex nostratibus numerantur, quos nomen sectae operamve dare, suarum spes utilitatum et misera ambitio subigit. — Quae cum ita sint, episcopalem ca-

ritatem vestram, urgente propositum conscientia officii, appellamus, Venerabiles Fratres, in primisque petimus ut eorum, quos modo diximus, sit vobis proposita salus: in iis ab errore certissimoque interitu revocandis assidue et constanter vestra certet industria. Extricare posse, qui se Massonum impedivit in plagas, res profecto est et multi negotii et exitu anceps, si sectae ingenium spectetur: nullius tamen desperanda sanatio, quia caritatis apostolicae mira vis est, Deo nimirum opitulante, cuius in potestate arbitrioque ipsae sunt hominum voluntates.

Dein excubandum in omnem occasionem, ut sanari ii quoque possint, qui timiditate in hoc genere peccant: qui videlicet non suopte ingenio pravo, sed mollitia animi atque inopia consilii ad favendum coeptis Massonicis delabuntur. Admodum gravis est illa Felicis III decessoris Nostri in hanc rem sententia: *Error, cui non resistitur, approbatur; et veritas, quae non defensatur, opprimitur..... Non caret scrupulo societatis occultae, qui evidenti facinori desinit obviare.* Fractos horum spiritus attollere necesse est, traducendis cogitationibus ad exempla maiorum, ad custodem officii et dignitatis, fortitudinem, ut pigeat omnino ac pudeat facere quicquam aut fecisse non viriliter. Est enim vita nostra omnis cuidam dimicationi proposita, in qua maxime de salute decernitur, nihilque homini christiano turpius, quam claudicare in officio propter ignaviam.

Pariter omnibus modis fulciendi, qui per imprudentiam ruunt: de iis intelligimus, nec exiguo numero, qui simulatione capti variisque illecebris deliniti, illigari se societate Massonica sinunt, inscii quid agant. De his magna spes esse debet, Venerabiles Fratres, aliquando Deo aspirante posse errorem deponere et vera cernere, maxime si vos, quod vehementer rogamus, studueritis fictam sectae speciem detrahere, et occulta consiliorum retegere. Quamquam haec ne occulta quidem nunc videri possunt, posteaquam ipsimet conscii multis modis prodidere. His ipsis postremis mensibus audita iterum per Italiam vox est consilia Massonum usque ad ostentationem vulgo enunciantis. Repudiari funditus religionem Deo auctore constitutam, atque omnia cum privata tum publica meris *naturalismi* principiis administrari volunt: idque instaurationem societatis civilis impie simul ac stulte appellant. Quo igitur praecipitatura civitas, si populus christianus non induxerit animum vigilare, laborare, saluti consulere?

Sed in tanta rerum malarum audacia, nec satis est cavere sectae teterrimae insidias: illud quoque necessarium, capessere pugnam: idque sumptis a fide divina armis iis ipsis, quæ olim contra *ethnicismum* valuerunt. Quapropter vestrum est, Venerabiles Fratres, accendere suasione, hortatu, exemplo animos: et in Clero populoque nostro studium religionis salutisque fovere operosum, constans, impavidum, cuiusmodi apud catholicos ex gentibus ceteris in similibus caussis haud raro videmus enitescere. Ardorem animi pristinum in fide avita tuenda, vulgo aiunt apud italas gentes deferbuisse. Nec fortasse falso: propterea quod si animorum habitus utrimque spectetur, plus quidem videntur adhibere contentionis qui inferunt religioni bellum quam qui propulsant. At vera salutem, cupientibus nihil medium inter laboriosum certamen aut interitum. Itaque in socordibus et languidis excitanda, vobis adnitentibus, virtus est: in strenuis, tuenda: pariterque omni dissidiorum extincto semine, efficiendum ,ut ductu auspiciisque vestris una omnes mente eademque disciplina in certamen animose descendant.

Gravitate rei, prohibendique periculi necessitate perspecta, ipsum Italiae populum compellare litteris decrevimus. — Eas litteras (1) una cum his ad vos, Venerabiles Fratres, curavimus perferendas: eritque diligentiae vestrae quam latissime propagare in vulgus, itemque opportuna explanatione, ubi opus esse videatur, populo interpretari. Qua ratione, ita adsit propitius Deus, spes est futurum, ut excitentur animi prementium contemplatione malorum, et ad remedia, quae indicavimus, sese sine cunctatione convertant.

---

(1) Nel prossimo fascicolo daremo l'altra Enciclica al Popolo italiano.

Divinorum munerum auspicem, et benevolentiae Nostrae testem, vobis, Venerabiles Fratres, populisque fidei vestrae concreditis Apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die VIII. Decembris An. MDCCCLXXXXIII, Pontificatus Nostri decimoquinto.

LEO PP. XII

SOLUZIONE DI CASI (1)

—

I.

Circa la responsabilità degli officiali del municipio e dei loro elettori sull' acquisto e sulla conservazione di beni ecclesiastici dal Governo incamerati.

17.° Caso Morale.

È risaputo che per le leggi eversive d'Italia i beni stabili delle corporazioni religiose furono in parte devoluti ai Municipii; e questi alla lor volta hanno comprato beni appartenenti ad altri enti ecclesiastici soppressi dal Governo.

Or si chiede:

1.° Gli officiali tutti del municipio hanno incorso la censura per tali acquisti?

2.° La incorrono gli altri officiali che, posteriormente agli acquisti, han surrogato i primi?

3.° Possono a questi, in sicura coscienza, dare il loro voto gli elettori cattolici?

Al primo—In un ente collettivo, come in una rappresentanza municipale, gli atti risultano dal suffragio o di tutti i membri che lo compongono o della maggioranza. Se sono ingiusti, devono imputarsi a quei soli che hanno emesso il voto affermativo; e se v'ha censura, questi soli la incorrono.

Pei beni ecclesiastici acquistati dal Municipio, v' ha censura? Fa d' uopo distinguere i beni comprati dal Municipio per propria iniziativa, dai beni pervenutigli per disposizione del governo.

Per questi secondi, in verità, non crediamo che un rappresentante del municipio il quale li accetti per buon fine, cada subito in censura. È vero che il Tridentino (Sess. 22 cap. 11 de ref.) vuol puniti coloro ai quali i detti beni *quomodocumque pervenerint*. Ma si noti: 1.° che il rappresentante del municipio non riceve questi beni per proprio utile—2.° che li riceve non per iniziativa propria, ma perchè il Governo li aggiudica ai municipii—3.° che in siffatta guisa i beni stabili possono ben conservarsi, e mutate le condizioni dei tempi, possono anche giungere nelle mani dei legittimi padroni — 4.° che non accettandosi dai Municipii, andrebbero in mano di privati che ne disporrebbero a lor piacimento—5.° che possono anche adibirsi a bene e ad utile dei cittadini, specie della classe povera, fondandosi nei locali delle opere di pubblica beneficenza, come ospizii ed asili—6.° che perciò può presumersi il tacito consenso della Chiesa, la quale vuol conservati per quanto più si possa i suoi beni, e brama che questi, non potendo adibirsi ad uso proprio, vadano almeno a benefizio de' poveri.

Si tenga presente questa risposta della S. C. de' VV. e RR.:

« *Beatissimo Padre,*

« Il Vescovo di Conversano umilmente espone alla S. V. che, ritrovandosi nove monasteri di religiosi soppressi dalle ultime leggi eversive d' Italia nella sua Diocesi, i rispettivi locali sono stati dal Governo ceduti

(1) Han risposto a tutti e tre i casi morale, canonico e liturgico: — Bisogno Sac. Carmine Econ. di Cava — Intini Can. Teol. Paolo di Cerignola — Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli — Scaramozzino Sac. Giuseppe Ditterco curato di Motta S. Giovanni — Saletti Dott. Luigi Candi Randazzo.

Ai soli casi Morale e Canonico: — Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Ai soli casi Morale e Liturgico: — Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio — Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.

Al solo caso Liturgico: — Santucci Sac. Cesare Cerimoniere Vesc. di Rimini.

Pel premio del caso morale, la sorte ha favorito il Can. teol. Intini di Cerignola — del caso canonico, il Sac. Scaramozzino di Motta S. Gio. — del caso liturgico, il P. Gaspare da Bettona.

ai Municipii per opere di pubblica utilità, e sono adibiti ad ospedali, a scuole, a ricoveri di mendicità o ad ad asili d' infanzia: opere dirette in varii luoghi e con molto zelo dalle benemerite Figlie di S. Anna. Le chiese poi sono officiate per lo più da Sacerdoti secolari, col consenso dei medesimi Municipii. Ora, desiderando che nella sua Diocesi tutto proceda con regolarità, e con quel maggiore accordo che è possibile tra le autorità amministrative ed ecclesiastiche (accordo sommamente vantaggioso agl'interessi della Religione), supplica la Santità Vostra di volerlo abilitare a permettere coll'Apostolica venia le predette cose, salvi sempre i diritti dei Regolari, cui le case o le chiese si appartengono.

« Sacra Congr. E.morum ac R.morum S. « R. E. Cardinalium negotiis ac consulta- « tionibus Episcoporum ac Regularium præ- « posita, attentis expositis, censuit rescri- « bendum, prout rescripsit: *In praesenti re- « rum statu, tolerandum, salvis iuribus Re- « ligiosorum.*—Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis praelaudatae hac die 25 Iunii 1883.

« I. *Card.* Ferrieri *Praef.*
« *I. Masotti Secret.* »

Se adunque nel presente stato di cose può tollerarsi che i locali appartenuti ad Ordini Religiosi e ceduti ai municipii si adibiscano ad opere di pubblica beneficenza, non par vietato che i locali medesimi si accettino dal Governo per questi usi.

Ma se i rappresentanti del Municipio, di propria iniziativa, vogliono comprare qualche fondo ecclesiastico confiscato dal Governo non coglieranno la censura? —La soluzione di questo dubbio non è sì facile. Ragioni non disprezzevoli persuaderebbero che neanco in tal caso si colga la censura. Fa d' uopo infatti considerare le parole stesse del Tridentino, il quale non punisce se non chi siffatti beni IN PROPRIOS USUS CONVERTERE, *illosque usurpare praesumpserit.* Si noti quell' *in proprios usus convertere;* il che vuol dire che per la censura si richiede che quei beni si acquistino *per uso proprio,* non per altrui. Qui stiamo *in odiosis,* in cui si vuol fare stretta interpretazione. Or il rappresentante del Municipio non acquista per uso proprio, ma pel popolo cui rappresenta, ed al cui bene provvede.

Si dirà: 1.° Ma la colpa è la medesima, tanto di chi acquista per sè, quanto di chi per altri. — Sia pure: nondimeno quando le parole della legge odiosa ammettono benigna interpretazione, si può stare benissimo a questa. « Lex poenalis, insegna il Reiffenstuel, et omnis alia odiosa in dubio stricte interpretanda est, nec regulariter extendenda ultra casum et personas expressas » (Lib. I Decr. Tit. II, § 17, n. 427). Inoltre fa d' uopo considerare che il Concilio vuol punire la cupidigia e l' avarizia di coloro che usurpano; il che non si avvera in chi usurpa per altri (1).

2.° Ma più sotto il Tridentino nel medesimo capo estende la censura *ad eum* cui quei beni *quomodocumque pervenerint etiam ex donatione suppositae personae.* — È vero anche ciò: ma quell' *eum* si riferisce appunto a colui (detto innanzi) che i prefati beni *in proprios usus convertere illosque usurpare praesumpserit.*

3.° Ma se i rappresentanti del municipio non cogliessero la censura perchè non usurpano per proprio conto, neppur la coglierebbero i rappresentanti del popolo o del Governo nel far le leggi eversive e in eseguirle. — Neghiamo. Laddove i rappresentanti del Governo usurpano i beni appartenenti alle persone ecclesiastiche per ragione delle proprie chiese o dei proprii beneficii, cadono nella scomunica della Costit. *Apostolicae Sedis* specialmente riservata al Papa. — Nella medesima censura cadono quando promulgano leggi e decreti contro la libertà e i diritti della Chiesa.

4.° Il Reiffenstuel insegna sull'autorità di varii Autori, (L. I Decr. Tit. II, § XVII n. 429) che quantunque in materia odiosa e penale non si può estendere la legge oltre

(1) Si notino le parole onde il capo cit. comincia: " Si quem clericorum vel laicorum quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali praefulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit etc. „

il caso espresso, pure vuolsi applicare altresì a quei casi per cui v'ha identità di ragione.— Ma il medesimo Autore limita questa opinione solo quando la ragione va espressa nella legge: solo allora può estendersi la pena ad altri casi non contemplati nella legge: « Siquidem, egli dice, extensio legis non tantum favorabilis, sed etiam odiosae aut poenalis, ob adaequatae rationis in lege expressae similitudinem, seu identitatem, tam intra, quam extra iudicium, recte fieri potest ac debet ». Or nel nostro caso l'unica ragione *espressa* nella legge tridentina si è, come abbiamo visto, di raffrenare la cupidigia di coloro che vogliono usurpare i beni di chiesa, per addirli ad uso proprio.

5.° Ma non può dirsi favorevole questa legge, anzichè odiosa, e però di larga interpretazione? Insegna il Sanchez (De Matr. lib. I Disp. 1 n. 5): « Si hic (legislator) per suam legem, statutum, dispositionem principaliter intendit alicui favorem exhibere, lex et dispositio favorabilis censenda, consequenter amplianda, extendenda, et late interpretanda est, licet etiam in damnum et odium alterius redundet ». I DD. allegano per esempio il can. *Si quis suadente diabolo clericum percusserit*, il quale è di larga interpretazione perchè fatto in favore del Clero, benchè punisca di grave censura i percussori. Non potrebbe questo stesso applicarsi al caso nostro in cui si tratta di favorire le chiese ed i luoghi pii?—Non pare. Giacchè qui si ha principalmente di mira la cupidigia e l'avarizia degli usurpatori contro i quali si scagliano i fulmini. Del resto, tutti gli AA. insegnano che in siffatte leggi favorevoli communite di pene, vuolsi distinguere la parte favorevole dall'odiosa, e quella interpretar largamente, questa strettamente. Così nel cit. can. *Si quis suadente diabolo* il nome *clericum* s'interpreta largamente perchè in favore, il *percusserit*, strettamente perchè in odio (V. Reiffenst. l. c. et *in Reg. Inris* Cap. II, XV).

6.° Ma il rappresentante del municipio che dà il voto per l'acquisto di un fondo sacro, non può dirsi almeno cooperante necessario a tal delitto? — Sia pure; ma da ciò non segue che colga la scomunica. Dimostrammo infatti (*Mon. Eccl.* Vol. I p. 208, 240 Vol. II Par. I, p. 42) che, tranne i mandanti e i chierici consenzienti, gli altri tutti che cooperano a siffatti illeciti acquisti non cadono in censura.

Tutte queste ragioni per verità ci avevano inclinato a credere non cadere in censura un consigliere municipale che dia il suffragio per l'acquisto di beni sacri.

Se non che, più maturamente considerata la quistione, ci siamo indotti a giudicare tutt' altrimenti.

Quell'*in proprios usus convertere* non deve avere un senso così ristretto da limitarlo al solo uso individuale dell' usurpatore, ma si dovrà estendere e tutto quello ch' è *proprio* dell' usurpatore medesimo. Or è *propria* di un consigliere municipale l' amministrazione della cosa pubblica, la cui *proprietà* è da lui rappresentata; ed egli coi socii ne dispone come di cosa sua. A gran ragione perciò deve dirsi ch' esso converte in uso *proprio* i fondi usurpati alla Chiesa, cioè in uso della *propria* amministrazione, della *propria* rappresentanza.

A ciò si aggiunge che il capo medesimo del Tridentino fa menzione anche di coloro che *dignitate imperiali aut regali præfulgent*, i quali si trovano in condizione analoga a quella del consigliere municipale. Se a quelli si estende la censura, con più ragione si estenderà a questo.

Nè vale il dire che *in odiosis* fa d' uopo di restringere il senso delle parole. Imperocchè ciò corre quando può farsi tal restrizione. C'è invece un'altra regola di dritto, la quale stabilisce che « quod lex non distinguit, neque nos distinguere debemus ». Qui non si distingue di quali usi proprii si debba intendere.

Neppur si può eccepire che lo scopo del Tridentino è quello di colpire la cupidigia degli usurpatori. Giacchè in siffatto scopo entrano pure i rappresentanti del municipio che hanno avidità d' impignarne le sostanze coi beni di Chiesa. Non è vero infatti che talvolta più si ha passionato interesse pel vantaggio della patria, che pel privato di sè?

Par dunque fuori dubbio che colga la cen-

sura un rappresentante del municipio, che dia il suffragio per l'acquisto di beni di chiese.

Ma questi a che sarebbe tenuto per conseguirne l'assoluzione?

Non può restituire la cosa usurpata alla Chiesa, non potendo più disporne. Dovrebbe solo indennizzarla del pregiudizio recatole.— Ma v'è pregiudizio? Non è lui che ha usurpato il fondo; questo era già nelle mani dell' usurpatore, o di chi per lui, ed in pericolo d' essere ceduto ad altri. A meno adunque che, non acquistandolo il municipio, dovesse cadere certamente in buone mani che lo restituirebbero alla Chiesa, quando ciò non si possa presumere (il che è ben difficile), il rappresentante del municipio con dare il voto favorevole non ha recato pregiudizio di sorta alla Chiesa, e però sarà solo tenuto, potendo, di procurare che il municipio compongasi colla Chiesa medesima. Dovrà chiedere intanto alla competente Autorità l' assoluzione della censura.

Al secondo—Ma che è da dire degli altri officiali che surrogano i primi? A questi l'unica cosa vietata con censura sarebbe l' amministrazione dei detti beni. Ma per tal cosa potrà rivolgersi al Vescovo, ed ottenerne venia per le facoltà speciali concesse dalla S. Sede (V. *Mon. Eccl.* q. Parte p. 104).

Al terzo—Per ciò poi che s' attiene agli elettori, questi non potranno mai dare il voto senza peccato a chi è ostile alla Chiesa e dà a temere che ne violi i diritti. Non possono neppure darlo a chi prevedono non curanti il bene della cosa pubblica. Ai buoni però possono e debbono dare il loro suffragio, non essendovi incompatibilità morale coll' esercizio di tal carica, quando anco ci sieno beni sacri da amministrare, il che si può fare, come s' è visto, colla debita venia.

Ma se danno il voto a coloro che sono avversi alla Chiesa, cadono in censura?

La censura potrebbe cogliersi pel fatto di qualche indebito acquisto di beni sacri o per la loro amministrazione che si compia dal consigliere. Ma gli elettori, per questi casi dovrebbero considerarsi solo come cooperanti quando li preveggano. Or, come più innanzi si è detto, il Tridentino non estende la censura a codesti semplici cooperanti. Non v'ha dunque censura per essi.

II.

Dal diritto del parroco di ammettere i fanciulli alla prima Comunione.

17.° Caso Canonico.

V' ha in T. un Istituto Religioso di Suore di fondazione vescovile, diretto a preparare i fanciulli alla prima Comunione che si celebra solennemente nella loro Chiesa. — I parroci del luogo reclamano, credendo con ciò leso il loro diritto di ammettere i proprii filiani nella propria chiesa parrocchiale alla prima Comunione.

Si chiede:

1.° È vero ed è legittimo il diritto dei parroci di ammettere alla prima Comunione i proprii filiani e nella propria chiesa parrocchiale?

2.° Che è da dire del reclamo dei parroci di T.?

Al primo—Quantunque ad alcuno sembri che il diritto di ammettere alla prima comunione i fanciulli sia esclusivamente del parroco, pur questo non si può provare. Vi hanno invece ragioni che persuadono il contrario.

La prima si può dedurre dal Catechismo Rom., il quale parlando della età in cui possano i fanciulli ammettersi la prima volta alla sacra mensa, scrive (*De Euchar.* n. 63): « Qua vero aetate pueris sacra mysteria danda sint, nemo melius constituere poterit quam pater et sacerdos cui illi confitentur peccata ». È chiamato adunque il padre o il confessore del fanciullo a giudicar di ciò. E infatti niuno meglio di questi che lo conoscono da vicino può sapere s' egli è nello stato di ben discernere ed apprezzare il gran Sacramento a cui si accosta.

Un' altra ragione la fornisce Benedetto XIV, il quale nella sua immortale opera

De Synodo Dioeces. insegna (Lib. VII, cap. XI, n. 2): « Plerique Doctores non improbaliter docent, omnes pueros, statim ac sunt doli capaces, sicuti adstriguntur sacramentalis confessionis praecepto, ita obligari ad communicandum in paschate, nisi forte, ut decernitur in *cit. Cap. Omnis utriusque sexus*, de proprii sacerdotis consilio, ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum ». Qui abbiamo che, secondo la non improbabile sentenza di molti DD., tutti i fanciulli capaci di dolo sono obbligati al precetto della S. Comunione. Non entra dunque qui il parroco. Che se poi ci sia ragione a differire, deve giudicarlo *il proprio sacerdote*. Qual debba dirsi proprio sacerdote lo stesso Bened. XIV lo spiega in altro luogo colla sua solita erudizione (*De Syn.* Lib. XI, Cap. XIV n, 2 seqq. *Inst.* XVIII n. 6 seqq.), dimostrando che *proprio sacerdote* non significa solo il parroco, ma qualsivoglia confessore anche religioso, purchè approvato dall'Ordinario.

Coerentemente a questa dottrina, la S. C. del Concilio nel dì 15 marzo 1851 riformò un articolo del Concilio provinciale di Rouen, il quale aveva imposto ai parroci di non ammettere alla prima comunione, se non i fanciulli dodicenni. La S. C. a quell' articolo sostituì quest' altro: « Nemo ad Sacramentum Eucharistiae prima vice suscipiendum admittitur, qui nondum huius Sacramenti cognitionem et gustum habeat IUDICIO PRÆSERTIM PAROCHI AC SACERDOTIS CUI PECCATA PUER CONFITETUR » (*Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II, p. 146). Perciò è chiamato a giudicare delle disposizioni del fanciullo non solo il parroco, ma anche il confessore, ed altri pure che hanno attinenza col fanciullo, giacchè si è detto che a quei primi soprattutto (*praesertim*) spetta un tal giudizio.

Non è dunque tal diritto così esclusivo del parroco da non competere ad altri pure, come al confessore, ai genitori, agl' istitutori dei fanciulli.

Ma non sarà almeno diritto del parroco l' esigere che la prima Comunione venga ricevuta nella chiesa parrocchiale?

Nella chiesa parrocchiale devesi ricevere la Comunione, perchè si adempia il precetto pasquale. I Teologi deducono quest' obbligo soprattutto da' Concilii Lateranese e Tridentino (V. Porpora Theol. Mor. T. I, Tr. VI, n. 273). Ma nei detti Concilii non ci ha verbo di siffatta ingiunzione. Piuttosto diremo con Bened. XIV (Inst. XVIII n. 7 seqq.) che ciò fu prescritto o meglio dichiarato da Clemente VIII e da Clemente V nella Costit. *Suprema*, e ancora da un decreto della S. C. de' VV. e RR. riferito dal Diana (In edit. coord. T. 2, resol. 20). Certo, la consuetudine universale e costante attribuisce questo diritto alla chiesa parrocchiale, ad esclusione ancora della stessa chiesa cattedrale, quando non intervenga la licenza espressa o tacita del Vescovo o del parroco, ovvero una contraria consuetudine (V. Bened. XIV Inst. c. n. 11).

Posto ciò, quando il fanciullo, durante il tempo pasquale, e per soddisfare al precetto, si accosti alla prima Comunione, non è dubbio che debba riceverla nella Chiesa parrocchiale, o in altra chiesa, ma col consenso del parroco. Però il dare siffatto consenso non è diritto solo del parroco; ma ancora del Vescovo per tutta la Diocesi e del Papa per tutto l' Orbe. Si ascolti S. Alfonso (L. VI, n. 300): « Cum consensu Summi Pontificis, vel Episcopi, sive Ordinarii aut eius Vicarii generalis, vel parochi... extra parochiam communicando satisfieri praecepto doctores concedunt ». Da ciò si deduce che quando un Istituto religioso, fondato canonicamente nello scopo di apparecchiare i fanciulli alla prima comunione, e di riceverla nella propria chiesa, se è fondato con autorità del Vescovo, perciò stesso ne ha il costui consenso per tutta la Diocesi; se con autorità Pontificia, l' ha per tutto il mondo cattolico, senza che i parroci possano opporsi.

Al secondo—Da ciò si deduce che sono ingiusti i reclami de' parroci di T. i quali credono lesi i proprii diritti per la prima Comunione che ricevono i fanciulli nella chiesa delle Suore.

III.

Se si può fare a meno del vino, per qualche causa leggiera, nella seconda purificazione del calice.

17.° Caso Liturgico

Sorge contesa fra Terenzio e Rodrigo circa la seconda purificazione nella messa. Terenzio, stando all'insegnamento di alcuni Dottori, dice che si può fare a meno del vino per qualche causa ancor leggiera, bastandò solamente l'acqua. Rodrigo, poggiato sopra Decreti della S. C. de' Riti, sostiene che ciò non è lecito mai, senza uno speciale indulto Pontificio.

Si chiede: Che è da dire di questa controversia?

Ecco ciò che insegna S. Alfonso intorno la seconda purificazione del calice nella Messa (L. VI, n. 408): « In ablutione digitorum dicunt Pasqual., Quart., Gob. ap. Croix et Bissus apud Merati nullum esse peccatum solam aquam adhibere. Sed melius dicunt Con. ac Bonamic., Cosett. et Arnaud ap. Merati id non excusari a veniali, si fiat sine dispensatione Pontificis: excusabitur tamen, ut dicunt, si adsit rationabilis causa, pro qua puto quidem sufficere aliquem esse abstemium, vel vinum esse rubeum, quo purificatoria evaderent indecenter maculata ».—Adunque i TT. insegnano che omettere il vino nell'abluzione delle dita o non è peccato per nulla, ovvero è solo peccato veniale. Il certo si è che anche nella sentenza più rigida, qualunque causa benchè leggiera basterebbe a scusare, come quando il sacerdote fosse astemio, ovvero quando il vino troppo rosso potesse imbrattare il purificatoio.

Vero è che nel *Manuale Ecclesiasticum Montisregalis* al n. 1051 sta detto: « Vino uti debet celebrans in purificatione: deinde *vino et aqua* abluere pollices et indices super calicem (Rubr. P. 2, tit. 10, n. 5), nisi habet Papae indultum, quod conceditur tantum *de speciali gratia*, ex gravi causa, et committendo Episcopo *ut constito de veritate expositorum per authenticas probationes petitum indultum (utendi sola aqua) oratori largiatur quoad exposita salutis perdurant incomoda;* vel absolute *de speciali gratia, dummodo* preces veritate nitantur. Ex decretis Pii IX 15 ian. et apr. 1837; ap. Gard. n. 5061-5092 ».

Da ciò taluni hanno raccolto che dunque l'omettere il vino nella seconda purificazione non è cosa leggiera, ma grave, richiedendosi un indulto pontificio, per chi ne avesse bisogno, il quale indulto non si concede sì facilmente, ma colle cennate cautele e limitazioni.

Ma questi fanno conseguenze più larghe delle premesse. Il detto Manuale nel luogo cit. non parla solo della seconda purificazione, ma sì ancora della prima, unendo la prima alla seconda; e non è meraviglia perciò che, volendosi fare a meno del vino anche nella prima purificazione ci sia bisogno assoluto di una dispensa pontificia, riconoscendola necessaria anche i TT., e S. Alfonso medesimo nel luogo cit. Ma tutt'altra cosa è quando si parli della sola abluzione delle dita. In questo caso non si vuole andare con tanto rigore, non essendo sì sconveniente che, purificato il calice col vino, le dita si purifichino con acqua sola, quando vi concorre una qualche causa (1).

Nel caso adunque ha ragione Terenzio, non già Rodrigo.

---

(1) Ecco i decreti citati nel *Manuale*, come si leggono nel Gardellini:

« 5061 — Romana — Beatissimo Padre — Il Sacerdote Giuseppe Gasparetti di Casteldemilio, Diocesi di Ancona, domiciliato in Roma, divotamente espone, che per serie malattie sofferte, è obbligato bevere sempre l'acqua, ed è talmente alieno dal vino, che non può soffrirne neanche l'odore. Per ovviare adunque quegl'inconvenienti che potrebbero nel tempo del S. Sacrifizio sconcertarlo, anche con irriverenza del SS. Sagramento, implora l'apostolica dispensa di non usare il vino nelle due purificazioni della S. Messa, e così sumere solo il sacro Sangue, e poi usare per le purificazioni la sola acqua. Che ecc.

" SS. D. N. Pius IX P. M. referente me sub-
" scripto S. R. C. Secretario, attentisque ex-
" positis, de speciali gratia benigne commisit
" Rev.mo D. Cardinali Urbis Vicario, ut con-
" stito de veritate expositorum per authen-
" ticas probationes petitum indultum oratori

PROPOSTA DI CASI.

19.° Caso Morale.

Camillo sacerdote, dopo di aver celebrate parecchie messe per commissione altrui, si accorge che il vino non era *ex genimine vitis*, ma di altra sostanza. Dubbioso di ciò che gli conviene di fare, chiede:

1.° Sono valide le messe di già celebrate?

2.° Nel caso negativo, è obbligato a celebrarle di nuovo, o a restituirne lo stipendio?

19.° Caso Canonico.

Il canonico teologo ed il canonico penitenziere della Cattedrale di I. non hanno le lauree dottorali volute dal diritto, e sono già da molti anni in esercizio.

Si chiede:

1.° La laurea dottorale è sì necessaria in questi beneficii, da invalidarne altrimenti la collazione?

2.° Possono i prefati canonici senza laurea esercitare i proprii ministeri?

19.° Caso Liturgico.

Innico sacerdote, mentre celebra il S. Sacrifizio, incolpevolmente distratto non sa se ha consacrato o pur no l'ostia ed il vino. Che fa? Non volendo domandare il serviente per non recare scandalo, ripete sotto voce le parole della consacrazione.

Si chiede:

1.° Che deve fare un sacerdote che s'accorge di qualche difetto nella messa?

2.° Che deve dirsi della condotta di Innico?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

—

80. *Se i canonici giubilati sieno talvolta tenuti al servizio del coro.*

D. Il Vecchiotti (Vol. I p. 310) riferisce che la S. C. del Conc., interrogata se il canonico giubilato può sostituire altro canonico non giubilato, rispose in data 5 Settembre 1835: « Affirmative, exceptis diebus, in quibus iubilatus teneretur per se ».—Come deve intendersi quell'*exceptis diebus* etc.?—Vi hanno giorni in cui sia tenuto al coro il giubilato?

R. Il can. giubilato, in forza dell'indulto apostolico, va esente del tutto dal servizio corale, senza perdere nè i frutti del beneficio, nè le distribuzioni quotidiane. Ecco la formola solita di cotale indulto:

« S. Congregatio benigne commisit Episcopo... ut veris existentibus narratis, constitoque prius sibi, quod orator per 40 annos supradictae ecclesiae continuo ac laudabiliter inservierit, pro suo arbitrio et conscientia illi gratis indulgeat, ut quamvis in posterum non inserviat, nihilominus fructus omnes et distributiones quotidianas sui canonicatus percipere valeat perinde ac si choro officiis divinis personaliter interesset ».

Da questa formola si rileva che non v'ha giorni eccettuati nell'indulto di giubilazione, in cui si debba prestar sevizio al coro. Nè noi sappiamo che altri ce ne siano per diritto comune.

Solo in caso di necessità, quando, cioè, il culto divino non possa esercitarsi senza il canonico giubilato, può questi essere costretto di nuovo al servizio del coro. Così la S. C. del Conc.: « An, non obstante iubilationis indulto, iubilatus cogi possit ad inserviendum, si divinus cultus detrimentum patiatur? — Resp.: *Affirmative* (*In Montisfalisci Iubilationis* 14 ian. 1817).

Crediamo che la eccezione contemplata nel responso del 5 sett. 1835, allegato dal Vecchiotti, riguardi appunto il caso in cui un giubilato possa trovarsi costretto per necessità a ripigliare il servizio del coro (1).

81. *Se possano farsi due processioni lo stesso giorno e nel medesimo luogo.*

D. In T. è costume che nelle solennità di qualche Santo si facciano due processioni, una di mattina, l'altra di sera. Si desidera conoscere se quest'uso possa tollerarsi.

R. In generale è vietato far due processioni lo stesso giorno e nel medesimo luogo. La S. C. de' Riti il dì 24 gennaio 1643 *in Cremonen.* sentenziò: « Processiones duas eodem die in eodem loco habendas non esse ». E poichè ivi trattavasi di querele avvanzate da' PP. Agostiniani contro una certa confraternita che pretendeva fare lo stesso giorno la medesima processione *della Cintura*, ch'essi facevano *ab antiquo*, la S. C. soggiunse: « Sed illos manutenendos esse in quasi possessione qui in processione facienda sunt antiquiores; recentiores vero aliam sibi diem non impeditam

---

" largiatur extenden. quoad eadem salutis per-
" durent incommoda „.

" 5092 — Calaguritan. — Beatissime Pater— Placidus Bruno sacerdos saecularis oppidi vulgo Manquea in Dioecesi Calaguritan. ad Vestræ Beatitudinis pedes provolutus, humillime ex gratia postulat facultatem ad faciendam cum sola aqua purificationem calicis et ablutionem digitorum in Sacrificio Missae propter repuguantiam ad vinum ob difficultatem digerendi illud, ob quas causas non utitur vino regulariter extra Missae Sacrificium. Et Deus etc.

" SS. D. N. Pius IX P. M., referente me sub-
" scripto S. R. C. Secretario, de speciali gratia
" annuit; dummodo preces veritate nitantur „.

(1) Appena ne avremo l'agio, abbiamo in animo di fare una larga consultazione sui canonici giubilati.

eligere debere ».—Lo stesso definì la S. C. il dì 23 febbr. 1839 *in Parmen.*

Dunque, quando una chiesa da tempo antico suol fare una processione, nessun' altra chiesa può farne una simile lo stesso giorno nel medesimo luogo, ma dovrà rimetterla ad altro giorno.

Venendo al caso proposto, benchè non si tratti di chiese diverse; ma di una sola, non è bene che due volte in un giorno si esca in processione, stante il generale principio: *Processiones duas eodem die in eodgm loco habendas non esse.*Opiniamo però che tal divieto riguardi una seconda processione in tutto simile alla prima e pel medesimo scopo della prima. Dove ci sia diverso scopo e forma diversa, non crediamo che sia di per sè vietata; come p. e. avviene nei giorni fra la ottava del *Corpus Domini* in talune chiese, in cui la mattina si suol fare una processione lunga per le strade del luogo, e la sera una corta per le vie che circondano la Chiesa; ovvero in qualche solennità in cui la statua del Santo appartenente a qualche oratorio di Congrega la mattina si porta in processione dalla chiesa maggiore, e la sera processionalmente si ritorna al proprio oratorio. Qui non abbiamo due processioni simili nello stesso rigore di termini.

82. *Se i professi di voti semplici possano essere terziarii di qualche Ordine religioso; e se il terziario di un Ordine possa essere terziario di altri Ordini.*

D. Un ultimo decreto pontificio proibiva ai professi di voti solenni di vestire l' abito del terz' ordine secolare. Si domanda: 1.° Deve tale decreto applicarsi ai professi di voti semplici? — 2.° Un terziario può contemporaneamente appartenere ad un altro terz' Ordine?

In rispetto al 1.° quesito, si tenga presente il testo del decreto della S. C. delle Indulg.: « Utrum omnes utriusque sexus qui sunt membra alicuius religiosi Instituti vel Congregationis, aut a Summo Pontifice aut ab Episcopo approbatae, in qua vota emittuntur sive perpetua sive ad tempus, possint adscribi in tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis — Resp.: *Negative,* facto verbo cum Sanctissimo »(16 lul. 1887— *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 176 — Vol. VII, Par. I, p. 275).

Questo decreto, nel vietare che i religiosi professi vengano ascritti al terz' Ordine secolare, abbraccia non solo i professi di voti solenni, ma pur quelli di voti semplici. Si prova: 1.° dal perchè parla di tutt' i membri di religiosi Istituti, senza distinzione — 2.° perchè non parla solo di Ordini religiosi; ma d' Istituti o Congregazioni, titoli che convengono più a sodalizii di voti semplici — 3.° perchè parla d' istituti approvati anche dal Vescovo, il quale non può approvare Ordini con voti solenni — 4.° perchè parla di voti anche temporanei che debbono essere necessariamente semplici.

È vero che parla del solo terz' Ordine Francescano; ma il divieto deve estendersi ai terz' Ordini di ogni altro Istituto, per la nota regola: « Ubi eadem est ratio, eadem debet esse iuris dispositio ».

In ordine all' altro quesito, se un terziario possa simultaneamente appartenere a più altri terz' Ordini, non v' ha in ciò alcun divieto. Nè v' ha ragione che debba impedirlo. Imperocchè la proibizione ai professi di appartenere ai terz' Ordini secolari proviene da ciò che i terzi Ordini sono proprii delle persone del secolo, non di chi si trova in condizione di vita più perfetta. Or non è sconveniente che un secolare si adoperi a vivere secondo le norme di pietà che possono venirgli da differenti magisteri che sono i *differenti* terz' Ordini religiosi, come non è sconveniente che faccia parte di più Confraternite.

83. *Se trasferendosi la festa della Madonna del Carmine, si trasferisca pure l' indulgenza* toties quoties *ultimamente concessa.*

D. Il S. Padre pel 16 luglio ha concesso l' indulgenza *toties quoties* a coloro che visitano la chiesa della Madonna del Carmine. I Carmeliti hanno un privilegio, mercè del quale la festa della Madonna possono celebrarla in qualunque Domenica del mese di luglio. Possono trasferire nella medesima la detta indulgenza *toties quoties?*

R. Allorchè l'indulgenza, qualunque siasi, è conceduta per ragione della festa, venendo questa, per qualsivoglia ragione trasferita, trasferiscesi pur l' indulgenza.

Abbiamo un Decreto *Urbis et Orbis* della s. m. di Pio IX del dì 9 agosto 1852, che non ammette difficoltà: « SS.mus D. N. Pius IX, eccone la parte dispositiva,... benigne mandavit ut omnes indulgentiae quae hucusque quibusdam festis concessæ fuerunt et in posterum concedentur..., vel quæ pro iisdem festis aliquibus ecclesiis et publicis oratoriis pariter concessae fuerunt et in posterum concedentur .... translatae intelligantur pro eo die quo festa huiusmodi etiam quad solemnitatem tantum et externam celebrationem non vero quoad officium et missam in aliquibus locis vel ecclesiis publicisque oratoriis, sive in perpetuum, sive aliqua occasione, sive ad tempus, eoque durante, legitime transferuntur ».

L'indulto è generale; e riguarda non solo le indulgenze concesse innanzi, ma sì pure quelle che si concederanno dopo; e non

solo quelle annesse alle feste, ma si ancora quelle attribuite, nelle dette feste, alle chiese o agli altari; e si estende non solo al caso in cui vien tresferita la festa colla solennità, ma bensì a quello in cui si trasferisca quest'ultima solamente.

Lo stesso ha dichiarato la S. C. delle Indulgenze in più altri decreti, come in quello del 12 dicembre 1731 *in Warmien.* n. 101; in quello del 15 luglio 1847 *in Cameracen.* n. 343; in quello del 12 gennaio 1878 *in Iannen.* n. 435 (V. Decr. Auth. S. C. Ind. ed. Ratisbonae 1883).

Non v'ha dubbio adunque che, trasferendosi la festa colla solennità della B. V. del Carmine in altro giorno, anche va trasferita la indulgenza *toties quoties* annessa a quella.

84. *Se possa farsi la benedizione al ritorno del Viatico, mentre il coro è in funzione.*

D. Il Viatico per gl'infermi esce di urgenza nel mentre si fanno i funerali *praesente cadavere.* Si domanda: Al ritorno in chiesa può darsi la benedizione, secondo prescrive il Rituale, pel concorso del popolo?

R. Non v' ha decisione autentica che riguardi il caso proposto, per quanto noi sappiamo. Dobbiamo argomentarne la soluzione da quella di casi affini. Ecco due decreti della S. C. de' Riti, che togliamo dal Gardellini:

« 588—*Oscen.*—Die Sabbati 2. Martii 1620. Proposito in C. S. R. suprascripto supplici libello, eadem S. C. censuit: Canonicos, et alios clericos, sive in choro existant, sive per ecclesiam processionaliter incedant, in elevatione SS. Sacramenti semper genuflectere debere, et omnino tollendum abusum, celebrandi missas in altari maiori, dum in choro cantantur horae canonicae; in aliis vero altaribus quae sunt in conspectu chori idem faciendum, si commode fieri potest, quod pro sua prudentia, opportunis remediis provideat Episcopus ».

« An in processionibus candelarum, palmarum et similium, quae fiunt per Ecclesias sine SS. Sacramento, si occurrat transire ante altare, ubi occasione missae fiat elevatio SS. Corporis Christi, genuflectendum sit, et an ibi morandum, donec depositus fuerit calix etc.?—Resp.: Non pulsandum campanulam; quod si pulsetur et advertatur elevatio *v. g.* Corporis Christi, tunc genuflectendum unoque genu (1) a transeuntibus ante Altare, ubi missa celebratur; et deposito Sacramento progrediendum; similiter si alii transeant in elevatione calicis » (1 Mar. 1681. *in. Ord. Can. Regul. Later.* ad 9 n.2943.)

Da questi decreti si raccoglie che quando il capitolo è in funzione o nel coro, o processionalmente per la chiesa, alla elevazione di qualche messa non si dovrà sonar campanello. Se abusivamente però si celebra all'altare del coro, i capitolari genuflettono; se in altro altare, non genuflettono. Debbono però genuflettere quand'anche si celebri in altro altare, se si suona il campanello.

Nelle processioni, la genuflessione dovrà farsi da quei soli che si trovano a passare innanzi all'altare dove celebrasi la messa.

Posto ciò, possiamo risolvere il caso proposto. Dove il Santissimo non si conserva all'altare maggiore, non v' ha difficoltà pel Viatico. La pisside si estrae, e si ripone nel proprio altare dove non officia il coro, senza suono di campanello, e senza suono si darà la benedizione prescritta dal Rituale. Il Capitolo in tal caso continuerà l' officiatura, senza interromperla, e senza genuflettere.

Ma se il Santissimo conservasi all' altare maggiore, come si dovrà fare? In questo caso, il Viatico dovrebbe recarsi dopo compiuta la officiatura. Che se la cosa urge, il Viatico si dovrà amministrare con togliersi la sacra Pisside dal Ciborio e riporvela anche durante la salmodia; i capitolari genufletteranno all'uscire ed all'entrare del Santissimo. Se si potrà recare una sola particola in una piccola pisside, si dovrà fare per meno interrompere la officiatura. Quando ciò non si possa fare, ed occorre di riportare il Santissimo in Chiesa, la benedizione al popolo potrà darsi da un altro altare secondario senza suono e senza canto (2); e poi riporre la sacra Pisside nel tabernacolo.

(1) Così si legge nel Gardellini. Crediamo però che debba leggersi *utroque genu.*

NOTE

I.

Circa l' uso delle pianete di lana, di lino e di cotone.

Nel Vol. VI Par. II. pag. 160 scrivemmo che, non sembrandoci esservi una chiara e certa proibizione di usare le pianete di lana, di lino e di cotone, queste potrebbero adoperarsi fino a che non si consumino, vietato solo di costruirsene delle nuove.

A pag. 198 intanto di q. Parte abbiamo riportato il decreto recentissimo *in Lauden.* del 23 luglio 1892, nel quale al dubbio: « Utrum adhiberi possint sacra paramenta ex lana confecta, prohibendo tamen ne in posterum emantur? »—fu risposto: *Negative.*

Stante tale risposta della S. C. che non ammette distinzione di sorta, noi volentieri ci sottoscriviamo ad essa, ritrattando ciò che altrove dicemmo. E però d'ora in poi dovrà tenersi per fermo che dove ci siano

(2) Il Rituale non prescrive nè il canto, nè il *Tantum ergo* per questa benedizione, ma solo che si dica il ℣. *Panem de Coelo etc.* e si faccia il segno della benedizione al popolo, dopo aver ricordate le indulgenze.

pianete di lana, di lino o di cotone in qualunque tempo costruite, non potranno più adoperarsi per la Messa.

Ma se la chiesa è povera, e non ha mezzi come provvedersi delle pianete di seta?—In tal caso può farsi domanda alla S. C. de' Riti per la venia pontificia di usare fino a che non si consumino le pianete di lana di lino e di cotone. Ecco un documento che lo comprova:

« Beatissimo Padre,

« Il Vescovo N. N. umilmente espone alla Santità Vostra che nella Visita Pastorale in questa sua Diocesi ha trovate non poche chiese fornite di pianete di lana, di lino e di cotone.

« A norma de' Decreti della S. Congr.ne de' Riti, ha disposto che per l'avvenire non si costruiscano nè si acquistino più simili pianete, dovendo tutte essere di seta.

« Stante però la povertà delle prefate chiese e la impotenza, in cui si ritrovano di provvedersi di nuove e migliori pianete, il suddetto Vescovo dimanda la facoltà di permettere l'uso delle surriferite pianete fino a che non si consumino. Che ecc.

« Sacra Rituum Congregatio, utendo fa-
« cultatibus sibi specialiter a SS.mo Dno
« N.ro Leone Papa XIII tributis, attentis
« expositis, potestatem facit Rev.mo Episco-
« po oratori permittendi in praefatis Eccle-
« siis usum sacrorum paramentorum, de
« quibus in precibus donec consumentur;
« attamen sub conditione ut nova sacra pa-
« ramenta nonnisi ex serico confecta sint.
« Contrariis non obstantibus quibuscumque.

« Die 22 Novembris 1890.

« Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*

« Pro R. P. D. Vincentio Nussi Secr.

« *Ioannes Ponzi Substitutus.* »

II.

Circa la Comunione da recarsi alle Monache.

A pag. 139 di q. Parte parlando della Comunione da amministrarsi alle Monache, e non essendoci alcuna norma prescritta dai Sacri Riti, giudicammo scrivere così:

« Se (*il comunichino*) è nel circuito del presbitero, possono ben compiersi tutte le cerimonie solite per l'amministrazione della Comunione ai laici, sì nella messa, e sì fuori della messa, tranne solo che in molti luoghi il *Confiteor*, quando abbiano a comunicarsi le sole monache, suol dirsi da queste. Si porterà dunque il Santissimo al comunichino per le monache, come presso la balaustra pei laici, e si riporterà all'altare come al solito, dando in fine, dopo la recitazione delle preci prescritte, la benedizione colla mano ».

Dopo la stampa di queste linee, ci venne sott'occhi il recentissimo decreto della S. C. de' Riti *in Lincien.* del 3 giugno 1892 (*Mon. Eccl.* q. P. pag. 195) che tratta di questa materia, e contiene come appresso:

« Dub. XIV. An pro distribuenda SS.ma Communione Monialibus, quae habent chorum retro post altare, debeat aut possit sacerdos post recitatum a ministro, vel ab ipsis Monialibus *Confiteor*, deponere Ciborium ad fenestellam chori, et ibi, ad Moniales conversus dicere *Misereatur*, etc. et *Ecce Agnus Dei* etc., vel potius debeat haec omnia dicere ad altare versus populum de more; et dein per medium altaris descendere(quamvis fenestella sit in parte Epistolae) ad Moniales sancto Christi Corpore reficiendas? Et an idem valeat etiam si chorus non sit retro post altare sed in aliqua parte laterali presbyterii.?

« Resp. Ad XIV. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam; ad tertiam Provisum in prima ».

Donde si vuol raccogliere che nell' amministrare la Comunione alle Monache, dovunque si trovi il *comunichino*, o dentro o fuori il presbitero, il *Confiteor* si dice non all'altare ma al luogo della Comunione, e si dice o dal serviente o dalle Monache, ed ivi stesso, deposta la sacra Pisside sopra un corporale (non basta a ciò la palla), si dà l' assoluzione e poi si procede alla Comunione.

BIBLIOGRAFIA

ATTI DEL CONGRESSO EUCARISTICO, tenuto in Napoli dal 19 al 22 Novembre, 1891—Napoli, tip. dell' Accademia reale delle scienze diretta da M. de Rubertis e Figlio 1892. — in 8° grande di pag. XX, 316, CXXXVI.

È questa una pubblicazione ben degna di quel solenne e splendidissimo Congresso Eucaristico ch' ebbe luogo in Napoli lo scorso anno. Sì per abbondanza di materia e sì per eleganza tipografica non si poteva desiderare di meglio.

Rispetto alla forma, la carta, i tipi, la correttezza invogliano a leggere, e l' arte ond' è condotto il lavoro, è davvero ammirabile. Aggiungono pregio varie illustrazioni di bellissimo disegno, ed eseguite con diversi colori.

Quanto alle materie, dopo un' acconcia introduzione in cui si dà contezza di tutti gli apparecchi che precederono, si pubblicano i documenti preliminari e le liste de' personaggi ragguardevoli e degl' istituti o presenti o aderenti al Congresso. Segue il resoconto delle adunanze generali colle rispet-

tive relazioni e coi voti che si emisero; e poi quello delle funzioni sacre e delle adunanze serali, nelle più minute particolarità. Viene appresso un' appendice in cui, dopo il magnifico Breve del S. Padre ed altro che riguarda il Congresso, leggonsi per esteso le molte relazioni delle svariate opere tuttodì fiorenti in onore del Sacramento Eucaristico. Si danno infine i bellissimi discorsi recitati così nel Congresso generale come nel Duomo.

Chi prende a leggere questo libro non può non sentirsi tocco da quel sacro entusiasmo di cui fu ricolmo il Congresso, e non può non essere indotto a mettere ancor lui la opera sua pel culto e per l' onore di Gesù in Sacramento. Gli ecclesiastici poi vi troveranno una miniera di cognizioni preziose perchè possano esercitar con frutto lo zelo di cui devono essere animati. Facciamo voti che tutti se ne provveggano e ne verrà gloria alla SS.ª Eucaristia.—Il prezzo, relativamente esiguo, non è che di sole L. 5, presso l' Ospizio Ecclesiastico di Maria in Napoli, Salita Tarsia, strada Avellino.

AB. MOIGNO E BARSOTTI—Gli Splendori della Fede. Accordo perfetto della Rivelazione e della scienza, della fede e della ragione. Opera dell' Abate Moigno canonico di S. Dionigi, fondatore e direttore del giornale *ΚΟΣΜΟΣ* (I Mondi) — Traduzione di Michele Barsotti—Torino, tip. pont. ed arciv. cav. Pietro Marietti, 1893.

Il nome dell' abate Moigno è così celebre, che non abbisogna di nostre commendazioni. Ingegno vasto, memoria prodigiosa, possedè tutte le scienze, e tutte le rivolse in servizio della Chiesa cattolica. I suoi scritti sono pressochè innumerevoli. Dove però spese più lungo tempo e più amorose fatiche fu appunto nell' opera che noi annunziamo, in cui dimostra come la vera scienza, la vera ragione non sono mica discordanti dalla rivelazione e dalla fede, ma sono raggi della stessa luce. Quest' opera immortale riscosse il plauso dei dotti. Pio IX e Leone XIII la commendarono altamente in appositi Brevi diretti all' Autore, pronosticandone il gran bene che ne deriverebbe alla società cristiana.

Il benemerito cav. Marietti di Torino ne ha procurata la versione italiana ed ora la sta pubblicando coi suoi tipi. Non poteva fare cosa più bella e più opportuna! L' opera va compresa in undici volumi, ed è in due edizioni, una grande, un' altra piccola, affine di renderla più popolare. La prima costa L. 44; la seconda L. 33. I detti volumi vanno spartiti giusta le materie seguenti:

LA FEDE; un vol. in 8.° gr. L. 4.

LA RIVELAZIONE E LA SCIENZA; 5 Vol. in 8. gr., L. 20; in 8.° picc. L. 15.

LA FEDE E LA RAGIONE; 2 Vol. in 8.° gr., L. 8; in 8.° picc., L. 6.

IL MIRACOLO AL TRIBUNALE DELLA SCIENZA; 3 Vol. in 8.° gr. L. 12; in 8.° picc. L. 9.

Sono già pubblicati i primi due volumi. Si affrettino i nostri lettori di procurarsi un'opera insigne che preclude le vie a tutte le insanie della moderna incredulità.

Per la difesa delle Opere pie.

Decisioni e massime di maggiore importanza del Congresso Cattolico di Genova, con i voti, le proposte e le deliberazioni riaffermate e sanzionate dal Congresso medesimo.

Crediamo utile inserire in queste pagine le decisioni e le massime più importanti proposte da valenti giureconsulti ed approvate dal Congresso Cattolico di Genova intorno la difesa delle opere pie. Sono le seguenti:

I. Che le Confraternite— Associazioni— Consorzii e Società private, anche a scopo di carità, nonchè le Istituzioni erette di sola autorità ecclesiastica, che non furono civilmente riconosciute, sfuggono e non sono contemplate dalla Legge 17 Luglio 1890.

II. Che neppure sono comprese in detta Legge le Confraternite amministrate dalle Fabbricerie, dove ed in quanto i loro beni pel Decreto 30 Dicembre 1809 furono ad esse incorporati, dacchè queste, e cadono nel novero degli Enti ecclesiastici conservati, e provvedono al servizio del Culto in corrispondenza al bisogno delle popolazioni.

III. Che, giusta quanto in ordine al diritto pubblico interno della separazione della Chiesa dallo Stato, fu ritenuto dalla Cassazione di Roma il 16 Maggio 1879, il Vescovo è la sola Autorità competente a giudicare se i Legati di Culto rispondano ai bisogni delle popolazioni, e le persone cui compete l' azione giuridica di opposizione, sono, oltre che l' Ordinario, i Parroci e le Fabbricerie.

IV. Che sarebbe irrito e nullo il Decreto di concentramento emesso da una Giunta Provinciale Amministrativa, non competendo alla stessa, che la facoltà di dare, richiesta, il suo parere.

V. Che ove le rendite di un' Opera pia siano costituite dalle eccedenze attive rimaste disponibili dopo l'adempimento dei Legati e Carichi imposti in via principale dal

Testatore, la medesima non può essere concentrata, e ciò sia perchè così vuole l' applicazione degli art. 2 e 59 lettere A ed F della Legge, che ne dichiara dispensati gli Enti che si mantengono con entrate eventuali, sia perchè mancherebbe in questo caso la materia concreta a concentrare.

VI. Che le condizioni sociali di nobiltà e di censo richieste dallo statuto di una Confraternita per potervi essere inscritti, non forniscono ragioni sufficienti per operarne la trasformazione, dacchè la Legge non mira ai mezzi ed alle persone, ma allo scopo e fine dell' Opera.

VII. Che ove trattisi di un' Opera pia che abbia scopi diversi, dei quali taluno cada sotto la sanzione della Legge, potrannosi bensì modificare tali scopi; non mai però trasformare l' Opera intera, nè sopprimerne l' autonomia.

VIII. Che le Compagnie della Dottrina Cristiana, anche con carichi di Messe, non ponno in quanto tali trasformarsi, non essendosi verificata per esse alcuna delle condizioni, di cui nella prima parte dell'art. 70 della citata Legge.

IX. Che gl' Istituti pii aventi per iscopo di soccorrere i Parroci ed Ecclesiastici poveri, vecchi od inabili, e le parrocchie povere, ovvero di fornire una rinumerazione a Sacerdoti, ove tali Enti pii siano amministrati dal Vescovo, non ponno, nè concentrarsi nè trasformarsi, per l'indole speciale del fine cui intendono.

X. Che pel pronunciato della Cassazione di Roma del 17 Febbraio 1891, al Vescovo ed al Parroco pel legittimo interesse che vi hanno—per l'officio che esercitano—pel ministero che sostengono, vuol riconoscersi la piena competenza giuridica ad agire per la conservazione al Culto di una Chiesa.

XI. Che in forza di parere del Consiglio di Stato in data 14 Maggio 1891, è incontestato il diritto di un' Opera pia, per rifiuto di autorizzazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa a stare in giudizio, di ricorrere a senso dell'art. 42 della Legge al Re, od al Governo del Re.

XII. Che a termini della Sentenza del Tribunale Civile di Milano del 27 Maggio 1890, non è passibile di alcuna responsabilità penale quell' Opera pia che si rifiuti alla denuncia, od alla produzione degli atti, ove tale rifiuto sia motivato dalla convinzione dell'esenzione dell' Ente da qualsiasi disposizione coattiva di Legge.

XIII. Che seguendo un parere del Consiglio di Stato del 18 Novembre 1891, la incapacità legale degli Ecclesiastici di far parte della Congregazione di Carità, non può estendersi a quei Sacerdoti che coadiuvano il Parroco per mandato temporaneo, senza nomina effettiva dell' Ordinario.

XIV. Che giusta il parere della IV Sezione del Consiglio di Stato in data 1° Ottobre corrente, le Opere pie di beneficenza che nelle varie loro forme ed erogazioni devono sovvenire di preferenza i discendenti di una o più determinate famiglie, non sono soggette ad alcuna delle sanzioni coercitive della ridetta Legge 17 Luglio 1890.

XV. Che per tre distinti pareri del Consiglio di Stato sotto le date 26 Aprile 1884—8 Gennajo e 20 Febbrajo 1891, convalidati questi due ultimi da Decreto Reale 5 Maggio anno stesso, è a ritenersi in diritto: che le spese ed oneri di Culto incombenti ad un Comune, quand'anche abusivamente cassati dal Bilancio, purchè giustificati in difetto dell'atto di fondazione, da una continuata corresponsione trentennaria, debbono essere conservati, avvegnacchè suffragati da un diritto assoluto per parte degli Enti interessati.

XVI. Che, a seconda di altro parere del Consiglio di Stato del 13 Febbraio 1892, in caso di concentramento nella Congregazione di Carità di un Ente di Beneficenza, ciò non debba per nulla innovare circa l'erogazione di somme in favore dei poveri di un Comune, nè pregiudicare l' osservanza degli oneri, non esclusa la celebrazione di Messe per comodo del popolo.

XVII. Che a riguardo però del Fondo del Culto il principio di obbligatorietà riferentesi all'adempimento degli oneri e spese incombenti al medesimo, dovrebbe essere limitato, a termini della sentenza della Cassazione di Roma in data 15 Gennaio 1891, (Sentenza che costituisce e sanziona un vero controsenso legale) al solo caso, che la percezione delle rendite sia stata legata, non come una modalità della erogazione delle stesse, ma come una condizionale del diritto di percepirle. (*continua*)

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1892)

Cause di beatificazioni — Domenica 17 u. s. alla presenza del Santo Padre furono letti i decreti riferibili alle cause di beatificazione dei Venerabili Pietro Sanz, Francesco Serrano, Gioacchino Royo, Giovanni Alcober, Francesco Diaz, Rodolfo Acquaviva, Alfonso Pacheco, Antonio Franceschi, Pietro Berno, e Francesco Aragna, domenicani e gesuiti martirizzati per la fede in Cina e nelle Indie.

Martedì 22 u. s. dalla Congregazione generale dei Sacri Riti, pure alla presenza di Sua Santità, si esaminarono i quesiti se possa procedersi sicuramente alla solenne beatificazione del Ven. Servo di Dio Leopoldo

di Gaiche Min. Rif., stante i decreti di approvazione delle virtù e miracoli, e se consti di tre miracoli operati da Dio per interecssione del Ven. Giovanni Avila.

É stato deciso che nella Sala, detta Loggia, in Vaticano nei giorni 8 e 22 Gennaio, 5 febbraio, 5 e 12 Marzo, e 6 Aprile si celebreranno le beatificazioni dei Venerabili Bianchi, Di Gaiche, Baldinucci, Maiella e dei martiri Gesuiti e Domenicani nella persecuzione in Cina e nelle Indie.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L'Emo Card. Sepiacci fra i Porporati componenti la Congregazione della S. R. U. Inquisizione.

I Rmi Mons. Gustavo Corrado, e P. Paolo Smolikoyyski, della Risurrezione, Consultori della Sacra Congregazione del Concilio.

Cardinale defunto —: Nella notte del 26 u. s. spirava l'anima il Card. Carlo Marziale Allemand Lavigerie, Arcivescovo di Cartagine ed Algieri. Era nato il 31 Ottobre 1825 a Baiona. Appena ordinato Sacerdote fu Professore nell'Istituto di studii superiori pel Clero, e poi alla Sorbona. Il Sommo Pontefice Pio IX lo elesse Consultore speciale della S. C. di Propaganda per gli affari Orientali; nel Concistoro del 16 Marzo 1863, lo preconizzò Vescovo di Nancy e Toul, e nel 27 Marzo 1867 lo promosse alla Sede Arcivescovile di Algeri. Ivi con zelo straordinario si occupò a formare il Clero, il Seminario e la Cattedrale; e la sua carità si distinse in una terribile carestia che desolò le provincie Algerine, trovando pane ed alloggio a 500 mila disgraziati e 1800 orfanelli. Nel 1881 la Francia prendeva possesso della Tunisia, e l'infaticabile Apostolo ottenne di ristabilire l'antica Sede principale di Cartagine, fondando Chiese Istituti e Collegii. Notevolissima fu la fondazione dei Padri Bianchi, i quali hanno la missione di evangelizzare il Sahara, il Sudan ed il centro dell'Africa. Il regnante Pontefice nel Concistoro del 27 Marzo 1882 lo creò Cardinale dell'Ordine dei Preti col titolo di S. Agnese fuori le mura. Era ascritto alle Sacre Congregazioni del Concilio, di Propaganda per gli affari di rito orientale, dei Sacri Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie. Imperitura sarà la memoria dell'insigne Porporato per le insuperabili doti di mente e di cuore che lo arricchirono, e per le moltissime ed ardue opere compiute alla gloria di Dio ed alla salvezza delle anime, principalissima fra queste l'aver intrapresa l'abolizione della schiavitù africana, ond'egli fece viaggi molti e lunghi nelle principali città di Europa movendo colla sua voce governi e popoli ad accorrere in aiuto di quei miserabili della Nigrizia.—Ed ora sia pace e riposo eterno alla grand'anima di lui!

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre Martedì 15 u. s. ricevè in udienza quattro Fueghini della Terra del fuoco ed un Patagone con due fanciulle. Furono presentati da Mons. Cagliero quei selvaggi convertiti dai Salesiani. Dal Patagone fu letto un indirizzo cui rispose il Papa visibilmente commosso che quei popoli devono corrispondere alla grazia ricevuta, ed amare come loro padri i Salesiani, che sono stati strumenti della Provvidenza a far loro giungere il lume della fede.

— Il S. Padre ha concesso il suo patronato, e promesso il suo concorso pecuniario alla Rivista di Studii Sociali, decretata nel Congresso cattolico di Genova. La direzione sarà affidata a Mons. Talamo, e cominceranno le pubblicazioni a Gennaio in formato grande.

— Dopo essersi tenuta una magnifica accademia in prosa, poesia e musica a Torino nella Chiesa di S. Francesco Saverio nel 5 sp., circa 50 missionarii salesiani tra sacerdoti, coadiutori, e suore di Maria Ausiliatrice, pronti a partire per l'America, chiedevano la benedizione a Mons. Cagliero, il quale indirizzò loro commoventi parole.

— Nell'Ospizio dei Convertendi a Roma abiurò la setta calvinista una signorina per nome Fanny M.

— La Commissione promotrice delle feste giubilari con suo programma dell'otto sp. ha disposto che il pellegrinaggio a Lourdes avrebbe luogo in Agosto, affinchè tutte le forze nell'attuale momento convengano ad esaltare Sua Santità nell'opera cara e nobilissima del suo Giubileo.

— Il Santo Padre ha deciso di stabilire a Roma un gran Seminario indiano per la formazione del Clero nelle Diocesi di Ceylan e delle Indie. Avrà una dotazione di L. 500 mila e potrà mantenere 100 allievi.

— Sono morti: P. Bartolomeo Doria, domenicano, insigne oratore, e il P. Antonio da Padova cisterciense della Trappa, il quale apparteneva alla illustre storica e potente famiglia italiana dei Malatesta.

Sono morti: Mons. Paolo Pinna Vescovo di Ampurias e Tempio nella Sardegna, e Mons. Luigi Sinistri, Prefetto delle Sacre Cerimonie Pontificie, Segretario della Cerimoniale, Consultore dell'Accademia Liturgica, e della Sacra Congregazione delle Indulgenze.

—

— Anche in Gerusalemme i Padri Francescani, custodi di Terra Santa, celebrarono il centenario di Colombo, con musiche, e componimenti in lingua italiana, spagnuola, greca, araba, francese, latina, tedesca e slava.

— Sono morti: Mons Enrico Verius, Vesc. coadiutore del Vicario Apostolico della Nuova Guinea; Mons. Edoardo Giuseppe Dumont, già Vescovo di Tournay nel Belgio; e Mons. Antonio Marietti, ex Prefetto Apostolico nella Missione del Bengala.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente Resp. Donato Massa

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se obblighi la consuetudine di farsi sostituire da altri nella conventuale e nell'officio di eddomadario, quando si è infermi.

S. Jacobi de Chile, Indulti—10 Dic. 1892—*Per summaria precum*— Il sac. Gius. Saavedra, canonico della chiesa metropolitana di S.Giacomo del Chilì, di età settantenne e afflitto da diuturno e incurabile morbo, chiese all' Arcivescovo di venir dichiarato esente dal servizio del coro. L'Ordinario, visto l' attestato dei medici, e udito il Capitolo, e ancora il voto del Promotore fiscale, secondo il parere di alcuni Dottori, e l'uso ivi invalso, con decreto del 7 gennaio 1892, concesse al can. Saavedra l'indulto della esenzione dal servizio del coro, aggiuntavi però la condizione, che, giusta la consuetudine di quel Capitolo, dovesse farsi sostituire da un altro canonico alla messa conventuale ed all' officio di eddomadario.

Il can. Saavedra non si acconciò a tal condizione, e fece istanze perchè venisse tolta. Ma non l'ottenne. Il Capitolo, che pur facea mal viso a quella consuetudine, si rivolse alla S. Sede, chiedendo:

I. *An canonicus Saavedra ad explendum munus hebdomadarii et servitium altaris, non secus ac ceteri canonici, cogi possit in casu.*

II. *An consuetudo immemorialis huiusce Capituli, vi cuius canonici legitime impediti praefata munia obire tenentur, tamquam obligationem inducens censeri debeat.*

E la S. C., disaminati maturamente i quesiti, il dì 10 dicembre 1892 rescrisse:

Ad utrumque affirmative.

Si raccolga:

a) L' obbligo di un canonico circa il servizio della chiesa è affatto personale. Il Tridentino *Sess.* 24 *cap.* 12 *de ref.* ha prescritto: « Omnes vero divina per se et non per substitutos compellantur obire officia ». Tutti i Canonisti perciò insegnano che gl'infermi non sono tenuti di farsi da altri sostituire (Garcia *De Benef.* p. 3, c. 2, n. 197; Fagnanus in cap. *Nulla De concess. Praeb.* n. 73; Reiffenstuel lib. 3 Decret. tit. 4, § 4, n. 123; De Herdt *Praxis Capit.* p. 4, cap. 28, § 10, n. 4 etc.).

b) Nondimeno vuolsi considerare che le cit. parole del Tridentino riguardano coloro che per negligenza e senza causa legittima frequentemente sogliono farsi sostituire. I DD. poi parlano in genere del servizio del coro,non particolarmente della messa conventuale e dell'officio di eddomadario.

c) In quanto a ciò, vuolsi stare agli statuti capitolari, o alla consuetudine. Si ascolti il Barbosa (*De Canonicis* cap. 31): « Qui tenetur per se celebrare, iustam habet excusationem si legitime impediatur, adeo ut tunc nec adstringi valeat ad celebrandum per alterum; qui vero per se vel per alium obligatus est celebrare, etiamsi iusto detineatur impedimento, tamen adhuc tenetur per alium adimplere. Ita Navarr. *in mar. cap.* 25 *n.* 154. Unde merito ut nullo casu omittat canonicus adimplere onus sibi iniunctum missarum decantandarum, licet infirmus sit vel ex iusta causa absens, solet statuto caveri, ut per se vel per alium sui similem huic oneri satisfaciat ».

d) Anzi la consuetudine può abrogare in tal materia i medesimi statuti, come avvenne al Capitolo di Todi, di cui così si legge *in lib.* 1, *Decret. S. C. C. pag.* 86: « Est antiqua constitutio in dicta Ecclesia Tudertina, ut canonici qui infirmantur, durante eorum infirmitate, percipiant fructus tam praebendae quam quotidianarum distributionum, sed consuetudo introducta est ut ipsi infirmi fructus tantum præbendæ consequantur, non autem quotidianas distributiones:

quaeritur in hoc casu an constitutio vel potius consuetudo sit servanda. Sequens vero data fuit responsio: *Consuetudinem si legitime praescripta sit, tollere constitutionem* ».

II.

Se i parroci possano essere promossi a canonici statutarii senza perdere il beneficio parrocchiale.

Capuana, Canonicalis—10 Dic. 1892—*Per summaria precum* — In forza delle infauste leggi eversive d' Italia, il Capitolo di Capua che formavasi di 40 canonici, fu ridotto a 12. Di che l' E.mo Arcivescovo, fin dai primordii del suo governo, si rivolse alla S. Sede, chiedendo la facoltà di eleggere « otto canonici onorarii dell' ordine diaconale, dando loro i titoli dei canonici defunti, con tutti i doveri e diritti annessivi, meno le prebende che sono in possesso del demanio ». — Chiese inoltre « l' autorizzazione di spedire a favore dei suddetti nuovi otto canonici le Bolle arcivescovili, coll' obbligo però ai medesimi di doversi munire di quelle Apostoliche tra i quattro mesi, laddove in prosieguo ottenessero le temporalità del rispettivo beneficio canonicale ». — E poichè bramava di promuovere ai detti canonicati quelli ancora che possedevano qualche beneficio ecclesiastico, domandò finalmente « la facoltà, con cui questi nuovi canonici, servendo la chiesa metropolitana, possano ritenere i loro antichi beneficii, salvo il caso che ottenessero le temporalità perdute ».

A siffatte istanze, *ex Audientia SS.mi*, il 21 marzo 1881 fu rescritto: « Attentis etc. pro facultate conferendi enunciatos canonicatus cum dispensatione et habilitatione promovendorum ad retinendum una cum canonicatu aliquod beneficium simplex, quod forte possideant usque dum praebendam canonicalem consequantur, imposita tamen singulis memoratis promovendis obligatione obtinendi Apostolicas collationis Litteras cum primum canonicalem praebendam nanciscantur, facta in litteris collationis Curiae Archiepiscopalis mentione praesentis indulti ».

Appresso, il medesimo E.mo Arcivescovo chiese, ed ottenne, con rescritto del 14 dicembre 1882, di promuovere ai detti canonicati due parroci senza che perdessero il beneficio parrocchiale, *dummodo curae praeiudicium non obveniat.*

Ora, per non ricorrere volta per volta alla S. Sede, lo stesso E.mo Arcivescovo ha richiesta la facoltà di nominare gli anzidetti canonici « anche tra i parroci della città, quando e se trovansi degni, facendo loro ritenere la parrocchia, finchè non ascenderanno al canonicato con rendita, e destinando sempre a ciascuno un coadiutore, affinchè non abbia a mancare per nulla il servizio della cura ».

La S. C., ponderata con accuratezza la petizione, il dì 10 Dicembre 1892 rescrisse:

Pro gratia ad quinquennium.

Eccone le precipue ragioni:

a) È vero che i beneficii residenziali, specie quelli con cura d' anime, non possono unirsi a prebende canonicali (De Luca *in Annotat. ad Conc. Trid.* disc. 8 n. 119); nondimeno, concorrendo gravi ragioni, la S. Sede s' induce a dispensare.

b) Nel caso fu ponderata la scarsezza del clero; la moltitudine dei parroci (24 su 12 mila anime); il bisogno di soggetti buoni pel Capitolo; il poco o niun detrimento della cura, trattandosi per lo più di molto meno di un migliaio di anime per parrocchia. Per queste ed altre ragioni, fu bene accolta la istanza dell' E.mo Arcivescovo.

III.

Se possa vendersi qualche cappella patronale.

Caputaquen. Vallen. Iurispatronatus—10 Dic. 1892—*Per summaria precum*—La famiglia E. fin dall' anno 1619 aveva il patronato sopra un altare con una statua di S. Giuseppe. Doveri del patrono erano quelli di somministrare il necessario per la festa del titolare, e per la celebrazione di otto messe, giusta la mente del fondatore. Siffatto altare aveva il reddito di annue L. 17, che oggidì non si possono esigere per difetto di titoli.

Or i patroni E., caduti in bassa fortuna, e impotenti di adempire gli oneri del patronato, si rivolsero alla S. Sede, chiedendo vivamente la facoltà di ven-

dere cotesto loro diritto ad un altro il quale obbligavasi di pagarlo L. 400 e di dotare con titoli autentici la detta cappella dell' annuo reddito di L. 50. Il parroco del luogo aggiungeva le sue calde preghiere; e il Vescovo le appoggiava del suo favorevole suffragio.

Nondimeno la S. C., dopo maturo esame, il dì 10 Dicembre 1892 rescrisse:

Negative et ad mentem.

E con ragione; imperocchè:

a) Non solo il diritto canonico, ma sì ancora il civile esimono le cose sacre e religiose da qualsivoglia umano commercio (*Inst.* lib. III, tit. 23 *De empt. et vend.*; Glossa in Can. *Piae mentis* 26, qu. 6).

b) È principio poi di diritto che nella cessione e nel trasferimento del giuspatronato non può intromettersi danaro senza labe di simonia, trattandosi di diritto spirituale o annesso allo spirituale, massime quando il giuspatronato principalmente e per sè si renda oggetto di contratto e di prezzo (Cap. *De jure* 16 *De iurepatr.*, Conc. Trid. Sess. 25 c. 9 de ref.; De Luca *De Iurepatr.* disc. 5 n. 10; Schmalzgrueber *Ius Eccles.* lib. 3 tit. 28 § 5, n. 159 etc.).

c) Perciò il sistema costante della S. C. del Conc. è quello di respingere e condannare siffatte vendite, come *in Viterbien. Alienationis* 16 Febr. 1661; quand' anco si trattase di cessione fatta fra coeredi per compenso temporale, come *in Neapolitana Beneplaciti* 4 mart. et 6 mai. 1760; ovvero di vendita per erogarne il prezzo in cause pie, come *in Spoletana Cappellaniae* 15 sept. 1710, *in Tudertina* 3 iul. 1762 etc.

d) Per queste ragioni, giustamente la S. C. rispose negativamente alla domanda del caso.

Sacra Congregazione sulla Disciplina Regolare.

Norme pei giovani religiosi costretti alla milizia.

La S. Congregazione sopra la Disciplina Regolare, sempre intenta al bene delle Corporazioni Religiose, non può trascurare i giovani che ne sono le più belle speranze; quindi, autorizzata dal S. Padre, conferma le Costituzioni Apostoliche che sonosi svolte ne' tempi decorsi per norma del loro stato ordinario, ed impartisce ai Superiori Generali pei soggetti alla *Leva Militare* le seguenti prescrizioni speciali.

1° Per quelli che appartengono alla prima categoria, e non possono essere certi di venire riformati, la *Professione solenne* e l'ammissione agli *Ordini sacri* debbono essere ritardate fin dopo compiuto il rispettivo servizio attivo di un anno, o di altro tempo necessario.

2° È utile favorire il volontariato di un anno, anche sussidiando i giovani bisognosi, o in parte, o in tutto, secondo i mezzi di cui può disporre ciascun Ordine, onde loro sia dato di supplire alla tassa richiesta dal Governo, ed alle altre spese durante il servizio; ma s' intende che tale aiuto si darà solamente a giovani di buone speranze, docili ed obbedienti.

3° È spediente che prima d'intraprendere il volontariato o servizio maggiore, abbiano atteso ad un corso di Esercizi spirituali almeno per dieci giorni, ed abbiano fatto una parte di studi teologici (premesso il corso regolare degli altri studi), onde siano più fondati nelle idee religiose e nella religiosa istituzione.

4° Acciocchè i giovani conservino più facilmente la loro vocazione, e vi corrispondano con la condotta, oltre alle salutari ammonizioni, la possibile frequenza dei Sacramenti, la lettura di buoni libri, s' imporrà loro di far capo agli Ecclesiastici designati dagli Ordinari de' luoghi per la loro coltura spirituale; e questi non mancheranno di prestare a favore dei coscritti nel miglior modo possibile l' opera loro proficua, ed a seconda delle circostanze. A facilitare poi tale opera i Superiori Generali ordineranno a' Provinciali di dar conto dei loro sudditi a' lodati Ordinari, indicando la dimora dei medesimi, e raccomandandone la vigilanza. Gli Ordinari dalla loro parte indicheranno ai Provinciali i sacerdoti a cui debbono rivolgersi i giovani coscritti.

In ogni cambiamento di stazione i giovani sono obbligati a dare analoghe notizie al P. Provinciale, e riferirgli, per quanto è possibile, l' andamento della

loro vita. Se durante il servizio hanno qualche settimana di permesso debbono attendere, almeno per tre giorni, agli Esercizi spirituali.—Non occorre poi dire che nelle città dove vi sono case della Religione, i Provinciali possono deputare qualche loro religioso per la cura spirituale de' detti coscritti ; ma rimane sempre fermo l'obbligo d'informare l'Ordinario del luogo dei giovani che vanno a compiere il servizio militare nella loro diocesi.

5° Quelli che finito il servizio militare di un anno, o di tempo maggiore, perseverano nella santa vocazione, e risulta della buona condotta tenuta, verranno riammessi nell' Ordine, dove per prima cosa faranno un corso di Esercizi spirituali, e non saranno promossi alla *Professione solenne*, nè agli *Ordini sacri*, se non dopo un tempo sufficiente, non minore di un anno, affinchè intanto diano saggio della stabilità della loro vocazione , riassumano gli studi sacri , e rimanendo per questo tempo o nel Professorio , o in qualche altro luogo di stretta osservanza sotto la direzione di un Religioso grave per età e per costumi all' uopo deputato , diano prova della loro virtù.

Massima cautela dovrà usarsi per quelli,che invece del volontariato,abbiano fatto il servizio ordinario di tempo maggiore.

Saranno per tutti necessarie le lettere testimoniali degli Ordinari diocesani , nel cui territorio abbiano dimorato almeno *tre mesi*. E rimangono sempre ferme le prescrizioni dei Sacri Canoni, in ordine a quelli che presentano difetti inducenti irregolarità, per i quali deve implorarsi nei singoli casi la dispensa Pontificia.

6° Le misure di precauzione indicate al N. 4. si osserveranno anche riguardo a quelli che dopo la Professione e gli Ordini sacri venissero richiamati al servizio militare per un tempo notabile.

7° Dandosi finalmente casi eccezionali e non previsti, i Superiori Generali degli Ordini dovranno ricorrere a questa Sacra Congregazione per le analoghe istruzioni e deroghe.

Roma, 27 Novembre 1892.

I. *Card.* VERGA, *Prefetto.*
GIUS. M. *Arc.* DI CES. DEL PONTO, *Segret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Indulgenze per l' anno del Giubileo Pontificale di Sua Santità.

Beatissimo Padre,

Nel vivo desiderio che le imminenti feste del Giubileo della S. V. riescano non meno a gloria di Dio nel suo Augusto Vicario in terra, di quello che al maggior vantaggio delle anime, il presidente effettivo della commissione centrale esecutiva prostrato umilmente ai vostri piedi porge ardenti suppliche a V. S. perchè si degni aprire ai fedeli nella occasione faustissima, il tesoro delle SS. Indulgenze, concedendo:

1.° Indulgenza plenaria durante l'anno giubilare a tutti i pellegrini che si recheranno in Roma alla tomba dei santi Apostoli , purchè per una novena recitino la terza parte del S. Rosario, e confessati e comunicati preghino secondo l' intenzione del Sommo Pontifice;

2.° L' Indulgenza plenaria parimenti durante l' anno giubilare a tutti coloro che si uniranno in ispirito ai pellegrini venuti a Roma, purchè, premessa una novena con la recita quotidiana della 3.ª parte del Rosario, confessati e comunicati nel giorno 19 febbraio o in giorno che i singoli Ordinarii credessero più opportuno di fissare, preghino secondo la mente del Sommo Pontefice ;

3.° L' Indulgenza plenaria a quei fedeli che prenderanno parte agli esercizi spirituali od alle Sacre Missioni che fossero per darsi nelle singole diocesi durante l' anno giubilare 1893, purchè confessati e comunicati entro il corso di detti spirituali esercizi o sacre missioni abbiano cinque volte almeno assistito alle prediche.

4.° E queste Indulgenze sono applicabili alle anime del Purgatorio.

« Ex Audientia SS:mi diei 16 Decemb. 1892. SS.mus D.nus Nr. Leo Pp. XIII benigne annuit pro gratia in omnibus iuxta preces. Praesenti valituro absque ulla Brevis expeditione, contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Sec.ria S. Cong.nis In-

dulg. Sacrisque Reliquiis praeposita die 20 Dec. 1892.

Fr. A. *Card.* Sepiacci *Praef.*
Alexander Archiep. Nicopolitanus Secretarius ».

LETTERA

DEL SANTISSIMO SIGNOR NOSTRO

LEONE PAPA XIII

al popolo italiano

CONTRO LA MASSONERIA

Diletti figli,

Custodi di quella fede, a cui le nazioni cristiane van debitrici del loro morale e civile riscatto, Noi mancheremmo ad uno dei Nostri supremi doveri, se non levassimo spesso e ben alto la voce contro la empia guerra, onde si tenta, diletti figli, rapirvi sì prezioso tesoro.

Di questa guerra, ammaestrati omai da lunga e dolorosa esperienza, voi ben conoscete le terribili prove, e nel vostro cuore di cattolici e d'Italiani altamente le deplorate. E veramente si può essere italiani di nome e di affetto, e non risentirsi delle offese che si fanno tuttodì a quelle divine credenze, che sono la più bella delle nostre glorie, che dettero all'Italia il primato sulle altre nazioni ed a Roma lo scettro spirituale del mondo; che sulle rovine del paganesimo e della barbarie fecero sorgere il mirabile edifizio della cristiana civiltà? Si può essere di mente e di cuore cattolici, e mirare con occhio asciutto, in quella terra medesima nel cui grembo l'adorabile nostro Redentore si degnò stabilire la sede del suo regno, impugnate le sue dottrine, oltraggiato il suo culto, combattuta la sua Chiesa, osteggiato il suo Vicario, perdute tante anime redente col suo sangue, la porzione più eletta del suo gregge, un popolo stato per ben diciannove secoli a lui sempre fedele, esposto ad un continuo e presentissimo pericolo di apostatar dalla fede, e sospinto in una via di errori e di vizî, di materiali miserie e di morale abbiezione?

Diretta ad un tempo contro la patria celeste e la terrena, contro la religione dei nostri padri e la civiltà trasmessaci con tanto splendore di scienze lettere ed arti da loro, la guerra di cui parliamo, voi lo capite, diletti figli, è doppiamente scellerata, e rea non meno di umanità offesa che di offesa divinità.

Ma d'onde essa muove principalmente se non da quella setta massonica, della quale discorremmo a lungo nell'Enciclica *Humanum genus* dei 20 di aprile 1884 e nella più recente del 15 ottobre 1890 indirizzata ai Vescovi, al Clero e al Popolo d'Italia?

Con queste due lettere strappammo dal viso della massoneria la maschera onde velavasi agli occhi dei popoli, e la mostrammo nella cruda sua deformità, nella sua tenebrosa e funestissima azione.

Ci restringiamo questa volta a considerarne i deplorevoli effetti rispetto all'Italia. Imperocchè troforatasi già da gran tempo sotto le speciose sembianze di società filantropica e redentrice dei popoli nel nostro bel paese, e per via di congiure, di corruttele e di violenze giunta finalmente a dominare l'Italia e questa medesima Roma, a quanti disordini, a quante sciagure non ha essa in poco più di sei lustri spalancata la via?

Mali grandi in sì breve giro di tempo ha veduto e patito la patria nostra.

La religione dei nostri padri è stata fatta segno a persecuzioni di ogni sorta, col satanico intento di sostituire al cristianesimo il naturalismo, al culto della fede il culto della ragione, la morale così detta indipendente alla morale cattolica, al progresso dello spirito quello della materia. Alle sante massime e leggi del vangelo si è osato contrapporre leggi e massime che possono chiamarsi il codice della rivoluzione, e un insegnamento ateo ed un verismo abbietto alla scuola, alla scienza, alle arti cristiane. Invaso il tempio del Signore, si è dissipata con la confisca dei beni ecclesiastici la massima parte del patrimonio necessario ai santi ministeri, assottigliato con la leva dei chierici oltre i limiti dell'estremo bisogno il numero dei sacri ministri. Se l'amministrazione dei sacramenti non fu potuta impedire, si cerca però in tutti i modi d'introdurre e promuo-

vere matrimonî, e funerali civili. Se ancora non si riuscì a strappare affatto dalle mani della Chiesa l' educazione della gioventù ed il governo degli istituti di carità, si mira sempre con isforzi perseveranti a tutto laicizzare, che val quanto dire a cancellare da tutto l' impronta cristiana. Se della stampa cattolica non si è potuto soffocare la voce, si fece ogni opera per screditarla ed avvilirla.

E pur di osteggiare la religione cattolica, quali parzialità e contraddizioni! Si chiusero monasteri e conventi; e si lasciano moltiplicare a lor grado logge massoniche e covi settarî. Si preclamò il diritto di associazione; e la giuridica personalità, di cui associazioni di ogni colore usano e abusano, è negata ai religiosi sodalizî. Si bandì la libertà dei culti; e intanto odiose intolleranze e vessazioni si riserbano proprio a quello, che è la religione degl' italiani, ed a cui perciò dovrebbe assicurarsi rispetto e patrocinio speciale. A tutela della dignità e indipendenza del Papa si fecero proteste e promesse grandi; e voi vedete a quai vilipendi venga quotidianamente fatta segno la Nostra persona.

Qualsiasi specie di pubbliche manifestazioni trova libero il campo; solamente or l' una or l' altra delle dimostrazioni cattoliche è o vietata o disturbata. S' incoraggiano nel seno della Chiesa scisma, apostasie, ribellioni ai legittimi superiori; i voti religiosi e segnatamente la religiosa ubbidienza si riprovano come cose contrarie alla libertà e dignità umana: e intanto vivono impunite empie congreghe, che legano con giuramenti nefandi i loro adepti, ed esigono anche nel delitto ubbidienza cieca ed assoluta.

Senza esagerare la potenza massonica attribuendo all' azione diretta e immediata di lei tutti i mali che nell' ordine religioso presentemente ci travagliano, nei fatti che abbiam ricordato e in molti altri che potremmo ricordare vi si sente il suo spirito; quello spirito che, nemico implacabile di Cristo e della Chiesa, tenta tutte le vie, usa tutte le arti, si prevale di tutti i mezzi per rapire alla Chiesa la sua figlia primogenita, a Cristo la nazione prediletta, sede del suo Vicario in terra e centro della cattolica unità. L'influenza malefica ed efficacissima di questo spirito sulle cose nostre non occorre oggi congetturarla da pochi e fuggevoli indizî, nè argomentarla dalla serie dei fatti che da trent' anni si succedono. Inorgoglita dai successi, la setta stessa ha parlato alto e ci ha detto ciò che fece in passato, ciò che si propone di fare in avvenire. Le pubbliche potestà, consapevoli o no, essa le riguarda in sostanza come stromenti suoi: il che vuol dire che della persecuzione religiosa che ha tribolato e tribola l' Italia nostra, l' empia setta mena vanto come di opera principalmente sua, di opera eseguita spesso con altre mani, ma per modo immediato o mediato, diretto o indiretto, di lusinga o di minaccia, di seduzione o di rivoluzione, ispirata, promossa, incoraggiata, aiutata da lei.

Dalle rovine religiose alle sociali, brevissima è la via.

Non più sollevato alle speranze e agli amori celesti il cuore dell' uomo, capace e bisognoso dell' infinito, gittasi con ardore insaziabile sui beni della terra; ed ecco necessariamente, inevitabilmente una lotta perpetua di passioni avide di godere, di arricchire, di salire, e quindi una larga ed inesausta sorgente di rancori, di scissure, di corruttele, di delitti. Nella nostra Italia, morali e sociali disordini non mancavano certo anche prima delle presenti vicende; ma che doloroso spettacolo non ci porge essa ai dì nostri! Nelle famiglie è assai menomato quell' amoroso rispetto che forma le domestiche armonie: l' autorità paterna è troppo sovente sconosciuta e dai figli e dai genitori; i dissidi sono frequenti, i divorzi non rari. Nelle città crescono ogni dì le discordie civili, le ire astiose tra i vari ordini della cittadinanza, lo sfrenamento delle generazioni novelle che cresciute all' aura di malintesa libertà non rispettano più nulla nè in alto nè in basso, gl' incitamenti al vizio, i delitti precoci, i pubblici scandali. Lo Stato invece di star pago all' alto e nobilissimo ufficio di riconoscere, tutelare, aiutare nella loro armoniosa universalità i divini e gli umani diritti, si crede quasi arbitro di essi, e li disconosce e li ristringe a capric-

cio. L' ordine sociale infine è generalmente scalzato nelle sue fondamenta. Libri e giornali, scuole e cattedre, circoli e teatri, monumenti e discorsi politici, fotografie e arti belle, tutto cospira a pervertire le menti e corrompere i cuori. Intanto i popoli oppressi e ammiseriti fremono; le sette anarchiche si agitano; le classi operaie levano il capo e vanno a ingrossar le file del socialismo, del comunismo, dell' anarchia; i caratteri si fiaccano, e tante anime non sapendo più nè degnamente patire, nè virilmente redimersi dai patimenti, abbandonano da sè stesse, col suicidio, codardamente la vita.

Ecco i frutti che a noi italiani ha arrecato la setta massonica. E dopo ciò essa ardisce di venirvi innanzi magnificando le sue benemerenze verso l' Italia, e di dare a Noi e a tutti coloro che, ascoltando la Nostra parola, rimangono fedeli a Gesù Cristo il calunnioso titolo di nemici della patria. Quali siano verso la nostra penisola i meriti della rea setta, omai, giova ripeterlo, lo dicono i fatti. I fatti dicono che il patriottismo massonico non è che un egoismo settario, bramoso di tutto dominare, signoreggiando gli stati moderni che nelle mani loro raccolgono ed accentrano tutto. I fatti dicono che, negl' intendimenti della massoneria, i nomi d' indipendenza politica, di uguaglianza, di civiltà, di progresso miravano ad agevolare nella patria nostra l' indipendenza dell' uomo da Dio, la licenza dell' errore e del vizio, la lega di una fazione a danno degli altri cittadini, l' arte dei fortunati del secolo di godersi più agiatamente e deliziosamente la vita, il ritorno di un popolo redento col divin sangue alle divisioni, alle corruttele, alle vergogne del paganesimo.

E non accade meravigliarsi di ciò. Una setta che dopo diciannove secoli di cristiana civiltà si sforza di abbattere la Chiesa Cattolica, e reciderne le divine sorgenti; che, negatrice assoluta del soprannaturale, ripudia ogni rivelazione, e tutti i mezzi di salute che la rivelazione ci addita; che dei disegni e le opere sue fondasi unicamente e interamente sopra una natura inferma e corrotta come è la nostra; tale setta non può essere altro che il sommo dell' orgoglio, della cupidigia, della sensualità. Ora l' orgoglio opprime, la cupidigia spoglia, la sensualità corrompe; e quando queste tre concupiscenze giungono al grado estremo, le oppressioni, gli spogliamenti, le corruttele seduttrici, via via allargandosi, prendono dimensioni smisurate, diventano oppressione, spogliamento, fomite corruttore di tutto un popolo.

Lasciate dunque che, rivolgendo a voi la Nostra parola, vi additiamo la Massoneria, come nemica ad un tempo di Dio, della Chiesa e della nostra patria. Riconoscetela come tale praticamente una volta, e con tutte le armi, che ragione, coscienza e fede vi pongono in mano, schermitevi da sì fiero nemico. Niuno si lasci illudere dalle sue belle apparenze, niuno allettare dalle sue promesse, sedurre dalle sue lusinghe, atterrire dalle sue minacce. Ricordatevi che essenzialmente inconciliabili tra loro sono cristianesimo e massoneria; sì che aggregarsi a questa è un far divorzio da quello. Tale incompatibilità tra le due professioni di cattolico e di massone omai, diletti figli, non potete ignorarla: ve ne avvertirono apertamente i Nostri Predecessori, e Noi per egual modo ve ne ripetemmo altamente l' avviso.

Coloro pertanto che per somma disgrazia han dato il nome ad alcuna di queste società di perdizione, sappiano che sono strettamente tenuti a separarsene, se non vogliono restar divisi dalla comunione cristiana e perdere l' anima loro nel tempo e nell' eternità.

Sappiano altresì i genitori, gli educatori, i padroni e quanti han cura di altri, che obbligo rigoroso li stringe d' impedire al possibile che entrino nella rea setta i loro soggetti, o che, entrati, vi rimangano.

Preme poi, in cosa di tanta importanza e dove la seduzione ai dì nostri è così facile, che il cristiano si guardi dai primi passi, tema i più leggeri pericoli, eviti ogni occasione, prenda le più solleciti precauzioni, usi insomma, secondo il consiglio evangelico, pur serbando in cuore la semplicità della colomba, tutta la prudenza del serpente.

I padri e le madri di famiglia, si guardino dall' accogliere in casa e di ammettere all' intimità delle confidenze domestiche persone ignote, o almeno quanto a religione non conosciute abbastanza; procurino invece di accertarsi prima che sotto il manto dell' amico, del maestro, del medico, o di altro benevolo non si celi un astuto arrolatore della setta. Oh in quante famiglie il lupo penetrò in veste d' agnello!

Bella cosa sono le svariatissime società che oggi in ogni ordine di sociale attinenza con fecondità prodigiosa sorgono da per tutto: società operaie, di soccorso, di previdenza, di scienze, di lettere, di arti, e somiglianti, quando siano informate da buono spirito morale e religioso, tornano certamente proficue e opportune. Ma poichè qui pure, anzi qui specialmente è penetrato e penetra il veleno massonico, si abbiano per generalmente sospette, e si evitino le società che sottraendosi ad ogni influsso religioso, possono facilmente esser dirette e dominate più o meno da massoni, come quelle che, oltre a porgere aiuto alla setta, ne sono, può dirsi, il semenzaio e il tirocinio.

A società filantropiche, di cui non ben conoscano la natura e lo scopo, non si ascrivano facilmente le donne senza essersi prima consigliate con persone sagge e sperimentate; giacchè passaporto alla merce massonica è spesso quella ciarliera filantropia, contrapposta con tanta pompa alla carità cristiana.

Con gente sospetta di appartenere alla massoneria o a sodalizi ad essa aggregati badisi ognuno di non aver amicizia o dimestichezza: dai loro frutti li conosca e li fugga. E non pur di coloro che, palesemente empii e libertini, portano in fronte il carattere della setta, ma di quelli ancora si eviti il tratto famigliare, che si occultano sotto la maschera di universale tolleranza, di rispetto a tutte le religioni, di smania di voler conciliare le massime del vangelo e le massime della rivoluzione, Cristo e Bezial, la Chiesa di Dio e lo Stato senza Dio.

Libri e giornali, che stillano il tossico dell' empietà, e che attizzano negli umani petti il fuoco delle cupidigie sfrenate e delle sensuali passioni; circoli e gabinetti di lettura, ove lo spirito massonico si aggira cercando chi divorare, siano al cristiano, e ad ogni cristiano, luoghi e stampa che fanno orrore.

Se non che, trattandosi di una setta che ha tutto invaso, non basta tenersi contro di lei in sulle difese, ma bisogna coraggiosamente uscire in campo ed affrontarla. Il che voi, diletti figli, farete, opponendo stampa a stampa, scuola a scuola, associazione ad associazione, congresso a congresso, azione ad azione.

La Massoneria si è impadronita delle scuole pubbliche; e voi con le scuole private, con le paterne, con quelle di zelanti ecclesiastici e di religiosi dell'uno e l'altro sesso contendetele l' istruzione e l'educazione della puerizia e gioventù cristiana, e sopratutto i genitori cristiani non affidino l'educazione dei loro figli a scuole non sicure. Essa ha confiscato il patrimonio della pubblica beneficenza; e voi supplite col tesoro della privata carità. Nelle mani dei suoi adepti ha ella messo le Opere pie, e voi quelle che da voi dipendono affidatele a cattolici istituti. Ella apre e mantiene case di vizio; e voi fate il possibile per aprire e mantenere ricoveri all'onestà pericolante. A' suoi stipendi milita una stampa religiosamente e civilmente anticristiana; e voi con l' opera e col danaro aiutate, promovete, propagate la stampa cattolica. Società di mutuo soccorso ed istituti di credito sono fondati da lei a pro de' suoi partigiani; e voi fate altrettanto non solo pei vostri fratelli, ma per tutti gl' indigenti, mostrando che la vera e schietta carità è figlia di Colui che fa sorgere il sole e cadere la pioggia sui giusti e sui peccatori.

Questa lotta del bene col male si estenda a tutto, e cerchi, in quanto è possibile, di riparare tutto. La Massoneria tiene frequenti congressi per concertar nuovi modi da combattere la Chiesa; e voi teneteli frequentemente per meglio intendervi intorno ai mezzi e all' ordine della difesa. Ella moltplica le sue logge; e voi moltiplicate circoli cattolici e comitati parrocchiali, pro-

movete associazioni di carità e di preghiera, concorrete a mantenere ed accrescere lo splendore del tempio di Dio. La setta, non avendo più nulla a temere, mostra oggi il viso alla luce del giorno; e voi, cattolici italiani, fate anche voi aperta professione della vostra fede, ad esempio dei gloriosi vostri antenati, che innanzi ai tiranni, ai supplizi, alla morte, la confessavano intrepidi, e l'autenticavano con la testimonianza del sangue. Che più? Si sforza la setta di asservire la Chiesa e di metterla, umile ancella, ai piedi dello Stato? E voi non cessate di chiederne e, dentro le vie legali, di rivendicarne la dovuta libertà e indipendenza. Cerca essa di lacerare l'unità cattolica, seminando nel clero stesso zizzania, suscitando contese, fomentando discordie, aizzando gli animi all'insubordinazione, alla rivolta, allo scisma? E voi, stringendo vieppiù il sacro nodo della carità e dell'obbedienza, sventate i suoi disegni, mandate a vuoto i suoi tentativi, deludete le sue speranze. Come i primitivi fedeli, siate tutti un cuore ed un'anima; e raccolti intorno alla Cattedra di Pietro, uniti ai vostri Pastori, tutelate gl'interessi supremi della Chiesa e del Papato, che sono altresì i supremi interessi dell'Italia e di tutto il mondo cristiano.

Ispiratrice e gelosa custode delle italiche grandezze fu sempre l'Apostolica Sede. Siate dunque italiani e cattolici, liberi e non settari, fedeli alla patria e insieme a Cristo ed al visibile Vicario suo, persuasi che un'Italia anticristiana e antipapale sarebbe opposta all'ordinamento divino, e quindi condannata a perire.

Diletti figli, la religione e la patria vi parlano in questo momento per bocca nostra. Deh ascoltate il loro grido pietoso, sorgete unanimi e combattete virilmente le battaglie del Signore. Il numero, la baldanza, la forza dei nemici non vi atteriscano; perchè Dio è più forte di loro, e se Dio è con voi, che potranno essi contro di voi?

Affinchè poi con maggior copia di grazie Iddio sia con voi, con voi combatta, con voi trionfi, raddoppiate le vostre preghiere, accompagnatele coll'esercizio delle cristiane virtù e specialmente coll'esercizio della carità verso i bisognosi, e rinnovando ogni dì le promesse del Battesimo, implorate umilmente, istantemente, perseverantemente le divine misericordie.

Come auspicio di queste, e come pegno altresì della Nostra paterna dilezione, vi impartiamo, diletti figli, la benedizione Apostolica.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il giorno 8 dicembre 1892, anno decimoquinto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

SOLUZIONE DI CASI (1)

I.

Condotta da tenersi colle fanciulle in educazione circa la Comunione frequente.

18.° Caso Morale.

Crisanto confessore, chiamato a confessare giovanette in una casa di educazione, domanda loro: Quante volte il vostro confessore vi permette la S. Comunione? Ed esse:—Due volte la settimana.— Ed io ve ne concedo cinque, soggiunge il confessore.

Si chiede:

1.° Crisanto ha operato saviamente?

2.° Quali avvertenze convien fare, e quali criterii seguire per la frequente comunione nei convitti delle giovinette?

---

(1) Han risposto ai tre casi morale, canonico, e liturgico:

Margiotta Sac. Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo.

Ai soli casi morale e canonico: P. Andrea da Torrita, Lettore cappuccino.

Ai soli casi morale e liturgico: Bisogno Sac. Carmine, Economo Curato di Cava dei Terreni.

Al solo caso morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli.

Al solo caso liturgico: Battista Diacono Antonio di Gaeta.

Pel premio dei casi morale e liturgico la sorte ha favorito il Can. Dott. Luigi Saletti di Randazzo; pel premio del caso canonico il M. R. P. Andrea da Torrita, Lettore Cappuccino.

Al primo—Molto facile è la risposta al primo quesito. Un confessore, il quale senza conoscere bastantemente le bambine sue penitenti, decide di subito sulla frequenza della comunione, e mostra di più tanta larghezza, non si regola al certo con quella prudenza che dovrebbe. La sua larghezza poi non sarebbe giustificata da questo, che egli ha giudicato, o supposto, esser quelle invero buone bambine. Ma vi è in ciò una imprudenza anche maggiore, ed è che nelle piccole testoline delle giovinette, che per poco tempo è chiamato a confessare, così ha messo un giudizio sfavorevole rispetto al confessore che prima le dirigeva, e le dirigerà appresso. Crisanto ha preteso correggere quel confessore, e lo ha fatto credere soverchiamente stretto, o almeno men generoso di lui. Ora è molto grave errore il correggere la pratica di un confessore senza ben rilevante motivo; e il confessore straordinario o temporaneo, non deve credere o far credere che il confessore ordinario non siasi regolato bene, se non ne ha ben gravi ragioni. Il regolarsi diversamente è mancanza di prudenza, e forse anche di giustizia e di carità. Se Crisanto credeva che a qualcuna di quelle fanciulline si potesse accordare la comunione più frequente di tre volte la settimana, che pure si ha come assai frequente in tali istituti, non doveva mai piantar la regola generale e portar a cinque le comunioni che quelle bambine faceano ogni settimana. Avrebbe invece impiegato meglio il suo zelo (così intempestivo), nell'eccitare in quelle giovinette maggior fervore nella consueta lor comunione.

Al secondo—Ma se è facile giudicare la condotta di Crisanto, è assai difficile il suggerire norme ed avvertenze circa la frequente comunione negli Istituti di educazione per le giovinette. E qui non accade parlare di certi Istituti, dove assai veramente è dato alle fanciullette accostarsi alla sacra mensa. In questo è piuttosto da deplorare la cecità di tanti genitori che a tali luoghi di educazione (e talvolta di pervertimento) affidano sconsigliatamente le proprie figlie. Qui invece vogliamo parlare di quelle case di educazione, che sono dirette da abili e pie istitutrici, e specialmente da Suore Religiose.

In tali istituti la religione e la pietà sono il fondamento sul quale si posa l'edifizio dell'educazione, e la frequenza dei SS. Sacramenti è tenuta in vigore. Le bambine hanno, sempre che vogliono, il modo di recarsi dal lor confessore, e a certi intervalli è prescritto recarvisi; e nelle classi maggiori buon numero di giovinette frequentano la confessione settimanale. Come dovrà regolarsi con queste un savio confessore circa la frequenza alla S. Comunione?

È chiaro che sarebbe stoltezza il dare in proposito regole generali, dovendo il confessore avere principalmente in mira il profitto spirituale dei singoli penitenti. Non lascerà pertanto il confessore di metter una grande stima del Sacramento eucaristico nella mente di tali giovanette, e un grande amore ne' loro cuori per Gesù, che in esso si fa nostro cibo. Poi a quelle che vede sinceramente pie e premurose di emendare i loro difetti, potrà permettere qualche comunione, oltre quella che suol seguire la confessione. E ciò tanto più se ne dimostrano un vivo desiderio, mosso dall'amore di Dio e della brama di far profitto nelle virtù. Nel numero delle comunioni eviterà poi la soverchia ritenutezza che non cederebbe a vantaggio di quelle anime, e la soverchia larghezza che potrebbe far salire in superbia quelle giovinette, facendo lor credere di essere molto innanzi nella via del Signore.

E qui sono da fare alcune avvertenze che mi sembrano assai importanti. Sarà la prima che tra i difetti o vizi delle fanciulline predomina per lo più una certa vanagloria o ambizioncella di parer migliori di quello che sono. Se ambiscono di divenir buone, sarebbe lodevole emulazione, ma loro più dell'essere, preme sovente il parere. S'ingegnano di guadagnarsi la stima delle proprie maestre e direttrici, e non di raro con simulare virtù che non hanno. Amano di soprastare alle compagne, non tanto emendando, quanto nascondendo i proprii

difetti. Anche di orazione, se sono dissipate e distratte, sanno prendere un piissimo contegno quando s' avveggono di essere osservata. Tali fanciulline (e non son poi molto rare) desiderano talvolta fare assai spesso la S. Comunione, perchè facendola frequentemente le più buone, anch' esse vogliono essere stimate appartenente a questo numero. Conviene pertanto che il confessore sia bene accorto, negando alla vanità quello che è dimandato sotto l' orpello della divozione. Osservi però il prudente confessore se la frequente comunione giova a scemare i loro difetti e ad avanzarle nelle virtù. Consideri specialmente se esse profittino nell' umiltà, nell' obbedienza, nella vera e solida divozione. E sia allora più o meno largo secondo che vede i buoni frutti della frequente comunione.

Ma un' altra avvertenza è da fare, e d' importanza grandissima; ed è che si dànno bambine alle quali tanto preme di esser tenute in buon concetto dal confessore, che adoperano le più fine astuzie, cosicchè certe bricconcelle si prendono aria e modi di santine in erba, e con paroline inzuccherate tentano, se il confessore non è ben avveduto, di farsi credere tutt' altro da quel che sono. Scoperto l' inganno, è facile il rimedio; nè occorrono qui altre parole.

Nè qui si arresta la debolezza o la malizia di alcune fanciulline, ma giungono al deplorabile eccesso di tacere in confessione quelle colpe che esse reputano più gravi, e incominciano così una serie di confessioni e comunioni sacrileghe, che spesso diviene lunghissima e si protrae ancora talvolta per non pochi anni pur dopo uscite di educazione. Nè il confessore faccia troppo a fidanza, credendo che tra le fanciullette sue penitenti non vi sia nessuna che si confessi sacrilegamente; invece tenga per più probabile che qualcuna ve ne sia; e in tal caso si guardi dal *sanctum dare canibus*, accordando la frequente comunione a talune di cui può temersi che si accosti con sacrilegio alla Santa Mensa.

Ma come può sospettarsi con fondamento di un tanto male? *Hoc opus, hic labor.* E la prima cosa che ha da fare il confessore è l'implorare il lume celeste a quella scienza che appellasi discrezione degli spiriti. Con questa potrà discernere le anime tranquille da quelle agitate, i cuori contenti da quelli angustiati dal rimorso, le coscienze pure e serene da quelle torbide e inquiete. Diffidi ancora un poco di certe accuse stereotipate, che sono invariabilmente sempre le stesse, specialmente quando non iscorge una vera premura per conseguire l' emenda.

Ciò posto, sarebbe utile una qualche cognizione dell' indole e dei portamenti delle giovinette, avuta fuori del sacramento della penitenza? Non esitiamo a rispondere affermativamente. Non converrà e talvolta non potrà il confessore procurarsi tal cognizione con interrogazioni fatte alle maestre o istitutrici; per altro nulla osta ch' egli ascolti da queste ciò che crederanno bene di riferirgli circa la condotta delle loro alunne. È accaduto talvolta che alcune di cui il confessore mostrava aver buon concetto con accordar loro frequente la comunione, erano di fatti vere bricconcelle. E talvolta vi sono state bambine di gran virtù, non stimate dalle loro maestre. Questo però è molto più raro del caso opposto, perchè chi ha sott' occhio continuamente le proprie allieve, massime se ha molta pratica dell' educare, assai meglio le conosce di chi dee giudicarle da quello che esse dicono in confessione. Però, senza far domande ed osservazioni, non sarà davvero inutile che il confessore ascolti le direttrici o maestre quando raccontangli qualche cosa della divozione o indevozione, bontà o cattivaggine di qualche alunna. E a proposito di confessioni sacrileghe è avvenuto più volte che qualche savia maestra ne abbia ricavato sicuri indizi, che il confessore non potea pur sospettare. Ma in tutto questo si vuole massima cautela, perchè se certe bambine sapessero o sospettassero che la maestra ha parlato di loro al confessore, ne indispettirebbero e di malavoglia andrebbero al confessionile. Tanto ciò rincresce a' fanciulli; onde i buoni confessori quando una madre va a confessarsi recandovi pure i figliuoli, prima ascoltano questi, e la madre dopo di loro.

E qui cade in acconcio un' altra dimanda: Quando un' allieva ha fatto qualche capriccio o disobbedienza, converrà che la maestra le vieti la S. Comunione? Il P. Ballerini in una sua nota alla Teologia Morale del Gury condanna severamente quelle maestre o istitutrici che osano punire le loro alunne col sottrarre ad esse la comunione per una mancanza che avrebbe potuto castigarsi col togliere o la pietanza od una ciambella. Il P. Ballerini ha pienissima ragione, e tanto più dopo il noto Decreto *Quemadmodum omnium* del 14 Dicembre 1890, col quale si dichiara che il concedere le comunioni appartiene ai confessori, e non alla Superiora di famiglie religiose. Tuttavia in tal decreto si fa un' eccezione pel caso che alcuna *ex eorum subditis post ultimam Sacramentalem confessionem communitati scandalo fuerit, aut gravem externam culpam perpetraverit, donec ad Sacramentum Pœnitentiae denuo accesserit.* Pertanto nessuna istitutrice o maestra vieterà la comunione ad un' alunna per qualche leggera disobbedienza, o capriccetto, contentandosi ad esortarla di chiederne umilmente perdono a Dio, e con buoni proponimenti disporsi a ricevere quel Gesù che abborre grandemente nelle anime anche le colpe leggere. Ma se invece si trattasse di una disobbedienza assai notevole o di qualche capricciuccio che avessero scandalezzato le altre alunne? Se ad una fanciulla essendo ordinata di fare una cosa, rispondesse: Non la faccio, non la faccio, non la faccio; o rivolgesse alla maestra parole offensive; o mettesse con urli e con rabbia in disturbo tutta la classe, e si ostinasse a lungo nel suo capriccio? Il permettere che una tale allieva il seguente mattino andasse a ricevere, senza confessarsi, la S. Comunione, chi non vede che sarebbe uno scandalo per le altre fanciulline? Nè si dice che certe bizze o capricci sono spesso peccati leggeri; giacchè provvidamente il citato decreto, non esige in ogni caso il grave peccato esterno, ma basta pure ad ammettere il divieto della comunione lo scandalo della comunità; — qui, per parità di ragione, lo scandalo delle alunne. Però saviamente opererebbe la maestra se vietasse a quell' allieva la S. Comunione, se prima non ritorni a' piedi del confessore.

Ma il confessore in tal caso come avrà da regolarsi? Converrà che senza alcuna riparazione dello scandalo mandi alla S. Comunione quella piccola penitente? Quale impressione ciò farebbe nelle altre alunne? Occorre qui assai cautela, specie poi nei casi di recidiva, ed esigere in quei modi che la prudenza suggerisce migliori la riparazione dello scandalo, e poi non esser larghi nel concedere comunioni, benchè dimandate, a tali fanciullette. Però nessuna Superiora o maestra si arbitrerà di togliere comunioni concedute dal confessore; e se lo creda necessario si limiterà ad avvisare il confessore dello stato delle cose, acciocchè meglio possa regolarsi.

Ed ora concludiamo. Se il confessore nell' accordare la frequente comunione alle giovinette che si educano ne' pii Istituti deve evitare il pericolo che queste sieno stimolate da vanagloria o da altro men santo desiderio; si deve stare bene in guardia contro l' altro maggior pericolo di comunioni sacrileghe, non dee per altro esser avaro con quelle pie giovinette che dal divino convito riportano un vero profitto. Vi sono in tali Istituti anime candidissime e piene del divino amore, che crescono quali elettissimi fiori in chiuso giardino. Su più d'una di esso è assai probabile che discenda il bel dono della vocazione religiosa, e siano per riuscire piissime e savie istitutrici, che tanto bene opereranno per la salute delle anime. Come non confortare della frequente celeste manna queste anime elette e a Dio tanto care? Altre invece tra queste molto divote e savie fanciulle ritorneranno sotto il tetto paterno; e allora, come quasi sempre accade, più non avranno modo di appagare come nell' Istituto la loro divozione, nè facile l' accesso alla S. Mensa. E non sarà allora prudente l'averle accese di maggior fervore, e l'aver procurato loro tesori di meriti nel tempo della loro educazione, che esse poi ricorderanno come il più bello della lor vita? Altre vi saranno ancora che, entrate nel mondo, saranno da stolti o cattivi genitori gittate in braccio

ai pericoli ed esposte a tutte le seduzioni del secolo maligno. Piangeranno le poverine, ma poi?.. Oh! quanto però non gioverà l'averle avvalorate col Pane dei forti in frequenti e pie comunioni! Questa cara memoria, colla grazia che non resterà inoperosa, sarà un' âncora di salvezza per le meschine, che premunite all' uopo di savii ammonimenti, non travieranno, oppure il traviamento sarà breve, e torneranno a godere la pace delle anime giuste, che tanto soave provarono nelle frequenti comunioni che il prudente confessore loro concedeva per sempre più avvalorarle nell'amore e nell'unione con Dio (1).

Mons. Can. Almerigo Guerra.

II.

Se siano ipso facto *nulli gli atti di amministrazione del Seminario senza l' intesa della Commissione Tridentina.*

18.° Caso Canonico.

Ugone Vescovo, senza l'intesa della Commissione Tridentina, ha licenziato il professore Giapeto dal Seminario, e gli ha surrogato Tancredi. Questi, avendo ciò conosciuto, e agitato di coscienza, chiede:

1.° E' sempre nullo *ipso facto* qualunque atto di amministrazione circa il Seminario, senza l'intesa della Commissione Tridentina?

2.° Deve egli restituire lo stipendio a Giapeto?

Al primo—Il Concilio di Trento, nel prescrivere la erezione dei seminarii diocesani, volle che il Vescovo si avvalesse del consiglio di una doppia deputazione o commissione, una per la disciplina, l' altra per l'amministrazione temporale.

La commissione disciplinare si compone di due canonici seniori e prudenti, che sceglie il Vescovo di per se, dei quali dee giovarsi nell'ammettere i giovani al Seminario, nel classificarli in varie scuole, nel determinare il turno di essi pel servizio della chiesa, nelle materie da studiare, nelle pratiche di pietà da osservare, nel punire severamente i discoli, anche colla loro espulsione, e in altre cose simili. « Quae omnia (dice il Concilio *Sess.* XXIII, *Cap.*18 *De ref.*), atque alia ad hanc rem apportuna et necesria Episcopi singuli, cum consilio duorum canonicorum seniorum, et graviorum, quos ipsi elegerint, prout Spiritus Sanctus suggesserit, constituent, eaque ut semper observentur saepius visitando operam dabunt ».

La commissione amministrativa vien formata da quattro membri, vale a dire da due canonici del capitolo, scelti uno dal Vescovo, un altro dal Capitolo, e da due preti del clero della città, scelti parimenti uno dal Vescovo, l' altro dal clero medesimo. Di questi il Vescovo dee valersi, giusta il Tridentino, nel determinare la tassa che vuolsi imporre ai beneficiati, quando il Seminario non abbia proprie risorse, nell'unione de' beneficii alle rendite del Seminario, e nell'annuale raddizione dei conti del pio luogo. Di queste cose solamente parla il capo cit. del Tridentino (2).

V' ha però talune dichiarazioni della S. C. del Concilio che estendono un po' di più le parti di queste deputazioni. Eccole come si leggono in Bened. XIV *De Syn.* L. V C. II, n.° 5:

« II. An eorum (duorum canonicorum pro disciplina) consilium adhibendum tam in constituendis regulis universalibus seminarii, quam electione magistrorum, electione puerorum singulorum introducendorum, librorum legendorum, confessoris, punitione dissolutorum, visitatione, et in similibus?

« III. An alii quatuor sint deputandi, et deputati adhibendi sint in consilio tantummodo in taxatione, contributione fructuum ex unione beneficiorum, ut in aliis difficultatibus ob quas seminarii instructio vel conservatio impediretur vel perturbaretur; an etiam in exactione et temporalium admi-

(1) Può vedersi una lettera pubblicata in questo *Monitore* Vol. V. P. II. p. 86 sul modo di dirigere le giovani uscite dalle religiose case di educazione.

(2) Il Tridentino l. c., dopo di aver designata la doppia deputazione disciplinare ed amministrativa colle rispettive attribuzioni alla fine del capo dice: « Rationes autem redituum

nistratione tam dicti seminarii, ut puta deputatione, vel expulsione ministrorum et famulorum temporalium, expensis quotidianis, provisionis bladorum, quam etiam bonorum quorumcumque, et redituum ipsius seminarii etiam ex beneficiis unitis, ut puta locationibus, concessionibus, aliisque contractibus et litibus?

« Resp. ad II. In omnibus his esse adhibendos.

« Ad III. Teneri Episcopum adhibere deputatorum consilium tam circa institutionem, disciplinam et mores, quam temporalium rerum administrationem » (*In Salernitana* (sine die) Iulii 1589)

— « An Episcopus potuerit et possit deputare rectorem aliosque officiales seminarii absque consilio deputatorum a capitulo?

« Resp.: Negative » *In Fundana Deput. official. Semin.* 26 mar. 1689).

Da ciò discende che il Vescovo deve consigliarsi colla Deputazione, non solamente circa l'amministrazione delle cose temporali, ma sì ancora nel formare le regole del Seminario; nella elezione del rettore, de' maestri, del confessore e degli altri officiali; nella scelta dei libri di testo per le scuole; nella visita al pio luogo, e in altri simili.

Ma con quale commissione tutto ciò devesi discutere? Colla disciplinare, ovvero coll'amministrativa?

È chiaro dagli anzidetti documenti che il Vescovo deve giovarsi dell'amministrativa solo in ciò che spetta all'amministrazione temporale: all'introito, cioè, ed alle spese; come ancora alla conservazione de'beni del Seminario (1). Per tutt'altro deve consigliarsi colla commissione disciplinare. È vero che nell'allegata dichiarazione del 26 mar. 1689 *in Fundana* si dice che il Vescovo non può deputare il rettore e gli altri officiali *absque consilio deputatorum a capitulo;* ma qui quell'*a capitulo* deve intendersi *de capitulo*, giacchè non vi ha commissione deputata dal solo capitolo; invece vi ha la commissione disciplinare eletta dal Vescovo fra i membri del capitolo.

È poi chiaramente definito che di questa doppia deputazione il Vescovo è obbligato solo chiedere il consiglio, non già eseguirlo. Hanno perciò i deputati pel Seminario voto consultivo, non deliberativo. Il Vescovo, dopo avere udita la commissione, può fare ciò che meglio crede nel Signore. Ecco una dichiarazione autentica: « Alias S. C. ad interpretationem decreti *Cap. 18 Sess. 23.* censuit, Episcopum Oscensem cum consilio deputatorum teneri tam circa institutionem, disciplinam et mores clericorum, quam circa temporalium rerum administrationem providere; sufficere tamen quod Episcopus huiusmodi consilium requirat, eorumque consilio adhibito posse Episcopum statuere et deliberare quae pro prudentia sua magis expedire iudicaverit » (S. C. C. *in Oscen.* mense Oct. 1584 ap. Bened. XIV l. c.).—Così pure

---

huius seminarii Episcopus annis singulis accipiat, praesentibus duobus e capitulo et totidem de clero deputatis ».—Da ciò taluni tolsero argomento ad insegnare che non due, ma tre commissioni abbia prescritte il Concilio. Fra questi sono da annoverare il Monacelli (Form. tom. 2. tit. 16, form. 10, n. 22) ed il Ferraris (v. *Seminarium* n. 9). Nondimeno la comune dei Dottori poggiati sopra dichiarazioni della S. C. del Conc. sono del parere, che bastino due sole commissioni. Interrogata infatti la S. C.: " An et quomodo eligendi sint deputati ad excipiendam rationem redditionis seminarii in casu? „—il dì 31 marzo 1855 rispose: " Affirmative, et redditionem excipiendam esse per quatuor deputatos, quorum duo ex capitulo, et duo electi ex clero, unus electus ab Episcopo, alter a clero „.

(1) Tranne la esazione delle tasse che il Vescovo può fare da sè senza udire la commissione: " S. C. C. censuit omnes quatuor deputatos adhibendos esse in consilio in tota temporali administratione seminarii, praeterquam in exactione, quae ad solum Episcopum spectat „ (S. C. C. *In Curien* anno 1594 ut in Lib. 8 decr. p. 65).— " S. C. consuit omnes quatuor deputatos de quibus agitur in Cap. 18 Sess. 25 de Ref. v. *et quia*, adhibendos esse in administratione rerum ipsius seminarii, praeterquam in compulsione ad portionem seminario debitam, cuius facultas ad solum Episcopum spectat „ (S. C. C. *in Nullius* anno 1595 ut in L. 8 decr. pag. 97).

la stessa S.C.ha definito *in Fundana* 26 mar. 1689 ad 2.; *in Lucana* 26 novem. 1616 etc.

Innanzi di farci a risolvere il nostro caso è bene tener presenti le varie dichiarazioni emesse dalla S. Sede circa la costituzione di questa doppia deputazione conciliare. Le riassumiamo nei seguenti capi:

a) I deputati del seminario devono essere perpetui e non amovibili (S. C. C. iul. 1586 ut in lib. 6 Decr. p. 22).

b) Possono solo rimuoversi quando ci sia una giusta e legittima causa (S. C. C. *in Pap en.* 7 iul. 1591 — *in Sarzanen.* 25 iun. 1639 l. c. p. 221).

c) Cause giuste e legittime a rimuoverli sarebbero la vecchiaia, una infermità e simili (S. C. C. 4 sept. 1602 ap. Pignatell. tom. 9 Cons. 81 n. 80).

d) Quando un deputato si assenti, o per altre ragioni non possa essere utile al seminario, la surrogazione deve farsi da quei medesimi che elessero il detto deputato (S. C. C. *in Arboren.* 25 sept 1847).

e) Un deputato prete, eletto dal Clero, se passa a canonico della Cattedrale, decade *eo ipso* dall'officio di deputato (S. C. C. 25 ian. 1873, *Mon. Eccl.* V. VI, P. I, p. 49).

f) Il Vescovo ovvero il Capitolo possono benissimo eleggere a membro della commissione amministrativa uno che già si trova membro della commissione disciplinare. purchè sia idoneo a tale officio (S. C. C. *in Trevi ren.* 11 febr. 1863).

g) Formata la duplice commissione giusta il Tridentino, il Vescovo non può aggiungervene altri membri, molto meno se laici, di sua volontà (S. C. C. *in Montisfalisci* 27 aug. 1864).

Veniamo ora alla quistione un pò intricata, se gli atti di disciplina o di amministrazione compiuti dal Vescovo senza di avere udita la Deputazione pel Seminario sono tutti di per sè nulli, o pur no.

È certo che, trattandosi dell'unione di beneficii da farsi al Seminario, giusta il Tridentino, l'atto è nullo quando non si è chiesto il parere della deputazione amministrativa. Ciò fu chiaramente definito della S. C. del Concilio: « Uniones factae absque consilio deputatorum non valent » (S.C. C. 13 ian. 1594 ap. Pignatelli tom. 9, Cons. 81, n. 101).

Ma che è da dire degli altri atti di disciplina e di amministrazione? Sono tutti nulli quando non siesi interrogata la doppia commissione?

Che possano essere infetti di nullità non v'ha dubbio, insegnandolo apertamente il Ferraris. — Ecco le sue parole (v. *Seminarium* n. 10, 11): « Consilium dictorum deputatorum adhibere debet Episcopus, tam in constituendis regulis seminarii, quam in electione, admissione et expulsione puerorum, in deputatione magistrorum, et librorum legendorum, in visitatione et rerum temporalium administratione.... Hinc Episcopus tenetur omnino requirere consilium praedictorum deputatorum respective, alias actus non valet, cum tale consilium videatur requisitum a Concilio pro forma ». E cita in sostegno di tale insegnamento parecchi autori come il Ventriglia Par. II, adnot. 29 § unic. n. 6; il Pignatelli tom. 1 Consult. 180 n. 7; il Monacelli Part. I, tit. 12 form. 3 n. 1; il Crispino Della Visita Past. II, § 31, n. 6.

E la ragione è ben chiara. Imperocchè quando la legge stabilisce la forma in qualche atto, vuolsi osservare la detta forma sotto pena di nullità. Si ascolti il Pignatelli (*l. c.* n. 7 et 8): « Obligatus (Episcopus) ad petendum consilium, si illud omittat, nulliter agit, *c. cum in veteri de elect...* Non obstat quod Episcopus non teneatur sequi consilium capituli, ac proinde illo inconsulto poterit quidquid placuerit statuere. Quia quando consilium alicuius requiritur ad certum actum peragendum tamquam forma, debet semper servari ».

Ciò può bene confermarsi dall'insegnamento di Benedetto XIV, intorno ad una materia analoga. In riguardo al Sinodo diocesano, il Vescovo deve sentire il parere del Capitolo; ma non ha dovere di eseguirlo. Nondimeno laddove volesse promulgarne gli statuti senza questa forma richiesta dal diritto, gli statuti non avrebbero efficacia: « Quod si episcopus, inconsulto Capitulo, novas constitutiones ediderit, atque in Synodo promulgaverit, illæ profecto, utpote deficien-

tes a norma a iure praescripta, firmitate carebunt; quamvis si iustae et rationabiles deprehendantur, sanari queant a S. C. Concilii » (*De Syn. Dioec.* Lib. XIII, C. I, n.16).

Dal fin qui detto potrà dedursi che gli atti amministrativi o disciplinari pel Seminario compiuti dal Vescovo senza l' intesa e il consiglio della rispettiva commissione, possono essere colpiti di nullità.—Saranno nulli *ipso iure?* Non crediamo; ed eccone le ragioni:

1.° Allora un atto è nullo *ipso iure*, quando nel diritto che lo prescrive si contenga qualche clausola irritante. Nel nostro caso, nessuna clausola irritante ha il Tridentino, ovvero la S. C. del Concilio.

2.° I Canonisti insegnano che il Vescovo il quale conferisce un beneficio trascorso il tempo utile, l' atto non è nullo *ipso iure*, ma rescindibile dal superiore (v. De Angelis Praef. Iur. Can. *L. I, tit. X*, n. 4.). Così nel caso nostro.

3.° La S. C. del Conc. *in Aquinaten.* il dì 11 marzo 1843, trattandosi di un economo di Seminario il quale avea reso i conti non alla commissione tridentina, ma ad un canonico destinato dal Vescovo, pur non dichiarò nullo l' atto *ipso iure*, ma rescrisse: « Ad D. Secretarium cum SS.mo pro sanatione, QUATENUS OPUS SIT » (Ap. Lucidi De Visit. SS. LL. Vol. II, p. 382).

4.° Perciò il Lucidi cit. non fa menzione in tal materia di altre nullità, tranne solo di quella definita dalla S. C. circa l'unione dei beneficii al Seminario. E riguardo alla reddizione dei conti così insegna riportando l' allegato rescritto della S. C.: « Si rationes redditae fuerint coram Episcopo tantummodo, absque interventu deputatorum, licet ceteroquin omnia rite processerint, actus validus dici *certe* non potest et sanatione Apostolica eum confirmare *satius* erit ».

5.° La medesima S. C. del Conc. in altra causa mossa da tre professori che furono licenziati dal Seminario senza il consiglio della Commissione, dal perchè il Vescovo avea giuste ragioni, al dubbio: « An dispositiones Episcopi A. quoad professores C. D. B. sustineantur in casu »— rispose: Affirmative et amplius » (11 Dec. 1875— *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 42).

Donde vuolsi conchiudere che gli atti di disciplina o di amministrazione pel seminario che compie il Vescovo senza il consiglio della commissione, non sono nulli di per sè, ma se ingiusti possono essere annullati dal superiore. Ed è da notare che in caso di appello non si sospende l' esecuzione; giacchè l' appello in cause riguardanti ciò che prescrive il Tridentino sul seminario non è *in suspensivo*, ma *in devolutivo*, secondo la Costit. *Ad militantis* di Bened. XIV 3.° Kal. Apr. 1742. (V. Lucidi l. c. p. 385).

Al secondo—Da quanto si è ragionato, discende benissimo la soluzione del nostro caso. Non essendo nullo *ipso facto* qualunque atto di amministrazione circa il Seminario senza l' intesa della commissione tridentina, Tancredi può star tranquillo in coscienza sullo stipendio che ha ricevuto, fino a che una sentenza superiore non annulli la sua nomina, nel quale caso egli ha diritto al rifacimento dei danni, se in buona fede accettò l' officio.

III

Quando debbano proferirsi nella Messa le parole: Calicem salutaris accipiam et nomen Domini etc.

18.° Caso Liturgico.

Disputano fra loro Cleto e Marcellino circa il tempo del proferire nella Messa le parole: *Calicem salutaris accipiam et nomen Domini invocabo, laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero.*—Cleto sostiene doversi dire quando il sacerdote raccoglie i frammenti e ne asterge la patena, Marcellino afferma che si debbano pronunziare dopo compiuta la detta astersione.

Si chiede: Che è da dire di questa disputa?

È giusta e ragionevole siffatta disputa, la quale sorge da una discrepanza che si

osserva fra le rubriche del Messale. Infatti nella rubrica generale sta detto che le parole *Calicem salutaris* debbano proferirsi dopo compiuta l' astersione dei frammenti, nella rubrica speciale della messa si prescrive che le dette parole si pronunziino quando si fa l' astersione.

Ecco il tenore della detta rubrica generale: « Deinde (sacerdos), depositis manibus dicit secreto: *Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi?* et interim discooperit calicem, genuflectit, surgit, discooperit patenam, inspicit corporale, colligit fragmenta cum patena, si quae sunt in eo, patenam quoque diligenter cum pollice et indice dexterae manus super calicem extergit, et ipsos digitos, ne quid fragmentorum in eis remeneat. Post EXTERSIONEM PATENAE, iunctis pollicibus et indicibus, calicem dextera manu infra nodum cuppae accipit, sinistra patenam, dicens: *Calicem salutaris* etc. »

La rubrica speciale poi dice così: « Deinde (sacerdos) discooperit calicem, genuflectit; colligit fragmenta si quæ sint, extergit patenam super calicem, INTERIM DICENS, *Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo. Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero* ». Accipit calicem manu dextera, et eo se signans, dicit: *Sanguis Domini nostri*, etc. ».

Posta siffatta diversità fra la rubrica generale e quella speciale, ad alcuni è sembrato che sia libero il sacerdote di proferire durante l'astersione, ovvero dopo, quelle parole. E' questa la opinione del chiaro De Herdt il quale scrive (S. Litur. Prax. T. I, n. 267): « Sub collectione particularum et extersione patenae dicere potest (sacerdos) versus *Calicem salutaris accipiam* etc. iuxta rubricas particulares in ordine missae; sed iuxta rubricas generales supra n. 5, hi versus tantum dicuntur post extersionem patenae, ut infra dicetur ». E più sotto al n. 268: « Calicem ad nodum, vel infra nodum, ut modo dictum est, tenens, voce secreta dicit *Calicem salutaris accipiam*, nisi hi versus recitati fuerint sub collectione particularum et extersione patenae, ut supra dictum est ».

Altri nondimeno non reputano lecito il proferir quelle parole prima che sia terminata l' astersione. Così il Merato (ad Gavantum T. I, Par. II, tit. X n. 12): « Illa verba *Calicem salutaris accipiam* etc. non dicuntur dum colliguntur, vel immittuntur in calicem fragmenta, sed quando sacerdos accipit calicem per nodum, ut sumat Christi sanguinem et debet praedicta verba dicere submissa voce inclusive ». E cita parecchi autori antichi.

Questa opinione seguono generalmente i Rubricisti, fra i quali S. Alfonso *Delle Cerim. della Messa* cap. 10, n. 9 — il Martinucci *Manual. Sacr. Cær.* Vol. I, Lib. I cap. 18— il Da Carpo *Cærem. iuxt. rit. rom.* Par. II, n. 53 — il Patroni *Lez. di S. Liturg.* Vol. II Lez. XV n. 224—il Cesàri *Cerem. della messa* n. 1105—il Fumagalli *Il Sacerd. celebr.* Par. I, cap. I, art. 10, n. 146. ecc.

Quanto a noi, staremo pure con questi ultimi, sembrandoci che la rubrica particolare del canone debba spiegarsi con quella generale che più distintamente designa il tempo di proferir quelle parole. Nondimeno non sapremmo condannare chi volesse stare al solo tenore della rubrica del canone, la quale è pure testo autorevolissimo da potersi osservare senza nessun timore.

Venendo ora al caso proposto, e non essendovi una decisione autentica che dirima la controversia, se daremo ragione a Marcellino che segue la rubrica generale, non potremo dar torto a Cleto che vuol seguire invece la particolare.

PROPOSTA DI CASI. (1)

1.° Caso Morale.

Blandina gentildonna, invitata ad un veglione la notte del dì 20 settembre, allo scopo di festeggiare la invasione di Roma, per non venir meno alle convenienze sociali, consente e piglia parte alla festa, benchè in cuor suo se ne dispiaccia. Agitata poi di coscienza, va da Probo sacerdote per confessarsene; ma questi, considerandola incorsa nella censura, protestasi di non poterla assolvere.

---

(1) Pel Vol. VIII.

Si chiede:

1.° V' ha colpa nel divertirsi in un veglione la notte del 20 settembre?

2.° V' ha censura?

3.° Che deve dirsi, nel caso, di Blandina e di Probo?

1.° Caso Canonico.

In B. vi hanno undici capitolari, chiamati ad eleggere il dodicesimo beneficiato. Invitati con scheda affissa in Sagrestia, se ne presentano sette; e di questi, quattro dànno il voto a Cristoforo, tre a Niceforo. — Quest' ultimo, escluso, chiede l' annullamento della elezione, per la ragione che il Capitolo, non costando, nell'atto della elezione, almeno di due terzi, non era in numero canonico, nè vi si trovava la parte più sana, dal perchè alcuni, non essendo in quei giorni andati in sagrestia, ignoravano del tutto la elezione, ed altri, infermi in casa non poterono recarsi nell' aula capitolare.

Si chiede:

1.° Qual numero di capitolari occorre alla votazione perchè l' atto sia valido?

2.° Come deve farsi l' invito?

3.° Qual' è la parte maggiore e la parte più sana, necessaria alla elezione?

4.° Che deve dirsi dei capitolari legittimamente impediti?

5.° Che deve dirsi, nel caso, della votazione a favore di Cristoforo?

1.° Caso Liturgico.

Roberto sacerdote spesso, per qualche causa, celebra mezz' ora prima dell' aurora e mezz'ora dopo il mezzogiorno, credendo ciò parvità di materia, scusabile per qualche ragione. Anzi, tirando in lungo le funzioni solenni della sua Chiesa, talvolta si riduce a celebrare fino a due ore dopo il mezzodì.

Si chiede:

1.° La parvità di materia si ammette, e sino a qual punto, in ordine al tempo in cui si debba dire la S. Messa?

2.° Può dispensare il Vescovo dalla legge sul tempo di celebrare?

3.° Che è da dire della condotta di Roberto?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

—

85. *Se le banche private possano prendere l'interesse anticipato e la così detta provvigione.*

D. In A. una banca privata piglia l' interesse all' 8 °/₀, ritenendolo sul capitale che versa, e quando questo si decima, alla fine dell' anno, piglia pure la così detta provvigione ch' è il mezzo per cento. — Può star tranquillo in coscienza il padrone della banca?

R. Le banche, dirette ad esigere a mutuo il danaro da alcuni, ed a darlo ad altri parimenti a mutuo, hanno delle particolari agevolazioni non consentite ai privati.

Non è concesso ai privati lo esigere danaro in mutuo a mite interesse e il darlo ad altri ad interesse più alto. Alle banche ciò è consentito, purchè tale interesse non sia eccessivo. La ragione si è che queste istituzioni sono utili al popolo, il quale può trovarvi sempre da depositare il suo danaro e da ripigliarlo, o da prenderlo a mutuo.

Non è concesso ai privati aumentare l' interesse per la così detta provvigione. Alle banche ciò si permette, per le spese occorrenti alla scritturazione e al salario degli officiali.

Si ascolti il Gury (V. I, n. 877): « Plures permittunt nummulariis (*banchieri*), qui ex statu suo mutuum frequenter accipiunt ut remutuare valeant aliquid iuxta taxam legis, v. g. 1 pro 100 ratione laboris, temporis, impensarum etc.: unde iuxta illos possent accipere 7 pro 100; considerantur enim ut mercatores, et ut tales iam 6 pro 100 accipere possunt. Ipsis saltem favet multorum locorum consuetudo. Item non videtur contra legem civilem aut naturalem *per se*, quod quis mutuo accipiat pro 3 vel 4, et eamdem remutuet pro 5 in 100 ».—Lo stesso insegna l' A-Varceno, il quale dice che ciò generalmente si permette (Tr. XII art. VI, § 2, Punct. 4). Così pure altri moderni Teologi (V. Th. Dogm. et Mor. Sem. Claromontens. Tom. VI, Tr. de Contract. art. VI, § 6, n. 222).

È lecito dunque alle banche, giusta il detto insegnamento, lo esigere la provvigione, la quale potrebb' essere dell' 1 per 100. — Ma è lecito parimenti esigere con anticipazione l' interesse? Di tal quistione non trattano i TT. Noi diremmo che sarebbe ciò lecito quando si diffalcasse dall' interesse l' interesse del medesimo per un anno. Imperocchè siccome è lecito l' esigere l' interesse dagli interessi quando questi si pagano posticipati, così non è illecito esigere gl' interessi anticipati, quando da questi si diffalchi l' interesse corrispondente.

Posto ciò, è da vedere se, nel caso, l' interesse che piglia la banca di A., considerate le predette cose, è da dire giusto, ovvero eccessivo. Essa esige l' 8 per cento, il 1/2 per cento di provvigione, e dippiù cent. 42 per l' anticipata esazione dell' interesse: in tutto poco meno del 9 °/₀. Da questo può diffalcarsi l' 1 °/₀ di provvigione, giusta i TT. Resta meno dell' 8 °/₀. È giusto tale interesse?

Non può darsi una risposta decisiva e generale, come non l'ha data la S. Sede. Fa d'uopo esaminare le circostanze di tempo e di luogo e sopratutto l' uso dei buoni, secondo le quali circostanze l' interesse può crescere o diminuire. Se i privati del luogo

danno generalmente il danaro al medesimo interesse o anche maggiore, non v'ha nessun dubbio che tale interesse possa esigerlo la banca privata di A. (1).

86. *Di talune pratiche, se superstiziose.*

D. In M. v'ha l'uso, specie presso il popolo, di bruciare le foglie secche dell'ulivo benedetto in occasione di epidemie, disgrazie ecc. Nell'atto che si bruciano, si fa un giro per la casa, recitandosi orazioni, coll'intendimento di allontanarne gli spiriti maligni.—Vi ha in ciò superstizione?

R. La vana osservanza si definisce: « Superstitio, quae media nec proportionata, nec a Deo instituta adhibet ad certum effectum obtinendum » (Gury *Comp.* T. I, n. 264). Nelle pratiche accennate vi ha cosa improporzionata al fine di ottenere l' allontanamento degli spiriti maligni?

Quanto al bruciamento dell' olivo benedetto, non è mica mezzo improporzionato a quell'effetto, giacchè perciò si benedicono i rami d'olivo « ut (prega Dio la Chiesa nella Domenica delle palme) in quemcumque locum introducti fuerint, tuam benedictionem habitatores loci illius consequantur, et omni adversitate effugata dextera tua protegat quos redemit Iesus Christus Filius tuus Dominus noster ». Può dunque benissimo adibirsi l'olivo benedetto per fugare gli spiriti maligni *qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo.*

Neppur le preghiere che si recitano, se non contengono errore, vogliono dirsi improporzionate, stando scritto: *Petite et accipietis* ».

Sarà forse il giro per la casa? — Ma è questo ragionevolissimo, posto che si vuol discacciare gli spiriti maligni dalla casa. Non usa ancor la Chiesa giri e processioni?

Niente perciò vi ha di superstizioso nelle cennate pratiche, tanto solo che si adoperino come semplice preghiera, senza annettere ad esse un effetto infallibile.

Si ascolti S. Alfonso (L. III, n. 17) « Superstitiosum non est circa templum alicuius Sancti ter iumentum circumducere; die alicuius certi Sancti equis venam secare etc., si scilicet haec fiant ut maior devotio excitetur, et effectus Sanctorum meritis adscribatur ».

Si ascolti ancora il medesimo S. D. (l. c.): « Addit Laymann et Cajetanus si homines rudes bona fide et ex devotione aliquem ritum ab Ecclesia non receptum observent,aliquando in sua simplicitate relinquendos, cum difficulter abducantur ab eo, quod bona fide a suis maioribus acceperunt ».

87. *Se il Vescovo può dare la benedizione papale, esposto il Santissimo.*

D. In M. v'ha l'obbligo proveniente da antico legato che ogni terza Domenica di mese la messa conventuale si canti col Santissimo esposto, il quale si porta in fine processionalmente per la Chiesa e poi col medesimo si benedice il popolo.—Quando avviene che la Pasqua di risurrezione cade in detta Domenica, può il Vescovo impartire altresì la benedizione papale? E nel caso affermativo, deve darla dopo la Messa, ovvero dopo la processione?

R. Quando sta esposto il Santissimo, e con esso benedicesi il popolo, non conviene che altri benedica, tranne solo il celebrante nella messa, o il Vescovo quando assiste in cappa o in piviale alla messa medesima. Ecco come la S. C. de' Riti ha dichiarato:

« I. Utrum prohibitum sit Episcopo, qui cappa magna indutus adsistit missae solemni coram SS. Sacramento exposito, more solito ante ultimum Evangelium missae benedictionem populo impertiri?

« II. Decetne quod Episcopus, cappa vel pluviali indutus, adsistens sacris functionibus, in quibus a sacerdote celebrante benedictio datur cum SS. Eucharistiae Sacramento, his expletis, episcopalem benedictionem populo impertiatur, uti in nonnullis graecis dioecesibus obtinet?

« Resp.: Ad I. Benedictionem in missa solemni, etiam exposito SS. Sacramento, non a celebrante, sed ab Episcopo in throno eidem missae, cappa vel pluviali induto, assistente esse dandam ».

« Ad II. Benedictionem Episcopalem in casu prorsus non decere » (S. R. C. 12 sept. 1884 *in Naxien.*, n. 5921).

Non è dunque conveniente che diasi dal Vescovo la benedizione quando il popolo si benedice col Santissimo, essendochè quando benedice Gesù Cristo N. S. non deve benedire chi lo rappresenta.

Ma nel dì di Pasqua, in cui si concede al Vescovo d' impartire la benedizione papale ricca della plenaria indulgenza, questa non si dovrà dare dove si benedice col Santissimo?— Non crediamo che si debba privare il popolo di quel tesoro spirituale.

Infatti non è assolutamente vietato (che noi sappiamo) di dare altre benedizioni durante la esposizione del Santissimo, ed anche quando con Esso si benedice. La S. C. dichiarò ciò *prorsus non decere;* ma tal risposta non significa stretta proibizione. Il far lucrare al popolo l' indulgenza plenaria crediamo ragione valevole a scusare da quella sconvenienza.Nel Giovedì Santo,posto il San-

(1) Nelle nostre Consultazioni (*Cons.* 56, n. 10, p. 231) vedemmo come e perchè l'uso del luogo possa dirsi giusto titolo per l'interesse nel mutuo.

tissimo nel monumento, non si dà dal Vescovo ivi stesso la benedizione colla indulgenza?

La benedizione papale perciò potrà darsi col rito solito terminata la Messa, e prima della processione, come si dà dal Vescovo la benedizione in fine della Messa; tanto più, in quanto che alla domanda: « Potestne Archiepiscopus his diebus, quibus ei permittitur usus pallii, absoluta missa pontificali dimittere pallium cum ceteris indumentis sumere pluviale, et sic indutus impertire benedictionem papalem? » — fu risposto: « Negative, et hic usus servatus in Ecclesia Metropolitana est eliminandus, quia benedictio Summi Pontificis nomine impertienda dari debet absoluta missa pontificali a celebrante, induto iisdem paramentis, reassumptis etiam chirothecis, et pallio ornato quippe actionem exercet plenitudinis pontificalis dignitatis ».

O dunque la benedizione papale in tal caso non si dovrà impartire (il che non crediamo); ovvero si dovrà dare appena finita la messa non in piviale, ma cogli abiti medesimi onde si è celebrato il S. Sacrifizio.

88. *Circa la lettura del Breve Apostolico nella benedizione papale.*

D. In C. quando il Vescovo impartisce la benedizione papale, il Breve Apostolico si suol leggere nel solo idioma latino. Può bastare questa lettura?

R. Il rito della benedizione papale, da impartirsi dal Vescovo due volte l'anno, vien prescritto da Clemente XIII, nella Costituzione *Inexhaustum* 3. non. sept. 1762, in cui si legge:

« Expleta in utraque solemnitate Missae solemnis celebratione, in primis alta voce per ministrum superpelliceo indutum legantur Litterae Apostolicae, in quibus indulgentia plenaria conceditur, una cum potestate benedictionem apostolicam super populum effundendi, ut de delegatione adstantibus constet, et concessio ex latino sermone in vulgare ad populi intelligentiam translata recitetur ».—Tal prescritto fu anche inserito nel Pontificale.

Occorre adunque che il Breve di concessione si legga non solo nell'idioma latino, ma si ancora nel volgare. Il Vescovo di Costanza chiese alla S. C. de' Riti « ut in hac benedictione dispensetur ab onere legendi duplici vice Breve delegationis Apostolicæ, ac simpliciter annuntiare plenariam indulgentiam ne populus abscedat »— ma la risposta fu: « Iuxta Pontificale Romanum » (7 Dec. 1844 *in Constantien.*). Tutto al più la S. Sede suol dispensare dalla lettura del latino idioma quando ne la si domandi, come fece col rescritto del dì 5 marzo 1847 *in Corisopiten.* Quando perciò non v'ha tal dispensa Apostolica, la lettura dovrà farsi in ambe le lingue.

Laonde il Martinucci, parlando del modo di dare tal benedizione (Vol. V Lib. VI cap. 26, n. 6), scrive: « Deligentur ecclesiastici duo, voce sonora praediti, qui superpelliceo induti, prope ingressum presbyterii conversi ad populum, elata ac distincta voce Breve pontificium legant prius latino, postea vulgari idiomate ». — Ciò che si è detto della lettura del Breve, dicasi pure della pubblicazione delle indulgenze, la cui formola dovrà leggersi altresì nel latino e nel volgare idioma, giusta il detto Martinucci.

Ma se la lettura del Breve si faccia nel solo idioma volgare, o anche si tralasci del tutto, pericola la indulgenza plenaria? Per la risposta a tal quesito, fa d'uopo ricorrere alla S. C. delle Indulgenze. A questa fu esposto, dal Vescovo di Limoges:

« Mos in ecclesia Lemovici a multis annis est, ut lectio Litterarum Apostolicarum (pro Apostolica benedictione) supprimatur, ne diutius populus in ecclesia retineatur; loco vero Litterarum Apostolicarum legitur latino et vernaculo idiomate formula: *Attentis facultatibus etc.*, ut de delegatione constet. Quaeritur:

« An hic ritus et forma sufficiat ad lucrandam indulgentiam plenariam?

« S. C. respondit: Ritum et formam, de quibus in precibus, attenta rationabili causa supra exposita, revera sufficere ad lucrifaciendam indulgentiam Apostolicae benedictionis, dummodo per formulam: *Attentis facultatibus etc.* fidelibus constet, ex Pontificia delegatione tantum impertitam fuisse » (30 iun. 1840 *in Lemovicen.* n. 282).

Donde si vuol dedurre che il rito della doppia lettura, senza dispensa Apostolica, non si può tralasciare. Ove però per giusta ragione si tralasci, non si perde la indulgenza.

Per la difesa delle Opere pie.

Decisioni e massime di maggiore importanza del Congresso Cattolico di Genova, con i voti, le proposte e le deliberazioni riaffermate e sanzionate dal Congresso medesimo.

(Cont. e fine—V. q. P. pag. 238-239)

Quanto alle proposte, e deliberazioni approvate in Generale Adunanza dal Congresso di Genova, dietro proposta della Sottosezione, e che perciò vogliono essere raccomandate perchè vengano tradotte in atto; altre di esse si credè opportuno riaffermar-

le poichè proclamate nel Congresso di Vicenza, altre, che sono il frutto dei lavori e studii fatti dappoi, venivano sancite dal X Congresso di Genova anzidetto.

Le proposte sostanzialmente votate nel Congresso di Vicenza, riaffermate poc'anzi nel Congresso dell' Ottobre p. p., sono del tenore seguente:

a. Ritenuto doversi prevenire di impedire la trasformazione delle Opere pie dotali già costituite con R. Decreto, ed opporsi alla costituzione in Enti Morali degli oneri dotali che fanno carico ad Enti conservati;—Che ove si debba procedere alla riforma degli Statuti delle stesse, si mantengano possibilmente i Legati, o si riducano il meno possibile;—Che non sia utile di suggerire un minimo fisso, ma sia saggio consiglio attenersi alle condizioni locali:

Il Congresso fa voto: Che, ove manchi l'azione degli Amministratori, od anche in loro concorso, sia spinto ciascun cittadino interessato, e specialmente i Molto Reverendi Parroci, a valersi del diritto conceduto dall' art. 81 della Legge, per impedire, sia il concentramento, sia la trasformazione degli Enti dotali.

b. Si ritiene ottimo partito che gli Amministratori delle Opere pie procurino di prevenire i provvedimenti governativi qualsiansi, proponendo essi, d'intesa coll'Autorità Ecclesiastica, quelle modificazioni o raggruppamenti, che tornino meno dannosi ai fini dell' Opera pia.

c. Comunque sia riservato ad una Sottosezione speciale l'occuparsi di Elezioni Amministrative, tuttavia si crede utile il ricordare ai cattolici, come mezzo ottimo a prevenire l'applicazione della Legge sulle Opere pie a danno della Chiesa e contro la volontà dei Testatori, l'adire alle urne amministrative, onde ottenere che nei Consigli comunali e provinciali e nelle Congregazioni di Carità siano chiamati uomini di sani principii.

d. Il Congresso ritiene opportuno, e crede perciò di raccomandare: Che le Confraternite si difendano dalla trasformazione, dimostrando che le spese pel Culto rispondono ad un bisogno delle popolazioni. — Che per le Confraternite, le quali, oltre agli scopi di Culto, abbiano scopi di mutuo soccorso, le medesime si difendano dalla trasformazione, facendo valere tali scopi di mutuo soccorso, sia come un diritto riconosciuto dalle Leggi, sia come rispondenti ad un bisogno permanente delle popolazioni; e ciò tutto, perchè i Beni che sono addetti a tal fine, vengano sottratti agli effetti della Legge 17 Luglio 1890. — Che le Confraternite infine aventi il solo scopo di Culto, aggiungano nei loro statuti, d' intesa coll' Autorità Ecclesiastica, il fine del mutuo soccorso tra confratelli, mediante volontarie annue oblazioni, e ciò al fine di conservarle e rafforzarne l' azione e l' influenza benefica e morale scatente dal fine principale del Culto, e dell' esercizio delle opere religiose.

Da ultimo rispetto alle nuove proposte e deliberazioni approvate dal Congresso di Genova nella Generale Adunanza tenutasi nel pomeriggio del 7 ottobre, desse si riportano, nei termini in cui furono compilate, che sono i seguenti:

Considerando che la conservazione delle Opere pie ai fini delle rispettive fondazioni, è uno degli scopi cui deve intendare il Congresso;

Considerando che a raggiungere tale intendimento, è indispensabile che i diversi Collegi di Difesa rafforzino la propria azione nella continua solidarietà reciproca dei propositi, degli accordi e dei mezzi;

Considerando che a ciò necessitano provvedimenti pratici, alla portata di tutti, e rispondenti alle diverse condizioni locali;

Il Decimo Congresso Cattolico Italiano, sovra proposta della Sottosezione delle Opere pie, delibera:

A. Che i Collegi di difesa delle Opere pie di Napoli, Piacenza, e Torino si ritengano costituiti per modo, da giovarsi e venire in ajuto, ove del caso, l' uno all' altro per questioni di maggiore importanza, e che ciascuno di essi assuma rispettivamente l' ufficio di Comitato consulente, mettendosi a disposizione delle Curie Ecclesiastiche locali, nonchè di tutte le Diocesi d' Italia.

B. Che in omaggio e adesione alle raccomandazioni espresse del Papa, e per le conseguenti deliberazioni dei Congressi di Lodi e Vicenza, venga sottoposto ai Rev. Arcivescovi e Vescovi immediatamente soggetti alla S. Sede il voto del Congresso perchè sia da Essi costituito, ove non esista, un Comitato per la difesa delle Opere pie, che possa quando lo creda, porsi in relazione con alcuno dei tre Collegi anzidetti, per meglio provvedere, e rispondere, alle diverse questioni risguardanti l' applicazione delle Leggi relative alle Opere pie.

C. Che sia compilato entro il più breve termine possibile, per incarico della Sottosezione, dal Prof. Avv. Achille Cattanei, uno dei Vice-Presidenti della Sottosezione, un piccolo Manuale pratico per la tutela e difesa legale delle Opere pie, nel quale sia tenuto conto delle norme e massime portate del Massimario edito a Napoli per cura del distintissimo Giureconsulto Comm. Avv. Enrico Cosi e ristampato a Piacenza nel Gennaio p. p. — delle decisioni e massime sanzionate a favore delle Opere pie dal Consiglio di Stato e dai Tribunali, e dei voti della Sottosezione ratificati dal Congresso, e sieno in esso indicate le norme pratiche di pro-

cedura, aggiungendovi possibilmente anche un formulario per ricorrere contro i provvedimenti a danno degli Enti Pii.

Che detto Manuale venga sottoposto all'approvazione del Comitato Permanente, il quale, ove lo creda, provvederà il più sollecitamente alla stampa dello stesso.

D. Che il Consultore Giuridico, periodico, bimensile che si pubblica a Firenze dal Cav. Gian Maria Grassi (Via Pinti N. 5), continui a ritenersi l'Organo ufficiale della Sottosezione e dei tre Collegi di difesa delle Opere pie, per la pubblicazione delle decisioni che si riferiscono alle medesime; avvertendo ancora che per poter ricorrere in tempo utile contro i provvedimenti e Decreti in pregiudizio delle Opere pie, sarebbe opportuno seguire e tener d'occhio il Bollettino della Provincia, e la Gazzetta ufficiale del Regno.

E. Che si consiglino, come è voluto dalle Leggi Canoniche, quelle pie e benefiche persone che volessero istituire Opere pie o fare legati, a rimettersi al giudizio del proprio Vescovo.

F. Che si consigli pure a tutti i Collegi di difesa delle Opere pie di far pubblicare nei rispettivi Giornali cattolici quelle decisioni di massima, che possano tornare utili alla difesa delle medesime.

G. Che infine si notifichino, per cura della Sottosezione, e per incarico del Congresso, alle Curie Ecclesiastiche d'Italia, come si praticò nello scorso anno in occasione del Congresso di Vicenza, le decisioni di massima, e le proposte approvate dal Congresso di Genova, onde si possa utilmente, applicarle, e recare in atto a seconda delle circostanze.

Che tale notificazione si faccia anche ai Giornali cattolici.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1893)

Concistoro Secreto—La Santità di N. S. Leone PP. XIII il dì 16 gennaio 1893 nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto Concistoro Segreto, nel quale l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Aloisi-Masella, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'E.mo e R.mo Signor Cardinale Rampolla del Tindaro.

Dopo ciò il Santo Padre, premessa un'Allocuzione, ha creato e pubblicato di Santa Romana Chiesa:

Dell' Ordine de' Preti.

Monsignor Giuseppe Guarino, Arcivescovo di Messina, nato in Monte d'Oro, diocesi di Caltanisetta, il 6 marzo 1827.

Monsignor Mario Mocenni, Arcivescovo titolare di Eliopoli e Sostituto della Segreteria di Stato, nato in Montefiascone il 22 gennaio 1823.

Monsignor Amilcare Malagola, Arcivescovo di Fermo, nato in Modena il 24 dicembre 1840.

Monsignor Angelo Di Pietro, Acivescovo titolare di Nazianzo e Nunzio Apostolico a Madrid, nato in Vivaro di Tivoli, il 20 maggio 1828.

Monsignor Benedetto Sanz y Forès, Arcivescovo di Siviglia, nato a Gandia, arcidiocesi di Valenza, il 21 marzo 1828.

Monsignor Guglielmo Renato Meignan, Arcivescovo di Tours, nato in Denaze, diocesi di Laval, l'11 aprile 1827.

Monsignor Benedetto Leone Tomas, Arcivescovo di Rouen, nato in Paray-le-Monial, diocesi di Autun, il 24 maggio 1826.

Monsignor Filippo Krementz, Arcivescovo di Colonia, nato in Coblenza, diocesi di Treviri, il 1 dicembre 1819.

Monsignor Ignazio Persico, dei Minori Cappuccini, Arcivescovo titolare di Damiata e Segretario della Sacra Congregazione di Propaganda Fide, nato in Napoli il 30 gennaio 1823.

Monsignor Michele Logue, Arcivescovo di Armagh, nato in Raphoe nel 1840.

Monsignor Luigi Galimberti, Arcivescovo titolare di Nicea e Nunzio Apostolico a Vienna, nato in Roma il 26 Aprile 1836.

Monsignor Claudio Vaszary, della Congregazione Benedettina di Ungheria, Arcivescovo di Strigonia, nato in Keszthely, diocesi di Veszprimia il 12 febbraio 1832.

Monsignor Erberto Vaughan, Arcivescovo di Westminster, nato in Gloucester, diocesi di Clifton, il 15 aprile 1832.

Monsignor Giorgio Kopp, Vescovo di Breslavia, nato in Duderstadt, diocesi di Hildesheim, il 27 luglio 1837.

Dopo ciò Sua Santità ha creato e riservato in petto altri due Cardinali.

Fatta poi dall'E.mo e R.mo Signor Cardinale Monaco La Vallettà, come Procuratore dell'E.mo e R.mo Signor Cardinale Zigliara, la ozione alla vacante Sede Suburbicaria di Frascati, il Santo Padre si è degnato di provvedere quanto appresso.

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Frascati, per l'E mo e R.mo Sig. Cardinale Tommaso Zigliara, dimesso il Titolo Presbiterale di S. Prassede.

Chiesa Metropolitana di Bologna, per l'E.mo e R.mo Sig. Card. Serafino Vannutelli, che ritiene il Titolo Presbiterale di S. Girolamo degli Sh iavoni.

Chiesa Metropolitana di Cagliari per Monsignor Paolo Giuseppe Maria Serci Serra, traslato dalla Sede di Oristano, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Oristano, per Monsignor Francesco Zunnui Casula, promosso dalle Sedi unite di Ales e Terralba, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Metropolitane unite di Trani e Barletta, coll' unito titolo Arcivescovile di Nazaret ed amministrazione della Cattedrale di Bisceglie, per Monsignor Domenico Marinangeli, promosso dalla Sede di Foggia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Metropolitane unite di Acerenza e Matera, per Monsignor Raffaele di Nonno, della Congregazione del SS. Redentore, promosso dalla Sede di Termoli, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Aquila, per Monsignor Francesco Paolo Carrano, promosso dalle Sedi unite d' Isernia e Venafro, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Olmütz, per Monsignor Teodoro Kohn, della stessa archidiocesi, Cameriere d' onore *extra Urbem* di *Sua Santità*, dottore in sacra teologia, Canonico residenziale della Metropolitana di Olmütz.

Chiesa titolare Arcivescovile di Damasco, per Monsignor Serafino Cretoni, del clero di Roma, Prelato Domestico di *Sua Santità*, dottore in sacra teologia, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana, Assessore della S. R. ed U. Inquisizione.

Sedi Cattedrali unite di Viterbo e Toscanella, per Monsignor Eugenio Clari, traslato dalla Sede di Amelia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiese Cattedrali unite di Ampurias e Tempio, per Mons. Antonio Maria Contini, traslato dalla Sede di Ogliastra, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Fiesole, per Monsig. David Camilli, traslato dalla Sede di Pontremoli, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Amelia, pel R. D. Vincenzo Giuseppe Veneri, di Norcia, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, in patria Canonico Teologo della Cattedrale, Vicario Generale, Esaminatore pro-Sinodale e Rettore del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Foligno, pel R. P. Ab. D. Albino Angelo, al secolo Angelo Serafino, dei nobili Pardini, di Roma, dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, Censore dell'Accademia Liturgica, Missionario Apostolico, Consultore della Sacra Congregazione dei Riti, Visitatore e Procuratore Generale del suo Ordine.

Chiesa Cattedrale di Termoli, pel R. D. Angelo Balzano, diocesano di Trivento, ivi Esaminatore pro-Sinodale, Arciprete-Curato e Vicario Foraneo di Casteldisangro nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Pontremoli, pel R. P. Alfonso Mistrangelo, di Savona, dell'Ordine delle Scuole Pie, Laureato in lettere, Rettore del Collegio di Ovada.

Chiesa Cattedrale di Vicenza, pel R. D. Antonio Feruglio, arcidiocesano di Udine, dottore in filosofia, in sacra teologia e in diritto canonico, Istitutore delle Suore della Provvidenza sotto la protezione di S. Gaetano, Canonico Teologo della Metropolitana di Udine.

Chiesa Cattedrale di Concordia, pel R. D. Pietro Zamburlini, diocesano di Padova, dottore in sacra teologia, ivi Dignità di Arcidiacono della Cattedrale, Vicario Generale ed Esaminatore Sinodale.

Chiesa titolare Vescovile di Tani, pel R. D. Giuseppe Gregorio Marcelic, arcidiocesano di Zara, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana e Rettore del Seminario Centrale in Zara deputato Amministratore Apostolico della Diocesi di Cattaro.

Chiesa titolare Vescovile di Termopile, pel Mons. Benedetto della Camera, Prelato Domestico di *Sua Santità*, arcidiocesano di Benevento, ivi Esaminatore Sinodale, Vicario Generale di Telese o Cerreto, deputato Ausiliare di quel Vescovo Mons. Luigi Sodo.

Chiesa titolare Vescovile di Epifania, pel R. D. Fortunato Vinelli, arcidiocesano di Genova, ivi Canonico della Basilica di Carignano, deputato Ausiliare di Mons. Tommaso Reggio Arcivescovo di Genova, per l'amministrazione della Diocesi di Chiavari, recentemente eretta da *Sua Santità*.

Quindi l' Emo e Rmo Signor Cardinale Vannutelli Serafino, ha emesso nelle mani di *Sua Santità* il solito giuramento, ed ha fatto la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Bologna.

Infine l' Emo e Rmo Signor Cardinale Aloisi Masella, dimesso il Titolo Presbiterale di S. Tommaso in Parione, ha ottato quello di S. Prassede.

Il Papa ed il Sacro Collegio—Il 23 u. s. ebbe luogo il ricevimento dei Cardinali in Vaticano per le feste Natalizie. Il decano Emo Monaco La Valetta, lesse l' indirizzo, cui il S. Padre rispose con importantissimo discorso. Disse che la mancanza di ogni freno religioso e morale è la causa dei grandi disastri che affligono l' Europa, ai quali la Chiesa ed il Papato potrebbe arrecare rimedio. E perciò volse particolarmente la sua parola all' Italia, ove per opera d' una malvagia setta, che dovrebbe esser combattuta, non mai favorita da chi regge la pubblica cosa, si attenta alla fede, alla morale del popolo ed alla sovversione dell' ordine pubblico. E conchiude che quantunque la Chiesa trovasi ora menomata della sua libertà d'azione, pure prosegue e continuerà la sua missione verso i

popoli che vuole salvi nel tempo e nella eternità.

L' udienza dei bambini—Il giorno 8 sp. nella sala del Concistoro era una folla minuscola di più che 700 bambini accompagnati dai loro genitori ed assistiti dalle dame della più alta aristocrazia romana. Depositarono ai piedi del Papa che stava sul trono, circondato dalla sua Corte, un *Album* che conteneva i loro nomi, ed un' urna di cristallo che racchiudeva l' obolo dell' innocenza, circa 2500 lire: un bambino ed una bambina recitarono un dialogo con brio e senza timore. Il Papa volea dir qualche cosa, ma fu impedito dal cinguettio stridente di quella piccola popolazione, la quale fu ammessa al bacio dei Suoi piedi. Ciascun bambino si ebbe una medaglia di argento. Terminò l' udienza colla benedizione di S. S. e col canto di un inno *Viva il Papa* intonato da un gruppo di giovanetti dell' Istituto musicale dei Fratelli della Dottrina Cristiana.

Cause di beatificazioni—Il giorno 20 u. s. nel Palazzo Vaticano si tenne la Congregazione preparatoria per discutere su due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Servo di Dio Diego da Cadice sac. professo cappuccino. In seguito si tenne la Congreg. generale in presenza del S. Padre per rispondere al dubbio: se possa procedersi sicuramente alla solenne beatificazione dei Venn. domenicani Pietro Sanz, Francesco Serrano, Gioacchino Royo, Giovanni Alcober e Francesco Diaz—e dei Venn. gesuiti Rodolfo Acquaviva, Alfonso Paceco, Antonio Francisci, Pietro Berno e Francesco Aranea, tutti martirizzati in Cina, stante i decreti di dichiarazione del martirio emanati da Pio VI, e Benedetto XIV, e il decreto dei segni che confermano ed illustrano il martirio, approvato dal regnante Pontefice. E poichè la risposta fu affermativa, nel giorno della Epifania, in forma privata furono promulgati i decreti di beatificazione di detti martiri, e quello del Ven. Leopoldo delle Gaiche Min. Rif.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre nelle feste del Natale ha erogato per mezzo dell'Elemosineria Apostolica ai poveri di Roma la cospicua somme di Lire 50 mila.

— I pellegrinaggi al Vaticano per la fausta ricorrenza del Giubileo di S. S. assumono grandi proporzioni: sono stati già fissati con ordine gli arrivi a Roma e le udienze, e si calcola che il numero delle persone oltrepasserà la cifra di 50 mila.

— Il Santo Padre ha indirizzato un bellissimo Breve al Card. Arcivescovo di Reims, col quale lo incarica di presedere in suo nome il Congresso Eucaristico di Gerusalemme.

— Il Sommo Pontefice ha indirizzata una lettera affettuosissima al Vescovo di Autun per l' omaggio di un libro composto dal dotto Prelato sulla morte di Ernesto Renan, in cui stimmatizza di santa ragione l' opera malvagia dell' empio scrittore sulla vita di Gesù Cristo.

— Il giorno 8 sp. ebbe luogo nella Cattedrale di Borgo S. Donnino il battesimo di un Ebreo adulto, amministrato colla confermazione solennemente dal Vescovo locale.

— È morto il R.mo Abate P. Bernardo Smith. Consultore della Suprema, e di varie altre Congregazione Romane.

È morto Mons. Tommaso Mesmer, Vescovo di Terracina, Sezze, e Piperno.

— I cattolici Ungheresi han deciso di mandare all'Imperatore una inponente sottoscrizione, affine di pregare il Sovrano di non consentire l'introduzione del matrimonio civile nella legislazione, perchè porrebbe una macchia nella Costituzione dieci volte centenaria del Reame. Anche i Vescovi riuniti in Conferenza, decisero di spedire al Papa, all' Imperatore ed al governo un memoriale, ove segnaleranno i gravi pericoli che potranno derivare per l'attuazione del programma di politica ecclesiastica che vuolsi adottare.

— La commissione permanente della Camera austriaca pel Codice penale, pei delitti contro la religione ha approvato l' art. 191 col quale si dispone la condanna estensibile a tre anni di reclusione a chiunque bestemmia Dio pubblicamente.

— I Maltesi, dietro l'iniziativa del loro Arcivescovo, presenteranno un indirizzo alla Regina Vittoria, affinchè nella legislazione dei matrimonii si osservino per Malta tutti gli accordi presi tra la Santa Sede ed il ministro Salisbury —

— Il Sacerdote Mac Glynn, recentemente convertito al cattolicismo per opera di Mons. Satolli, a New-lork pronunziò un importantissimo discorso nella riunione di una società operaia che avea caratteri anticattolici ed antipapali, e dietro sua proposta l'Assemblea che contava migliaia di operai, votò un indirizzo di rispetto al S. Padre, abiurò i suoi errori, e si dichiarò sciolta.

— Una ordinanza del ministro dei culti in Austria ingiunge che nel momento della preghiera nelle scuole i fanciulli cattolici facciano il segno della croce, pronunziando la formola ad alta voce, ciò ch' era proibito per disposizioni scolastiche del Consiglio accademico.

— Il governo dell' Alsazia-Lorena ha offerto al S. Padre per la Biblioteca Vaticana una magnifica collezione di volumi relativi all'Alsazia.

— Il celebre P. Ignatius, novello convertito, ha donato al Papa l'Abazia di Liantony.

— Il Re del Belgio si è rivolto ai Gesuiti, per stabilire una missione nel Congo. La compagnia ha accettato, e già parecchi Religiosi si dispongono a partire per quella volta.

— Il deputato Lieber, a nome del Centro Tedesco nella discussione intorno la legge militare, asserì che la restaurazione del dominio temporale al Papa sarebbe la migliore garanzia per l' esistenza della Triplice, e della pace.

— Il Prefetto di Propaganda inviò Lire 40 mila al Vicario Apostolico dell' Alto Congo francese pel riscatto degli schiavi.

Tip. degli Accattoncelli — S. Raffaele a Mater-Dei — Gerente Resp. Donato Massa

LEONI . PP . XIII .

ANNUM . QUINQUAGESIMUM . EXPLENTI . AB . INITO . EPISC .

QUEM

OMNES . VEL . CHRISTIANO . NOMINI . INFENSISSIMI

DE . ECCLESIA . DE . CIVILI . SOCIETATE

DE . SCIENTIIS . LITTERIS . ARTIBUSQUE . POLITIORIBUS

BENEMERENTISSIMUM . PRÆDICANT

DOCTRINA . VERO . SAPIENTIA . VIRTUTEQUE . EXIMIA

OPERIBUS . IMMORTALIBUS . PERMULTIS

CETEROS . HUIUS . TEMPORIS . VIROS

PRAECELLERE . FACILE . EXISTIMANT

UNIVERSO . ORBE . EXSULTANTE

IN . TANTI . PONTIFICIS . SOLLEMNITATE

MONITORIS . ECCLESIASTICI . CONSCRIPTORES

PLAUSUS . INGEMINANT

FAUSTA . QUAEQUE . OMNIA . FELICIAQUE

ADPRECANTES .

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

*Circa il beneficio dell'*aperitionis oris *e della* restitutio in integrum.

Salutiarum Aperitionis oris et pensionis—10 Dic. 1892 — Nella terra di Busca, in Dioc. di Saluzzo, nel 1842, fu formata una nuova parrocchia col titolo di S. Gioffredo, smembrandosi dalla matrice sotto il titolo dell'Assunta, e con giudiziaria sentenza fu stabilito che il parroco dell' Assunta pagasse a quello di S. Gioffredo l' annua pensione di lire 341.

Vacata la prima nel 1853, Pio IX di s. m. accrebbe con Bolla apposita la pensione predetta fino a L. 500, e ve ne aggiunse un' altra di L. 100 a favore dell'altra parrocchia di *Castelletto Busca*. Il parroco allora investito pagò esattamente le pensioni vita sua durante. Morto nel 1883, il successore attuale parroco dell'Assunta pagò fino al 1885; poi voleva riduzioni, e finalmente si arrestò dal pagare. Il parroco di S. Gioffredo ricorse prima, col consenso del Vescovo, ai tribunali laici, e poscia alla S. C. del Concilio.

Il parroco dell'Assunta rispose di non dover nulla nè a lui nè a quello di Castelletto Busca, perchè la Bolla del 1853 di Pio IX era orrettizia e sorrettizia, il decreto Vescovile del 1842 era nullo.

La controversia si agitò in S. C. il dì 10 dicembre 1892 coi dubbii:

I. An sit locus arbitrio aperitionis oris nec non restitutionis in integrum in casu.—Et quatenus affirmative ad utramque partem;

II. An et in qua summa sit locus pensionis solutioni in casu.

Ai quali fu risposto:

Negative in omnibus et amplius.

Si raccolga:

a) Il beneficio dell' *aperitionis oris* può conseguirsi quando costa evidentemente che fu concessa o negata qualche cosa dal Pontefice dal perchè gli fu narrato il falso o gli fu nascosto il vero, il che lo indusse ad emanare le lettere Apostoliche (S. Rota *coram Molines* decis. 387. n. 1; *coram Lancetta* decis. 631 n. 1. et 2; *coram Rezzonico* decis. 158 n. 2 etc.).

b) E ciò ha luogo quand' anche l'orrezione o la surrezione sia provenuta da semplicità e da ignoranza. Si ascolti il Fagnano (*in cap. super litteris lib.* 1 *n.* 62): « Expressio falsitatis vel suppressio veritatis per simplicitatem vel ignorantiam vitiant rescriptum, si sit substantiae rescripti inductiva, seu fundamentum, vel causa totius concessionis, id est, si Princeps tacita falsitate vel expressa veritate nullo modo dedisset litteras ».

c) Si ottiene la *restitutio in integrum* di una sentenza passata in cosa giudicata, quando si avverano le condizioni richieste dal Codice Gregoriano del 1834, il quale negli art. 1057 e 1058 ha come segue:—« Ha luogo il ricorso per ottenere il rimedio straordinario della restituzione in intiero, qualora il ricorrente dimostri la ingiustizia manifesta della cosa giudicata: la ingiustizia manifesta dee risultare o dall'essersi giudicato sopra documenti riconosciuti in appresso come falsi; o dall'essersi rinvenuti documenti pubblici o privati, con i quali si provino fatti nuovi e decisivi; o dal non essersi nelle sentenze avuto ragione di qualche legge; o dall' essersi espressamente contravvenuto ad una legge in vigore.

d) Occorre inoltre regolarmente per tale ricorso che non si facciano trascorrere quattro anni dalla sentenza, secondo la decisione del *cap. 1. de restit. in integr. in* 6: « Ecclesia, quae ad retractandam sententiam vel contractum, per beneficium restitutionis in integrum postulat se admitti, si *quadriennii* spatium sit elapsum et negligenter omiserit, non est ad beneficium huiusmodi admittenda ».

e) Nondimeno anche dopo il quadriennio si concede la *restitutio in integrum*, quando però avviene ciò che va soggiunto nel *cit. cap.*: « Nisi praevaricationis vel fraudis manifestae probetur super hoc intervenisse commentum aut alia rationabilis causa subsit, quae superiorem movere debeat ad idem beneficium concedendum ».

f) Nel caso trattavasi di Bolla emanata quarant'anni or sono, e di giudizio pronunziato da oltre 50 anni *nemine reclamante*, anzi accolti l'una e l'altro ed eseguiti pacificamente dai predecessori dell' attuale parroco dell' Assunta. La presunzione sta dunque per la loro giustizia e validità. Le cifre poi del reddito di congrua presentate dal detto parroco non offrivano valido argomento per essere accolte le sue istanze.

II.

Circa i criterii per conoscere quando il patronato sia gentilizio o ereditario ovvero misto.

Syracusana Iurispatronatus seu Institutionis—10 Dic. 1892 — Nel 1722 il sacerd. Erasmo di Arezzo fondò nella collegiata di S. Giorgio in Ragusa inferiore la Prepositura, prima dignità di quel capitolo, riserbando a se ed ai suoi eredi o successori *in infinitum* il diritto di presentare.

Fu egli pel primo investito del beneficio. Nel 1750, a causa d'infermità, lo rassegnò nelle mani del Sommo Pontefice a favore di un suo pronipote Carmelo Arezzo, e inoltre con pubblico istrumento lo stesso anno fe' donazione di tutt'i suoi beni al nipote Bernardo Arezzo e ai suoi discendenti in perpetuo, col perpetuo vincolo di fedecommesso, e inoltre « cum speciali conditione et reservatione iurispatronatus in perpetuum præsentandi sive nominandi successores praepositos collegiatae praedictae iuxta formam actus fundationis et Bullarum Apostolicarum ad quas sese refert ». Aggiunse che nel caso di estinzione della detta famiglia, succedesse l'altra linea del barone Donnafugata.

Bernardo Arezzo accrebbe coi suoi beni quelli dello zio e, chiamando erede universale il figlio Vincenzo, vincolò tutto il patrimonio col fedecommesso perpetuo, da ottenersi da tutta la serie degli agnati, e in loro mancanza da quella dei maschi nati da donne di quella famiglia; ed estinti questi, da' figli e discendenti del fratello Corrado Arezzo. Aggiunse però la clausola: « rilasciando in tutto il rimanente la suddetta donazione (dello zio) nel suo primiero stato e giusta l'intenzione del detto donante zio ».

Morto Bernardo, ereditò il figlio Francesco; il quale non considerando l'unica sorella Emanuela, lasciò tutto ad un estraneo, Pasquale di Quattro. Da Emanuela nacquero Claudio e Luigia. Da Claudio uscirono Raffaele, Emanuela, Luigia, Vincenza, Flavia, Vincenzo, Concetta e Salvatore, i quali insieme colla zia Luigia, nella vacanza del beneficio presentarono il can. La Rocca. Da Pasquale di Quattro vennero a luce Giorgio e Pasquale iuniore, i quali presentarono l'arcidiacono Comitini.

La controversia fra i due presentati si agitò in S. C. col dubbio:

An et cui danda sit institutio in casu.

E il dì 10 dicembre 1892 fu risoluto:

Affirmative favore canonici La Rocca.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il giuspatronato è gentilizio se compete ai soli discendenti del sangue; è ereditario se compete ai chiamati in eredità benchè estranei; è misto se è gentilizio insieme ed ereditario, se cioè si trasmette per eredità, ma ai soli eredi del sangue.

b) Nel caso trattavasi di giuspatronato non ereditario, ma o gentilizio o misto. Giacchè vi era unito il diritto di fedecommesso che si esercita dai soli eredi del sangue (Gagliardi *De Iurepatr.* tom. I cap. 10 § 29; De Luca *De Iurepatr.* Disc. 60 n. 4).

c) Inoltre, avendo il fondatore donato il tutto a Bernardo « suisque filiis, nepotibus, posteris et descendentibus in perpetuum et in infinitum », dimostrò la sua volontà che il patronato fosse gentilizio e non ereditario. Infatti la S. Rota *in Veliterna iurisp.* 28 febr. 1853 sancì che « gentilitium censetur iuspatronatus quoties ad illud vocentur omnes eiusdem gentis, generis et familiae » (V. Piton. *De contr. patr.* alleg. 37; Gagliardi l. c. c. 3, § 20).

d) Certamente Bernardo contemplò i successori del sangue. Or anche ammes-

so che il fondatore avesse voluto un patronato ereditario, questo appresso fu trasformato in gentilizio. Ciò può farsi anche senza la venia dell' Ordinario, tornando utile alla Chiesa. Si ascolti il De Luca *De Iurepatr.* disc. 60 n. 22: « Quo vero ad successores qui neque fundatores neque primi acquirentes dici valeant, aut agitur de patronatu haereditario quod possessor faciat familiare seu gentilitium, et non dubitatur id fieri posse absque Ordinarii auctoritate... quia interest Ecclesiae iuspatronatus esse potius familiare vel gentilitium quam pure haereditarium » (V. Fargna *De iurep.* tom. 2 part. 2 can. 1 et 2 cas. 5 n. 3 et 14; S. Rota *in Compostellana cor. Falconer.* dec. 8 n. 9).

e) A ciò si aggiunge che il competitore del La Rocca era sfornito di titolo dottorale, richiesto dalla bolla di erezione; mentre che il La Rocca, benchè pur egli senza titolo, ne aveva nondimeno conseguita la dispensa dalla S. Sede. Or quando non si osserva qualche condizione imposta, la presentazione deve giudicarsi nulla ed irrita (Gagliardi l. c. tom. II. cap. XX § 1, 3 et 17).

Sacra Congregazione de' Riti.

Circa la liturgia di quei Santi Patroni nelle cui feste fu abolito il doppio precetto.

Maioricen.—25 Nov. 1892—

De mandato R.mi D.ni Episcopi Maioricensis in Insulis Balearibus hodiernus eiusdem Ecclesiae Cathedralis Caeremoniarum Magister Sacrorum Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Per Decretum Sacrae Rituum Congregationis die 11 Maii 1867 Hispaniae datum quamplurima festa abrogata sunt, et quoad locorum Patronos statutum est: « ut in qualibet Dioecesi unus tantum Patronus principalis, a Sancta Sede designandus recolatur, servata lege Sacro adstandi et ab operibus servilibus abstinendi » quod fideliter in hac Dioecesi servatum est, et a Sancta Sede per Decretum 18 Iunii 1861, Beatissima Virgo Maria in Mysterio suae Immaculatae Conceptionis patrona totius Dioeceseos est designata; sed populi omnium Dioecesium usque nunc festa suorum particularium potronorum pie et laudabiliter servaverunt sicut prius, et quaeritur nunc quid faciendum sit in Liturgia, quia in fine memorati Decreti legitur: « Sanctitas Sua non intellexit Sanctorum minuere venerationem et salutarem Christifidelium poenitentiam; ideo Sanctorum solemnitatem, Officia et Missas tam in abrogatis festis, quam in eorum Vigiliis retineri, et sicut prius in quacumque Ecclesia celebrari iussit ». Dubitans nunc utrum pie de aliis festis universalis Ecclesiae abrogatis tantum loquatur Decretum, vel etiam de his Patronis, quaeritur:

Festa horum Patronorum celebranda sunt ritu duplici primae classis cum octava, sicut prius?

Et quatenus negative; quonam ritu celebranda, cum aliqua, velut Sancta Margarita Virgo et Martyr, ritu simplici in Dioecesi celebrentur?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mutare perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet: *Affirmative.* Atque ita rescripsit et servari mandavit die 25 Novembris 1892.

« Cai. *Card.* Aloisi-Masella *Praef.*
Vincentius Nussi, *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Se sia lecito investir danaro con grande usura sopra banche il cui fallimento già si prevede.

Eminenza Rev.ma,

Da un certo tempo si sono aperte in quest' Isola (di Malta) delle banche private, in cui a chi deposita somme di danaro, oppure oggetti d'oro, si dà un lucro esorbitante. Per ogni lira sterlina (fr. 25) si dà uno scellino (la vigesima parte della lira sterl.) ed anche più *ogni settimana.* Però le donne, che ricevono il denaro, dicono chiaramente che il capitale ricevuto da esse banche non si garentisce, e che non lo restitui-

ranno più, se si dichiareranno in fallimento. Ora molti, adescati dal guadagno, hanno depositato e depositano il loro danaro presso tali banche, senza verun'opposizione da parte del Governo civile. Però parecchi confessori dubitano se sia lecito depositare in tal modo il proprio danaro; ed io, essendo stato interrogato da molti di essi, perchè sono professore di Teologia Morale nell' Università, come pure da molti penitenti in confessione, umilmente prego codesta S. Penitenzieria che si degni dichiararmi, se i fedeli che depositano il loro denaro sotto le menzionate circostanze *si abbiano ad inquietare.*

E. Arcid. CARUANA, *Prot. Apost.*

« Sacra Poenitentiaria ad praemissa « respondet: Fideles, qui pecuniam ut « praefertur exponunt, pro præterito in- « quietandos non esse; pro futuro vero « dehortandos (1).

« Datum Romae in S. Poenitentiaria « die 26 septembris 1892.

« N. AVERARDIUS S. P. Regens.
« A. C. MARTINI S. P. Secr. »

SOLUZIONE DI CASI (2).

I.

Se valga il S. Sacrifizio colla consacrazione di una sola Specie, e se ci sia obbligo di restituir lo stipendio quando incolpevolmente il Sacrifizio è nullo.

20.° Caso Morale.

Camillo sacerdote, dopo di aver celebrate parecchie messe per commissione altrui, si accorge che il vino non era *ex genimine vitis*, ma di altra sostanza. Dubbioso su ciò che gli conviene di fare, chiede:

1.° Sono valide le messe di già celebrate?

2.° Nel caso negativo, è obbligato a celebrarle di nuovo, o a restituire lo stipendio?

Al primo — La materia del Sacramento, e però del Sacrifizio Eucaristico, tutti lo sanno, è il pane triticeo e il vino di vite, secondo la istituzione di G. C. Quando adunque il vino non è di vite, è certo che nullamente lo si consacra. Ma il sacrifizio vale colla sola consacrazione del pane? — La risposta non è sì facile, come sembra a prima giunta.

E qui non vogliamo discutere della liceità, essendo tutti concordi i TT. nel dire che peccherebbe gravissimamente quel sacerdote il quale scientemente consacrasse una sola specie, ovvero adoperasse di sua volontà materia non certamente valida pel Sacrifizio, trasgredendo il precetto della Chiesa non solo, ma di G. C. il quale disse agli apostoli: « Hoc facite in meam commemorationem ». Parliamo solamente del valore del sacrifizio medesimo, quando una delle due specie non è consacrata. Su di ciò non v' ha concordia fra i DD.

La sentenza più comune e più probabile, giusta S. Alfonso (L. VI, n. 306), è quella che riconosce invalido il Sacrifizio compiuto con una sola specie. Così il Suarez, il Tournely, il De Lugo, il Palao (*ap. D. Ligor. l. c.*), ai quali favorisce l' Angelico colle parole: « Repraesentatio dominicae passionis agitur in ipsa consecratione, in qua non debet corpus sine sanguine consecrari ». La ragione potissima di questo insegnamento è in ciò che il Sacrifizio eucaristico dev' essere commemorativo di quello della

(1) Si noti che qui (a differenza di un dubbio che ci fu proposto e che noi risolvemmo a pag. 258 di q. P.) ben si conosceva il vicino fallimento delle banche, che infatti avvenne già; e però giustamente la S. Penit. ha risposto come sopra, imperocchè *volenti et consentienti nulla fit iniuria.* N. d. R.

(2) Han risposto ai tre casi morale, canonico, e liturgico:

Bisogno Carmine Econ. cur. di Cava dei Tirroni—Battista Diac. Antonio di Gaeta—Intini Teol. Paolo di Cerignola—Margiotta Leonardo Luigi di Reggio Calabria—Mariani Padre Gaspare da Bettona di Amelia—Nicodemo Giuseppe Sac. di Napoli—Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo—Scaramozzino Giuseppe Cur. di Motta S. Giovanni.

Al solo caso morale: Cigliano Sac. Giuseppe di Napoli—Pepe Sac. Domenico di Montesantangelo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel premio del caso canonico il Diac. Battista Antonio di Gaeta; per quello del caso liturgico l' Econ. Curato Bisogno Carmine di Cava dei Tirreni.

Croce, siccome insegna il Tridentino (Sess. 22, c. 1), e però deve avere tutti gli elementi necessarii per tale commemorazione. Ora elementi proprii della rappresentazione del Sacrifizio del Golgota sono il pane ed il vino separatamente consacrati, i quali dinotano il sangue separato dal corpo, vale a dire, l'uomo ucciso. « Unde, conchiude S. Alfonso, si una tantum species consecraretur, etsi vi verborum poneretur corpus exsangue, vel etsi per sumptionem haberetur mactatio, non tamen exprimeretur sanguinis effusio, quod non fit nisi per utriusque speciei consecrationem, per quam proprie significatur separatio sanguinis a corpore, iuxta dictum S. Cyrilli: *Gladio verborum sanguis separatur a corpore* ».

Vi ha nondimeno altri TT. i quali seguono l'opposta sentenza, insegnando che vale il sacrifizio compiuto anche con una sola specie. Le ragioni da questi allegate sono: 1.° Perchè anche sotto di una sola specie si pone tutto G. C. e lo si offre al Padre — 2.° Perchè la sua morte vien sufficientemente rappresentata, avendosi in forza della consacrazione il corpo senza sangue, ovvero il sangue senza corpo — 3.° Perchè nella consacrazione e nella sunzione anche di una sola specie vi ha l'oblazione, l'uccisione e la consumazione della vittima: il che basta alla essenza del sacrifizio. Di tale opinione sono il Continuatore del Tournely, Bonacina ad altri presso il cit. S. Alfonso, la quale sentenza vien qualificata *probabile* dal Lacroix e non disapprovata dal medesimo S. Alfonso.

Noi, senza disconoscere il valore della prima sentenza (sopratutto perchè vi ha la istituzione divina delle due specie che la conferma) opiniamo che ad accrescere la probabilità della seconda può arrecarsi ancora un altro argomento.

Insegna il Lehmkul, e con lui molti moderni TT., che oggidì può dirsi a bastanza comune la sentenza del De Lugo, corroborata dal Card. Franzelin, che la ragione del distruggimento della vittima nel S. Sacrifizio debbasi riconoscere non nella separata consacrazione del sangue dal corpo di G. C., ma nello stato quasi di avvilimento in cui G. C. vien collocato sotto le specie sacramentali, dove nasconde le sue naturali fattezze e la sua divina gloria, fino a diventare nostro cibo e bevanda. Si ascoltino le sue parole: « Hodie satis communis est ea sententia quam Card. de Lugo docuit et quam nostra aetate Card. Franzelin plenius perfecit, sc. rationem sacrificialis destructionis in eo haberi, quod Christus Deus-homo, cui omnis gloria et honor competit, sese ita deprimat, ut in statu adeo vili, quasi emortuum se collocet, sine naturali usu illius sensibilis facultatis, atque in esum et potum hominibus praeparetur » (Lehmk. Th. Mor. Vol. II, n. 165). Da questo insegnamento si raccoglie che anche in una sola specie può riconoscersi il detto avvilimento di G. C. e può rimanere integra la essenza del Sacrifizio.

Dopo tutto ciò bilanciando le ragioni dell'una e dell'altra parte, possiamo dire che assai probabilmente è valido il Sacrifizio celebrato con una sola specie.

Al secondo—Che deve dirsi intanto dello stipendio percepito per siffatte messe?

Qualora il sacrifizio fosse certamente nullo, benchè senza colpa del celebrante, è certo che questi non potrebbe ritenerne la elemosina. È vero che lo stipendio al sacerdote non si dà come prezzo del S. Sacrifizio (il che sarebbe un'empia simonia) ma solo per titolo di suo sostentamento; ma è vero altresì che interviene un quasi-contratto fra l'offerente e il celebrante; onde quegli dà lo stipendio, e questi si obbliga di applicargli il S. Sacrifizio. L'applicazione adunque di un *vero* sacrifizio è obbligo pel sacerdote di giustizia commutativa. « Quamquam collatio (dice il Lehmkul l. c. n. 199) et acceptio stipendii nullatenus permutationis contractum continet, tamen iustitiae titulus ad celebrandam missam intercedit, sive illum contractum innominatum *do ut facias* nominare vis, sive *onerosam* promissionem celebrandi missam, quae propter onus ab altero praestitum *justitiae speciem* induit ».

Occorre qui di risolvere brevemente talune difficoltà che ci sono state proposte:

1.° Quando non v'ha colpa teologica,

neppur v' ha l' obbligo in coscienza di restituire. Ma, nell' ipotesi, la messa incolpevolmente sarebbe nulla. Dunque.—Rispondiamo: non v' ha l' obbligo di restituire quando si tratta di dannificazione, non già quando ha luogo un contratto, come nel caso.

2.° Lo stipendio si dà non pel valore del frutto di una messa, ma pel sostentamento del sacerdote. Perciò posto che il sacerdote non abbia colpa nella invalidità della messa, non lo si deve privare del sostentamento.— Risp.: Non lo si deve privare quante volte lo stipendio gli si desse senza il patto della celebrazione di una vera messa: posto il patto liberamente consentito, deve stare al convenuto.

3.° La Chiesa vuole che il sacerdote venga sostentato colle limosine dei fedeli. Perciò allarga o restringe la tassa del S. Sacrifizio secondo le circostanze dei luoghi. Perciò pure modera e condona le messe quando lo stipendio sia troppo tenue. Dunque quando senza colpa una messa fu nullamente celebrata, il sacerdote nulla deve.—Concediamo l' antecedente; neghiamo il conseguente. La Chiesa vuole che il sacerdote venga sostentato colla condizione ch' egli soddisfaccia alle giuste esigenze dei fedeli. Le medesime riduzioni o condonazioni che fa la Chiesa lo confermano. Il sacerdote che celebra nullamente, se ne ottiene la condonazione dalla Chiesa, può ritenere lo stipendio, giacchè la Chiesa con ciò supplisce dal suo tesoro la mancata celebrazione.

4° Il quasi-contratto non versa sul frutto della messa che non dipende dal sacerdote, ma sulla sola applicazione della messa. Or quando il sacerdote ha fatta l' applicazione, ha compiuto il suo dovere. — R. Il quasi-contratto non riguarda una semplice applicazione di una messa valida o nulla; ma sivvero di una messa valida; altrimenti il fedele non avrebbe dato lo stipendio.

5° *Res quae perit domino suo perit.* Chi ha venduti i frutti acerbi di un albero, non è tenuto a restituire, quando questi non giungono a maturità. Così *a pari.* — Neghiamo la parità. Il sacerdote non s' è obbligato a solo applicare una messa qualunque, ma ad applicare una messa vera. È solo scusato quando celebrata una vera messa per difetto del committente il frutto del sacrifizio non giunge fino a lui: in questo solo caso sta la parità.

6° La limosina della messa è più per titolo di donazione che di rimunerazione; perciò, adempita la condizione dal donatario, la donazione diventa irrevocabile. — R. La condizione assunta dal donatario allora si adempie, quando applica una messa che non sia invalida.

7° I TT. scusano dalla restituzione chi per colpa leggiera inavvertentemente reca ad altri un grave danno, non essendoci proporzione tra l' obbligo e la colpa. Molto più dovrà essere scusato un sacerdote il quale senz'alcuna colpa celebra una messa nulla.— R. Qui di nuovo si confondono le radici della restituzione. Altra è la restituzione che sorge *ex iniusta damnificatione;* altra quella che deriva *ex contractu aut ex quasi-contractu.* Dalla prima scusa la inavvertenza; non già dalla seconda.

8° Finalmente se l' invalidità del Sacrifizio fosse del tutto ignorata, andrebbe non a danno del celebrante, ma sibbene dell'offerente. Così pure quando la si conosce.— Neghiamo anche qui la parità. Nel primo caso vi è la ignoranza invincibile che scusa dalla restituzione. Nel secondo caso questa ignoranza manca; e però fa d' uopo restituire.

9° Il frutto della messa altro dicesi *ex opere operato;* altro *ex opere operantis:* il primo è infinito e dipende dal valore della vittima che si offre; il secondo è finito e dipende dalla bontà e dal fervore del sacerdote che celebra. Or in una messa incolpevolmente invalida se perdesi il primo frutto, non si perde il secondo. Anche per questa ragione il sacerdote può ritenere lo stipendio. — Neghiamo. Lo stipendio fu dato non tanto per ottenere il frutto che deriva *ex opere operantis;* quanto per conseguir quello che viene *ex opere operato.* Quando questo non si può ottenere, non v' ha titolo di ritener lo stipendio.

Quello che abbiamo detto fin qui, vale pel caso che la messa sia indubbiamente nulla, percui v' ha l' obbligo certo di resti-

tuire la limosina, ovvero di celebrare una nuova messa.—Che è da dire intanto quando la invalidità non è certa, ma o dubbia o solo probabile, come nel caso di Camillo?

È vero che con un' opera dubbia non si soddisfa ad un' obbligazione certa. Ma fa d' uopo altresì tener presente l' altra regola di dritto: *Omne factum praesumitur recte factum* fino a che non se ne dimostri la nullità.

Può anche invocarsi pel nostro caso un altro principio. Il possessore di dubbia fede quando il dubbio non è antecedente, ma conseguente al possesso, dopo la debita diligenza, più probabilmente non è tenuto alla restituzione. Si ascolti il Gury (Comp. Th. Mor. Vol. I, n. 652): « Si diligenti inquisitione facta dubium perseveret, *probabilius* rem totam (possessor dubiae fidei) retinere potest, si ante obortum dubium bona fide possidebat » (1). Nel nostro caso abbiamo che Camillo non avea dubbio veruno della validità della materia quando celebrò le messe, e però celebrolle in buona fede; e in buona fede ritenne lo stipendio. Fu dopo che conobbe la invalidità del vino. La diligenza è stata già fatta da noi con esaminare il caso circa la validità della messa celebrata con una sola specie; e abbiamo veduto come questa è o dubbiamente o probabilmente valida. Perciò Camillo può ritenere con tranquilla coscienza lo stipendio. — E in generale possiamo conchiudere che non v' ha obbligo di restituir lo stipendio, ovvero di celebrare una nuova messa, quando si conosca che incolpevolmente fu celebrato il S. Sacrifizio con una sola specie valida. Questa conchiusione va raffermata ancora dall' autorità del cit. Gury, il quale in un caso affine, parlando della messa in cui la forma della consacrazione dell' ostia non fu certamente, ma solo probabilmente valida, quando la detta forma non fu potuta correggere condizionatamente durante la messa, dice che il sacerdote non ha l' obbligo di restituire lo stipendio, e neanco di celebrare una nuova messa: « Peracto sacro non debuit aliud pro stipendio accepto celebrare. Imo nec deberet aliam missam celebrare etiamsi illa prior consecratio (panis) esset certo invalida quia probabiliter consecratio unius speciei sufficit ad essentiam Sacrificii » (*Casus* T. II, n. 149).

(1) Eccone la ragione: " Ratio est quia in pari casu vel dubio melior est conditio possidentis: et possessio cum bona fide incepta creat de se maximam praesumptionem de iustitia possessionis, et possessori ius certum attribuit, quod, nisi aliis rationibus vel praesumptionibus fortioribus vincatur, in foro tum interno, tum externo praevalere debet „ (Gury *l. c.*).

II.

Circa l' obbligo della laurea dottorale nel canonico teologo e nel canonico penitenziere.

20.° Caso Canonico.

Il canonico teologo ed il canonico penitenziere della Cattedrale di I. non hanno le lauree dottorali volute dal diritto, e sono già da molti anni in esercizio.

Si chiede:

1.° La laurea dottorale è sì necessaria in questi beneficii, da invalidarne altrimenti la collazione?

2.° Possono i prefati canonici senza laurea esercitare i propri ministeri?

Al primo — Il Tridentino, nel prescrivere la fondazione degli officii di teologo e di penitenziere in tutte le chiese maggiori, fe' menzione della laurea dottorale parlando della sola penitenzieria. Ecco le sue parole (*Sess.* 24 *c.* 8 *de ref.*): « In omnibus etiam Cathedralibus Ecclesiis, ubi id commode fieri poterit, poenitentiarius aliquis cum unione praebendae, proxime vacaturae, ab Episcopo instituatur, qui magister sit, vel doctor aut licentiatus in theologia vel in iure canonico, et annorum quadraginta, seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur ».

Per l'officio di teologo ha solo (*l. c.*): « Statuit eadem S. Synodus, neminem ad huiusmodi lectionis officium tam publice quam privatim admittendum esse, qui prius ab Episcopo loci de vita, moribus et scientia examinatus et approbatus non fuerit ».

In forza dunque del Tridentino, pel can.

teologo non si richiede la laurea dottorale, purchè dal Vescovo venga esaminato ed approvato. Pel penitenziere si prescrive, ma non con tanto rigore, nè sotto pena di nullità, soggiungendosi: *seu alias qui aptior pro loci qualitate reperiatur*.

Quello però che non si dispone dal Tridentino, si prescrive da Benedetto XIII nella Costit. *Pastoralis officii*, che fu emanata per l' Italia e per le isole adiacenti. Ecco le sue parole: « Volumus ut tam illa (praebenda theologalis primo constituenda), quam reliquae omnes aliae praebendae theologales, hactenus constitutae et deputatae, conferri semper debeant doctori in sacra theologia, vel qui infra annum doctoralem lauream in eadem facultate suscipiat.... Quod si Episcopus primo vacaturam praebendam contra formam in praesenti constitutione praescriptam conferre praesumpserit, vel etiam in aliis occurrentibus casibus eamdem formam observare neglexerit, illius collatio aut provisio ipso iure nulla et irrita, nulliusque prorsus roboris vel momenti sit, ac esse debeat etc. »

In quanto alla penitenzieria il medesimo Pontefice stabilisce *l. c.*: « Postremo quæcumque hactenus de praebenda theologali et sacrae Scripturae lectione sancivimus, extendimus etiam ac adamussim servari volumus et mandamus quoad institutionem canonici poenitentiarii ».

Da ciò si deduce che, almeno per l' Italia e per le isole adiacenti (1), così il teologato come la penitenzieria devono conferirsi per concorso, ed a chi possegga la laurea dottorale, ovvero a chi possa acquistarla fra un anno, altrimenti la collazione è nulla (2).

Nè vale pel teologato la laurea in giure canonico, ma dev' essere in Sacra Teologia, essendo stato così definito dalla S. C. del Concilio il dì 5 luglio 1723: « An provisis de praebenda theologali cum clausula de assumendo infra annum gradu magistri in sacra theologia in aliqua approbata Universitate, de jure sufficiat, quod magisterium infra annum recipiant in jure canonico in aliqua approbata universitate. Resp. *Negative et habebitur ratio in casibus particularibus* » (Bened. XIV Inst. 57 n. 5).

La laurea dottorale poi deve conseguirsi in qualche approvata Università, come s' è visto, non bastando quella che han soluto dare coloro che ne ebbero qualche speciale facoltà dalla S. Sede, siccome si raccoglie dalle costituz. di S. Pio V. di Gregorio XV e di Clemente VII, e da altri decreti della S. C. del Concilio, di che parla Benedetto XIV (l. c. n. 6).

Al secondo — Ma se si è lasciato trascorrere l' anno utile per l' acquisto della laurea senza ottenerla, possono nondimeno i prefati canonici esercitare il proprio ministero?

La Sacra Dateria quando conferisce siffatti beneficii suole apporre alle bolle la clausola: « Volumus autem, quod tu intra annum proximum gradum magisterii in aliqua approbata universitate studii generalis praevio rigoroso examine, ac alias servatis servandis, suscipere omnino tenearis: alioquin canonicatus et praebendae vacent eo ipso » (V. Bened. XIV l. c. n. 5). Dal che converrebbe dedursi che, trascorso l' anno senza l' acquisto della laurea, il teologo o il penitenziere dovrebbero dirsi decaduti dal benefizio e privi di facoltà per esercitarne gli officii.

(1) Benedetto XIV nell'opera immortale *De Syn. Dioec.* lib. 13, c. 9. n. 16 et 19 parla in genere dell' obbligo della laurea pel teologato e per la penitenzieria come se fosse un obbligo di diritto comune. Così pure il Ferraris *v. Canonicatus* art. 9. n. 14. Ma desumendo tale obbligo dalla Costit. di Bened. XIII *Pastoralis officii*, questa fu data solo pei luoghi *Italiae insularumque adiacentium* (V. Bouix *De Capit.* Par. I, sect. II, c. 9, § 5).

(2) La S. C. del Conc. interrogata se la laurea prescritta nelle Bolle Pontificie per la prima dignità del Capitolo *intra annum* sia di obbligo stretto, rispose il 13 giugno 1891: " Præscriptionem assequendi lauream doctoralem intra annum etiam in praesenti disciplinae statu, obligare (V. *Monit. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 101).

Nondimeno fa d' uopo considerare che, giusta l' insegnamento de' TT., quando si tratta di pene privative di qualche diritto acquisito, come nel beneficio, per cogliere la pena richiedesi la dichiarazione del superiore, senza la quale non v' ha obbligo di considerarsi come punito. Si ascolti S. Alfonso (L. I, n. 148): « Adde, nisi poena consistat in privatione alicuius iuris acquisiti, puta in beneficio, electione etc., tunc enim semper requiritur declaratio iuridica vel pœnæ, vel saltem criminis, etiamsi pœna imponatur *ipso facto incurrenda, nulla expectata declaratione* ».

Nel caso adunque, il teologo ed il penitenziere d' I. i quali canonicamente furono immessi nel rispettivo benefizio, e cominciarono ad esercitarne gli officii, possono continuare in tale esercizio fino a che il superiore non li dichiari decaduti. Questo pel foro esterno. Per l' interno, hanno l'obbligo strettissimo di provvedersi della richiesta laurea; ovvero di ottenerne la dispensa dalla S. Sede.

III.

Circa i difetti della messa non avvertiti, specie sulla consacrazione.

20.° Caso Liturgico.

Innico sacerdote, mentre celebra il Sacrifizio, incolpevolmente distratto, non sa se ha consacrato o pur no l' ostia ed il vino. Che fa? Non volendo domandare il serviente per non recare scandalo, ripete sotto voce le parole della consacrazione.

Si chiede:

1.° Che deve fare un sacerdote che s'accorge di qualche difetto nella messa?

2.° Che deve dirsi della condotta d' Innico?

Al primo – Riassumiamo dalle Rubriche del Messale e dalle dichiarazioni del Gavanto P. III tit. X, del Quarti P. III, tit. I, del de Herdt *S. Lit. Pr.* Vol. II, Par. III. Tit. I le regole più importanti che conviene tener presenti ogni sacerdote, affinchè possa ben regolarsi nel caso di qualche errore nella S. Messa.

Il difetto o è sostanziale, o accidentale. Il primo riguarda la validità del sacrifizio e può versare o sulla materia, o sulla forma, o sull' ordine sacerdotale del celebrante. Il secondo riguarda l'integrità, l'ordine, il significato, l' ornamento, la riverenza dovuta ad una tanta opera.

In quanto ai difetti sostanziali, se si conoscono o si preveggono prima della consacrazione, si debbono rimuovere con procurare la materia necessaria, ripetendo almeno mentalmente l'offerta. Ove la materia non si può avere, si deve smettere dal celebrare. Se i difetti si conoscono dopo la consacrazione, allora ecco le regole:

a) Quando l' ostia sia invalidamente consacrata, deve prendersene un' altra, offrirsi come sopra, e consacrarsi dalle parole: *Qui pridie quam pateretur* etc. ripigliandosi poi la messa dal punto in cui si è conosciuto l' errore senza ripetere altro.

b) Quando sia invalidamente consacrato il vino, devesi procurare il vino vero, e riposto il primo in altro vaso (toltane se già vi si trovi la particola o il frammento consacrato) devesi offrire mentalmente il nuovo e poi consacrarlo dalle parole *Simili modo*, colle stesse avvertenze dette innanzi.

c) Laddove non si possa avere o l' una o l' altra materia valida, si continuerà la messa, omettendo le parole che riguardano la specie mancante. Se può aversi con aspettare alquanto, devesi aspettare. Nel caso di vera impotenza, sarà lecito usare il pane fermentato, il musto, o anche le uve mature da spremersi nel calice.

d) Quando amendue le materie furono invalidamente consacrate, il sacerdote deve cessare dalla messa, purchè può senza scandalo; se non può, deve procurare le materie valide ed offrirle e consacrarle come si è detto innanzi, tranne se abbia già sunte le materie invalide, non essendoci necessità di frangere il digiuno.

e) Quando sorga dubbio sulla validità della materia o della forma, se il dubbio è prudente e grave (non sarebbe tale il non ricordarsi di aver proferita la forma) e versi sulla materia, se ne prenda un' altra valida, la si offra e si consacri secondo le regole

precedenti. Se debba consacrarsi assolutamente o condizionatamente, disputano i DD. È più conforme alle rubriche la consacrazione assoluta, e in tal caso consumerassi prima la materia validamente consacrata e poi quella dubbiamente. Se la nuova materia fu consacrata *sub conditione*, si consumerà l'una e l'altra insieme.—Ove il dubbio versi sulla forma, la si deve ripetere *saltem sub tacita conditione*.

f) Quando il difetto, o certo o sodamente dubbio, è conosciuto dopo la sunzione, versando sopra una sola specie, fa d' uopo procurare amendue le materie, offerirle mentalmente e consacrarle di nuovo dalle parole: *Qui pridie*; giacchè quantunque si tratti di una sola materia dubbia, la consacrazione di una non deve essere scompagnata dalla consacrazione dell'altra. Ove poi il dubbio versi sopra amendue le specie, dopo la sunzione, non devesi fare altro; imperocchè da una parte il sacerdote non è digiuno; dall'altra non v'ha l'obbligo di compiere il sacrifizio, non essendo cominciato dalla vera consacrazione.

g) Se il difetto si conosce dopo il termine della messa e quando il sacerdote è già in sagrestia, non sono concordi i DD. se questi possa e debba consacrar di nuovo laddove in sagrestia si trovi una pietra sacra. Alcuni negano, come il De Herdt l. c. n. 148 riconoscendo in ciò un' azione distinta e un altro sacrifizio. Altri per contrario affermano, riputando moralmente uno il sacrifizio quando il sacerdote lo compie subito dopo essere giunto in sagrestia. Il Gury chiama questa sentenza *più comune* (*Casus* T. II, n. 362).

In ordine ai difetti accidentali, o questi non possono supplirsi, o possono. Nel primo caso, trattandosi di difetto leggero, p. e. se l'altare sia coperto di due tovaglie anzichè di tre, si può tirare innanzi anche dal principio della messa. O il difetto è grave, p. e. se vengano meno le candele o la salute del celebrante non regge all'intiera celebrazione prima della consacrazione, la messa dovrà regolarmente smettersi; dopo la consacrazione si dovrà continuare come meglio si può.

Se il difetto accidentale già commesso può supplirsi, regolarmente non si deve supplire, giusta le rubriche, tornando non di ordine ma di confusione il dire o il fare dopo ciò che si doveva prima. Così non si dovranno in niun conto ripetere dopo la consacrazione, o dopo la sunzione, quelle cose che doveano dirsi innanzi, nè debbono ripetersi le parti straordinarie tralasciate come il *Gloria*, il *Credo*, nè il *Praefatio* ed altri tratti proprii presi dal Comune. Se n' eccettuano la immistione dell'acqua nel vino, e l'offerta del calice e dell'ostia, che, prima della consacrazione, sempre dovranno supplirsi. Ove sia stata omessa qualche parte notabile della messa, il sacerdote può ripeterla anche secretamente, purchè senza scandalo. Quando poi gli astanti se ne fossero accorti (il che facilmente avviene) allora fa d' uopo ripeterla regolarmente, perchè lo scandalo non si renda maggiore.

Al secondo—Che si dovrà dire della condottà d'Innico nel nostro caso? Egli, involontariamente distratto, non sa se ha proferite o pur no le parole della consacrazione e però le ripete. La Rubrica dice: « Si celebrans non recordetur se dixisse ea quae in consecratione communiter dicuntur, non debet propterea turbari ». Malamente adunque opera il nostro Innico ripetendo le parole della consacrazione, se il dubbio nasce solo dal non ricordarsi di averle dette. Fa poi molto più male se le ripete senza condizione, almeno concepita in mente. Ove poi ben fondato sia il dubbio di aver omesso qualche cosa essenziale, allora ha operato rettamente in ripetere la forma, purchè *sub tacita conditione*. Il De Herdt *l. c.* n. 149 consiglia in tal caso di chiedere al serviente se si è fatta l' elevazione, perchè se si è sicuro di ciò, si potrà giudicare di essersi ben consacrate le materie secondo il solito. Ma questo sembra a noi non potersi fare ad ogni serviente ed in ogni chiesa, senza il pericolo di ammirazione e di scandalo.

PROPOSTA DI CASI.

2.° Caso Morale.

Taddeo banchiere, avendo dichiarato fallimento (che credesi doloso), si transige coi

creditori pagando il 30 %. Dopo ciò i debitori anche si transigono con lui per una somma minore di quella dovuta.

Si chiede:

1.° È lecita la transazione di Taddeo coi creditori?

2.° È lecita la transazione coi debitori?

2.° Caso Canonico.

Muore Silvestro, il quale ha scelta la sepoltura in parrocchia diversa dalla propria. La famiglia del defunto invita all' associamento così il parroco del domicilio, come quello della chiesa tumulante, i quali sono discordi circa il diritto d' inalberare la croce e circa il diritto della precedenza.

Si chiede:

1.° Quali sono i diritti del parroco del domicilio, e quali quelli del parroco della chiesa tumulante?

2.° Che è da dire della controversia sull' associamento del cadavero di Silvestro?

2.° Caso Liturgico.

Intorno alle funzioni della Settimana Santa nella Cattedrale R. si notano queste consuetudini:

1.° I canonici che la Domenica delle Palme hanno da cantare la *Passione*, non vanno innanzi a baciare la mano del Vescovo.

2.° Le parole della turba (segnata S. nel Messale) non sono cantate da un diacono, ma dal coro de' musici.

3.° Il Vescovo o il Canonico che celebra pontificalmente il Venerdì Santo canta le orazioni dopo la *Passione* stando al faldistorio nel luogo consueto del presbitero.

4.° Il baldacchino, che si porta sopra il SS. Sacramento il Giovedì e Venerdì Santo, non è bianco, ma rosso tessuto in oro.

Si chiede: Che deve dirsi di tali consuetudini?

DUBBII PROPOSTI ALLA NOSTRA DIREZIONE BREVEMENTE RISOLUTI.

—

89. *Circa la vigilia della Immacolata Concezione di M. V. nelle provincie napoletane.*

D. In talune Diocesi nel Napoletano il rispettivo calendario segna la Vigilia della Concezione Immacolata della B. V. *cum ieiunio*. In una di esse poi il calendario del 1853, in rapporto a tal digiuno, aggiunge: « Ieiunium ex Decr. Pii Pp. IX 22 octob. 1850 » — Ora si domanda: 1.° Il digiuno della Vigilia dell' Immacolata è di obbligo per la Chiesa universale? — 2.° Nel caso negativo, lo è almeno per l' ex-reame di Napoli? — 3° Nel caso negativo, può esserlo per alcune delle diocesi napoletane? — 4.° Può darsi notizia del citato Decreto di Pio IX, e nell' affermativa, quale il suo valore?

R. Cominciamo dal rispondere all' ultimo quesito, dando testuale il cit. decreto di Pio IX, il quale non si trova nella raccolta gardelliniana, e neppure ne' Vol. otto degli Atti di questo Pontefice, ma solo negli *Atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del 1818*. Vol. XII, pag. 197:

« **Regni Utriusque Siciliae** — Serenissimus Ferdinandus II Siciliarum Rex inclytus, animo perpendens quanto devotionis fervore et Clerus et populus universus sui Regni flagrant erga Beatissimam Virginem Dei Matrem originali labe omnino expertem, quum et ipse pium hunc animi affectum mirum in modum foveat sincere et ardentissima pietate, SS.mo D. N. Pio PP. IX suas et omnium Archiepiscoporum, Episcoporum, caeterorumque intra limites utriusque Siciliae Regni Ordinaria potestate fungentium enixas preces exhibuit humiliter postulantium, ut in pervigilio festi Immaculatae Deiparae Conceptionis, sub quo speciali titulo uti Regni Patrona iam colitur, agi possit Vigiliae commemoratio tam in Officio quam in Missa. Sanctitas Sua, referente me subscripto Secretario, de speciali gratia benigne annuit iuxta preces; eapropter in Matutino IX Lectio Vigiliae desumatur ex una dierum infra Octavam, de qua eo anno non recitari debeat Officium, commemoratio vero ex Vigilia Assumptionis eiusdem, sicuti orationes in Missis addendae, ac solemnis Missa in Cathedralibus et Collegiatis post Nonam canenda eadem sit quae in Missali inter Votivas accensetur ab Adventu ad Nativitatem, cum Evangelio *Liber generationis Iesu Christi* et orationes ut supra, servatisque Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Undecimo Kalendas Novembris anno 1850 — Aloisius Card. Lambruschini S. R. C. Praef. — *Pro R. P. D. Ioseph Gaspare Fatati S. R. C. a Secretis*, Dominicus Gigli Substitutus ».

Da questo documento si ricava che Pio IX concesse di recitarsi l'officio e di celebrarsi la Messa della Vigilia della Immacolata nell'ex-reame delle Due Sicilie, senza fare menzione alcuna del digiuno.

Qual sia il valore oggidì di questo decreto, può desumersi dalla seguente dichiarazione della S. C. de' Riti del dì 10 Aprile 1876 *in Capuana* ad I, n. 5662:

« Dubium I. Vigore Decreti S. R. C. dati pro utriusque Siciliae Regno XI Kalendas Novembris 1850, statutum fuit in pervigilio festi Immaculatae Conceptionis B.M.V. addi posse Vigiliæ commemorationem tam in Officio quam in Missa, addita etiam IX Lectione de Vigilia in Matutino Officii currentis, desumpta ex una dierum infra Octavam, de a eo anno recitari nequeat Offici et uqum,

cum Oratione de Vigilia Assumptionis eiusdem. Cum vero iuxta Litteras in forma Brevis diei 25 Septembris 1863 SS. D. N. Pius P. IX Officium de eadem Immaculata Conceptione concesserit, de Missa Vigiliæ in iisdem Litteris tantummodo fit mentio pro iis locis ubi est concessa, hinc quaeritur:

« 1. An recitatio nonae Lectionis Vigiliæ Immaculatæ Conceptionis, eiusque commemoratio ad Laudes continuari possit iuxta Decretum praedictum anni 1850 vel omitti debeat? Et quatenus affirmative ad primam partem, quaeritur:

« 2. An pro commemoratione Vigiliae ad Laudes recitanda sit oratio de Vigilia Assumptionis, vel de Missa anno 1863 concessa?

« S. R. C. respondit: Ad primam et secundam quaestionem, servetur rubrica ut in Vigilia S. Thomae Apostoli, scilicet in Officio nihil de Vigilia; Missa vero sumenda est illa, quae pro eadem Vigilia approbata fuit die 24 Septembris 1863 ».

Dunque nella Vigilia della Immacolata, in queste Provincie Napoletane, non si deve far commemorazione di essa vigilia nell'officio, e per la Messa fa d'uopo attenersi a quella prescritta posteriormente col Breve del dì 25 sett. 1863, ch'è in uso da per tutto. Donde si ricava che il Decreto del dì 22 ottobre 1850 non ha oggidì valore alcuno.

Dopo ciò possiamo ben rispondere agli altri quesiti:

Al 1.° Diciamo non vi essere per nulla obbligo di digiuno in detta Vigilia per la Chiesa universale, non essendo stato prescritto da nessun Pontefice.

2.° Nell'ex Reame delle Due Sicilie vi ha quest' obbligo per la sola Sicilia, imponendolo la Costit. di Pio VII *Paternae charitati* del dì 10 Aprile 1818, in cui sta detto: « Lex autem jeiunii... observabitur... in universa parte Regni trans Pharum in vigilia Conceptionis B. Mariae Virginis » (1).

Al 3.° Può essere che anche di qua dal Faro in qualche Diocesi del Napoletano il digiuno in tal Vigilia siesi introdotto per consuetudine, la quale, quando concorrano le debite condizioni, ha forza di legge. Ma se il digiuno s'è intrapreso nella falsa supposizione di un decreto Pontificio, in tal caso non obbliga, non potendo la consuetudine convertirsi in legge quando poggia sopra un errore.

90. *Se nelle Diocesi del Napoletano il dì di S. Gennaro ci sia l'obbligo pei curati della messa* pro populo.

D. In qualche calendario delle Diocesi del Napoletano, dove S. Gennaro non è patrono principale di tutta la Diocesi, nè di alcuno dei singoli paesi componenti la Diocesi, ai 19 Settembre vien segnato pei parrochi l'obbligo di celebrare *pro populo*.—Si dimanda: esiste un tale obbligo per tutte le Diocesi dell'ex-reame di Napoli?

R. Dicemmo altrove (v. q. Vol. Par. I, pag. 69) che Pio IX di s. m. nella Encicl. *Amantissimi* del 3 maggio 1858 prescrisse ai curati di celebrare la messa *pro populo* in tutte le feste commemorate da Urbano VIII nella Costit. *Universa per orbem* del 13 sett. 1642, quand'anco alcune di quelle posteriormente sieno state abolite quanto al doppio precetto. Or in detta Costituz. fra le altre feste, si fa commemorazione anche di quelle « unius ex principalioribus in quocumque regno, sive provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit ». Dunque la festa di S. Gennaro, essendo questi il principale patrono di tutto l' antico regno delle due Sicilie, era prima di doppio precetto in tutte le diocesi del Napoletano.

Venne poi la Costit. di Pio VII *Paternae charitati* del dì 10 aprile 1818, la quale abolì per le provincie napoletane il doppio precetto nella festa di S. Gennaro e lo riserbò solo per la città di Napoli: « Pro urbe vero Neapolis retineantur festa S. Ianuarii et S. Antonii de Padua, ac pro urbe Panormi festum S. Rosaliae ».

Donde si raccoglie che il dì 19 settembre, festa del glorioso S. Gennaro, patrono principale delle provincie napoletane, tutt' i curati di queste provincie hanno l' obbligo di celebrare la messa *pro populo*.

(1) Daremo in un prossimo fascic. il tenore di questa interessante Costituzione, oggidì poco conosciuta.

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1893)

Giubileo Episcopale di Papa Leone XIII—Straordinaria, immensa è stata la letizia dell' Orbe cattolico nel celebrare il fausto giubileo episcopale di **LEONE XIII**. Questo Pontefice, che ha fatto stupire il mondo colla sua sapienza, col suo zelo, con opere immortali, non poteva non suscitare in tutti vivissimo entusiasmo per tal segnalata ricorrenza. Il mondo intero si è mosso a glorificare l' Uomo provvidenziale che Dio pose a timoniere della sua navicella in mezzo alla tempesta incessante dei giorni nostri!

È incredibile l' affluenza de' pellegrini di ogni paese e di ogni ceto che si accalcarono in Vaticano, per fare omaggio al Sommo Pontefice. Centinaia e centinaia di Vescovi di tutta Italia e di ogni nazione si unirono al Collegio dei Cardinali, al Corpo diploma-

rico, agl'inviati espressamente da quasi tutte le Potenze, all'aristocrazia romana in assistere alla Messa che il S. Padre celebrò il giorno 19 sp. nella Basilica Vaticana, stipata da meglio di 70 mila persone che non si saziavano di contemplare e di plaudire il gran Vegliardo.

Finita la Messa, il Papa intonò il *Te Deum* cantato dal Capitolo Vaticano, rispondendo quel popolo innumerevole; e dopo, soffermatosi in sedia gestatoria presso la Confessione di S. Pietro, impartì commosso l'apostolica benedizione.

Nei giorni precedenti il S. Padre erasi degnato di ricevere i pellegrini italiani, il giorno 16 quei delle provincie meridionali, il giorno 17 quei delle settentrionali. Tutti poterono baciargli la sacra mano. Ad un affettuoso indirizzo letto dall'E.mo Card. Vicario il S. Padre rispose con un benevole commovente discorso. — Dei pellegrinaggi esteri che seguirono l'italiano diremo nel prossimo fascicolo.

Concistoro pubblico e secreto — La Santità di N. S. Leone PP. XIII il dì 19 gennaio 1893 tenne pubblico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano, per dare il Cappello Cardinalizio agli Emi e Rmi Signori Cardinali Giuseppe Guarino, Mario Mocenni, Amilcare Malagola, Filippo Krementz, Ignazio Persico, Michele Logue, Erberto Vaughan e Giorgio Kopp, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del dì 16 del detto mese.

Durante questa ceremonia il Signor Avvocato Concistoriale Commendator Luigi Tongiorgi perorò per la terza volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio, Canonico Giuseppe Benedetto Cottolengo, Prete secolare di Torino.

Fatta questa perorazione, Monsignor Promotore della Fede innanzi a Sua Santità protestò che la suddetta Causa fosse prima rimessa alla Congregazione dei SS. Riti; ed allora il Santo Padre rispose: *Ad Sacram Congregationem Rituum quæ videat ac referat.*

Terminato il Concistoro pubblico ebbe luogo nell'Aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca giusta il costume, agli Emi e Rmi Signori Cardinali novelli, propose le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Bourges, per Mons. Giovanni Pietro Boyer, promosso dalla Sede di Clermont, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Cambrai, per Mons. Stefano Maria Alfonso Sonnois, promosso dalla Sede di S.t Dié, che ritiene in amministrazione provvisoria

Chiesa Cattedrale di Zamora, per Monsig. Luigi Filippo Ortiz y Gutierrez, traslato dalla Sede di Coria.

Chiesa Cattedrale di Nitria, in Ungheria, per Mons. Emerico Bende, traslato dalla Sede di Neosolio.

Chiesa Cattedrale di Beauvais, per Mons. Federico Fuzet, traslato dalla Sede di Réunion o Saint-Denis.

Chiesa Cattedrale di Salta nella Confederazione Argentina, per Mons. Paolo Padilla, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia.

Chiese Cattedrali unite di Ruvo e Bitonto, per Mons. Tommaso De Stefano, diocesano di Avellino, Cameriere d'onore di Sua Santità, dottore in sagra teologia, Vicario generale di Ascoli e Cerignola.

Chiesa Cattedrale di Königgrätz, pel R. D. Edoardo Brynyck, diocesano di Budweis, Canonico della Collegiata dei SS. Pietro e Paolo in Praga.

Chiesa Cattedrale di Palencia, pel R. D. Enrico Almaraz y Santos, diocesano di Salamanca, dottore in sagra Teologia, Dignità di Decano della Cattedrale di Madrid ed Alcalà de Henares.

Chiesa Cattedrale di Nantes, pel R. D. Augusto Laroche, Vicario generale della diocesi di Orléans.

Chiesa Cattedrale di Amiens, pel R. D. Renato Francesco Renou, parroco di Amboise, nell'archidiocesi di Tours.

Chiesa Cattedrale di Angers, pel Rev. D. Francesco Desiderato Mathieu, parroco di Pont-à-Mousson, nella diocesi di Nancy e Toul.

Chiesa Cattedrale di La Rochelle, pel R. D. Giuseppe Bonnefoy, parroco di Neuilly-sur-Seine, nell'archidiocesi di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Quimper, pel R. D. Enrico Felice Valleau, parroco di S. Pietro di Saintes, nella diocesi di La Rochelle.

Chiesa Cattedrale di Moulins, pel R. D. Augusto Renato Dubourg, Vicario generale della diocesi di S. Brieuc.

Chiesa Cattedrale di Clermont, pel R. D. Pietro Belmont, Vicario generale dell'archidiocesi di Lione.

Chiesa Cattedrale di St-Dié pel R. D. Alfonso Foucault, parroco di Nogent-le-Rotrou, nella diocesi di Chartres.

Chiesa Cattedrale di St-Denis o Réunion, pel Rev. Don. Antonio Agostino Fabre, parr. di Charenton, nell'archidioc. di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Cuzco, nel Perù, pel R. D. Giovanni Antonio Falcòn, Decano del Capitolo di Trujillo.

Chiesa Cattedrale di Ayacucho, nel Perù, del R. D. Guglielmo Caceres, Arcidiacono della Cattedrale di Arequipa.

Chiesa Cattedrale di Tepic, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, del R. D. Ignazio Diaz, di Guadalaxara, dottore in sagra teologia, Prebendato della patria Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Saltillo, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, pel R.D. Giacomo Garza Zambrano, archidiocesano di Linares, Canonico di quella Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Tehuantepec, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe Mora, diocesano di Zamora nel Messico, dottore in sagra Teologia e in dritto canonico.

Chiesa titolare Vescovile di Rosalìa, per Mons. Giovanni Jung, di Vacia, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, Abate di S. Maria di Mogyorod, Canonico Arcidiacono e Penitenziere della Cattedrale di Vacia, deputato Ausiliare di quel Vescovo Mons. Costantino Schuster.

Chiesa titolare di Eudossiade, pel R. D. Emilio Giuseppe Pourbaix, diocesano di Tournay, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Preside del Seminario, deputato Ausiliare di Monsig. Isidoro Giuseppe du Rousseaux Vescovo di Tournay.

Chiesa titolare Vescovile di Carre, per Mons. Ferdinando Cselka, arcidiocesano di Strigonia, Cameriere d'onore di Sua Santità, Prevosto della Chiesa della SS. Trinità in Felhéwiz, Canonico della insigne Collegiata Posoniense di S. Martino Vescovo, Vicario Generale di Buda Pest.

In seguito Sua Santità pubblicò le seguenti Chiese provviste per Breve:

Chiesa Metropolitana di Brindisi, coll' Amministrazione perpetua della Cattedrale di Ostuni, per Mons. Salvatore Palmieri, Direttore Generale dei Missionarii del Prezioso Sangue, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi.

Chiesa Metropolitana di Scopia, in Albania, per Mons. Pasquale Troksi, Cameriere d'onore di Sua Santità, Parroco di Delbiniski e Vicario Generale di Durazzo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sardica, pel R. P. Bernardino da Portogruaro, al secolo Giuseppe dal Vago, dei Minori Riformati, Lettore di sagra Teologia, Consultore della Sacra Congregazione dei Riti, ex-Ministro Generale dei Minori.

Chiesa titolare Vescovile di Arca, per Monsignor Claudio Maria Dubuis, Vescovo rinunziatario di Galveston.

Chiesa Cattedrale di Galveston, negli Stati Uniti d' America, per Monsignor Nicola Luigi Gallagher, traslato dalla Chiesa Vescovile titolare di Canopo.

Chiesa titolare Vescovile di Esbon, per Monsig. Lorenzo de Pretis Dolammare, Vescovo rinunziatario di Sappa.

Chiesa titolare Vescovile di Argos, per Monsig. Gioacchino Arcoverde de Albuquerque, Vescovo già di Goyaz, deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Lino Diodato Rodriguez de Carvalho, Vescovo di S. Paolo del Brasile.

Chiesa Cattedrale di Sappa, in Albania, pel R. P. Gabriele da Modena, Superiore dell' Ospizio dei Minori Riformati e Pro-Prefetto della missione di Castrati nell' Arcidiocesi di Scutari.

Chiesa titolare Vescovile di Anchialo, pel R. D. Uladislao Castellano, dottore in sagra teologia, Vicario generale e Decano della Cattedrale di Cordova nella Confederazione Argentina, deputato Ausiliare di quel Vescovo Monsignor Reginaldo Toro.

Chiesa titolare Vescovile di Miletopoli, pel R. D. Rudesindo de La Lastra, dottore in sagra teologia, Beneficiato nella Cattedrale di Cordova nella Confederazione Argentina, deputato altro Ausiliare di quel Vescovo Mons. Reginaldo Toro.

Chiesa titolare Vescovile di Drusipara, pel R. D. Massimo Decelles, parroco di Sorel nella diocesi di S. Giacinto nel Canadà, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vascovo, Monsignor Lodovico Zeffirino Moreau.

Chiesa titolare Vescovile di Eurea, pel R. P. Salvatore Di Pietro, della Compagnia di Gesù, deputato Vicario Apostolico del Vicariato dell'Honduras, recentemente eretto da Sua Santità.

In seguito Sua Santità aprì, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Guarino, Mocenni, Malagola, Krementz, Persico, Logue, Vaughan e Kopp.

Quindi si fece a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Cagliari, Oristano, Trani e Barletta, Acerenza e Matera, Aquila, Olmütz, Cambrai, Bourges, Brindisi, Scopia, non che a favore dei Monsignori Duserre e Gandy, rispettivamente succeduti per coadiutoria nelle Metropolitane di Algeri e Pondichery.

Finalmente il Santo Padre pose l' anello cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Guarino il titolo Presbiterale di S. Tommaso in Parione; quello di S. Bartolomeo all' Isola all' E.mo Mocenni; quello di Santa Balbina all' E.mo Malagola; quello di S. Crisogono all' E.mo Krementz; quello di S. Pietro in Vincoli all' E.mo Parsico; quello di S. Maria della Pace all' E.mo Logue; quello dei Ss. Andrea e Gregorio al Monte Celio all' E.mo Vaughan; e quello di S. Agnese fuori le mura all' E.mo Kopp.

La Santità di Nostro Signore, con biglietti della Segreteria di Stato, si è degnata assegnare agli Emi e Rmi Signori Cardinali, che hanno ricevuto il Cappello nel Concistoro pubblico del 19 genn. ult., le seguenti Congregazioni ecclesiastiche:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Giuseppe Guarini, *Vescovi e Regolari, Riti, Indice, Indulgenze.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Mario Mocenni, *Riti, Studi, Fabbrica di S. Pietro, Lauretana.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Amilcare Malagola, *Vescovi e Regolari, Concilio, Concistoriale, Lauretana.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Filippo Krementz, *Propaganda, Riti, Indulgenze, Disciplina Regolare.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Ignazio Persico, *Prapaganda, Indice, Studi, Fabbrica di S. Pietro.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Michele Logue, *Propaganda, Indulgenze, Lauretana, Ceremoniale.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Erbert Vaughan, *Propaganda, Concilio, Indice, Ceremoniale.*

All' E.mo e R.mo Sig. Cardinale Giorgio Kopp, *Propaganda, Studi, Indulgenze, Concilio.*

Cause di beatificazioni e canonizzazioni—Sabato 14 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congreg. ordinaria dei S. Riti, nella quale si discusse:—1° Sulla revisione degli scritti della B. Battista Varani, figlia del Duca di Camerino, fondatrice del Monastero di Santa Chiara di quella città; del V. Gætano Errico, fondatore della Congr. dei Sacri Cuori, e del Ven. Bernardo Maria Clausi dei Minimi:—2.° del Culto non prestato: al Ven. Francesco de Montmorency Laval, primo Vescovo di Quebec, al Ven. Bartolomeo Mª dal Monte sac. bolognese, e al Ven. P. Modestino alcantarino:—3.° sulla introduzione della causa del servo di Dio Gio. Battista Gault, Vesc. di Marsiglia; — 4.° sulla conferma del Culto al B. Laurino, sac. certosino:—5.° e della revisione degli scritti delle serve di Dio Maria Luigia Maurizi, monaca mantellata, e Giovanna Mª Guillen, monaca agostiniana.

Solenni beatificazioni—Nella gran sala soprastante al peristilio della Basilica Vaticana il 22 u. s. è stata celebrata la beatificazione del Ven. Francesco Saverio Bianchi, barnabita. Assistevano alla funzione il Card. Prefetto della S. C. dei Riti cogli altri Cardinali della stessa Congregazione, 19 Vescovi, una deputazione della città di Arpino ov'ebbe i natali il Beato; i parenti del detto Beato, ed i superiori ed altri Religiosi dei Barnabiti. La messa è stata celebrata da Monsig. Samminiatelli Can. della Basilica Vaticana, e la parte musicale è stata eseguita stupendamente dalla Cappella Giulia.

Il 29 detto si è poi celebrata l'altra solenne beatificazione del Ven. Gerardo Maiella, laico professo dei Liguorini. Assistevano i Cardinali componenti la S. C. dei Riti, molti Vescovi, fra i quali tre della Congr. del SSmo Redentore. La messa solenne in musica fu celebrata da Mons. De Neckere Arciv. tit. di Melitene, ed Economo della Fabbrica di S. Pietro. Di particolare vi era che gli stendardi che ricordano i miracoli, invece di due, erano quattro, perchè i miracoli presentati pel processo furono quattro e tutti e quattro approvati. Nelle ore pomeridiane il S. Padre è disceso nella Cappella ricchissima di lumi ed addobbi, ed ha lungamente pregato.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l'Emo Card. Vannutelli Protettore delle Figlie di Maria e Giuseppe di Malines; e Mons. Giuseppe Ceppetelli, Vesc. tit. di Tiberiade, e P. Rodrigo di S. Francesco di Paola dei Carmelitani scalzi, Consultori della S. Congreg. delle Indulgenze e S. Reliquie.

Cardinale defunto—Il 24 u. s. avvenne la morte dell'Emo Giuseppe Alfredo Foulon Arcivescovo di Lione. Era nato a Parigi il 29 Aprile 1823, e fu successivamente Vescovo di Nancy, ed Arciv. di Besançon, e di Lione, prelato di larghe ed elevate vedute: la sua morte è una perdita per la Chiesa e per la Francia. Scrittore forbitissimo, qualche anno addietro pubblicò la Vita di Mons. Darboy, Arciv. di Parigi nel tempo della Comune, la quale è un opera pregevolissima. Fu creato Cardinale dal regnante Pontefice nel Concistoro del 24 Maggio 1889. Faceva parte delle S. Congregazioni della Concistoriale, della Propaganda, degli Studii, e dei Sacri Riti.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre affine di stabilire rapporti diplomatici permanenti tra la S. Sede e gli Stati Uniti di America, ha nominato Mons. Satolli primo Delegato Apostolico. Una tal nomina ha prodotto vivissima gioia nella classe elevata e nel popolo, ed il Governo ha deciso trattare il nuovo Delegato come un diplomatico. Molti Personaggi eminenti hanno indirizzato al Papa cordiali felicitazioni.

— In data 8 sp. Sua Santità in risposta ad un indirizzo dell' Episcopato Veneto, ad occasione del progetto di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile, ha stritolati tutt' i sofismi della setta, tracciando nettamente ai pastori di anime la via da seguirsi nelle occorrenze. Daremo questo documento in un prossimo fascicolo.

— Il S. Padre nel 12 sp. ricevè una rappresentanza del Circolo dell' Immacolata della Gioventù Romana, la quale gli presentò un grosso volume contenente le schede per le preghiere fatte nel decorso anno per la incolumità del Papa: ringraziò e parlò della nuova pubblicazione, la Rivista internazionale di Studii sociali, sorta per iniziativa del Circolo sudetto; fece vivi encomii a Mons. Talamo ed al Prof. Toniolo dell' Università di Pisa— Poi fu ricevuto Mons. Radini Tedeschi, incaricato dal Vescovo di Puebla di offerire l'obolo della Diocesi.

INDICE PROGRESSIVO

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Enciclica al Clero ed ai Cattolici tutti di Francia 16 feb. 1892. *pag.* 31-78
Epistola *De Cristophoro Columbo* — 16 Luglio 1892. . . . . « 157
Enciclica *De Rosario Mariali* — 8 Settembre 1892. . . . . « 179
Epistola *ad Episcopos Italiae.* — 8 Dicembre 1892 . . . . . « 226
Lettera al Popolo Italiano contro la Massoneria — 8 Dic. 1892 . « 245

Ex S. Congr. Concilii.

Placentina. Solutionis. 12 Dic. 1891 — Del pagamento di stipendio dovuto da un parroco al suo cappellano. . . . . *pag.* 3
Patavina. Praeeminentiarum et funerum. 11 Dic. 1891—Se ai Vicarii foranei possa competere precedenza sopra i parroci, e diritti ai funerali . . . . . « 4
Comen. Interpretationis. 12 Dic. 1891 —Se possano escludersi dal concorso ai beneficii coloro che non ottemperano alle disposizioni diocesane. . . . . « 25
Lauden. Commutationis voluntatis. 12 Dic. 1891—Se possa ottenersi dalla S. Sede che di un pio legato si dia parte ai fratelli del testatore, da questo non contemplati . . . . . « 25
Marsorum. Nominationis. 12 Dic. 1891—Se possa ottenersi dalla S. Sede che il Vescovo nomini i Canonici onorarii, col dritto al voto, senza il consenso del Capitolo . . . . . « 26
Mandelen. Solutionis. 23 Genn. 1892 —Se l'accrescimento delle Congrue per le abolite decime giovi solo ai parroci, o anche ai coadiutori . . . . . « 26
Ipporegien. Exemptionis. 23 Genn. 1892—Se il Canonico giubilato sia esente dalle messe capitolari. « 27
Calven. Oneris suscipiendi curam animarum. 5 Mar. 1892—Se il Vescovo possa costringere con censura i preti disoccupati ad intraprendere l'officio di parroco. « 49
Castellaneten. Facultatis binandi. 5 Mar. 1892—Circa la facoltà di binare. . . . . « 50
Baionen. Dismembrationis paroeciae. 9 Apr. 1892 — Circa le cause per lo smembramento di una parrocchia . . . . . « 73
Nolana. Annuae Praestationis. 6 Apr. 1892—Di una prestazione annua da pagarsi al Vescovo . . . « 73
S. Cristophori de Laguna. Dubii super institutione. 9 Apr. 1892— Come il Vescovo possa negare l'istituzione ad un indegno presentato dal patrono, quando non possa giuridicamente costatarne la indegnità. . . . . « 74
Nullius Montiscassini. Residentiae. 9 Apr. 1892—Circa la residenza del parroco nei confini della propria cura. . . . . « 97
Melevitana. Missae pro populo. 9 Apr. 1892—Se il parroco può commettere ad altri la messa *pro populo*, e se la messa solenne di legato può permutarsi con una messa piana. . . . . « 97
Cantonis Ticini seu Luganen. Missae Conventualis. 9 Apr. 1891—Circa l'obbligo della messa conventuale, e il modo con cui debba celebrarsi. . . . . « 98
Ayacuquen. Matrimonii. 21 Mag. 1892—Circa il parroco proprio pel matrimonio. . . . . « 121
Galtellinoren. Iurium Parochialium. 9 Apr. e 23 Lugl. 1892—Intorno ai diritti che competono al parroco, Canonico di un Capitolo Cattedrale con cura abituale . . . . . « 145
Melevitana. Finium et iurium parochialium. 23 Lugl. 1892—Circa i limiti della giurisdizione parrocchiale, e le consuetudini esequiali contro il dritto. . . . . « 146
Lucana. Remotionis paroeciae. 23 Lugl. 1892—Circa i motivi di rimuovere un parroco dalla cura. « 147
Intorno i diritti parrocchiali. . « 149
Limana. Servitii Chori quoad distributiones. 27 Ago. 1892—Un terzo solo delle prebenda può deputarsi alle distribuzioni, anche quando di quotidiane distribuzioni sia costituita l'intera prebenda . . . . . « 169

Senogallien. Circa facultatem binandi. 27 Agosto 1892—Circa le cause onde può concedersi la facoltà di binare. . . . . « 170
Astoricen. Servitii Chori. 27 Agosto 1892—Di talune consuetudini circa il servizio del coro . . « 170
Lingonen. Circa applicationem secundae missae. 27 Ago. 1892—Se, ricevendosi nella binazione lo stipendio della prima messa, la seconda possa applicarsi a soddisfazione di un obbligo altrui. « 171
Intorno la professione di fede da farsi dai Beneficiati. 9 Mar. 1892.« 193
Parmen. Episcopus circa clerum. 17 Gen. 1886—Se il Vescovo possa costringere con censura i preti disoccupati ad assumere la cura delle anime, ed i curati negligenti a compiere il loro officio. « 217
Se basti la licenza abituale del parroco perchè un sacerdote possa assistere alla celebrazione dei matrimonii. 22 Dic. 1891 . . « 218
S. Iacobi de Chile. 10 Dic. 1892—Se obblighi la consuetudine di farsi sostituire da altri nella Conventuale, e nell' officio di eddomadario, quando si è infermi. « 241
Capuana. Canonicalis. 10 Dic. 1892—Se i parroci possano essere promossi a canonici statutarii senza perdere il beneficio parrocchiale. . . . . « 242
Caputaquen. Vallen. Iurispatronatus. 10 Dic. 1892—Se possa vendersi qualche cappella patronale . « 242
Salutiarum Aperit. oris et Pensionis. 10 Dic. 1892—Circa il beneficio dell' *Aperitionis oris* e della *Restitutio in integrum* . . . . « 266
Syracusana Iurisp. seu Instit. 10 Dic. 1891—Circa i criterii per conoscere quando il patronato sia gentilizio, o ereditario, ovvero misto . . . . . « 267

Ex S. Congr. Episcop. et Regularium.

Dubii proposti dal Vescovo di Malaga circa la interpretazione del Decreto *Quemadmodum* riguardante i confessori delle Monache. 17 Agosto 1891 . . . . . « 76
Derthusen. Nullitatis sententiarum. 11 Mar. 1892—Di un collegio eduativo di Suore, edificato su di un fondo altrui . . . . . « 99
Ragusina. Primae missae festivae. 11 Mar. 1892—Se il parroco abbia diritto che i Regolari non celebrino la prima messa festiva prima delle parrocchiale . . . « 100
Matriten. Exemptionis et emolumentorum. 1 Apr. 1892—Se gli Ospedali dei fatebenefratelli siano esenti del tutto dalla giurisdizione vescovile e parrocchiale. . . « 101
Gerunden. Circa facultatem eleemosynas colligendi. 11 Mar. 1892—Se i Religiosi mendicanti possano questuare senza il permesso del Vescovo . . . . . « 193
Decretum. 4 Nov. 1892—Decreto generale riguardante la promozione agli ordini e la espulsione degli Alunni d' Istituti di voti semplici o solenni . . . . « 218
Circa i confessori straordinarii delle Monache dopo il Decreto *Quemadmodum*. 1 Feb. 1892 . . « 220

Ex S. Congr. Disciplinae Regularium.

Di una dispensa dai voti semplici e di una professione solenne non valida. 15 Marzo 1892 . . . « 75
Norme pei giovani religiosi costretti alla milizia. 27 Novembre 1892. « 243

Ex Sacra Rituum Congreg.

Engolismen. 22 Apr. 1891 — Sanazione di una consacrazione di Chiesa, fatta senza la consacrazione dell' altare. . . . . « 29
Circa l' uso dell' anello nella Messa e nelle altre sacre funzioni. 12 feb. 1892 . . . . . « 29
Quebecen. Mariopolitana et Ottavien. 2 Mag. 1882 — Circa l' accordo fra il calendario generale e il particolare in ciascuna Diocesi. « 102
Urgellen. 2 Mag. 1882 — Del suddiacono nella messa Pontificale. « 102
Maurianen. 2 Mag. 1882 — Se è valida la consacrazione dell' altare quando si tralascia l' unzione della Croce nel mezzo della pietra. . . . . « 103
Ordinis Minorum S. Francisci Excalceat. 13 Mag. 1892 — Se i parroci regolari son tenuti all' officio dei Titolari e dei Patroni dove esercitano la cura — Circa i Minori scalzi nelle Isole Filippine. . . . . « 122
Rhemen. 20 Mag. 1892—Circa la messa votiva del S. Cuore di Gesù al primo Venerdì di ogni mese « 122
Congr. SS. Redemptoris. 20 Mag. 1892 — Circa l' officio di S. Giovanni Damasceno Dottore per

quei luoghi dove prima era assegnato in altro giorno. . . « 152
Vicentina. 20 Mag. 1892—Consuetudine di riceversi dal priore regolare alla porta della Chiesa il Vescovo in processione, e di entrarvi i parroci colla stola. . « 152
Sedunen. 4 Mar. 1892 — Circa le benedizioni delle campane che non servono ad uso sacro. . « 152
Urbis et Orbis. 15 Agos. 1892 — Decreto generale circa la traslazione della festa di S. Giuseppe per la occorrenza della Domenica di Passione e della Settimana Santa. . . . . « 153
Calagurritana et Calceaten. Resolutionis dubiorum. 13 feb. 1892 — Intorno a varii dubbii sull' officio e sulla messa e sopra speciali consuetudini. . . . . « 172
Bellunen. et Feltrien. Resolutionis dubiorum. 10 Mag. 1890 — Circa la consacrazione degli altari portatili. . . . . « 176
Lincien. 3 Giug. 1892 — Intorno a varii quesiti sulla celebrazione del S. Sacrifizio, specie sull' officio e la messa *Pro defunctis*, sul canto del *Te Deum*, su talune messe votive ec. . . . . « 194
Spalaten. 17 Giug. 1892. Se la benedizione del fonte possa ometersi in qualche parrocchia. . « 197
Meten. 20 Mag.1892—Circa il *Credo* nella messa della Invenzione di S. Stefano e circa la messa votiva del Cuore di Gesù . . « 197
Lauden. 23 Lugl. 1892 — Circa la materia e il colore delle pianete, circa gli altari, le reliquie, l' olio degl' infermi, e l' uso della stola . . . . . « 198
Nicosien. 22 Lug. 1892 — Se possa mantenersi la consuetudine di recitare il lunedì a vespro il matutino dei defunti in tutt' i giorni dell' anno anche più solenni. « 199
Mexicana. 15 Lug. 1892 — Se nella Chiesa possano collocarsi statue di persone private . . . « 199
Dianen. 22Lug.1892—Se nelle Messe conventuali e Pontificali le varie parti con canto possano dirsi da persone estranee al coro . . « 199
Fanen. 27 Agos. 1892 — Circa il simulacro e il titolo della Vergine Immacolata di Lourdes . . « 200
Majoricen. 25. Nov. 1892 — Circa la liturgia di quei Santi Patroni nelle cui feste fu abolito il doppio precetto. . . . . .

S. Congr. Indulgentiarum.

Indulgenza di 200 giorni ad una orazione in onore della B. V. Auxilium Christianorum.20 Giugno 1891. . . . . « 76
Indulgenza ad una invocazione alla S. Croce. 21 Mag. 1892 . « 154
Si concede alle Monache Francescane inferme di ricevere l' assoluzione generale in un giorno fra l' ottava della festa, cui va annesso tal privilegio. 21 Mag. 1892. . . . . « 154
Dichiarasi che i sodalizi sotto il titolo della B. V. Assunta in Cielo, per suffragare le anime del Purgatorio, non possono lucrare le indulgenze e i privilegii dell' Arcisodalizio di Roma, se non sono a questo aggregati. 18 Giug. 1892. . . . . « 200
Ord. Minor. S. Francisci Assis. 26 Settemb. 1892—Circa l'erezione della *Via Crucis*. . . . . « 201
Concedesi l' indulgenza plenaria a tutt' i Frati ed a tutte le monache francescane che celebrano il loro giubileo della religione. 21 Giug. 1892. . . . . « 223
Parisiensis. 20 Giug. 1892 — Se i Sacerdoti che binano possano lucrare due volte l' indulgenza plenaria annessa alle orazioni :Eccomi o mio buono e dolcissimo Gesù ecc. . . . . » 224
Indulgenze per l' anno del giubileo Pontificale di Sua Santità— 16 Dicembre 1892. . . . . » 244

Ex S. C. R. U. Inquisitionis.

Se debba dirsi invalida la consacrazione degli olii quando si ometta l'alito sui medesimi. 19 Giugno 1889 . . . . . « 5
Circa l'assoluzione dai riservati in ordine agl' impediti in perpetuo di andare a Roma; alla pena della reincidenza; e all' obbligo di presentarsi al superiore. 17 Giugno 1891. . . . . « 6
Facoltà concedute agli Ordinarii circa la dispensa dalla legge del digiuno e dell'astenenza, durante l' epidemia della Influenza. 14 Genn. 1892. . . . . « 7
Si concede ai Regolari di avvalersi degl' Indulti che i Vescovi ottengono per le loro Diocesi circa l' osservanza dei cibi. 20 Genn. 1892. . . . . « 7
Decreto generale, con cui si stabi-

lisce che la copula carnale dopo gli sponsali non più si abbia come contratto coniugale, nè perciò come legittimo matrimonio, in quei luoghi dove si hanno per validi i coniugii clandestini. 15 Febbraio 1892 . . . . . « 28
Circa l'interpretazione dei privati dottori sulle decisioni della S. Sede. 21 Novembre 1891 . . « 28
Circa i funerali di coloro che si soggettano alla cremazione. 15 Dicembre 1886. . . . . « 123
Interpretazione dell' Enciclica **Rerum Novarum** circa il salario degli operai. . . . . « 155
Circa la validità del Matrimonio quando sia dubbio il battesimo di uno dei coniugi. 18 Settembre 1890 . . . . . « 177
Istruzione ai Vicarî Apostolici dell'Impero della Cina, e delle regioni circostanti circa l'uso dell'oppio. 29 Dic. 1891 . . . « 178
Intorno la prova della morte del primo coniuge. 6 Maggio 1891. « 203
Se il vino per la messa, quando è acido, può medicarsi col tartrato di potassa. 9 Maggio 1892. . « 204
Circa il culto di S. Giuseppe sotto il titolo di *Amico del S. Cuore*. 4 Maggio 1892. . . . . « 220
Circa il Culto del *Volto Santo* . « 220
Intorno i casi riservati alla S. Sede. 19 Agosto 1891 . . . . « 221
Ancora intorno i casi riservati alla S. Sede. 30 Marzo 1892 . . « 222
Intorno i matrimonii misti, celebrati innanzi al ministro acattolico. 18 Maggio 1892 . . . « 222
Se l'omissione delle cerimonie e della benedizione finale della Confermazione ne offenda la validità. 22. Giu. 1892 . . . . . « 222
Circa il decreto Tridentino della clandestinità del matrimonio in un luogo di protestanti. 7 Luglio 1892. . . . . « 223

Ex Sacra Poenitentiaria Apostolica.

Se si possa provocare il divorzio civile per esimersi da gravissimi danni temporali. 14 Gen. 1891. pag. 29
Se si possa provocare il divorzio civile per attendere alla educazione ed all'amministrazione dei beni di un'orfana nipote. 3 Giugno 1891. . . . . « 30
Se quando in giorni di digiuno nella colezione vespertina è consentito lo strutto, sia consentito anche il burro. 10 Marzo 1892. . . « 30
Novella concessione ai Vescovi circa le composizioni sopra i beni ecclesiastici. 11 Maggio 1892. . « 52 77
Un caso circa il divorzio civile. 7 Gennaio 1892. . . . . « 224
Un altro caso circa il divorzio civile. 30 Giugno 1892. . . . « 225
Se sia lecito investire danaro con grande usura sopra banche, il cui fallimento già si prevede. . . 268

Ex S. Congr. Indicis.

Decretum. 8 Aprile 1892. . . . « 51
Decretum. 14 Luglio 1892. . . . « 167

Ex Secretaria Status.

Circolare ai Vescovi in cui si proibisce l' uso dei telegrammi per le domande di grazia, 10 Dicembre 1891. . . . . « 8

Ex S. Congr. Negot. Eccles. Extraordin.

Concedesi al Primate d' Ungheria, benchè Monaco di S. Benedetto, l'uso della Porpora. 14 Gen 1892 « 225

NOVITÀ INTRODOTTE NELLE RUBR.

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

Art. V. Giorni delle Commemorazioni. . . . . « 8
FACOLTÀ ULTIME DELLA S. SEDE CONCESSE AI VESCOVI CIRCA LE COMPOSIZIONI . . . . . « 52
FACOLTÀ RECENTI SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE.
Facultates de Officialibus publicis « 104
Facultates circa forum et Iudices « 105
Facultates circa rebelles etc. . . « 106
Facultates de rebus mobilibus et conductionibus. . . . . « 107
Facultates quoad Congr. Charitatis « 109
IL CLERO ED I SS. ESERCIZII SPIRITUALI. DOCUMENTI PONTIFICII. . . . . « 110
CIRCA IL CULTO DELLA SACRA FAMIGLIA. ATTI RECENTI DELLA S. SEDE.
I. Circolare ai Vescovi della S. C. dei Riti. . . . . « 123
II. Breve di S. S. Leone PP. XIII, con cui si approvano gli Statuti dell' Opera. . . . . « 123
III. Breve di S. S. Leone PP. XIII, con cui si concedono indulgenze e privilegii all' Opera. . . . « 127
IV. Decreto della S. C. dei Riti,

con cui si sciolgono taluni dubbii intorno all'Opera. . . . « 129

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

Capo III—Dei mezzi e del modo pratico di usarli per impedire le confessioni sacrileghe. Contin. « 160
Art. III. Della carità e prudenza da usarsi al nostro uopo . . . « 160
Art. IV. Ancora della carità e prudenza da usarsi al nostro uopo. « 186

PER LA DIFESA DELLE OPERE PIE

Decisioni e massime di maggiore importanza del Congresso Cattolico di Genova, con i voti, le proposte e le deliberazioni riaffermate e sanzionate dal Congresso medesimo . . . . . « 238
Sullo stesso argomento-contin. e fine. . . . . « 260

CASI MORALI

12. Differenza che corre circa l'assoluzione fra un abituato o recidivo qualunque e un abituato o recidivo che aspira agli ordini sacri. . . . . « 10
13. Circa l'errore sui nomi nelle dispense pontificie. . . . . « 35
14. Sulla illiceità della craniotomia. « 60
15. Circa l'obbligo di pagare i pubblici balzelli. . . . . « 80
16. Se sia lecito l'uso dell'ipnotismo . . . . . « 130
17. Della regola di condotta circa il salario agli operai nei tempi normali ed anormali. . . . . » 204
18. Circa la responsabilità degli officiali del Municipio, e dei loro elettori sull'acquisto e sulla conservazione dei beni ecclesiastici dal governo incamerati. . . « 228
19. Condotta da tenersi colle fanciulle in educazione circa la Comunione frequente . . . . « 249
20. Se valga il S. Sacrifizio colla consacrazione di una sola specie; e se ci sia obbligo di restituir lo stipendio quando incolpevolmente il Sacrifizio è nullo . . . « 269

CASI CANONICI

12. Circa le disposizioni dei Concordati nel Napoletano pel conferimento della prima tonsura. « 13
13. Circa l'approvazione dei confessori delle donne, anche laiche, riunite in comunità . . . . « 36
14. Circa la colpa e la pena del tralasciare la conventuale, e come si possa supplirne la mancanza. « 66
15. Se e come l'impotenza di trovar soggetti idonei scusi dal provvedere fra sei mesi i beneficii vacanti. . . . . « 84
16. Delle consuetudini contrarie al diritto in fatto di distribuzioni. « 135
17. Circa la natura delle confraternite nel Napoletano . . . . « 208
18. Del diritto del parroco di ammettere i fanciulli alla prima comunione . . . . . « 231
19. Se siano *ipso facto* nulli gli atti di amministrazione del Seminario senza l'intesa della Commissione Tridentina . . . . « 253
20. Circa l'obbligo della laurea dottorale nel can. teologo e nel can. penitenziere . . . . . « 272

CASI LITURGICI

12. Se sia lecito al sacerdote celebrante far qualche breve preghiera nel tempo della messa, sì colle labbra e sì col cuore. . . . « 17
13. Qual Calendario debbano usare i religiosi secolarizzati . . . « 39
14. Dei giorni in cui si può dire il solo ufficio e non la Messa *praesente cadavere* . . . . . « 68
15. Circa la facoltà di benedire i sacri arredi ed i vasi sacri. . « 88
16. Circa la Comunione da amministrarsi alle Monache . . . « 139
17. Del modo di purificare i vasi sacri . . . . . « 210
18. Se si può fare a meno del vino per qualche causa leggiera, nella seconda purificazione del calice. « 233
19. Quando debbano proferirsi nella Messa le parole: *Calicem salutaris accipiam* etc. . . . . « 256
20. Circa i difetti della messa non avvertiti, specie sulla consacrazione . . . . . « 274

DUBBII PROPOSTI ALLA DIREZIONE, BREVEMENTE RISOLUTI

53. Se i sessagenarii possano tutti considerarsi esenti dal digiuno. « 18
54. Se sia da lodare o da riprovare l'uso di celebrare la messa di *Requiem* ogni volta che la Rubrica del Messale permette la celebrazione della messa votiva. . « 19
55. Quando il Parroco possa compiere i funerali dei suoi filiani negli oratorii delle confraternite e quando non possa. . . . . « ivi
56. Circa il valore dell'appendice

del Rituale. . . . . « 20
57. Se possa custodirsi nel Tabernacolo il piattino e il corporale per la Comunione . . . . . « 21
58. Se sia in potestà del Vescovo, o del Clero di avvalersi o pur no della concessione di qualche officio nuovo chiesto alla S. Sede. «43
59. Che debba farsi quando nel 1° notturno il principio di qualche libro scritturale sia impedito in tutt' i giorni della settimana . . . . . « ivi
60. Circa i requisiti per le sostituzioni corali. . . . . « 44
61. Circa l'anniversario della consacrazione del Vescovo da trasferirsi in altro giorno . . . « ivi
62. Se perduri il diritto di patronato sui beneficii di Cattedrale dopo le leggi eversive d' Italia. . . . « ivi
63. Circa le offerte per le composizioni sopra beni ecclesistici che appartengono ad enti conservati « 70
64. Se e come i partecipanti di chiese ricettizie abbiano l' obbligo di coadiuvare il parroco nell' esercizio della cura . . « ivi
65. Come debba indendersi la clausola che restringe le facoltà solite concedersi dai Superiori Regolari nei luoghi dove non si trovano religiosi del proprio Ordine . . . . . « 71
66. Circa la messa solenne votiva del SS. Sacramento nell' esposizione delle Quarantore . . . « ivi
67. Qual Vescovo abbia la facoltà di ammettere alle composizioni sui beni sacri dal Governo incamerati, se quello dei beni e della causa pia, ovvero quello del domicilio . . . . . « 92
68. Circa l' obbligo dell' officio divino delle monache di voti semplici nei monasteri di voti solenni . . . . . « 93
69. Circa la presenza del penitente necessaria all' assoluzione . . « ivi
70. Circa il valore dell' orazione *Sacrosanctae* in fine dell' officio, e circa il modo di recitarla . . « 94
71. Del passaggio da uno in altro canonicato del medesimo capitolo con massa comune . . « ivi
72. Circa le indulgenze sulle corone benedette dal Sommo Pontefice. « 95
73. Circa il valore dei beni sacri alienabili per facoltà vescovile. « 141
74. Se alle Confraternite, segnatamente a quelle del SS. Rosario, possano ascriversi i fedeli defunti . . . . . « 142
75. Se sia lecito investir danaro sulle così dette banche-usure private . . . . . « 213
76. Se un professore del seminario può esser deputato per la commissione amministrativa e disciplinare del Seminario medesimo. « ivi
77. Se i cappellani delle confraternite possono recare la stola anche quando non ci sia consuetudine . . . . . « 214
78. Circa il genuflettere quando il Vescovo pontificalmente benedice . . . . . « ivi
79. Se nelle Confraternite laicali si può cantare l' officio dei morti durante la celebrazione della messa . . . . . « 215
80. Se i canonici giubilati sieno talvolta tenuti al servizio del coro . . . . . « 234
81. Se possano farsi due processioni lo stesso giorno e nel medesimo luogo . . . . . « ivi
82. Se i professi di voti semplici possano essere terziarii di qualche Ordine religioso; e se il Terziario di un Ordine possa essere Terziario di altri Ordini . . « 235
83. Se trasferendosi la festa della Madonna del Carmine, si trasferisca pure l' indulgenza *toties quoties* ultimamente concessa . « ivi
84. Se possa farsi la benedizione al ritorno del Viatico, mentre il Coro è in funzioni . . . . . « 236
85. Se le banche private possano prendere l' interesse anticipato, e la così detta provvigione . . « 258
86. Di talune pratiche se superstiziose. . . . . « 259
87. Se il Vescovo può dare la benedizione papale, esposto il Santissimo . . . . . « ivi
88. Circa la lettura del Breve Apostolico nella Benedizione Papale . . . . . « 260
89. Circa la vigilia della Immacolata Concez. nelle provincie Napoletane . . . . . « 275
90. Se nelle diocesi del Napoletano il dì di S. Gennaro ci sia l' obbligo pei curati della messa *pro populo* . . . . . « 276
91. Se la messa *pro populo* possa applicarsi ai defunti . . . . « 277
92. Circa la potestà che hanno i sacerdoti di benedire le persone « ivi

Nota. I. Circa l' uso delle pianete di lana, di lino, e di cotone . « 236
Nota II. Circa la Comunione da recarsi alle Monache . . . . « 237

BIBLIOGRAFIA

Rosminianarum propositionum—quas S. R. U. I. damnavit, trutina theologica. . . . . « 45
Rinaldi Carlo Giusep.—Delle Rubriche precettive e direttive . . « 45
D. Luigi Tosti — Della vita di S. Benedetto. Discorso Storico . « 117
Avv. Vincenzo Palmulli — La Ricchezza mobile, ed i Proventi di Curia. . . . . « ivi
Pighi Giovanni Battista — Liturgia sacramentorum ex præscripto Ritualis Romani servanda. . . « 165
Theologia Dogmatica et Moralis ad mentem S. Thomae Aquinatis, et S. Alphonsi M.ae de Ligorio explanata, auctoribus Professor. Theol. Seminarii Claro-montensis e societate S. Sulpicii-Parisiis . . . . . « 212
Atti del Congresso Eucaristico tenuto in Napoli dal 19 al 22 Novembre 1891. . . . . « 237
Ab. Moigno e Barsotti.—Gli Splendori della Fede. Accordo perfetto della Rivelazione e della scienza, della fede e della ragione . . « 238

CRONACA GOVERNATIVA

Pareri e sentenze sulle spese di culto dovute dai Comuni—p. 21.

Consiglio di Stato—Se il Comune può vendere un Convento soppresso a Religiosi — Non può sospendere l'esecuzione di cessione già fatta di un convento—Obbligo nel Comune della officiatura nella Chiesa di un Convento soppresso—Circa l' insegnamento religioso nelle scuole elementari—Il Comune può amministrare i doni di un Santuario di suo patronato?—Il Comune non può proibire il suono delle campane — Coadiutori dei parroci non incompatibili per la Congreg. di Carità—La spesa per la messa festiva in conto del Comune è obbligatoria?—Festa religiosa e festa civile: obbligo del Comune di sussidiarle—p. 46.

Cassaz. di Roma—Prescrizione per la tassa di svincolo—Diritti del demanio su cappellania provvista di cappellano—Circa gli oneri dei beneficii soppressi in un Capitolo Cattedrale—Ente autonomo soppresso—Legato di messe autonomo—p. 95.

Cassaz. di Roma—I patroni che rivendicano sono successori, non domini del beneficio—Norma per distinguere le decime sacramentali dalle dominicali—Quando e come possa far la domanda di svincolo—p. 117.

Aumento di congrua ai Parroci—p. 143.

Spese di culto alle Chiese Ricettizie--p.143.

Consiglio di Stato—Del possesso circa le spese di culto—Circa lo stanziamento delle spese di culto—Spese di culto fatte dal municipio—Obbligo del municipio circa la conservazione e la costruzione delle Chiese parrocchiali—Quali sieno le istituzioni elemosiniere concentrate—Quali opere pie sieno obbligate al mantenimento degl' inabili al lavoro—Interruzioni delle spese di culto—Congrua dovuta al Parroco dai Comuni—Assegni dovuti ai Seminarii—p. 166.

Cassaz. di Roma. Giurisd. speciale—Ruoli esecutivi non abrogati—Prescrizione e perenzione in patronato — Della prescrizione del diritto allo svincolo—Natura del patronato ecclesiastico—Prescrizione della tassa 30 %—Prescrizione circa i ruoli—Enfiteusi ecclesiastiche, platee, e ruoli antichi—Vescovo e canonicati di patronato laicale in Cattedrali—(*Giurisd. Ordin.*) Effetto dell'antico matrimonio religioso—Diritto di patronato e prestazioni annue—Prescrizione trentennale acquisitiva ed estintiva secondo i canoni — (*Giurisd. penale*) — Circa l'adulterio — Quali sieno le processioni proibite—pag. 190.

CRONACA RELIGIOSA

Concistori e provviste di Chiese—degli 11 Luglio 1892, pag. 117—del 16 Gennaio 1893, pag.262.--del 19 Genn.1893.Nuovi Card. 277.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni—Venerabili Saverio Bianchi, Antonio Baldinucci e Gerardo Maiella, pag. 47—Se possa procedersi alla beatificazione dei detti Venerabili, e esame dei miracoli del Ven. Leopoldo delle Gaiche, pag. 72—Ven. Elisabetta Canori-Mora, Filomena di S.Coloma, P. Ludovico Calco e Maria Francesca Chappuis, pag. 96—Ven. Vincenzo Romano, pag. 144—Ven. Filomena di S. Coloma culto non prestato, pag. 167—Ven. Carlo di Blois, Lorenza Longo; Beati Pompilio Pirotti, Agnello da Pisa, Giustina Francucci, ivi—Beatificazioni dei Venerabili Bianchi, Baldinucci, Maiella, decreti approvati dal S. Padre, e decreto sui miracoli del Ven. Della Gaiche, ivi--Decreti di beatif. dei Venerabili Sanz, Serrano, Royo, Alcober Diaz, Acquaviva, Pacheco, Franceschi, Berno, ed Aragna domenicani e gesuiti martiri della Cina, p. 239—Ven. Diego da Cadice: promulgazione dei decreti di beatific. dei martiri domenicani e gesuiti, e del Ven. Della Gaiche, pag. 264.

Nomine Pontificie—pag. 23—47—72—96 119—144—215—240—278.

Cardinali defunti—L' Emo Paya y Rico p. 24—L' Emo Card. Simeoni, p. 47 — Lo Emo Mermillod, pag. 48—L' Emo Battaglini, p, 119— L' Emo Thedoli, ivi—L'Emo D'Annibale, p. 144—L'Emo de Furstenberg, pag. 168—L' Emo Howard, p. 192—L' Emo Lavigerie, p. 240.

Fatti diversi.—Il S. Padre al S. Collegio dei Cardinali, pag. 47 — Il giubileo delle opere di D. Bosco, ivi—Congresso cattolico a Magonza, pag. 167—*Motu proprio* del S. Padre, ivi—Nè eletti, nè elettori p. 191—Il X Congresso cattolico italiano a Genova, p; 192—Congresso cattolico di Siviglia, p. 215—Feste Colombiane, ivi—Il Papa ed il Sacro Collegio, p. 263—L' udienza dei bambini, p.264—Giubileo Episcopale di Pp. Leone XIII, 277.

Notizie Compendiate— pag. 24—48—72—96—120—144—168—192—216—240—264—280.

Con approvazione dell' Autorità Ecclesiastica.

Tip. degli Artigianelli—S. Raffaele a Mater-Dei—Gerente Resp. Donato Massa

INDICE ALFABETICO DEL VOLUME VII.

Le cifre romane indicano la Parte del Volume; le arabe, la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte, indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abituato. Differenza fra un abituato comune ed un chierico ordinando II, 10.
Alienazione di beni sacri. Quantità consentita ai Vescovi II, 141.
Altare. Se ad un nuovo altare costruito sull' antico possa cambiarsi il titolo senza perdere il privilegio I, 66 — Se è valida la consacraz. dell' alt. senza l' unzione della croce in mezzo della pietra, 103 — Circa la consacraz. degli alt. portatili II, 176 — Le pietre sacre con coperchio di metallo, 198 — Gli altari che mancano di sepolcro, *ivi*.
Anello. Sull'uso dell'anello pontif. I, 102.
Anniversario. Se le messe annuali pei sacerdoti defunti debbano considerarsi anniversarii I, 237 — Circa l'occorrenza dell'anniv. della Consacraz. del Vescovo con festa di 1.ª cl., 267; II 44 — Quando la sua commemoraz. venga proibita nelle messe lette, 195.
Aperitio oris. Quando si concede II, 266.
Appello. Circa il diritto dell' appello e della espulsione da un Ordine religioso I, 241.
Appendice del Rituale V. Rituale.
Arciconfraternita. V. Confraternita.
Arredi sacri. Circa la facoltà di benedirli II, 88.
Assoluzione. Se l'errore sul titolo renda sempre valida l'assoluz. nulla I, 83— Se possa omettersi l' assoluz. funebre *in die obitus*, 102 — Se il Vesc. possa facoltare *ad habitum* per l'assoluz. dei compratori di beni sacri impotenti di comporsi, 148 — Se debbasi premetter sempre l'assoluz. dalle censure alle dispense matrim., 174 — Circa l'assoluz. *in articulo mortis*, 266 — l'assoluz. del complice, *ivi* — Differenza fra un abituato e recidivo qualunque e un abit. e recid. ordinando circa l'assoluz. II, 10 — Circa la presenza del penitente, necessaria all'assoluz., 93.
Asta di beni sacri V. Censura.
Astinenza del digiuno. V. Digiuno.
Atti della S. Sede per incorrere la censura, quali siano I, 266 — Interpretazione di privati dottori intorno ad essi II, 28.

B

Baldacchino. Se possa recarsi nelle processioni dietro le statue della B. V. I, 246.
Balzelli pubblici. Obbligo di pagarli II, 80.
Banche. È lecito investir danaro sulle banche-usure? II, 213, 268 — Se alle banche private siano leciti l'anticipato interesse e la provvigione, 258.
Battesimo. Circa la parola *Amen* alla forma del batt. I, 187 — S' è lecita la lingua volgare nelle interrogaz. ai patrini, 246.
Benedizione. Formola di benediz. pei fanciulli I, 147 — Se la benediz. delle navi sia diritto del parroco, 217 — Circa la clausola ristrettiva nelle facoltà di benedire concesse dai Superiori monastici II, 71 — Circa la facoltà di benedire gli arredi e i vasi sacri, 88 — Circa la benediz. delle campane di uso non sacro, 152 — Se possa omettersi in qualche parrocchia la benediz. del fonte, 197 — Circa il genuflettere quando il Vesc. dà la benediz. pontif., 214—Se il Vesc. può dar la benediz. papale esposto il SS., 259 — Circa la lettura del breve apost. nella benedizione papale, 260 — Benediz. col SS. V. Eucaristia— pei Terziarii, V. Terziarii.
Beneficiato. Se e quando può rifarsi delle spese sostenute pel beneficio I, 218 — Intorno la professione di fede da emet-

tersi da' benef. II, 193 — V. Canonico.
Beneficio, Se, e come, l'impotenza di trovar soggetti idonei scusi dal provvedere i benef. vacanti fra sei mesi II, 84 — Del passaggio da uno in altro canonicato nel medesimo capitolo di massa, 94 — V. Beni ecclesiastici, Parrocchia.
Beni ecclesiastici. Se possano invertirsi ad altri usi le loro rendite I, 21—Circa i fondi beneficiali usurpati da altri e condonati dall'investito, 44 — V. Censura.
Binazione. Circa la facoltà di binare per comodo della popolaz. I, 50; II, 50, 170, — Se, ricevendosi nella binaz. lo stipendio della 1.ª messa, la 2.ª possa applicarsi per obbligo altrui II, 171 — Se i sacerd. binanti possano lucrare due volte l'indulg. per una orazione, 223.
Bolla della Crociata. Facoltà nelle Spagne quanto ai Regolari I, 245.
Burro. V. Digiuno.

C

Cadavero. Se si consentano riti speciali per desumerlo e portarlo altrove I, 185.
Calendario da seguirsi nelle chiese dei Regolari soppressi I, 43 — Circa il calendario da osservarsi dai religiosi secolarizzati II, 39—Circa l'accordo del calendario generale e particolare, 102.
Campana che non serve ad usi sacri: rito di benedirla II, 152.
Candele adulterate e stearíche: se lecite nelle chiese I, 19.
Canonicato. V. Benefizio.
Canonico. Come possano astringersi al coro i capitolari statutarii negligenti I, 4, 265 — Se, e come, possa assentarsi un beneficiato per causa di studii I, 27 — Se i canonici di collegiata possano esimersi dall'obbligo di genuflettere al Vescovo, 46 — Circa l'uso delle insegne prelatizie e canonicali 207—Se il Vesc. può nominare canonici onorarii senza consenso del Capitolo II, 26— Se il can. giubilato sia esente dalle messe capitolari, 27 — se sia talvolta tenuto al servizio del coro, 234—Se il can. infermo è tenuto farsi supplire nella conventuale e nell'off. di eddomadario, 241 — Se i parroci possano essere canonici statutarii senza perdere la parrocchia, 242 — V. Capitolare, Distribuzioni, Penitenziere, Sostituzione, Statutario, Teologo.
Canonico Teologo. V. Teologo.
Canonizzazione. V. Causa di beatif. e canonizz.
Capitolare. Se i capit. infermi sieno esenti dall'obbligo di assistere da ministri, I, 219. — V. Canonico.
Capitolo cattedrale. Circa l'associamento che deve al Vescovo I, 45, 189—Norme circa la spartizione di ciò che il Governo restituisce per la tassa del 30 %, 98— Se il Vesc. può convocare il cap. catt. nell'episcopio, 100—Diritti del cap. con cura abituale rispetto al parroco canonico, 122 — Se ha l'obbligo di cantare le tre messe di Natale ed applicarle, 136 — Se, con cura abit., abbia diritto alla nomina dell'Economo curato, 255 — V. Canonico, Conventuale.
Cappuccini. Di talune usanze liturgiche presso i Cappuccini I, 53.
Causa di beatificazione e canonizzazione: circa l'uso in essa della lingua francese I, 28.
Censo. Se il diritto alla esazione dei censi decorra dal principio dell'anno naturale, ovvero dal mese seguente a quello della scadenza I, 242.
Censura. Se s'incorre pei fondi beneficiali usurpati da altri e condonati dall'investito I, 44 — Se vi cade chi concorre all'asta dei beni sacri con animo di comporsi o di restituire, 130 — Interpretaz. della Costit. *Apost. Sedis* circa i periodici proibiti, gli atti della S. Sede, l'assoluz. del complice ecc. 266—Se la colgono i rappresentanti del municipio ricevendo o acquistando beni eccles. II, 228 — V. Assoluzione.
Centenario di S. Luigi Gonz.: concessioni I, 28 — di S. Giov. della Croce: concess. 103.
Chierico di vocazione dubbia: norme pei confessori I, 200.
Chiesa. Intorno al Titolare ed al Patrono I, 22 — Calendario da seguirsi nelle chiese dei Regolari soppressi, 43—Dei diritti del capitolo e del parroco ad una chiesa edificata con elemosine di alcuni che la voleano cattedrale e di altri che la voleano parrocchiale, 193 — Sanazione di una consacraz. di chiesa fatta senza la consacraz. di altare II, 29 — Se i parroci regolari son tenuti all'off. dei Titolari e dei Patroni delle lor cure, 122 —Se nelle chiese possano collocarsi statue di persone private, 199 — Come dev'essere il simulacro della Immacolata di Lourdes, 200 — V. Chiesa ricettizia.
Chiesa ricettizia. Come possano costringersi al coro i partecipanti statutarii negligenti I, 4 — Se i partecip. possano negare gli avventizii ai fuori-numero, 213 — Se, e come i partec. hanno l'obbligo di coadiuvare il parroco II, 70.
Claustrale. V. Monache, Regolari.
Clausura. V. Monache.
Coadiutore. Se le distribuzioni quotid.

spettino al coadiutore o al coadiuto I, 145 — V. Congrua.
Collegio educativo edificato su fondo altrui II, 99.
Colletta. V. Messa.
Colore. V. Messa, Predicatore.
Commemorazione de Ss. Tiburzii e socii I, 102 — Ordine delle varie commem. 248 — Giorni delle commem. II, 8—V. Officio.
Commissione del Seminario. V. Seminario.
Composizione. Se il Vescovo possa conchiuderla sui beni della mensa senza il concorso del capitolo I, 169—Facoltà ultime della S. Penitenz. ai Vescovi circa le composiz. II, 52, 77 — Circa le offerte per composiz. sopra beni appartenenti ad enti consevati, 70—Qual Vescovo abbia la facoltà di ammettere alla compos. se quello de'beni o quello del domicilio, 92—V. Assoluz. Censura.
Comunione. Circa la comun. frequente delle monache I, 6 — Se il piattino e il corporale per la comun. possano custodirsi nel tabernacolo II, 21 — V. Eucaristia.
Concordati nel napoletano circa la prima tonsura e le ordinazioni II, 13.
Concorrenza della commem. di un doppio semplificato con quella di una Domen. privilegiata I, 28.
Concorso. Quando per la intimaz. di più concorsi andati deserti trascorsero i sei mesi dalla vacanza della parrocchia, può questa pur conferirsi dal Vescovo? I, 92 — Circa la esclusione dal concorso e il giudizio sul medesimo, 93—Se possa escludersi dal concorso chi non adempie le disposiz. diocesane II, 25.
Condizione apposta al matrimonio, quando lo annulli I, 3.
Confermazione. Se ne offenda la validità l'omissione delle cerimonie della benediz. finale II, 222.
Confessioni sacrileghe: trattazione. Mezzi e modi di usarli per la integrità delle confess. I, 9, 55, 114, 149, 230; II, 160, 186.
Confessore. Circa il conf. straordin. per le monache e per gl'istituti laicali I, 6, 172, 223, 273; II, 76, 220 — Circa la condotta coi chierici di vocazione dubbia, I, 200 — Circa l'approvazione dei confessori delle donne riunite in comunità II, 36 — Circa la condotta colle fanciulle in educazione, 249 — V. Assoluzione.
Confraternita. In che consiste la dipendenza dovuta al parroco nella chiesa I, 16 — Amministratori di confr. che si appropriano le rendite di un pio legato, 45 — Circa il luogo in cui può erigersi una confr., 92 — Norme della S. P. alle confr. d'Italia per la nuova legge sulle opere pie, 197 — Circa l'aggregaz. delle confr. all'Arciconfr. della Buona Morte, 222 — Del diritto di un parroco regolare di far funzioni in una confr., 265 — Diritto del parroco di compiervi i funerali dei filiani II, 19 — Le confr. dell'Assunta devono ascriversi, per le indulg., all'Arciconfr. di Roma, 200 — Circa la natura delle confr. nel napoletano, 208—Se i cappellani delle confr. possano recar la stola anche senza consuetud., 214 — Se nella confr. possa cantarsi l'off. dei morti in tempo della messa, *ivi* — Confr. del Rosario, v. Rosario.
Congregazione (S.) dei Riti. Circa la divisione degli officii e gli attributi fra gli avvocati ed i procuratori I, 51.
Congregazione (S.) dell'Indice. V. Indice progressivo.
Congregazione. V. Confraternita.
Congrua. Se l'accrescimento delle congrue per le abolite decime giovi solo ai parroci o anche ai coadiutori II, 26.
Consacrazione di altare, v. Altare — di chiesa, v. Chiesa — degli olii, v. Olii — del Vescovo, v. Anniversario.
Consuetudine nella notte del S. Natale I, 21 — di non genuflettersi da'canonici di collegiata innanzi al Vesc., 46 — di omettere l'assoluz. *in die obitus* 102 — di recitare il *De profundis* col SS. esposto, *ivi* — di aggiungere l'off. della B. V. al feriale, *ivi* — di riceversi ed accompagnarsi il Vesc. dal capitolo alla sola porta della Chiesa, *ivi* — di non cantarsi le tre messe a Natale, 136 — Se il consenso dell'Economo curato basti a togliere una consuetud. favorevole al nuovo parroco, 187 — Consuetud. di recare il baldacchino dietro la statua della B. V., 246 — del capitolo con cura abit. di eleggere l'econ. curato, 255 — di fare la benediz. colla pisside senza velo omerale, 257 — di aggiungere versetti prima dell'orazione delle litanie 267 — della precedenza de'vicarii foranei sui parroci II, 4 — Consuetud. contrarie al diritto per le distribuzioni, 135 — del diritto di battezzare riserbato al capit. catted., 145 — Consuet. esequiali contro il diritto, 146 — di riceversi del priore regolare il Vesc. in processione ed i parroci colla stola, 152 — Cons. circa il servizio del coro, 170 — Consuetudini speciali della Dioc. di Calahorra, 172.
Conventuale (Messa). Colpa e pena del tralasciarla e come supplirne la mancanza II, 66 — Circa l'obbligo di questa e il modo come adempirlo, 98 — Se nella convent. le varie parti con canto pos-

sano dirsi da persone estranee al coro, 199 — V. Regolari.
Copula carnale non più come contratto coniugale II, 28.
Coro. V. Canonico, Distribuzioni, Fallenze, Officio, Sostituzioni.
Craniotomia. Sua illiceità II, 60.
Cremazione. Se possano farsi i funerali ai destinati alla cremazione II, 123.
Cresima. V. Confermazione.
Crociata. V. Bolla della Crociata.
Crocifissi: circa la forma per le indulgenze I, 173.
Culto. Circa i culti che sanno di novità, specie su quello del *Cuore Eucaristico di Gesù* I, 101 — di *S. Gius. amico del S. Cuore* e del *Volto Santo* II, 220 (1).
Cuore Eucaristico di Gesù. V. Culto.
Cuore (S.) di Gesù, circa l'officio, v. Officio, Messa.
Cuore (S.) di Maria. Come debba essere la sua effigie I, 125.
Cura delle anime. V. Parroco.

D

Dazio. V. Balzelli.
Defunto. V. Officio de' defunti.
Digiuno. Se nella refezione serotina possa usare lo strutto chi prende la bolla della crociata I, 211 — Se quando nella medesima refez. è permesso lo strutto, sia permesso anche il burro, 259; II, 30 — Dispensa del magro per l'influenza II, 7 — Se i sessagenarii possano tutti considerarsi esenti dal digiuno, 18 — Se alla vigilia della Immacolata nel Napolitano ci sia l'obbligo del digiuno, 276 — Circa il digiuno de' regolari, v. Regolari.
Diritto di patronato. V. Giuspatronato.
Dispensa. Circa la limosina da farsi ai poveri nelle disp. matrim. I, 32 — Quando possa procedersi alla disp. dal matrim. rato e non consumato senza tutte le formalità prescritte 49 — Circa le facoltà vescovili per dispensare i pellegrini, 61 — Circa le facoltà delegate ai Vescovi abitualmente sulle dispense matrim., 154, 235 — Se sia sempre necessaria la disp. dalle censure *ad cautelam* nelle disp. matrim., 174 — Se il Vesc. possa dispensare in morte chi non abbia vincolo civile nè si trovi in concubinato, 220 — Per la dispensa in morte, chi debba aver l'impedim. se la parte inferma, o la sana, *ivi* — Se cessi la facoltà consuetudinaria della dispensa *ad petendum* quando si ha la espressa, 236 — Facoltà dei Vescovi circa le disp. da impedim. dubbii, 251 — Circa il valore delle clausole nelle disp. matrim. 269 — Facoltà per la disp. dal magro a cagione dell'influenza II, 7 — Circa l'errore sui nomi nelle disp. matrim., 35 — V. Regolari.
Distribuzioni. Se il can. teologo, quando legge in seminario con stipendio, goda le distribuz. I, 75 — Se le distribuz. spettino al coadiutore o al coadiuto, 145 — Se, oltre il teologo, anche altri canonici professori in semin., non presenti, partecipino alle distribuz., 171 — Di un can. che, assente *causa infirmitatis*, chiede partecipare alla distrib., 219 — De' can. statutarii ed onorarii circa le distribuz. e le fallenze, 261 — Delle consuetud. contrarie al diritto in ordine alle distribuz. II, 135 — Un terzo solo della prebenda basta alle distrib. anche quando la intera prebenda costi di distrib. 169, 170 — V. Fallenza.
Divorzio temporaneo, quando lecito, I, 39 — Se si possa provocare il divorzio civile per evitare danni temporali II, 29, 30, 224, 225.
Duello. Condannato dal S. P. Leone XIII I, 197.

E

Economo curato. Se può consentire a togliere una consuetudine favorevole al nuovo parroco I, 187 — Se il capitolo con cura abituale abbia diritto di nominare l'econ. curato, 255.
Embriotomia. V. Craniotomia.
Eresia. Circa la irregolarità che induce I, 51, 221.
Errore. L'errore comune sul titolo, rende sempre valida l'assoluz. nulla ? I, 83 — L'errore sui nomi nelle dispense pont. II, 35.
Esequie. V. Funerali.
Esercizii spirituali da farsi dal clero II, 110.
Esposizione del SS., v. Eucaristia.
Estrema unzione. Se i versetti debbano dirsi in numero plurale I, 93 — Circa il tempo di amministrarla, e se si debbano supplire le unzioni omesse pel pericolo di morte, 133.
Eucaristia. Circa le sacre vesti per l'esposiz. e la benediz. I, 53 — La colletta del SS. Sacram. esposto nelle feste dei Misteri di G. C., 70 — Per conservare il SS. se basti la messa nei soli dì festivi, 77 — Possono recitarsi preci *pro*

(1) Nel testo manca la data de' due decreti, la quale è della fer. IV, 4 maggio 1892, confermati dal S. Padre la seguente, fer. V.

popolo col SS. esposto? 102—Circa l'esposiz. e la benediz. colla pisside, 257—Se possa custodirsi nel tabernacolo il piattino ed il corporale per la comunione, II, 21—Circa la comun. da amministrarsi alle monache, 139, 195, 237—Circa la comun. degl'infermi, 176—Se possa farsi la benediz. al ritorno del Viatico mentre il coro è in funzione, 236—Se il Vescovo può dar la benediz. papale esposto il SS., 259.

F

Fallenze. Circa l'uso delle fallenze per le omissioni corali I, 50.
Famiglia (Sacra). Circa il culto alla S. F. e le associazioni delle Famiglie: atti della S. Sede II, 123.
Fonte. Se possa omettersi la benedizione in qualche parrocchia II, 197.
Francescani. V. Regolari.
Funerale. A chi spetti il funer. di una monaca morta fuori chiostro I, 132—Se possa farsi il fun. per la desumazione di un cadavero e pel trasporto altrove, 185 — Se il parroco possa nei funer. indossar sempre la stola anche quando intervengano capitoli maggiori, 233—Circa il diritto di associare il cadavero al camposanto dopo celebrati dal capitolo i funer., 237—Se le messe funerarie annuali de' sacerdoti defunti debbano considerarsi come anniversari, 237 — Circa l'ora delle esequie nei capitoli, 260 — Quando il parroco possa compiere i funerali de'suoi filiani nelle chiese delle confraternite II, 19 — Dei giorni, in cui si può dire il solo ufficio e non la massa *praesente cadavere*, 68—Se possano farsi i funerali ai destinati alla cremazione, 123—Consuetudini esequiali contro il diritto, 146—In quali giorni può celebrarsi *de requie absente sive insepulto cadavere ob civile vetitum*, 174 — Circa l'oraz. per la deposiz., pel 3.° 7.° 30.° anniv. del sac. def. 195 — pel def. in luogo lontano, *ivi*—V. Officio dei defunti.

G

Giubilazione de' canonici, v. Canonico.
Giubileo episcopale di Leone XIII. Indulg. per alcune pratiche I, 268 — per l'anno del giubileo II, 244.
Giuseppe (s.) La sua festa, in occorr. colla Dom. di Passione o colla Settim. Santa, si trasferisce II, 153 — Circa la sua messa votiva, 195 — Condanna del culto di *S. Gius. amico del S. Cuore*, v. Culto.
Giuspatronato. A chi spetti l'esercizio di un giusp. controverso I, 99 — Circa il giusp. regio sopra taluni beneficii nel napoletano, 278 — Se perduri il giusp. sui beneficii di cattedrale in Italia dopo le leggi eversive II, 44 — Come il Vesc. possa negare l'istituzione ad un indegno presentato dal patrono quando non possa giuridicamente costatarne la indegnità, 75 — Se possa vendersi qualche cappella patronale, 242 — Circa i criterii per conoscere quando il patronato sia gentilizio o ereditario ovvero misto, 267.

I

Immagine. Come debba essere l'immag. del S. Cuore di Maria I, 125 — della Immacolata di Lourdes II, 200.
Impedimento matrimoniale. V. Dispensa, Stato libero.
Indulgenza. Ind. ad una oraz. a S. Giovanni Ap. I, 126 — ad una giaculatoria a N. S. G. C. *ivi* — ad un oraz. a Maria *Auxilium Christianor.*, *ivi* — Se, trasferendosi la sola festa popolare, trasferiscasi pure l'indulg., 189 — Ind. ad una giaculatoria al Salvatore 222 — Ind. pel giubileo di Leone XIII, 268 — ad una giaculat. a S. Giuseppe, *ivi* — ad una invocaz. alla S. Croce II, 154 — Ind. plen. pel giubileo de' francescani e delle francescane, 223—Se i sacerdoti che binano possano lucrare due indulg. plen. per una oraz., 224 — Se, trasferendosi la festa della Mad. del Carmine, trasferiscasi pur la indulg. plen. *toties quoties*, 235 — V. Rosario, Scapolari, *Via Crucis*.
Indulgentiam e *Misereatur*. Se questi versetti nel Viatico e nella Estrema unz. debbano dirsi in numero singolare o plurale I, 93.
Inferno. Se può assolversi chi non ammette il fuoco d'inferno I, 55.
Insegne prelatizie canonicali e dottorali: loro uso I, 207.
Interesse nel mutuo. V. Banche.
Interpretazione di privati dottori delle decisioni della S. Sede II, 28.
Invitatorio nell'officio de' morti. V. Officio dei defunti.
Ipnotismo. Se sia lecito II, 130.
Irregolarità. Irr. che si contrae per l'eresia I, 51 — e pei figli di eretici, 221 — Circa la dispensa dalla irr. coi pellegrini, 61 — Dispensa ad un sacerd. privo della mano e del braccio sinistro, 123 — ad un chierico cecoziente, 124.
Istituti di pie persone senza segni esterni I, 7.
Istituti di voti semplici. V. Voti semplici.

L

Laurea dottorale. Se quando è prescritta nelle bolle pontif. necessariamente debbasi acquistare I, 100 — Se nella elezione del Vic. capitolare possano trascurarsi i laureati, 277 — Circa l'obbligo della laurea nel can. teologo e nel can. penitenziere II, 272.
Legato pio. Leg. le cui rendite vengono appropriate dagli amministrat. di confraternite I, 45 — Se possa ottenersi che di un pio leg. si dia parte ai fratelli del testatore, da questo non contemplati II, 25 — Se può permutarsi la messa solenne di legato con messa piana, 97.
Leggi della Chiesa. Circa la loro osservanza quando ci sia il grave danno e il disprezzo della religione I, 13.
Legittima. Se può alienarsi la legittima dei figli per esimerli da' creditori I, 180.
Leone XIII. Encicl. *de condit. opificum* I, 78, 105 — Encicl. *de Rosario mariali*, 174 — Epist. *de prava dolerlium consuetudine*, 197 — Alloc. conc. 14 dic. 1891, 246 — Pel suo giubileo episc. indulg. 268 — Encicl. ai Francesi II, 31, 57, 78 — Encicl. *de Christophoro Columbo*, 157, — Encicl. *de Rosario Mariali*, 179 — Encicl. sulla massoneria ai Vesc. d'Italia, 226 — al popolo italiano, 245.
Libri proibiti. Circa la censura I, 266.
Litanie. Circa i versetti in fine I, 267.
Lourdes (B. V. Immacolata di). Circa il simulacro ed il titolo II, 200.
Lumi nella officiatura I, 260.
Luoghi santi. V. Terra santa.

M

Magnetismo. V. Ipnotismo.
Massoneria. Encicl. del S. P. ai Vescovi d'Italia II, 226 — Lettera del med. al popolo italiano, 245.
Matrimonio. Quando sia nullo per manco di consenso I, 3 — Circa la separazione temporanea dei coniugi, 39 — Se si possa unire in matr. eccl. chi sia congiunto con altri in vinc. civ., 228 — La copula carn. non mai più si ha come contratto coniugale II, 28 — Circa il parr. proprio pel matr., 121 — Circa la validità del matr. quando sia dubbio il battesimo di uno dei conjugi, 177 — Se basti la licenza abituale del parroco perchè un sacerd. possa assistere validamente al matrim., 218 — Intorno i matrim. misti innanzi al ministro acattalico, 222 — Circa la clandestinità in un luogo di protestanti, 223 — V. Dispensa, Sponsali.
Memoriale de'Riti di Bened. XIII. Quando si possa usare I, 54.
Messa. Colore nella m. del S. Cuore di Gesù I, 28 — Concessione della m. propr. votiva della Imm. di Lourdes, 29 — Di talune usanze circa la m. presso i PP. Cappuccini, 53 — Consuetud. di non cantarsi la m. della vigilia o feriale, 68 — Se la m. del Giovedì S. e del Sab. S., celebrando il Vesc. debbasi applicare *pro benefactoribus*, 69 — Se debbasi omettere la colletta del Sacram. esposto, nei misteri di N. S. G. C., 70 — Se si possa celebrare *pro vivis* quando si è ricevuto lo stipendio *pro defunctis*, e viceversa, 87 — Sulla chiusa delle orazioni, e delle preci dopo la m., 94 — Se a Natale debbano cantarsi le tre m. ed applicarsi *pro benef.*, 136 — Circa il rito della m. *pro sponsis*, 162 — V'ha obbligo nelle monache della m. conventuale? 182; II, 116 — Del commettere mm. con minore stipendio I, 266 — Se sia lecito al sacerd. nella m. qualche privata preghiera II, 17 — Se sia espediente celebrar sempre *di requiem* quando le rubriche lo permettono, 19 — Circa la m. solenne votiva per le 40 ore, 71 — Del suddiacono nella messa pontif. 102 — Della m. votiva mensuale del S. Cuor di Gesù, 122 — Della messa di Natale 175 — Delle messe eccettuate per gli oratorii privati, *ivi* — Della 3.° oraz. nella m., *ivi* — Dell'inclinazione del capo nella m., 175 — Circa l'offertorio della Dom. 2.ª di Avvento e della fer. 6 dopo la Dom. 3.ª di Avvento, 176 — Come debbano prepararsi i corporali, *ivi* — Circa la colletta per l'Imperatore, 194 — Della m. vot. di S. Giuseppe, 195 — del S. Cuor di Gesù, *ivi* — della SS. Trinità, *ivi* — Circa l'abluz. delle dita nelle mm. di Natale, 196 — Circa il *postcomm.* dei Dottori, *ivi* — Del Vescovo che celebra fuori diocesi, *ivi* — Del Credo nella m. di S. Stefano, e della m. vot. del S. Cuor di Gesù, 197 — Se, durante la messa, nelle Confraternite si può cantar l'off. dei morti, 215 — Se si può fare a meno del vino nella 2.° purificaz. del calice, 233 — Se valga la m. consacrandosi una sola specie, e se ci sia obbligo di restituir lo stipendio, 269 — Circa i difetti nella m. non volontarii, specie sulla consacrazione, 274 — V. Anniversario, Binazione, Conventuale, Funerale, Parroco, Pontificale, Vino per la messa.
Milanesi fuori di Milano, circa il rito ambrosiano I, 54.
Ministro. Se i capitolari infermi sieno esenti dall'obbligo di assistere da ministri I, 219.

Misereatur v. *Indulgentiam.*
Monache. Circa la manifestaz. della loro coscienza, i confessori straordinarii e la comun. frequente I, 6, 172, 230, 273; II, 76, 220—A chi spettino i funerali di una monaca morta fuori chiostro I, 132—Circa l'obbligo nelle monache dell'off. divino e della messa convent., 182; II. 116—Può il Vescovo permettere alle monache l'egresso dalla clausura ? I, 204 — Circa obbligo dell' off. divino delle monache di voti semplici nei monasteri di voti solenni II, 93 — Circa la comunione da amministrarsi alle monache 139, 195, 237—Le monache francescane inferme e l'assoluz. generale fra l'ottava, 154—Indulg. plen. nel giubileo della loro professione, 223.

N

Natale di N. S. G. C. Di una consuetud. in quella notte I, 21 — Se nelle cattedrali debbano cantarsi le tre messe ed applicarsi *pro benefactoribus*, 136 — Se i Vescovi ed i parroci debbano applicarle tutte e tre *pro populo*, 137.
Novità introdotte nelle rubriche dal S. P. I, 33, 127, 248; II, 8.

O

Occorrenza. v. Officio.
Officio. Circa la concorrenza della commemor. di un doppio semplificato con quella di una Dom. privil. I, 28—Circa i primi vesp. della festa del Cuor di Gesù, 28, 196—Sull'obbligo di recitar l'off. in coro nelle ore stabilite, 68 — Sulla chiusa delle orazioni, 94—Se l'off. della B. V. possa aggiungersi al feriale, 102—Circa la semplificaz. degli officii, 127—L'obbligato all'off. divino può recitarlo insieme ad altri non obbligati ? 165—Se l'oraz. *Aperi Domine* debba dirsi in numero plurale da più recitanti, 166—Circa l'obbligo nelle monache dell'off. divino, 182; II, 93—Circa i lumi nella officiatura, I, 260—Se sia facoltativo un officio ottenuto dalla S. Sede II, 43—Caso in cui nel 1.° nott. il principio di qualche libro scritturale sia impedito per tutta la settimana, *ivi*—Circa l'oraz. *Sacrosanctae* in fine dell'off., 94—Circa l'off. di S. Gio. Damasceno, 152—La festa di S. Giuseppe dee trasferirsi nella occorr. della Dom. di Pass. e della Settimana S. 153—Dubbii circa varii off. di Santi spagnuoli, 172—Se debba supplirsi nel calendario l' annotaz. omessa nel Breviar. del 3 v. dell'inno *Iste confessor*, *ivi* — Circa l' off. vot. degli Angeli, 196—della B. V. Addolorata in quares., *ivi* — Circa l'uso di aggiungere speciali preghiere all'off., *ivi*—Circa i Santi Patroni con festa di precetto abolita, 268—V. Chiesa, Officio de' defunti, Traslazione.
Officio de' defunti. Quando debba cantarsi l'invitatorio con un sol notturno I, 22, 138; II, 195 — Qual debbasi considerare giorno della deposiz. I, 212 — Del recitare il lunedì a vespro il mattut. dei def. in tutt'i giorni, anche più solenni II, 199 — Se può cantarsi in una Confr. l' off. de' def. durante la messa, 214.
Olio santo. Se possa conservarsi in casa del parroco I, 77; II, 198 — Circa la sua consacraz. I, 102 — Se debba questa dirsi invalida quando si ometta l' alito II, 5.
Operai. Sulla loro condizione: Enciel. del S. P. I, 78, 105 — Interpretaz. di essa, II, 155, 204, 212.
Opera pia. Se, e quando, un benefattore può recare mutazione ad un'opera pia da lui fondata I, 170.
Oppio. Istruz. del S. O. circa il suo uso nella Cina II, 178.
Orazione. Intorno la chiusa delle oraz. nella messa e nell'ufficio, e nelle preci da recitarsi dopo la messa I, 94.
Ordinario. V. Vescovo.
Ospedale. Se gli osp. de' Fatebenefratelli siano esenti dalla giurisd. vescovile e parrocch. II, 101.

P

Pallio. V. Baldacchino.
Paramenti. V. Vesti sacre.
Parrocchia. Quando ai regolari secolarizz. possano conferirsi le parr. I, 26 — Se il Vescovo possa imporvi pensioni, 73, 74 — Se possa conferirsi la parr. trascorsi i sei mesi dopo tenuti inutilmente più concorsi, 92 — Circa la rinunzia di una parr., 99 — Se la matrice possa riserbare a sè il diritto delle decime e del fonte sulla filiale, 194 — Della collazione delle parr. nel napoletano, 277 — Sulle cause di smembramento II, 73. — V. Concorso, Parroco.
Parroco. In che consiste la dipendenza che gli deve una confraternita eretta nella sua chiesa I, 16 — Se un sacerdote disoccupato può essere costretto con pene a far da parroco I, 25; II, 49, 217 — In quali feste abolite ha l' obbligo di celebrare *pro populo* I, 69 — Se può conservare in casa i sacri olii, 77; II, 198 — Se può delegare ad altri e con minore stipendio la messa *pro populo* e *pro sponsis*, I, 86; II, 97 — Circa i suoi diritti sulle scuole e sugli oratorii I, 121 — Se, parroco canonico, quali i

suoi diritti sopra il capitolo con cura abituale I, 122; II, 145 — Circa le prestaz. che deve al Vescovo I, 124 — Se a Natale deve applicare le tre messe *pro populo*, 137 — Giurisdiz. parrocch. sulle case dei privati, 161 — Del rito della messa *pro sponsis*, 162 — Se il parr. ha obbligo di celebrarla e di applicarla, 164 — Come fare se per un dato giorno ne riceve più stipendii, *ivi* — Se una prestazione dovuta al parr. debba darsi netta dalle tasse civili, 170 — Se l'econ. cur. possa consentire a togliere una consuetud. favorevole al nuovo parr., 187 — Se sia esclusivo diritto del parr. la benediz. delle navi, 217 — Se può recar la stola nelle process. anche quando interviene un capitolo maggiore, 233 — Può il Vesc. sottrarre dalla sua giurisdiz. qualche istituto? 242 — Diritto di un parr. regolare di far funzioni in chiesa di confratern., 265 — Diritto che ha sulla chiesa del camposanto, 278 — Del pagamento di stipendio che deve al cappellano II, 3 — Se abbia precedenza sul vic. foraneo, 4 — Circa la sua residenza nei confini della cura, 97 — Se ha diritto che i regolari non celebrino la prima messa festiva, 100 — Se i parr. regolari sieno tenuti all'off. de' Titolari e de' Patroni delle loro cure, 122 — Circa i limiti della giurisdiz. parroch. e le consuetud. esequiali contro il diritto, 146 — Circa i motivi di rimuovere un parr. dalla cura, 147 — Intorno i diritti parrocch., 149 — Se può recar la stola sulla mantelletta nell'ammin. de' sacramenti, 198 — Del suo diritto sulla prima comunione dei fanciulli, 231 — Se può essere promosso can. statutario senza perdere il benef. parrocch., 242 — Se il dì di S. Gennaro ci sia obbligo della messa *pro populo* nel napoletano, 277 — V. Chiesa ricettizia, Congrua, Funerale, Matrimonio, Ospedale, Parrocchia.

Partecipante. V. Chiesa ricettizia.

Patrimonio. Se sia valida la rinunzia di un benef. a titolo di patrim. senza costituz. di altro patrim. I, 45.

Patronato V. Giuspatronato.

Patronato della chiesa. V. Chiesa, Officio — Patrono di beneficio. V. Giuspatronato.

Pellegrino. Se si possa assolvere dai riservati al Papa, e dispensare da impedim. e irregolarità con facoltà vescovili I, 61.

Penitenziere. Se può essere sostituito o sostituire altri nel coro sedendo in confessionale I, 137 — Circa l'obbligo della laurea II, 272 — V. Penitenzieria.

Penitenzieria. Circa il concorso I, 99 — V. Penitenziere.

Pensione. Può imporla il Vesc. sui benef. parrocchiali? I, 73, 74 — Se si perda il diritto ad una pensione non pagata da molti anni, 125 — Se il pensionario ha obbligo di concorrere alle spese straordinarie del benef. e di sopportarne la diminuzione delle rendite, 195.

Petrolio. Se lecito nelle chiese 1, 19.

Pianeta. Sua materia e colore 11, 198 — Uso delle pianete di lana, lino e cotone, 236.

Pisside. V. Eucaristia.

Pontificali. Uso nei prelati minori I, 207 — Se nelle messe pontif. le parti con canto possano dirsi da persone estranee al coro II, 199.

Porpora. Se ne concede l'uso al Primate d'Ungheria, benchè monaco benedettino II, 225.

Precedenza fra i religiosi secolarizzati ed i sacerdoti secolari I, 212 — fra i parroci ed i vicarii foranei II, 4.

Predicatore. Colore della sua stola nella Settimana S. e nel 2 nov. II, 195.

Prelato. V, Pontificali.

Prescrizione. Se si prescrive la pensione non pagata I, 125.

Processione. Se possa recarsi il baldacchino dietro la statua della B. V. I, 246 — Può riceversi dal priore regolare alla porta della chiesa il Vesc. in process.? II, 152 — Se possano farsi due processioni lo stesso giorno, e nel med. luogo, 234.

Professione de' voti semplici in religione I, 37, 151; II, 113 — V. Regolari.

Professione di fede da emettersi dai beneficiati II, 193.

Pro-Vicario generale del Vesc., se può far tutto quello che fa il Vicario I, 187.

Purificazione dei vasi sacri: modo di farla II, 210 — Se nella 2.ª purif. della messa può farsi a meno del vino, 233.

Q

Quarantore. Circa la messa solenne votiva per l'esposizione II, 71.

R

Recidivo. Differenza fra un recidivo qualunque e un recid. ordinando I, 10.

Regolari. Ai regol. secolarizzati quando possano conferirsi le parrocchie I, 26 — Se ai regol. civilmente soppressi incombe l'obbligo dei pesi che gravavano sulle loro antiche proprietà, 42 — Circa il calendario da seguirsi nelle loro chiese soppresse, 43 — Se possano confessarsi con sacerdoti estranei, 63 — Circa l'obbligo della conventuale, 182; II, 116 — Se possano avvalersi delle dispense locali dal magro I, 165, 210, 245; II, 7 — Qual calendario debbano usare i relig.

secolarizzati II, 39 — Circa la clausola restrittiva delle facoltà dove non si ritrovano religiosi del proprio ordine, 71 — Di una dispensa dai voti semplici e di una profess. solenne non valida, 75 — Possono i regolari celebrar la prima messa festiva prima della parrocchiale? 100 — Se i parroci regolari son tenuti all'off. dei patroni e dei titolari delle loro chiese, 122 — Circa i minori scalzi nelle Isole Filippine, *ivi* — Se i religiosi mendicanti possano questuare senza il permesso del Vescovo, 193 — Decreto sulla promozione agli ordini e sull'espulsione dei regolari, 218 — Indulg. plen. pel giubileo dei francescani, 223 — Norme pei giovani religiosi costretti alla milizia 243 — V. Monache, Terziarii.

Reliquie antiche mancanti di autentica, se possano esporsi II, 198.

Rescritto Pontif. circa la sua esecuzione I, 99. — Del benef. *aperitionis oris* II, 266.

Residenza. Può assentarsene un beneficiato per causa di studii? I, 27.

Restitutio in integrum. Quando si concede II, 266.

Restituzione. Se può alienarsi la legittima dei figli per esimerli dalla restituz. I, 180.

Ricettizia. V. Chiesa ricettizia.

Riserva di casi. Se si possano assolvere i pellegrini dai riservati al Papa per le facoltà che i Vescovi hanno dalla S. Sede I, 61 — Se l'errore comune sul titolo renda valida l'assoluz. nulla sui riservati, 83 — Circa gl'impediti di andare a Roma, la pena della reincidenza e l'obbligo di presentarsi al superiore II, 6, 221, 222.

Riti. V. Congregazione dei Riti.

Rito Ambrosiano. V. Milanesi.

Rituale. Valore della sua appendice II, 20.

Rosario. Della immagine del Rosario nella confratern. di questo titolo I, 21, 135 — Encicl. di Leone XIII, 174 — Circa le indulg. delle corone de' Crociferi, 262 — Sulle indulg. delle corone benedette dal R. Pontef. II, 95 — Altra Encicl. di Leone XIII, 179.

Rubriche. V. Novità.

S

Salario agli operai; norme della S. Sede I, 78, 105; II, 155, 204, 212.

Scapolari. Circa la loro imposizione e le formole prescritte I, 148 — Dell'obbligo di segnare i nomi nell'albo delle confratern., 223.

Scuola. Si commenda l'opera per la conservazione della fede nelle scuole d'Italia I, 104.

Seminario. Se un profess. del semin. può far parte della commissione II, 213 — Se siano *ipso facto* nulli gli atti di amministr. del semin. senza l'intesa della commis. trident., 253.

Smembramento. V. Parrocchia.

Sostituzione. Se il can. penitenz. può essere sostituito o può sostituire altri sedendo in confessionale I, 137 — Requisiti per le sostituz. corali II, 44 — Se obblighi la consuet. di farsi sostituire da altri nella conventuale e nell'off. di ebdomadario quando si è infermi, 241.

Sponsali. Se le norme canoniche possano essere derogate dalle leggi civili I, 97.

Stato libero. Istruzione ai Vescovi orientali per provarlo I, 243 — Sulla prova della morte del primo coniuge II, 202.

Stearíche. V. Candele.

Stipendio delle messe. V. Messa.

Stola. Se può recarla il parroco nelle processioni e nelle associaz. anche quando interviene un capitolo maggiore, I, 233 — Circa il colore della stola II, 195 — Circa l'uso della stola nei parroci, 198 — nei cappellani di confraternite, 214.

Suore. Di un collegio educativo di Suore edificato su fondo altrui II, 99 — V. Voti semplici.

Superstizione. Si esaminano talune pratiche II, 259.

T

Tabernacolo. Se possono custodirvisi il piattino ed il corporale per la comunione II, 21.

Te Deum. Con qual colore di param. devesi cantare dopo la messa? II, 195.

Telegramma. Se ne vieta l'uso nelle domande per ottener grazie eccles. II, 8.

Teologo. Se quando legge nel semin. con stipendio gode le distribuz. I, 75 — Circa l'obbligo della laurea II, 272.

Terra Santa. Sulle annuali collette I, 30.

Terziarii. È valida la vestiz. e profess. dei Terz. francescani benchè non formanti congregazione? I, 173 — Se i religiosi claustrali possano essere terziarii di ordine diverso, 275 — Se possano esserlo i professi di voti semplici, e se il terz. di un ordine possa esserlo pure di altri ordini II, 235.

Titolare. V. Altare, Chiesa.

Titolo della B. V. Immacolata di Lourdes II, 200.

Tonsura. Circa il suo conferimento nel napoletano II, 13.

Traslazione degli officii. Novità nelle ru-

briche di Leone XIII I, 33 — Un Santo trasferito perpetuam. che sia elevato a rito maggiore, se debba ricollocarsi nel giorno proprio II, 173.

U

Usurpazione di fondi beneficiali, condonata dall'investito I, 44 — V. Censura.

V

Vasi sacri. Circa la facoltà di benedirli II, 88 — Circa il modo di purificarli, 210.

Vescovo. Se può costringere con pene i preti disoccupati alla cura delle anime I, 25; II, 49, 217 — Circa l'associamento che gli deve il capit. catt. I, 45, 102, 189. — Circa la genuflessione che gli debbono i canonici di collegiata, 46 — Circa le facoltà papali sui pellegrini, 61 — Se celebrando il Giovedì S. ed il Sab. S. debba applicare *pro benefact.* 69 — Se può imporre pensioni sui beneficii parrocchiali, 73, 74 — Se può conferir le parrocchie dopo sei mesi e dopo intimati più concorsi, 92 — Circa le prestazioni solite a pagarglisi, 100; II, 73 — Se possa convocare il capit. nell'episcopio I, 100 — Se a Natale deve applicare *pro populo* le tre messe, 137 — Se può ricusare un sacerdote diocesano appartenuto a congregaz. di voti semplici, 145 — Se può facoltare *ad habitum* per l'assoluz. di compratori di beni sacri, impotenti di comporsi, 148 — Se può conchiudere composizioni sui beni della mensa senza il consenso del capitolo, 169 — Se può permettere alle monache l'egresso dalla clausura, 204 Se può ricevere in S. Visita le spese di viaggio, 218 — Se cessi la facoltà consuetudinaria della dispensa *ad petendum* quando ha la espressa dalla S. S., 236 — Se può sottrarre qualche istituto dalla giurisdiz. parrocch., 242 — Se ha diritto alla nomina dell'Econ. cur. in un capitolo con cura abituale, 255 — Se può nominare canonici onorarii senza il consenso del capitolo II, 26 — Facoltà solite concedersi ai Vesc. per gli officiali civili, 104 — pel foro e pei giudici, 105 — circa i ribelli ecc., 106 — per le cose mobili e gli affitti, 107—per le congregaz. di carità, 109— Quantità per le alienazioni consentite ai Vesc., 141—Dei diritti del Vesc. sul parroco, 149 — Se occorra il suo permesso perchè i religiosi possano questuare, 193—Quando celebra fuori diocesi deve nominar nella messa il Vesc. locale? 196—Circa il genuflettere quando il Vesc. pontificalmente benedice, 214—Se il Vesc. può dare la benediz. papale esposto il SS. 259—V. Anniversario della Consacraz., Beneficio, Composizione, Dispensa, Ospedale, Parrocchia.

Vesperi. V. Officio.

Vesti sacre per l'esposiz. del SS., per la messa, per le benedizioni I, 54—Circa la facoltà di benedirle II, 88.

Via Crucis. Sulla erezione della *V. C.* I, 29; II, 201 — Se possano annettersi le indulg. della *V. C.* ai crocifissi con la immagine aderente alla croce I, 173.

Viatico. Se i versetti debbano dirsi in singolare o in plurale I, 93 — V. Eucaristia.

Vicario capitolare. Se nella sua elezione possano trascurarsi i dottori o i licenziati I, 277.

Vicario foraneo. Se ha precedenza sul parroco II, 4.

Vicario generale del Vescovo. Deve necessariamente essere forestiero? I, 187.

Vigilia della Imm. Concez. Se nel napoletano v'ha l'obbligo del digiuno II, 276.

Vino per la messa. Mezzo consentito per evitarne la corruzione I, 31 — Se può aggiungervisi lo spirito, 221 — Se il tartrato di potassa II, 204—Se si può fare a meno del vino nella 2.ª purificaz. della messa, 233.

Visita pastorale. Se il Vesc. può ricevere le spese di viaggio I, 218.

Vocazione dubbia nei chierici e condotta del confessore I, 200.

Volto Santo. V. Culto.

Voti semplici. Istituti. Circa la manifestazione delle coscienze e i confessori straordin. I, 6, 172, 230, 273; II, 76 220 — I professi di voti semplici nei monasteri di voti solenni non possono eleggersi a superiori I, 8—Se il Vesc. può ricusare un sacerd. diocesano appartenuto a Congreg. di voti sempl., 145—Circa l'appello e la espulsione da un istituto relig. 241 — Circa la promozione agli ordini e la espulsione degli alunni: decr. gen. II, 218—Se un professo di voti sempl. possa essere terziario di ordine relig. 35.

Voti semplici. Trattazione. Professione I, 37 — Requisiti alla profess., 151 — Esame per la profess. negl'Istituti femminili II, 113.

Z

Zucchetto. Deve togliersi al canto dell'Evangelo ed alla incensazione I, 102.

II.

Parte Civile.

A

Accettazione di legati. V. Legato.
Adulterio circa la querela II, 191.
Aumento del reddito dopo la presa di possesso: a chi spetti I, 141.

B

Beneficio. Se le spese, fatte da un beneficiato defunto, gravino il beneficio, ovvero l'erede I, 23 — Oneri gravanti sui benef. soppressi: norme di giurisprudenza, 58 — L'investito di un benef. soppresso può alienare i beni o rinunziare a prescrizioni estintive? 71 — Quando si dee pagare l'annualità all'investito di benef. soppresso? 94—Investito che non adempie, 214 — V. Cappellania.

C

Campana. Il comune non può proibirne il suono II, 46.
Canone. V. Enfiteusi.
Canonicato. V. Beneficio, Giuspatronato.
Cappellania. Oneri gravanti sulle cappellanie soppresse: norme di giurispr. I, 58 — Diritto all'investito di capp. soppressa, 58, 70 — Può questi alienarne i beni, o rinunziare a prescrizioni estintive? 71 — Diritti del Demanio su cappellania provvista di cappellano II, 95 — V. Beneficio.
Cappellano. V. Beneficio, Cappellania.
Catechismo nelle scuole elementari II, 46.
Chiesa. Le chiese di giuspatr. aperte al pubblico sono soggette a conversione I, 22 — Natura giuridica delle chiese, 190 — Il parroco e il Vescovo hanno azione in giudizio per rivendicare al culto le chiese, 214 — Obbligo del comune della officiatura nella chiesa di un convento soppresso II, 46—Obbligo del comune di conservare e custodire le chiese parrocchiali II, 166—V. Chiese ricettizie.
Chiese ricettizie. Il partecipante di chiese ricett. assente perde la pensione? I, 23, 214 — Se il clero ricettizio dopo la soppressione possa adire un legato ereditario, 142 — Le chiese ricett. ed i comuni, quanto alle rendite, *ivi*—Norme per la liquidazione delle pensioni in ricett. numerate, 213—Obbligo del fondo p. c. di dar le spese di culto alle chiese ricett., II, 143.
Clero ricettizio. V. Chiese ricettizie.
Coadiutore del parroco: può esser membro della Congregaz. di carità? II, 46.
Commenda di patronato familiare circa lo svincolo I, 23.
Comune. Quando gli si devolveranno le rendite delle Chiese ricettizie I, 142 — Spese di culto dovute da' Comuni II, 21, 166 — Se il Comune può vendere un convento soppresso a religiosi 45 — Non si può sospendere la cessione già fatta di un convento, 46—Obbligo del Comune circa la officiatura nella chiesa di un convento soppresso, 46— Il Comune non può amministrare i doni di un Santuario di suo patronato, *ivi* — Non può proibire il suono delle campane *ivi*—È obbligatoria pel Com. la spesa della messa festiva? 47 — della festa religiosa e della festa civile? *ivi* — Circa lo stanziamento delle spese di culto, 166 — Obbligo circa la conservazione e la costruz. delle chiese parrocchiali, 166 — Interruzione delle spese di culto, 167 — Congrua dovuta ai parroci, *ivi*.
Congregazione di carità. I coadiutori dei parroci possono farvi parte? II, 46.
Congrua. Aumento ai parroci: testo di legge II, 143 — Congrua dovuta dai Comuni, 166.
Consigliere comunale. Può esserlo un rettore di Santuario? I, 142.
Convento. V. Regolari.
Conversione, V. Chiesa.
Culto. V. Spese di culto.

D

Decime. Norme per distinguere le decime sacramentali dalle dominicali II, 117.
Demanio. Diritti su cappellanie provviste di cappellano II, 95.

E

Edifizii abusivi in suolo parrocchiale I, 94.
Enfiteusi. Può essere sciolta dal Fondo p. c.? I, 140 — Canone enfiteutico in

dotazione monastica, 213 — Enfiteusi ecclesiastiche, platee e ruoli antichi II, 190.
Ente autonomo soppresso I, 22, 167 — Fedecommesso aut. soppr., 70—Assegnamento di rendita, *ivi* — Legato a chiesa parrocch. soppresso, 7 — V. Legato, Messa.
Erede. Le spese sopportate dal beneficiato defunto gravano il beneficio, ovvero gli eredi?, I, 23.

F

Fedecommesso a scopo di culto soppresso I, 70.
Festa religiosa e festa civile: obbligo del Comune di sussidiarle II, 47—V. Messa.
Fondo pel culto. Può sciogliere l'enfiteusi? I, 140—Obbligo di dare le spese di culto a tutte le chiese con capitoli di massa II, 143.

G

Giuspatronato. Le chiese di giusp. sono soggette a conversione I, 22 — Le commende di patronato familiare e lo svincolo, 23 — Obbligo dei patroni svincolanti circa i pesi del benef. o della cappellania, 58 — Può il Comune amministrare i doni fatti ad un Santuario di suo patronato? II, 46 — I patroni che rivendicano sono successori, non domini del beneficio, 117 — Prescrizione in giuspatronato, 189 — Natura del patronato ecclesiastico, 190 — I canonicati di patronato laicale, fra i 12 delle cattedrali, se soppressi, 190 — Se i patroni possano esigere prestazioni dovute al cappellano, 191.

I

Investito che non adempie I, 214 — V. Beneficio, Cappellania.

L

Legato. Quando il legato non fu accettato, per manco di autorizzazione sovrana, non può essere incamerato I, 47 — È soppresso un legato autonomo fatto a chiesa parrocchiale? 71 — Legato ad un clero ricettizio soppresso, a chi devoluto, 142 — Circa l'autorizzazione ai corpi morali per l'accettazione dei legati, 142 — Legati autonomi soppressi, 167; II, 95 — V. Messa.

M

Massa piccola esente da soppressione I, 22, 141 — Nei beneficii di massa, pel trasferimento da uno in altro benef., non si paga la tassa di successione, 214.
Mansionariato laicale se soppresso I, 141.
Matrimonio. Effetto dell'antico matrim. religioso II, 190.
Messa. Fondazione di messa quotidiana soppressa I, 22 — Il demanio deve al parroco lo stipendio di messe da celebrarsi nei dì festivi, infisso sui beni incamerati, 71 — A chi si debbano le annualità per messe, dopo la presa di possesso del fondo p. c., 71 — Lascito di messe perpetue soppresso, 214 — La spesa della messa festiva, è obbligatoria pel Comune? II, 47.
Municipio. V. Comune.

O

Oneri. Chi debba sopportare gli oneri di una chiesa, i cui beni furono soggetti a conversione I, 23 — Oneri gravanti sui benef. e sulle cappellanie soppresse: norme di giurisprudenza, 58 — Oneri che debbonsi dal demanio al parroco, 71 — Investito che non adempie, 214 — Obbligo nel Comune della officiatura in chiesa di un convento soppresso II, 46 — Circa gli oneri di beneficii soppressi in capitolo cattedrale, 95.
Opere pie. Suggerimenti del Congresso di Vicenza I, 238 — Quali sieno le istituzioni elemosiniere concentrate II, 166— Quali opere pie debbano il mantenimento agl'inabili al lavoro, 167 — Per la difesa delle opere pie: decisioni e massime del Congresso catt. di Genova, 238, 260.

P

Parroco. Ha diritto a rivendicare l'onere di messe nei dì festivi annesso ad enti soppressi I, 71 — Doveri nel rivendicare edifizii abusivi in suolo parrocchiale, 94 — Il parr. ha azione in giudizio per rivendicare le chiese, 214 — Aumento di congrua ai parroci II, 143 — Congrua dovuta dai Comuni, 166 — Obbligo del Comune di conservare e costruire la chiesa parrocchiale 166 — V. Comune.
Partecipante. V. Chiesa ricettizia.
Patronato. V. Giuspatronato.
Pensione. Se valgano ora le pensioni accordate dai cessati Governi I, 71 — Norme per la liquidaz. delle pensioni di Ricettizie numerate, 213 — Pensione dovuta a laico professo, 215.
Pesi. V. Oneri.
Platea. V. Ruoli.
Prescrizione. Prescriz. per la tassa di svincolo II, 95 — pel giuspatronato, 189 — pel diritto allo svincolo, 190—

per la tassa del 30°/₀, 190 — pei ruoli esecutivi, 191 — Prescriz. trentennale acquisitiva ed estintiva secondo i canoni, 191 — Prescriz. per le spese di culto v. Spese di culto.
Processione. Quali sieno le processioni proibite II, 191.
Prove risultanti da annotazioni private se valide I, 142 — da registri monastici, 213.

Q

Quota di concorso. V. Tassa di concorso.

R

Reddito. A chi spetti l'aumento del reddito dopo la presa di possesso I, 141 — V. Beneficio.
Regolari. Pensione dovuta a laico professo: essenza di voti solenni I, 215 — Se il Comune può vendere a Regolari qualche loro convento II, 45 — Non si può sospendere la cessione già fatta di un convento, 46.
Ricettizia. V. Chiesa ricettizia.
Riversibilità. Non è ammessa nel testamento I, 47.
Ruoli esecutivi. Secondo la Cassaz. di Roma I, 94 — Competenza nel napoletano, 214 — Se rimasti abrogati dal nuovo codice civile II, 189 — Prescrizione circa i ruoli, 190 — Enfiteusi eccles., platee e ruoli antichi, 190.

S

Santuario. Può il Comune amministrarne le offerte ? II, 46.
Scuola. Catechismo nelle scuole elementari II, 46.
Seminario. Il Semin. in causa con altri luoghi pii I, 71 — Assegni dovuti al Semin. II, 167.
Soppressione di fedecommesso a scopo di culto I, 70 — Se soppressi i canonicati di patronato laicale nelle cattedrali II, 190.
Spese di culto dovute dai Comuni II, 21 — dovute dal Fondo p. c., 143 — V. Comune.
Spese sopportate da un beneficiale defunto, se gravino il beneficio, o gli eredi I, 23.
Svincolo. Sulle commende patronali familiari I, 23 — Quando e come possa farsi la domanda di svincolo II, 117 — Prescrizione del diritto allo svincolo, 190.

T

Tassa del 30.°/₀ Sugli officii ecclesiastici, se dovuta I, 141 — Prescrizione II, 190.
Tassa di concorso. È personale, non reale I, 47.
Tassa di manomorta. Legati deducibili per questa tassa I, 142.
Tassa di ricchezza mobile. V'è soggetta la pensione dovuta all'investito ? I, 214.
Tassa di successione. Non si paga pei trasferimenti nei beneficii di massa I, 214.
Tassa di svincolo. Se può essere pregiudicata per convenzioni private I, 214 — Quando cominci a decorrere la prescrizione di questa tassa II, 95.
Testamento. Condizioni riversive non ammesse, e però nulle, nei testamenti I, 47.

V

Vescovo. Proibizione dell'ingerenza del Vescovo in beneficii laicali I, 214 — Il Vesc. ha azione in giudizio per rivendicare le chiese, *ivi* — Sua autorità nella Diocesi, riconosciuta dalle leggi II, 190.
Voti solenni. Loro essenza per la pensione I, 215.